GIORNALE MILITARE

1887

PARTE PRIMA



VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1887.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1887

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
16 ottob. 1886	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4131 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente al Pian di Mugnone presso Firenze .	9	33
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4230 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polveri in Arezzo.	10	34
11 nov. 1886	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R Decreto N. 4178 (serie 3ª), che modifica l'art. 55 del regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale	1	1
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4258 (serie 3ª), che approva l'annesso regolamento per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari	17	43
9 dicem. 1886	GIUSTIZIA MILITARE. — R. Decreto N. 4220 (serie 3ª), portante modificazioni al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	11	35
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 4252 (serie 3ª), col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale.	12	35

26	dicem. 1886	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Legge 26 dicembre 1886, N. 4239 (serie 3ª), concernente la pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei mille di Marsala	22	95
1	genn. 1887	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Vendita dei regolamenti ed istruzioni dell'artiglieria e del genio	2	2
4	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul caricamento della fucina da campagna M. 1844, per batterie da 9. — Aggiunte e varianti al vol. VI delle istruzioni pratiche dell'artiglieria	3	2
4	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Passaggio di attribuzioni alla direzione generale leve e truppa	4	3
4	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Panificio militare di Savona	5	3
9	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Relazione e R. Decreto circa l'ordinamento della milizia mobile	18	71
9	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4277 (serie 3ª), col quale cessano di essere considerate opere di fortificazione alcuni forti della piazza di Verona . . .	24	99
10	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile . .	6	5
10	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari.	7	24
10	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Ufficiali in congedo destinati effettivi ai distretti di residenza	8	28
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	13	36
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	14	37
18	»	DIVISA E VESTIARIO. — Numerazione delle gavette e modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa	15	38
18	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura di tronchi di linee ferroviarie, e cambiamento di denominazione a stazioni ferroviarie	16	38
20	»	AVANZAMENTO. — Norme di massima per l'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici.	21	75

22 genn. 1887	MATRICOLA. — Variazioni matricolari relative ai sottufficiali istruttori di scherma ed a quelli idonei a tale impiego	19	73
25 »	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione delle armi a caricamento rapido M. 70/87	20	73
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti all'istruzione speciale sull'amministrazione delle truppe in Africa	23	96
3 febbr. 1887	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — *Legge* 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni fissi per il regio esercito . . .	29	103
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari.	25	100
5 »	DIVISA E VESTIARIO. — Sacchetto per la razione di 50 grammi di sale	26	100
6 »	LEGGI. — Legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di 5 milioni per spedizione di rinforzi nel Mar Rosso	30	104
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.	38	111
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4356 (serie 3ª) circa le zone soggette a servitù militare nella piazza d'Ancona.	62	163
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per la prima provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali . . .	27	100
7 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Colonnelli e tenenti colonnelli dei carabinieri reali, comandanti di legione e di divisione, dispensati dalle funzioni di presidente presso i tribunali militari	28	101
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento sull'uniforme	31	104
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del secondo ed ultimo volume della *Raccolta* del *Giornale Militare*	32	105
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — R. Decreto N. 4336 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	33	112
10 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 4340 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento dei volontari di un anno .	49	145

12 febbr. 1887	PUBBLICAZIONI MILITARI. — *Errata-corrige* ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio	33	105
12 »	AVANZAMENTO. — Modificazione alle norme di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici	34	106
13 »	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Napoli	35	106
16 »	ORDINE DEL GIORNO DI S. M. IL RE ALL'ESERCITO	—	107
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto col quale sono considerate sul piede di guerra le truppe del regio esercito distaccate in Africa.	36	108
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Acquisto e pagamento di pubblicazioni militari	37	109
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna	43	117
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione degli assegni di guerra alle truppe dei presidi d'Africa	44	136
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali, rivestiti di comando	55	153
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di un nuovo tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (Istruzione per la formazione di guerra)	40	113
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile M. 70/87	41	113
20 »	LEGGI. — R. Decreto N. 4350 (serie 3ª), che fissa il riparto della spesa straordinaria di cinque milioni tra il Ministero della guerra e quello della marina	50	146
24 »	ONORIFICENZE. — Relazione e R. Decreto per la concessione di ricompense al valor militare per i combattimenti del 25 e 26 gennaio 1887 in Africa.	42	114
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	45	141

25 febbr. 1887	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	46	142
2 marzo 1887	RECLUTAMENTO. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente	47	142
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento d'amministrazione.	48	143
5 »	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione di accessori di armi M. 70/87	51	146
5 »	ARMI E MUNIZIONI. — Modificazioni di dotazione individuale di cartucce a pallottola .	52	147
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Esperimento annuale del materiale di mobilitazione	53	148
6 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	54	148
10 »	MATRICOLA. — Situazione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo	56	157
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento	57	157
12 »	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Assegnazione degli ufficiali di complemento .	58	158
15 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione del genio in Legnago	59	158
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Fogli di congedo illimitato ed assoluto	60	158
16 »	AVANZAMENTO. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze .	61	159
17 »	CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — R. Decreto N. 4430 (serie 3ª), che instituisce in Napoli un comando locale del genio militare, dipendente dalla direzione straordinaria pei lavori della regia marina in Taranto	73	175
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Stagnatura di gavette, attrezzi da cucina ecc.	63	164
22 »	MATRICOLA. — Situazioni dei militari raffermati con premio e dei sottufficiali con caposoldo	64	164
27 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Ruolini speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo	65	165

30 marzo 1887		MILIZIE. — Norme per le nuove nomine a sottotenente nella milizia territoriale . .	66	166
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche dell'artiglieria	67	167
30	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Norme generali da seguirsi nell'alimentazione dei cavalli del R. esercito col granturco in sostituzione dell'avena	68	168
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento	69	168
3 aprile 1887		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione (sezione da zappa e da mina) . . .	70	173
3	»	AVANZAMENTO. — Modificazioni all'*Atto* N. 489 del 1885. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria	71	174
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di guerra per le piazze marittime	72	174
9	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina.	74	176
12	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — Domande di dispensa dall'effettività di servizio o di dimissione dal grado	75	177
14	»	MILITARI DI TRUPPA. — Relazione e R. Decreto N. 4461 (serie 3ª) col quale viene abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a solo scopo d'istruzione dei militari di 3ª categoria	81	209
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Relazione e R. Decreto relativo alle attribuzioni del comando superiore a Massaua ed alla trattazione delle cose d'Africa.	76	179
17	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Inventario dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato	77	181
18	»	ARMI E MUNIZIONI. — Riparazioni e conservazione delle armi da fuoco portatili . . .	78	186
19	»	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Alessandria e Verona	79	186

20 aprile 1887	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio .	80	186
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	84	213
21 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4503 (serie 3ª), pel quale cessano di essere considerate opere di fortificazione dello Stato alcune batterie poste nel territorio di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) . .	104	241
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione al § 24 dell'istruzione per le truppe in Africa.	82	211
26 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazioni dei comandanti delle legioni di carabinieri reali con i comandanti delle divisioni militari .	83	211
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti da corrispondersi al colonnello ed al tenente colonnello a disposizione del comando superiore in Africa per il comando di più battaglioni .	85	216
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Individui che conoscono lingue estere	86	216
3 maggio 1887	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Autorizzazione alle società di tiro a segno nazionale di prelevare moschetti da truppe speciali M. 1870 . .	87	220
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto N. 4499 (serie 3ª), circa gli aumenti sessennali di stipendio per gli impiegati e gli agenti di basso servizio delle amministrazioni civili dello Stato	90	225
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto N. 4501 (serie 3ª), relativo alla indennità da corrispondersi ai funzionari incaricati di dirigere le ragionerie delle amministrazioni centrali	91	226
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio	88	221
10 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di una nuova istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi per servizio del regio esercito.	89	221
20 »	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degl'impiegati civili delle amministrazioni		

		dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie	92	227
20	maggio 1887	Mobilitazione e formazione di guerra. — Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione. . .	110	251
21	»	Corrispondenza ufficiale. — Circa le firme nei documenti ufficiali	93	228
22	»	Disposizioni varie. — Raccolta del *Giornale Militare*. Abolizione del *Giornale Militare* dal 1831 a tutto il 1885	94	228
26	»	Giubilazioni e pensioni. — R. Decreto N. 4555 (serie 3ª), che stabilisce le norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani	116	265
26	»	Scuole militari. — R. Decreto N. 4634 (serie 3ª), che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili . . .	142	383
29	»	Leggi. — Legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), per il richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con l'obbligo di servizio di due anni sotto le armi	95	229
29	»	Reclutamento. — Militari nell'arma di cavalleria trasferiti alla 2ª categoria per esuberanza nel contingente	96	230
29	»	Reclutamento. — Legge 29 maggio 1887, N. 4570 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1867	105	242
30	»	Pubblicazioni militari. — Manovre di forza per le artiglierie d'assedio.	97	230
30	»	Pubblicazioni militari. — Pubblicazione di un nuovo Regolamento del servizio sanitario militare	98	231
30	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte all'allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare	99	231
2	giugno 1887	Reclutamento. — R. Decreto N. 4586 (serie 3ª) di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato	100	232
2	»	Reclutamento. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente	101	233

2 giugno 1887		TRASPORTI MILITARI. — Apertura di nuove linee; di nuovi tronchi e di nuove stazioni ferroviarie, nonchè cambiamento di denominazione di stazioni ferroviarie	102	235
2	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio .	103	240
2	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4540 (serie 3ª), pel quale cessa di essere considerato opera di fortificazione dello Stato il forte di Baia.	122	307
4	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guardia batteria alla taglata delle scale di Primolano	113	257
6	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 4587 (serie 3ª), di chiamata sotto le armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria	106	242
6	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 4588 (serie 3ª), relativo alla costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale colle classi chiamate sotto le armi per istruzione	107	243
7	»	TRASPORTI MILITARI. — Trasporto di polveri e munizioni sulle ferrovie per conto dell'amministrazione militare	108	248
7	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Inscrizioni sui gambi delle bandiere dei reggimenti che ebbero reparti ai combattimenti di Saati e di Dogâli.	109	248
10	»	GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 maggio 1887, N. 4555, che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani	117	274
12	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato.	111	255
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati . . .	112	255
12	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4581 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte Monte Castelletto della piazza di Verona.	130	333

12 giugno 1887		Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4582 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere esistenti nel bastione Scalzi e nel bastione Cornaro in Padova	131	334
16	»	Reclutamento. — Regi Decreti 5 e 12 giugno 1887, Ni 4526 e 4564 (serie 3ª), che concedono l'amnistia a renitenti ed omessi della leva di terra	114	258
16	»	Leggi. — R. Decreto N. 4585 (serie 3ª), che ripartisce la somma di L. 1,900,000, autorizzata colla legge 29 maggio 1887, N. 4543 (serie 3ª), fra i vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87 .	123	308
16	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4622 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Udine . . .	143	385
17	»	Reclutamento. — Schiarimenti circa il rilascio dei fogli di congedo assoluto o illimitato ai militari riformati o trasferiti alla 3ª categoria	115	262
23	»	Ordinamento del R. esercito. — Legge 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	118	285
23	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Legge 23 giugno 1887, N. 4594 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del R. esercito	119	300
23	»	Circoscrizione territoriale militare. — Legge 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª), portante modificazione alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno .	120	304
23	»	Leggi. — Legge 23 giugno 1887, N. 4596 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 2,500,000 per acquisto di cavalli pel R. esercito	121	305
23	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4650 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistenti nella piazza d'armi di Bari	144	385

23 giugno 1887	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4651 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla polveriera di Aosta	145	386
24 »	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione al Regolamento per le compagnie di disciplina (allegato N. 12 al regolamento di disciplina)	124	309
24 »	TRASPORTI MILITARI. — Trasporti in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie.	125	309
26 »	AVANZAMENTO. — Norme di massima per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari	126	318
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Impiego di caporale maggiore o di caporale di contabilità.	127	330
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto. . . .	128	330
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione d'una Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra	129	330
30 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto N. 4705 (serie 3ª), relativo alla chiamata per istruzione di 10 compagnie di fanteria di milizia territoriale nei distretti militari di Massa, Lucca, Livorno e Siena	132	335
30 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Inventario dei beni di demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato e dipendenti dal ramo di guerra.	133	335
30 »	MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza	134	336
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 4664 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra .	146	387
1 luglio 1887	PUBBLICAZIONI MILITARI. — *Errata-corrige* al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	135	337
1 »	TRASPORTI MILITARI. — Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Ancona e Piacenza	136	337

1 luglio 1887	TRASPORTI MILITARI. — Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace	140	345
1 »	CAVALLI. — Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	141	353
3 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	154	415
3 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4734 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri	180	617
5 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Ruolini nominativi per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio	137	337
5 »	RECLUTAMENTO. — Sul cambio di domicilio chiesto da militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione. . . .	138	338
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo alla assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	139	338
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto N. 4746 (serie 3ª), che determina le cariche corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata	160	553
10 »	LEGGI. — Legge 10 luglio 1887, N. 4699 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario . . .	147	388
10 »	LEGGI. — Legge 10 luglio 1887, N. 4700 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari.	148	388
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto di nuova formazione degli alpini . .	149	389
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme pel riordinamento degli alpini.	150	393
10 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Elenco generale e tariffa dei medicinali	151	413
10 »	LEGGI. — Legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa . . .	155	511

10 luglio 1887	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 4740 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio.	161	551
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 4741 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio	162	556
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 4739 (serie 3ª) che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra	166	561
13 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte all'allegato 10 del regolamento di disciplina militare (istruzione sull'igiene del regio esercito).	152	414
14 »	LEGGI. — Legge 14 luglio 1887, N. 4712 (serie 3ª), che autorizza sul bilancio della guerra la spesa straordinaria di lire 3,490,000 per la cassa militare	156	512
14 »	LEGGI. — Legge 14 luglio 1887, N. 4723 (serie 3ª), che approva la spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma	157	512
14 »	AVANZAMENTO. — Legge 14 luglio 1887, N. 4724 (serie 3ª), relativa ad un concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi d'artiglieria e del genio	158	513
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 4758 (serie 3ª) che approva il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	159	515
14 »	LEGGI. — Legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), concernente l'abolizione della cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono	167	562
14 »	LEGGI — R. Decreto che autorizza un primo prelevamento di lire 5,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª).	168	564
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione di un corpo speciale d'Africa	173	575

14 luglio 1887	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4765 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Trapani, Caltanissetta e Girgenti. . .	181	618	
14 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4766 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel poligono di Gossolengo	182	619	
14 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4769 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Napoli e Nola.	183	619	
14 »	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4879 (serie 3ª), che approva le nuove condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare. . . .	204	683	
15 »	Ordinamento del R. esercito. — Assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali	153	414	
20 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa.	163	557	
20 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali . .	169	564	
20 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale al direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa	170	569	
20 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto N. 4793 (serie 3ª), che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari	184	620	
23 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Indennità di trasferta agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	171	570	
24 »	Trasporti militari. — Apertura del tronco ferroviario Cuneo-Robilante della nuova linea Cuneo-Ventimiglia	164	557	
24 »	Servizio del commissariato militare. — Legge 24 luglio 1887, N. 4713 (serie 3ª), che mo-			

		difica la legge di contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce alla stipulazione dei contratti	190	633
25 luglio 1887		Amministrazione e contabilità. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione .	165	558
25	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto N. 4811 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . .	185	625
31	»	Amministrazione e contabilità. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali della posizione ausiliaria in tempo di guerra. . .	172	570
3 agosto 1887		Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 4852 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai forti ed ai magazzini da polveri nella piazza di Roma	195	651
4	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e modificazioni all'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	174	591
7	»	Matricola. — Variazione matricolare relativa ai militari di truppa che rivestono la qualifica di caporale furiere	175	601
7	»	Avanzamento. — R. Decreto N. 4861 (serie 3ª), relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione. . .	191	634
7	»	Disposizioni varie. — R. Decreto N. 4858 (serie 3ª), che instituisce un ufficio di stato civile in Assab	230	749
9	»	Divisa e vestiario. — Abolizione dei distintivi della carica di caporale furiere . . .	176	602
9	»	Divisa e vestiario. — Vestiario di cotone color bronzo-chiaro per le truppe d'Africa. .	177	602
9	»	Trasporti militari. — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie . .	178	610
10	»	Trasporti militari. — Apertura dei tronchi ferroviari Como-Lago e Roma-Cineto Romano e della linea Foggia-Lucera . . .	179	616
16	»	Amministrazione centrale. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	186	626

16 agosto 1887	DISCIPLINA MILITARE. — Domande e proposte di ufficiali e d'impiegati per cambio di posizione, o per speciali destinazioni	187	627
17 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla Istruzione speciale per le truppe d'Africa. . .	188	629
17 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	189	629
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto N. 4900 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa	196	652
18 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto N. 4912 (serie 3ª), che istituisce una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento delle fortificazioni nell'arcipelago della Maddalena	205	684
21 »	LEGGI. — R. Decreto che autorizza un secondo prelevamento di L. 6,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª) .	197	654
21 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4909 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza di Barletta.	206	686
27 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto relativo alla costituzione di nuovi comandi o reparti di cavalleria, artiglieria e genio.	198	654
27 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto N. 4919 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito	200	659
5 settem. 1887	DIVISA E VESTIARIO. — Distintivi di grado per gli ufficiali e per gli uomini di truppa destinati in Africa	192	637
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) . .	193	638
5 »	ARMI E MUNIZIONI. — Tariffa per le riparazioni alle armi	194	639
10 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Compilazione dei telegrammi di servizio	199	658
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra .	201	681

16 settem. 1887	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e dei capi-tecnici d'artiglieria e genio	213	699
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4979 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcune opere di fortificazione al passo di Giovo	239	769
16 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4980 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Belluno	240	770
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (ediz. 1879)	202	682
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ruoli di mobilitazione per le guardie di finanza	203	682
25 »	AVANZAMENTO. — Relazione e R. Decreto che modifica l'articolo 5° del precedente Decreto in data 29 marzo 1885, relativo al reclutamento ed all'avanzamento nel corpo di stato maggiore	207	687
25 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 4989 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria sull'altura della polveriera presso Messina	248	781
27 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 5016 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Nomentana del campo trincerato di Roma	249	782
1 ottobre 1887	DIVISA E VESTIARIO. — Distintivi di grado pei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio e capi-tecnici di artiglieria e genio	214	701
2 »	DIVISA E VESTIARIO. — R. Decreto relativo alla divisa degli ufficiali della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione . . .	208	689
2 »	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna, da fortezza e del genio . .	209	691

3 ottobre 1887		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle quietanze	210	692
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione di una istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito	211	694
3	»	DIVISA E VESTIARIO. — Adozione di gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del corpo speciale d'Africa	212	695
7	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Compilazione dei ruolini nominativi semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale	215	701
7	»	LEGGI. — R. Decreto che autorizza un terzo prelevamento di L. 8,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª).	231	750
10	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Visite mediche per gli aspiranti alla ammissione nella scuola normale di ginnastica	216	701
10	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti militari	217	702
10	»	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti	218	702
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto che stabilisce le attribuzioni del generale dell'esercito comandante in capo delle regie truppe in Africa	219	705
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che approva le annesse prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa.	220	701
18	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali .	221	706
18	»	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per alpini e bersaglieri	222	706
19	»	TRASPORTI MILITARI. — Estensione della convenzione in data 28 settembre 1882 e del regolamento relativo, alle ferrovie di Reggio Emilia	223	715
19	»	MILITARI IN TRUPPA. — Sottufficiale capo fanfara dei reggimenti di cavalleria . . .	224	716
20	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'istruzione per la concessione degli attendenti .	225	717

21 ottobre 1887	Scuole militari. — Direzione superiore della scuola magistrale militare di scherma . .	226	718
21 »	Pubblicazioni militari. — Modificazioni ed aggiunte alla istruzione per le matricole del regio esercito in data 4 luglio 1886 . . .	227	719
23 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno.	228	747
23 »	Pubblicazioni militari. — Istruzioni amministrative per il corpo speciale d'Africa . .	229	748
29 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria	232	751
23 »	Amministrazione e contabilità. — Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa	233	753
23 »	Circoscrizione territoriale militare. — Istituzione di nuovi comandi locali del genio.	234	756
23 »	Ordinamento del R. esercito. — Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio	235	756
4 novem. 1887	Avanzamento. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria	236	759
4 »	Avanzamento. — Condizione per essere iscritti nel quadro di avanzamento a maggiore nei reggimenti di fanteria e cavalleria . . .	237	767
4 »	Disciplina militare. — Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche. (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare)	238	767
7 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore degli alpini	241	771
7 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore dei bersaglieri . . .	242	771
8 »	Pubblicazioni militari. — Regolamento per la coliandazione dei proietti oblunghi . .	243	772
10 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa	244	773

13 novem. 1887		TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Circa i materiali da cedersi alle società del tiro a segno nazionale	245	773
13	»	MATRICOLA. — Modificazione all'istruzione per le matricole del regio esercito in data 1 luglio 1886	246	774
13	»	RECLUTAMENTO. — Relazione e R. Decreto N. 5047 (serie 3ª) relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, che si recano all'estero senza regolare autorizzazione	257	793
13	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto che stabilisce l'indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in Africa.	259	799
16	»	AVANZAMENTO. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione . . .	247	775
17	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze	250	783
17	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento al forte del Melogno del comando locale d'artiglieria di Savona	251	784
19	»	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di bufetterie speciali alle armi a tiro rapido, modello 70/87	252	784
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare)	253	784
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione del volume I, titolo I delle istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Istruzione a piedi . .	254	785
25	»	AVANZAMENTO. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di cavalleria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione . . .	255	785
25	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Panificio militare di Cuneo	256	791
30	»	RECLUTAMENTO. — Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la loro posizione a senso dell'art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1887	258	796

4 dicem. 1887	SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — Marchio per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna . .	260	800
8 »	DIVISA E VESTIARIO. — R. Decreto che approva l'adozione di una nuova sciabola e di un nuovo cinturino per gli ufficiali	261	801
8 »	ONORIFICENZE. — Relazione e R. Decreto N. 5100 (serie 3ª), che istituisce una medaglia di bronzo al valor militare. . . .	265	821
8 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento di disciplina militare	266	823
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 5104 (serie 3ª), che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio	274	831
10 »	ONORIFICENZE. — Norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887, N. 5100 (serie 3ª), che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare	267	824
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione del volume I, titolo II delle istruzioni pratiche dell'artiglieria (Istruzione sulle armi portatili)	262	801
15 »	ONORIFICENZE. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	268	826
19 »	ARMI E MUNIZIONI. — Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi	263	805
19 »	ARMI E MUNIZIONI. — Armamento delle truppe di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria.	264	818
21 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio del Ministero	269	827
21 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento ad Orbetello della sezione del genio di Porto S. Stefano	270	828
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sugli atti di notorietà	271	828
22 »	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla giberna da cavalleria . . .	272	828
22 »	ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni all'equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria	273	828

25 dicem. 1887		Ufficiali in congedo illimitato. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi	275	832
25	»	Divisa e vestiario. — Sciabola e cinturino per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e di riserva	276	832
27	»	Pubblicazioni militari. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto . . .	277	833
30	»	Onorificenze. — Modificazione alle norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887, N. 5100 (serie 3ª), che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare	278	833

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1887.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pag.
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
23 dicem. 1886	R. Decreto N. 4252 (serie 3ª), col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale. . .	12	35
4 genn. 1887	Passaggio di attribuzioni alla direzione generale leve e truppe	4	3
10 febbraio .	R. Decreto N. 4336 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra	39	112
10 maggio . .	Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio	88	221
30 giugno . .	R. Decreto N. 4664 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra . . .	146	387
10 luglio . .	R. Decreto N. 4739 (serie 3ª), che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra	166	561
25 » . .	R. Decreto N. 4811 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale della amministrazione centrale della guerra.	185	625
16 agosto . .	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	186	626
21 dicembre .	Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio del Ministero . . .	269	827
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ		
30 gennaio .	Varianti alla Istruzione speciale sull'amministrazione delle truppe in Africa	23	96
2 marzo . .	Modificazione al Regolamento d'amministrazione	48	143

2 giugno . .	Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati.	112	255
5 luglio . .	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	165	558
1 » . .	Pagamento delle pensioni agli ufficiali della posizione ausiliaria in tempo di guerra . .	172	570
7 agosto . .	R. Decreto N. 4900 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa . .	196	652
3 ottobre . .	Tassa di bollo sulle quietanze	210	692
3 » . .	Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa	233	753
2 dicembre .	Tassa di bollo sugli atti di notorietà . . .	271	828
	ARMI E MUNIZIONI.		
25 gennaio. .	Adozione delle armi a caricamento rapido Mod. 70 87.	20	73
5 marzo . .	Adozione di accessori d'armi Mod. 70 87 . .	51	146
5 » . .	Modificazione di dotazione individuale di cartucce a pallottola	52	147
18 aprile . .	Riparazioni e conservazione delle armi da fuoco portatili	78	180
5 settembre .	Tariffa per le riparazioni alle armi	191	659
19 dicembre .	Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi	263	805
19 » .	Armamento delle truppe di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria	264	818
	ARREDAMENTO, EQUIPAGGIAMENTO.		
19 novembre .	Adozione di bufetterie speciali alle armi a tiro rapido Mod. 70 87	252	784
22 dicembre .	Modificazione alla giberna da cavalleria. . .	272	828
22 » .	Modificazioni all'equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria	273	828
	AVANZAMENTO.		
20 gennaio .	Norme di massima per l'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici	21	75
12 febbraio .	Modificazione alle norme di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici .	34	106
16 marzo . .	Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze	61	159

3 aprile . .	Modificazioni all'*Atto* N. 189 del 1885. Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria . . .	71	174
26 giugno . .	Norme di massima per gli esami di idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari .	126	318
14 luglio . .	Legge 14 luglio 1887, N. 4724 (serie 3ª), relativa ad un concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio.	158	513
7 agosto . .	R. Decreto N. 4864 (serie 3ª), relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione	191	634
25 settembre .	Relazione e R. Decreto che modifica l'art. 5 del precedente Decreto in data 29 marzo 1885, relativo al reclutamento ed all'avanzamento nel corpo di stato maggiore.	207	687
4 novembre .	Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria	236	759
4 » .	Condizione per essere iscritti nel quadro di avanzamento a maggiore nei reggimenti di fanteria e cavalleria	237	767
16 » .	Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione	247	775
25 » .	Proposte all'avanzamento per i tenenti di cavalleria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione	255	785
	CAVALLI.		
1 luglio . .	Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza	141	353
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
15 marzo . .	Soppressione della sezione del genio in Legnago	59	158
17 » . .	R. Decreto N. 4430 (serie 3ª), che istituisce in Napoli un comando locale del genio militare, dipendente dalla direzione straordinaria pei lavori della R. marina in Taranto . . .	73	175
23 giugno . .	Legge 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno .	120	304

3 agosto . .	R. Decreto N. 4912 (serie 3ª) che istituisce una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento delle fortificazioni nell'arcipelago della Maddalena	205	684
3 ottobre . .	Istituzione di nuovi comandi locali del genio .	231	756
7 novembre .	Trasferimento al forte del Melogno del comando locale d'artiglieria di Savona	251	784
1 dicembre .	Trasferimento ad Orbetello della sezione del genio di Porto S. Stefano	270	828
	CORRISPONDENZA UFFICIALE.		
0 aprile . .	Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	80	180
1 maggio . .	Circa le firme nei documenti ufficiali . . .	93	228
2 giugno . .	Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	103	240
0 settembre .	Compilazione dei telegrammi di servizio . .	199	658
	DISCIPLINA MILITARE.		
24 giugno . .	Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare)	124	309
16 agosto . .	Domande e proposte di ufficiali e di impiegati per cambio di posizione o per speciali destinazioni	187	627
20 ottobre . .	Modificazioni all'Istruzione per la concessione degli attendenti (allegato N. 8)	225	717
4 novembre .	Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) . . .	238	767
19 » .	Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare) . . .	253	784
8 dicembre .	R. Decreto che porta modificazioni al regolamento di disciplina militare	266	823
	DISPOSIZIONI VARIE.		
4 febbraio .	Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari	25	100
6 marzo . .	Esperimento annuale del materiale di mobilitazione	53	148
6 » . .	Fogli di congelo illimitato ed assoluto . . .	60	158
9 » . .	Stagnatura di gavette, attrezzi da cucina, ecc .	63	164

17 aprile . .	Relazione e R. Decreto relativo alle attribuzioni del comando superiore a Massaua ed alla trattazione delle cose d'Africa	76	179
29 » . .	Individui che conoscono lingue estere . . .	86	216
22 maggio . .	Raccolta del Giornale Militare. — Abolizione del Giornale Militare dal 1831 a tutto il 1885.	94	228
7 agosto . .	R. Decreto N. 4858 (serie 3ª), che istituisce un ufficio di stato civile in Assab.	230	719
20 settembre .	Ruoli di mobilitazione per le guardie di finanza	208	682
10 ottobre . .	Visite mediche per gli aspiranti alla ammissione nella scuola normale di ginnastica .	216	701
16 » . .	R. Decreto che stabilisce le attribuzioni del generale dell'esercito comandante in capo delle regie truppe in Africa	219	703
18 » . .	Decreto ministeriale che approva le annesse prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa	220	704
	DIVISA E VESTIARIO.		
18 gennaio. .	Numerazione delle gavette e modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa. . . .	15	38
5 febbraio .	Sacchetto per la razione di 30 grammi di sale.	26	100
6 marzo . .	Modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . .	54	148
9 agosto . .	Abolizione dei distintivi della carica di caporale furiere	176	662
9 » . .	Vestiario di cotone color bruno chiaro per le truppe d'Africa	177	662
17 » . .	Modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	189	629
5 settembre .	Distintivi di grado per gli ufficiali e per gli uomini di truppa destinati in Africa . . .	192	637
1 ottobre . .	Distintivi di grado pei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e capi tecnici di artiglieria e genio.	214	701
2 » . .	R. Decreto relativo alla divisa degli ufficiali e della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione	208	689
2 » . .	Divisa degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna e da fortezza e del genio	209	691

3 ottobre . .	Adozione di gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del corpo speciale d'Africa	212	695
10 » . .	Divisa degli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti	218	702
18 » . .	Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per alpini e bersaglieri.	222	706
8 dicembre .	R. Decreto che approva l'adozione di una nuova sciabola e di un nuovo cinturino per gli ufficiali	261	801
25 » .	Sciabola e cinturino per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e di riserva	276	832
	GIUBILAZIONI E PENSIONI.		
26 dicem. 1886	Legge 26 dicembre 1886, N. 4239 (serie 3ª), concernente la pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala	22	95
26 maggio 1887	R. Decreto N. 4535 (serie 3ª), che stabilisce le norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani	116	265
10 giugno. .	Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 maggio 1887, N. 4535, che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma ed a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani	117	274
	GIUSTIZIA MILITARE.		
9 dicem. 1886	R. Decreto N. 4220 (serie 3ª), portante modificazione al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari	11	35
7 febbr. 1887	Colonnelli e tenenti colonnelli dei carabinieri reali comandanti di legione e di divisione dispensati dalle funzioni di presidente presso i tribunali militari	28	101
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
30 marzo . .	Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento. . . .	69	168

LEGGI.

6 febbraio .	Legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di cinque milioni per spedizione di rinforzi nel Mar Rosso	30	104
20 »	R. Decreto N. 4350 (serie 3ª), che fissa il riparto della spesa straordinaria di cinque milioni tra il Ministero della guerra e quello della marina	50	146
29 maggio . .	Legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), per il richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi . .	95	229
16 giugno . .	R. Decreto N. 4585 (serie 3ª), che ripartisce la somma di L. 1,900,000 autorizzata con la legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), fra i vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87 . . .	123	308
23 » . .	Legge 23 giugno 1887, N. 4596 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 2,500,000 per acquisto di cavalli pel regio esercito	121	305
10 luglio . .	Legge 10 luglio 1887, N. 4699 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari per provvista di vestiario	147	388
10 » . .	Legge 10 luglio 1887, N. 4700 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari	148	388
10 » . .	Legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20 milioni di lire per spese militari in Africa	155	511
14 » . .	Legge 14 luglio 1887, N. 4712 (serie 3ª), che autorizza sul bilancio della guerra la spesa straordinaria di lire 3,490,000 per la cassa militare	156	512
14 » . .	Legge 14 luglio 1887, N. 4723 (serie 3ª), che approva la spesa di L. 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma.	157	512
14 » . .	Legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), concernente l'abolizione della cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono	167	562

14 luglio . .	R. Decreto che autorizza un primo prelevamento di L. 5,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª) . . .	168	564
21 agosto . .	R. Decreto che autorizza un secondo prelevamento di L. 6,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª) . . .	197	654
7 ottobre. .	R. Decreto che autorizza un terzo prelevamento di L. 8,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª)	231	750
	MATRICOLA.		
22 gennaio. .	Variazioni matricolari relative ai sottufficiali istruttori di scherma ed a quelli idonei a tale impiego	19	73
10 marzo . .	Situazione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo	56	157
22 » . .	Situazioni dei militari raffermati con premio e dei sottufficiali con caposoldo	64	164
7 agosto . .	Variazione matricolare relativa ai militari di truppa che rivestono la qualifica di caporale furiere	175	601
13 novembre .	Modificazione all'istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886.	246	774
	MILITARI DI TRUPPA.		
14 aprile . .	Relazione e Regio Decreto N. 4461 (serie 3ª), col quale viene abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a solo scopo d'istruzione dei militari di 3ª categoria . .	81	209
30 giugno. .	Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza	134	336
19 ottobre. .	Sottufficiale capo-fanfara dei reggimenti di cavalleria	224	716
	MILIZIE.		
30 marzo . .	Norme per le nuove nomine a sottotenente nella milizia territoriale.	66	166

	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
27 marzo .	Ruolini speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo	65	165
20 maggio .	Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione	110	251
	ONORIFICENZE.		
24 febbraio .	Relazione e R. Decreto per la concessione di ricompense al valor militare per i combattimenti del 25 e 26 gennaio 1887 in Africa.	42	114
8 dicembre .	Relazione e R. Decreto N. 5100 (serie 3ª), che istituisce una medaglia di bronzo al valor militare	265	821
10 » .	Norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887, N. 5100 (serie 3ª), che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare	267	824
15 » .	R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	268	826
30 » .	Modificazione alle norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887, N. 5100 (serie 3ª), che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare	278	833
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
9 gennaio .	Relazione e R. Decreto circa l'ordinamento della milizia mobile	18	71
10 » .	Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile	6	5
10 » .	Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiarii	7	24
17 febbraio .	R. Decreto col quale sono considerate sul piede di guerra le truppe del regio esercito distaccate in Africa	36	198
21 aprile . .	R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali	84	213
6 giugno .	R. Decreto N. 4588 (serie 3ª), relativo alla costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale colle classi chiamate sotto le armi per istruzione	107	243

23 giugno . .	Legge 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . .	118	285
28 » . .	Impiego di caporale maggiore e di caporale di contabilità	127	330
3 luglio . .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	154	415
7 » . .	R. Decreto relativo alla assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali	139	338
10 » . .	R. Decreto di nuova formazione degli alpini .	149	389
10 » . .	Norme pel riordinamento degli alpini . . .	150	393
10 » . .	R. Decreto N. 4740 (serie 3ª), che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio.	161	554
10 » . .	R. Decreto N. 4741 (serie 3ª), che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio	162	556
14 » . .	R. Decreto N. 4758 (serie 3ª), che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.	159	515
14 » . .	R. Decreto N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione di un corpo speciale d'Africa . . .	173	575
15 » . .	Assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali	153	414
20 » . .	R. Decreto N. 4793 (serie 3ª), che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari . . .	184	620
27 agosto . .	R. Decreto relativo alla costituzione di nuovi comandi e reparti di cavalleria, artiglieria e genio.	198	654
16 settembre .	R. Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio	213	699
23 ottobre. .	R. Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria	232	751

23 ottobre .	Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio. . . .	235	756
7 novembre .	R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore degli alpini. . . .	241	771
7 » .	R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore dei bersaglieri . . .	242	771
17 » .	R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze.	250	783
8 dicembre .	R. Decreto N. 5104 (serie 3ª), che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio	274	831
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
1 gennaio .	Vendita dei Regolamenti ed Istruzioni dell'artiglieria e del genio	2	2
4 » .	Istruzione sul caricamento della fucina da campagna Mod. 1844 per batterie da 9. — Aggiunte e varianti al volume VI delle Istruzioni pratiche di artiglieria.	3	2
13 » .	Modificazioni all'istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.	13	36
13 » .	Aggiunta all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.	14	37
7 febbraio .	Varianti al Regolamento sull'uniforme . . .	31	104
7 » .	Pubblicazione del secondo ed ultimo volume della Raccolta del Giornale Militare . . .	32	105
12 » .	Errata corrige ai Regolamenti d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio	33	105
17 » .	Acquisto e pagamento di pubblicazioni militari	37	109
20 » .	Pubblicazione di un nuovo tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra	40	113
20 » .	Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile Mod. 70/87.	41	113
25 » .	Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra .	45	141
25 » .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . .	46	142
10 marzo . .	Modificazione all'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento	57	157
30 » . .	Tavole di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche dell'artiglieria	67	167

3 aprile . .	Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione. (Sezione da zappa e da mina).	70	173
3 » . .	Regolamento di guerra per le piazze marittime	72	174
25 » . .	Modificazione al § 24 dell'Istruzione per le truppe in Africa	82	211
10 maggio. .	Pubblicazione di una nuova Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi pel servizio del regio esercito	89	221
30 » . .	Manopere di forza per le artiglierie d'assedio .	97	230
30 » . .	Pubblicazione di un nuovo Regolamento sul servizio sanitario militare	98	231
30 » . .	Aggiunte all'allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare.	99	231
28 giugno . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto	128	330
28 » . .	Pubblicazione di una Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra.	129	330
1 luglio . .	Errata-corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.	135	337
13 » . .	Aggiunte all'allegato N. 10 del Regolamento di disciplina militare. (Istruzione sull'igiene del regio esercito)	152	414
20 » . .	Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa	163	557
4 agosto . .	Aggiunte e modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi della amministrazione della guerra	174	591
17 » . .	Varianti alla Istruzione speciale per le truppe d'Africa	188	629
5 settembre .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	193	638
16 » .	Variante all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi della amministrazione della guerra.	201	681
19 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	202	682
3 ottobre . .	Pubblicazione di una Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito	211	694
18 » . .	Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali	221	706

21 ottobre .	Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886	227	719
23 » . .	Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato d'un anno	223	747
23 » . .	Istruzioni amministrative per il corpo speciale d'Africa	229	748
8 novembre .	Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi.	243	772
10 » . .	Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa. .	244	773
20 » . .	Nuova edizione del Volume I, Titolo I delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Istruzione a piedi	254	785
15 dicembre .	Nuova edizione del Volume I, Titolo II delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria — Istruzione sulle armi portatili	262	804
27 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.	277	833
	RECLUTAMENTO.		
10 febbraio .	R. Decreto N. 4340 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento dei volontari di un anno	49	145
2 marzo . .	Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente	47	142
29 maggio. .	Militari dell'arma di cavalleria trasferiti alla 2ª categoria per esuberanza nel contingente .	96	230
29 » . .	Legge 29 maggio 1887, N. 4510 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1867. . . .	105	242
2 giugno. .	R. Decreto N. 4586 (serie 3ª), per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.	100	232
2 » . .	Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente	101	233
6 » . .	R. Decreto N. 4587 (serie 3ª), per la chiamata sotto le armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria .	106	242
16 » . .	Regi Decreti 5 e 12 giugno, N^i 4526 e 4564 (serie 3ª), che concedono l'amnistia a renitenti ed omessi della leva di terra. . . .	114	258

17 giugno . .	Schiarimenti circa il rilascio dei fogli di congedo assoluto o illimitato ai militari riformati o trasferiti alla 3ª categoria	115	262
30 » . .	R. Decreto N. 4705 (serie 3ª) relativo alla chiamata per istruzione di 10 compagnie di fanteria di milizia territoriale nei distretti militari di Massa, Lucca, Livorno e Siena.	132	335
5 luglio . .	Sul cambio di domicilio chiesto da militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione	138	338
13 novembre .	Relazione e R. Decreto N. 5047 (serie 3ª), relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e di 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si recano all'estero senza regolare autorizzazione	257	793
30 » .	Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la loro posizione a senso dell'art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1887.	258	796
	SCUOLE MILITARI.		
26 maggio . .	R. Decreto N. 4634 (serie 3ª), che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili	142	383
21 ottobre . .	Direzione superiore della scuola magistrale militare di scherma	226	718
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
16 ottobre 1886	R. Decreto N. 4131 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente al piano di Mugnone presso Firenze	9	33
27 » . .	R. Decreto N. 4230 (serie 3ª), circa le zone di servitù militari adiacenti al magazzino da polveri in Arezzo	10	34
14 novembre .	R. Decreto N. 4178 (serie 3ª), che modifica l'articolo 55 del Regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale	1	1
25 » . .	R. Decreto N. 4258 (serie 3ª), che approva l'annesso Regolamento per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari.	17	43

9 genn. 1887	R. Decreto N. 4277 (serie 3ª), col quale cessano di essere considerate opere di fortificazione alcuni forti della piazza di Verona. .	21	99
6 febbraio .	R. Decreto N. 4356 (serie 3ª), circa le zone soggette a servitù militare nella piazza di Ancona	62	163
17 aprile . .	Inventario dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato.	77	181
21 » . .	R. Decreto N. 4503 (serie 3ª), pel quale cessano di essere considerate opere di fortificazione dello Stato alcune batterie poste nel territorio di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria)	104	241
2 giugno . .	R. Decreto N. 4540 (serie 3ª), pel quale cessa di essere considerata opera di fortificazione dello Stato il forte di Baia	122	307
12 » . .	R. Decreto N. 4581 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte Monte Castelletto della piazza di Verona	130	333
12 » . .	R. Decreto N. 4582 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri esistenti nel bastione Scalzi e nel bastione Cornaro in Padova	131	384
16 » . .	R. Decreto N. 4622 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Udine . . .	143	385
23 » . .	R. Decreto N. 4650 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Bari. . . .	144	385
23 » . .	R. Decreto N. 4651 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla polveriera di Aosta .	145	386
30 » . .	Inventario dei beni di Demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato e dipendenti dal ramo di guerra	133	335
3 luglio . .	R. Decreto N. 4734 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri	180	617
14 » . .	R. Decreto N. 4765 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Trapani, Caltanissetta e Girgenti.	181	618

14 luglio . .	R. Decreto N. 4766 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel poligono di Gossolengo	182	619
14 » . .	R. Decreto N. 4769 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Napoli e Nola	183	619
14 » . .	R. Decreto N. 4879 (serie 3ª), che approva le nuove condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare . .	204	683
3 agosto . .	R. Decreto N. 4852 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai forti ed ai magazzini da polveri nella piazza di Roma	195	651
21 » . .	R. Decreto N. 4909 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza di Barletta	206	686
16 settembre .	R. Decreto N. 4979 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcune opere di fortificazione al passo del Giovo	239	769
16 » .	R. Decreto N. 4980 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Pelluno	240	770
25 » .	R. Decreto N. 4989 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria sull'altura della polveriera presso Messina	248	781
27 » .	R. Decreto N. 5016 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Nomentana del campo trincerato di Roma	249	782
	SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE.		
24 luglio . .	Legge 24 luglio 1887, N. 4713 (serie 3ª), che modifica la legge di contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce alla stipulazione dei contratti.	190	633

	SERVIZIO SANITARIO MILITARE.		
10 luglio . .	Elenco generale e tariffa dei medicinali . .	151	413
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
26 aprile . .	Relazioni dei comandanti delle legioni di carabinieri reali con i comandanti delle divisioni militari	83	211
7 giugno . .	Inscrizioni sui gambi delle bandiere dei reggimenti che ebbero reparti ai combattimenti di Saati e di Dogali	109	248
5 luglio . .	Ruolini nominativi per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio . .	137	337
7 ottobre . .	Compilazione dei ruolini nominativi semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale. .	215	701
	SERVIZIO VETERINARIO MILITARE.		
4 dicembre .	Marchio per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna.	260	800
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
12 aprile . .	Domande di dispensa dall'effettività di servizio o dimissione dal grado	75	177
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
3 febbraio .	Legge 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni fissi per il regio esercito	29	103
6 » .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali	38	111
7 » .	Indennità per la prima provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali .	27	100
17 » .	R. Decreto che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna	43	117
17 » .	Norme per l'applicazione degli assegni di guerra alle truppe dei presidî d'Africa . .	44	136
19 » .	Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando	55	153

28 aprile . .	R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti da corrispondersi al colonnello ed al tenente colonnello a disposizione del comando superiore in Africa per il comando di più battaglioni	85	216
5 maggio. .	R. Decreto N. 4499 (serie 3ª), circa gli aumenti sessennali di stipendio per gli impiegati e gli agenti di basso servizio delle amministrazioni civili dello Stato . . .	90	225
5 » .	R. Decreto N. 4501 (serie 3ª), relativo alla indennità da corrispondersi ai funzionari incaricati di dirigere le ragionerie delle amministrazioni centrali	91	226
4 giugno . .	Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guarda batteria alla tagliata delle scale di Primolano	113	257
23 » . .	Legge 23 giugno 1887, N. 4594 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito	119	300
7 luglio . .	R. Decreto N. 4746 (serie 3ª), che determina le cariche corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata	160	553
20 » . .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali	169	564
20 » . .	R. Decreto che stabilisce una indennità speciale al direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa . .	170	569
23 » . .	Indennità di trasferta agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali	171	570
27 » . .	R. Decreto N. 4919 (serie 3ª) che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito	200	659
10 ottobre. .	Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti militari . . .	217	702
13 novembre .	R. Decreto che stabilisce l'indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in Africa	259	799
	SUSSISTENZE MILITARI.		
4 gennaio .	Panificio militare di Savona	5	3
30 marzo . .	Norme generali da seguirsi nell'alimentazione dei cavalli del regio esercito col granturco in sostituzione dell'avena	68	168
25 novembre.	Panificio militare di Cuneo	256	791

	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
3 maggio.	Autorizzazione alle società di tiro a segno nazionale di prelevare moschetti da truppe speciali Mod. 1870	87	220
13 novembre.	Circa i materiali da cedersi alle società di tiro a segno nazionale	245	773
	TRASPORTI MILITARI.		
18 gennaio .	Apertura di tronchi di linee ferroviarie e cambiamento di denominazione a stazioni ferroviarie	16	38
13 febbraio .	Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Napoli	35	106
19 aprile . .	Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Alessandria e Verona . . .	79	186
20 maggio. .	Trasporti in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto particolare e delle rispettive famiglie . . .	92	227
2 giugno. .	Apertura di nuove linee, di nuovi tronchi e di nuove stazioni ferroviarie, non che cambiamento di denominazione di stazioni ferroviarie.	102	235
7 » . .	Trasporto di polveri e munizioni sulle ferrovie per conto dell'amministrazione militare . .	108	248
24 » . .	Trasporti in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie	125	309
1 luglio . .	Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Ancona e Piacenza	136	337
1 » . .	Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace. . .	140	343
24 » . .	Apertura del tronco ferroviario Cuneo-Robilante della nuova linea Cuneo-Ventimiglia	164	557
9 agosto . .	Trasporto in ferrovia degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie	178	610
10 » . .	Apertura dei tronchi ferroviarii Como-Lago e Roma-Cineto Romano e della linea Foggia-Lucera	179	616

19 ottobre .	Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo, alle ferrovie di Reggio Emilia	223	715
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
10 gennaio .	Ufficiali in congedo destinati effettivi ai distretti di residenza	8	28
12 marzo . .	Assegnazione degli ufficiali di complemento .	58	158
9 aprile . .	Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina	74	176
12 giugno . .	Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato.	111	255
25 dicembre .	Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi	275	832

DISPENSA 1ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 8 gennaio

NOVEMBRE 11. — R. Decreto N. 4178 (serie 3ª) che modifica l'articolo 55 del Regolamento 10 marzo 1881 sulla *polizia stradale*, *pag.* 1.
GENNAIO 1. — Vendita dei Regolamenti ed Istruzioni dell'artiglieria e del genio, *pag.* 2.
» 1. — Istruzione sul caricamento della bocca da campagna Mod. 1864 per batterie da 9 — Aggiunte e varianti al vol. VI delle Istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 2.
» 1. — Passaggio di attribuzioni alla Direzione generale leve e truppa, *pag.* 3.
» 1. — Panificio militare di Savona, *pag.* 3.

Atto N. 1. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4178 (serie 3ª) che modifica l'articolo 55 del Regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale.** — 11 novembre.

Il Ministero dei lavori pubblici, su proposta di questo della guerra, ha promosso il seguente Decreto Reale, che si porta a conoscenza delle autorità militari per la opportuna esecuzione.

Il Ministro — RIGOTTI.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 55 del Regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale;

Udito il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico. — All'articolo 55 del Regolamento 10 marzo 1881, è aggiunta la seguente disposizione:

« Per le strade di cui alla lettera D, art. 10 della legge sui « lavori pubblici, le quali hanno uno scopo esclusivamente mi- « litare, e sempre che si trovino affidate all'amministrazione « della guerra, le attribuzioni devolute agli ufficiali del genio « civile saranno di competenza degli ufficiali ed impiegati del « genio militare ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 11 novembre 1886.

UMBERTO. GENALA.

N. **2.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Vendita dei Regolamenti ed Istruzioni dell'artiglieria e del genio.** — 1° gennaio.

A cominciare dal 1° gennaio 1887 le richieste per tutti indistintamente i Regolamenti ed Istruzioni dell'artiglieria e del genio fino ad ora pubblicati, dovranno dai corpi, comandi ed uffici essere rivolte, anzichè al comitato di artiglieria e genio, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Gli individui poi che desiderassero farne acquisto in via privata potranno all'uopo rivolgersi alla Tipografia editrice del *Giornale Militare Ufficiale.*

Il Ministro — RICOTTI.

N. **3.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul caricamento della fucina da campagna, M. 1844, per batterie da 9. — Aggiunte e varianti al Vol. VI delle Istruzioni pratiche di artiglieria.** — 4 gennaio.

Sono stampati:

Un fascicolo contenente l'Istruzione sul caricamento della fucina da campagna, M. 1844, per batterie da 9 con materiale in lamiera.

Un fascicolo di aggiunte e varianti al volume VI delle Istruzioni pratiche di artiglieria (Caricamenti. — Titoli I, II e III).

Del primo fascicolo i comandi, reparti, scuole e direzioni dovranno provvedersi di un numero di esemplari uguale a quello stabilito nell'*Atto* N. 80 del 1886 (pag. 125) per il fascicolo contenente il caricamento del pezzo e del carro per munizioni da 9 in lamiera.

Del secondo fascicolo dovranno provvedersi di un numero di esemplari eguale a quello costituente le rispettive dotazioni del volume a cui le varianti si riferiscono.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del 1° fascicolo è di cent. 10, e quello del 2° è di cent. 05.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 4. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Passaggio di attribuzioni alla direzione generale leve e truppa.** — 4 gennaio.

Le attribuzioni concernenti le nomine, assegnazioni, movimenti, ecc., dei sottufficiali istruttori di scherma o di equitazione come pure dei caporali maniscalchi saranno d'ora innanzi di esclusiva competenza della direzione generale leve e truppa di questo Ministero, alla quale, per conseguenza, dovrà essere diretta la relativa corrispondenza dai corpi ed uffici dipendenti. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. 5. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Panificio militare di Savona.** — 4 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° febbraio 1887 sarà riattivato il panificio militare di Savona.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 2ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio.

GENNAIO 10. — Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile, *pag.* 5.
» 10. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari, *pag.* 24.
» 10. — Ufficiali in congedo destinati effettivi ai distretti di residenza, *pag.* 28.

Atto N. 6. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istruzione sull'ordinamento della milizia mobile.** — 10 gennaio.

1. La milizia mobile consta di:

a) Fanteria;
b) Artiglieria;
c) Genio;
d) Compagnie di sanità;
e) Compagnie di sussistenza;
f) Milizia speciale dell'Isola di Sardegna;
g) Quadri d'ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato, del corpo contabile e del corpo veterinario militare.

2. I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali dell'esercito permanente, in posizione di servizio ausiliario, di riserva, di complemento tanto all'esercito permanente quanto alla milizia mobile ed in fine, transitoriamente, con ufficiali effettivi alla milizia stessa.

3. Le assegnazioni alla milizia mobile degli ufficiali di cui al numero precedente sono determinate e fatte note fin dal tempo di pace colla pubblicazione del bollettino di mobilitazione (1ª parte), nel quale vengono designati in tutte le armi i quadri della milizia mobile.

Le modalità circa l'effettiva costituzione dei detti quadri e circa la chiamata degli ufficiali in congedo destinati alla milizia mobile, sono date dal seguente *Atto* N. 8.

Alle varie unità di milizia mobile sono assegnati gli occorrenti quadri in modo identico alle unità corrispondenti dell'esercito permanente, meno gli uomini pel servizio della musica nei reggimenti di fanteria.

4. Circa la tenuta dei ruoli e ruolini della milizia mobile, la composizione dei quadri, l'amministrazione dei reparti, la loro chiamata ecc., si osserveranno rispettivamente le prescrizioni dell'Istruzione sulle matricole, del Regolamento d'amministra-

zione e delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito, colle avvertenze però che per ogni arma vengono date in seguito.

FANTERIA.

Fanteria di linea.

5. 90 battaglioni di fanteria di linea (esclusa la Sardegna) su quattro compagnie ciascuno.

6. I battaglioni di fanteria di linea si costituiscono presso i distretti, nel modo indicato negli annessi specchi A e B ed assumono un numero progressivo dall'1 al 90.

7. I battaglioni di fanteria di linea sono normalmente riuniti tre a tre per costituire al massimo 30 reggimenti, nel modo indicato dai già menzionati specchi.

Oltre però la costituzione normale data dagli specchi stessi i reggimenti possono anche costituirsi secondo differenti indicazioni, che potessero essere date dal Ministero nel diramare la formazione di guerra dell'esercito, o con altri speciali ordini.

8. I reggimenti di milizia mobile sono distinti con numero progressivo dall'1 al 30 come è detto nell'unito specchio B, ed hanno per centro di formazione degli stati maggiori reggimentali i distretti indicati nello specchio stesso.

9. All'atto della costituzione della milizia mobile tutti i distretti che non sono indicati come centri di formazione di reggimento, trasferiranno effettive le compagnie e gli stati maggiori di battaglione dai medesimi costituiti al distretto centro di formazione del reggimento, secondo le indicazioni dello specchio A, e non appena costituiti, sempre quando non venga preventivamente disposto in altro modo, ne cureranno l'invio al detto distretto.

10. Gli uomini saranno trasferti solo per rapporto agli effetti amministrativi e il passaggio sarà effettuato mediante trasmissione del ruolino di posizione mod. N. 250, compilato fin dal tempo di pace per la costituzione delle compagnie e degli stati maggiori di battaglione.

Per rispetto alla matricola gli uomini che saranno trasferti continueranno a rimanere sui ruoli matricolari del distretto cui appartengono per fatto di leva; e così pure i conti di massa dovranno rimanere presso l'ora detto distretto.

Bersaglieri.

11. 13 battaglioni di bersaglieri (esclusa la Sardegna) a quattro compagnie, tranne i 2 della Sicilia che saranno formati su tre.

12. I battaglioni e le compagnie di bersaglieri si costituiscono presso i distretti indicati negli annessi specchi C e D; i battaglioni assumono un numero progressivo dall'1 al 13.

I distretti che non costituiscono una compagnia formeranno, cogli individui che hanno a ruolo, un plotone, il quale, in caso di formazione della milizia, concorrerà a costituire una compagnia con plotoni formati da altri distretti come risulta dall'annesso specchio C e nel modo che è detto al numero seguente.

13. All'atto della costituzione della milizia mobile tutti i distretti che non sono indicati come centri di formazione degli stati maggiori di battaglione trasferiranno effettivi i plotoni o le compagnie dai medesimi costituiti, al distretto presso il quale deve formarsi il rispettivo battaglione, secondo le indicazioni dello specchio C, e non appena costituiti i plotoni o le compagnie, semprequando non sia preventivamente disposto in altro modo, ne cureranno anche l'invio al distretto stesso.

14. Anche pei bersaglieri si osserveranno le norme date al precedente N. 10, per ciò che si riferisce al modo di effettuare i passaggi e alla tenuta dei ruoli.

15. Allorchè le compagnie di bersaglieri di milizia mobile vengono riunite in battaglioni, i comandanti dei medesimi provvedono al pareggiamento della forza fra le varie compagnie di ciascun battaglione.

Compagnie alpini.

16. 22 compagnie alpini di milizia mobile.

17. Le 22 compagnie alpini di milizia mobile si costituiscono per cura dei reggimenti alpini dell'esercito permanente ai quali appartengono, ed assumono un numero progressivo dal 76 al 97, di seguito a quelle dell'esercito permanente, come è indicato dall'annesso specchio E.

Ciascuna compagnia alpini di milizia mobile corrisponde a un battaglione alpini dell'esercito permanente.

18. Gli uomini in congedo illimitato, già appartenenti alle compagnie alpini dell'esercito permanente, non esclusi i sottufficiali che debbono ancora far parte della milizia mobile, allorquando fanno passaggio alla milizia stessa vengono destinati a far parte delle corrispondenti compagnie alpini di detta milizia, secondo il sistema accennato nel numero precedente ed indicato dall'annesso specchio E, continuando pertanto ad essere effettivi ai rispettivi reggimenti.

19. Per ciò che riguarda i particolari relativi alla formazione

di guerra ed alla mobilitazione delle compagnie alpini di milizia mobile, sono date a cura del Ministero istruzioni apposite ai comandi dei reggimenti alpini.

ARTIGLIERIA.

Artiglieria da campagna.

20. 12 brigate d'artiglieria da campagna (esclusa la Sardegna) a tre batterie ciascuna;

1 brigata speciale per la Sicilia su tre batterie ed una compagnia treno;

12 compagnie del treno d'artiglieria.

21. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna provvede alla costituzione, alla tenuta dei ruoli ed all'armamento ed equipaggiamento di una brigata d'artiglieria da campagna della milizia mobile e di una compagnia treno della milizia stessa.

22. Alla costituzione della brigata d'artiglieria speciale per la Sicilia provvede il distretto di Palermo, di concerto col comando locale d'artiglieria.

A tale effetto il Ministero dispone annualmente per il passaggio effettivo al detto distretto di alcune classi di 1ª categoria della milizia mobile, dei reggimenti d'artiglieria da campagna, appartenenti ai distretti militari dell'isola.

I reggimenti d'artiglieria da campagna transiteranno inoltre a questa brigata speciale tutti i sottufficiali provenienti per fatto di leva dai distretti della Sicilia, i quali all'atto del congedo debbano ancora rimanere ascritti alla milizia mobile.

23. Per le assegnazioni dei quadri di truppa alla brigata speciale d'artiglieria della Sicilia e per quanto riguarda la tenuta dei ruoli e i conti della brigata stessa, si osserveranno le disposizioni dei N. 274, 275 e 276 del Tomo III di mobilitazione.

Artiglieria da fortezza.

24. 25 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile.

2 compagnie d'artiglieria da fortezza della milizia mobile per l'isola di Sicilia.

Le compagnie d'artiglieria da fortezza sono riunite in brigate di due o più compagnie ciascuna.

25. Le 25 compagnie d'artiglieria da fortezza si costituiscono, si ordinano, ecc., presso i reggimenti d'artiglieria da fortezza dell'esercito permanente, in ragione di 5 compagnie per ciascuno, prendendo in ogni reggimento un numero progressivo dall'1 al 5.

26. Alla costituzione delle due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile per la Sicilia provvede il distretto di Messina, di concerto colla direzione territoriale d'artiglieria.

Artiglieria da montagna.

27. 4 batterie da montagna della milizia mobile, da costituirsi in ragione di due per ogni brigata d'artiglieria da montagna dell'esercito permanente e presso ciascuno dei due rispettivi comandi di brigata, col proprio personale di truppa in congedo illimitato assegnato alla milizia mobile.

28. Circa la costituzione dei quadri, la formazione dei ruoli, ecc., di dette batterie, valgono le norme date per la costituzione degli altri reparti delle varie armi della milizia mobile.

GENIO.

Zappatori, minatori, ferrovieri e telegrafisti.

29. 14 compagnie zappatori
2 compagnie minatori
2 compagnie ferrovieri
1 compagnia telegrafisti
} di milizia mobile.

30. Le suddette compagnie saranno ripartite fra i reggimenti del genio nel modo seguente:

1° reggimento	6 compagnie zappatori (2 brigate).
2° reggimento	4 compagnie zappatori (2 brigate). 2 compagnie minatori (1 brigata).
3° reggimento	4 compagnie zappatori (2 brigate). 1 compagnia telegrafisti. 2 compagnie ferrovieri (1 brigata).

31. Le compagnie zappatori assumono in ciascun reggimento un numero progressivo da 1 a 6, o a 4.

32. Circa i particolari relativi alla costituzione delle suddette compagnie, verranno date dal Ministero apposite istruzioni.

Pontieri.

33. 3 compagnie pontieri (1 brigata).
1 compagnia lagunare.

Le compagnie pontieri e la compagnia lagunare si costituiscono per cura del 4° reggimento genio (pontieri).

Treno del genio.

34. 4 compagnie, in ragione di una per ciascuno dei 4 reggimenti del genio, presso i quali si costituiscono nello stesso modo delle altre specialità dell'arma.

COMPAGNIE DI SANITÀ E DI SUSSISTENZA.

Compagnie di sanità.

35. 12 compagnie di sanità, in ragione di una per ogni corpo d'armata.

36. A costituire ciascuna compagnia di sanità di milizia mobile concorrono gli uomini in congedo illimitato già appartenenti alla compagnie di sanità dell'esercito permanente del corpo d'armata.

37. Per quanto riguarda la costituzione delle compagnie di sanità di milizia mobile, valgono le disposizioni date dal Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra.

Compagnie di sussistenza.

38. 12 compagnie di sussistenza, in ragione di una per ogni corpo d'armata.

39. A costituire ciascuna compagnia di sussistenza di milizia mobile concorrono gli uomini in congedo illimitato già appartenenti alla compagnie di sussistenza dell'esercito permanente del corpo d'armata.

40. Le norme per la costituzione delle compagnie di sussistenza di milizia mobile sono date dal Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra.

MILIZIA SPECIALE DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

41. La milizia speciale dell'isola di Sardegna consta di:

a) Fanteria di linea;
b) Bersaglieri;
c) Artiglieria da campagna;
d) Genio;
e) Cavalleria;
f) Servizi di sanità e di sussistenza.

42. Essa si costituisce completamente presso i distretti dell'isola, secondo le norme seguenti e le disposizioni del Tomo III delle Istruzioni di mobilitazione.

43. Per quanto concerne la formazione dei quadri della milizia speciale, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le norme stesse già date ai N 3 e 4 per la milizia mobile *in* genere.

Fanteria di linea.

44. La fanteria di linea consta di 9 battaglioni a quattro compagnie ciascuno, i quali assumono numeri progressivi dal 1 al 9, come è indicato negli uniti specchi A e B.

45. Detti battaglioni costituiscono tre reggimenti, che assumono anch'essi numeri dall'1 al 3.

46. I due distretti costituiscono ciascuno i battaglioni indicati dagli annessi specchi A e B e seguono interamente le norme date per gli altri distretti.

47. Uno o più battaglioni possono essere sciolti in caso di guerra, ripartendone la forza nei corpi dell'esercito permanente che si trovassero nell'isola, e dovessero rimanervi.

Bersaglieri.

48. 1 battaglione di bersaglieri della milizia mobile a quattro compagnie, che assume il numero 1.

I distretti dell'isola costituiscono ciascuno le compagnie indicate nello annesso specchio C.

Artiglieria da campagna.

49. 1 brigata di due batterie, due sezioni d'artiglieria da fortezza e due sezioni treno.

50. Alla brigata d'artiglieria vengono ascritti gli uomini provenienti dall'artiglieria da campagna, da quella da fortezza e da montagna e dal treno d'artiglieria e del genio.

51. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce gli uomini per una batteria, una sezione d'artiglieria da fortezza ed una sezione treno, salvo a pareggiarne la forza quando la brigata sia costituita; il distretto di Cagliari provvede inoltre allo stato maggiore della brigata.

52. Ognuno dei distretti provvede alla formazione dei quadri ed alla tenuta dei ruoli, ecc., come per gli altri reparti di milizia speciale.

Genio.

53. 1 compagnia zappatori.

54. Alla compagnia del genio di milizia speciale vengono ascritti gli uomini provenienti dai reggimenti del genio dell'esercito permanente, ed appartenenti ai distretti dell'isola.

55. Ognuno dei due distretti dell'isola fornisce coi propri uomini un plotone, di cui tiene i ruoli, e provvede al suo arredamento ed equipaggiamento. Il distretto di Cagliari provvede inoltre completamente al comando della compagnia.

Cavalleria.

56. 1 squadrone di quattro plotoni, da costituirsi cogli uomini già appartenenti ai reggimenti di cavalleria dell'esercito permanente ed ascritti per fatto di leva ai distretti dell'isola.

57. Il comando e tre plotoni di detto squadrone si costituiscono presso il distretto di Cagliari, il quale ne tiene i ruoli e gli oggetti di arredamento e di equipaggiamento.

58. Il 4° plotone si costituisce presso il distretto di Sassari, che si regola al riguardo come è detto per il distretto di Cagliari.

Compagnia di sanità.

59. Cogli uomini già appartenenti alle compagnie di sanità dell'esercito permanente si costituisce una compagnia di sanità della milizia speciale.

Detta compagnia è costituita da due sezioni di sanità che si formano rispettivamente presso i distretti di Cagliari e Sassari.

60. Per la formazione dei quadri, la tenuta dei ruoli, ecc., valgono le norme già date per la compagnia zappatori.

Compagnia di sussistenza.

61. Cogli uomini in congedo illimitato già ascritti ai panattieri ed alle sussistenze si costituisce una compagnia di sussistenza, composta di due sezioni, che si ordinano in modo analogo a quanto è detto per la compagnia di sanità.

---

62. È abrogata l'istruzione per l'ordinamento della milizia mobile, pubblicata coll'*Atto* 103 del 1883.

Il Ministro — Ricotti.

Specchio A.

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA MOBILE

Fanteria di linea.

DISTRETTI	Riparti di fanteria che ogni distretto deve formare: Reggimenti	Battaglioni	Compagnie, loro numerazione e assegnazione al battaglione	Distretto al quale sono inviate le compagnie per formare il battaglione e il reggimento
Torino	1°	1°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª. (1)	Torino
			3ª, e 4ª del 2° battaglione.	Pinerolo
Pinerolo		2°	1ª e 2ª.	
Ivrea		3°	1ª 2ª e 3ª.	Torino
Novara	2°	4°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Novara
			4ª del 3° battaglione.	Torino
Vercelli		5°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Novara
Casale		6°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Alessandria	3°	7°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Alessandria
Cuneo		8°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Mondovì		9°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Milano	4°	10°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Milano
		11°	1ª, 2ª e 3ª.	
Varese		12°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Como	5°	13°	1ª, 2ª e 3ª.	Como
Lecco		14°	1ª, 2ª e 3ª.	
Bergamo		15°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
			4ª del 18° battaglione.	Brescia
			4ª dell'11° battaglione.	Milano
Monza			4ª del 13° battaglione.	Como
			4ª del 14° battaglione.	
Brescia	6°	16°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Brescia
			3ª, del 18° battaglione.	
Lodi		17°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Cremona		18°	1ª, e 2ª.	
Piacenza	7°	19°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Piacenza
Pavia		20°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Voghera		21°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Genova	8°	22°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Genova
		23°	1ª e 2ª.	
Massa		24°	1ª, 2ª e 3ª.	
Savona			3ª e 4ª del 23° battaglione.	
			4ª del 24° battaglione.	

(1) del battaglione indicato nella colonna precedente.

Verona . .	9°	25°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Verona
Mantova .		26°	1ª, 2ª e 3ª.	
Vicenza .		27°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Venezia . .	10°	28°	1ª, 2ª e 3ª.	Venezia
Udine . .		29°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		30°	1ª, 2ª, e 3ª.	
Belluno . .			4ª del 28° battaglione.	
			4ª del 30° battaglione.	
Padova . .	11°	31°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Padova
Treviso . .		32°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Ferrara . .		33°	1ª e 2ª.	
Rovigo . .			4ª del 26° battaglione	Verona
			3ª e 4ª al 33° battaglione.	Padova
Parma . .	12°	34°	1ª, 2ª e 3ª.	Parma
Reggio Em.		35°	1ª, 2ª e 3ª.	
Modena . .		36°	1ª, 2ª e 3ª.	
			4ª del 34° battaglione.	
Pesaro . .			4ª del 35° id.	
			4ª del 36° id.	
Bologna . .	13°	37°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Bologna
Ravenna .		38°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Forlì . . .		39°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Ancona . .	14°	40°	1ª, 2ª e 3ª.	Ancona
Macerata .		41°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Ascoli Pic. .		42°	1ª, 2ª e 3ª.	
			4ª del 40° battaglione.	
Teramo . .			4ª del 42° battaglione.	
			3ª del 44° battaglione.	Chieti
Chieti. . .	15°	43°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Chieti
		44°	1ª e 2ª.	
Aquila . .		45°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
			4ª del 44° battaglione.	
Foggia . .	16°	46°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Foggia
			4ª, del 48° battaglione.	
Campobasso		47°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		48°	1ª e 2ª.	
Firenze . .	17°	49°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Firenze
			4ª del 50° battaglione.	
			4ª del 51° battaglione.	
Pistoia . .		50°	1ª, 2ª e 3ª.	
Arezzo . .		51°	1ª, 2ª e 3ª.	
Livorno . .	18°	52°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Livorno
Lucca . .		53°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Siena. . .		54°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Roma . .	19°	55°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Roma
Perugia .		56°	1ª, 2ª e 3ª.	
Orvieto . .		57°	1ª, 2ª e 3ª.	
			4ª del 56° battaglione.	
Spoleto . .			4ª del 57° battaglione.	

Caserta . .	20°	58°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Caserta
Frosinone .		59°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
			4ª del 60° battaglione.	
Benevento .		60°	1ª, 2ª e 3ª.	
Napoli . .	21°	61°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Napoli
		62°	1ª, 2ª e 3ª.	
Nola . . .		63°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª	
Gaeta. . .			4ª del 62° battaglione	
Salerno . .	22°	64°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Salerno
Avellino. .		65°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		66°	1ª e 2ª.	
Campagna .			3ª e 4ª del 66° battaglione.	
			3ª del 72° battaglione.	Potenza
Bari. . .	23°	67°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Bari
		68°	1ª, 2ª e 3ª.	
Barletta .		69°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
			4ª del 48° battaglione,	Foggia
Potenza .	24°	70°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Potenza
			4ª del 72° battaglione.	
Lecce . .		71°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		72°	1ª e 2ª.	
	25°	73°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Cosenza
Cosenza. .			4ª del 68° battaglione.	Bari
			4ª del 75° battaglione.	
Castrovillari		74°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Cosenza
Taranto . .		75°	1ª, 2ª e 3ª.	
Catanzaro.	26°	76°	1ª, 2ª, 3ª, e 4ª.	Catanzaro
		77°	1ª e 2ª.	
Reggio Cal.		78°	1ª, 2ª, 3ª, e 4ª.	
			3ª e 4ª del 77° battaglione.	
Palermo .	27°	79°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Palermo
		80°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Palermo per Cefalù . .		81°	1ª, 2ª, e 3ª.	
Girgenti. .	28°	82°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Girgenti
		83°	1ª, 2ª e 3ª.	
Trapani . .		84°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
			4ª dell'83° battaglione.	
Messina. .	29°	85°	1ª, 2ª 3ª, e 4ª	Messina
		86°	1ª, 2ª e 3ª.	
Messina per Cefalù . .			4ª dell'81° battaglione.	Palermo
		87°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Messina
Catania . .			4ª dell'86° battaglione.	
			4ª dell'89° battaglione.	Siracusa
Siracusa .	30°	88°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Siracusa
		89°	1ª, 2ª e 3ª.	
Caltanissetta		90°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	

Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Cagliari . .	1°	1°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Cagliari
		2°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		3°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Sassari . .	2°	4°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Sassari . .
		8°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		9°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
Cagliari . .	3°	5°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	Cagliari . .
		6°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	
		7°	1ª, 2ª, 3ª e 4ª.	

FORMAZIONE *dei reggimenti di fanteria di linea di milizia mobile.*

Reggimenti — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Battaglioni — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Numero di compagnie fornite da ogni distretto
1° Torino	1° Torino	4 Torino.
	2° Pinerolo	2 Pinerolo, 2 Torino.
	3° Ivrea	3 Ivrea, 1 Novara.
2° Novara	4° Novara	4 Novara.
	5° Vercelli	4 Vercelli.
	6° Casale	4 Casale.
3° Alessand.	7° Alessandria	4 Alessandria.
	8° Cuneo	4 Cuneo.
	9° Mondovì	4 Mondovì.
4° Milano	10° Milano	4 Milano.
	11° Milano	3 Milano, 1 Monza.
	12° Varese	4 Varese.
5° Como	13° Como	3 Como, 1 Monza.
	14° Lecco	3 Lecco, 1 Monza.
	15° Bergamo	4 Bergamo.
6° Brescia	16° Brescia	4 Brescia.
	17° Lodi	4 Lodi.
	18° Cremona	2 Cremona, 1 Brescia, 1 Bergamo.
7° Piacenza	19° Piacenza	4 Piacenza
	20° Pavia	4 Pavia.
	21° Voghera	4 Voghera.
8° Genova	22° Genova	4 Genova.
	23° Genova	2 Genova, 2 Savona.
	24° Massa	3 Massa, 1 Savona.
9° Verona	25° Verona	4 Verona.
	26° Mantova	3 Mantova, 1 Rovigo.
	27° Vicenza	4 Vicenza.
10° Venezia	28° Venezia	3 Venezia, 1 Belluno.
	29° Udine	4 Udine.
	30° Udine	3 Udine, 1 Belluno.
11° Padova	31° Padova	4 Padova.
	32° Treviso	4 Treviso.
	33° Ferrara	2 Ferrara, 2 Rovigo.
12° Parma	34° Parma	3 Parma, 1 Pesaro.
	35° Reggio Emilia	3 Reggio Emilia, 1 Pesaro.
	36° Modena	3 Modena, 1 Pesaro.
13° Bologna	37° Bologna	4 Bologna.
	38° Ravenna	4 Ravenna.
	39° Forlì	4 Forlì.
14° Ancona	40° Ancona	3 Ancona, 1 Teramo.
	41° Macerata	4 Macerata.
	42° Ascoli Piceno	3 Ascoli P., 1 Teramo.

15° Chieti	43° Chieti	4 Chieti.
	44° Chieti	2 Chieti, 1 Teramo, 1 Aquila.
	45° Aquila	4 Aquila.
16° Foggia.	46° Foggia	4 Foggia.
	47° Campobasso	4 Campobasso.
	48° Campobasso	2 Campobasso, 1 Foggia, 1 Barletta.
17° Firenze	49° Firenze	4 Firenze.
	50° Pistoia	3 Pistoia, 1 Firenze.
	51° Arezzo	3 Arezzo, 1 Firenze.
18° Livorno	52° Livorno	4 Livorno.
	53° Lucca	4 Lucca.
	54° Siena	4 Siena.
19° Roma	55° Roma	4 Roma.
	56° Perugia	3 Perugia, 1 Spoleto.
	57° Orvieto	3 Orvieto, 1 Spoleto.
20° Caserta	58° Caserta	4 Caserta.
	59° Frosinone	4 Frosinone.
	60° Benevento	3 Benevento, 1 Frosinone.
21° Napoli	61° Napoli	4 Napoli.
	62° Napoli	3 Napoli, 1 Gaeta.
	63° Nola	4 Nola.
22° Salerno	64° Salerno	4 Salerno.
	65° Avellino	4 Avellino.
	66° Avellino	2 Avellino, 2 Campagna.
23° Bari	67° Bari	4 Bari.
	68° Bari	3 Bari, 1 Cosenza.
	69° Barletta	4 Barletta.
24° Potenza	70° Potenza	4 Potenza.
	71° Lecce	4 Lecce.
	72° Lecce	2 Lecce, 1 Campagna, 1 Potenza.
25° Cosenza	73° Cosenza	4 Cosenza.
	74° Castrovillari	4 Castrovillari.
	75° Taranto	3 Taranto, 1 Cosenza.
26° Catanzaro.	76° Catanzaro	4 Catanzaro.
	77° Catanzaro	2 Catanzaro, 2 Reggio Calabria.
	78° Reggio Calab.	4 Reggio Calabria.
27° Palermo	79° Palermo	4 Palermo.
	80° Palermo	4 Palermo.
	81° Palermo per Cefalù.	3 Palermo, 1 Messina.
28° Girgenti	82° Girgenti	4 Girgenti.
	83° Girgenti	3 Girgenti, 1 Trapani.
	84° Trapani	4 Trapani.
29° Messina	85° Messina	4 Messina.
	86° Messina	3 Messina, 1 Catania.
	87° Catania	4 Catania.
30° Siracusa	88° Siracusa	4 Siracusa.
	89° Siracusa	3 Siracusa, 1 Catania.
	90° Caltanissetta	4 Caltanissetta.

Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

1° Cagliari	1° Cagliari . .	4 Cagliari.
	2° Cagliari . .	4 Cagliari.
	3° Cagliari . .	4 Cagliari.
2° Sassari	4° Sassari . . .	4 Sassari.
	8° Sassari . . .	4 Sassari.
	9° Sassari . . .	4 Sassari.
3° Cagliari	5° Cagliari . .	4 Cagliari.
	6° Cagliari . .	4 Cagliari.
	7° Cagliari . .	4 Cagliari.

SPECCHIO C.

ORDINAMENTO DELLA MILIZIA MOBILE

Bersaglieri.

DISTRETTI	Reparti di bersaglieri che ogni distretto deve formare: Battaglioni	Compagnie	Plotoni	Distretto al quale sono inviati i plotoni e le compagnie per formare il battaglione
Torino Vercelli Ivrea Novara Pinerolo Cuneo Mondovì	1°	1ª 2ª — 3ª — 4ª —	Un plotone alla 2ª compagnia Id. 3ª id. Id. 4ª id.	Torino
Alessandria Casale Piacenza Voghera Pavia Lodi Genova Savona	2°	1ª — 2ª — 3ª — 4ª —	Un plotone alla 1ª compagnia Id. 2ª id. Id. 3ª id. Id. 4ª id.	Alessandria
Milano Como Varese Bergamo Lecco Brescia Monza	3°	1ª 2ª — 3ª — 4ª —	Un plotone alla 2ª compagnia Id. 3ª id. Id. 4ª id.	Milano
Verona Vicenza Treviso Rovigo Padova Venezia Udine Belluno	4°	1ª — 2ª — 3ª — 4ª —	Un plotone alla 1ª compagnia Id. 2ª id. Id. 3ª id. Id. 4ª id.	Verona

Bologna. .	5°	1ª	Un plotone alla 1ª compagnia	Bologna
Ferrara. .	—	—		
Mantova . .	—	2ª	Id. 2ª id.	
Modena. .	—	—		
Parma . .	—	3ª	Id. 3ª id.	
Cremona .	—	—	Id. 3ª id.	
Reggia E. .	—	—		
Ravenna .	—	4ª	Id. 4ª id.	
Forlì . . .	—	—		
Ancona . .	6°	1ª e 2ª	Un plotone alla 1ª compagnia	Ancona
Macerata .	—	—	Id. 2ª id.	
Civeti . .	—	—	Id. 1ª id.	
Teramo . .	—	—	Id. 2ª id.	
Pesaro . .	—	—		
Aquila . .	—	3ª	Id. 3ª id	
Ascoli Pic.	—	—		
Campobas..	—	4ª		
Firenze. . .	7°	1ª	Un plotone alla 2ª compagnia	Firenze
Lucca. . . .	—	2ª		
Pistoia . .	—	—	Id. 3ª id.	
Massa . .	—	3ª		
Livorno. .	—	—	Id. 4ª id.	
Arezzo . .	—	4ª		
Siena. . .	—	—		
Roma . .	8°	1ª	Un plotone alla 1ª compagnia	Roma
Perugia. .	—	—		
Spoleto . .	—	2ª	Id. 2ª id.	
Orvieto . .	—	—		
Frosinone .	—	3ª	Id. 3ª id.	
Gaeta . .	—	—		
Caserta . .	—	4ª	Id. 4ª id.	
Benevento.	—	—		
Napoli . .	9°	1ª	Un plotone alla 2ª compagnia	Napoli
Salerno . .	—	2ª		
Campagna .	—	—		
Avellino. .	—	3ª		
Nola . . .	—	4ª		
Bari . . .	10°	1ª	Un plotone alla 3ª compagnia	Bari
Foggia . .	—	2ª e 3ª		
Barletta. .	—	—		
Lecce . .	—	4ª		

Catanzaro .	11ª	1ª e 2ª		
Cosenza. .	—	—	Un plotone alla 1ª compagnia	
Reggio Cal.	—	—	Id. 2ª id.	Catanzaro
Taranto. .	—	3 e 4ª		
Castrovillari	—	—	Id. 3ª id.	
Potenza. .	—	—	Id. 4ª id.	
Palermo .	12ª	1ª 2ª e 3ª		
Cefalù . .	—	—	Un plotone alla 1ª compagnia	Palermo
Trapani. .	—	—	Id. 2ª id.	
Girgenti. .	—	—	Id. 3ª id.	
Messina. .	13ª	1ª 2ª e 3ª		
Catania . .	—	—	Un plotone alla 1ª compagnia	Messina
Siracusa .	—	—	Id. 2ª id.	
Caltanisset.	—	—	Id. 3ª id.	

Milizia speciale dell'Isola di Sardegna.

Cagliari. .	1ª	1ª 2ª e 3ª	Cagliari
Sassari . .	—	4ª	

SPECCHIO D

FORMAZIONE *dei battaglioni bersaglieri di milizia mobile.*

Battaglioni — Distretti che provvedono agli stati maggiori	Distretti che formano la compagnia	Distretti che concorrono a formare la compagnia
1° Torino	1ª Torino	—
	2ª Vercelli	Ivrea
	3ª Novara	Pinerolo
	4ª Cuneo	Mondovì
2° Alessandria	1ª Alessand	Casale
	2ª Piacenza	Voghera
	3ª Pavia	Lodi
	4ª Genova	Savona
3° Milano	1ª Milano	—
	2ª Como	Varese
	3ª Bergamo	Lecco
	4ª Brescia	Monza
4° Verona	1ª Verona	Vicenza
	2ª Treviso	Rovigo
	3ª Padova	Venezia
	4ª Udine	Belluno
5° Bologna	1ª Bologna	Ferrara
	2ª Mantova	Modena
	3ª Parma	Cremona e Reggio E.
	4ª Ravenna	Forlì
6° Ancona	1ª Ancona	Macerata e Teramo
	2ª Ancona	Chieti e Pesaro
	3ª Aquila	Ascoli Pic.
	4ª Campob.	—
7° Firenze	1ª Firenze	—
	2ª Lucca	Pistoia
	3ª Massa	Livorno
	4ª Arezzo	Siena
8° Roma	1ª Roma	Perugia
	2ª Spoleto	Orvieto
	3ª Frosinone	Gaeta
	4ª Caserta	Benevento
9° Napoli	1ª Napoli	—
	2ª Salerno	Campagna
	3ª Avellino	—
	4ª Nola	—
10° Bari	1ª Bari	—
	2ª Foggia	—
	3ª Foggia	Barletta
	4ª Lecce	—
11° Catanzaro	1ª Catanzaro	Cosenza
	2ª Catanzaro	Reggio C.
	3ª Taranto	Castrovillari
	4ª Taranto	Potenza
12° Palermo	1ª Palermo	Cefalù
	2ª Palermo	Trapani
	3ª Palermo	Girgenti
13ª Messina	1ª Messina	Catania
	2ª Messina	Siracusa
	3ª Messina	Caltaniss.

Milizia speciale dell'Isola di Sardegna

1° Cagliari	1ª, 2ª, 3ª Cagliari	—
	4ª Sassari	—

SPECCHIO E.

ORDINAMENTO *delle Compagnie alpini di milizia mobile.*

Reggimenti alpini dell'esercito permanente	Compagnie alpini di milizia mobile	Battaglioni alpini permanenti i cui uomini concorrono alla costituzione delle compagnie alpini di milizia mobile	Annotazioni
1°	76°	Pieve di Teco	
	77°	Cuneo	
	78°	Mondovì	
2°	79°	Borgo S. Dalmazzo	
	80°	Vinadio	
	81°	Dronero	
3°	82°	Fenestrelle	
	83°	Susa 1°	
	84°	Susa 2°	
4°	85°	Pinerolo	
	86°	Ivrea	
	87°	Aosta	
5°	88°	Morbegno	
	89°	Tirano	
	90°	Edolo	
	91°	Rocca d'Anfo	
6°	92°	Verona	
	93°	Vicenza	
	94°	Bassano	
	95°	Feltre	
	96°	Pieve di Cadore	
	97°	Gemona	

N. 7. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari.** — 10 gennaio.

1. Questo Ministero ha determinato che, coi militari di 1ª categoria in congedo, effettivi ai distretti ed ascritti all'esercito permanente, si costituisca, in caso di mobilitazione, un certo numero di compagnie, che assumeranno il nome di *presidiarie* e saranno essenzialmente destinate a presidio di forti e di posizioni fortificate ed a concorrere ad altri servizi, come all'evenienza verrà ordinato.

2. I distretti costituiranno una o due compagnie presidiarie

per ciascuno; però due o più distretti potranno concorrere a costituire, coi propri uomini, una sola compagnia.

3. Presso alcuni distretti, sedi di comando di corpo d'armata o di divisione, si costituiranno inoltre stati maggiori di battaglioni presidiarii, per riunire, occorrendo, due o più compagnie in battaglioni, in base ad ordini speciali da emanarsi all'atto della mobilitazione.

4. L'ordinamento delle dette truppe presidiarie sarà quale risulta dall'unito specchio.

Le compagnie assumeranno il numero del distretto presso cui devono formarsi e dove si formano due compagnie, la seconda assumerà lo stesso numero *bis*.

I battaglioni prenderanno i numeri consecutivi da 1 a 17.

5. I distretti che non costituiscono una compagnia formeranno, cogli uomini che hanno a ruolo, un plotone, il quale, in caso di mobilitazione, passerà a far parte della compagnia che si formerà presso altro distretto.

Tutti i distretti, sia che formino compagnie o plotoni, compileranno sin dal tempo di pace il ruolino mod. N. 250 dei rispettivi uomini.

6. In caso di formazione delle compagnie presidiarie, i distretti non costituenti compagnie trasferiranno effettivi i loro uomini al distretto centro di formazione della compagnia, secondo le indicazioni dell'unito specchio; tale passaggio dovrà compiersi solo per gli effetti amministrativi, mediante trasmissione del ruolino Mod. 250. Per la matricola, gli uomini continueranno a rimanere sui ruoli matricolari del distretto cui appartenevano.

7. I distretti che formano soltanto plotoni, non appena questi siano costituiti, ne cureranno l'invio al distretto centro di formazione della compagnia.

8. La formazione organica delle compagnie presidiarie e degli stati maggiori di battaglione è quella stessa stabilita per la compagnia e per il battaglione di fanteria, quale risulta dal Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e formazione di guerra dell'esercito.

9. I quadri di ufficiali delle dette compagnie e degli stati maggiori di battaglione sono costituiti come quelli dei reparti di milizia mobile, preferibilmente però con ufficiali in congedo.

10. Le assegnazioni dei suddetti ufficiali sono determinate e fatte note fin dal tempo di pace, colla pubblicazione del Bollettino di mobilitazione (parte 1ª).

Le modalità circa l'effettiva costituzione dei quadri e la chiamata degli ufficiali in congedo destinati alle compagnie o battaglioni presidiari, sono date dall'*Atto* N. 8 del 10 corrente.

11. Ai quadri di truppa provvedono i distretti militari coi propri graduati richiamati dal congedo.

12. Gli ufficiali vestiranno la divisa del distretto cui appartiene la compagnia alla quale sono destinati.

Il Ministro — RICOTTI.

ORDINAMENTO *delle compagnie presidiarie e degli stati maggiori di battaglione presidiario.*

Numero d'ordine delle compagnie	DISTRETTI che costituiscono compagnie intere	Numero delle compagnie fornite	DISTRETTI che non costituiscono compagnie e che formano soltanto un plotone	STATI MAGGIORI di battaglione e distretti presso i quali si costituiscono
1ª	Alessandria	1	Ivrea	1° Alessandria
2ª	Piacenza . .	1	Voghera.	2° Piacenza
3ª	Bari.	1	. . . . .	3° Bari
4ª	Foggia . . .	1	. . . . .	. . . . .
5ª	Lecce	1	. . . . .	. . . . .
6ª	Bologna. . .	1	Reggio Emilia . . .	4° Bologna
8ª e 8ª bis	Ravenna . .	2	Forlì-Pesaro	. . . . .
9ª	Chieti	1	. . . . .	5° Chieti
10ª	Teramo. . .	1	. . . . .	. . . . .
11ª	Firenze . . .	1	. . . . .	6° Firenze
12ª	Siena	1	Lucca.	. . . . .
13ª	Livorno. . .	1	. . . . .	. . . . .
16ª	Genova . . .	1	Savona	. . . . .
18ª e 18ª bis	Catania . . .	2	. . . . .	. . . . .
19ª	Catanzaro .	1	. . . . .	7° Catanzaro
20ª e 20ª bis	Messina . .	2	. . . . .	8° Messina
21ª e 21ª bis	Reggio Cal.	2	. . . . .	. . . . .
22ª	Como	1	Varese	. . . . .
23ª	Milano . . .	1	. . . . .	9° Milano
24ª	Novara . . .	1	Pavia	. . . . .
25ª	Benevento .	1	Gaeta	. . . . .
26ª	Caserta . . .	1	. . . . .	. . . . .
27ª e 27ª bis	Napoli. . . .	2	. . . . .	10° Napoli
28ª	Treviso . . .	1	Rovigo	. . . . .
29ª	Padova . . .	1	. . . . .	11° Padova
30ª	Udine	1	. . . . .	. . . . .
31ª	Caltanissetta	1	. . . . .	. . . . .
32ª	Trapani. . .	1	. . . . .	. . . . .
33ª e 33ª bis	Palermo . .	2	. . . . .	12° Palermo
34ª e 34ª bis	Ancona . . .	2	Macerata-Ascoli Pic.	13° Ancona
35ª	Perugia. . .	1	Arezzo	. . . . .
36ª	Roma	1	. . . . .	14° Roma
37ª	Cosenza. . .	1	. . . . .	. . . . .
38ª e 38ª bis	Potenza. . .	2	. . . . .	. . . . .
39ª	Salerno . . .	1	. . . . .	15° Salerno
40ª	Cuneo. . . .	1	Mondovì	. . . . .
41ª	Torino . . .	1	Pinerolo	16° Torino
42ª	Bergamo . .	1	Lecco	. . . . .

43°	Brescia . . .	1	Monza	. . . . .
44°	Cremona . .	1	Lodi	. . . . .
45°	Verona . . .	1	Mantova	17° Verona
46°	Campobasso	1	. . . . .	. . . . .
47°	Modena. . .	1	Parma	. . . . .
48°	Aquila . . .	1	. . . . .	. . . . .
50° e 50° bis	Avellino . .	2	. . . . .	. . . . .
51°	Venezia. . .	1	Ferrara.	. . . . .
59° e 59° bis	Siracusa . .	2	. . . . .	. . . . .
60° e 60° bis	Girgenti. . .	2	. . . . .	. . . . .
62°	Vicenza . .	1	Belluno	. . . . .
66° e 66° bis	Barletta. . .	2	. . . . .	. . . . .
72°	Spoleto . . .	1	Orvieto	. . . . .
75°	Vercelli. . .	1	Casale.	. . . . .
78°	Taranto. . .	1	. . . . .	. . . . .
80°	Nola.	1	. . . . .	. . . . .
81°	Campagna .	1	. . . . .	. . . . .
82°	Castrovillari	1	. . . . .	. . . . .
83°	Massa. . . .	1	Pistoia	. . . . .
85°	Frosinone .	1	. . . . .	. . . . .
	Totale .	70	Compagnie.	17 Stati maggiori di batt.

N. 8. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Ufficiali in congedo destinati effettivi ai distretti di residenza.** — 10 gennaio.

1. *Disposizioni generali.*

D'ora in avanti saranno effettivi ai rispettivi distretti di residenza abituale, indipendentemente dall'arma, o corpo, cui possono essere ascritti, gli ufficiali delle seguenti categorie:

di complemento all'esercito permanente;

di milizia mobile;

di complemento alla milizia mobile.

Faranno eccezione a tale norma, quelli tra i detti ufficiali che siano assegnati agli alpini, i quali continueranno ad essere effettivi ai reggimenti alpini.

L'ora enunciata nuova disposizione generale ha per scopo di rendere più facili e sollecite le relazioni di qualunque genere che possono, nelle varie circostanze di pace, aver luogo tra le autorità militari e gli ufficiali in congedo, e di permettere nel tempo stesso una più efficace sorveglianza per parte dei co-

mandi superiori dei distretti e dei comandi dei distretti sugli ufficiali in congedo dipendenti, trovandosi questi residenti precisamente nel territorio di loro giurisdizione.

2. *Destinazioni per la mobilitazione.*

Gli ufficiali in congedo sovra designati saranno, come pel passato, ascritti alle varie armi e corpi, e verranno in caso di mobilitazione impiegati:

1° per completare i quadri dell'esercito permanente;

2° per concorrere alla costituzione di quelli delle unità di milizia mobile e presidiarie;

3° per attendere a servizi speciali presso l'esercito mobilitato, o presso comandi, direzioni ed uffici territoriali.

Tutte le destinazioni di cui ai numeri 1° e 2° saranno date dal *bollettino di mobilitazione* (1ª *parte*) pubblicato in base all'*Atto* N. 22 del 10 febbraio 1886.

In conseguenza per l'avvenire detto bollettino, oltre a tutte le assegnazioni ch'esso già conteneva, comprenderà anche quelle degli ufficiali in congedo destinati a completare i quadri di ciascun reggimento dell'esercito permanente.

Le destinazioni di cui al numero 3°, cioè a servizi speciali, saranno poi date, a seconda dei casi, sia dalla 1ª parte del bollettino di mobilitazione, sia dalla 2ª parte, e perciò risulteranno solo parzialmente note fin dal tempo di pace.

All'atto della loro nomina, gli ufficiali di complemento saranno assegnati effettivi ai rispettivi distretti di residenza, e contemporaneamente, sullo stesso *bollettino* ordinario delle nomine e promozioni, verrà indicata la loro destinazione pel caso di mobilitazione. Tale destinazione sarà poi confermata dal bollettino di mobilitazione (1ª parte).

I passaggi degli ufficiali in congedo da una all'altra destinazione, non formeranno oggetto d'una speciale variazione sul bollettino delle nomine e promozioni, essi invece risulteranno dal bollettino di mobilitazione (1ª parte).

3. *Chiamata alle armi in caso di mobilitazione.*

Tutte le assegnazioni degli ufficiali in congedo indicate dal bollettino di mobilitazione (1ª e 2ª parte) diventeranno esecutive colla diramazione dell'ordine di mobilitazione generale. A quel momento gli ufficiali in congedo assegnati alle varie unità dell'esercito permanente, o della *milizia* mobile, vi faranno effettivo passaggio, salvo a ripassare ai rispettivi distretti di residenza all'atto del loro rinvio in congedo.

Gli ufficiali assegnati agli stati maggiori di battaglione presidiario od alle compagnie presidiarie passeranno effettivi al distretto che costituisce siffatti reparti.

Gli ufficiali destinati a servizi speciali continueranno ad essere sempre effettivi ai distretti di residenza.

Nelle 48 ore dalla pubblicazione del *Manifesto di chiamata generale alle armi*, tutti gli ufficiali in congedo dovranno partire per presentarsi al rispettivo distretto di residenza, od a quello più prossimo, nel caso si trovino fuori del proprio domicilio. Questa disposizione generale non è però applicabile agli ufficiali in congedo ascritti agli alpini, i quali debbono presentarsi ai magazzini dei rispettivi battaglioni, ed a coloro che in tempo di pace occupassero una posizione speciale (scrivani ed assistenti locali, impiegati nelle amministrazioni ferroviarie e telegrafiche, ecc.), per i quali restano variati da particolari norme l'epoca ed il modo della presentazione alle armi.

Dai distretti gli ufficiali richiamati dal congedo verranno avviati ai reggimenti dell'esercito permanente, unità di milizia mobile o presidiarie, od uffici, cui saranno stati assegnati dal bollettino di mobilitazione (1ª o 2ª parte), attenendosi alle disposizioni al riguardo, contenute nel Tomo III delle Istruzioni per la mobilitazione.

Quelli pei quali non risultasse alcuna destinazione, resteranno presso il distretto cui sono effettivi, a disposizione del Ministero.

4. *Divisa.*

Tutti gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente, di milizia mobile e di complemento alla milizia stessa, ascritti alle armi di fanteria, artiglieria, genio e cavalleria, sebbene effettivi in tempo di pace ai distretti, se, dal bollettino di mobilitazione (1ª parte), saranno assegnati ad un reggimento dell'esercito permanente, ne indosseranno la divisa; se destinati alla milizia mobile, vestiranno quella della rispettiva unità; se infine verranno assegnati a stati maggiori di battaglione presidiario od a compagnie presidiarie, porteranno la divisa del distretto presso il quale questi reparti si costituiscono.

Gli ufficiali in congedo ascritti ai corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario vestiranno in tutti i casi la divisa speciale per questi corpi.

Gli ufficiali in congedo ascritti alle armi di fanteria, artiglieria e genio ed adibiti a servizi speciali, oppure senza veruna destinazione, porteranno la divisa della propria arma ed

avranno sul disco del fregio del chepì, cappello o berretto la croce di Savoia. Lo stesso faranno gli ufficiali d'artiglieria e genio assegnati alle unità di milizia mobile della Sicilia, oppure a quelle della milizia speciale per la Sardegna. Infine gli ufficiali di cavalleria addetti a servizi speciali porteranno la divisa del reggimento al quale furono originariamente ascritti; quelli invece destinati allo squadrone di cavalleria della milizia speciale per la Sardegna indosseranno la divisa della Scuola normale di cavalleria.

5. *Chiamata alle armi per istruzione.*

In caso di chiamata alle armi nel periodo di pace, il Ministero disporrà perchè gli ufficiali in congedo si rechino a prestar servizio, o presso il corpo stesso cui sono destinati pel caso di mobilitazione, oppure presso altri corpi o reparti dell'esercito. Essi saranno presi dai corpi in semplice aggregazione.

6. *Carte personali.*

Le carte personali degli ufficiali superiori saranno conservate presso i comandi superiori dei rispettivi distretti di residenza che li hanno effettivi, quelle degli ufficiali inferiori presso i comandi dei distretti. All'atto di mobilitazione, oppure in caso di chiamata alle armi per istruzione, tali carte saranno trasmesse ai corpi cui gli ufficiali sono stati assegnati.

7. *Ruolini di posizione.*

I distretti comprenderanno sui rispettivi Ruolini nominativi mod. 84 tutti gli ufficiali in congedo che hanno effettivi, senza tener conto alcuno della destinazione di detti ufficiali data dal bollettino di mobilitazione (1ª parte).

I corpi dell'esercito permanente, eccettuati gli alpini, non dovranno comprendere nei rispettivi ruolini di posizione gli ufficiali di complemento loro assegnati dal bollettino di mobilitazione (1ª parte), ma soltanto valersene nella compilazione dei loro progetti di mobilitazione.

Coi dati poi, loro forniti dallo stesso bollettino di mobilitazione, i reggimenti d'artiglieria e del genio ed i distretti potranno preparare i rispettivi progetti di mobilitazione e di costituzione dei vari reparti di milizia mobile e presidiari.

8. *Cambi di residenza.*

Cambiando di residenza stabile, gli ufficiali in congedo dovranno darne avviso al comando del distretto cui essi sono

effettivi, partecipandogli contemporaneamente la località scelta per nuova residenza. Alla fine di ciascun trimestre poi, i distretti comunicheranno al Ministero (Direzione generale competente), l'elenco degli ufficiali, i quali, per l'effettuato cambio di residenza, vengono a trovarsi fuori della loro rispettiva circoscrizione territoriale, affinchè sia provveduto ai necessari trasferimenti, assegnando detti ufficiali effettivi ai nuovi distretti di residenza.

9. *Disposizioni transitorie.*

Per gli ufficiali in congedo che sono attualmente ancora effettivi ai vari reggimenti e direzioni dell'esercito permanente, il Ministero si riserva di dare in seguito speciali disposizioni pel loro trasferimento ai distretti; ad ogni modo, fin d'ora, le assegnazioni per essi risultanti dall'*Annuario Militare* non devono più aver valore che amministrativamente, restando per tutte le destinazioni in caso di mobilitazione soltanto valide quelle date dal bollettino di mobilitazione.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 3ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 gennaio.

OTTOBRE 6. — R. Decreto N. 4131 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri esistente al pian del Mugnone presso Firenze, *pag.* 33
» 27. — R. Decreto N. 4230 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare adiacenti al magazzino da polveri in Arezzo, *pag.* 34.
DICEMBRE 9. — R. Decreto N. 4220 (serie 3ª) portante modificazioni al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari, *pag.* 35.
» 23. — R. Decreto N. 4252 (serie 3ª) col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale, *pag.* 35.
GENNAIO 13. — Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 36.
» 13. — Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 37.
» 18. — Numerazione delle gavette, e modificazione all'Istruzione sulla divisa della truppa, *pag.* 38.
» 18. — Apertura di tronchi di linee ferroviarie e cambiamento di denominazione a stazioni ferroviarie, *pag.* 38.

Atto N. **9.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4131 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare intorno al magazzino da polveri esistente al pian di Mugnone presso Firenze.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme al parere del comitato delle armi d'artiglieria e genio, espresso nella deliberazione N. 1152 del 14 agosto 1886;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente al pian di Mugnone presso Firenze vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano

annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Milano, addì 16 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **10** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4230 (serie 3ª) circa le zone di servitù militare adiacenti al magazzino da polveri in Arezzo.** — 27 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, conforme al parere del comitato delle armi d'artiglieria e genio, espresso nella deliberazione N. 1158 del 4 ottobre 1886;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella città di Arezzo vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 27 ottobre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **11**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. Decreto N. 4220 (serie 3ª) portante modificazione al Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari.** — 9 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con R. Decreto 22 dicembre 1872,

Sulla proposta dei Ministri della guerra e della marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — All'articolo 40 del vigente Regolamento organico pel servizio dei tribunali militari è sostituito il seguente:

Per essere sostituto segretario nei tribunali militari è necessario:

1° Avere l'età di 21 anni compiuti;

2° Essere laureato in legge in una università dello Stato; o avere per due anni consecutivi almeno esercitato l'ufficio di vice-cancelliere in un tribunale civile e correzionale o di cancelliere in una pretura del Regno; o fatto regolare tirocinio nella segreteria d'un tribunale militare;

3° Aver vinta la prova di un concorso teorico pratico.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1886.

UMBERTO.

Ricotti.

B. Brin.

N. **12**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **R. Decreto N. 4252 (serie 3ª) col quale sono arrecate alcune modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione centrale.** — 23 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª), che stabilì l'ordinamento del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono abrogati gli articoli 6, 7, 8 e 13 del suddetto Regio Decreto 12 maggio 1881, in quanto riguardano le nomine di ufficiali del R. esercito agli impieghi di segretario e di vicesegretario nel personale dell'amministrazione centrale della guerra.

Il presente Decreto avrà effetto a datare dal giorno d'oggi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **13**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento**. — 13 gennaio.

All'articolo 17 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del regio esercito stata approvata il 20 novembre 1885 è sostituito il seguente:

Art. 17.

Passaggio effettivo ai reggimenti di artiglieria da campagna, alle brigate di artiglieria da montagna ed ai reggimenti del genio, degli uomini delle classi anziane di cavalleria.

§ 308. Nel giorno che verrà annualmente determinato dal Ministro della guerra, i militari in congedo illimitato della classe anziana dell'arma di cavalleria, compresi i disertori latitanti, saranno trasferiti effettivi ai reggimenti di artiglieria da campagna che si reclutano nel rispettivo distretto, secondo la tabella di reclutamento N. 8, ad eccezione dei militari provenienti dai seguenti distretti, che passeranno invece alle brigate di artiglieria da montagna, o ai reggimenti del genio per ciascuno di essi indicato:

Belluno, Padova, Vicenza, Parma — alla 1ª brigata artiglieria da montagna (16° reggimento);

Ivrea, Pinerolo, Cuneo, Mondovì — alla 2ª brigata artiglieria da montagna (14° reggimento);

Bergamo, Campobasso, Modena — al 1° reggimento genio;
Casale, Foggia, Vercelli — al 2° id.;
Genova, Novara, Treviso — al 3° id.;
Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Roma — al 4° id.

Gli uomini provenienti da taluni distretti di reclutamento dell'isola di Sicilia che, secondo la suaccennata tabella N. 8, danno reclute a due diversi reggimenti artiglieria da campagna saranno tutti trasferiti:

Quelli del distretto di Palermo al 7° reggimento;
» » Girgenti all'8° id.;
» » Catania al 5° id.;
» » Trapani al 3° id.

§ 309. I militari così definitivamente trasferiti dall'arma di cavalleria all'artiglieria o al genio, conserveranno la ferma di cavalleria, non faranno per conseguenza passaggio alla milizia mobile, ed al termine dei 9 anni della ferma saranno, dietro analoghi ordini del Ministero, trasferiti alla milizia territoriale per cura dei reggimenti di artiglieria, o del genio.

§ 310. Ciascun anno, allorchè la classe anziana di cavalleria verrà trasferita alla milizia territoriale, il Ministero della guerra disporrà il definitivo passaggio di un'altra classe in congedo illimitato dalla cavalleria all'artiglieria o al genio.

§ 311. Nell'effettuare i trasferimenti dei singoli militari dall'una all'altra arma, si seguiranno le norme consuete pei passaggi di corpo, ma la variazione matricolare sarà così concepita:

Tale nel . . . . (reggimento artiglieria o genio, ovvero nella . . . . brigata artiglieria da montagna, ... reggimento) *conservando la ferma temporanea di cavalleria*, li . . . . . *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **14**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 13 gennaio.

Al § 381 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento sono aggiunti i seguenti capoversi:

All'atto del proscioglimento definitivo dal servizio della classe alla quale i detti militari appartengono, cioè al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, saranno anche essi prosciolti dal detto servizio, ma non sarà rilasciato loro il foglio di congedo assoluto sino a che non provino che sia intervenuta a loro riguardo la dichiarazione di prescrizione della pena o dell'azione penale, a senso dell'art. 63 del Codice penale militare.

Tale dichiarazione dev'esser rilasciata dal competente tribunale militare che è quello che ha pronunziata la sentenza

contumaciale, o in caso che non ne sia intervenuta alcuna, quella del luogo dove l'imputato avrebbe dovuto presentarsi e non si presentò.

I militari di cui si tratta, dopo il proscioglimento dal servizio della loro classe, saranno tolti dai ruoli e dalle situazioni, ma continueranno ad esser dimostrati sul registro mod. N. 70, di cui al § 311 dell'Istruzione per le matricole, sino a che non venga sistemata la loro posizione giuridica, secondo è detto al precedente capoverso. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **15.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Numerazione delle gavette e modificazioni all'Istruzione sulla divisa della truppa.** — 18 gennaio.

Il Ministero ha determinato, che sulla piastrella di ottone delle gavette di lamiera tanto per armi a piedi, quanto per le armi a cavallo e pei carabinieri, non sia più impresso il cognome dell'individuo a cui appartiene la gavetta, ma un numero d'ordine che sarà riportato sul libretto personale.

Tale numerazione si farà per serie, quante sono le lettere dell'alfabeto, e ciascuna serie comprenderà i numeri progressivi dall'1 al 999. — Ogni numero sarà preceduto dalla lettera della rispettiva serie, come ad esempio: A 775, D 18, R 998. Ultimata la numerazione di tutte le serie si ricomincierà da capo senza che occorrano altre indicazioni.

I distretti ed i corpi cui spetta faranno eseguire fin d'ora nel modo sopra indicato la numerazione di tutte le gavette, che hanno in deposito, sia nuove, sia usate. Nessuna modificazione sarà invece fatta alle gavette ora in distribuzione alla truppa.

Per conseguenza nell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a pagina 121, linea undecima, saranno soppresse le parole: « *il cognome dell'individuo a cui appartiene la gavetta* », e sostituite dalle seguenti: « *una lettera ed un numero d'ordine* ». — Eguale correzione sarà eseguita al § 31 dell'Istruzione stessa (*Atto* N. 42 del 1886, pag. 69 del *Giornale Militare*, parte 1ª, linea ottava).

Il Ministro — RICOTTI.

N. **16.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di tronchi di linee ferroviarie, e cambiamento di denominazione a stazioni ferroviarie.** — 18 gennaio.

Si prevengono le autorità militari che vennero aperti all'esercizio i seguenti tronchi di linee ferroviarie.

Tronco ferroviario *Colorno-Mezzani Rondani* (della linea Parma-Piadena).

Distanze chilometriche da stazione a stazione.

Parma.						
11	Torile S. Polo.					
16	5	Colorno.				
20	10	5	Mezzani-Rondani.			

Tronco *Avellino-Prata Pratola* (della linea Avellino-Benevento).

Avellino.	
9	Prata-Pratola.

Tronco *Sicignano-Sala Consilina* (della linea Sicignano-Castrocucco).

Sicignano.						
9	Galdo.					
12	4	Petina.				
17	8	5	Auletta.			
27	19	15	11	Polla.		
34	26	23	18	8	Atena.	
41	32	29	25	14	7	Sala Consilina.

Tronco *Mesagne Brindisi* (che completa la linea Taranto-Brindisi).

Taranto.							
13	Monteiasi-Montemesola.						
19	6	Grottaglie.					
34	21	15	Francavilla-Fontana.				
39	27	21	6	Oria.			
48	35	29	14	9	Latiano.		
56	43	37	22	17	8	Mesagne.	
70	57	52	37	31	23	15	Brindisi (stazione).
72	59	54	39	33	25	17	2 Brindisi (porto)

Tronco *Legnago Montagnana* (che completa la linea Legnago Monselice).

Mantova.												
12	Gazzo di Bigarello.											
18	7	Castel D'Ario.										
21	10	3	Bonferraro.									
25	14	8	5	Nogara.								
32	21	14	12	7	Sanguinetto.							
38	26	20	17	13	6	Cerea.						
46	34	28	25	21	14	8	Legnago.					
51	39	33	30	26	19	13	5	Boschi S. Anna.				
55	43	37	34	30	23	17	9	4	Bevilacqua.			
60	48	42	39	35	28	22	14	9	5	Montagnana.		
66	54	48	45	41	34	28	20	15	11	6	Saletto.	
72	60	54	51	47	40	34	26	21	17	12	6	Ospedaletto-Euganeo.
76	64	58	55	51	44	38	30	25	21	17	11	5 Este.
84	72	66	63	59	52	46	38	34	30	25	19	13 9 Monselice.

Per effetto dell'apertura di detto nuovo tronco, la stazione di Legnago venendo spostata di 877 metri verso quella di Cerea, si riporta la nuova tavola chilometrica della linea Dossobuono-Adria-Chioggia, che rettifica la distanza per Legnago.

Linea *Dossobuono-Adria-Chioggia.*

Dossobuono.																					
9	Vigasio.																				
17	8	Isola della Scala.																			
26	17	10	Bovolone.																		
36	27	20	10	Cerea.																	
43	34	27	18	8	Legnago.																
49	40	33	23	13	6	Villabartolomea.															
55	46	38	29	19	12	6	Castagnaro.														
62	53	46	36	27	19	14	8	Badia.													
72	63	55	46	36	29	23	18	10	Lendinara.												
78	69	62	52	43	35	30	24	17	7	Fratta											
82	74	66	57	47	40	34	28	21	11	5	Costa										
90	82	74	63	55	48	42	36	29	19	13	8	Rovigo.									
100	91	84	74	65	57	52	46	39	29	22	18	10	Ceregnano.								
103	95	87	78	68	61	55	49	42	32	26	21	13	4	Lama.							
110	102	94	85	75	68	62	56	49	39	33	28	20	11	7	Baricetta.						
115	106	99	89	80	72	67	61	54	44	37	33	25	15	12	5	Adria.					
126	117	110	100	91	83	78	72	65	55	48	44	36	26	23	16	12	Loreo.				
130	121	114	105	95	87	82	76	69	59	53	48	40	31	27	20	16	5	Rosolina.			
135	126	118	109	99	92	86	81	73	63	57	53	45	35	32	25	20	9	5	Cavanella		
143	135	127	118	108	101	95	89	82	72	66	61	53	44	41	34	29	18	14	9	Brondolo.	
146	137	130	121	111	103	98	92	85	75	69	64	56	47	43	36	32	21	16	12	3	Chioggia.

Tronco *Faenza-Fognano* (della linea Faenza-Firenze).

Faenza.		
14	Brisighella.	
18	4	Fognano.

La stazione di **Marino**, posta sulla linea Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto, cambia l'attuale denominazione in quella di **Marino del Tronto.**

La stazione di Novate, delle ferrovie Nord-Milano, cambia l'attuale denominazione in quella di Novate Milanese.

La stazione di Novate, posta sulla linea Colico-Chiavenna, cambia l'attuale denominazione in quella di Novate-Merzola.

La stazione di Tortoreto, posta sulla linea Ancona-Foggia, cambia l'attuale denominazione in Tortoreto-Nereto.

La stazione di diramazione, Buffaloria di Cassano, posta sulla linea Taranto-Reggio, cambia l'attuale denominazione in quella di Sibari.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 4ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

NOVEMBRE 25. — R. Decreto N. 4258 (serie 3ª), che approva l'annesso Regolamento per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari, *pag.* 43.

Atto N. **17**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4258 (serie 3ª), che approva l'annesso Regolamento per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari**. — 25 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Riconosciuta la convenienza di ricompilare quel regolamento per meglio coordinare le varie disposizioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, per l'esecuzione delle leggi succitate.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1886.

UMBERTO. RICOTTI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione delle leggi 19 ottobre 1859 e 22 aprile 1886 sulle servitù militari.*

CAPO I. — *Proposte per la designazione delle zone.*

Art. 1. Le proposte per designare il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno a fortificazioni ed a stabilimenti

militari, in conformità dell'art. 1° della legge 19 ottobre 1859, devono essere rappresentate su piani generali di tali fortificazioni o stabilimenti, ed essere corredate da una relazione nella quale siano giustificate le proposte stesse. I detti piani saranno disegnati su tela lucida alla scala di 1|2000; le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee indicanti la magistrale e le varie linee di fuoco; le zone saranno delineate con linee nere bene apparenti, in modo da poter essere facilmente riconosciute, ed ogni zona avrà la sua indicazione in iscritto e la sua ampiezza espressa in metri.

Nelle piazze molto estese, per le quali un sol disegno alla scala di 1|2000 riuscirebbe di dimensioni troppo grandi, esso verrà suddiviso in due o più fogli di grandezza ordinaria, ai quali dovrà però essere unito un disegno d'insieme alla scala di 1|10,000.

Art. 2. Delineate le capitali, ossia le bisettrici degli angoli salienti delle linee di fuoco più sporgenti tutt'attorno all'opera, senza tener conto degli smussamenti, si misurerà sulle medesime la distanza che, nel limite stabilito dall'art. 3° della legge 19 ottobre 1859, sarà conveniente assegnare per la 1ª zona, e si uniranno i punti così ottenuti per formare il perimetro della stessa, salvo l'applicazione della facoltà, accordata dal medesimo art. 3 della predetta legge, di omettere cioè alcune delle capitali, sia perchè l'interesse della difesa lo richieda, sia per evitare che i perimetri delle zone formino poligoni troppo irregolari.

La determinazione della 2ª e 3ª zona si farà misurando le distanze, che, nel limite rispettivamente stabilito dagli art. 4 e 5 della sopra citata legge, si crederà conveniente assegnare per ciascuna di tali zone, sulle normali elevate sui lati del perimetro della prima zona, e quindi conducendo pei punti così determinati tante parallele ai lati medesimi. I perimetri dei due poligoni simili al primo, così ottenuti, rappresenteranno i limiti della 2ª e 3ª zona.

Per le opere che non presentassero salienti, come sarebbero quelle a tracciato curvilineo, le distanze si misureranno sulle normali alle linee di fuoco.

Art. 3. Nei limiti stabiliti dalla legge l'ampiezza delle zone dovrà conformarsi strettamente ai bisogni della difesa; perciò ogni volta che lo si possa, senza danno di questa, si dovrà, non solo ridurre l'ampiezza delle zone stesse, ma anche ometterle in tutto od in parte.

La limitazione o l'omissione di qualche zona di servitù militare sarà giustificata nella relazione menzionata all'art. 1.

Art. 4. Le proposte per la determinazione delle zone di servitù militari saranno compilate dalle direzioni del genio, le quali dovranno anzitutto formulare e spedire al rispettivo comandante territoriale, quelle risguardanti le fortificazioni e gli stabilimenti militari, attorno a cui non fossero state finora stabilite tali servitù, oppure fossero state imposte in conformità di altre leggi. Indi a mano a mano che occorrerà di costruire nuove opere di difesa o nuovi stabilimenti militari fra quelli indicati nell'art. 1 della legge, le dette direzioni, appena ne saranno iniziati i lavori di costruzione, invieranno le proposte per la delimitazione delle zone di servitù militari.

Art. 5. Il Ministero della guerra, sentito su ciascuna proposta il parere del comitato delle armi di artiglieria e genio, avvalorato, ove occorra, nel modo consentito dall'art. 16 della legge, promuoverà l'emanazione del relativo decreto reale.

Qualora, per mutate condizioni di una piazza o stabilimento, o di una parte di essi, fosse conveniente di arrecare qualche modificazione al numero, all'ampiezza od alla disposizione delle zone, i direttori del genio, pel tramite dei rispettivi comandanti territoriali, ne dovranno riferire al Ministero, il quale adotterà i provvedimenti che crederà, mediante regi decreti.

Di ciascuno di tali regi decreti, il Ministero renderà consapevoli il comitato di artiglieria e genio e la prefettura, e trasmetterà copia autentica del decreto e del piano che vi è annesso al comandante di corpo d'armata, da cui dipende la piazza o lo stabilimento. Questi lo farà pervenire alla direzione del genio militare cui compete, pel tramite del rispettivo comando territoriale, e lo notificherà al comandante della divisione con incarico di informarne il comando militare locale, ove ne sia il caso, e di darne conoscenza all'ingegnere civile del circondario, non che al sindaco o ai sindaci dei comuni su cui si estendono le zone di servitù militare, e per mezzo di essi, ai singoli proprietari interessati.

CAPO II. — *Delimitazione delle zone.*

Art. 6. Il direttore del genio militare farà tracciare le zone sul terreno in modo che l'operazione, la quale potrà essere cominciata non appena saranno tracciate sul terreno le linee di fuoco dell'opera da costruirsi, abbia termine il più sollecitamente possibile, dandone anticipato avviso alle persone che vi devono intervenire, mediante regolare pubblicazione nell'albo del rispettivo comune, secondo l'art. 20 della legge.

Nel caso in cui le zone abbraccino più comuni, il direttore

farà eseguire il tracciamento in guisa che si possa compierlo successivamente in ciascuno di essi, facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni alle persone che vi dovranno intervenire e l'apposita pubblicazione, oltre che nell'albo dei varî comuni interessati, anche, ove lo creda necessario, nel *Bollettino ufficiale* della provincia cui i medesimi appartengono.

Art. 7. Nel giorno stabilito, l'ufficiale od il ragioniere geometra del genio militare, coll'intervento delle persone designate dalla legge, procederà al tracciamento delle zone sul terreno ed alla determinazione dei punti in cui devono essere piantati i termini che segnano ciascuna zona. Prenderà inoltre nota di tutte le costruzioni ed opere esistenti in tali zone, ed inviterà i proprietarî a dichiarare, coll'appoggio di documenti giustificativi, l'origine delle dette opere e le condizioni alle quali per avventura sia stata vincolata la loro esecuzione, se si tratti di terreni già soggetti a servitù militari secondo precedenti leggi o disposizioni dei cessati governi. Infine il medesimo stenderà apposito atto, per far constare la seguita operazione, nel quale noterà le date in cui essa ha avuto principio e termine, le pubblicazioni fatte, le persone che v'intervennero e quelle che mancarono, e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere, il nome dei rispettivi proprietarî e le loro dichiarazioni. Questo atto sarà poscia fatto sottoscrivere da tutte le persone presenti all'operazione.

Art. 8. Le zone stabilite nel modo indicato all'articolo precedente, i limiti di esse, riferiti ad un sufficiente numero di capisaldi, e tutte le costruzioni ed opere private esistenti nelle medesime, saranno riportate sopra un piano generale uguale a quello unito al regio decreto, e che sarà annesso all'atto.

Il piano e l'atto saranno conservati nell' ufficio della direzione del genio, ed una copia autentica di ambedue sarà depositata nelle sale comunali per rimanervi esposta nel modo e per lo scopo indicati nell'articolo 25 della legge.

Se le zone abbracciano i territori di più comuni saranno tuttavia riunite per intero sopra un medesimo piano generale, il quale sarà poi annesso all'atto riflettente il comune sul cui territorio le dette zone si estendono maggiormente. Agli altri atti si uniranno soltanto degli estratti di detto piano generale corrispondenti ai territori dei rispettivi comuni.

Art. 9. I proprietarî che non fossero intervenuti all'operazione, o non avessero fatte al tempo della compilazione dell'atto le loro dichiarazioni, o presentati i documenti giustificativi, dovranno ciò fare entro tre mesi dalla data della pub-

blicazione dell'avviso dell'eseguito deposito di detto atto e piano nelle sale comunali, come è prescritto dagli articoli 25 e 27 della legge.

Art. 10. Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative, quanto i richiami ed i titoli annessivi, dovranno essere depositati presso al segretario del comune, firmati dal dichiarante o da chi lo rappresenti, ed autenticati dalla firma del Sindaco e dal bollo del municipio: indi saranno rimessi all'ufficio della direzione del genio militare per le pratiche che ne conseguiranno.

Il segretario del comune dovrà, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale deposito.

Dette dichiarazioni devono indicare chiaramente le costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare il tempo nel quale ciascuna di esse fu eseguita, e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'autorità militare o di altra competente autorità, nel qual caso le dichiarazioni debbono contenere copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono vincolate.

Art. 11. I direttori del genio, esaminate le dichiarazioni ed i titoli presentati dai dichiaranti, in confronto coi documenti esistenti nel loro ufficio e colle informazioni assunte, esprimeranno il loro parere in apposita relazione e rassegneranno tutte le carte al rispettivo comandante territoriale che le trasmetterà al comitato di artiglieria e genio, unendovi le osservazioni e spiegazioni che sarà in grado di dare. Il comitato poi le trasmetterà a sua volta col proprio parere al Ministero per le sue determinazioni.

Il Ministero notificherà le sue determinazioni circa sì fatte dichiarazioni al suddetto comandante territoriale, il quale disporrà che il direttore ne ragguagli l'interessato, e faccia fare sul piano unito all'atto e sul registro a ciò destinato, le annotazioni prescritte nel seguente articolo, provvedendo che ne sia curata la esatta osservanza.

Ove il proprietario si credesse leso dalle decisioni del Ministero, si rivolgerà ai tribunali competenti, secondo è prescritto dall'art. 26 della legge.

Art. 12. Il direttore del genio farà notare con linee e tinte nere sul piano annesso all'atto, e sulla copia esistente presso il municipio, tutti i limiti delle proprietà e le costruzioni che, in seguito alle dichiarazioni accettate dal Ministero, o per giudizio dei tribunali competenti, siano state riconosciute anteriori all'applicazione della legge 19 ottobre 1859, e non sog-

gette ad alcuna servitù delle fortificazioni in forza di altre leggi o consuetudini preesistenti. Egli farà inoltre apporre a ciascuna di dette costruzioni e proprietà un numero d'ordine riferibili a due registri (Modello n. 1), dei quali uno è tenuto dalla direzione e l'altro dal municipio.

Tutte le altre costruzioni ed opere esistenti nelle zone, che, al finire dei tre mesi prescritti dall'art. 27 della legge, saranno dichiarate soggette a servitù, saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate, in seguito alle precedenti, sullo stesso registro Mod. n. 1.

Ai detti piani e registro, saranno al termine d'ogni anno aggiunte le variazioni occorse lungo il medesimo, le quali saranno quindi firmate dal direttore del genio militare e dal sindaco locale, ovvero dalle persone da essi delegate a rappresentarli.

Il registro Modello n. 1 deve contenere tutte le indicazioni necessarie, affinchè colla scorta di esso, si possano conoscere in modo sommario le condizioni in cui si trovi ciascuna costruzione rispetto alle prescrizioni della legge, e si possano rintracciare con facilità le carte originali esistenti nell'ufficio della direzione.

Art. 13. Per ciascuna delle costruzioni che saranno riconosciute preesistenti all'applicazione della legge, e non soggette ad alcuna servitù, sarà inoltre formato un piano alla scala di 1/200, cui sarà unita una descrizione dell'opera sufficientemente particolareggiata, affinchè in ogni caso possa accertare lo stato di essa e la sua importanza relativa. Il piano e la descrizione porteranno un numero d'ordine progressivo, e saranno inscritti sul registro generale delle pratiche della direzione, e sul registro Modello n. 1 nella colonna a ciò destinata.

Se alcuna di dette costruzioni venisse nel seguito sottoposta a qualche servitù, se ne farà apposita annotazione sul registro (Modello n. 1), e tale annotazione sarà firmata dal direttore e dal sindaco, o da chi li rappresenterà.

Art. 14. Se al termine dei tre mesi prescritti dall'art. 25 della legge non saranno stati elevati reclami, o se questi saranno stati legalmente ed in modo definitivo composti, il Ministero della guerra, informandone il comandante di corpo d'armata per le partecipazioni indicate innanzi nell'art. 5, ordinerà che sia effettuato il piantamento dei termini a cura del direttore del genio militare, il quale si regolerà in modo analogo a quanto si è stabilito nell'art. 6 pel tracciamento delle zone sul terreno.

Il piantamento dei termini verrà diretto dallo stesso ufficiale

o ragioniere geometra del genio militare che procedette alla delimitazione delle zone, ed in caso d'impossibilità, da un altro ufficiale o ragioniere geometra delegato dal direttore.

Art. 15. I termini saranno formati di pietra concia, di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche, avranno la forma di prismi rettangolari a base quadrata, di cm. 25 di lato, alti cm. 50 dal suolo, e terminati superiormente a piramide (*punta di diamante*). La parte da interrarsi avrà la sezione quadrata di cm. 35 di lato ed una lunghezza di cm. 80 circa.

Sulla faccia verso la piazza e su quella opposta, sarà indicato il numero della zona circoscritta dal poligono cui il termine appartiene, e l'ampiezza di essa, mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I^a. (II^a. III^a) Z^a. M^e.
Metri. .

Sui termini che delimitano la zona interna delle fortificazioni si apporrà:

Z^a. M^e. INT^a.
Metri . . .

Il numero dei termini sarà tale, che ciascuno dei lati dei poligoni sia determinato almeno da tre di essi.

Nei luoghi in cui il termine sporgente dal suolo può essere di ostacolo al libero transito, o presentare altre difficoltà, si sostituiranno termini colla parte superiore piana e posta a livello del suolo; si noterà sulla faccia superiore il numero della zona prescindendo dall' indicare l'ampiezza della medesima.

Art. 16. Tutti gli edifici e le costruzioni di qualunque genere compresi nelle zone militari, oltre all'essere notati sul registro Modello n. 1, porteranno una indicazione della loro condizione rispetto alle servitù militari.

Questa indicazione sarà fatta mediante una lastra di ferro o di marmo di forma rettangolare di cm. 15 per 20 di lato, affissa in uno dei punti più visibili della costruzione e saldamente fermatavi, sulla quale lastra sarà scritta la zona entro cui la costruzione è compresa, ed indicata l'ampiezza di questa zona in lettere e non in cifre, come appare qui sotto:

Per le zone esterne:

I^a. ZONA MILITARE
Metri duecentocinquanta

e per le zone interne:

ZONA MILITARE INTERNA
Metri. . .

Art. 17. Fissate le zone sottoposte a servitù militari attorno ad una fortificazione o ad uno stabilimento militare, il direttore del genio farà riconoscere se in esse esistano costruzioni, chiusure, piantagioni di alberi, depositi di materie combustibili ecc., che ne possano compromettere la conservazione o sicurezza, e ne riferirà al Ministero per le sue determinazioni.

Qualora per le considerazioni precedenti venga decretata la demolizione o rimozione di qualche parte di esse costruzioni, piantagioni, o depositi, e questi non siano vincolati da speciali condizioni a favore delle servitù militari, le indennità da pagarsi saranno regolate colle norme prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n. 2352.

CAPO III. — *Domande per esecuzione di lavori.*

Art. 18. Per le opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità delle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (Serie 2ª), e 8 luglio 1883, n. 1489 (Serie 3ª), e che pel disposto dell'art. 2 della legge 22 aprile 1886, n. 3820 (Serie 3ª), sono permesse nella 2ª e nella 3ª zona delle servitù militari della piazza di Roma, dovranno i proprietari, prima di por mano ai lavori, presentare i documenti comprovanti l'ottenuta approvazione alla direzione del genio, che ne farà estrarre copia da conservarsi nel proprio archivio, restituendo quindi l'originale con la dichiarazione di *nulla osta* alla esecuzione dei lavori stessi.

Art. 19. Per i lavori indicati nell'art. 6 della legge 19 ottobre 1859 è delegata al comando di corpo d'armata la facoltà di permetterne la esecuzione dopo che abbia fissate, sulle proposte che gli verranno fatte dalla direzione del genio, le condizioni alle quali si crederà opportuno vincolare le concessioni. E però i proprietari dovranno presentare alla detta direzione (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma) le loro domande in carta da bollo. Essa, dopo averle esaminate e aver fatte le debite ricognizioni sopra luogo, prenderà gli opportuni accordi coi proprietari stessi, e quindi formulerà le proposte da sottoporsi all'approvazione del detto comando. Ottenuta questa, la direzione medesima farà firmare dal proprietario, alla presenza di due testimoni, apposito atto col quale egli si obblighi di uniformarsi, nell'eseguire i divisati lavori, alle condizioni prescrittegli, e che saranno ivi letteralmente riportate. Registrato legalmente tale atto, a spese del proprietario, il direttore del genio gli notificherà il *nulla osta* per l'esecuzione dei lavori.

Art. 20. I proprietari di edifici o di terreni compresi nelle zone di servitù militare, prima d'imprendere qualunque opera consentita dagli articoli 7 e 8 della legge 19 ottobre 1859, ne dovranno informare la direzione del genio (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), facendo conoscere, con apposite indicazioni e disegni, la natura dei lavori che intenderebbero eseguire, affinchè il direttore del genio possa verificare se tali lavori siano o no nei limiti stabiliti dai detti articoli della legge.

Circa alle tettoie accennate nell'art. 7 della legge 19 ottobre 1859, si terrà presente che esse possono essere adoperate, oltre che al riparo di roba, anche ad uso di stalla o scuderia.

Quando i lavori che s'intende di effettuare siano nei limiti prescritti dalla legge, il direttore del genio notificherà al proprietario il *nulla osta*, ritenendo nell'ufficio copia (che farà estrarre) dei documenti stati presentati, la quale copia farà firmare dal proprietario.

Nel caso poi che i lavori escano, nell'insieme o nei particolari, dai limiti consentiti dai detti articoli 7 ed 8 della legge, il direttore del genio lo notificherà al proprietario, e, qualora lo stimi opportuno, suggerirà egli stesso le modificazioni da introdursi nelle divisate costruzioni per ridurle nei limiti sopradetti. Se il proprietario acconsente, ripresenterà i nuovi tipi, e allora il direttore si regolerà come è detto qui innanzi. Se invece il proprietario non acconsentisse, il direttore lo inviterà a fare regolare domanda di autorizzazione dei lavori che egli desidererebbe mandare ad effetto; alla quale domanda si darà corso, insieme ai documenti annessivi, nel modo prescritto nel seguente art. 21.

Art. 21. Le domande che i proprietari di terreni compresi nelle zone delle servitù militari intendono fare per i lavori indicati nell'art. 14 della legge 19 ottobre 1859 devono essere distese su carta da bollo e trasmesse alla direzione del genio militare (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), insieme coi documenti prescritti dal seguente articolo 22. La detta direzione, esaminati tali documenti e riconosciuta sul luogo la natura ed importanza delle opere divisate, e la influenza che le stesse possono avere sulle fortificazioni o stabilimenti militari, darà il suo parere con apposita relazione corredata, ove occorra, da disegni spiegativi. Del pari essa formulerà le condizioni particolari, alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione, qualora venisse accordata, e trasmetterà tutta la pratica al comandante territoriale, il quale, esaminatala, la trasmet-

terà al comitato delle armi di artiglieria e genio. Questo, dopo averla parimenti esaminata, la rassegnerà col proprio parere al Ministero, che notificherà le sue determinazioni al detto comitato e al comandante del corpo d'armata, il quale, per mezzo del comando territoriale del genio, farà le debite partecipazioni alla direzione dell'arma, cui spetterà ragguagliarne il proprietario.

Allorchè le determinazioni sono favorevoli, ed il proprietario dichiara di accettare le condizioni impostegli, la direzione del genio ne riferisce al Ministero, il quale disporrà presso la prefettura per la stipulazione di un atto pubblico, da rogarsi nell'ufficio della medesima, o per delegazione in quello della sotto-prefettura, oppure (quando il proprietario lo richiegga e si assoggetti alla spesa relativa) per mano di un notaro secondo le forme dell'ordinario procedimento.

Stipulato l'atto, la Prefettura ne trasmetterà una copia in carta semplice al Ministero per l'approvazione: ottenuta la quale, l'atto sarà registrato e trascritto all'ufficio delle ipoteche a spese del concessionario. Compiute queste formalità, la prefettura trasmetterà altra copia dell'atto, in carta semplice, alla direzione territoriale del genio, che avviserà il proprietario di poter eseguire i divisati lavori.

Ove poi le determinazioni del Ministero fossero contrarie, nel farne la partecipazione al richiedente, gli si restituiranno tutte le carte che erano unite alla domanda.

Art. 22. Tutte le domande di cui è cenno nell'art. 21 devono essere accompagnate da un piano della località, a scala non minore di 1/2000, debitamente orientato, e dai disegni delle opere a scala non minore di 1/200 indicanti, col sussidio di apposite leggende e di colori diversi, in modo chiaro e preciso, la natura, forma ed estensione delle divisate opere.

Art. 23. Qualora le domande dei proprietarî riflettano migliorie tendenti ad aumentare il valore di qualche stabile, la direzione del genio, d'accordo con essi, compilerà apposito atto, dal quale risulti in modo preciso lo stato delle costruzioni esistenti, ove ciò non sia già stato fatto, a senso dell'art. 13 del presente regolamento. E ciò affinchè in ogni caso si possa stabilire il giusto ammontare della indennità da darsi al proprietario, la quale dovrà essere valutata, come vuole l'art. 15 della legge, sul valore primitivo dello stabile, senza fare alcun conto delle migliorie introdottevi. A tal fine la direzione del genio compilerà, in contraddittorio del proprietario, un accurato inventario dello stabile, corredato dai di-

segni necessarî alla completa intelligenza del medesimo; i quali inventarî e disegni, firmati da ambe le parti, saranno uniti alla pratica.

Analoghi inventarî si compileranno per tutte le aggiunte a costruzioni esistenti in uno stabile, pel caso che dovessero nel seguito essere distrutte a fine di ridurre lo stabile nelle condizioni anteriori alla concessione.

Art. 24. Le domande che hanno per oggetto qualche lavoro da eseguirsi su proprietà demaniali, come ad esempio, il passaggio di tubi o canali attraverso a fortificazioni o simili, seguiranno la stessa via indicata all'art. 21. Pervenute esse al Ministero della guerra, se questo stimerà di esaudirle, rivolgerà tutta la pratica e la nota delle condizioni, cui dev'essere vincolata la concessione nell'interesse militare, a quello del tesoro, il quale farà stipulare l'atto definitivo, aggiungendovi le condizioni che ravviserà necessarie nell'interesse della proprietà demaniale e dell'erario; e farà rimettere a suo tempo allo stesso Ministero della guerra tre copie complete di tale atto.

Art. 25. Se i lavori che si chiede di eseguire in zone soggette a servitù militari riguardano anche l'occupazione per qualsiasi uso di parte delle coste o spiagge marine, delle rade, dei porti, moli, ponti, calate e palificate, e del mare territoriale, e tendono a variare o modificare in qualsivoglia modo le dette proprietà demaniali, o limitare od impedire gli usi cui esse sono destinate, o pregiudicare i dritti ad esse inerenti (giusta l'articolo 757 del regolamento 20 novembre 1879, N. 5166, per l'esecuzione del Codice della marina mercantile), le relative domande dovranno dagli interessati essere rivolte alle competenti capitanerie di porto. Queste, in conformità dell'articolo 767 del precitato regolamento, sono tenute a mandarle alle direzioni del genio militare, le quali vi daranno corso nel modo prescritto dal presente regolamento secondo l'importanza del lavoro, e quindi ne comunicheranno l'esito alle capitanerie summenzionate, alle quali spetta di stipulare l'atto di concessione.

Art. 26. Le concessioni fatte dal Ministero della guerra s'intendono valide soltanto per quanto concerne il servizio militare e non dispensano dal compimento delle altre pratiche che fossero necessarie presso altre amministrazioni pubbliche e presso i privati che vi possono essere interessati.

Art. 27. Per la più pronta esecuzione della legge, tutte le autorizzazioni che verranno date, a mente dell'art. 14 della legge stessa,

dovranno essere vincolate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari che nei singoli casi saranno riconosciute necessarie nell'interesse della difesa, del servizio militare e dell'erario:

a) Sempre che nell'interesse della difesa sia riconosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle costruzioni permesse in modo precario, il comandante superiore della forza militare del luogo ne farà intimazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta per mezzo di un serviente dell'ufficio. Il proprietario uniformandosi all'art. 15 della legge, e senza eccezione alcuna, dovrà, in virtù dell'ordine avuto, effettuare la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali che ne risulteranno, fuori del perimetro delle zone sottoposte a servitù.

b) Qualora nel termine prefisso dall'autorità militare il proprietario non abbia dato principio alle demolizioni, o non v'impieghi il numero di operai e l'attività necessaria per assicurare che la demolizione sarà compiuta nel tempo stabilito, ed il suolo sgombrato dai materiali, l'autorità militare, a norma del citato art. 15 della legge, farà, senz'altro avviso, eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà più spedito, a spese di esso proprietario, senza alcuna responsabilità circa la custodia di detti materiali, e per qualunque danno potesse al medesimo derivare.

c) In amendue i casi indicati nei paragrafi precedenti il solo proprietario sarà mallevadore, verso coloro che usano dell'edificio, di ogni danno che essi potessero soffrire pel fatto di tali demolizioni.

d) Le terre e i materiali provenienti dall'esecuzione delle opere autorizzate e quelli sopravanzati saranno trasportati fuori del limite delle zone, ovvero sparsi nelle zone stesse, dove e come sarà indicato dalla direzione del genio militare.

e) Sono a carico del concessionario tutte le spese dell'atto pubblico e delle copie di esso e dei disegni da unirvisi, di cui è cenno nell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 28. Qualora si tratti di migliorie od altre innovazioni da eseguirsi in edifici esistenti, non vincolati da condizioni di precarietà al tempo dell'applicazione della legge 19 ottobre 1859, le quali si permettano in modo precario, si aggiungerà alle condizioni dell'articolo precedente la seguente:

f) In caso d'espropriazione a favore dell'amministrazione dello Stato o di demolizione dello stabile, le opere autorizzate precariamente dal Ministero della guerra, e risultanti dagli annessi documenti, non saranno comprese nella stima di detto immobile: e, secondo l'articolo 18 della legge succitata, non sarà

tenuto conto dell'aumento di valore che esse possono aver arrecato allo stabile.

Art. 29. Tutte le domande per costruzioni nelle zone delle servitù militari saranno annotate unitamente al loro risultato sopra un registro (Modello n. 2) tenuto presso ciascuna direzione.

CAPO IV. — *Vigilanza e contravvenzioni.*

Art. 30. I comandanti di fortezza e di presidio, gli ufficiali e impiegati da essi dipendenti, quelli addetti alle direzioni del genio e anche gli ufficiali e impiegati d'artiglieria addetti agli stabilimenti indicati nell'art. 1 della legge 19 ottobre 1859, hanno obbligo di vigilare attentamente che non avvengano infrazioni alla legge sulle servitù militari, e di denunciare immediatamente le infrazioni accertate alle autorità, che, secondo il presente regolamento, debbono procedere contro i trasgressori.

Tale obbligo incombe più particolarmente ai direttori del genio militare, i quali sono considerati delegati naturali del Ministero per tutti gli atti risguardanti le servitù e loro contravvenzioni (articolo 29 della detta legge) e ne assumono in modo speciale la responsabilità; incombe non meno agli ufficiali, ai ragionieri geometri, ed assistenti che saranno da essi direttori specialmente incaricati di tale vigilanza.

Art. 31. È data facoltà agli ufficiali ed impiegati specialmente incaricati dai predetti direttori della vigilanza delle servitù militari d'introdursi nelle case e stabilimenti compresi nelle diverse zone per riconoscere se siasi alterato lo stato delle cose, procurandosi a tal fine un ordine in iscritto del direttore. Essi dovranno però rivolgersi al proprietario, od a chi lo rappresenta, per ottenere il permesso di entrata, mostrando, se occorre, l'ordine ricevuto; e qualora si ricusi loro l'ingresso, il direttore richiederà l'intervento del pretore, del sindaco, o dell'ufficiale di pubblica sicurezza a norma dell'art. 30 della legge.

Art. 32. Nel caso che venga riconosciuta un'infrazione alle servitù militari, il direttore prima di farla constare con apposito atto, a norma dell'art. 29 della legge, può, se lo ravvisi opportuno e non nocivo agl'interessi del servizio militare e dell'erario, invitare il contravventore a cessare dalla prosecuzione dei lavori ed a ridurre le cose nel pristino stato.

Se il contravventore aderisce all'invito e si dispone a ridurre le cose nelle primitive condizioni, secondo i suggerimenti del direttore del genio, e nel tempo prefissogli, la pratica non avrà altro seguito, e la direzione si limiterà a vigilare perchè si

faccia sparire ogni segno delle fatte innovazioni nel modo e nel tempo prestabiliti.

Se invece il contravventore si rifiuta di aderire, o se la natura dell'infrazione richiegga pronto riparo, il direttore farà senza ritardo accertare la contravvenzione da un ufficiale e da un impiegato del genio colle norme prescritte dagli articoli 29, 30 e 31 della legge.

Nel caso di infrazioni alle servitù attorno agli stabilimenti indicati negli articoli 4 e 18 della legge stessa, i capi di servizio di artiglieria ne daranno sollecito avviso alle direzioni del genio per l'accertamento della contravvenzione. Tale accertamento potrà anche essere fatto colle norme avanti stabilite, da ufficiali ed impiegati d'artiglieria a ciò delegati dai loro capi di servizio, i quali s'intendono pure investiti a questo fine della delegazione speciale del Ministero, di cui è cenno nel citato art. 29 della legge. In tal caso essi trasmetteranno l'atto unitamente ad una esposizione particolareggiata del fatto alla direzione del genio militare pei successivi provvedimenti di sua spettanza.

In caso di bisogno potrà detto accertamento esser fatto da uno soltanto degli ufficiali o impiegati sopra accennati.

Art. 33. Ogni atto viene compilato com'è prescritto dall'art. 31 della legge, e deve indicare:

1° Il luogo ed il giorno in cui fu steso, il nome e la carica della persona che ha rilevata l'infrazione alle servitù e il nome del contravventore;

2° La natura delle infrazioni, il tempo in cui ebbero luogo, non che le circostanze atte a qualificarle, e le prove ed indizi che esistono a carico del contravventore;

3° Il risultato degli interrogatorii fatti alla persona o persone implicate nella contravvenzione, sia sul loro nome, cognome, qualità, patria, e domicilio, sia intorno ai particolari della contravvenzione stessa.

Art. 34. L'atto verrà compilato in due copie e conterrà altresì l'intimazione al contravventore di sospendere immediatamente i lavori indebitamente intrapresi: di demolire la parte già costrutta e di ridurre in un tempo determinato, (a decorrere dalla data dell'intimazione) le cose nello stato primitivo, od in caso d'impossibilità, in uno stato equivalente.

Il direttore del genio militare notificherà l'atto per iscritto, col mezzo di un serviente d'ufficio, al contravventore invitandolo a firmare e restituire una delle due copie in segno dell'avvenuta comunicazione, ed a ritenere l'altra copia. Qualora

il medesimo si rifiutasse di firmare la copia dell'intimazione, questa gli sarà rimessa dallo stesso serviente in presenza di due testimoni.

Allorchè il contravventore aderisce ad ottemperare all'intimazione contenuta nell'atto, il direttore, al termine del tempo fissato, farà procedere ad una ricognizione, e, trovando adempiti gli obblighi al medesimo imposti, farà ciò risultare da apposito atto, che unirà a quello di contravvenzione per essere conservati ambidue negli archivi della direzione, rilasciandone copia autentica all'interessato.

Nel caso poi in cui il contravventore si rifiutasse di ridurre le cose nel pristino stato e non sospendesse i lavori intrapresi entro le 24 ore a decorrere dall'intimazione avuta, o, se cedendo bensì a questa, non eseguisse nel tempo stabilito le cose che gli sono state prescritte, il direttore si rivolgerà all'ufficio del procuratore del Re del tribunale di circondario competente per il procedimento giuridico a' termini di legge.

Tutte le contravvenzioni ed i loro risultati saranno annotati in apposito registro conforme al Mod. 3°.

Art. 35. Spetta agli ufficiali ed impiegati del genio militare d'invigilare l'esecuzione delle sentenze che verranno emanate dai tribunali competenti sulle contravvenzioni alle servitù militari, le quali sentenze saranno per tale effetto loro comunicate.

Quando le prescrizioni del tribunale non siano eseguite nel tempo fissato dalla sentenza, debitamente notificata e *passata in giudicato*, i direttori del genio le faranno senz'altro eseguire d'ufficio nel modo prescritto dagli articoli 15 e 35 della legge, e ne faranno conteggiare la spesa colle norme stabilite dai regolamenti sul servizio del genio pei lavori ad economia.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1886.

D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

MODELLO N. 1.
(Art. 12 del Regolamento).

GENIO MILITARE

Direzione di . . . . *Piazza di . . . .*

REGISTRO *degli edifici, costruzioni e proprietà qualunque comprese nelle zone sottoposte alle servitù militari della suddetta Piazza* (*)

(*) Nella colonna *Annotazioni* di questo registro si dovrà far cenno delle servitù a cui le proprietà si trovassero per avventura soggette in forza di leggi anteriori all'applicazione di quella 19 ottobre 1859.

N. d'ordine	OPERA di fortificazione o parte di essa	Denominazione e natura delle proprietà	NOME E COGNOME e condizione del proprietario	Numero riferibile al piano annesso al verbale

CLASSIFICAZIONE delle carte di ogni pratica	INDICAZIONI SOMMARIE sulle costruzioni e sul genere di coltura dello stabile	VARIAZIONI SUCCESSIVE ed ANNOTAZIONI

MODELLO N. 2.
(Art. 29 del Regolamento).

GENIO MILITARE

Direzione di . . . .

Piazze diverse

DOMANDE *di autorizzazione di lavori nelle proprietà soggette a servitù militare, ed esito delle medesime.*

Numero d'ordine del registro	Numero d'ordine del disegno	DATA d'arrivo della domanda	NOME E COGNOME e condizione del proprietario richiedente	PIAZZA	OGGETTO della domanda

ESITO DELLA DOMANDA	*ANNOTAZIONI*

MODELLO N. 3.
(Art. 34 del Regolamento).

GENIO MILITARE

Direzione di . . . . *Piazze diverse*

REGISTRO *delle contravvenzioni alle servitù militari e loro esito.*

N. d'ordine	PIAZZA, opera di fortificazione o parte di essa	NATURA della contravvenzione	NOME E COGNOME e condizione del contravventore

CLASSIFICAZIONE delle carte d'ogni contravvenzione	ESITO di ciascuna contravvenzione	*ANNOTAZIONI*

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

281

DISPENSA 5ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio.

GENNAIO 9. — Relazione e R. Decreto circa l'ordinamento della milizia mobile, *pag.* 71.
» 22. — Variazioni matricolari relative ai sottufficiali istruttori di scherma ed a quelli idonei a tale impiego, *pag.* 73.
» 25. — Adozione delle armi a caricamento rapido, modello 70/87, *pag.* 73.

Atto N. **18**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Relazione e Regio Decreto circa l'ordinamento della milizia mobile.** — 9 gennaio.

SIRE!

Colla legge del 29 giugno 1882 venne stabilito l'ordinamento definitivo della milizia mobile.

Quell'ordinamento era calcolato in relazione al maggior sviluppo dato da quella legge stessa al regio esercito e quindi era basato su di una forza proveniente dalla completa rotazione di un contingente di leva di 1ª categoria fra gli 80 e gli 82 mila uomini. Senonchè i contingenti di 1ª categoria in congedo illimitato che in allora erano ascritti alla milizia mobile e che per parecchi anni vi dovevano fare passaggio, provenivano da contingenti nominali di soli 65,000 uomini. D'onde la convenienza di adottare per la milizia mobile un ordinamento transitorio che limitasse il numero delle unità della milizia stessa, in relazione alla forza disponibile, e Vostra Maestà, su proposta del mio predecessore, degnavasi di determinare con Regio Decreto del 13 maggio 1883 tale ordinamento provvisorio.

Presentemente e per parecchi anni ancora la milizia mobile continuerà ad essere costituita da contingenti nominali originari di 65,000 uomini, ma non potrà fare assegnamento su quattro classi; inquantochè per qualche tempo è mestieri con-

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36ª del 1886, *Atto* N. 156, pag. 278. — Il prezzo di costo del pastrano con cintolo per artiglieria da campagna e trenodel genio, *in luogo di*: L. 30.140, *deve essere di*: L. 30.014.

Dispensa 2ª del 1887, *Atto* N. 6, pag. 9, N. 33, *ove dice*: 3 compagnie pontieri (1ª brigata) *leggasi*: 3 compagnie pontieri.

Dispensa 2ª del 1887, *Atto* N. 6, specchio A, pag. 14. — Al distretto di Foggia, *invece di*: 4ª del 48° battaglione, *leggasi*: 3ª del 48° battaglione.

servare ascritta all'esercito permanente la nuova classe; e ciò perchè anche nell'esercito permanente i grossi contingenti non hanno ancora compiuto la loro rotazione.

Dovendosi pertanto per la milizia mobile fare assegnamento su tre sole classi di forza molto ridotte, anche l'ordinamento provvisorio ora in vigore contempla un numero di unità non proporzionato alla forza; mentre invece le difficoltà che debbono superarsi per provvedere ai quadri della milizia stessa consigliano di ridurne il numero, nell'interesse della solidità dell'esercito permanente.

Allo scopo pertanto di costituire la milizia mobile colle compagnie della prescritta forza di guerra e per diminuire per quanto è possibile gli spostamenti di quadri dell'esercito permanente alla milizia mobile, io mi onoro proporre a Vostra Maestà l'adozione di un ordinamento maggiormente ridotto, pel quale sarà ugualmente inquadrata tutta la forza disponibile, sarà facilitata la costituzione dei quadri e si avranno compagnie maggiormente rispondenti alle odierne esigenze tattiche.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª),

Vista la legge portante modificazioni a quella sopra citata, in data 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª),

Visto il Nostro Decreto che approva l'ordinamento della milizia mobile, in data 13 marzo 1883 e il testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con Nostro Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª),

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La milizia mobile si comporrà transitoriamente di:

Fanteria	Trenta reggimenti di fanteria di linea ciascuno di 3 battaglioni a 4 compagnie.
	Tredici battaglioni di bersaglieri a 4 compagnie, tranne i due della Sicilia che saranno formati su 3.
	Ventidue compagnie alpini.
Artiglieria	Tredici brigate d'artiglieria da campagna a 3 batterie ciascuna.
	Tredici compagnie del treno d'artiglieria.
	Ventisette compagnie d'artiglieria da fortezza.
	Quattro batterie da montagna.

Genio { Otto brigate (complessivamente 23 compagnie).
Quattro compagnie treno del genio.

Dodici compagnie di sanità.
Dodici compagnie di sussistenza.

Art. 2. La milizia speciale dell'Isola di Sardegna, conterà di:

Tre reggimenti di fanteria di linea di 3 battaglioni ciascuno a 4 compagnie;
Un battaglione di bersaglieri a 4 compagnie;
Una brigata di due batterie d'artiglieria da campagna;
Due sezioni d'artiglieria da fortezza;
Due sezioni del treno d'artiglieria;
Una compagnia di zappatori del genio;
Uno squadrone di cavalleria;
Una compagnia di sanità;
Una compagnia di sussistenza.

Art. 3. È abrogato il Nostro Decreto sopra citato del 13 maggio 1883.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1887.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **19**. — MATRICOLA. — **Variazioni matricolari relative ai sottufficiali istruttori di scherma ed a quelli idonei a tale impiego**. — 22 gennaio.

In seguito all'*Atto* N. 4 del corrente anno, col quale le attribuzioni concernenti le nomine, assegnazioni, movimenti, ecc. dei sottufficiali istruttori di scherma, saranno in avvenire di esclusiva competenza della direzione generale leve e truppa, rimane abrogata la prescrizione di cui al secondo capoverso del § 90 del Regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **20**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione delle armi a caricamento rapido M. 70/87**. — 25 gennaio.

Gli esperimenti fatti presso vari corpi del fucile M. 1870, trasformato in fucile a caricamento rapido secondo il sistema

proposto dal capitano d'artiglieria Vitali cav. Giuseppe, avendo dati buoni risultati, ho determinato che venga adottata tale trasformazione per i fucili e moschetti da truppe speciali modello 1870 del regio esercito.

Tali armi così trasformate prenderanno le denominazioni:

Fucile, M. 70 87.

Moschetto da truppe speciali, M. 70 87.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. G. Vacchera

DISPENSA 6ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 gennaio

GENNAIO 20. — Norme di massima per l'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici, *pag.* 75.

Atto N. **21**. — AVANZAMENTO. — **Norme di massima per l'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici**. — 20 gennaio.

Per l'avanzamento dei capitani a maggiori medici e dei tenenti a capitani medici, si seguiranno quind'innanzi le seguenti norme di massima.

§ 1. *Disposizioni generali.*

1. I capitani ed i tenenti medici non potranno venir inscritti sui quadri d'avanzamento se non abbiano prima superati appositi esami secondo le norme ed i programmi seguenti.

Ai programmi potranno però venire apportate dal Ministero successive modificazioni; coll'aggiunta specialmente di quei temi che i progressi della scienza e le esigenze del servizio sanitario militare richiedessero.

2. Per formare i quadri d'avanzamento a maggiori medici saranno, volta per volta, chiamati agli esami i capitani medici che entrano nei primi due quinti del rispettivo ruolo generale d'anzianità.

Ed analogamente per formare i quadri d'avanzamento a capitani medici saranno, volta per volta, chiamati agli esami i tenenti medici che sono compresi nei primi due quinti del rispettivo ruolo generale d'anzianità.

3. Le chiamate agli esami dei capitani medici e quelle dei tenenti medici potranno aver luogo contemporaneamente ovvero in epoche diverse, dovendo essere regolate in modo che nessun capitano o tenente medico possa venire a trovarsi nel primo quinto del rispettivo ruolo generale d'anzianità senza aver prima sostenuti gli esami.

4. Il nome dei capitani e tenenti medici chiamati all'esame, verrà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale*; e col medesimo verrà pure indicato il giorno in cui dovranno presentarsi al comitato di sanità militare in Roma, presso il quale gli esami avranno luogo.

5. Gli esami valgono tanto per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità quanto per quello a scelta.

6. I capitani ed i tenenti medici che negli esami non vengono dichiarati idonei all'avanzamento in una prima prova, potranno ripetere gli esami in occasione di una seconda chiamata; ma, in questo caso, non potranno venir inscritti sul quadro d'avanzamento a scelta, qualunque sia il risultato degli esami.

7. Sono esclusi dall'avanzamento, e quindi non verranno chiamati agli esami, i capitani ed i tenenti che, per qualsiasi causa, siano stati pretermessi per due volte nell'avanzamento, coloro che fallirono in due prove, o che chiamati per due volte non si presentarono agli esami senza legittime cause.

8. Nel formare i quadri d'avanzamento a scelta, sia dei capitani che dei tenenti, si prenderà per base la rispettiva anzianità degli inscritti in tali quadri, indipendentemente dalla media finale riportata negli esami e dal maggiore o minor numero di voti favorevoli ottenuti nella votazione per l'idoneità alla promozione a scelta.

9. I candidati inscritti nei quadri, sia per l'avanzamento ad anzianità, sia per l'avanzamento a scelta, potranno essere cancellati qualora se ne rendessero immeritevoli per la loro condotta o per difetto di qualità personali.

10. Le promozioni a scelta tanto dei capitani che dei tenenti medici verranno alternate con quelle ad anzianità nella proporzione prescritta dalla legge sull'avanzamento. Nessuno potrà però essere promosso a scelta se non sia compreso nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità del proprio grado.

§ 2. *Proposte degli ufficiali da chiamarsi agli esami.*

11. In base a quanto è detto ai N. 2 e 3 il Ministero indicherà, volta per volta, per mezzo di Circolare inserta nel *Giornale Militare*, l'epoca nella quale gli dovranno essere trasmesse le proposte dei capitani o dei tenenti medici da chiamarsi agli esami, ed i limiti entro i quali dovranno le medesime essere contenute.

12. I capi di corpo o di servizio che abbiano alla loro dipendenza capitani o tenenti medici i quali si trovino compresi nei limiti stabiliti, e non siano esclusi dall'avanzamento a mente del N. 7 delle precedenti disposizioni generali, trasmetteranno gerarchicamente al Ministero (Segretariato generale) altrettanti elenchi di proposta quanti sono i capitani o tenenti che si trovano in quelle condizioni.

13. Gli elenchi dovranno essere compilati su deliberazione

della commissione compilatrice degli specchi caratteristici, e ciascun elenco sarà corredato del relativo verbale.

Per ognuno dei capitani o tenenti medici dovrà indicarsi sul rispettivo elenco se è giudicato meritevole, o non, di avanzamento, oppure se rinuncia volontariamente a presentarsi agli esami.

14. Per i capitani e tenenti medici giudicati non meritevoli di concorrere all'avanzamento, se ne dovranno indicare brevemente, ma esplicitamente, i motivi, informandone i singoli interessati per loro norma.

15. Per i capitani e tenenti medici, che volontariamente rinunciano di presentarsi agli esami, dovrà indicarsi il motivo di tale rinuncia. Quando la rinuncia è motivata da impossibilità di presentarsi agli esami per causa di malattia esistente, o recentemente sofferta, tale circostanza dovrà essere accertata da regolare certificato medico, confermato dal capo di corpo o servizio.

16. Tutti gli elenchi di proposta, di cui si tratta, saranno corredati dal parere esplicito delle autorità militari, pel tramite delle quali devono giungere al Ministero, il quale si riserva di determinare definitivamente circa l'ammissione agli esami dei candidati proposti.

Qualora taluna di dette autorità non fosse in grado di pronunciare un giudizio su qualcuno degli indicati ufficiali, dovrà indicarne la causa sul rispettivo elenco di proposta.

§ 3. *Formazione e procedimento della commissione esaminatrice.*

17. La commissione esaminatrice sarà nominata volta per volta dal Ministero. Tanto per gli esami dei capitani a maggiori come per quelli dei tenenti a capitani, essa sarà composta e ripartita nel modo seguente:

Presidente della commissione d'esami;

Un segretario della commissione;

Tre sotto-commissioni — (Presidente e due membri, per ogni gruppo di materie).

In ogni sotto-commissione il membro esaminatore inferiore in grado od anzianità funzionerà da segretario per la compilazione del processo verbale giornaliero, il quale, colla rispettiva votazione per ciascun candidato, e firmato da tutti i membri, verrà trasmesso, dopo ciascuna seduta al presidente della commissione e da questo al presidente del comitato di sanità militare.

18. Per ciascuna materia d'esame la rispettiva sotto-commissione farà due distinte votazioni a scrutinio segreto: una

per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti, l'idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

19. Fatta la votazione per materie si formerà il punto medio di gruppo dividendo la somma dei punti parziali pel numero delle materie di cui consta ciascun gruppo.

20. Analogamente si formerà il punto medio finale dividendo la somma dei punti medi di gruppo pel numero dei gruppi stessi.

21. Nessuna comunicazione verrà data ai candidati circa l'esito degli esami, e man mano che essi avranno terminato il proprio esame, o dichiarato di rinunziarvi, saranno subito lasciati in libertà, per rientrare alle rispettive destinazioni.

§ 4. *Disposizioni relative all'avanzamento a scelta.*

22. Possono essere proposti per l'avanzamento a scelta i capitani medici ed i tenenti medici che abbiano riportata l'idoneità in tutte le materie d'esame ed una media finale non inferiore a 16 punti.

23. Tosto ultimati gli esami si riunirà la commissione per giudicare sul merito all'avanzamento a scelta di quelli fra gli ufficiali medici chiamati agli esami, che si trovano nelle condizioni indicate al precedente N. 22.

24. La commissione di cui al precedente N. 23 consterà di tutti i componenti le tre sotto-commissioni (presidenti e membri) non che del Presidente della commissione.

25. Per cura del presidente della commissione, il quale le richiederà in tempo opportuno al presidente del comitato di sanità militare, saranno poste a disposizione della commissione riunita, tutte le carte personali esistenti presso il comitato stesso e riguardanti gli ufficiali medici indicati al precedente numero.

La commissione discuterà sulle risultanze degli specchi, specchietti caratteristici e delle altre carte personali di ciascuno di detti ufficiali, e procederà quindi alla votazione, a scrutinio segreto, col mezzo di palle bianche e nere, intorno al merito del candidato per la promozione a scelta, tenendo presente, che può essere giudicato meritevole d'avanzamento a scelta soltanto l'ufficiale medico il quale possegga qualità fisiche ed un complesso di qualità morali, intellettuali e militari in grado talmente elevato da assicurare che l'acceleramento della sua

carriera debba tornare profittevole all'esercito, tanto dal punto di vista medico-chirurgico come da quello amministrativo.

26. Chiusa la seduta, il presidente della commissione trasmetterà il relativo processo verbale al presidente del comitato di sanità militare, col risultato della votazione.

§ 5. *Risultato degli esami ed idoneità all'avanzamento.*

27. Ultimati tutti gli esami il presidente della commissione ne trasmetterà il risultato al Ministero della guerra (Segretariato generale), in quattro elenchi:

a) uno generale di tutti i capitani medici chiamati agli esami;

b) uno speciale pei capitani medici che si trovano nelle condizioni indicate al N. 22.

c) uno generale di tutti i tenenti medici chiamati agli esami;

d) uno speciale dei tenenti medici che si trovano nelle condizioni indicate al N. 22.

Tali elenchi dovranno essere firmati da tutti i membri della commissione.

28. Gli elenchi generali di cui alle lettere *a*) e *c*) conterranno in apposite colonne:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ciascuna materia;

b) il punto ottenuto in ciascuna materia;

c) il punto medio di ciascun gruppo;

d) il punto medio finale.

Gli elenchi speciali di cui alle lettere *b*) e *d*) conterranno il risultato della votazione per *sì* o per *no* circa il merito all'avanzamento a scelta.

29. Tali elenchi, nei quali i candidati saranno disposti in ordine di anzianità, serviranno per la formazione dei quadri d'avanzamento, sia ad anzianità che a scelta.

Saranno dichiarati idonei per l'avanzamento a scelta, e perciò inscritti sui relativi quadri d'avanzamento, i capitani medici e tenenti medici i quali abbiano riportata favorevole la maggioranza dei voti dei componenti l'intera commissione, nella votazione sul merito all'avanzamento a scelta. Quando i voti favorevoli fossero stati in numero eguale a quelli contrari, la votazione s'intenderà favorevole al candidato, il quale verrà quindi dichiarato idoneo per l'avanzamento a scelta.

Saranno dichiarati idonei all'avanzamento, e perciò inscritti sul rispettivo quadro d'avanzamento ad anzianità, i capitani

medici ed i tenenti medici, chiamati agli esami, che nei medesimi;

a) avranno riportata l'idoneità in tutte le materie;

b) oppure avranno riportato un punto medio non inferiore a 12 nei gruppi di quelle materie in alcuna delle quali fossero rimasti deficienti, purchè abbiano però in queste ottenuto un punto non inferiore ad 8.

§ 6. *Disposizioni speciali.*

30. Durante gli esami scritti, di lunga durata, i presidenti delle rispettive sotto-commissioni stabiliranno un intervallo di tempo, in cui sarà concesso ai candidati di farsi recare qualche cibo, se ne avessero bisogno.

31. Il direttore dell'ospedale di Roma disporrà affinchè i capitani medici chiamati agli esami non siano ammessi nell'interno dell'ospedale, a studiarvi o visitarvi preventivamente i malati. Potrà soltanto esser loro concesso di assistere agli esami dei propri compagni.

32. Qualora fra i candidati vi siano capitani medici addetti al servizio dell'ospedale principale di Roma, il direttore del medesimo disporrà affinchè, quindici giorni prima del principio degli esami, questi capitani siano esentati dal servizio di capi riparto, e destinati ad altri servizi fuori dell'ospedale, in cui non dovranno più entrare, come è detto al numero precedente.

33. Durante il corso degli esami, nessuna comunicazione, intorno ai parziali risultati di essi, potrà in verun modo esser fatta fra le singole sottocommissioni.

§ 7. *Disposizioni amministrative.*

34. Le spese di qualsiasi specie occorrenti per gli esami saranno rimborsate dal Ministero, su apposita richiesta del presidente della commissione.

35. Agli ufficiali esaminatori, che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali, stabilite dalle vigenti disposizioni.

36. Gli ufficiali medici ammessi agli esami non potranno portare seco il proprio attendente.

§ 8. *Disposizioni transitorie.*

37. I capitani medici, che già furono dichiarati promovibili a scelta precedentemente alla pubblicazione delle presenti norme, verranno inscritti pei primi nel quadro d'avanzamento a

scelta, e saranno promossi quand'anche non siano compresi nel primo quinto del ruolo generale d'anzianità.

§ 9. — *Materie e programmi d'esame pei capitani.*

38. L'esame pei capitani verserà sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione, in tre gruppi distinti come è qui sotto indicato:

Esame scritto	(*a*) Medicina legale militare (*b*) Igiene, o servizio sanitario militare	1° gruppo
Esame verbale e pratico di patologia chirurgica e di operazioni	(*c*) Dissertazione verbale sulla patologia chirurgica (*d*) operazione chirurgica	2° gruppo
Esame di clinica	(*e*) Medica (*f*) Delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree (*g*) Esame verbale e pratico di oftalmologia	3° gruppo

39. a) *Medicina legale militare* (*Esame scritto durata 8 ore*).

Consisterà nello svolgimento, senza il concorso di alcun libro o manoscritto, di un tema di medicina legale, formulato dal presidente della commissione esaminatrice e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui dovrà essere svolto; nel caso però si tratti dell'applicazione degli elenchi A, B, C, delle infermità esimenti dal servizio militare, sarà permesso ai candidati di consultare i detti elenchi.

40. b) *Igiene o servizio sanitario militare* (*Esame scritto, durata 8 ore*).

Consisterà nello svolgimento, senza concorso di alcun libro, o manoscritto, di un tema sull'igiene, o servizio sanitario militare, formulato dal presidente della commissione esaminatrice e comunicato ai candidati riuniti soltanto al momento in cui dovrà essere svolto; nel caso però si tratti dell'applicazione degli elenchi A, B, C, delle infermità esimenti dal servizio militare, sarà permesso ai candidati di consultare i detti elenchi.

41. c) *Esame verbale di patologia chirurgica* (*durata mezz'ora*).
d) *operazione* (*durata fino al termine dell'operazione*).

Quest'esame sarà dato nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato estratto a sorte un numero dei temi più sotto

indicati impiegherà la prima mezz'ora nello svolgimento della tesi verbale di patologia chirurgica (*materia c*); quindi, previa descrizione della regione anatomica su cui deve operare, e dei processi operativi, procederà, sul cadavere, a quella delle due operazioni chirurgiche, contenute nel tema estratto, che verrà prescelta dal presidente della sotto-commissione d'esame (*materia d*). La commissione farà tutte le interrogazioni che crederà convenienti.

42. e) *Clinica medica. Esame pratico* (*durata mezz'ora, o anche più ad arbitrio della sottocommissione*).

f) *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree. Esame pratico* (*durata mezz'ora, id. id. id.*)

g) *Esame teorico pratico di oftalmologia* (*durata mezz'ora*).

I primi due esami saranno dati al letto dell'ammalato nell'ospedale militare.

Da due serie di letti corrispondenti la prima a malattie mediche; la seconda a malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree il candidato estrarrà a sorte un numero per ciascuna serie e procederà quindi alla visita del malato raccogliendo l'anamnesi, eseguendo l'esame obbiettivo ed esponendo la diagnosi, l'etiologia, la prognosi, e la cura della malattia, e rispondendo alle domande che gli saranno rivolte dalla sotto-commissione.

Il terzo esame sarà dato immediatamente dopo gli esami clinici in una delle sale dell'ospedale estraendo a sorte un tema del programma qui appresso indicato da svolgere colla relativa dimostrazione di strumenti od apparecchi ed all'evenienza con presentazioni di malati.

Temi per l'esame verbale delle malattie oftalmiche.

1. Oftalmoscopio — sua teoria.
2. Modelli di specchietti oftalmoscopici monoculari — Condizioni loro catottriche — Modello a mano per l'uso pratico ordinario.
3. Oftalmoscopi fissi — Vantaggi ed inconvenienti.
4. Oftalmoscopio tubulare Galezowski — Vantaggi ed inconvenienti.
5. Oftalmoscopi binoculari — Modello Giraud-Teulon — Vantaggi ed inconvenienti.
6. Oftalmoscopi ottometrici — Vantaggi ed inconvenienti.
7. Norme pratiche per l'illuminazione, per l'uso dello specchietto, della lente correttiva, delle lenti oculari, per la direzione e distanza del punto di fissazione dell'esplorato.
8. Della influenza ed opportunità della paralizzazione del-

l'accomodazione, dal punto specialmente di vista medico-legale nelle osservazioni ottalmoscopiche ed ottalmometriche.

9. Procedimento pratico per l'esame ottalmoscopico per la determinazione dei vizi di rifrazione.

10. Teoria della determinazione dei vizi diottrici *(al grado esimente dal militare servizio, od a grado superiore)* all'esame ad immagine reale.

11. Teoria della determinazione dei vizi diottrici *(al grado esimente dal militare servizio, od a grado superiore)* pel movimento delle immagini ottalmoscopiche.

12. Teoria dell'ottalmoscoptometro Loiseu Warlomont.

13. Teoria e praticismo dell'ottometria cogli occhiali correttivi.

14. Teoria delle scale di caratteri di prova — Scala Iaeger, Wecker, Monoyer.

15. Teoria degli ottometri — Ottometro Badal.

Temi per l'esame verbale e pratico di operazioni chirurgiche.

1.

a) Ferite d'arma da taglio e da punta.
b) Legatura dell'ascellare (*nel cavo dell'ascella*).
c) Castrazione.

2.

a) Ferite contuse.
b) Disarticolazione del gomito.
c) Tamponamento delle fosse nasali.

3.

a) Ferite d'arma da fuoco.
b) Legatura della poplitea.
c) Trapanazione.

4.

a) Scottatura — Assideramento.
b) Resezione della testa dell'omero.
c) Sutura intestinale.

5.

a) Emorragie primarie e secondarie.
b) Legatura della femorale (*nel triangolo di Scarpa*).
c) Disarticolazione del primo metacarpo.

6.

a) Febbre traumatica — infezione purulenta — setticoemia.
b) Cistotomia (*lateralizzata*).
c) Amputazione della gamba (*luogo d'elezione*).

7.

a) Tetano — gangrena d'ospedale — risipola.
b) Legatura della succlavia.
c) Uretrotomia interna.

8.

a) Gangrena.
b) Resezione della testa del femore.
c) Sutura incavigliata per ferita all'addome.

9.

a) Osteite — carie — necrosi.
b) Legatura della carotide primitiva.
c) Amputazione dell'avambraccio nella continuità.

10.

a) Ferite delle articolazioni.
b) Disarticolazione tarso-metatarsea.
c) Legatura della tibiale posteriore.

11.

a) Patereccio — flemmone della mano — unghia incarnata.
b) Resezione parziale della mandibola inferiore.
c) Cateterismo.

12.

a) Distorsioni — Artrite — Idrartosi.
b) Legatura dell'arteria omerale (*alla piegatura del gomito*).
c) Disarticolazione dell'omero.

13.

a) Aneurismi
b) Amputazione della coscia.
c) Cheiloplastica.

14.

a) Ernie addominali.
b) Disarticolazione medio-tarsea.
c) Operazione dell'empiema.

15.

a) Classificazione dei tumori, diagnostico, pronostico.
b) Legatura della linguale.
c) Amputazione del braccio, nella continuità.

16.

a) Calcoli vescicali (*diagnostico, indicazioni, metodi generali di estrazione e di distruzione*).
b) Resezione del ginocchio.
c) Enucleazione del bulbo oculare.

17.

a) Lussazione in genere — Lussazione scapolo-omerale.
b) Legatura della cubitale.
c) Disarticolazione tibio-tarsea.

18.

a) Frattura degli arti in generale.
b) Resezione del mascellare superiore.
c) Legatura della radiale.

19.

a) Stringimenti uretrali ed ascessi perineali.
b) Tracheotomia.
c) Disarticolazione metacarpo-falangea del medio.

20.

a) Ferite della testa — frattura del cranio.
b) Legatura della femorale alla parte media della coscia.
c) Amputazione del pene.

21.

a) Ferite del petto e frattura delle coste.
b) Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpi, conservando il pollice.
c) Operazione della fistola lagrimale.

22.

a) Ferite dell'addome.
b) Amputazione della lingua, parziale o totale.
c) Strabotomia.

23.

a) Contratture e cicatrici.
b) Resezione del gomito.
c) Tenotomia del tendine d'Achille.

24.

a) Anestesia chirurgica locale e generale.
b) Legatura dell'omerale a'la parte media del braccio.
c) Puntura della vescica.

§ 10. — *Materie e programmi d'esami pei tenenti.*

43. L'esame pei tenenti verserà sulle seguenti materie ordinate, per la votazione e la classificazione, in gruppi distinti come è indicato in appresso:

a) *Patologia speciale medica.*	1° gruppo.
b) *Patologia chirurgica*	
c) *Malattie veneree, cutane eoftalmiche*	
d) *Igiene, medicina legale, servizio santario militare*	
e) *Esame scritto*	
f) *Anatomia chirurgica*	2° gruppo.
g) *Operazioni chirurgiche*	
h) *Clinica medica*	3° gruppo.
i) *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche o veneree*	

44. Materie d'esame.

a) *Patologia speciale medica.*
(esame orale, durata 15 minuti).

1. Febbri miasmatiche. — Infezione palustre.
2. Febbre tifoidea. — Dermotifo.
3. Meningite cerebro-spinale epidemica. — Miliare.
4. Dissenteria. — Colèra.
5. Vaiuolo. — Morbillo. — Scarlattina. — Resipola.
6. Reumatismo articolare e muscolare.
7. Idrofobia. — Morva. — Farcino.
8. Scrofola. — Scorbuto. — Diabete.
9. Emorragia cerebrale. — Embolismo.
10. Meningite. — Encefalite. — Mielite.
11. Angina catarrale — parenchimatosa — difterica.
12. Laringite catarrale acuta e cronica. — Catarro bronchiale. — Pneumonite catarrale.

13. Congestione polmonare. — Emottisi. — Pneumonite fibrinosa.

14. Tisi polmonare.

15. Pleurite. -- Idrotorace. — Empiema.

16. Pericardite. — Endocardite. — Vizi organici del cuore.

17. Endo-arterite. — Ateromasia. — Aneurismi dell'aorta.

18. Catarro acuto e cronico dello stomaco. — Ulcera rotonda dello stomaco. — Gastralgia.

19. Peritonite. — Enterite. — Elmintiasi.

20. Catarro delle vie biliari. — Colica epatica — Cirrosi epatica.

21. Nefrite catarrale e parenchimatosa. — Uremia. — Colica nefritica.

22. Epilessia. — Corea. — Paralisi agitante.

23. Nevralgia del trigemino. — Sciatica. — Paresi — e paralisi periferiche.

24. Atrofia muscolare progressiva. — Atassia locomotrice.

b) *Patologia chirurgica*
(esame orale, durata 15 minuti).

1. Delle armi da fuoco moderne, nozioni sui proiettili, ferite diverse che producono, e relativi effetti organici.

2. Azione dei proiettili sulla cute, sul connettivo, sul tessuto fibroso e muscolare (diagnosi, corso, prognosi, cura ed esiti delle lesioni in queste parti molli).

3. Azione dei proiettili sul cuore, sulle arterie e sulle vene (diagnosi, corso, prognosi, cura ed esiti delle ferite dei vasi sanguigni)

4. Azione dei proiettili sulle parti centrali e periferiche del sistema nervoso (diagnosi, prognosi, corso, cura ed esiti delle ferite del cervello, del midollo spinale e dei nervi periferici).

5. Ferite per arma da fuoco del polmone (diagnosi, corso, prognosi, cura ed esiti di esse).

6. Ferite per arma da fuoco della cavità addominale e pelvica (diagnosi, prognosi, corso, esiti e cura di esse).

7. Azione dei proiettili sulle ossa lunghe e corte, e sulle articolazioni (diagnosi, corso, prognosi, cura ed esiti delle lesioni in questi tessuti).

8. Della resipola traumatica, della piemia, della cancrena d'ospedale e del tetano.

9. Esplorazione delle ferite d'arma da fuoco. — Estrazione dei corpi estranei. — Strumenti vari per l'esplorazione e per l'estrazione. — Fasciature, apparecchi diversi.

10. Regole generali per la cura delle ferite sul campo di battaglia, nelle sezioni di sanità e negli ospedali. — Processi e metodi diversi di medicatura.

11. Delle ferite per armi da punta, da taglio.

12. Degli aneurismi. — Varietà ed alterazioni ad essi consecutive (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

13. Delle resezioni (indicazioni e controindicazioni). — Delle amputazioni e disarticolazioni primarie e secondarie.

14. Dell'emostasia provvisoria e della definitiva. — Delle varie specie di anestesia generale locale.

15. Delle scottature e del congelamento (gradi, estensione e cure rispettive).

16. Delle fratture semplici e complicate delle ossa lunghe (diagnosi, corso, prognosi e cura).

17. Delle più frequenti lussazioni e sublussazioni semplici e complicate (etiologia, riduzione e trattamento consecutivo).

18. Delle ulcere e delle piaghe (etiologia, diagnosi e cura).

19. Periostite, carie e necrosi (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

20. Artrocace delle principali articolazioni (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

21. Delle ernie addominali (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

22. Degli stringimenti uretrali (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

23. Degli ascessi flemmonosi, dei linfatici e dei perineali (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

24. Neoplasmi e loro classificazione in generale (diagnosi, prognosi, corso e cura di qualcuno di essi).

c) *Malattie veneree, cutanee ed oftalmiche*
(esame orale, durata 15 minuti).

1. Blenorragia acuta e cronica (etiologia, diagnosi, esiti e cura).

2. Catarro del glande e del prepuzio, infiammazione del vaso deferente e dell'epididimo (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

3. Ulcera molle, affezione dei vasi linfatici e delle glandole linfatiche (etiologia, diagnosi, prognosi e cura).

4. Ulcera sifilitica, modi diversi di trasmissione della sifilide, prime manifestazioni dell'azione del virus sifilitico.

5. Affezioni sifilitiche del sistema linfatico, della cute e della mucosa.

6. Affezioni sifilitiche del testicolo, del fegato, della milza e del sistema nervoso.

7. Affezioni sifilitiche del periostio, delle ossa e delle articolazioni.

8. Affezioni sifilitiche dell'occhio.

9. Terapia della sifilide.

10. Erpete. — Eczema. — Acne. — Impetigine (diagnosi, prognosi e cura).

11. Psoriasi. — Pitiriasi. — Lichene. — Prurigine (diagnosi, prognosi e cura).

12. Malattie cutanee prodotte da parassiti animali e vegetali (diagnosi, prognosi e cura).

13. Teoria catottrica dello specchietto oculare. — Teoria diottrica della formazione delle immagini ottalmoscopiche. — Condizioni essenziali per le osservazioni ottalmoscopiche. — Illuminazione. — Specchietto oculare (tipo ordinario a mano).

14. Dell'azione delle lenti correttive (potere diottrico della lente ordinaria correttiva). — Azione delle lenti oculari. — Loro scelta — Esame ad occhio libero e ad occhio atropinato.

15. Ricerca della papilla ottica. — Della macchia lutea. — Punto di formazione dell'immagine retinica, e norme relative pel suo esame.

16. Possibilità di ottenere coll'esame ottalmoscopico dei dati sullo stato diottrico dell'occhio esaminato. — Teoria dell'ottometro di Badal.

17. Congiuntivite catarrale e purulenta. — Congiuntivite granulosa (diagnosi, prognosi e cura).

18. Malattie della glandula e delle vie lagrimali (diagnosi, prognosi e cura).

19. Cheratite. — Irite (diagnosi prognosi e cura).

20. Coroidite (diagnosi, prognosi e cura).

21. Glaucoma (diagnosi, prognosi e cura).

22. Retinite (diagnosi, prognosi e cura).

23. Emeralopia (diagnosi, prognosi e cura).

24. Cataratta (diagnosi, prognosi e cura).

d) *Igiene, medicina legale, servizio sanitario militare* (esame orale, durata 15 minuti).

1. Abitazioni del soldato. — Delle norme igieniche che devono regolare la scelta del luogo e la costruzione delle caserme e dei locali accessori. — Cubatura e ventilazione.

2. Accantonamenti. — Accampamenti. — Bivacchi. — Igiene relativa alla scelta dei luoghi e delle stagioni. — Tende. — Baracche e casematte.

3. Delle norme igieniche che devono regolare la costruzione degli ospedali e la trasformazione di vecchi edifici in ospedali. — Degli ospedali baracche. — Degli ospedali tende.

4. Della igiene delle infermerie nelle caserme, dei corpi di guardia, delle scuderie e delle cucine. — Latrine, loro più conveniente costruzione, loro disinfezione ed espurgo. — Orinatoi.

5. Vestiario del soldato. — Copertura del capo e del collo. — Calzatura. — Vesti di tela, di cotone e di lana. — Pulizia personale del soldato. — Bagni.

6. Carico del soldato di fanteria e di cavalleria, considerato in rapporto all'igiene delle funzioni del moto, della circolazione e della respirazione. — Igiene della marcia secondo le stagioni. — Ginnastica.

7. Alimentazione del soldato. — Pane da munizione. — Biscotto. — Regole per la buona fabbricazione del pane. — Adulterazioni del pane. — Paste. — Riso. — Legumi. — Verdura. — Frutta.

8. Carni. — Modo di riconoscere la buona qualità delle carni da macello. — Cottura della carne. — Brodo. — Lesso. — Arrosto. — Carne in conserva. — Extractum carnis Liebig. — Lardo. — Burro. — Latte. — Formaggi.

9. Acqua potabile e sue provenienze. — Qualità di una buona acqua potabile. — L'acqua come veicolo di germi morbigeni. — Mezzi per rendere meno nocive le acque inquinate.

10. Bevande alcooliche. — Loro uso ed abuso. — Vino. — Adulterazione dei vini. — Bevande aromatiche. — Caffè.

11. Profilassi delle malattie contagiose in genere, e specialmente dell'oftalmia granulosa, delle malattie veneree e della scabbia. — Visite sanitarie.

12. Profilassi delle malattie epidemiche e contagiose, e specialmente del vaiuolo e del colèra.

13. Dell'attitudine fisica al servizio militare, della gracilità, dei criteri e dei mezzi atti a riconoscerla. — Della magrezza, e debolezza generale procurata e mantenuta.

14. Diagnosi differenziale fra le frenopatie, le nevralgie e le nevrosi vere e quelle simulate.

15. Diagnosi differenziale fra le varie specie di dermatosi e di piaghe vere, e le procurate o mantenute.

16. Diagnosi differenziale tra le malattie e i difetti veri della visione, e quelli simulati, esagerati o provocati.

17. Diagnosi differenziale tra le malattie e le alterazioni funzionali vere dell'orecchio, e quelle simulate, esagerate, o procurate.

18. Diagnosi differenziale tra l'enuresi e l'incontinenza notturna vera e quella simulata.

19. Diagnosi differenziale tra le contrazioni e le contratture muscolari vere e quelle simulate od esagerate.

20. Dell'ordinamento dei servizi di sanità militare in pace ed in guerra.

21. Del servizio sanitario militare ed amministrativo in tempo di pace nelle direzioni di sanità (ospedali principali, succursali, infermerie di presidio e presso i corpi di truppa).

22. Del servizio sanitario militare in tempo di guerra nei corpi di truppa, nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

23. Del materiale sanitario da guerra e delle regole pel trasporto dei malati e feriti sulle barelle, sui carri, nelle vie ordinarie e sulle ferrovie.

24. Della disseminazione dei malati e feriti in tempo di guerra. — Della convenzione di Ginevra. — Dei rapporti dei servizi militari con quelli della carità privata pei malati e feriti in guerra.

e) *Esame scritto*
(della durata di 4 ore).

Consisterà nella redazione, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto (eccetto i semplici elenchi A. B. C. delle infermità esimenti dal servizio militare), di una relazione medica per proposta a rassegna di rimando, ovvero di una relazione, con relative proposte, sui provvedimenti da prendersi d'urgenza in un corpo od accampamento in una circostanza supposta.

Quest'esame sarà fatto nello stesso giorno per tutti i candidati di una medesima muta.

Il presidente della commissione formulerà il tema, volta per volta per ogni muta; e sarà comunicato ai candidati soltanto nel momento in cui dovrà essere svolto.

f) *Anatomia chirurgica*
(esame pratico, durata fino al compimento della preparazione).

1. Regione sopra e sotto ioidea.
2. » carotidea.
3. » sopra clavicolare.
4. » sterno-costale.
5. » addominale.
6. » ileo-inguinale.

7. Regione perineale.
8. » glutea.
9. » del cavo dell'ascella.
10. » scapolo-omerale.
11. » omerale anteriore.
12. » omerale posteriore.
13. » del gomito.
14. » anteriore dell'avambraccio.
15. » posteriore dell'avambraccio
16. » radio-carpea.
17. » crurale.
18. » anteriore della coscia.
19. » posteriore della coscia.
20. » poplitea,
21. » del ginocchio.
22. » anteriore ed esterna della gamba.
23. » posteriore della gamba.
24. » dorsale del piede.

g) *Operazioni chirurgiche*
(esame pratico, durata fino al compimento dell'operazione).

1. Legatura della carotide primitiva.
2. » della linguale.
3. » della succlavia.
4. » dell'ascellare al disopra del piccolo pettorale.
5. » dell'ascellare nel cavo dell'ascella.
6. » dell'omerale.
7. » della radiale al terzo superiore.
8. » della cubitale al terzo medio.
9. Legatura dell'iliaca esterna.
10. » della femorale.
11. » della poplitea.
12. » della tibiale anteriore.
13. » della tibiale posteriore.
14. Trapanazione della volta del cranio.
15. Resezione delle estremità inferiori del radio e dell'ulna.
16. » del gomito.
17. » della spalla.
18. » dell'articolazione tibio-tarsea.
19. » del ginocchio.
20. » dell'anca.
21. Disarticolazione dei quattro ultimi metacarpei, conservando il pollice.

22. Disarticolazione della mano.
23. » dell'avambraccio.
24. » dell'omero.
25. » tarso metatarsea.
26. » tarso-tarsea.
27. » sotto astragalea.
28. » del piede.
29. » della gamba.
30. » della coscia.
31. Amputazione dell'avambraccio (legatura delle principali arterie del moncone).
32. Amputazione del braccio (id. id. id.).
33. » della gamba (id. id. id.).
34. » della coscia (id. id. id.).
35. Tracheotomia.
36. Cateterismo, e quindi cistotomia.

I due precedenti esami pratici saranno dati sul cadavere nella sala anatomica dell'ospedale militare.

Il candidato, estratto a sorte un numero per ciascuna delle due materie, eseguirà sul cadavere la preparazione chirurgica estemporanea e l'operazione chirurgica indicate nei due temi, e risponderà alle interrogazioni indirizzategli dalla sotto-commissione.

h) *Clinica medica.*

(Esame pratico. Durata ad arbitrio della sotto-commissione).

i) *Clinica delle malattie chirurgiche, oftalmiche e veneree.*

(Esame pratico. Durata ad arbitrio della sotto-commissione).

Questi due esami saranno dati al letto dell'ammalato nell'ospedale militare.

Da due serie di letti rispettivamente corrispondenti: la prima a malattie mediche, la seconda a casi diversi di malattie chirurgiche, oftalmiche o veneree, il candidato estrarrà a sorte un numero per ciascuna serie, procederà agli esami dei due ammalati, e, rispondendo alle analoghe interrogazioni della sotto-commissione, farà la diagnosi, la prognosi e tratterà della cura delle malattie.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 7ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 febbraio

DICEMBRE 26. — Legge 26 dicembre 1886 N. 4239 (serie 3ª) concernente la pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala, *pag.* 95.

GENNAIO 30. — Varianti alla Istruzione speciale sull'amministrazione delle truppe in Africa, *pag.* 96.

Atto N. 22. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Legge 26 dicembre 1886 N. 4239 (serie 3ª), concernente la pensione alle vedove ed agli orfani di coloro che fecero parte della spedizione dei Mille di Marsala.** — 26 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala e di coloro che vennero compresi nelle leggi del 26 gennaio 1879, N. 4708 (Serie 2ª), 31 luglio 1879, N. 5013 (Serie 3ª), e 28 giugno 1885, N. 3182 (Serie 3ª), è assegnata, sul bilancio dello Stato, un'annua pensione nelle proporzioni ed alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 2. Alle vedove con figli minorenni verrà corrisposta l'annua pensione di lire cinquecento sino a che i figli non avranno tutti compiuti gli anni ventuno, e ciò avverandosi, la pensione alla vedova sarà ridotta a lire trecento.

Nella stessa somma di lire trecento sarà corrisposta la pensione alle vedove senza prole ed in uguale somma complessiva agli orfani di ambedue i genitori, qualunque sia il loro numero, fino a che il minore abbia raggiunto l'età di ventun anno compiuti.

Art. 3. Il diritto della pensione cessa allorquando:

la vedova passi ad altre nozze;

la prole sia giunta all'età maggiore;

le figlie, se anche di età minore, abbiano contratto matrimonio.

Art. 4. Le disposizioni della presente legge sono applicabili soltanto allorquando il matrimonio sia stato contratto prima della pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 dicembre 1886.

UMBERTO. A. Magliani.

N. **23**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti alla Istruzione speciale sull'amministrazione delle truppe in Africa**. — 30 gennaio.

All'Istruzione speciale sul servizio e amministrazione delle truppe in Africa 15 giugno 1886, sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 34. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Per gli uomini di truppa la trascrizione delle note caratteristiche ed il confronto dei fogli matricolari, prescritto dal § 157 della Istruzione sulle matricole, avrà luogo soltanto di mano in mano che rientrino in Italia ».

§ 64. Al secondo comma è aggiunto l'inciso: « ai partenti saranno pure ritirati i viveri di riserva ».

§ 66. Nel primo comma, dopo la parola « elmetto » porre: « le fascie di lana » e nel secondo, dire: « il secondo elmetto, i viveri di riserva e la razione di sale (grammi 50) saranno poi distribuiti . . . . . » ecc.

Allo stesso paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Ai partenti sarà dal deposito centrale distribuita una coperta da campo, se già non ne siano stati provvisti dal corpo. Allo arrivo in Africa, le coperte da campo distribuite dal deposito o dai corpi saranno ritirate e versate nel magazzino d'equipaggiamento ».

Al § 97 è aggiunto il seguente comma:

« Per il riscontro dei fondi permanenti assegnati ai consegnatari dei magazzini, ai comandi locali d'artiglieria e genio ed agli ufficiali incaricati dell'amministrazione delle truppe irregolari (§§ 119, 130, 147 e 211), al rendiconto del terzo mese di ogni trimestre sarà altresì annessa una dichiarazione compilata da ciascun ufficiale responsabile e da esso sottoscritta *(nome, cognome e grado)*, nella quale sia indicata, in tutte lettere, la somma di cui ciascuno è depositario ».

§ 142. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Esso è pure incaricato della distribuzione delle cartucce per mantenere a numero le dotazioni dei singoli reparti di truppa e delle pistole a rotazione di cui nel § 68 ».

§ 143. A questo paragrafo è aggiunto:

« Le distribuzioni di cartucce ai reparti di truppa saranno effettuate sulla presentazione, per parte dei corpi, dei verbali di consumazione, e delle cartucce così distribuite il comando locale si darà scarico ponendo ad appoggio delle scritture gli stessi verbali.

La distribuzione delle pistole a rotazione sarà fatta con norme analoghe a quelle stabilite per gli oggetti di equipaggiamento e di casermaggio (§ 127) ».

§ 233. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Al loro rientrare in Italia, uomini e cavalli sono ripassati ai loro corpi: quelli mandati in congedo od in licenza o fatti entrare all'ospedale, dal giorno successivo a quello del rinvio dal deposito centrale; quelli rinviati ai corpi, dal giorno successivo a quello dell'arrivo al corpo. Dalle stesse date gli individui saranno ripresi, dai corpi, nella forza con assegno, tranne i congedati che verranno invece passati nella forza in congedo ».

§ 234. In luogo della parola « uomini » mettere: uomini e cavalli (ufficiali, uomini di truppa e cavalli) ».

§ 238. Nel primo comma è tolto l'inciso: « compresi i viveri di riserva ».

Al paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Le armi, bufetterie e munizioni portate in Africa da reparti e individui di truppa non saranno frattanto surrogate nelle dotazioni stabilite per i corpi, e sulle dimostrazioni semestrali (§ 365 del Regolamento d'amministrazione) le corrispondenti deficienze saranno giustificate distintamente, ponendovi la nota: *In distribuzione ad individui in Africa* ».

§ 245. Nel secondo comma, invece delle parole « ai rispettivi reggimenti » mettere: « al più vicino reggimento delle rispettive armi ».

Allo stesso paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« I reggimenti d'artiglieria e genio tratterranno presso di loro le bufetterie, dimostrandole nelle scritture contabili, ove occorra, come materiale in eccedenza alla dotazione ».

Dopo il § 245 è aggiunto il seguente:

« § 245 bis. I corpi cui appartengono gli uomini stati congedati, mandati in licenza od entrati all'ospedale, e stati conseguentemente disarmati dal deposito centrale, provvederanno al completamento delle dotazioni di armi, bufetterie e munizioni colle norme stabilite nel regolamente d'amministrazione ».

§ 279. Aggiungervi il seguente comma:

« Il debito degli ufficiali ascritti all'associazione vestiario dev'essere regolato in modo da non eccedere le lire 400 per gli ufficiali montati e lire 200 per quelli a piedi ».

§ 295. A questo paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Le corrispondenti *Dichiarazioni d'esistenza cavalli* saranno, in questi casi, rilasciate dal comandante della compagnia che ha in aggregazione i cavalli, con norme analoghe a quelle prescritte dal § 1258 del regolamento d'amministrazione, e delle spese per il governo dei cavalli (retribuzione all'attendente, grasso, paglia, ferratura, medicinali e simili) potrà dai corpi essere chiesto rimborso, al termine d'ogni trimestre, al deposito centrale, che provvederà per le correlative ritenute agli ufficiali, o, se questi fanno parte dell'associazione vestiario, le porrà a loro debito sul conto dell'associazione ».

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1887. — Tip. G. Vechera.

281

DISPENSA 8ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 febbraio.

GENNAIO 9. — R. Decreto N. 4277 (serie 3ª) col quale cessano di essere considerate opere di fortificazione alcuni forti della piazza di Verona *pag.* 99.
FEBBRAIO 5. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari, *pag.* 100.
» 5. — Sacchetto per la razione di 50 grammi di sale, *pag.* 100.
» 7. — Indennità per la prima provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali, *pag.* 100.
» 7. — Colonnelli e tenenti colonnelli dei carabinieri reali, comandanti di legione e di divisione, dispensati dalle funzioni di presidente presso i tribunali militari, *pag.* 101.

Atto N. **24**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4277 (serie 3ª) col quale cessano di essere considerate opere di fortificazione alcuni forti della piazza di Verona**. — 9 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Visto il R. Decreto 22 dicembre 1861, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessano di essere considerate come opere di fortificazione dello Stato i forti di 2ª linea della piazza di Verona, situati sulla destra dell'Adige, denominati: *S. Zeno*, *S. Massimo*, *Fenilone*, *S. Lucia*, *Pallio*, *Porta Nuova* e *Tombetta*.

Art. 2. Le proprietà fondiarie adiacenti a detti forti cessano per conseguenza di essere soggette alle servitù militari derivanti dai forti stessi.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1887.

UMBERTO.

RICOTTI.

N. **25**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari**.— 4 febbraio.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle finanze, questo Ministero avverte che i vivandieri militari, i quali, in conformità dell'*Atto* N. 31 del 16 marzo 1886, possono vendere nell'interno dei quartieri sigari e spagnolette nazionali, sono ora autorizzati anche allo smercio del trinciato di seconda qualità comune.

L'acquisto del trinciato per parte dei vivandieri militari avrà luogo con le formalità prescritte dall'*Atto* prementovato; e della nuova concessione sarà fatto cenno sulle licenze.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **26**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Sacchetto per la razione di 50 grammi di sale**. — 5 febbraio.

Il Ministero ha approvato un sacchetto di tela a fondo ripiegato, e chiuso da un cordoncino a guaina, ad uso di contenere la razione di grammi 50 di sale, che il soldato deve portare nello zaino in tempo di guerra.

Gli stabilimenti militari di pena ne allestiranno la quantità occorrente, che a cura del Ministero stesso verrà poi ripartita fra i vari corpi.

Nel modello per gl'inventari del materiale de' servizi amministrativi verrà fatta la seguente aggiunta:

I — 624. — Sacchetto per la razione di 50 grammi di sale. . . . . N. L. 0,03 aggiunta.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **27**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità per la prima provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali**. — 7 febbraio.

La concessione della razione di foraggio, fatta colla legge 15 aprile 1886 (*Atto* 51-1886), agli ufficiali subalterni dei reggimenti d'artiglieria da fortezza e del genio ed a quelli addetti

alle direzioni ed agli stabilimenti delle rispettive armi, non importa un tassativo obbligo di essere provvisti di cavallo. Per conseguenza, ai suddetti ufficiali (tranne quelli delle batterie da montagna, delle compagnie treno, e del reggimento pontieri) se provenienti dai sottufficiali non è dovuta l'indennità per prima provvista di cavalli concessa dal N. 3 del quadro C delle indennità eventuali (*Atto* N. 63 della Raccolta), salvo che essi vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal § 67 del Regolamento sulle indennità eventuali.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **28**. — GIUSTIZIA MILITARE. — **Colonnelli e tenenti colonnelli dei carabinieri reali, comandanti di legione e di divisione, dispensati dalle funzioni di presidente presso i tribunali militari**. — 7 febbraio.

Nell'applicazione del secondo capoverso dell'articolo 5° del Regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, i comandanti delle divisioni territoriali tralascieranno di nominare presidenti di essi tribunali i colonnelli ed i tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri reali, comandanti di legione e di divisione.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 9ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio.

FEBBRAIO 3. — Legge 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni fissi per il R. esercito, *pag.* 103.
» 6. — Legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di cinque milioni per spedizione di rinforzi nel Mar Rosso, *pag.* 104.
» 7. — Varianti al Regolamento sull'uniforme, *pag.* 104.
» 7. — Pubblicazione del secondo ed ultimo volume della Raccolta del Giornale militare, *pag.* 105.
» 12. — Errata-corrige ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio, *pag.* 105.
» 12. — Modificazione alle norme di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici, *pag.* 106.
» 13. — Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Napoli, *pag.* 106.

Atto N **29**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni fissi per il regio esercito**. — 3 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Al testo della legge 15 aprile 1886, N. 3813, che porta modificazioni alla legge 5 luglio 1882, N. 854, sugli assegni dell'esercito, sono fatte le seguenti modificazioni:

Nel nuovo terzo capoverso della tabella IIIª togliere le parole « delle batterie a cavallo ».

Rettificare la prima variante fatta alla tabella IXª nel modo che segue:

Ai capoversi *a*) e *b*) sostituire:

a) Uomini di truppa del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione; sottufficiali lire 0,20; caporali, trombettieri e zappatori lire 0,10.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1887.

UMBERTO.

Ricotti.

N. **30**. — LEGGI. — **Legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di 5 milioni per spedizione di rinforzi nel Mar Rosso**. — 6 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata una spesa straordinaria di cinque milioni per spedizione di rinforzi militari sulla costa del Mar Rosso.

Con Decreto Reale sarà la suddetta somma ripartita ed inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e del Ministero della marina del corrente esercizio finanziario 1886-87.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1887.

UMBERTO.

Depretis.
A. Magliani.
Ricotti.
B. Brin.

N. **31**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 7 febbraio.

Al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare) sono fatte le seguenti varianti:

All'attuale terzo capoverso del N. 30, è sostituito il seguente:

« Gli alpini, in qualunque uniforme, portano sempre la penna sul cappello. »

Al N. 71 è aggiunto il seguente capoverso:

« Gli ufficiali alpini, nell'uniforme di marcia, possono portare stivalini alpini ».

Al primo capoverso del N. 48 è sostituito il seguente:

« 48. Gli attendenti degli ufficiali generali e superiori e di « quelli che fanno servizio a cavallo, i sellai, i maniscalchi, « gli allievi armaiuoli, allievi sellai, allievi maniscalchi (tranne « gli allievi sellai ed allievi maniscalchi dei reggimenti di ca- « valleria che sono armati) ed i vivandieri sono disarmati e « fanno esclusivamente uso della divisa per essi prescritta ».

Il Ministro — Ricotti.

N. **32**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del secondo ed ultimo volume della *Raccolta* del *Giornale Militare***. — 7 febbraio.

In relazione all'*Atto* N. 104 del 1886, questo Ministero avverte che è pubblicato il secondo ed ultimo volume della *Raccolta* del *Giornale Militare*.

Esso volume contiene le seguenti materie:

Stato degli ufficiali.
Avanzamento.
Leggi e decreti.
Servizio territoriale.
Giustizia militare.
Servizio sanitario militare.
Somministrazioni dai comuni.
Onorificenze.
Istruzioni ed esercitazioni militari.
Amministrazione e contabilità.
Reclutamento.
Giubilazioni e pensioni.
Arredamento ed equipaggiamento.
Armi e munizioni.
Militari di truppa.
Tiro a segno nazionale.
Disposizioni varie.

Alla trasmissione delle copie di esso volume per i corpi, comandi ed uffici provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume suddetto, da imputarsi o sulle spese di cancelleria o sulla massa generale, sarà indicato con apposito avviso. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **33**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria e per il genio**. — 12 febbraio.

Regolamento d'artiglieria. — Pag. 20. — Nella nota (1) posta a piè di pagina, si cancellino le parole: *tutti* e seguenti, delle linee 6ª, 7ª e 8ª, e pongasi invece:

« Gli ufficiali subalterni che ne faranno domanda ».

Regolamento del genio. — Pag. 22. — Nel comma *c*) del § 37 si cancellino le parole *che non oltrepassino i 35 anni di età e contino 12 anni di servizio nei corpi a cavallo*, e pongasi invece: « che ne facciano domanda ».

Il Ministro — Ricotti.

N. **34**. — AVANZAMENTO. — **Modificazione alle norme di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici**. — 13 febbraio.

Al N. 7 dell'*Atto* N. 21 — Norme di massima per l'avanzamento dei capitani medici e tenenti medici — è sostituito il seguente:

« 7. Sono esclusi dall'avanzamento, e quindi non verranno « chiamati agli esami, i capitani ed i tenenti medici che non « siano stati dichiarati idonei per due volte agli esami; e così « pure i capitani e tenenti medici che, chiamati per due volte, « non siansi presentati agli esami senza legittime cause ».

Il Ministro — RICOTTI.

N. **35**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di un comando militare permanente di stazione in Napoli**. — 13 febbraio.

Nella stazione ferroviaria di Napoli è istituito, alla dipendenza diretta del rispettivo comando di presidio, un comando militare permanente di stazione composto di un capitano, di un ufficiale subalterno e di un sottufficiale.

A detto comando sono applicabili le disposizioni contenute negli *Atti* N. 41 del 1884 e N. 162 del 1885, ed il comando medesimo comincierà a funzionare col giorno 1° del prossimo mese di marzo. *Il Ministro* — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 10ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 febbraio.

FEBBRAIO 16. — Ordine del giorno all'esercito, *pag.* 107.
» 17. — R. Decreto col quale sono considerate sul piede di guerra le truppe del Regio esercito distaccate in Africa, *pag.* 108.
» 17. — Acquisto e pagamento di pubblicazioni militari, *pag.* 109.

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO

La storia militare italiana registra due combattimenti gloriosi, sostenuti dalle nostre truppe in Africa.

Il 25 gennaio, il distaccamento di Saati, formato dalla 9ª compagnia del 6° reggimento fanteria, 10ª del 7°, una sezione della 1ª compagnia del 17° reggimento artiglieria e circa 300 irregolari, agli ordini del maggiore Boretti del 7° reggimento fanteria, fu attaccato dagli Abissini, superiori dieci volte in forza. Dopo quattro ore di combattimento il nemico fu respinto con perdite gravissime, ed il nostro distaccamento rimase fermo in quelle posizioni, le quali, più che da ripari affrettatamente costruiti, furono validamente conservate dalla fermezza, dal coraggio e dalla disciplina delle nostre truppe.

Il giorno successivo, 26 gennaio, una colonna, sotto gli ordini del tenente colonnello De Cristoforis del 93° reggimento fanteria, composta dell'11ª compagnia del 15° reggimento fanteria, 2ª del 20°, 9ª del 41°, drappelli del 6° e 7°, alcuni uomini del 1°, 37°, 54°, 79° e 93° reggimento fanteria, una sezione della 1ª compagnia del 17° reggimento artiglieria con qualche soldato del 14° e 16° artiglieria e circa 50 irregolari, fu attaccata a Dogali, fra Monkullo e Saati, da masse incomparabilmente superiori di Abissini. Il combattimento fu dai nostri accettato e sostenuto per parecchie ore con eroica energia e colla massima disciplina, dapprima col fuoco, finchè fu bruciata l'ultima cartuccia, poscia ad arma bianca, senza che alcuno indietreggiasse dinanzi all'incalzare delle masse avversarie, e quantunque, per molto tempo, fosse libera la ritirata su Monkullo.

Tutti, ufficiali e soldati, in numero di cinquecento, caddero morti o feriti, affermando così, con una nuova luminosa prova,

che il soldato italiano sa compiere il proprio dovere, fino al sacrificio di se stesso, pel suo Re ed in difesa dell'onore nazionale.

Ricordi ognuno i due giorni 25 e 26 gennaio come date gloriose per l'esercito italiano; sia esempio a tutti lo splendido contegno delle nostre truppe di Africa, alle quali S. M. il Re ha inviato il seguente ordine del giorno, che ho l'onore di comunicare all'esercito. *Il Ministro* — RICOTTI.

ORDINE DEL GIORNO DI S. M. IL RE

AI PRESIDI D'AFRICA

Soldati dei presidi d'Africa,

I combattimenti del 25 e 26 gennaio a Saati ed a Dogali, con tanta fermezza e con tanto ardimento da voi sostenuti, onorano l'esercito italiano. Il ricordo di Dogali rimarrà imperituro nella storia militare.

Io faccio plauso al nobile contegno di tutti voi, soldati di terra e di mare, ed esprimo la mia ammirazione ai prodi che, eroicamente sacrificandosi, caddero gloriosamente sul campo di battaglia.

La patria onora i vostri valorosi compagni ed è a voi riconoscente — Io, altero di esservi capo, sono più che mai fidente nei nostri destini.

Roma, 16 febbraio 1887.

UMBERTO.

N. **36**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto col quale sono considerate sul piede di guerra le truppe del regio esercito distaccate in Africa.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il codice penale per l'esercito;

Viste le leggi 13 novembre 1853, 29 gennaio 1854 e 4 aprile 1855;

Vista la legge 27 giugno 1850;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le truppe del regio esercito distaccate in Africa ed il personale alle medesime addetto, sono considerate, dal 20 gennaio 1887, sul piede di guerra, per quanto si riferisce alle competenze e alla giustizia penale militare, all'avanzamento ed ai diritti alla pensione di ritiro.

Art. 2. Il comandante superiore delle truppe in Africa ha facoltà di dichiarare in stato di guerra la piazza di Massaua e qualunque altro punto compreso nel territorio dei Nostri presidi d'Africa.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1887.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **37**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Acquisto e pagamento di pubblicazioni militari**. -- 17 febbraio.

A cominciare dal 1° aprile 1887 l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari addebiterà direttamente in conto corrente ai comandi, corpi ed uffici (1) il prezzo delle pubblicazioni militari che i medesimi richiedono a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità; epperciò le

---

(1) Per le pubblicazioni militari richieste dai comandi di corpo d'armata e di divisione e dal comando militare dell'isola di Sardegna, l'ufficio di personali militari vari darà debito al corpo di stato maggiore; per quelle richieste dai comandi di brigata di fanteria, cavalleria e dai comandi stabili di presidio, al corpo da cui i titolari dei comandi ricevono gli assegnamenti; per quelle richieste dai comandi territoriali di artiglieria e genio, alle locali direzioni dell'arma; per quelle richieste dai comandi superiori di distretti, dai comandi di fortezza, dai tribunali militari e dai comandi di stazione ferroviaria e da altri comandi, al distretto locale, oppure al distretto viciniore; per quelle richieste dalle direzioni territoriali di sanità, alla locale direzione d'ospedale principale; per quelle richieste per le compagnie di disciplina, carcerati, reclusi e reclusori, al comando degli stabilimenti militari di pena; per quelle richieste per le direzioni, sezioni, per gli uffici locali di commissariato e pei panifici militari, al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza; per quelle richieste dalle biblioteche militari, al distretto o corpo da cui sono amministrate.

Infine per quelle richieste dall'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi e dai depositi allevamento cavalli, il relative ammontare sarà compreso sul rendiconto di cassa che mensilmente trasmettono all'ufficio personali militari vari.

amministrazioni da tale epoca saranno esonerate dal commettere tali pagamenti con Nota N. 317 del catalogo.

L'ufficio personali militari vari riceverà quindicinalmente, e per ogni comando, corpo ed ufficio, dalla tipografia editrice apposite Note delle pubblicazioni spedite, e le medesime unite all'avviso di liquidazione serviranno a comprovarne l'addebito.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 11ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 febbraio.

FEBBRAIO 6. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 111.

» 10. — R. Decreto, N. 4336 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 112.

» 20. — Pubblicazione di un nuovo Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito, *pag.* 113.

» 20. — Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile modello 70/87, *pag.* 113.

» 25. — Relazione e R. Decreto per la concessione di ricompense al valor militare per i combattimenti del 25 e 26 gennaio 1887 in Africa, *pag.* 114.

Atto. N. **38**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879, sulle indennità eventuali.** — 6 febbraio.

UMBERTO I. ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 5 luglio 1882, che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito;

Visto il R. decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto i Regi decreti 6 luglio 1884 e 16 luglio 1885, che modificano il regolamento sulle indennità eventuali approvato col predetto Regio decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 30 gennaio 1887, N. 4286, che approva il bilancio di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvate le seguenti modificazioni allo specchio I (del quadro D) annesso al Regio decreto 6 luglio 1884.

COMANDI E UFFICI	Assegno annuo		Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
	Per cancelleria	Per combustibile	
Comando della divisione militare di Livorno	1500 »	400 »	Novembre-Febbraio
Comando territoriale d'artiglieria di Torino	1030 »	1030 »	Novembre-Marzo.

Art. 2. Al sesto capoverso delle aggiunte al § 123 del regolamento sulle indennità eventuali approvate col Regio decreto 6 luglio 1884, è sostituito quanto segue:

È fatta facoltà al capo d'ufficio o comando di valersi, ove il reputi conveniente, delle somme che sopravanzano al termine di ogni anno finanziario per concedere rimunerazioni al personale di scritturazione ed agli uomini di truppa. Tali rimunerazioni potranno essere date alla fine di dicembre coi fondi sopravanzati al 30 giugno. Le somme non impiegate in gratificazioni andranno in aumento delle indennità stabilite per l'anno successivo.

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1886.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1887.

UMBERTO. RICOTTI.

N. 39. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **R. Decreto N. 4336 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 10 febbraio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 gennaio 1887, N. 4286 (serie 3ª), che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1886-87;

Visto il R. Decreto 27 giugno 1884, N. 2492 (serie 3ª), che stabilì il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il detto ruolo organico, in quanto riguarda gli ufficiali d'ordine, è stabilito nel modo seguente:

Ufficiali d'ordine	di 1ª classe	34	a L.	2200
Id.	di 2ª id.	39	a »	1800
Id.	di 3ª id.	61	a »	1500

Art. 2. Gli scrivani locali sono ridotti a N. 60 (stipendio medio L. 1173).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1887.

UMBERTO. RICOTTI.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di un nuovo tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito. (Istruzione per la formazione di guerra)**. — 20 febbraio.

È stata adottata e pubblicata, colla data del 20 febbraio 1887, una nuova edizione del Tomo I delle Istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito (*Istruzione per la formazione di guerra*), in sostituzione di quella pubblicata il 27 marzo 1884.

Riguardo a tale pubblicazione questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Ciascheduno comando od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di due copie di questa istruzione regolamentare. I reggimenti ed i distretti dovranno provvederne, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e due copie per compagnia, squadrone o batteria, tanto dell'esercito permanente quanto della milizia mobile, oltre alcune copie a disposizione dei comandanti di battaglione (mezzo reggimento per la cavalleria e brigata per l'artiglieria e genio).

I distretti ne provvederanno pure un dato numero di copie di riserva per distribuirle, alla circostanza, a reparti di milizia territoriale.

2° Il prezzo di ciascuna copia è stabilito in centesimi 60.

3° I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **41**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile Mod. 70 87.** — 20 febbraio.

È approvata l'*Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile a tiro rapido* Mod. 70/87.

I comandi, i reggimenti, le scuole e gli uffici militari si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse,

imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale.

I detti esemplari, come quelli occorrenti agli ufficiali che desiderano farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del § 1526 del Regolamento di amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 25.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **42.** — ONORIFICENZE. — **Relazione e Regio Decreto per la concessione di ricompense al valor militare per i combattimenti del 25 e 26 gennaio 1887 in Africa.** — 24 febbraio.

SIRE!

I combattimenti avvenuti il 25 e 26 gennaio a Saati e Dogàli, costituiscono due fatti militari che la M. V. ha già apprezzati; essi, e segnatamente quello di Dogàli, sono una gloria per l'esercito italiano, ed è giusto che coloro i quali vi presero parte e vi si distinsero per atti di valore, ricevano quella ricompensa che è il più ambito onore al quale possa aspirare un soldato.

Io mi onoro pertanto di segnalare alla M. V. i nomi dei militari che maggiormente vi si distinsero e di proporre per ognuno di essi adeguata ricompensa.

Per il combattimento di Saati, avvenuto nelle normali condizioni in cui si svolgono i fatti d'arme, furono trasmesse dal comandante superiore in Africa regolari proposte per gli atti di valore debitamente constatati, e perciò esaminati i fatti mi onoro di sottoporre alla M. V. le seguenti proposte: concessione della Croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia al maggiore Boretti del 7° reggimento fanteria, comandante quel distaccamento; concessione di N. 13 medaglie d'argento al valore militare e di N. 22 menzioni onorevoli pure al valore militare, secondo viene indicato nell'annesso elenco.

Il contegno del maggiore Boretti, le disposizioni da lui date per sistemare a difesa la posizione di Saati, la direzione del combattimento che fu favorevole alle nostre armi, ed infine le assennate disposizioni date per l'esecuzione della marcia da Saati a Monkullo avvenuta nella notte fra il 27 e 28 gennaio, sono tali fatti che lo rendono evidentemente meritevole dell'onorificenza per la quale ho l'onore di proporlo.

Il combattimento di Dogàli costituisce un fatto speciale nella storia militare e tale, da consigliare di derogare in parte da quelle norme che reggono la concessione delle onorificenze al valor militare. Ed invero, tutti i militari che vi presero parte essendo rimasti sul campo morti o feriti ed essendone risultata la totale distruzione dei quadri dei graduati, vengono a mancare quegli elementi sui quali poter fondare un giudizio circa gli atti di valore individualmente compiuti durante quel fatto d'arme. Senonchè il fatto stesso onora talmente tutti i militari che vi presero parte e vi combatterono strenuamente fino al sacrifizio della vita, che io non esito a proporre alla M. V. in via eccezionale, che a tutti indistintamente, ufficiali e truppa, morti o feriti, sia concessa la medaglia d'argento al valor militare.

Al tenente colonnello De Cristoforis, che comandava la nostra colonna a Dogàli e che di sua libera elezione, non ostante la enorme sproporzione di forze, accettò il combattimento e lo diresse fino alla fine, ho l'onore di proporre alla M. V. la concessione della medaglia d'oro al valor militare.

Al capitano d'artiglieria Michelini, unico ufficiale superstite e del quale si ebbe modo di accertare l'intelligente concorso, dato durante il combattimento, nella direzione delle operazioni, propongo alla M. V. sia concessa la Croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia in sostituzione della medaglia al valor militare.

Di questi fatti d'arme, tanto gloriosi pel nostro esercito, debbono i reggimenti, che vi presero parte con qualche reparto o drappello di qualsiasi forza, tenerne debitamente conto nella loro storia.

I reggimenti poi che vi si trovarono impegnati con reparti costituiti, dovranno, ad onorevole memoria, inscriverlo sulla bandiera e cioè: il 15°, 20° e 41° reggimento fanteria pel combattimento di Dogàli, ed il 6° e 7° reggimento fanteria pel combattimento di Saati.

Accennai al fatto di Dogàli, come un fatto speciale nella storia militare che deve essere considerato con criteri parimenti tutt'affatto speciali, e perciò confido che la M. V. apprezzando queste considerazioni, vorrà approvare le proposte che ho l'onore di sottoporle e che varranno ad affermare maggiormente in quale conto debba essere tenuto il contegno delle nostre truppe durante quel combattimento.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È accordata la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia al maggiore di fanteria Boretti cav. Gio. Battista e le medaglie d'argento e menzioni onorevoli al valor militare per i militari nominati nell'unito elenco che si distinsero maggiormente nel combattimento di Saati il 25 gennaio 1887.

La pensione dell'Ordine militare di Savoia ed i soprassoldi delle medaglie al valore militare saranno regolati secondo le norme in vigore.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1887.

UMBERTO. Ricotti.

Nota — L'elenco viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È accordata la medaglia d'oro al valore militare al tenente colonnello di fanteria De Cristoforis cav. Tommaso, la croce di cavaliere dell'Ordine militare di Savoia al capitano d'artiglieria Michelini di S. Martino Carlo, e la medaglia d'argento al valore militare a tutti indistintamente i militari che presero parte al combattimento di Dogâli il 26 gennaio 1887, e nominati nell'annesso elenco.

La pensione dell'Ordine militare di Savoia ed i soprassoldi delle medaglie al valore militare saranno regolati secondo le norme in vigore.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1887.

UMBERTO. Ricotti.

Nota — L'elenco sarà pubblicato in seguito nel *Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni.*

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 12ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 marzo.

FEBBRAIO 17. — R. Decreto che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna, *pag.* 117.
» 17. — Norme per l'applicazione degli assegni di guerra alle truppe dei presidi d'Africa, *pag.* 136.

Atto N. **43**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna.** — 17 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 13 della legge 5 luglio 1882, n. 854, sugli assegni dell'esercito;

Visto l'art. 7 del Nostro Decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le indennità speciali dovute alle truppe del regio esercito in campagna sono stabilite dalle tabelle annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, le quali fissano:

la tabella I, le indennità dovute agli ufficiali per l'entrata in campagna, il soprassoldo di guerra, le razioni viveri e foraggio, le indennità di carica e le indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio;

la tabella II, gli assegni speciali spettanti per gli uomini di truppa;

la tabella III, gli assegni dovuti per i prigionieri di guerra.

Le indennità speciali di guerra per il comandante in capo dell'esercito verranno fissate con apposito Decreto nell'occasione della nomina.

Art. 2. Per le spese d'ufficio dei quartieri generali, delle intendenze e dei comandi di brigata di fanteria, cavalleria e carabinieri non è fatta alcuna assegnazione fissa; esse saranno rimborsate a carico del bilancio sopra appositi rendiconti.

Art. 3. Gli ufficiali generali e superiori destinati per regio decreto a reggere comandi od uffici territoriali in seguito alla

ERRATA-CORRIGE.

Alcune copie della dispensa pubblicata il 25 febbraio portano l'indicazione di 10ª, *correggasi in:* 11ª.

mobilitazione dell'esercito avranno diritto alla indennità di carica assegnata ai comandi ed uffici di cui vengono incaricati.

Quanto alle indennità d'alloggio, gli ufficiali chiamati a reggere un comando territoriale di corpo d'armata o di divisione hanno diritto:

a) dove la fornitura dei locali e del mobilio è fatta a carico dello Stato, alla occupazione dei locali ed all'uso del mobilio già assegnato al titolare precedente;

b) dove la somministrazione dei locali o del mobilio non è fatta a carico dello Stato, alle corrispondenti indennità spese d'alloggio.

Nei casi in cui il precedente titolare alloggiato in locali a carico dello Stato debba lasciare in questi la propria famiglia, e l'alloggio ad esso assegnato non possa conseguentemente essere occupato dal subentrante, spetterà a questo la corrispondente indennità in contanti.

Art. 4. Agli ufficiali cui sono assegnate razioni foraggio solo pel tempo di guerra è pure dovuta, per lo stesso tempo e sempre che siano effettivamente provvisti di cavallo, la corrispondente indennità cavalli.

Art. 5. Sotto il nome di ufficiali s'intendono anche compresi gl'impiegati civili addetti all'esercito in campagna, siano dipendenti dal Ministero della guerra, siano dipendenti da altro Ministero.

Le indennità d'entrata in campagna e perdita bagaglio, il soprassoldo di guerra e le razioni viveri spettanti agli impiegati civili sono quelle stabilite per gli ufficiali del grado cui essi sono o possono essere pareggiati a tenore del § 7 del *Regolamento sulle indennità eventuali* pel regio esercito.

Agli impiegati civili non sono assegnati cavalli; epperò non sono loro dovute razioni foraggio.

Art. 6. Per gli ufficiali di nuova nomina, che debbono presentarsi alle armi prima del tempo stabilito dal § 4° del *Regolamento sugli assegni fissi* per la decorrenza dello stipendio, e per quelli nominati mentre già si trovano sotto le armi, il diritto a stipendio comincierà dal giorno successivo a quello del decreto di nomina; e così pure decorrerà lo stipendio di attività degli ufficiali richiamati dalla aspettativa che debbono presentarsi al corpo prima della decorrenza stabilita dal § 2 dello stesso regolamento.

Nel caso però che gli ufficiali anzidetti non si presentino entro i termini voluti, non avranno diritto al nuovo stipendio se non dal giorno successivo a quello della effettiva presentazione sotto le armi.

Art. 7. Il diritto allo stipendio ed all'indennità d'arma per gli ufficiali chiamati dal congedo per mobilitazione decorre, per gli effetti degli art. 8 e 9 della legge sugli assegni, dal giorno della presentazione al distretto presso cui sono chiamati e cessa dal giorno successivo a quello in cui gli ufficiali saranno lasciati liberi di ritornare alle case loro.

Gli ufficiali chiamati dal congedo, che debbono far servizio a cavallo, avranno anche diritto al trasporto del cavallo di cui siano provvisti.

Art. 8. Per gli ufficiali chiamati dal congedo, che sono contemporaneamente impiegati dello Stato, dal giorno in cui ricevono lo stipendio da ufficiale lo stipendio loro dovuto a carico del bilancio come impiegati è sospeso.

L'indennità di residenza stabilita per gli impiegati con sede in Roma continua ed è cumulabile colla indennità di residenza che possa spettare come ufficiale a tenore del regolamento sulle indennità eventuali del regio esercito. Quelli di essi però che siano chiamati in servizio in Roma non avranno diritto a quest'ultima indennità.

Art. 9. Gli stipendi, le indennità di viaggio e gli altri assegni spettanti agli impiegati civili ed agenti di servizio dipendenti da altri ministeri destinati presso l'esercito mobilitato, dal giorno della partenza dalla loro sede ordinaria e sino a tutto il giorno stabilito per il loro rientrare alla primitiva sede, sono pagati dall'amministrazione militare a carico del bilancio della guerra.

Nei viaggi per recarsi presso l'esercito mobilitato saranno dovute:

agli impiegati civili, le indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali dell'esercito secondo il grado cui possono essere pareggiati;

agli agenti di servizio, una indennità di trasferta di lire 2 al giorno, col trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, quando occorra, in posti di 3ª classe.

Art. 10. Ai medici civili ed agli ecclesiastici, che, pur non avendo obbligo di servizio militare, siano assunti in servizio come medici o cappellani presso l'esercito pel tempo della guerra, è dovuto un assegno corrispondente allo stipendio del grado cui verranno pareggiati all'atto della nomina, col diritto alle indennità eventuali e di guerra stabilite per tale grado.

Gli ecclesiastici intervenuti sotto le armi per obbligo di leva, che siano addetti in tale qualità presso gli ospedali da campo o sezioni di sanità, hanno diritto ad un assegno corrispon-

dente allo stipendio del grado di sottotenente ed alle indennità eventuali e di guerra stabilite per esso grado.

Art. 11. Il giorno dal quale si intenderanno in vigore le indennità di guerra e quello dal quale dovranno cessare di aver effetto verranno determinati con decreto reale.

L'assegno di sussistenza di lire 1,10 dovuto ai distretti pei richiamati dal congedo appartenenti ad altri corpi avrà invece vigore fin dal momento del richiamo delle classi per mobilitazione, anche se a questa non sussegua la dichiarazione di guerra.

Il diritto alle razioni foraggio assegnate in più delle razioni normali continuerà ancora per altri trenta giorni dopo la cessazione del soprassoldo di guerra.

Art. 12. Pei corpi e reparti di corpo mobilitati e per gli ufficiali ed uomini di truppa che ricevono gli assegni di guerra, le indennità eventuali stabilite per il tempo di pace dal regio decreto 27 marzo 1879 sono sospese, fatta eccezione della indennità fissa dovuta ai corpi per i richiamati dal congedo.

Quanto agli assegni di trasporto delle persone, dei cavalli e delle robe sulle ferrovie, sui laghi e sul mare a carico del bilancio della guerra, gli assegni si intendono sospesi soltanto quando sia ordinato che i trasporti sulle ferrovie e sui piroscafi siano fatti a credito e pagati poi direttamente dal Ministero.

Art. 13. Sono approvate le *Norme per la concessione delle indennità* annesse al presente Decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 14. Le antecedenti disposizioni date per gli assegni delle truppe in guerra sono abrogate.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1887.

UMBERTO. RICOTTI.

TABELLA I.

INDENNITÀ *di entrata in campagna, soprassoldo di guerra, razioni viveri e foraggi, indennità di carica e indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio.*

GRADI E CARICHE	Indennità di entrata in campagna	Soprassoldo giornaliero di guerra	Razioni giornaliere viveri	Razioni giornaliere foraggi	Indennità di carica	Indennità per la perdita di cavalli	Indennità per la perdita del bagaglio	Annotazioni
Comandante in capo	»	»	»	»	»	»	»	Vedi art. 1° del decreto.
Capo di stato maggiore dell'esercito e Comandante generale di armata	8000	30	»	1	6	20000	2500	5000	L'indennità per la perdita di cavalli s'intende fissata in ragione di ogni cavallo perduto.
Comandante di corpo di armata e Comandante generale di artiglieria o del genio	7000	25	»	1	6	15000	2500	4000	
Tenente generale	5000	20	»	1	Come in tempo di pace	9000	2500	3000	
Maggior generale	3500	10	»	1		5000	2500	2000	
Colonnello	1500	6	»	1		1000	Vedasi nota E	900	
Tenente colonnello o maggiore	900	4	50	1		»		700	
Capitano	600	3	50	1		»		400	
Tenente e sottotenente	400	3	»	1		»		400	

NOTE

A — All'ufficiale rivestito, per regio decreto o per determinazione del comandante in capo, di una carica alla quale, secondo le tabelle di formazione di guerra dell'esercito, può esser preposto un ufficiale del grado immediatamente superiore sono dovute le maggiori indennità assegnate al grado superiore.

I tenenti colonnelli e maggiori, già provvisti di indennità di carica in tempo di pace, la conserveranno sul piede di guerra, sempreché non abbiano diritto a quella superiore assegnata ai colonnelli.

B — *Razioni viveri.* — Agli ufficiali autorizzati ad avere al proprio servizio domestici borghesi è assegnata una razione viveri per ogni domestico che abbiano seco.

Il diritto a questa razione deve essere provato da una dichiarazione pel comandante del corpo o del capo di servizio.

C — Le razioni viveri, siano date in natura od in contanti, vanno conteggiate in ragione di lire 1 per ciascuna razione.

D — *Razioni foraggio.* — Agli ufficiali inferiori dell'artiglieria e del genio addetti allo stato maggiore dell'intendenza generale, alla direzione generale dei trasporti, ai comandi del genio d'armata, alle direzioni del genio d'armata, ai comandi del genio di corpo d'armata, ai parchi del genio e agli stati maggiori dei comandi di divisione sono assegnate due razioni foraggio.

È pure concessa una razione foraggio agli ufficiali inferiori del corpo di commissariato addetti all'esercito in campagna, che si provveggano di cavallo proprio.

E — *Indennità perdita cavalli.* — Agli ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi è dovuta, per la perdita di ogni cavallo, l'indennità seguente:

a) per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di annue lire 400 o 600 lire 2000;

b) per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di annue lire 340 ire 1600;

c) per gli ufficiali cui è assegnata l'indennità cavalli di annue lire 280 lire 1000.

F — Alle legioni dei carabinieri reali è dovuta, per la perdita di ogni cavallo di esse legioni dipendente da constatati eventi di guerra, una indennità di lire 700.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA II.

ASSEGNI *per i sottufficiali, caporali e soldati.*

Numero d'ordine	Servizi e posizioni speciali che danno diritto agli assegni	Indennità che ne conseguono L.	C.	
1	Sottufficiali, caporali e soldati presso l'esercito mobilitato:			
	Capo-musica	»	56	Soprassoldo di guerra dovuto ai corpi come supplemento all'assegno ordinario.
	Sottufficiale	»	55	
	Caporali e soldati	»	53	
	Marescialli, brigadieri, vice brigadieri e carabinieri	»	53	
2	Comandati in servizio fisso come scrivani, torcolieri-litografi ed ordinanze d'ufficio presso i quartieri generali, le intendenze ed i comandi di brigata	»	50	
3	Telegrafisti del genio militare	1	»	Soprassoldo giornaliero di servizio.
4	Guardafili-telegrafici del genio militare	»	50	
5	Comandati per il servizio delle locomotive stradali e dei piroscafi militari come macchinisti o fuochisti	1	»	
6	Uomini delle sezioni panattieri e sussistenze:			
	addetti alla panificazione e macellazione	1	»	Soprassoldo per ogni giornata di lavoro impiegata nei servizi controindicati
	addetti agli altri servizi delle sussistenze	»	70	
7	Comandati pel servizio di corrispondenza su velocipedi, e uomini dell'arma di cavalleria eventualmenti comandati in servizio di guida a cavallo	»	50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
8	Uomini di truppa dei reggimenti alpini comandati in servizio di guida alpina	1	50	
9	Uomini delle sezioni ordinarie e delle sezioni speciali di carabinieri reali:			Soprassoldo giornaliero di servizio. — Nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di vetture postali pel servizio di corrieri, gli uomini dell'arma dei carabinieri avranno inoltre diritto ad un soprassoldo di lire 1.
	Marescialli d'alloggio	1	»	
	Brigadieri e vice-brigadieri	»	70	
	Carabinieri	»	30	

10	Uomini di truppa addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità per il servizio d'infermiere	»	10	Soprassoldo giornaliero di servizio.
11	Aiutanti di sanità farmacisti (laureati) addetti agli ospedali da campo ed alle sezioni di sanità	1	»	Soprassoldo giornaliero di servizio.
12	Agenti di servizio (aiutanti, guardafili telegrafici, inservienti, ecc.) destinati dai vari Ministeri agli uffici di posta e telegrafi ed ai servizi delle casse militari	3	»	
13	Sottufficiali promossi ufficiali nelle armi a cavallo, esclusi quelli dell'arma dei carabinieri a cavallo.	600	»	Indennità per la prima provvista del cavallo.
14	Sottufficiali, caporali e soldati di qualsiasi arma dell'esercito permanente e della milizia mobile non effettivi ai distretti richiamati dal congedo per mobilitazione.	1	10	Assegno di sussistenza dovuto ai distretti dal giorno dopo a quello dell'arrivo dei richiamati al distretto sino a tutto quello dell'arrivo al corpo.

NOTE

Per gli uomini delle compagnie di sanità e di sussistenza in campagna è pagato interamente alla mano, insieme col soldo, anche il soprassoldo fisso di centesimi 20 stabilito dalla legge sugli assegni.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

TABELLA III.

ASSEGNI *per i prigionieri di guerra.*

Designazione dei prigionieri	Assegni dovuti		
	L.	C.	
Prigionieri fatti al nemico.			
Ufficiali ed assimilati. Ufficiali generali.	10	»	A titolo di soldo giornaliero individuale.
Ufficiali superiori.	7	»	
Ufficiali inferiori.	4	»	
Uomini di truppa. presso corpi . .	»	80	Assegno di mantenimento dovuto al corpo od ospedale che li amministra, qualunque sia il grado.
ricoverati in ospedali	1	»	
Agli ufficiali che avessero seco cavalli, quando questi siano lasciati per patto di capitolazione di loro proprietà, sarà inoltre dovuta una razione foraggio per ogni cavallo. Le razioni foraggio non potranno, in ogni modo, essere continuate per oltre 30 giorni.			
Prigionieri fatti dal nemico			
Ufficiali ed impiegati . . .			Assegno complessivo pari a metà dello stipendio di attività di cui erano provvisti, dal giorno dopo della loro prigionia sino a tutto il giorno precedente a quello in cui rientrano nel regno. Buonificazione dell'importo dei soprassoldi di medaglia e decorazioni di cui siano fregiati.
Uomini di truppa.			Buonificazione del saprassoldo di medaglia di cui siano fregiati, del soprassoldo di rafferma ed altri assegni sulla cassa militare.

NOTE

Per gli ufficiali ed impiegati e pei sottufficiali, caporali e soldati dell'esercito nazionale fatti prigionieri dal nemico cessa il diritto agli assegni ordinari dal giorno dopo a quello dell'avvenuta prigionia.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra
RICOTTI.

NORME PER LA CONCESSIONE DELLE INDENNITA' DI GUERRA

Art. 1. — *Disposizioni generali.*

§ 1. Dove non sia dalle presenti disposizioni provveduto diversamente, in massima s'intendono applicabili agli assegni di guerra le stesse prescrizioni regolamentari che vigono pei corrispondenti assegni del tempo di pace.

§ 2. I sottufficiali promossi sottotenenti in campagna e gli ufficiali promossi a grado superiore restando presso l'esercito mobilitato hanno diritto alle indennità stabilite per il nuovo grado dal giorno successivo a quello della data del decreto di promozione.

§ 3. Le indennità assegnate alla carica sono date in ragione della carica effettiva conferita per decreto reale o ministeriale o per disposizione del comandante in capo.

Ufficiali.

Art. 2. — *Indennità d'entrata in campagna* (Tabella I).

§ 4. L'indennità d'entrata in campagna è dovuta ad ogni ufficiale destinato a far parte delle truppe mobilitate e dichiarate sul piede di guerra.

Non sarà rinnovata, qualunque sia la durata della guerra; come non sarà rinnovata all'ufficiale, che avendo cessato di far parte dell'esercito in guerra, vi sia nuovamente destinato.

Qualora la guerra cessasse e venisse poi ripresa, sarà determinato con apposito decreto se dovrà concedersi una nuova indennità od una indennità supplementare.

§ 5. L'ufficiale, che dopo avuta l'indennità viene promosso a maggior grado o nominato ad una carica superiore continuando a far parte dell'esercito mobilitato, ha diritto alla differenza tra l'indennità ricevuta e quella del maggior grado o della carica superiore.

Uguale diritto ha l'ufficiale che, avendo cessato di far parte dell'esercito mobilitato, vi sia nuovamente destinato con maggior grado o con una carica superiore.

§ 6. L'indennità d'entrata in campagna è normalmente pagata subito dopo la dichiarazione che le truppe mobilitate hanno diritto agli assegni di guerra.

Per gli ufficiali, che debbano successivamente raggiungere le truppe mobilitate, l'indennità è normalmente pagata prima della partenza.

L'ufficiale, che, dopo ricevuta l'indennità, non raggiunge le truppe mobilitate, deve restituirla.

§ 7. Non è dovuta l'indennità all'ufficiale che, non facendo parte dell'esercito mobilitato, vi venga destinato solo per una missione temporanea.

Art. 3. — *Soprassoldo di guerra* (Tabella I).

§ 8. Il soprassoldo di guerra è dovuto a tutti gli ufficiali che si trovano presso l'esercito in campagna.

Esso è dovuto anche per quelli che vi siano destinati solo temporaneamente per qualche eventuale missione.

§ 9. Per gli ufficiali dei reparti mobilitati, il soprassoldo decorre dal giorno in cui le truppe sono dichiarate sul piede di guerra; per quelli dei reparti che debbano raggiungere successivamente l'esercito in campagna, decorre dal giorno successivo a quello in cui i reparti arrivano a destinazione; e per gli ufficiali, che debbano raggiungere l'esercito mobilitato isolatamente, dal giorno successivo a quello in cui arrivano ai corpi o reparti di corpo cui sono destinati.

Quelli che lasciano l'esercito in campagna, sia definitivamente o sia per qualche servizio temporaneo o per licenza, cessano di avere diritto al soprassoldo dal giorno della partenza.

§ 10. Durante il tempo che gli ufficiali si trovano presso le truppe mobilitate il soprassoldo continua in qualunque posizione, tranne quella di detenzione in attesa di giudizio.

Durante il ricovero in un ospedale il soprassoldo continua se si tratta di ricovero negli stabilimenti sanitari di campagna; cessa durante il ricovero negli ospedali territoriali.

Per quelli però, che si trovano ricoverati in ospedali territoriali per ferite riportate in guerra, il soprassoldo continua fino alla loro uscita dal luogo di cura, o sino alla cessazione dello stato di guerra se l'uscita dallo stabilimento avvenga dopo.

Art. 4. — *Razioni viveri.* (Tabella I).

§ 11. La razione viveri dev'essere prelevata in natura.

È però fatta facoltà di riceverla in contanti, in ragione di lire 1 ogni razione:

a) agli ufficiali dei quartieri generali, delle intendenze e dei comandi di brigata;

b) agli ufficiali di qualsiasi corpo, per i giorni in cui si trovano isolati in marcia per ragioni di servizio;

c) agli ufficiali, che, per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo, non possano ricevere la razione in natura, ed a quelli ricoverati negli ospedali.

d) agli ufficiali che hanno seco domestici borghesi, per la razione loro spettante per questi;

e) a quegli altri ufficiali cui ne sia fatta concessione per speciale determinazione dell'intendenza generale o dell'intendenza d'armata.

§ 12. Agli ufficiali generali è fatta facoltà di prelevare a pagamento (lire 1 ogni razione) il maggior numero di razioni viveri che credano necessario.

È pure fatta facoltà di prelevare una razione viveri per gli ufficiali detenuti alle carceri in attesa di giudizio.

§ 13. Il diritto alla razione viveri, per la decorrenza e la cessazione, è regolato nello stesso modo che per il soprassoldo di guerra.

Art. 5. — *Razioni foraggio.* (Tabella I).

§ 14. Le razioni foraggio assegnate dalla tabella I del decreto alle cariche degli ufficiali generali tengono luogo delle razioni stabilite nella tabella II della legge sugli assegni.

§ 15. Le razioni foraggio non possono essere prelevate che in natura ed in ragione del numero di cavalli di servizio che ciascun ufficiale possiede effettivamente nei limiti stabiliti.

Potranno però riceverle in contanti, in ragione di lire 1 ogni razione:

a) gli ufficiali isolati in marcia per ragioni di servizio;

b) gli ufficiali, che per ragioni di servizio constatate dal comandante del corpo o reparto di corpo sulla *Dichiarazione di esistenza cavalli*, non possono ricevere le razioni in natura.

§ 16. Il diritto alle razioni foraggio assegnate in più di quelle fissate dalla legge decorre dal giorno in cui gli ufficiali partono per raggiungere l'esercito in guerra.

Per gli ufficiali che rientrano nelle guarnigioni e per quelli che muoiono in guerra, il diritto continua ancora per trenta giorni successivi a quello della cessazione del soprassoldo di guerra.

Art. 6. — *Indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio.* (Tabella I).

§ 17. L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta ai soli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio e comprende anche il risarcimento per la perdita delle bardature.

Per l'ufficiale, cui venisse contemporaneamente fornito un cavallo dello Stato, l'indennità è accreditata alla massa-rimonta.

§ 18. L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta:

a) all'ufficiale che, trovandosi presso truppe dichiarate sul piede di guerra, venga a perdere un cavallo per una delle cause indicate nel § 68 del *Regolamento sulle indennità eventuali*;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto un cavallo quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

19. L'indennità per la perdita del bagaglio è dovuta:

a) all'ufficiale che perde il proprio bagaglio per effetto di circostanze di servizio comandato o per eventi di forza maggiore dipendenti dal servizio di guerra;

b) all'ufficiale che ritorna da prigionia di guerra e che abbia perduto il bagaglio quando venne fatto prigioniero, esclusi i casi di capitolazione.

La perdita di una sola parte del bagaglio non dà diritto ad alcuna indennità.

§ 20. Le perdite dei cavalli e del bagaglio ed il conseguente diritto alle relative indennità debbono essere constatate da una dichiarazione dell'autorità superiore compilata secondo le norme stabilite nel § 111 del *Regolamento sulle indennità eventuali*.

Le indennità per la perdita di cavalli o bagaglio non potranno essere pagate che in seguito ad autorizzazione del Ministero, e le dichiarazioni constatanti la perdita dovranno perciò, dal comando, corpo o reparto presso cui l'ufficiale si trova, essere trasmesse al Ministero direttamente senza che occorra, in questi casi, l'intervento del consiglio di amministrazione.

Norme analoghe saranno osservate per la constatazione della perdita di cavalli in consegna agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali.

§ 21. La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto al risarcimento per la perdita di cavalli o del bagaglio può anch'essere delegata, dal Ministero, alla intendenza generale dell'esercito.

In tal caso, le dichiarazioni della perdita dovranno essere mandate all'intendente generale.

Art. 7. — *Indennità di carica* (Tabella I).

§ 22. Le indennità di carica stabilite pel tempo di guerra decorrono dal giorno dal quale le truppe sono dichiarate sul piede di guerra, e continuano per tutto il tempo che gli ufficiali rimangono investiti delle cariche per le quali le indennità sono stabilite.

Per gli ufficiali che vengono ad essere investiti di una carica nell'esercito mobilitato dopo che le truppe sono già state dichiarate sul piede di guerra, il diritto alla indennità decorre dal giorno successivo a quello della effettiva assunzione della carica stessa; così dicasi per quello che da una carica venga passato ad un'altra cui sia annessa una indennità maggiore.

§ 23. Gli ufficiali preposti ai comandi e servizi istituiti presso truppe mobilitate prima che intervenga la dichiarazione che considera le truppe sul piede di guerra hanno diritto alle indennità di carica stabilite per i corrispondenti comandi e servizi del tempo di pace.

Per quelli preposti a comandi ed uffici istituiti solo nella formazione di guerra dell'esercito, designerà il Ministero quali delle indennità stabilite nella tabella IV della legge sugli assegni siano dovute.

§ 24. Gli ufficiali generali e superiori destinati a comandi ed uffici presso l'esercito mobilitato già investiti di comandi od uffici territoriali continuano ad aver diritto alla precedente indennità di carica sino a tutto il giorno dell' assunzione del nuovo comando od ufficio.

Ciononostante, quelli che vengano a surrogarli nel comando od ufficio territoriale acquistano egualmente diritto all'indennità annessa a questo comando od ufficio dal giorno successivo a quello in cui ne assumono la direzione.

§ 25. Alle indennità di carica del tempo di guerra sono pure applicabili le disposizioni dei § 55, 57 e 58 del *Regolamento sugli assegni fissi.*

Truppa.

Art. 8. — *Soprassoldo di guerra per gli uomini di truppa* (Tabella II).

§ 26. Il soprassoldo di guerra stabilito per gli uomini di truppa (n. 1) è dato ai corpi, ai quali questi sono effettivi, come supplemento all'assegno ordinario, ed è dovuto per tutti

gli uomini presenti presso i reparti, comandi ed uffici delle truppe dichiarate sul piede di guerra.

§ 27. Il supplemento assegno è ripartito: per 10 centesimi (13 pei capi musica e 12 pei sottufficiali delle varie armi, eccettuata quella dei carabinieri reali) (*) in aumento al soldo; per 40 centesimi in aumento al vitto e per 3 centesimi in aumento alla quota-vestiario.

Per gli uomini delle truppe in istato di guerra l'assegno ordinario s'intenderà pertanto scomposto secondo lo specchio annesso alle presenti istruzioni.

§ 28. Per i corpi e reparti di corpo mobilitati, il supplemento assegno decorre dal giorno in cui le truppe sono dichiarate sul piede di guerra.

Per i corpi e reparti di corpo destinati a raggiungere in appresso l'esercito in campagna, decorre dal giorno successivo a quello in cui giungono a destinazione.

Per gli uomini isolati, il supplemento assegno decorre dal giorno successivo a quello in cui arrivano presso i corpi o reparti di corpo che hanno diritto a siffatto assegno; per quelli che lasciano l'esercito mobilitato cessa dal giorno della partenza.

§ 29. Il supplemento assegno continua anche per gli uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna; cessa per quelli ricoverati in ospedali territoriali.

Per gli uomini tradotti alle carceri militari preventive in attesa di giudizio il supplemento cessa dal giorno successivo a quello in cui vengono consegnati ai carabinieri reali od alle carceri.

Art. 9. — *Assegni speciali per gli uomini di truppa* (Tabella II).

§ 30. I soprassoldi giornalieri per servizi speciali (n. 2-12) sono dati pei giorni di reale prestazione del servizio per il quale i soprassoldi sono stabiliti.

Vanno pertanto sospesi durante il ricovero nei luoghi di cura, durante le licenze, la detenzione in attesa di giudizio od alla prigione di rigore od in qualsiasi altra assenza dal servizio.

§ 31. L'assegno di sussistenza (n. 15) è dovuto ai distretti

(*) La diversa tariffa stabilita per l'aumento al soldo di una parte dei sottufficiali ha per iscopo di far sì che presso l'esercito in campagna il soldo dei sottufficiali possa essere pagato, in tutte le armi, senza frazioni minori di cinque centesimi.

per gli uomini effettivi ad altri corpi richiamati sotto le armi, e che secondo le istruzioni sulla mobilitazione debbono essere presi a sussistenza, dal giorno dopo a quello dell'arrivo al distretto a tutto il giorno dell'arrivo al corpo cui appartengono.

Art. 10. — *Razioni viveri per la truppa.*

§ 32. Tutti i sottufficiali, caporali e soldati devono convivere al vitto in comune.

Possono però esserne esentati:

a) gli individui comandati come scrivani, torcolieri-litografi, ordinanze d'ufficio ed attendenti presso i quartieri generali, le intendenze ed i comandi di brigata;

b) quegli altri pei quali ne sia data speciale facoltà dal comandante del corpo o capo di servizio.

In questi casi, e tutte le volte che per ragioni di servizio gli individui non possano partecipare al vitto in comune o ricevere il vitto in natura, la razione viveri è pagata in contanti nella ragione di lire 1, cioè centesimi 20 per il pane e centesimi 80 per i viveri.

§ 33. È fatta facoltà di prelevare una razione viveri in natura per gli agenti di servizio di cui al n. 12 della tabella II contro ritenuta del prezzo di lire 1 per ogni razione sul relativo soprassoldo giornaliero.

§ 34. Il prezzo, pel quale i corpi debbono darsi debito delle razioni viveri prelevate in natura, è fissato nella misura seguente:

a) per gli uomini che hanno diritto al soprassoldo di guerra lire 1, cioè centesimi 20 per il pane e 80 pei viveri;

b) per gli uomini detenuti nelle carceri militari preventive centesimi 50, cioè 20 per il pane e 30 per i viveri;

c) per i prigionieri di truppa fatti al nemico centesimi 60, cioè 20 per il pane e 40 pei viveri.

Disposizioni comuni.

Art. 11. — *Prigionieri di guerra* (Tabella III).

§ 35. *Prigionieri fatti al nemico.* — Gli assegni per gli ufficiali e gli uomini di truppa fatti prigionieri al nemico decorrono dal giorno successivo a quello della prigionia e cessano

con tutto il giorno nel quale saranno lasciati in libertà o riconsegnati.

Agli uomini di truppa però, quando sia necessario, potrà essere distribuita la razione viveri anche pel giorno in cui sono fatti prigionieri; in questi casi, l'assegno per gli uomini di truppa decorre dal giorno stesso della prigionia.

§ 36. Agli ufficiali prigionieri può essere distribuita una razione viveri in natura, trattenendone l'importo, in ragione di lire 1 per razione, sul soldo giornaliero.

§ 37. *Prigionieri fatti dal nemico.* — Le bonificazioni d'assegni dovute agli ufficiali ed impiegati dell'esercito nazionale ed agli uomini di truppa fatti prigionieri dal nemico sono loro pagate al ritorno dalla prigionia.

§ 38. Gli ufficiali ed impiegati che ritornano da prigionia hanno diritto, dal giorno dopo al loro reingresso nello Stato, agli assegni stabiliti pel tempo di pace secondo la posizione in cui vengono passati in conseguenza della prigionia, e per rientrare nello Stato hanno inoltre diritto, dal luogo di consegna, alle ordinarie indennità di viaggio per raggiungere la destinazione loro fissata.

§ 39. I prigionieri di truppa restituiti dal nemico riprendono il diritto agli assegni ordinari dal giorno dopo l'arrivo al corpo.

Per il loro mantenimento nel ritorno, nel periodo di tempo che vi provvedono le autorità italiane, sarà loro corrisposta l'indennità di trasferta, e sia delle spese per queste indennità, come di quelle che occorressero per il trasporto degli uomini, sarà dall'amministrazione incaricata del servizio chiesto rimborso a carico del bilancio.

Art. 12. — *Ricovero negli stabilimenti sanitari.*

§ 40. La retta giornaliera da pagarsi alle direzioni degli ospedali militari principali per gli ufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna è uguale a quella stabilita per il ricovero negli ospedali militari territoriali.

La retta da pagarsi dagli impiegati civili sarà quella del grado cui sono pareggiati per il soprassoldo di guerra.

§ 41. La retta per gli ufficiali ricoverati per ferite riportate in guerra è a carico dello Stato.

§ 42. La retta per gli uomini di truppa ricoverati negli stabilimenti sanitari di campagna è stabilita in lire 1,50.

Nella stessa misura è pure stabilita la retta da pagarsi dai

personali civili non dipendenti dal Ministero della guerra equiparati agli uomini di truppa, trattenendola sul soprassoldo speciale per quelli che ne sono provvisti.

§ 43. La retta per gli uomini di truppa detenuti nelle carceri in attesa di giudizio è di lire 0,75.

§ 44. Per gli ufficiali fatti prigionieri al nemico, la retta è uguale alla metà del soldo speciale per essi stabilito.

Per gli uomini di truppa la retta è di lire una.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
RICOTTI.

SCOMPOSIZIONE *dell'assegno giornaliero delle truppe sul piede di guerra.*

Designazione dei gradi	Quota soldo	Quota vitto, vestiario e indennità comuni
§ 1. *Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e compagnie di sanità e sussistenza e di disciplina.*		*Quota-vitto.* — La quota vitto per gli uomini che hanno diritto agli assegni di guerra, compresi i sottufficiali, rimane fissata per tutte le armi in lire 1,02.
Capo-musica di 1ª classe .	2 75	*Quota-vestiario.* — La quota vestiario per le truppe che hanno diritto al supplemento assegno, s'intende stabilita nelle misure seguenti:
Capo-musica di 2ª classe .	2 15	
Furiere maggiore	2 10	
Furiere	1 55	
Sergente trombettiere . . .	1 45	
Sergente	1 25	fanteria di linea, distretti, compagnie di sanità e sussistenza e compagnie di disciplina. . . . . cent. 15
Caporale maggiore . . .	0 55	
Caporale trombettiere . . .	0 45	
Caporale maniscalco . . .	0 32	granatieri, bersaglieri,
Caporale	0 35	genio e artiglieria da
Musicante.	0 40	fortezza . . . . . » 17
Trombettiere	0 30	alpini, artiglieria da
Appuntato	0 25	montagna e pontieri . » 20
Zappatore di fanteria . . .	0 25	cavalleria, artiglieria da campagna e treno. da appuntato in su » 25 zappatori e soldati » 20
Soldato e zappatore di cavalleria..	0 20	
Soldato delle compagnie di disciplina di punizione . . .	0 15	*Indennità comuni.* — La quota indennità comuni rimane stabilita in centesimi 14, meno i pontieri, pei quali sarà di centesimi 29.

Designazione dei gradi	Quota soldo	Quota vestiario	Indennità comuni	Quota-vitto
§ 2. *Carabinieri reali.*				*Quota-vitto.* — La quota vitto rimane stabilita: pei carabinieri in lire 1,02. pei richiamati dal congedo lire 0,20 pei prigionieri di guerra lire 0,62 Pei richiamati dal congedo la quota-vitto è l'equivalente della razione pane.
Arma a piedi — Maresciallo d'alloggio maggiore	2 45	0 36	0 05	
Arma a piedi — Maresciallo d'alloggio capo	2 45	0 36	0 05	
Arma a piedi — Maresciallo d'alloggio	1 85	0 36	0 05	
Arma a piedi — Brigadiere	1 40	0 36	0 05	
Arma a piedi — Vice-Brigadiere	1 05	0 36	0 05	
Arma a piedi — Carabiniere	1 00	0 36	0 05	
Arma a cavallo — Maresciallo d'alloggio capo	2 70	0 41	0 41	
Arma a cavallo — Maresciallo d'alloggio	2 10	0 41	0 41	
Arma a cavallo — Brigadiere	1 65	0 41	0 41	
Arma a cavallo — Vice-Brigadiere	1 25	0 41	0 41	
Arma a cavallo — Carabinieri	1 20	0 41	0 41	
§ 3. — *Uomini presi a sussistenza.*				
Uomini richiamati dal congedo per mobilitazione presso i distretti	0 80	»	0 10	
Prigionieri di guerra fatti al nemico presso i corpi	»	»	0 18	

NOTE

A. — Nel soldo dei sottufficiali fissato nella tabella essendo pure stata compresa la differenza tra la quota vitto stabilita per essi sottufficiali e quella dei caporali e soldati del tempo di pace, cessa di essere dovuto, nel trattamento di guerra, il supplemento vitto indicato nel § 950 del *Regolamento d'amministrazione* 1° maggio 1885.

B. — I cavalli per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali destinati presso l'esercito mobilitato sono forniti dalla amministrazione. Epperò, pei carabinieri a cavallo la quota compresa nell'assegno per la manutenzione del cavallo (cent. 30) sarà, in tempo di guerra, devoluta alle legioni per servire alle spese del cavallo.

L'assegno dei carabinieri mobilitati risulterà pertanto ripartito nel modo che appare dalla premessa tabella.

N. **44**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione degli assegni di guerra alle truppe dei presidî d'Africa**. — 17 febbraio.

Per l'eseguimento delle disposizioni colle quali fu dichiarato doversi le truppe dei presidî d'Africa considerare, anche rispetto agli assegni, sul piede di guerra (*Atto* 36-1887), il Ministero determina siano osservate le norme seguenti:

Assegni.

1. Alle truppe del regio esercito distaccate sulle coste del Mar Rosso, tanto a Massaua quanto ad Assab e presidi dipendenti, spettano, a cominciare dal 20 p. p. gennaio, gli assegni fissati dal Regio Decreto 17 febbraio 1887 sulle indennità speciali per le truppe in campagna e colle norme al medesimo annesse.

2. Dal giorno che sono dovuti gli assegni di guerra, gli assegni stabiliti negli art. 1, 2, 7 e 14 del Regio Decreto 13 giugno 1886 rimangono sospesi.

Le altre disposizioni del detto Decreto sono mantenute, e così pure è conservata la speciale indennità d'equipaggiamento di lire 200 fissata dall'art. 7 pel capo-musica.

3. L'indennità speciale stabilita nell'art. 3 del citato Decreto 13 giugno 1886 tiene luogo dell'indennità di carica.

Nei casi in cui, giusta gli art. 12 e 15 dello stesso Decreto, spetta agli ufficiali ed impiegati l'indennità di missione o l'indennità di trasferta, non è dovuto il soprassoldo di guerra.

4. Per la decorrenza dei soprassoldi di guerra e per il pagamento della indennità di entrata in campagna si osservano le disposizioni dei §§ 70 e 81 della *Istruzione speciale per l'amministrazione delle truppe in Africa*.

5. Il soprassoldo fissato al n. 9 della tabella II del Decreto 17 febbraio 1887 spetta ai carabinieri ancorchè non costituiti in sezioni.

6. I soprassoldi per gli uomini di truppa incaricati dei servizi speciali, di cui ai §§ 76 e 77 della Istruzione 15 giugno 1886, continuano ad essere dovuti anche col trattamento di guerra.

Quelli però indicati al comma *g* del citato § 76, non sono cumulabili cogli identici soprassoldi stabiliti ai n. 3, 4 e 5 della tabella II del Decreto 17 febbraio 1887.

Siffatti soprassoldi saranno dalle compagnie richiesti, anzichè con speciali specchi nominativi, col comune *Foglio-paga*, insieme cogli altri soprassoldi dovuti agli individui a norma della ricordata tabella II.

7. Ai sottufficiali delle varie armi e agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali ricoverati negli ospedali da campo sono dovute le indennità d'ospedale stabilite dai §§ 877 e 878 del Regolamento d'amministrazione.

Ai caporali e soldati è dovuta una indennità d'ospedale di centesimi 10.

Le indennità sono pagate dagli ospedali stessi di cinque in cinque giorni, oppure tutto in una volta all'uscita, secondo che stimerà meglio il direttore del luogo di cura.

8. Nei trasferimenti entro la zona occupata dalle truppe, gli ufficiali e gli uomini di truppa continuano a ricevere il trattamento di guerra come se presenti ai reparti.

Agli uomini di truppa il soldo e le razioni viveri in contanti (quando non debbano consumare viveri di riserva) per le giornate di viaggio sono pagati prima della partenza.

Norme contabili.

9. La facoltà di riconoscere ed ammettere il diritto alle indennità per la perdita di cavalli o del bagaglio è conferita, giusta il § 21 delle *Norme per la concessione delle indennità di guerra*, al comandante superiore delle truppe.

10. Per fornire al deposito centrale gli elementi pel conteggio del soprassoldo di guerra e delle razioni viveri (ufficiali), ogni compagnia o reparto corrispondente compilerà, al termine d'ogni mese, apposito *Specchio della forza* mod. 229, nel quale saranno dimostrati tanto gli ufficiali quanto gli uomini di truppa.

Per gli ufficiali ed impiegati addetti al comando superiore ed al comando del presidio di Assab, lo specchio è compilato dall'ufficiale d'amministrazione del comando.

Gli ospedali da campo, oltre lo specchio per il personale addetto all'ospedale, ne compileranno pure uno separato per gli ufficiali e gli uomini di truppa ricoverati negli stabilimenti.

11. Quando pei sottufficiali sia istituita la mensa, a norma del § 181 della *Istruzione speciale* 15 giugno 1886, il vitto sarà apprestato separatamente; ma le razioni viveri per la mensa saranno prelevate dalle compagnie cogli stessi buoni che si rilasciano pei caporali e soldati.

Nel soldo di guerra dei sottufficiali essendo compresa anche la differenza tra la quota-vitto per essi stabilita e quella dei caporali e soldati, le derrate che si desiderano pel miglioramento del vitto saranno acquistate, dai magazzini o sul mercato, a carico diretto dei conviventi, ritirandone l'importo da questi al pagamento del soldo.

Per la mensa non occorre pertanto tenere il libretto e i sottufficiali saranno considerati, rispetto alla contabilità, come conviventi al rancio.

Prigionieri di guerra.

12. Ai prigionieri fatti al nemico non saranno applicate le disposizioni della tabella III del Decreto sulle indennità di

guerra; ma sarà loro data soltanto la razione viveri composta nel modo che sarà stabilito dal comandante superiore.

Pel mantenimento e la cura di quelli ricoverati negli ospedali è dovuto però al deposito centrale la retta giornaliera di lire 1 per tutti indistintamente.

13. Le razioni viveri pei prigionieri di guerra saranno prelevate dai magazzini delle sussistenze con appositi buoni firmati dall'ufficiale incaricato della custodia dei prigionieri.

Disposizioni transitorie.

14. Agli ufficiali ed impiegati, che al 20 gennaio si trovavano in Africa o vi vennero destinati in appresso, è dovuta la differenza tra l'indennità di marcia già ricevuta e il soprassoldo di guerra e tra l'indennità d'equipaggiamento e l'indennità d'entrata in campagna.

Per quelli che si trovano tuttora in Africa, provvederanno al pagamento il comandante superiore e il comandante del presidio di Assab; per quelli morti o già rientrati in Italia, provvederà il comandante del deposito centrale.

15. Nello stesso modo che è detto di sopra per la differenza del soprassoldo di guerra spettante agli ufficiali, sarà provveduto per la differenza dovuta ai sottufficiali tra il soprassoldo speciale loro stato pagato alla mano, a tenore del § 72 della *Istruzione* 15 giugno 1886, dal 20 gennaio in poi e l'aumento di soldo loro spettante giusta il § 27 delle *Norme per la concessione delle indennità di guerra* (centesimi 3 pel capomusica e 2 per gli altri sottufficiali, eccettuati quelli dell'arma dei carabinieri), disponendo che a coloro i quali si trovano tuttora sotto le armi la differenza sia pagata alla mano, e che agli altri sia accreditata alla massa individuale.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 13ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 marzo.

FEBBRAIO 25. — Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 141.
» 25. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, *pag.* 142.
MARZO 2. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente, *pag.* 142.
» 2. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 143.

Atto N. **45**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra**. — 25 febbraio.

È stata pubblicata, con la data del 24 gennaio 1887, una nuova *Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra*, la quale avrà vigore dal 1° aprile 1887 e terrà luogo dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi amministrativi del regio esercito in data 8 dicembre 1880 e dell'Istruzione (Allegato *F* al Regolamento per il servizio del materiale dell'artiglieria e del genio in data 31 dicembre 1880) e di tutte le altre disposizioni ministeriali sulla materia fin qui pubblicate e contrarie alla nuova Istruzione.

Il prezzo di ciascun esemplare dell'Istruzione di cui si tratta è di L. 2,00 pel sesto grande, e di L. 1,00 per il sesto piccolo.

Ogni reggimento di fanteria, bersaglieri e di cavalleria dovrà provvedersene di sei esemplari; di otto ogni reggimento alpini, di artiglieria e del genio.

Le legioni dei carabinieri reali, i distretti, le direzioni d'artiglieria, del genio, di sanità, di commissariato, gli stabilimenti d'artiglieria e del genio dovranno averne quattro esemplari.

L'ufficio di revisione e di contabilità, il comando degli stabilimenti militari di pena, l'ufficio personali militari vari, il deposito centrale per le truppe d'Africa e la farmacia centrale militare ne acquisteranno il numero d'esemplari ad essi necessario. Gli altri comandi ed uffici militari se ne provvederanno almeno di una copia.

Alla trasmissione del numero di copie di detta Istruzione, provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, al quale saranno ri-

chiesti pure gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Dell'importo delle copie, che verranno spedite, l'ufficio d'amministrazione ne darà debito ai corpi, comandi, direzioni ed uffici diversi secondo le norme emanate coll'*Atto* 136 del 1885 in occasione della ristampa del Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del 1° maggio 1885.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **46**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — 25 febbraio.

Al fascicolo di aggiunte e varianti contemplato dall'*Atto* 150 del 1886 i corpi ed uffici cui venne distribuito apporteranno le seguenti correzioni:

Pagina	Colonna	Linea	Correzioni
21	4	8	*Invece di:* 3,35 *pongasi:* 3,25.
29	6	8	» 3,35 » 3,25.
32	7	1	» abolita » variante.
90	6	8	» 3,35 » 3,25.
91	6	5	» 3,35 » 3,25.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **47**. — RECLUTAMENTO — **Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente**. — 2 marzo.

Ai termini del § 595 del regolamento sul reclutamento il renitente che si costituisce spontaneamente a qualunque delle autorità del Regno, siano politiche che militari, deve essere indirizzato al prefetto o sottoprefetto, dal quale dipende pel fatto della leva, con atto da cui risulti della sua volontaria costituzione.

A tale effetto, il Ministero determina che l'autorità, davanti la quale il renitente si è costituito, debba rilasciargli un foglio di via obbligatorio affinchè gli serva da salvacondotto fino alla sede della prefettura o sottoprefettura cui è tenuto di presentarsi.

Il detto documento terrà luogo dell'atto constatante la di lui

volontaria costituzione, del quale è cenno nel surricordato paragrafo.

I detti renitenti non possono pretendere che siano loro approntati mezzi di viaggio perchè raggiungano il capoluogo del rispettivo loro circondario di leva (1).

L'autorità dalla quale verrà loro consegnato il foglio di via obbligatorio dovrà diffidarli a presentarsi, nel tempo strettamente necessario, alla propria autorità di leva, avvertendoli che nel caso d'inadempimento potranno incorrere nell'arresto, epperò essere tradotti a destinazione dalla forza pubblica e perdere per tal modo i benefici che la legge accorda ai renitenti che si presentano spontanei *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **48**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazione al Regolamento d'amministrazione**.— 2 marzo.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel precedente *Atto* N. 47, al Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, è fatta la modificazione seguente:

Nel § 365 sono soppresse le parole « le spese di viaggio pei renitenti citati davanti i consigli di leva ».

Il Ministro — RICOTTI.

---

(1) La Circolare litografata in data 2 giugno 1876, N. 4282 (Direzione generale dei servizi amministrativi — Divisione contabilità dei corpi) avente per oggetto « *Spese di marcia dei renitenti alla leva che si costituiscono volontariamente* » è revocata.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 11ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 marzo.

FEBBRAIO 10. — R. Decreto N. 4340 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento dei volontari di un anno, *pag.* 145.
» 20. — R. Decreto N. 4350 (serie 3ª) che fissa il riparto della spesa straordinaria di cinque milioni tra il Ministero della guerra e quello della Marina, *pag.* 146.
MARZO 5. — Adozione di accessori di armi modello 70/87, *pag.* 146.
» 5. — Modificazione di dotazione individuale di cartucce a pallottola, *pag.* 147.
» 6. — Esperimento annuale del materiale di mobilitazione, *pag.* 148.
» 6. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 148.

Atto N. 49. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto N. 4340 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento dei volontari di un anno.** — 10 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 116 del testo unico dalla legge sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto in data 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. La somma che i volontari di un anno debbono pagare alla cassa militare nell'assumere l'arruolamento è stabilita pel corrente anno in lire *milleseicento* per quelli che si arruolano nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per quelli che si arruolano nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1887.

UMBERTO. Ricotti.

N. **50**. — LEGGI. — **R. Decreto N. 4350 (serie 3ª) che fissa il riparto della spesa straordinaria di cinque milioni tra il Ministero della guerra e quello della marina**. — 20 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), colla quale venne autorizzata la spesa straordinaria di cinque milioni di lire, per spedizione di rinforzi militari sulla costa del Mar Rosso, da ripartirsi ed inscriversi in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina per l'esercizio finanziario 1886-87;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze, ed incaricato degli affari del tesoro, concordata coi Nostri Ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La spesa straordinaria di lire cinque milioni, autorizzata colla legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), è ripartita ed inscritta ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della guerra e della marina, per l'esercizio finanziario 1886-87, come segue:

Ministero della guerra.

Capitolo N. 43-*ter*: « Spese per rinforzi militari sulla costa del Mar Rosso. — Personale e materiale » L. 3,500,000.

Ministero della marina.

Capitolo N. 44-*bis*: « Spese per rinforzi militari sulla costa del Mar Rosso » L. 1,500,000.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1887.

UMBERTO

A. Magliani.
Ricotti.
B. Brin.

N. **51**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione di accessori di armi Mod. 70/87**. — 5 marzo.

A complemento dell' *Atto* N. 20, inserto nel *Giornale Militare ufficiale* del corrente anno, questo Ministero deter-

mina che vengano adottati i seguenti accessori per armi modello 70/87:

Caricatore per armi mod. 70/87.

Invoglio di latta per caricatori.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **52**. — ARMI E MUNIZIONI — **Modificazione di dotazione individuale di cartucce a pallottola**. — 5 marzo.

In conseguenza dell'adozione delle armi Mod. 70/87 di cui è oggetto l'*Atto* N. 20 del corrente anno, vengono apportate le seguenti modificazioni agli specchi che fanno seguito all'*Atto* N. 64 del 1885.

SPECCHIO N. 1.

DESIGNAZIONE DEI CORPI		Dotazione di cartucce a pallottola per ogni individuo armato di fucile o moschetto M. 70/87 in tempo di	
		Pace	Mobilitazione
		(*a*)	
Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	sottufficiali, trombettieri e zappatori	48	72
	caporali e soldati	48	96

SPECCHIO N. 2.

DESIGNAZIONE DEL CORPO		CARTUCCE	
		a pallottola	da salve
Reggimenti di fanteria e bersaglieri	Per ogni individuo di truppa con assegno al 1° aprile	137	65 (*a*)
Reggimenti alpini		147	80 (*a*)
Distretti militari, compagnie di disciplina speciali, personale di governo negli stabilimenti militari di pena		68	30
Individui di 2ª categoria, per ogni individuo che compie l'istruzione nell'arma di fanteria (*e*)		68	30

L'aumento di cartucce a pallottola di cui nei precedenti specchi spetterà ai corpi man mano che saranno provvisti di armi Mod. 70/87. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **53**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esperimento annuale del materiale di mobilitazione**. — 6 marzo.

Questo Ministero prescrive che nell'esperimento annuale del materiale di mobilitazione, di cui è oggetto l'*Atto* N. 13, inserto nel *Giornale Militare* dello scorso anno, i reggimenti di fanteria e di cavalleria ed i distretti militari provvedano il materiale sottoposto ad esperimento di tutti gli oggetti che ne costituiscono il completo caricamento, ed aggiungano sul carreggio un carico tale che rappresenti in peso approssimativamente quello che il carreggio stesso è effettivamente destinato a trasportare all'atto della mobilitazione.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **54**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni all'istruzione sulla divisa della truppa ed al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 6 marzo.

Il Ministero ha adottato un solo tipo di giubba di panno per gli alpini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, ed abolito le manopole di panno verde per sostituirle con quelle di panno turchino da vestiario, conservando l'attuale filettatura rossa.

Per conseguenza la giubba di panno della milizia territoriale avrà anch'essa le mostrine verdi nel colletto, anzichè di panno rosso, ed i reggimenti non dovranno più tenere tali parti staccate in magazzino, come fu prescritto con l'*Atto* N. 83 del 1884.

All'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e relativa appendice sono quindi apportate le varianti qui appresso indicate:

A pagina 148-149 dell'Istruzione sulla divisa, colonna 5ª « manopole » della tabella A, pei reggimenti alpini e per la milizia territoriale alpina, alle parole, « panno verde » sostituire « panno turchino » ed alla colonna 7ª « mostrine sul bavero » per la milizia territoriale alpina, alle parole: « panno rosso » sostituire: « panno verde ».

Dopo l'ultima colonna dello specchio « Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per bersaglieri, fanteria e granatieri » aggiungere le colonne seguenti:

ALPINI

Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela cotone, basino			
	Per caduno capo		Per caduna taglia		Per caduno capo		Per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	1	39	4	17	2	50	7	50
2	1	36	2	72	2	48	4	96
10	1	33	13	30	2	43	24	30
10	1	31	13	10	2	41	24	10
13	1	28	16	64	2	39	31	07
12	1	27	15	24	2	28	27	36
13	1	25	16	25	2	24	29	12
12	1	24	14	88	2	19	26	28
10	1	19	11	90	2	14	21	40
10	1	18	11	80	2	12	21	20
3	1	17	3	51	2	10	6	30
2	1	15	2	30	2	08	4	16
100			125	81			227	75
			1	26			2	28

A pagina 154 della citata istruzione, ai conti delle mostrine, della giubba di panno per alpini con e senza mostrine e della giubba di panno per la milizia territoriale alpina, sostituire:

CONTO *della giubba di panno per alpini.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino alto m. 1,30	9 50	1 260	11 970
Panno nero alto m. 1,30	9 50	» 072	» 684
Panno verde alto m. 1,30	9 50	» 015	» 143
Panno scarlatto alto m. 1,30.	9 50	» 093	» 884
Tela in cotone bianca, basino, alta m. 0,62 .	» 60	2 280	1 368
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	» 050	» 035
Bottoni grandi per fanteria e cavalleria al cento	1 20	N. 10	» 120
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento	» 80	» 2	» 016
Stellette di divisa.	» 08	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	» »	» »	2 200
Prezzo di costo e conteggio . . . L.			17 500

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in fabio ordinario (ovatta) un gancherino in ferro colla rispettiva maglietta e la seta verde per l'attaccamento delle mostrine.

Dopo l'ultima colonna dello specchio « Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per sottufficiali dei bersaglieri, fanteria e granatieri » inserto a pagina 24-25 dell'appendice all' Istruzione sulla divisa, aggiungere le colonne seguenti:

ALPINI

Da costruirsi su 100	Panno turchino				Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio, alta m. 0,62			
	Per cadun capo		Per caduna taglia		Per cadun capo		Per caduna taglia	
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	1	45	4	35	2	52	7	56
2	1	43	2	86	2	50	5	»
10	1	39	13	90	2	46	24	60
10	1	38	13	80	2	44	24	40
13	1	36	17	68	2	42	31	46
12	1	35	16	20	2	29	27	48
13	1	33	17	29	2	24	29	12
12	1	31	15	72	2	20	26	40
10	1	27	12	70	2	18	21	80
10	1	26	12	60	2	15	21	50
3	1	24	3	72	2	11	6	33
2	1	23	2	46	2	09	4	18
100			133	28			229	83
			1	33			2	30

A pagina 27 della suddetta appendice il « Conto della giubba di panno per sottufficiali alpini » è modificato come segue:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da sottufficiali alto m. 1,30 .	9 50	1 330	12 635
Panno nero da mostreggiature alto m. 1,30 .	9 50	» 072	» 684
Panno verde da mostreggiature alto m. 1,30 .	9 50	» 015	» 143
Panno scarlatto da mostreggiature alto m. 1,30	9 50	» 093	» 884
Tela in cotone bianca, basino, colorata in bigio alta m. 0,62	» 60	2 300	1 380
Tela in filo liscivata alla piana alta da m. 0,64 a 0,65	» 70	» 050	» 035
Bottoni grandi da sottufficiali di fanteria e cavalleria, al cento.	3 »	N. 10	» 300
Bottoni piccoli da sottufficiali di fanteria e cavalleria, al cento.	1 50	» 2	» 030
Stellette di divisa in seta, al paio	» 40	P. 1	» 400
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	» »	» »	2 200
Prezzo di costo . . . L.			18 691
Prezzo di conteggio . . . L.			18 70

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 5 di cotone in falde ordinario (ovatta), un gancherino in ferro colla rispettiva maglietta, e la seta verde per l'attaccatura delle mostrine.

Nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono introdotte le seguenti varianti.

I	569	Giubbe di panno per alpini . . .	N.	17	50	Variante
»	570	Giubbe di panno per sottufficiali alpini	»	18	70	Id.
»	588	Giubbe di panno senza mostrine per alpini	»	17	10	Abolito
»	589	Mostrine (verdi o rosse) delle giubbe di panno per alpini. . . .	»	»	17	Id.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

231

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 marzo.

FEBBRAIO 19. — Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando, *pag.* 153.
MARZO 10. — Situazione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo, *pag.* 157.
» 10. — Modificazione all'istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, *pag.* 157.
» 12. — Assegnazione degli ufficiali di complemento, *pag.* 158.
» 15. — Soppressione della sezione del genio in Legnago, *pag.* 158.
» 16. — Fogli di congedo illimitato ed assoluto, *pag.* 158.
» 16. — Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze, *pag.* 159.

ATTO N. 55. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando**. — 19 febbraio.

IL MINISTRO

Visto il precedente Decreto 13 aprile 1885, N. 31, con cui fu stabilita per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali rivestiti di comando una indennità fissa annuale in sostituzione di quella di trasferta e di altre indennità eventuali spettanti ai detti ufficiali pei servizi specificati al § 40 del regolamento 27 marzo 1879, giusta la tabella annessa a quel Decreto determinante la misura d'indennità per ogni grado;

Visto il successivo Decreto 1° luglio 1885, N. 44, col quale, in sostituzione della detta tabella, ne era approvata un'altra che aggruppava i comandi in varie categorie e determinava le indennità da corrispondersi a tutti i comandanti compresi in ciascuna delle dette categorie;

Visto il successivo Decreto 17 giugno 1886, N. 148, col quale fu approvata una nuova tabella in sostituzione di quella approvata col sopracitato Decreto N. 41 in data 1° luglio 1885;

In virtù della facoltà concessa coll'articolo 4° del Decreto 13 aprile 1885;

Decreta:

Articolo unico. Alla tabella approvata col predetto Decreto 17 giugno 1886 è sostituita la nuova tabella che fa seguito al presente Decreto.

Le varianti arrecate con questa tabella andranno in vigore

dal giorno in cui saranno, man mano, istituiti i nuovi comandi.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, 19 febbraio 1887.

Il Ministro
RICOTTI.

TABELLA *indicante la categoria alla quale sono assegnati i sotto indicati comandi dell'arma dei carabinieri reali per l'indennità annua fissa da corrispondersi loro in luogo dell'indennità di trasferta e chilometrica e del rimborso spese trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi per servizi specificati al § 40 del Regolamento sulle indennità eventuali.*

1ª Categoria (L. 720).

COMANDI DI DIVISIONE. — Catania — Catanzaro — Girgenti — Messina — Potenza — Sassari.

COMANDI DI COMPAGNIA. — Caltanissetta — Girgenti.

COMANDI DI TENENZA. — Bivona — Caltagirone — Cefalù — Grosseto — Paola — Piazza Armerina — Sala Consilina — S. Severo.

2ª Categoria (L. 600).

COMANDI DI LEGIONE. — Bari — Palermo.

COMANDI DI DIVISIONE. — Avellino — Cagliari — Foggia — Palermo — Salerno — Udine.

COMANDI DI COMPAGNIA. — Campobasso — Catania Esterna — Gaeta (Formia) — Lanusei — Matera — Messina — Patti — Siracusa — Termini.

COMANDI DI TENENZA. — Alia — Altamura — Borgo S. Dalmazzo — Bovino — Castroreale — Cittaducale — Corleone — Cotrone — Iglesias — Lanciano — Melfi — Mistretta — Modica — Nicosia — Penne — Pinerolo — Pordenone — Pozzuoli — Rogliano — Rutino — Salò — S. Angelo dei Lombardi — S. Marco Argentano — Susa — Sora — Teramo — Urbino — Vasto.

COMANDI DI SEZIONE. — Isernia — Orani — Sessa Aurunca — Vico del Gargano.

3ª Categoria (L. 480).

COMANDI DI DIVISIONE. — Chieti — Cosenza — Genova — Perugia — Roma Esterna.

Comandi di Compagnia. — Ariano — Benevento — Campagna — Caserta Esterna — Castrovillari — Catanzaro — Chieti — Ferrara — Firenze Esterna — Frosinone — Grosseto — Lugo — Mondovì — Nicastro — Nuoro — Pesaro — Potenza Esterna — Reggio Calabria — Salerno — Sassari — Sansevero — Solmona — Teramo — Terni — Udine — Valle della Lucania — Velletri — Viterbo.

Comandi di Tenenza. — Alcamo — Anagni — Aosta — Aquila — Arezzo — Ascoli Piceno — Asti — Avellino — Avezzano — Bassano — Bergamo — Biella — Borgo S. Lorenzo — Bozzolo — Breno — Caltanissetta — Campagna — Campobasso — Catanzaro — Ceccano — Cerreto Sannita — Cesena — Ceva — Chieti — Civitavecchia — Comacchio — Feltre — Ferino — Foggia — Gallipoli — Gerace — Ghilarza — Isernia — Larino — Monreale — Montefiascone — Monteleone Calabria — Noto — Nuoro — Orbetello — Orvieto — Ozieri — Patti — Pavullo — Perugia — Reggio Calabria — Rieti — Rocca S. Casciano — Rossano — Rovigo — Saluzzo — Sanluri — Sciacca — Siracusa — Tempio — Tirano — Udine — Vallo — Viterbo — Velletri — Volterra.

Comandi di Sezione. — Canicattì — Chiaromonte — Cuglieri — Fara — Favara — Lucera — Manduria — Palata — Petralia Sottana — Pieve di Cadore — Rossano — S. Pantaleo — Siniscola — Taormina — Tolmezzo — Urbino.

4° Categoria (L. 360).

Comandi di Legione. — Cagliari — Firenze — Verona.

Comandi di Divisione. — Ancona — Aquila — Brescia — Caserta — Firenze — Livorno — Milano — Novara — Siena — Torino.

Comandi di Compagnia. — Arezzo — Bari — Barletta — Belluno — Brescia Esterna — Catania Interna — Cosenza — Lagonegro — Lecce — Mantova — Oristano — Ozieri — Palermo Esterna — Roma Esterna 1ª — Roma Esterna 2ª — Savona — Siena — Sondrio — Taranto — Verona.

Comandi di Tenenza — Alessandria — Acireale — Acqui — Alba — Alghero — Bari — Bobbio — Bologna Interna — Bologna Esterna — Brescia — Brindisi — Cagliari — Camerino — Castrovillari — Ciriè — Clusone — Conegliano — Cuneo — Cosenza — Este — Ferrara — Ferrandina — Fiorenzuola — Frosinone — Girgenti — Iesi — Isili — Lecce — Legnago — Macerata — Mantova — Massa Carrara — Mazzara — Nicastro — Norcia — Novi — Oristano — Palmi — Padova — Parma

— Piedimonte d'Alife — Pistoia — Pontassieve — Potenza — Rimini — S. Bartolomeo in Galdo — Siena — Subiaco — Terni — Terranova di Sicilia — Tivoli — Trapani — Vercelli — Verona.

Comandi di Sezione. — Accadia — Atessa — Avellino — Borgo S. Sepolcro — Bonorva — Cassino — Castel di Sangro — Castelnuovo nei Monti — Chiaravalle — Città di Castello — Colle Val d'Elsa — Gioia dei Marsi — Massa Marittima — Montella — Muro Lucano — Mussomeli — Orte — Nulvi — Revere — S. Demetrio nei Vestini — S. Teresa Gallura — S. Giovanni Val d'Arno — S. Antioco — S. Nicola dell'Alto — Serra S. Bruno — Sorgono — Terracina — Toscanella — Tricase — Verona.

5ª Categoria (L. 240).

Comandi di Legione. — Ancona — Bologna — Milano — Napoli — Roma — Torino.

Comandi di Divisione. — Bari — Bologna — Cuneo — Forlì — Lecce — Macerata — Modena — Padova — Pavia — Piacenza — Ravenna — Roma Interna — Venezia — Verona.

Comandi di Compagnia. — Alessandria — Ancona — Aquila — Bergamo — Bologna Esterna — Brescia Interna — Cagliari — Caserta Interna — Como — Firenze Interna — Ivrea — Livorno — Lucca — Macerata — Massa Carrara — Modena — Novara — Padova — Parma — Perugia — Piacenza — Potenza Interna — Porto Maurizio — Ravenna — Reggio Emilia — Rovigo — Spezia — Spoleto — Torino Esterna — Trapani — Treviso — Venezia — Vercelli — Vicenza — Voghera.

Comandi di Tenenza. — Abbiategrasso — Albenga — Ancona — Benevento — Borgotaro — Borgo S. Donnino — Campagnano — Casale — Casoria — Castiglione delle Stiviere — Chiavari — Chivasso — Como — Cremona — Faenza — Firenze — Gallarate — Genova — Imola — Lagonegro — Lecco — Livorno — Lodi — Lucca — Lugo — Mestre — Milano Esterna — Mirandola — Moncalieri — Montepulciano — Monza — Nocera Inferiore — Pergola — Pesaro — Piacenza — Portogruaro — Prato — Ravenna — Recanati — Reggio Emilia — Ronciglione — Salerno — Sampierdarena — S. Miniato — Schio — Sorrento — Spezia — S. Remo — Termini — Tolentino — Torre del Greco — Tortona — Trastevere (Roma) — Treviglio — Treviso — Varese — Vicenza.

Comandi di Sezione. — Adernò — Adria — Bra — Bracciano — Chioggia — Chiusi — Cittanova — Copparo — Cortona —

Fondi — Meldola — Medicina — Mezzojuso — Milazzo — Misilmeri — Monopoli — Pennabilli — Portomaggiore — Regalbuto — Riolo — Roccadaspide — Roccella Jonica — S. Giovanni Persiceto. — S. Maria Capua Vetere — S. Secondo Parmense — Stigliano — S. Vito al Tagliamento — Teano — Trani — Viggiano — Villanova d'Asti — Vittoria.

6ª categoria (L. 120).

Comandi di Divisione. — Alessandria — Napoli.

Comandi di Compagnia. — Ascoli Piceno — Avellino — Bologna Interna — Casale — Castellamare di Stabia — Cesena — Cremona — Cuneo — Foggia — Forlì — Genova — Milano Interna — Milano Esterna — Napoli Interna — Napoli Esterna — Palermo Interna — Pavia — Pisa — Roma — Torino Interna.

Comandi di Tenenza. — Albano — Casalmaggiore — Castelnuovo di Garfagnana — Cento — Chiari — Crema — Cuorgnè — Domodossola — Foligno — Frascati — Guastalla — Melegnano — Milano Interna — Modena — Nola — Novara — Palermo — Pallanza — Partinico — Pavia — Pescia — Pisa — Pontremoli — Portoferraio — Senigallia — Torino Esterna — Varallo — Vergato — Verolanuova — Vigevano.

Comandi di Sezione. — Arona — Bardolino — Carrara — Cervia — Codogno — Fabriano — Intra — Mortara — Pontedera — Savigliano — Stradella — Vittorio.

N. **56**. — MATRICOLE. — **Situazione dei sottufficiali raffermati con soprassoldo**. — 10 marzo.

È abolita la prescrizione contenuta nel § 312 del regolamento sullo stato dei sottufficiali relativa alla situazione numerica dei raffermati con soprassoldo, che trimestralmente doveva essere spedita al Ministero.

I consigli d'amministrazione pertanto più non dovranno fare lo invio al Ministero della situazione accennata al paragrafo suddetto. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **57**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione all'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento**. — 10 marzo

È abolita la disposizione transitoria contenuta nel N. 260 dell'Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e per i volontari di un anno.

I volontari d'un anno pertanto i quali, anteriormente alla pubblicazione di detta Istruzione, cioè prima del 12 ottobre 1885, avessero ottenuto il certificato d'idoneità a sergente, potranno far domanda di essere ammessi all'esame di idoneità alla nomina di sottotenente di complemento, purchè non abbiano oltrepassato il 30° anno di età.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **58**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Assegnazione degli ufficiali di complemento**. — 12 marzo.

Gli ufficiali di complemento chiamati sotto le armi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi devono, in massima, prestare servizio presso la sede del corpo: ciò non esclude che i comandanti di corpo ed i capi di servizio, quando lo credano conveniente, nell'interesse dell'istruzione dell'ufficiale o del buon andamento del servizio, possano destinare gli ufficiali suddetti fuori della sede del corpo.

Gli ufficiali di complemento poi, chiamati alle armi per più di tre mesi, presteranno servizio indistintamente tanto alla sede del corpo quanto fuori di essa, secondo le esigenze del servizio.

L'*Atto* N. 136 della *Raccolta* del *Giornale militare* è abolito.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **59**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione della sezione del genio in Legnago**. — 15 marzo.

A cominciare dal 1° aprile p. v., s'intende soppressa la sezione del genio militare di Legnago, dipendente dalla direzione territoriale dell'arma in Verona.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **60**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fogli di congedo illimitato ed assoluto**. — 16 marzo.

Il Ministero ha adottato nuovi modelli per il *foglio di congedo assoluto* e per il *foglio di congedo illimitato* (N. 13 e N. 34 del catalogo).

Fino a nuova disposizione, i fogli suddetti saranno distribuiti ai corpi, per cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, al prezzo di centesimi dieci per ogni foglio di stampa.

I corpi, che ne abbisognino, dovranno pertanto farne richiesta al predetto ufficio, avvertendo che ogni foglio di stampa pei congedi assoluti contiene due di questi modelli.

Il Ministro — RICOTTI.

N. 61. — AVANZAMENTO. — **Norme e programmi per gli esami d'idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze.** — 16 marzo.

§ 1.° *Disposizioni generali.*

1. I tenenti di artiglieria e del genio, proposti per l'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze, come pure i tenenti di detto personale proposti per l'avanzamento al grado immediatamente superiore, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Gli esami verranno dati alla sede di un comando territoriale d'artiglieria, da designarsi volta a volta dal Ministero.

3. Le spese che occorresse d'incontrare per l'allestimento dei locali e per le provviste d'ogni specie, a scopo degli esami, saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del comandante territoriale, presso cui gli esami hanno luogo.

4. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni.

I candidati non potranno condurre seco il proprio attendente.

5. Man mano che gli ufficiali esaminandi avranno terminato i propri esami, o dichiarato di rinunciarvi, saranno subito lasciati in libertà ed avviati ai rispettivi corpi, uffici o comandi di fortezza.

§ 2. *Ammissione agli esami.*

6. Il Ministero designa volta per volta i tenenti da chiamarsi agli esami, basandosi sulle proposte annuali compilate presso il comitato d'artiglieria e genio pei tenenti di tali armi, e sulle proposte relative all'idoneità all'avanzamento contenute negli specchi caratteristici pei tenenti del personale delle fortezze.

7. I capi di corpo o di ufficio che hanno alla loro dipendenza i tenenti come sovra designati, li inviteranno a dichiarare per iscritto se aderiscono, oppure se rinunciano, a presentarsi agli esami.

Le dichiare di adesione o di rinuncia saranno poi inviate al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) per la prescritta via gerarchica, corredate dal parere del capo di servizio. Le dichiare di rinuncia dovranno essere motivate.

§ 3. *Materie e programmi d'esame.*

8. Gli esami volgeranno sulle seguenti materie:

A. Evoluzioni regolamentari.

B. Codice penale per l'esercito, e regolamenti comuni a tutte le armi.

C. Regolamenti speciali.

D. Nomenclatura delle parti principali d'un'opera di fortificazione.

E. Contabilità in iscritto.

F. Contabilità orale.

Per la votazione poi le materie suindicate saranno ordinate in tre gruppi distinti, come in appresso:

1° gruppo. — Materie **A** e **C**
2° id. — id. **B** e **D**
3° id. — id. **E** e **F**

9. Per ciascuna delle materie suaccennate gli esami si aggireranno esclusivamente sulle cognizioni teorico pratiche che debbono essere possedute da un capitano delle fortezze.

10. Per facilitare il còmpito, sia della commissione esaminatrice, sia dei candidati, si tracciano qui di seguito alcune norme ed i programmi, da servire di base nel procedere agli esami.

11. A. *Evoluzioni regolamentari.* — Esame pratico, durata a volontà della sottocommissione. — Questo esame, inteso unicamente a constatare l'idoneità al comando, consisterà nel far comandare in piazza d'armi la compagnia, secondo il regolamento d'istruzione a piedi dell'arma a cui il candidato appartiene.

12. B. *Codice penale e regolamenti comuni.* — Esame orale, della durata di 30 minuti, sui seguenti programmi:

a) *Codice penale per l'esercito.* — Dei reati e delle pene.

b) *Regolamento di disciplina.* — Doveri generali d'ogni militare. — Doveri propri dei superiori, degli inferiori, e fra uguali. — Doveri ed attribuzioni degli ufficiali e dei graduati di truppa di compagnia. — Doveri del soldato. — Punizioni disciplinari. — Ricompense.

Regolamento sulle licenze. — Licenze ai sottufficiali, caporali e soldati. — Disposizioni comuni alle licenze agli ufficiali ed alla truppa.

c) *Regolamento per l'esecuzione delle leggi sul reclutamento e relative Appendice ed Istruzione complementare.* — Consigli di leva. — Incarichi speciali degli ufficiali delegati in 1°. — Esclu-

sioni dal servizio militare. — Riforme. — Esenzioni. — Rassegne di rimando. — Ferme. — Congedi.

d) Regolamento di servizio territoriale. — Servizio di presidio — Servizio nelle fortezze in tempo di pace — Onori e precedenze — Truppe in servizio di pubblica sicurezza.

e) Regolamento di servizio in guerra. — Difesa e resa delle fortezze (libro XI capi VI e VII).

f) Regolamento sullo stato dei sottufficiali. — Grado — Disposizioni generali circa l'avanzamento e la nomina ad impieghi e cariche speciali — Sottufficiali anziani — Promozioni a furiere e furiere maggiore — Perdita del grado — Obblighi di servizio e rafferme.

13. C. *Regolamenti speciali.* — Esame orale e pratico della durata di 15 minuti sui seguenti programmi:

a) Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria. — Grado di istruzione militare dei soldati, caporali e sottufficiali — Operazioni ordinarie di quartiere — Modo di regolare il servizio — Orario.

b) Istruzione sulle armi portatili. — Nomenclatura del fucile, o moschetto, Mod. 1870, accessori e munizioni — Scomposizione e ricomposizione dell'arma — Norme per la sua conservazione .

14. D. *Nomenclatura di parti di fortificazione.* — Esame orale della durata di 10 minuti, sul seguente programma:

Nomenclatura delle parti principali del tracciato e del profilo di un'opera di fortificazione passeggera e permanente — Fronte bastionato — Vie di comunicazione fra le opere di una piazza.

15. E. *Esame in iscritto di contabilità.* — Della durata di due ore; consistente nella compilazione di qualche atto della contabilità di compagnia. Il tema sarà dato dal presidente della commissione.

16. F. *Esame orale di contabilità.* — Della durata di 10 minuti, consistente nella lettura e discussione dell'atto compilato, come è detto al numero precedente, dal candidato, ed in domande dirette al medesimo sull'amministrazione e contabilità di compagnia e dei distaccamenti.

§ 4. *Commissione esaminatrice.*

17. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministero, sarà presieduta da un ufficiale generale e suddivisa in tre sottocommissioni, composta ognuna da un presidente (colonnello o tenente colonnello) e due membri (ufficiali superiori).

Ciascuna sottocommissione darà gli esami sulle materie di uno dei tre gruppi indicati al numero 8.

Ove il numero dei candidati fosse limitato, potranno essere formate due sole sottocommissioni, una delle quali per gli esami di due gruppi.

In ciascuna sottocommissione farà da segretario il membro meno anziano.

Presso la commissione esaminatrice sarà destinato, per le funzioni di segretario, un capitano d'artiglieria.

§ 5. *Votazione e rapporto*

18. Per ciascuna delle materie d'esame, specificate al N. 8 hanno luogo due distinte votazioni; una per *sì* e *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 agli idonei, e dallo 0 al 9 ai non idonei.

19. Il punto medio di ciascun gruppo si ottiene dividendo per 2 la somma dei punti nelle due materie di gruppo.

20. Il punto di media finale si otterrà dividendo la somma dei punti medi ottenuti nei vari gruppi pel numero di essi gruppi.

21. Saranno dichiarati idonei coloro i quali avranno riportato la idoneità in ciascuna materia; ovvero, essendo stati deficienti in qualche materia, purchè però con punto di merito non inferiore ad 8, abbiano raggiunto una media non inferiore a 12 nel gruppo relativo, ovvero una media finale non inferiore a 14.

22. Terminati gli esami il presidente della commissione invierà al comandante di corpo d'armata, nel cui territorio essi ebbero luogo, i risultati in apposito specchio del modello analogo a quello stabilito dall'*Atto* N. 8 del 13 gennaio 1886, firmato da tutti i componenti della commissione, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento generale degli esami e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

23. Il comandante di corpo d'armata, a sua volta, trasmetterà al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) lo specchio ed il rapporto ora detti, esprimendo il suo parere in proposito, e quelle considerazioni che ravviserà opportune.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

281

DISPENSA 16ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 marzo.

FEBBRAIO 6. — R. Decreto N. 4356 (serie 3ª) circa le zone soggette a servitù militare nella piazza di Ancona, *pag.* 163.
MARZO 19. — Stagnatura di gavette, attrezzi da cucina *ecc. pag.* 164.
» 22. — Situazione dei militari raffermati con premio e dei sottufficiali con caposoldo, *pag.* 164.

Atto N. **62**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4356 (serie 3ª) circa le zone soggette a servitù militare nella piazza d'Ancona.** — 6 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi stesse, approvato con R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Cessa di essere soggetta alle servitù militari delle opere di fortificazione della piazza di Ancona la zona di terreno in prossimità della stazione ferroviaria, segnata in verde nel piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1887.

UMBERTO.

Ricotti.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 15ª, *Atto* n. 55, pag. 156. — Nei comandi di tenenza di 5ª categoria *invece di*: Campagnano, *pongasi*: Bracciano, e nei comandi di sezione dell'ugual categoria *oce dice*: Bracciano, *si corregga in*: Campagnano.

N. **63**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Stagnatura di gavette, attrezzi da cucina, ecc.** — 19 marzo.

Per ragioni di igiene, questo Ministero ha determinato che la stagnatura delle marmitte, delle gavette, degli attrezzi da cucina e di quelli altri oggetti che per il loro uso debbono essere stagnati, sia fatta esclusivamente con stagno fino e puro.

Quando le amministrazioni debbono ordinarne la ristagnatura, acquisteranno direttamente dal commercio il metallo occorrente, accertandone la purezza per mezzo di analisi e collaudazione da affidarsi alla farmacia dell'ospedale militare principale più vicino e faranno eseguire il lavoro nei propri locali e sotto continua sorveglianza al fine di impedire sostituzioni e frode. *Il Ministro* — Ricotti.

N. **64**. — REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO. — **Situazioni dei militari raffermati con premio e dei sottufficiali con esposoldo.** — 23 marzo.

A modificazione delle prescrizioni contenute nei §§ 338 e 350 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento e nel § 451 dell'Istruzione complementare al regolamento stesso, il Ministero della guerra determina quanto appresso:

Le situazioni modelli N. 77 e 79 del regolamento sul reclutamento (modelli N 30 e 32 del Catalogo) saranno d'ora in avanti trasmesse al Ministero soltanto semestralmente, cioè al 1° di gennaio ed al 1° di luglio di ogni anno.

La situazione modello N. 32bis del Catalogo sarà trasmessa soltanto una volta all'anno e precisamente al dì 1° di luglio.

Il Ministro — Ricotti.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 17ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 marzo.

MARZO 27. — Ruolini speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo, *pag.* 165.
» 30. — Norme per le nuove nomine a sottotenente nella milizia territoriale, *pag.* 166.
» 30. — Tavole di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche dell'artiglieria, *pag.* 167.
» 30. — Norme generali da seguirsi nell'alimentazione dei cavalli del R. Esercito col granturco in sostituzione dell'avena, *pag.* 168.
» 30. — Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento, *pag.* 168.

Atto N. **63**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Ruolini speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo**. — 27 marzo.

Coll'adozione del vigente tomo III delle istruzioni sulla mobilitazione (1° settembre 1883) i ruolini modello R per le classi in congedo vennero, com'è noto, sostituiti dai ruolini speciali mod. 717.

Per le classi congedate dal 1883 in poi furono pertanto compilati i nuovi ruolini, ma per quelle rinviate in patria anteriormente si soprassedette dall'ordinarne l'allestimento per ragioni di opportunità (Circolare 169 del 1883 e Decisione amministrativa N. 13 del 1885).

Deriva da ciò che i distretti militari si trovano ora ad avere, per gli uomini dell'esercito permanente e della milizia mobile appartenenti ad altri corpi, i seguenti ruolini:

a) per le classi 1858 e 59 di cavalleria e le classi 1860, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 di tutte le armi, i ruolini mod. 717;

b) per le classi 1854, 55 e 56 (meno gli uomini di cavalleria), la classe 1857 di tutte le armi e le classi 1858 e 59 (meno la cavalleria), gli antichi ruolini mod. R.

Il Ministero determina pertanto che per queste ultime classi si proceda tosto alla rinnovazione dei ruolini e conseguentemente anche dei correlativi fogli dimostrativi.

Nel riordinamento di tali documenti oltre le disposizioni del N. 78 e seguenti del succitato tomo III, saranno osservate le seguenti norme:

1. I ruolini mod. 717 (in duplice copia) e i fogli dimostrativi mod. 719 (in semplice copia) saranno dai corpi trasmessi ai distretti militari appena allestiti.

2. Tanto sui ruolini quanto sui fogli dimostrativi saranno descritti per grado ed in ciascun grado per ordine alfabetico, lasciando fra grado e grado un congruo spazio in bianco per le eventuali aggiunte e omettendo l'indicazione del numero di ruolo amministrativo.

Ricevuti i documenti, i distretti vi segneranno, in inchiostro rosso, il numero di matricola dei distretti stessi cui i singoli individui si trovano aseritti.

3. Presso i distretti, i ruolini saranno custoditi e tenuti in pari dalla sezione matricola, che li consegnerà poi, in caso di mobilitazione, alla compagnia permanente od allo stato maggiore, secondo che i plotoni di richiamati cui si riferiscono debbano essere costituiti dall'uno o dall'altro reparto.

I fogli dimostrativi saranno conservati e tenuti in corrente dalla sezione conti.

4. I precedenti ruolini mod. R e fogli dimostrativi, tosto pervenuti i nuovi, saranno annullati.

Le premesse istruzioni saranno da osservarsi anche per l'allestimento e la tenuta dei ruolini e fogli dimostrativi per le classi che saranno successivamente inviate in congedo.

I ruolini mod. 717 delle classi congedate dal 1883 in poi, presentemente in consegna allo stato maggiore ed alle compagnie dei distretti, saranno passati alla sezione matricola per gli effetti di cui al precedente N. 3.

Anche su questi ultimi ruolini o sui corrispondenti fogli dimostrativi sarà aggiunta, in inchiostro rosso, l'indicazione del numero di matricola del distretto.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **66**. — MILIZIE. — **Norme per le nuove nomine a sottotenente nella milizia territoriale**. — 30 marzo.

Questo Ministero ha determinato che i titoli degli aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale siano d'ora innanzi esaminati dal comitato delle armi di fanteria e cavalleria.

In conseguenza, al N. 6 dell'Istruzione che fa seguito al Regio Decreto 29 luglio 1885 (*Atto* 128 della Raccolta) è sostituito il seguente:

I comandanti dei distretti militari trasmetteranno per la via gerarchica, man mano che loro pervengano dalle prefetture, le domande degli aspiranti, debitamente documentate, al Ministero della guerra (direzione generale fanteria e cavalleria) avver-

tendo che quelle le quali non potessero giungere pel 1° dicembre, e pel 1° giugno d'ogni anno, non potrebbero normalmente aver effetto per l'ammissione rispettiva agli esami del marzo e dell'ottobre. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **67.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera. — Aggiunte e varianti ad alcune istruzioni pratiche dell'artiglieria.** — 30 marzo.

In seguito alla introduzione in servizio del nuovo materiale da campagna in lamiera per cannone da 9 BR Ret., sonosi rese necessarie nuove tavole di tiro per detta bocca da fuoco incavalcata su tale materiale. Inoltre in seguito a tale adozione, a quella dell'affusto d'assedio ridotto per cannone da 9 BR Ret., ed a quella dei cannocchiali per batteria da campagna, occorrono alcune aggiunte e varianti al fascicolo delle tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e da 9 BR Ret. (Edizione ufficiale anno 1884), ed ai seguenti volumi e titoli delle istruzioni pratiche di artiglieria:

Vol. III, Tit. II. Servizio dei cannoni da campagna (Edizione 1886).

Vol. VI, Tit. II. Caricamento per le batterie da 7 da campagna e da 9 BR Ret. con materiale Mod. 1844 (Edizione 1885).

Appendice 1ª al Titolo precedente. Caricamento del pezzo e del carro per munizioni da 9 BR Ret. con materiale in lamiera (Edizione 1886).

Vol. VI, Tit. III. Caricamenti per le batterie da 7 da montagna (Edizione 1886).

Vol. VII, Tit. IV. Puntamento e tiro dei cannoni da campagna (Edizione 1883).

In seguito poi al risultato di apposite esperienze, il Ministero ha determinato di precisare il modo di trasportare le munizioni alle batterie d'assedio, ed ha perciò compilate alcune aggiunte da farsi al Volume III, Titolo I. Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (Edizione 1883).

Sono perciò stampati:

Un fascicolo di tavole di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera;

Un fascicolo contenente tutte le aggiunte e varianti ai volumi di istruzioni pratiche sopra accennati.

Del primo fascicolo, i comandi, reparti, scuole e direzioni dovranno provvedersi di un numero di esemplari uguale a quello stabilito dall'*Atto* N. 231 del 1884, (Pag. 855).

Del secondo fascicolo dovranno, provvedersi di un numero di esemplari corrispondente al numero di quello fra i volumi o titoli cui le varianti si riferiscono che essi hanno in dotazione in maggior quantità.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del primo fascicolo è di centesimi 15; quello del secondo è di centesimi 5. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **68**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Norme generali da seguirsi nell'alimentazione dei cavalli del regio Esercito col granturco in sostituzione dell'avena.** — 30 marzo.

Allo scopo di abituare i corpi a valersi di una sostituzione nella razione foraggio che può rendersi indispensabile in tempo di guerra, il Ministero prescrive che, per quel numero di giorni che verrà in ogni anno determinato, si distribuisca ai cavalli di truppa granturco in sostituzione dell'avena, osservando le norme seguenti:

1. La quantità sarà uguale a quella stabilita per l'avena nella razione normale ed il prelevamento si farà dalle imprese foraggio, le quali riceveranno dalle direzioni territoriali di commissariato gli ordini necessari.

2. Il granturco dovrà essere somministrato a tutti i cavalli e muli di truppa, fatta solo eccezione per quelli all'infermeria.

3. Il granturco sarà dato per i primi due o tre giorni frantumato dai soldati con pietre od altro, ma senza servirsi di ordigni speciali, successivamente verrà distribuito intiero.

Però ai cavalli che per età troppo avanzata difficilmente potessero masticare il granturco, se dato intero, sarà somministrato sempre frantumato od anche preparato colla macerazione, avvertendo che la durata di questa sia regolata in modo che il granturco riesca bensì di più facile masticazione, ma non troppo rammollito. *Il Ministro* — RICOTTI.

N. **69**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento**. — 30 marzo.

1. A tutti i reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri è assegnata, per ogni battaglione, una quinta carretta, destinata

esclusivamente a trasportare cartucce, e che perciò assume la denominazione di *carretta per cartucce*. Queste sono contenute in due *casse per cartucce a pallottola*, in ragione di 1800 cartucce per ogni cassa, ed in 64 *zaini da cartucce*, in ragione di 30 pacchetti (240 cartucce) per ognuno. In totale quindi si trasportano al seguito di ogni reggimento di fanteria di linea e bersaglieri N. 18960 cartucce.

2. Le cartucce contenute nelle due casse servono per tenere sempre al completo le dotazioni individuali, sostituendo tanto le cartucce che si degradino, quanto quelle che vengano consumate in operazioni di poca entità (avamposti, pattuglie, ecc.).

3. Gli zaini da cartucce sono di pelle nera e contengono, come già si è accennato, 30 pacchetti di cartucce; ripieni, hanno un peso complessivo poco differente da quello di uno zaino ordinario affardellato.

4. Allorchè si ritenga probabile l'incontro del nemico, i 64 zaini da cartucce vengono distribuiti ad altrettanti soldati, i quali in sostituzione caricano sulla carretta per cartucce il proprio zaino, senza togliervi i pacchetti della propria dotazione che vi sono contenuti. Gli anzidetti zaini vengono ripartiti in ragione di 16 per ogni compagnia del battaglione, ossia in ragione di uno per ogni squadriglia; e siccome ognuno di essi contiene 30 pacchetti, dei quali 6 (1) servono per la dotazione individuale del soldato che lo porta, così si avranno per ogni squadriglia, in caso di combattimento, 24 pacchetti i quali corrispondono a 2 pacchetti circa per ogni individuo armato di fucile della squadriglia stessa.

5. I comandanti di corpo e di reparto dovranno di preferenza eccedere nel disporre che gli zaini da cartucce siano portati dai soldati; in quanto che, se nessun inconveniente può derivare dal fatto che questi zaini si distribuiscano ai soldati e che poi non s'incontri il nemico, gravissime per contro potrebbero essere le conseguenze, qualora per avventura in un combattimento dovesse mancare il rifornimento di cui sopra è parola

6. Nelle colonne di marcia le carrette per cartucce, siano esse caricate cogli zaini da cartucce o con quelli ordinari, prendono posto colle carrette da bagaglio dei corpi.

---

(1) Si prende a base il munizionamento stabilito per gli individui armati di fucile a ripetizione.

7. Verificandosi il caso che gli zaini da cartucce debbano essere portati dai soldati, questi nel deporre sulla carretta il proprio zaino distaccano la gavetta e la mantellina (ove ne siano provvisti), che assicurano allo zaino da cartucce.

Siccome poi in talune circostanze può accadere che questi zaini vengano portati per più giorni di seguito dai soldati, e che le carrette per cartucce con gli zaini dei soldati non possano o non debbano raggiungere all'accampamento i rispettivi reparti, così incombe ai comandanti dei reparti stessi di disporre perchè in tal caso i detti soldati usufruiscano in comune dei vari oggetti portati dagli altri soldati (tende, viveri di riserva, oggetti di vestiario, accessori per la pulitura delle armi, ecc.).

8. La distribuzione delle cartucce contenute negli zaini da cartucce deve essere fatta durante il combattimento; può anche eccezionalmente essere fatta all'inizio del combattimento. Qualora qualche reparto (battaglione o compagnia) non venga impegnato nel combattimento, i soldati di quel reparto incaricati di portare gli zaini da cartucce possono essere inviati in sussidio ai reparti impegnati dello stesso reggimento od anche di altri reggimenti, per concorrere, qualora si ritenga opportuno, ad una maggiore distribuzione di cartucce.

Eseguita la distribuzione delle cartucce contenute negli zaini, i soldati incaricati di portarli potranno essere inviati, ove si reputi opportuno, a rifornirsi di altre munizioni dai carri del parco di artiglieria di divisione i quali siansi approssimati ai reparti combattenti.

9. Nelle marce fatte in prossimità del nemico e durante il combattimento, avverandosi il caso che un soldato incaricato di portare lo zaino da cartucce non possa proseguire la marcia o prendere parte al combattimento per un incidente qualsiasi o per ferite riportate, il detto zaino da cartucce dovrà immediatamente esser dato ad altro soldato, che lascia al primo in cambio il proprio zaino.

Tale disposizione è informata evidentemente al criterio di non scemare in nessuna circostanza e per qualsiasi ragione la riserva di cartucce che si vuole disponibile in caso di combattimento. Sempre in conseguenza di questo criterio di massima, anche quando si creda opportuno in un combattimento di far deporre lo zaino alla truppa che vi prende parte, gli zaini da cartucce dovranno pur sempre essere portati a spalla, alternando in tale servizio, ove lo si ritenga necessario, i soldati delle singole squadriglie.

10. Alle grandi manovre ed ai campi mobili, nei giorni in cui gli zaini da cartucce sono portati dai soldati, è corrisposto ai medesimi un soprassoldo di centesimi dieci. In tempo di guerra, ai soldati stessi è corrisposto un soprassoldo giornaliero di centesimi 50, ma nei giorni soltanto in cui portano gli zaini anzidetti. Qualora per qualcuna delle cause accennate al numero precedente uno zaino da cartucce venisse portato nello stesso giorno da due o più soldati, il soprassoldo verrà proporzionalmente ripartito fra i medesimi.

11. In tempo di guerra i soldati che portano gli zaini da cartucce, dopo eseguito il rifornimento delle cartucce stesse, saranno di preferenza impiegati nel servizio di portaferiti.

12. È abrogata l'istruzione sul rifornimento delle munizioni alla fanteria sul campo di battaglia, di cui nell'*Atto* N. 20 *Giornale Militare* del 1884.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

APRILE 3. — Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione (sezione da zappa e da mina) *pag.* 173.
» 3. — Modificazioni all'*Atto* N. 189 del 1885. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria, *pag.* 174.
» 3. — Regolamento di guerra per le piazze marittime, *pag.* 174.

Atto N. **70**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione. — (Sezione da zappa e da mina).** — 3 aprile.

È pubblicata l'appendice al volume XVI delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sulla composizione della sezione da zappa e da mina dei parchi del genio di divisione).

I reggimenti e le direzioni del genio si provvederanno del numero di esemplari per ciascuno indicato:

Comando di reggimento del genio	N. 3
Direzioni territoriali, delle officine e brigate del genio	» 1
Compagnie zappatori	» 5
Compagnie delle altre specialità dei reggimenti del genio	» 1
Plotoni d'istruzione dei reggimenti del genio	» 15
Deposito di ciascun reggimento del genio . .	» 2

Gli altri comandi, corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie delle citate istruzioni che loro occorressero, imputandone l'importo o sulla massa generale o sulle proprie spese di cancelleria.

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

Le richieste degli esemplari occorrenti ai reggimenti del genio dovranno essere fatte in relazione all'ordinamento provvisorio stabilito pei reggimenti stessi colla Circolare 10 ottobre 1886.

Il prezzo per ciascun esemplare è fissato in centesimi 40.

Il Ministro — RICOTTI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 17ª, Atto N. 65, pag. 166. — Nella prima riga dopo le parole, fogli dimostrativi, *aggiungasi*: gli uomini; e nell'ultimo comma del N. 4, *invece di*: o sui corrispondenti, *pongasi*: e sui corrispondenti.

N. **71**. — AVANZAMENTO. — **Modificazioni all'*Atto* N. 189 del 1885. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria.** — 3 aprile.

La 2ª parte del N. 16 dell'*Atto* N. 189 del 1885 è modificata come segue:

Per la votazione poi le materie suindicate saranno ordinate in quattro gruppi distinti, come in appresso:

1° gruppo — Esami pratici	Materia	A.
	Id.	B.
	Id.	H.
2° gruppo — Esami orali	Materia	C.
	Id.	D.
3° gruppo — Esami di contabilità	Materia	E.
	Id.	F.
4° gruppo — Equitazione	Materia	G.

Il Ministro — RICOTTI.

N. **72**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di guerra per le piazze marittime.** — 3 aprile.

È pubblicato il *Regolamento di guerra per le piazze marittime*.

I comandi, i reggimenti, le scuole e gli uffici militari si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse, imputandone l'importo o sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale.

I detti esemplari, come quelli occorrenti agli ufficiali che desiderano farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del § 1526 del regolamento di amministrazione.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 15.

Il Ministro — RICOTTI.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 19ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 aprile.

MARZO 17. — R. Decreto N. 4430 (serie 3ª) che instituisce in Napoli un comando locale del genio militare dipendente dalla direzione straordinaria pei lavori della regia marina in Taranto, *pag.* 175.

APRILE 9. — Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina, *pag.* 176.

» 12. — Domande di dispensa dall'effettività di servizio o di dimissione dal grado, *pag.* 177.

Atto N. **73**. — CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE. — **R. Decreto N. 4430 (serie 3ª) che instituisce in Napoli un comando locale del genio militare, dipendente dalla direzione straordinaria pei lavori della regia marina in Taranto.** — 17 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 5 luglio 1882, col quale venne instituita una direzione straordinaria del genio militare pei lavori della regia marina in Taranto;

Visto il Regio Decreto 16 luglio 1885, che assegna alla direzione straordinaria del genio militare di Spezia, il personale occorrente per provvedere al servizio dell'arma presso le stazioni marittime sulle coste del Mar Rosso;

Considerata la convenienza di affidare ad un ufficio speciale, con sede in Napoli, la trattazione degli affari riguardanti il servizio del genio militare in Africa, quello per l'impianto dei nuovi lazzaretti, non che quello pei lavori di competenza del genio militare istesso negli stabilimenti del secondo dipartimento marittimo, compresi nella provincia di Napoli;

Sulla proposta dei Nostri Ministri, Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. È instituito in Napoli un comando locale del genio militare, sotto la dipendenza della direzione straordinaria del genio militare pei lavori della regia marina in Taranto.

Art. 2. Per la costituzione del detto comando locale, il Nostro Ministro della guerra metterà a disposizione di quello della marina il seguente personale:

Un ufficiale superiore;
Due capitani;
Due ragionieri geometri principali;
Due ragionieri geometri;
Quattro assistenti locali, o disegnatori.

Questo personale farà parte della direzione straordinaria del genio militare di Taranto, e sarà in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'arma del genio.

Art. 3. Il personale del genio militare per il servizio della marina in Africa, dalla dipendenza della direzione straordinaria di Spezia passerà a quella di Taranto.

Art. 4. Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto dal 1° aprile 1887.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo ossservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1887.

UMBERTO.

RICOTTI.
B. BRIN.

N. **74.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Computo del servizio dei sottotenenti di complemento di nuova nomina**. — 9 *aprile*.

Al N. 10 dell'*Atto* N. 130 della *Raccolta del Giornale militare*, relativo alla chiamata in servizio degli ufficiali in congedo illimitato, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Ai sottotenenti di complemento di nuova nomina, provenienti dai volontari di un anno o dai militari di 1ª categoria, « lettere *a*) e *b*) della legge 29 giugno 1882, N. 830, che per « propria istruzione debbono prestare un servizio non superiore ai 6 mesi, non è computato come servizio utile il tempo, « oltre i primi quindici giorni, trascorso all'ospedale o nella « propria abitazione per malattia od in licenza per infermità « non provenienti da cause di servizio o per altro motivo.

« Ai sottotenenti di complemento di nuova nomina, di cui « alle lettere *e*) ed *f*) della legge surnentovata, i quali debbono « prestare un servizio superiore ai 6 mesi, sarà invece computato come utile il tempo trascorso nei casi di cui nel pre« cedente capoverso, sempre quando il servizio da essi effettivamente prestato non sia, in complesso, inferiore a 6 mesi ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 75. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Domande di dispensa dall'effettività di servizio o di dimissione dal grado**. — 12 aprile.

L'ufficiale dell'esercito permanente, il quale chiede la dispensa dall'effettività di servizio, deve nella sua domanda indicare il luogo in cui intende fissare la propria residenza.

Nelle domande di cessazione dal servizio per parte di ufficiali dell'esercito permanente, dev'essere in modo chiaro e preciso dichiarato, se *l'ufficiale* intende chiedere semplicemente la dispensa dalla effettività di servizio, con la inscrizione nel ruolo degli ufficiali di complemento della propria arma o corpo, a senso del § 82 dell'Istruzione per le matricole, ovvero conseguire la dimissione dal grado, colle indicazioni di cui al § 84 dell'Istruzione ora citata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

281

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 aprile.

APRILE 17. — Relazione e R. Decreto relativo alle attribuzioni del comando superiore a Massaua ed alla trattazione delle cose d'Africa, *pag.* 179.
» 17. — Inventario dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato, *pag.* 181.
» 18. — Riarmazione e conservazione delle armi da fuoco portatili, *pag.* 186.
» 19. — Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Alessandria e Verona, *pag.* 186.
» 20. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio, *pag.* 186.

Atto N. **76**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Relazione e R. Decreto relativo alle attribuzioni del Comando superiore a Massaua ed alla trattazione delle cose d'Africa**. — 17 aprile.

RELAZIONE A SUA MAESTÀ IL RE

SIRE,

I motivi che indussero Vostra Maestà ad emanare il Sovrano decreto, in data 17 febbraio 1887, in forza del quale le truppe distaccate in Africa sono considerate sul piede di guerra ed al comandante superiore delle truppe stesse si è conferita la facoltà di dichiarare in stato di guerra la piazza di Massaua e qualunque altro punto compreso nel territorio da noi occupato, valgono anche a dimostrare che, almeno per ora, deve colà predominare il criterio militare; donde emerge naturale la convenienza che la direzione delle cose, nei presidii d'Africa, sia devoluta al Ministero della guerra.

Importa, d'altra parte, che il concetto di una direzione unica e sola, già implicito nel Sovrano decreto 5 novembre 1885, sia, nella presente circostanza, confermato e viemmeglio rassodato. Certo il comando superiore in Africa, il quale accentra in sè poteri civili e militari, non potrebbe trovarsi che a disagio avendo a corrispondere coi diversi Ministeri, nè sarebbe improbabile che per tale fatto potessero nascere equivoci nelle disposizioni da prendersi. Senza unità di direzione non si può avere unità d'azione, tanto più quando quest'azione dovesse energicamente esplicarsi.

Il Ministero della guerra, che accentrerebbe in sè la direzione delle cose nei presidii d'Africa, dovrà però sempre riferire in Consiglio dei ministri e sottoporre alle sue decisioni le questioni d'ordine generale, mentre deferirà ad ogni sin-

golo Ministero le cose d'ordine particolare, che specialmente gli spettino per ragione di competenza, prima di prendere al riguardo una deliberazione.

Ho pertanto l'onore di sottoporre a Vostra Maestà il presente schema di decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri decreti 5 novembre 1885 e 17 febbraio 1887;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio stesso, Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il generale dell'esercito comandante superiore in Africa ha il comando delle truppe dei nostri presidii d'Africa e delle forze di mare di stazione nel mar Rosso; ed ha la superiore direzione di tutti i servizi ivi costituiti, di qualsiasi amministrazione dello Stato facciano parte.

Art. 2. Il comandante superiore in Africa dipende esclusivamente dal Ministro della guerra, dal quale riceve gli ordini ed al quale riferisce per qualsiasi ramo di servizio generale e speciale.

Per gli affari d'ordine essenzialmente tecnico, amministrativo o contabile, i capi servizio che non fanno parte dell'amministrazione della guerra corrispondono col rispettivo Ministero, ma sempre pel tramite del comando superiore.

Art. 3. Il Ministro della guerra riferisce e sottopone alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri tutte le questioni d'ordine generale, ed uniforma alle deliberazioni medesime la sua azione direttiva.

Egli comunica agli altri Ministri, a ciascuno per la parte che lo riguarda, le richieste, proposte od informazioni che gli vengono dal comandante superiore in Africa, e trasmette ad esso le risposte, disposizioni ed istruzioni dei vari Ministri, per quanto da ciascuno di essi dipende.

Art. 4. Il commissario civile di Massaua è a disposizione diretta del comandante superiore, e fa parte del comando.

Art. 5. Nei casi d'urgenza, e nell'interesse generale del servizio, il comandante superiore in Africa ha facoltà di provvedere come riterrà più conveniente, ed anche col personale militare di terra o di mare, al disimpegno di qualsiasi particolare servizio che momentaneamente rimanesse scoperto, fino a quando il Ministero competente non abbia provveduto.

Art. 6. In caso di assenza o di malattia del comandante su-

periore, il comando sarà retto interinalmente dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata più elevato in grado o più anziano fra i presenti a Massaua.

Però, nelle operazioni militari fuori della piazza di Massaua, il comando sarà sempre devoluto all'ufficiale dell'esercito più elevato in grado o più anziano fra i presenti.

Art. 7. Nel possedimento di Assab il comando del presidio è retto dall'ufficiale dell'esercito o dell'armata, residente in Assab, più elevato in grado o più anziano.

Egli funge anche da commissario civile.

Da detto comandante di presidio dipendono direttamente tutti i servizi nel possedimento di Assab.

Egli, a sua volta, dipende direttamente dal comandante superiore in Africa.

Art. 8. Al comandante superiore in Africa sono devolute, per la parte disciplinare, le attribuzioni di comandante di corpo d'armata riguardo ai militari dell'esercito, e le attribuzioni di comandante di dipartimento marittimo riguardo ai militari dell'armata.

Agli impiegati civili dipendenti da qualsiasi Ministero egli può applicare l'ammonizione e la censura.

Art. 9. Qualora, per ordine del Governo o per effetto dell'art. 2 del Nostro decreto 17 scorso febbraio, sia dichiarata in istato di guerra Massaua, o altro luogo compreso nel territorio dei presidii d'Africa, il comandante superiore avrà ivi gli attributi e le facoltà determinate, per lo stato di guerra, dal codice penale per l'esercito e dalle leggi e regolamenti militari.

Art. 10. È abrogato il Nostro decreto 5 novembre 1885.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della guerra sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti

Dato a Roma, addì 17 aprile 1887.

UMBERTO.

DEPRETIS.

N. 77. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Inventario dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato.** — 17 aprile.

L'articolo 5 del nuovo Regolamento di contabilità generale dispone che i beni di demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato debbono essere descritti in uno speciale inventario da conservarsi presso i Ministeri della guerra e della marina e i relativi estratti dagli uffici dipendenti, mentre precedentemente questi beni trovavansi compresi nello inventario gene-

rale, o libro di consistenza, del patrimonio immobiliare dello Stato, tenuto dalla direzione generale del Demanio.

I beni destinati alla difesa dello Stato, per ciò che riguarda l'amministrazione della guerra, e che dovranno quindi essere portati sull'inventario speciale di questo Ministero, sono:

a) le opere di fortificazione cogli spalti, fossi e loro attinenze dirette, come polveriere, case di custodia ecc.,

b) le strade militari e loro accessori, come spiazzi, case cantoniere ecc.;

c) i terreni da tenersi a disposizione del Ramo di guerra, perchè destinati ad erigervi opere di fortificazione speditiva od altre o costruzioni militari immediatamente prima di una guerra, quali elementi indispensabili per completare la difesa dello Stato;

d) i magazzini per munizioni da guerra ed altri materiali indispensabili alla difesa dello Stato.

Per preparare gli elementi necessari alla formazione del nuovo inventario speciale, le direzioni territoriali del genio militare compileranno, secondo il qui unito modulo, un prospetto dei beni sopra specificati esistenti nel territorio della loro giurisdizione, e non più tardi del 31 maggio prossimo lo trasmetteranno a questo Ministero in tre esemplari, dei quali uno verrà trattenuto per l'impianto dell'originale di quell'inventario, il secondo restituito perchè in base al medesimo si possa formare l'estratto da conservarsi presso ciascuna direzione, e l'altro sarà trasmesso alla direzione generale del Demanio.

Appena però ricevuto l'esemplare suddetto di tale prospetto le direzioni dovranno eziandio, per la parte relativa a ciascuna provincia, trasmettere un estratto di esso alla rispettiva intendenza di finanza onde sia abilitata a regolarizzare le proprie scritture di consistenza.

Per tenere poi al corrente l'inventario occorrerà che nel mese di maggio di ciascuno anno, a decorrere dal 1888, le direzioni trasmettano al Ministero, pure in tre esemplari, una nota di variazioni per gli aumenti o diminuzioni che nel frattempo possono essersi verificate nei ridetti beni di demanio pubblico, le quali note avranno il corso stesso del prospetto primitivo, anche per le comunicazioni da farsi all'intendenza.

Tutti gli altri beni che pur rimangono in consegna alla amministrazione della guerra debbono considerarsi con la destinazione di *beni patrimoniali* dello Stato in servizio militare, e rimanere inscritti nello inventario da tenersi dall'amministrazione del Demanio. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

DIREZIONE TERRITORIALE DEL GENIO MILITARE

di . . . . . .

PROSPETTO

dei beni di Demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato e dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

BENI DI DEMANIO PUBBLICO

NUMERO D'ORDINE dell'inventario presso il Ministero 1	NUMERO D'ORDINE dell'estratto presso le Direzioni 2	PROVINCIA 3	PIAZZA 4	DESCRIZIONE SOMMARIA 5

DESTINATI ALLA DIFESA DELLO STATO

USO	VALORE	Diritti reali gravitanti sulle proprietà limitrofe e titoli relativi	*ANNOTAZIONI*
6	7	8	9

N. **78**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Riparazione e conservazione delle armi da fuoco portatili.** — 18 aprile.

Essendosi constatato che alle armi distribuite agli individui chiamati per breve tempo all'istruzione, e delle quali è parola nell'*Atto* N. 34 inserto nel *Giornale Militare Ufficiale* dello scorso anno, non vengono eseguite che le sole riparazioni occorrenti al sistema di chiusura e di scatto, questo Ministero prescrive che le armi stesse vengano rimesse in perfetto stato di servizio, eseguendo tutte quelle altre riparazioni e sostituzioni di parti che all'uopo saranno necessarie.

I distretti militari però si asterranno dal fare eseguire intorno alle armi stesse quelle piccole riparazioni, come togliere sfregi ed ammaccature, ecc., che non influiscono sul buon servizio dell'arma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **79**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Alessandria e Verona.** — 19 aprile.

Nella stazione ferroviaria di Alessandria ed in quella di Verona è istituito, alla dipendenza diretta dei rispettivi comandanti di presidio, un comando militare permanente di stazione composto di un capitano, di un ufficiale subalterno e di un sottufficiale.

Ai detti comandi sono applicabili le disposizioni contenute negli *Atti* N. 41 del 1884 e N. 62 del 1885, ed i comandi medesimi cominceranno a funzionare dal giorno 16 del prossimo mese di maggio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **80**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio.** — 20 aprile.

A complemento delle istruzioni che regolano il carteggio d'ufficio (*Atto* 214 della *Raccolta*), il Ministero determina quanto segue:

1° I bolli d'ufficio e l'intestatura a stampa delle carte di cui debbono far uso per il carteggio i comandi, corpi ed uffici, compresi quelli che si costituiscono solo pel tempo di guerra, sono stabiliti dall'annessa tabella.

2° I bolli d'ufficio sono di due specie, *ad umido* ed *a secco*, di forma circolare e del diametro, entrambi, di millimetri 30; devono portare impresso lo stemma dello Stato adottato dalla Consulta araldica ed avere la denominazione dell'ufficio o corpo in caratteri ben chiari e nitidi.

3° Nell'allestimento dei bolli d'ufficio, osservate le stabilite dimensioni, si prenderà per norma la impronta seguente:



4° Il bollo *ad umido* sarà apposto presso la firma nei fogli di congedo, copie di stati di servizio e di fogli matricolari, documenti di viaggio, fogli di licenza, certificati medici, attestazioni che possono interessare i terzi, atti di riscossione, rendiconti firmati dai consigli d'amministrazione, ed in genere in tutte le carte, attergati, specchi, relazioni ed altri documenti che non rechino l'intestatura a stampa dell'ufficio di chi le firma.

Sarà pure apposto sulla chiusura delle lettere e dei pieghi e pacchi in partenza dall'ufficio; per quelli che devono essere spediti per la posta, sarà ripetuto sul lato dell'indirizzo, come contrassegno per la franchigia postale.

Il bollo *a secco* serve specialmente per la chiusura delle lettere, dei pieghi e pacchi riservati e raccomandati.

5° La carta intestata e i bolli d'ufficio presentemente in uso, che avessero indicazioni o forme non sostanzialmente diverse da quelle stabilite dal presente *Atto*, continueranno ad essere usati fino a consumazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

TABELLA *indicante l'intestatura della* **carta** *e la leggenda dei* **bolli d'ufficio** *di cui debbono far uso i corpi, comandi ed uffici dell'esercito, sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.*

Avvertenze.

1. Il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare, i comitati, l'ufficio di revisione delle contabilità dei corpi, l'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, le scuole e gli altri simili istituti non esplicitamente menzionati nella tabella useranno, per l'intestatura della carta e per i bolli d'ufficio, le denominazioni stabilite dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, prendendo norma dagli esempi dati nella tabella per gli altri comandi, corpi ed uffici.

2. I reggimenti hanno pure un bollo ad umido per ogni battaglione (brigate di artiglieria e genio e mezzi reggimenti per la cavalleria) colla leggenda: — *1° (2°, 3°...) battaglione del... reggimento...* — per servire ai battaglioni quando si trovano distaccati.

Le compagnie di disciplina, carcerati e reclusi permanentemente staccate hanno pur esse con un simile bollo, colla leggenda: ... ª *compagnia di disciplina* (carcerati o reclusi).

3. L'intestatura della carta sarà sormontata dallo stemma dello Stato adottato dalla consulta araldica.

4. Nel carteggio dei corpi di truppa, quando le lettere riguardino l'ufficio di amministrazione, sotto la denominazione di questo sarà indicata anche la sezione: *Sezione conti e cassa — Sezione magazzino — Sezione matricola.*

COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio pei	
Comandi di corpo d'armata	Comando del I corpo d'armata (Torino)
Comandi di divisione	Comando della divisione militare territoriale di Torino
Comandi stabili di presidio	Comando stabile del presidio militare di Mantova
Comandi superiori di distretti	Comando superiore dei distretti militari del I corpo d'armata
Distretti militari	Comando del distretto militare di Torino (41°) Ufficio (*). . . . .
Comandi di fortezza	Comando della fortezza di Peschiera
Comandi territoriali d'artiglieria e genio	Comando territoriale d'artiglieria (*o* del genio militare) di Torino
Direzioni territoriali d'artiglieria e genio	Direzione territoriale d'artiglieria (*o* del genio militare) di Torino

LEGGENDA DEI BOLLI	Dotazioni		Annotazioni
	a guido	a secco	
comandi, corpi, ed uffici nell'ordinamento di pace.			
Comando del I corpo d'armata	1	1	
Comando della divisione militare di Torino	1	1	
Comando stabile presidio di Mantova	1	1	
Comando superiore distretti del I corpo d'armata	1	1	
Distretto militare di Torino — Comando —	1	1	(*) Ufficio *del comando e maggioritu* o *d'amministrazione* od anche, per distretti che amministrano infermerie di presidio, *Infermeria del presidio di . . .*
Distretto militare di Torino — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Comando fortezza di Peschiera	1	1	
Comando d'artiglieria (o del genio) di Torino	1	1	
Direzione d'artiglieria (o del genio) di Torino	1	1	

Comandi locali d'artiglieria e genio	Comando locale d'artiglieria (*o* del genio militare) di Casale
Sezioni staccate del genio	Sezione staccata del genio militare di Catania
Direzioni di sanità	Direzione territoriale di sanità militare del I corpo d'armata
Ospedali principali	Direzione dell'ospedale militare principale della divisione di Roma Ufficio (*). . . . .
Ospedali succursali	Ospedale militare succursale di Parma
Direzioni di commissariato	Direzione territoriale di commissariato militare del I corpo d'armata
Sezioni staccate di commissariato	Sezione staccata di commissariato militare di Genova
Uffici locali di commissariato	Ufficio locale di commissariato militare di Parma
Panifici militari	Panificio militare di Roma
Compagnie di sussistenza	Direzione di commissariato militare di Roma Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza
Comandi di stazione ferroviaria	Comando militare permanente nella stazione ferroviaria di Roma
Tribunali militari	Tribunale militare territoriale di Firenze Ufficio (*). . . . .

Comando locale d'artiglieria (o del genio) di Casale	1	1	
Sezione del genio di Catania	1	1	
Direzione di sanità del I corpo d'armata	1	1	
Ospedale militare di Roma — Direzione —	1	1	(*) Ufficio *della direzione* oppure *ufficio d'amministrazione.*
Ospedale militare di Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Ospedale militare di Parma	1	1	
Direzione di commissariato del I corpo d'armata	1	1	
Sezione di commissariato militare di Genova	1	1	
Ufficio locale di commissariato militare di Parma	1	1	
Panificio militare di Roma	1	—	
Consiglio d'amministrazione compagnie di sussistenza	1	—	
Comando stazione ferroviaria — Roma —	1	—	
Tribunale militare di Firenze	1	1	(*) *del presidente — dell'avvocato fiscale militare — dell'ufficiale istruttore.*

Carabinieri reali	Legione territoriale dei carabinieri reali di Roma — Ufficio (*). . . . .
Reparti delle legioni carabinieri	Legione carabinieri reali di Roma — Divisione (*o* compagnia, tenenza sezione, stazione) di Chieti
Comandi di brigata di fanteria	Comando della Brigata Puglie (71° e 72° fanteria)
Comandi di brigata di cavalleria	Comando della 1ª, (2ª, 3ª, 4ª . . .) brigata di cavalleria
Reggimenti di fanteria	1° Reggimento granatieri (*o* fanteria di linea, bersaglieri, alpini) — (*) . . . . .
Reggimenti di cavalleria	Reggimento cavalleria Foggia (11°) (*) . . . . .
Reggimenti di artiglieria	. . . ° Reggimento d'artiglieria (da campagna *o* da fortezza) — (*) . . . . .
Compagnie operai e veterani d'artiglieria	Direzione territoriale d'artiglieria di Torino — Consiglio d'amministrazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria
Reggimenti del genio	1° (2° *o* 3°) reggimento del genio 4° reggimento del genio (Pontieri) — (*) . . . . .

Legione carabinieri Roma — Comando —	1	1	(*) Del comando e maggiorità o d'amministrazione.
Legione carabinieri Roma — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Carabinieri reali — Divisione (o compagnia, tenenza, sezione, stazione) di Chieti	1	1	
Comando della brigata Puglie	1	1	
Comando 1ª brigata di cavalleria	1	1	
1° Reggimento . . . . . — Comando —	1	1	(*) Ufficio del comando e maggiorità. Ufficio d'amministrazione. Ufficio del materiale (pei reggimenti d'artiglieria). . . . ° battaglione (1) . . ° mezzo reggimento. . . ª brigata. . . ª brigata (a cavallo o da montagna). . . ª compagnia (2). . . ª squadrone. . . ª batteria. . . ª batteria (a cavallo o da montagna). Deposito.
1° Reggimento . . . . . — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Reggimento cavalleria Foggia — Comando —	1	1	
Reggimento cavalleria Foggia — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
. . Reggimento artiglieria — Comando —	1	1	
. . Reggimento artiglieria — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Consiglio d'amministrazione compagnie operai e veterani di artiglieria	1	—	
1° (2°) . . Reggimento genio — Comando —	1	1	
1° (2°) . . Reggimento genio — Ufficio d'amministrazione —	1	—	

(1) I battaglioni alpini indicano la loro speciale denominazione; p. es. *battaglione Feneslrelle*.

(2) Le compagnie alpini aggiungono l'indicazione del battaglione cui appartengono; per es. *59ª compagnia (Battaglione Vicenza)*.

Le compagnie del genio aggiungono: (*zappatori, telegrafisti, ferrovieri, pontieri, lagunari*) le compagnie del treno d'artiglieria e genio aggiungono: (*treno*).

Magazzini centrali militari		Direzione del Magazzino centrale militare di Napoli
Stabilimenti militari di pena		Comando degli Stabilimenti militari di pena — Ufficio (*). . . . .
Reclusori militari		Stabilimenti militari di pena — Reclusorio militare di Savona (*o* Gaeta)

Intestatura della carta e leggenda dei bolli d'ufficio

Gran quartiere generale	Comando in capo dell'esercito	Regio esercito italiano — Comando in capo dell'esercito
	Stato maggiore	Gran quartiere generale dell'esercito — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Gran quartiere generale dell'esercito — Ufficio d'amministrazione
	Comando d'artiglieria *o* del genio	Gran quartiere generale dell'esercito — Comando generale d'artiglieria (*o* del genio)
Intendenza generale	Stato maggiore	Intendenza generale dell'esercito — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Intendenza generale dell'esercito — Ufficio d'amministrazione

Magazzino centrale militare di Napoli	1	1	
Stabilimenti militari di pena — Comando —	1	1	(*) Del comando e maggiorità o d'amministrazione.
Stabilimenti militari di pena — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Reclusorio militare di Savona (o Gaeta)	1	1	

pei reparti che si formano solo pel tempo di guerra.

	—	—	Come data: *Dal quartiere generale di . . . li . . . 18. .*
Gran quartiere generale — Stato maggiore —	1	1	
	—	—	
Comando generale d'artiglieria (o del genio)	1	1	
Intendenza generale — Stato maggiore —	1	1	

Intendenza generale	Direzione generale dei trasporti	Intendenza generale dell'esercito — Direzione generale dei trasporti
Quartieri generali d'armata	Stato maggiore	Comando generale della . . . ª armata — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Quartiere generale della . . . ª armata — Ufficio d'amministrazione
	Comando d'artiglieria o del genio	Quartiere generale della . . . ª armata — Comando d'artiglieria (*o* del genio)
Intendenza d'armata	Stato maggiore	Intendenza della . . . ª armata — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Intendenza della . . ª armata — Ufficio d'amministrazione
	Direzioni d'artiglieria, genio, sanità, commissariato e veterinaria	Intendenza della . . . ª armata — Direzione d'artiglieria (*o* del genio, di sanità, di commissariato, di veterinaria)
	Direzione dei trasporti	Intendenza della . . . ª armata — Direzione dei trasporti
	Comandi di tappa	Direzione dei trasporti della ....ª armata — Comando di tappa in . . . . .

Direzione generale dei trasporti	1	1	
. . . ª armata — Stato maggiore —	1	1	Colla serie dei numeri mobili 1, 2, 3 e 4. Come data: *Dal quartiere generale di . . . . li . . . . 18 . .*
	—	—	
. . ª armata — Comando d'artiglieria (o del genio) —	1	1	Colla serie dei numeri mobili 1, 2, 3 e 4.
. . ª armata — Stato maggiore d'intendenza —	1	1	Colla serie dei numeri mobili 1, 2, 3 e 4.
	—	—	
. . ª armata — Direzione d'artiglieria (o del genio di sanità — commissariato — di veterinaria) —	1	1	Colla serie dei numeri mobili 1, 2, 3 e 4.
. . ª armata — Direzione dei trasporti —	1	1	Colla serie dei numeri mobili 1, 2, 3 e 4.
. . ª armata — Comando di tappa —	1	—	Colla serie dei numeri mobili dall'1 al 4.

Quartieri generali di corpo d'armata	Stato maggiore	Comando del ....° corpo d'armata — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Quartiere generale del . . . ° corpo d'armata — Ufficio d'amministrazione
	Comando d'artiglieria o del genio	Quartiere generale del . . . ° corpo d'armata — Comando d'artiglieria (*o* del genio)
	Direzione di sanità e commissariato	Quartiere generale del . . . ° corpo d'armata — Direzione di sanità (*o* commissariato)
Quartieri generali di divisione di fanteria	Stato maggiore	Comando della . . ° divisione — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Quartiere generale della . . ° divisione — Ufficio d'amministrazione
	Comando d'artiglieria o del genio	Quartiere generale della . . ° divisione — Comando d'artiglieria (*o* del genio)
	Direzione di sanità o di commissariato	Quartiere generale della . . ° divisione — Direzione di sanità (*o* di commissariato)
	Comandi di brigata	. . . ° divisione — Comando della brigata . . .

. .° corpo d'armata — Stato maggiore —	1	1	Colla serie dei caratteri mobili per fare i numeri dall' 1 al 12.
	—	—	
. .° corpo d'armata — Comando d'artiglieria (*o* del genio)	1	1	Idem
. .° corpo d'armata — Direzione di sanità (*o* commissariato)	1	1	Idem
. . ° divisione — Stato maggiore	1	1	Colla serie dei caratteri mobili per fare i numeri dall'1 al 24.
	—	—	
. .° divisione — Comando d'artiglieria (*o* del genio)	1	1	Idem
. .° divisione — Direzione di sanità (*o* commissariato)	1	1	Idem
	1	1	Fanno uso del bollo ordinario di cui sono provviste sin dal tempo di pace. Le brigate di eventuale formazione avranno il bollo colla leggenda: — ...ª *Divisione* — .....ª *Brigata di fanteria* con due serie di numeri mobili dal 0 al 9.

Quartieri generali di divisione di cavalleria	Stato maggiore	Comando della . . ª divisione di cavalleria — Stato maggiore
	Ufficio d'amministrazione	Quartiere generale della . . ª divisione di cavalleria — Ufficio d'amministrazione
	Comando d'artiglieria	Quartiere generale della . . ª divisione di cavalleria — Comando d'artiglieria
	Direzione di sanità o di commissariato	Quartiere generale della . . ª divisione di cavalleria — Direzione di sanità (o commissariato)
	Comandi di brigata	. . ª divisione di cavalleria — Comando della . . . ª brigata di cavalleria
	Brigata carabinieri	Comando della brigata di carabinieri reali
	Legioni carabinieri	. . . ª legione carabinieri reali presso l'esercito in campagna — Ufficio di . . . . .
	Sezione carabinieri	Sezione carabinieri reali addetta al (*). . . . .
	Parco viveri di riserva	Parco viveri di riserva del . . ª corpo d'armata
	Deposito centrale d'artiglieria	Deposito centrale d'artiglieria della . . ª armata
	Parco d'artiglieria d'armata	Parco d'artiglieria della . . ª armata

. .ª divisione di cavalleria — Stato maggiore —	1	1	Colla serie dei numeri mobili dall'1 al 5.
. . .ª divisione di cavalleria — Comando d'artiglieria —	1	1	Idem
. .ª divisione di cavalleria — Direzione di sanità (o commissariato)	1	1	Idem
. .ª divisione di cavalleria — . .ª brigata di cavalleria —	1	1	Coi caratteri mobili per fare i numeri dall'1 al 5 e dall'1 al 10.
Comando brigata carabinieri reali	1	1	
1ª Legione dei carabinieri in campagna	1	1	
2ª Legione carabinieri in campagna			
Sezione carabinieri reali	1	1	(*) Al *gran quartiere generale* all'*intendenza generale*, all'*intendenza della . .ª armata*, al *comando della . .ª armata*, del *. .º corpo d'armata* o della *. .ª divisione*.
	—	—	
	—	—	
	—	—	

Deposito centrale del genio	Deposito centrale del genio della . . ª armata
Parco del genio d'armata	Parco del genio della . . ª armata
Parco telegrafico	Parco telegrafico del . . ° corpo d'armata
Deposito centrale sanitario	Deposito centrale sanitario della . . ª armata (Ospedale militare territoriale di * . . .)
Deposito avanzato di materiale sanitario	Deposito avanzato di materiale sanitario della . . ª armata (Ospedale militare territoriale di * . . .)
Ospedale da campo	. . . ° ospedale da campo della . . ª armata
Sezioni di sanità	Sezione di sanità del . . ° corpo d'armata (o della . . ª divisione
Deposito centrale di vettovagliamento	Deposito centrale di vettovagliamento della . . ª armata — (*) . . . . .
Stabilimenti avanzati di vettovagliamento	Stabilimento avanzato di vettovagliamento della . . ª armata — (*) . . . . .
Parco viveri di corpo d'armata	Parco viveri di riserva del . . ° corpo d'armata
Parco viveri di divisione di cavalleria	Parco viveri di riserva della . . ª divisione di cavalleria
Sezione sussistenze	Sezione sussistenze del (*) . . . . .

	—	—	
	—	—	
	—	—	
	—	—	(*) Indicazione dell'ospedale militare territoriale da cui il deposito è formato.
	—	—	Idem
— Ospedale da campo — . . .ª armata	1	—	Colla serie dei numeri mobili dall'1 al 6.
. .° corpo d'armata — Sezione di sanità —	1	—	Coi caratteri mobili per fare i numeri dall'1 al 12.
. .ª Divisione — Sezione di sanità —	1	—	Coi caratteri mobili per fare i numeri dall'1 al 24.
	—	—	(*) Deposito derrate o panificio centrale.
	—	—	(*) Magazzino avanzato viveri, parco viveri di riserva o panificio avanzato.
	—	—	
	—	—	
	—	—	(*) Della . . ª *armata*, del . . ° *corpo d'armata* o della . . ª *divisione*.

Deposito centrale vestiario	Deposito centrale vestiario ed equipaggiamento della . . ª armata (distretto militare di (*). . . . .)
Parco vestiario d'armata	Parco vestiario ed equipaggiamento della . . ª armata (Distretto militare di (*). . . . .)
Deposito centrale di veterinaria	Deposito centrale veterinario della . . ª armata
Infermerie cavalli	. . . ª infermeria cavalli della . . ª armata
Battaglioni presidiari	1° (2°, 3° . .) Battaglione presidiario (Distretto militare di . . . . .)
Reggimenti di milizia mobile	1° (2°, 3°, 4° . .) reggimento di fanteria di milizia mobile (Distretto militare di (*). . . . .)
Battaglioni bersaglieri di milizia mobile	1° (2°, 3°, . . .) battaglione bersaglieri di milizia mobile (Distretto militare di (*). . . . .)
Artiglieria speciale della Sicilia per il distretto di Palermo	Brigata d'artiglieria da campagna di milizia mobile (distretto militare di Palermo)
per il distretto di Messina	1ª (o 2ª) compagnia d'artiglieria da fortezza di milizia mobile (Distretto militare di Messina)
Battaglioni di fanteria di milizia territoriale	1° (2°, 3, 4° . .) battaglione di fanteria di milizia territoriale — Torino
Battaglioni alpini di milizia territoriale	1° (2°, 3° . .) battaglione alpini di milizia territoriale — Monesiglio (1° reggimento alpini)

	—	—	(*) Indicazione del distretto da cui il deposito viene formato.
	—	—	(*) Indicazione del distretto da cui il parco viene formato.
	—	—	
. .° Armata — . .° Infermeria cavalli —	1	—	Con due serie di numeri mobili: una dall'1 al 5 ed una dall'1 al 6.
1° (2°, 3°, . .) Battaglione presidiario	1	—	
1° (2,° 3,° 4,° ecc.) Reggimento fanteria milizia mobile	1	1	(*) Indicazione del distretto da cui il reparto amministrativamente dipende.
1° (2,° 3,° ecc.) Battaglione bersaglieri milizia mobile	1	—	
Brigata artiglieria milizia mobile — Sicilia —	1	—	
1° (2,° ecc.) Batteria artiglieria milizia mobile — Sicilia —	1	—	
Compagnia treno milizia mobile — Sicilia —	1	—	
1° (o 2°) Compagnia artiglieria milizia mobile — Sicilia —	1	—	
1° (2°, 3°, ecc.) Battaglione fanteria milizia territoriale	1	—	
1° (2,° 3°, ecc.) Battaglione alpini milizia territoriale	1	—	

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 21ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 aprile.

APRILE 14. — Relazione e R. Decreto N. 4461 (serie 3ª) col quale viene abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a solo scopo d'istruzione dei militari di 3ª categoria, *pag.* 209.

» 25. — Modificazione al § 24 dell'Istruzione per le truppe in Africa, *pag.* 211.

» 26. — Relazioni dei comandanti delle legioni di carabinieri reali con i comandanti delle divisioni militari, *pag.* 211.

Atto N. **81**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Relazione e Regio Decreto N. 4461 (serie 3ª) col quale viene abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a solo scopo d'istruzione dei militari di 3ª categoria**. — 14 *aprile*.

Secondo le disposizioni della legge sul reclutamento combinate con quelle del Codice penale militare quali furono in vigore fino all'anno 1882, i militari in congedo illimitato che non rispondevano alle chiamate sotto le armi, anche per solo titolo di istruzione, venivano dichiarati disertori.

Ma dopo quell'anno e nella considerazione che le chiamate suddette venivano ad essere più frequenti, per le modificazioni introdotte all'art. 131 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, dalla legge 29 giugno 1882, n. 829, il Governo ebbe a porre la sua attenzione sulla gravità delle suddette disposizioni sembrando che la pena sancita dal Codice pei disertori fosse sproporzionata alla colpa quando veniva applicata a militari che non rispondendo alle chiamate ed ai richiami alle armi, per sola istruzione, non si sottraevano talvolta che al servizio di pochissimi giorni.

Fu quindi creduto conforme a giustizia il sottrarre quelle mancanze al titolo della diserzione e coll'aggiunta apportata all'articolo 165 del suddetto testo unico della legge 8 luglio 1883, n. 1467, fu disposto che i militari che non rispondono alle chiamate alle armi, quando queste hanno luogo per solo scopo d'istruzione e di rassegne, siano sottoposti a più miti sanzioni penali.

Al tempo istesso però fissando per questi militari la pena del carcere, rimaneva alle dette sanzioni un carattere di gra-

vità tale da garantire a sufficienza il buon risultato delle istruzioni.

Ora è avvenuto che mentre tali innovazioni corrisposero perfettamente al concetto del Governo in occasione di chiamate alle armi di militari di 1ª e di 2ª categoria, nello scorso anno invece in cui si effettuò la chiamata per istruzione di circa 60,000 militari di 3ª categoria si ebbe a rilevare che il numero dei mancanti fu in essi di gran lunga maggiore, sebbene la chiamata stessa sia felicemente riuscita secondo le intenzioni del Governo.

Preoccupato il sottoscritto per un tal fatto ed accintosi allo studio delle cause che avevano potuto determinarlo, Esso venne nel convincimento che la causa precipua del lamentato inconveniente possa risiedere nell'erronea convinzione ingeneratasi che l'assegnazione od il passaggio alla 3ª categoria esima da ogni obbligo di servizio militare e quindi anche dall'obbligo di rispondere alle chiamate alle armi per istruzione.

Questa erronea convinzione del resto trarrebbe le sue ragioni d'essere non solo dal fatto che quei cittadini i quali ora sono assegnati alla 3ª categoria erano pel passato totalmente esenti, per le stesse cause, da ogni militare servizio, ma anche dalla considerazione che i militari di 3ª categoria possono espatriare senza autorizzazione alcuna dell'autorità militare e che quindi taluni di questi possono aver creduto di non dover tenere conto delle chiamate alle armi per istruzione e di non avere neppure obbligo alcuno di comprovare la loro residenza all'estero.

Pare in sostanza al sottoscritto che pei militari di 3ª categoria non sia da lamentarsi la poca efficacia delle pene minacciate, ma sia invece da ritenersi che in essi il concetto dell'obbligo al militare servizio possa essere stato per le suesposte considerazioni meno chiaro, imperocchè mal si potrebbe concepire che essi siano incorsi in pena pur sempre non indifferente piuttostochè assoggettarsi ad un servizio di pochi giorni e dal quale per le concessioni che furono fatte avrebbero potuto esimersi o in tutto o in parte con una certa facilità.

In quest'ordine d'idee è sorto naturale nel sottoscritto il concetto dell'opportunità di adottare per questa prima volta un eccezionale provvedimento a favore dei militari di 3ª categoria dichiarati mancanti all'istruzione, e perciò, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, si fa a proporre a V. M. che per essi sia condonata la pena ai già condannati ed abolita l'azione penale per quelli che devono ancora rispondere davanti alla giustizia militare dell'incorso reato.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Visto l'art. 165 del Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e la modificazione apportatavi dalla legge 8 luglio 1883, n. 1467, e l'art. 139 del Codice penale per l'esercito;

Sulla proposta dei Nostri Ministri di grazia, giustizia e dei culti e della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È abolita l'azione penale e sono condonate le pene per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a solo scopo d'istruzione, contemplati dai citati articoli e commessi fino al presente giorno da militari appartenenti alla 3ª categoria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.
G. Zanardelli.

N. **82.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione al § 24 dell'Istruzione per le truppe in Africa.** — 25 aprile.

Al 2° capoverso del § 24 della Istruzione speciale pel servizio e l'amministrazione delle truppe in Africa, approvata con Decreto Ministeriale 15 giugno 1886, è sostituito il seguente:

I militari da trasferirsi alle compagnie di disciplina di punizione o speciali saranno inviati sotto scorta, alla prima occasione, al deposito centrale di Napoli, ma non saranno tradotti ad una compagnia di disciplina fintantochè il comandante degli stabilimenti militari di pena, che ne sarà sollecitamente informato dal comandante del detto deposito, non abbia determinato in quale delle dette compagnie debbono i medesimi essere incorporati; nel frattempo saranno tenuti alla prigione di rigore.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **83.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazioni dei comandanti delle legioni di carabinieri reali con i comandanti delle divisioni militari.** — 26 aprile.

A complemento ed a spiegazione degli art. 1, 13 e 57 del Regolamento pel servizio territoriale, volume I, in quanto ri-

guarda la dipendenza disciplinare degli ufficiali delle legioni di carabinieri reali dalle autorità militari territoriali, questo Ministero determina:

Saranno inoltrate dai comandanti di legione ai comandanti di divisione militare, ed avranno quindi ulteriore corso per via del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali e dei comandanti di corpo d'armata:

le domande d'ufficiali delle legioni pel regio assentimento per contrarre matrimonio,

le domande pel collocamento in aspettativa per motivi di famiglia,

le domande o le proposte pel collocamento in aspettativa per infermità,

le domande di collocamento in servizio ausiliario, in ritiro od in riforma,

le relazioni sovra mancanze che possano dar luogo ad alcuno dei provvedimenti contemplati dagli art. 163 e 164 del Regolamento di disciplina militare.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 22ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 maggio.

APRILE 21. — R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 213.

» 28. — R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti da corrispondersi al colonnello ed al tenente colonnello a disposizione del Comando superiore in Africa per il comando di più battaglioni, *pag.* 216.

» 29. — Individui che conoscono lingue estere, *pag.* 216.

MAGGIO 3. — Autorizzazione alle società di tiro a segno nazionale di prelevare moschetti da truppe speciali mod. 1870, *pag.* 220.

Atto N. 84. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce una nuova tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.** — 21 aprile.

UMBERTO I ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883 N. 1468, (serie 3ª);

Visto il R. Decreto 19 giugno 1884, col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche di formazione per l'esercizio 1884-85;

Vista la legge del bilancio per l'esercizio 1886-87 in data 30 gennaio 1887 N. 4286 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 29 di formazione dell'arma dei carabinieri reali, annessa al R. Decreto sopracitato, è sostituita quella annessa al presente Decreto, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma.

1	Comandante generale (tenente generale).
1	Comandante in 2° (maggiore generale).

Segreteria.

1	Tenente colonnello o maggiore.
2	Capitani.
4	Tenenti.
9	Totale.

11 Legioni, 1 Legione allievi ed 1 deposito

Ufficiali.

12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
33	Maggiori.
134	Capitani.
287	Tenenti.
105	Sottotenenti.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti o sottotenenti contabili.
622	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Truppa.

Arma a piedi.

12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
685	Marescialli d'alloggio.
2445	Brigadieri.
1086	Vice brigadieri.
13739	Carabinieri.
2130	Allievi.

Arma a cavallo.

3	Marescialli d'alloggio capi.
152	Marescialli d'alloggio.
393	Brigadieri.
338	Vice brigadieri.
2632	Carabinieri.
370	Allievi.
24004	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3518	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali fra le varie legioni è fatto per disposizione del Ministero della guerra a seconda delle esigenze del servizio.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi e quelli che si trovano nei presidi d'Africa.

Roma, addì 21 aprile 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **85**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce gli assegnamenti da corrispondersi al colonnello ed al tenente colonnello a disposizione del comando superiore in Africa per il comando di più battaglioni.** — 28 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli stipendi, in data 5 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª), modificata dalle leggi in data 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª) e 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª);

Vista la legge in data 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di 5 milioni per spedizioni di rinforzi nel Mar Rosso;

Visto il Regio Decreto, col quale sono considerate sul piede di guerra le truppe del regio esercito distaccate in Africa in data 17 febbraio 1887;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al colonnello ed al tenente colonnello collocato a disposizione del comando superiore in Africa per il comando di più battaglioni spettano lo stipendio, l'indennità di carica e le razioni foraggio stabilite per i colonnelli comandanti di reggimento.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **86**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Individui che conoscono lingue estere.** — 29 aprile.

A parziale modificazione ed a complemento delle prescrizioni contenute nel § 11 delle Norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore, il Ministero determina quanto segue:

1° Le indicazioni che, a mente del N. 42 delle citate Norme debbono venir fornite dai comandi, corpi, direzioni ed istituti per mantenere al corrente presso il comando del corpo di stato maggiore le note dei militari che conoscono lingue straniere, dovranno quind'innanzi essere trasmesse nelle epoche da quel numero stabilite — e cioè ogni anno dopo l'arrivo delle reclute ai corpi e dopo l'uscita degli alunni dagli istituti per

entrare nell'esercito — direttamente al Ministero della guerra (Segretariato generale), per mezzo di un elenco conforme all'annesso modello I, nel quale saranno inscritti soltanto gli ufficiali e uomini di truppa che conoscono lingue estere (esclusa la francese) i quali non siano già stati compresi in analoghi precedenti elenchi.

2° Le indicazioni necessarie per mantenere al corrente la nota prescritta dal N. 43 delle Norme sopracitate, verranno fornite ogni anno, nel mese di gennaio, dai comandi di corpo d'armata, i quali le trasmetteranno al Ministero (Segretariato generale) per mezzo di un elenco conforme all'annesso modello II nel quale saranno inscritti gli individui non militari, domiciliati nel loro territorio, e non compresi in precedenti elenchi, i quali conoscono lingue straniere, escluse la francese, la tedesca e l'inglese.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

MODELLO I.

ELENCO *degli ufficiali e truppa dipendenti da* (1). . . . . .
e non compresi in precedenti elenchi, che conoscono lingue estere.

Classe	Grado	CASATO E NOME	Lingua	Grado di conoscenza della lingua (2)	Variazioni riflettenti individui indicati in antecedenti elenchi (3)	*Annotazioni* (4)

(1) Comando, corpo, direzione, istituto.

(2) Indicando: 1° Se sa parlarla ed intenderla correntemente, tanto da poter servire da interprete;
ovvero: 2° Se sa parlarla stentatamente, ma leggerla ed intenderla correntemente;
ovvero: 3° Se sa tradurla coll'aiuto del vocabolario.

(3) Indicare essenzialmente il nome, cognome e classe degli individui compresi in precedenti elenchi e che hanno cessato di appartenere al comando, corpo, ecc.

(4) Intese essenzialmente a far risultare dove e come si è appresa la lingua; cioè: se dimorando all'estero o per studio.

MODELLO II.

ELENCO *di individui domiciliati nel territorio del . . corpo d'armata, non compresi in precedenti elenchi, che conoscono lingue estere.*

Luogo d'ordinaria dimora	Professione	CASATO E NOME	Lingua	Grado di conoscenza della lingua (1)	Variazioni riflettenti individui indicati in antecedenti elenchi (2)	Annotazioni (3)

(1) Indicando: 1° Se sa parlarla ed intenderla correntemente, tanto da poter servire da interprete;
ovvero: 2° Se sa parlarla stentatamente, ma leggerla, ed intenderla correntemente;
ovvero: 3° Se sa tradurla coll'aiuto del vocabolario.

(2) Indicare il nome e cognome delle persone compresi in precedenti elenchi le quali abbiano cessato di vivere, ovvero abbiano cambiato domicilio trasferendosi in altro corpo d'armata od in altro luogo dello stesso corpo d'armata.

(3) Intese essenzialmente a far risultare dove e come si è appresa la lingua; cioè, se dimorando all'estero o per studio.

N. **87.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Autorizzazione alle società di tiro a segno nazionale di prelevare moschetti da truppe speciali mod. 1870.** — 3 maggio.

Allo scopo di rendere maggiormente proficua l'istruzione sul tiro per i giovani del riparto scuole, ascritti alle Società di Tiro a segno nazionale, per una gran parte dei quali riesce alquanto difficile il maneggio del fucile mod. 1870, è fatta facoltà alle società stesse, di richiedere un certo numero di moschetti da truppe speciali mod. 1870, invece di fucili, purchè il quantitativo totale delle armi in distribuzione si mantenga nei limiti fissati dal Compendio di istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale del 1885.

In conseguenza di quanto sopra si deve aggiungere la seguente nota in calce allo specchio che segue immediatamente il N. 363 del Compendio oradetto.

« Le società di tiro a segno nazionale potranno anche ri-
« chiedere un certo numero di moschetti da truppe speciali
« mod. 1870 in cambio di un egual numero di fucili mod. 1870
« i quali dalle amministrazioni militari verranno ceduti ai prezzi
« seguenti:

« Categoria VI. 17. Moschetti da truppe speciali mod. 1870
« (senza sciabola baionetta e senz'accessori) { abbrunati . L. 40 / non abbrunati L. 39

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Vigbera.

DISPENSA 23ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio.

MAGGIO 10. — Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio, *pag.* 221.
» 10. — Pubblicazione di una nuova Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi per servizio del R. Esercito, *pag.* 221.

Atto N. **88**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio.** — 10 maggio.

A datare del 1° luglio prossimo venturo la trattazione degli affari relativi agli ufficiali in congedo illimitato (posizione di servizio ausiliario, complemento, milizia mobile, milizia territoriale e riserva) e così la tenuta dei ruoli relativi, sarà ripartita, secondo l'arma e corpo a cui essi appartengono, ai vari uffici del Ministero ai quali è attualmente affidato il servizio del rispettivo personale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **89**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di una nuova Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi per servizio del regio esercito.** — 10 maggio.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi per il servizio del regio esercito*, la quale sostituisce, tanto quella in data 3 maggio 1882, quanto lo specchio T di riparto del territorio del Regno fra le Commissioni di requisizione di cui alla circolare N. 67 del 1885.

In detta Istruzione, compilata in base alla legge 1° ottobre 1873, sono contenuti tutti i particolari di esecuzione, sia per le riviste militari in tempo di pace ai cavalli e muli esistenti nel Regno, sia per la requisizione dei quadrupedi in caso di mobilitazione dell'esercito.

Stante le differenze piuttosto essenziali tra la presente Istruzione per la requisizione e quella precedente, ora abrogata, si richiama, in modo speciale, su di essa l'attenzione di tutti i comandi ed uffici che debbono avere ingerenza nelle operazioni di requisizione, affinchè non abbiano poi a succedere malintesi o meno esatte interpretazioni nella pratica applicazione. Detta Istruzione dovrà poi essere anche esattamente co-

nosciuta da tutti gli ufficiali dei carabinieri reali aventi comando territoriale, essendo riposto in gran parte sul loro pronto ed intelligente concorso la buona riuscita delle operazioni di requisizione.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria del numero di copie della nuova *Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi* che riterrà necessarie; i distretti militari ed i corpi se ne provvederanno nel quantitativo seguente, imputandone l'importo sulla rispettiva massa generale.

Legioni carabinieri reali. — *Tre* copie per comando di legione ed *una* copia per comando di divisione, compagnia e tenenza. Dovranno esserne inoltre provvisti *gratuitamente* tutti gli ufficiali dell'arma.

Reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri. — *Due* copie per lo stato maggiore di reggimento ed *una* copia per ogni comando di battaglione.

Reggimenti alpini. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per ogni comando di battaglione ed *una* copia per ciascuna compagnia.

Distretti militari. — *Cinque* copie per ciascuno, oltre le copie da tenersi in dotazione per le commissioni militari di rivista e di requisizione dipendenti.

Reggimenti d'artiglieria da campagna. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per batteria, compagnia treno e deposito.

Reggimenti d'artiglieria da fortezza. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per brigata ed *una* per ciascuna batteria da montagna.

Reggimenti del genio. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di brigata ed *una* copia per ogni compagnia treno.

Reggimenti di cavalleria. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di mezzo reggimento ed *una* per ogni squadrone e deposito.

Le richieste degli esemplari dell'Istruzione per la requisizione occorrenti a ciascun comando, corpo od ufficio, come pure quelli per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il Comando generale dell'arma dei carabinieri reali ed i comandanti delle legioni carabinieri reali comprenderanno anche nelle loro richieste, ma in modo distinto, le copie delle

istruzioni in parola occorrenti per provvederne gli ufficiali dell'arma dipendenti, ed esse saranno trasmesse gratuitamente, senza che sia necessario addebitarne come per le altre l'importo a carico, o delle spese di cancelleria, o delle masse generali.

Il prezzo di ciascuna copia della detta Istruzione è fissato a L. 0,55. *Il Ministro* — E Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

553,413

DISPENSA 25ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 giugno.

MAGGIO 29. — Legge 29 giugno 1887, N. 4513 (serie 3ª), per il richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi, *pag.* 229.
» 29. — Militari nell'arma di cavalleria trasferiti alla 2ª categoria per esuberanza nel contingente *pag.* 230
» 30. — Manopere di forza per le artiglierie d'assedio, *pag.* 230
» 30. — Pubblicazione di un nuovo Regolamento del servizio sanitario militare, *pag.* 231.
» 30. — Aggiunte all'allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare, *pag.* 231.
GIUGNO 2. — Regio Decreto di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato, *pag.* 232.
» 2. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente, *pag.* 233.
» 2. — Apertura di nuove linee, di nuovi tronchi e di nuove stazioni ferroviarie, nonchè cambiamento di denominazione di stazioni ferroviarie, *pag.* 235.
» 2. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio, *pag.* 240.

Atto N. **95**. — LEGGI. — **Legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), per il richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi**. — 29 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il governo del Re è autorizzato a procedere al richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864, pei quali, dalla legge N. 2469 (serie 3ª), del 3 luglio 1884, l'obbligo del servizio sotto le armi fu limitato a 2 anni.

Detti militari saranno trattenuti sotto le armi per un periodo di tempo non superiore ai 6 mesi.

Art. 2. Per far fronte alle spese che saranno prodotte dal richiamo sotto le armi dei militari accennati all'articolo precedente, il governo del Re è autorizzato ad inscrivere nella parte ordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1886-87 la somma di L. 1,900,000, da ripartirsi per Decreto Reale fra i capitoli sui quali la detta chiamata ha influenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **96**. — RECLUTAMENTO. — **Militari nell'arma di cavalleria trasferiti alla 2ª categoria per esuberanza nel contingente**. — 29 maggio.

I militari di 1ª categoria assegnati all'arma di cavalleria che, in seguito alle operazioni completive della leva, sono trasferiti in 2ª categoria per esuberanza al contingente, e che, a senso del § 296 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, devono essere avviati in congedo illimitato dopo tre mesi almeno di servizio, saranno ascritti all'arma di fanteria, e presi in forza dai rispettivi distretti militari.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **97**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manopere di forza per le artiglierie d'assedio**. — 30 maggio.

In seguito alla introduzione in servizio di nuove artiglierie e di nuovi attrezzi e macchine per le manopere di forza;

Vista la prescrizione contenuta nella Nota N. 152 inserta a pagina 623 del *Giornale di Artiglieria e Genio*, anno 1882, relativa all'esclusivo impiego delle macchine per l'armamento ed il disarmo delle opere di fortificazione e delle batterie varie;

Considerando che l'attuale volume V delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria si riferisce esclusivamente alle artiglierie ad avancarica;

Questo Ministero ha determinato di stampare una nuova edizione del volume in parola, suddividendolo nei due titoli seguenti:

Titolo I. — Manopere di forza per le artiglierie d'assedio.

Titolo II. — Manopere di forza per le artiglierie da costa.

Il nuovo titolo I è stato ora stampato, ed esso dovrà intendersi sostituito al titolo I (*Attrezzi semplici e martinelli*, edizione 1880), ed al titolo II (*Macchine*, edizione 1874) del volume stesso, i quali sono aboliti.

I comandi, corpi, direzioni e scuole dovranno provvedersi di un numero di esemplari del nuovo titolo I, eguale a quello costituente la loro attuale dotazione dei soppressi titoli I e II.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 80.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **98**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di un nuovo Regolamento del servizio sanitario militare**. — 30 maggio.

È stato pubblicato, con la data del 3 aprile 1887, un nuovo Regolamento del servizio sanitario militare, in sostituzione del Regolamento d'istruzione e di servizio d'ospedale pel corpo sanitario in data 20 maggio 1875, ed andrà in vigore col 1° luglio prossimo venturo.

L'ora detto Regolamento è composto di un testo e di cinque allegati, dei quali due soli usciranno unitamente al Regolamento stesso, cioè: le Norme per la statistica-sanitaria e le Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino.— Gli altri tre allegati saranno pubblicati in seguito.

Ciascun comando ed ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di una copia del suddetto Regolamento. I reggimenti ed i distretti dovranno provvedersene, a spese della massa generale uomini, una copia per ciascun loro ufficio e una copia per compagnia, squadrone o batteria, e sei copie ciascuna compagnia di sanità militare. I distretti ed i corpi presso i quali si costituiscono reparti di milizia mobile, ne prenderanno in più due copie per poterle eventualmente distribuire a quei reparti che vi fossero mobilitati.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali che desiderassero averle a proprie spese.

Il prezzo di ciascuna copia del Regolamento (testo, primo e secondo allegato) è di cent. 90.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **99**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte all'allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare**. — 30 maggio.

Questo Ministero determina che al capoverso *b)* del N. 3 dell'Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto in data 15 marzo 1884, relativo ai matrimoni dei militari di truppa (allegato N. 9 al Regolamento di disciplina militare) sia sostituito il seguente:

« *b)* ai sottufficiali guarda-batteria nei forti, guarda-forti, « guarda-mine, guarda-colombai, ai sottufficiali guarda-ma- « gazzini nominati dal Ministero della guerra ed ai sottufficiali « istruttori effettivi di equitazione e di scherma dei corpi ed « istituti militari, senza restrizione di numero ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **100.** — RECLUTAMENTO — **R. Decreto di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato.** — 2 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 131 e 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. Decreto 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Visti gli articoli 4 e 91 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel corrente anno 1887 saranno chiamati alle armi per istruzione:

1° Per un periodo di circa 28 giorni i militari di 1ª categoria della classe 1861 di tutte le armi, eccettuata la cavalleria;

2° Per un periodo di 50 giorni circa i militari di 2ª categoria della classe 1866;

3° Per un periodo di 10 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1855-56-57 ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri di milizia mobile, limitatamente però a quelli ascritti ai ruoli dei dodici distretti capoluoghi di corpo d'armata, e compresi quei sottufficiali dei distretti stessi che al termine della ferma permanente fecero passaggio alla milizia mobile e vi sono tuttora ascritti;

4° Per un periodo di 10 giorni i militari di 1ª categoria delle classi 1855-56-57 ascritti alla milizia mobile degli alpini;

5° Per un periodo di 10 giorni i militari di milizia territoriale di 1ª e 2ª categoria nati negli anni 1851-52-53-54 ascritti alla fanteria e quelli di 3ª categoria nati negli anni 1859-60-61-62-63-64 iscritti sui ruoli dei comuni di Vercelli, Casale, Cremona, Parma, Treviso, Reggio Emilia, Chieti, Siena, Perugia, Caserta, Salerno, Barletta, Lecce, Girgenti, Caltanissetta, Cagliari.

Art. 2. Per completare i quadri dei sottufficiali dei battaglioni di milizia territoriale potranno esser chiamati alle armi anche i sottufficiali di altre classi, oltre quelle indicate al N. 5 dell'articolo 1, purchè ascritti alla milizia stessa.

Art. 3. La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

In esecuzione del sovratrascritto R. Decreto, i militari di truppa, dei quali è proposito nel R. Decreto stesso, saranno chiamati con apposito manifesto e la loro presentazione alle armi dovrà avvenire nei giorni rispettivamente indicati nel seguente specchio:

Militari da chiamarsi nell'anno 1887	Giorno della rispettiva presentazione alle armi		
1ª categoria della classe 1861 esclusa la cavalleria	17	Agosto	1887
2ª id. id. 1866.	15	Settembre	»
1ª id. delle classi 1855 56-57 ascritti alla fanteria e bers.	26	Id.	»
1ª id. id. 1855-56-57 ascritti agli alpini. . . .	26	Id.	»
1ª e 2ª id. nati negli anni 1851-52-53-54 ascritti alla fanteria	26	Id.	»
3ª id. nati negli anni 1859-60-61-62-63-64 .	26	Id.	»
Sottufficiali di milizia territoriale che occorresse chiamare alle armi a senso dell'articolo 2 del R. Decreto per completare i quadri dei sottufficiali della milizia stessa	26	Id.	»

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

N. **101**. — RECLUTAMENTO. — **Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente**. — 2 giugno.

Per l'esecuzione di quanto è prescritto dall'*Atto* 2 marzo u. s. N. 47, ho determinato che il foglio di via obbligatorio da rilasciarsi ai renitenti costituitisi spontaneamente sia redatto in conformità al qui unito modello.

Di ogni foglio di via che verrà rilasciato dovrà esserne presa nota in un apposito registro, ed esserne in pari tempo informato il prefetto o sotto-prefetto cui il renitente dovrà presentarsi. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

Atto 3 marzo 1887 N. 47
Ministero della guerra

FOGLIO DI VIA

OBBLIGATORIO PEI RENITENTI ALLA LEVA

(a) . . . . . .

CONTRASSEGNI

Statura m. 1 cent. . .
Capelli { Colore . . . / Forma . . .
Occhi . . . . . .
Colorito . . . . . .
Dentatura . . . . . .
Segni particolari . .
. . . . . .

Noi(b) . . . . . rilasciamo il presente a(c) . . . . . renitente del comune di . . . . . circondario di . . . . della classe di leva . . . . . per recarsi direttamente a(d) . . . . . con l'obbligo di presentarsi al sig. (Prefetto o Sottoprefetto) . . . . del detto . . . . (provincia o circondario) . . . . percorrendo la via(e) . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Tale presentazione dovrà avvenire entro il termine di giorni(f) . . . . . da questa data.

Dato . . . il . . . . 188. .

Il . . . . . .

(L.S.)
Firma del latore.

Avvertenze.

Il renitente che dall'arma dei carabinieri reali o dagli agenti della forza pubblica fosse trovato fuori della strada sopra designata, ovvero avesse oltrepassato il termine di tempo fissato per la presentazione, sarà arrestato e fatto tradurre a destinazione.

(a) Autorità.
(b) Qualità della persona che rilascia il foglio.
(c) Cognome e nome del renitente.
(d) Città ove ha sede la prefettura o sottoprefettura.
(e) Segnare l'itinerario che il renitente deve percorrere.
(f) Nel fissare il detto termine si terrà conto del tempo *strettamente necessario* perchè il renitente possa raggiungere la sua destinazione.

N. **102**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura di nuove linee, di nuovi tronchi e di nuove stazioni ferroviarie, non che cambiamento di denominazione di stazioni ferroviarie**. — 2 giugno.

Si prevengono le autorità militari che sono state aperte all'esercizio le linee e tronchi ferroviari seguenti:

Linea Chivasso-Casale (*Rete Mediterranea*).

Chivasso.											
4	Castelrosso.										
7	4	Verolengo.									
11	8	5	Calciavacca.								
18	15	11	7	Crescentino.							
21	18	15	10	4	San Silvestro.						
25	21	18	14	7	4	Fontanetto Po.					
28	25	21	17	10	7	4	Palazzolo Vercellese.				
33	30	26	22	15	12	9	5	Trino Vercellese.			
39	36	32	28	21	18	15	11	7	Morano sul Po.		
42	38	35	31	24	21	18	14	9	3	Balzola P. Torino.	
45	42	39	34	28	25	21	18	13	7	4	Casale-Popolo.
49	46	43	38	32	29	25	22	17	11	8	4 **Casale.**

La distanza dalle altre stazioni della rete a quelle della nuova linea si forma aggiungendo alla rispettiva distanza per *Chivasso* o per *Casale* quella che intercede da Chivasso o da Casale ad ogni singola stazione della nuova linea, secondo che risulti più breve passando per l'una o per l'altra di dette due stazioni.

Linea Parma-Piadena (*Rete Adriatica*).

Parma						
11	Torrile S. Polo					
16	6	Colorno				
20	10	5	Mezzani Rondani			
24	14	9	4	Casalmaggiore		
34	24	19	14	10	S. Giovanni in Croce	
40	30	25	21	17	7	**Piadena**

Tronco Orta Miasino-Gravellona Toce (*Rete Mediterranea*).

Novara											
4	Vignale (1)										
9	5	Caltignaga									
15	12	7	Momo								
24	21	16	10	Cressa Fontanelo							
31	28	23	16	7	Borgomanero						
36	33	28	21	12	6	Gozzano					
41	38	33	26	17	11	5	Corconio				
44	41	36	29	20	14	8	3	Orta Miasino			
47	44	39	32	23	17	11	6	4	Pettenasco		
53	50	45	38	29	23	17	12	10	7	Omegna	
56	53	48	41	32	26	20	15	13	10	4	Crusinallo
60	57	52	45	36	30	24	19	17	14	8	4	**Gravellona-Toce**

Tronco Agropoli-Vallo (*Rete Mediterranea*).

Battipaglia.										
6	S. Nicola Varco.									
14	8	Albanella.								
18	13	5	Capaccio.							
21	16	8	4	Peste.						
26	21	13	9	5	Ogliastro Cilento.					
30	25	17	13	9	5	Agropoli.				
36	31	23	19	15	11	7	Torchiara.			
42	37	29	25	21	17	12	6	Rutino.		
47	42	34	30	26	22	17	11	5	Omignano.	
51	46	38	34	30	26	21	15	9	4	**Vallo.**

Tronco Termini-Cefalù (*Rete Sicula*).

Termini.			
11	Buonfornello.		
17	6	Campofelice.	
22	11	6	Lascari.
31	20	15	10	**Cefalù.**

(1) Diramazione per la linea *Novara-Varallo*.

Tronco Bologna-S. Giovanni in Persiceto *(Rete Adriatica)*.

		Bologna.
12		Tavernello d'Emilia.
21	9	**S. Giovanni in Persiceto.**

Tronco Sala Consilina, Sassano Teggiano *della linea* Sicignano-Castrocucco *(Rete mediterranea)*.

						Sicignano
9						Galdo
12	4					Petina
17	8	5				Auletta
27	19	15	11			Polla
34	26	23	18	8		Atena
41	32	29	25	14	7	Sala Consilina
46	37	34	30	19	12	5 **Sassano-Teggiano**

Nuova stazione di *Castellina in Chianti* situata tra Poggibonsi e Siena della linea Empoli-Chiusi.

La stazione di Castellina in Chianti è distante dalle stazioni di linee Livorno-Pisa-Firenze-Empoli-Chiusi, e Asciano Montepescali come appresso:

Dalla stazione di Castellina in Chianti alle seguenti	Chilometri	Dalla stazione di Castellina in Chianti alle seguenti	Chilometri
Livorno Marittimo. .	115	Poggibonsi	12
Livorno Torretta . .	114	Siena.	16
Livorno S. Marco . .	114	Arbia	24
Pisa Centrale . . .	96	Asciano	46
Pisa P. Fiorentina .	96	Rapolano	53
Navacchio	88	Lucignano.	65
Cascina.	84	Sinalunga	71
Pontedera	76	Torrita	77
La Rotta	72	Montepulciano . . .	85
S. Romano	65	Chianciano.	94
S. Miniato.	59	Chiusi	104
Empoli	49	S. Giovanni d'Asso .	59
Montelupo.	56	Torrenieri.	68
Signa.	67	Monte Amiata . . .	80
S. Donnino	71	Sant'Angelo Cinigiano	91
Firenze P. al Prato .	80	Monte Antico. . . .	98
Firenze S. M. N. . .	81	Paganico	106
Ponte a Elsa. . . .	44	Roccastrada	114
Granaiolo	39	Sticciano	123
Castel Fiorentino . .	33	Montepescali. . . .	130
Certaldo	24		

Nuova fermata di *Valduggia* situata fra le stazioni di *Grignasco* e *Borgosesia* della linea *Novara-Varallo*.

Questa fermata dista dalle stazioni della linea *Novara-Varallo* come appresso:

Da Valduggia a	Novara	chilom.	41
	Vignale	»	37
	S. Bernardino	»	31
	Briona	»	24
	Fara	»	22
	Sizzano	»	19
	Ghemme	»	16
	Romagnano	»	11
	Pratosesia	»	9
	Grignasco	»	4
	Borgosesia	»	2
	Vanzone Isoletta	»	5
	Querona	»	8
	Roccapietra	»	11
	Varallo	»	15

Cambiamento di denominazione a stazioni ferroviarie:

La stazione *Passo Corese* posta sulla linea Firenze-Chiusi-Roma, si denomina ora *Fara Sabina*;

La stazione di *Reggio Calabria*, si denomina ora *Reggio Calabria* (centrale);

La stazione di *Reggio Calabria* (città), si denomina ora *Reggio Calabria* (succursale);

La stazione di *Reggio* (porto), si denomina ora *Reggio Calabria* (porto);

La stazione di *Bisignano* sulla linea Sibari-Cosenza, si denomina ora *Acri-Bisignano*.

Avendo la Società Italiana per le strade ferrate meridionali rettificate alcune distanze della linea *Dossobuono-Rovigo-Chioggia*, la tabella pubblicata per questa linea nell'*Atto* N. 46 a pagina 41 del *Giornale Militare* 1887, parte 1ª, viene annullata e sostituita dalla seguente.

Dossobuono																				
9	Vigasio																			
17	8	Isola della Scala																		
26	17	10	Bovolone																	
36	27	20	10	Cerea																
43	34	27	18	8	Legnago															
49	40	33	23	13	6	Villabartolomea														
55	46	38	29	19	12	6	Castagnaro													
62	53	46	36	27	19	14	8	Badia												
72	63	55	46	36	29	23	18	10	Lendinara											
78	69	62	52	43	35	30	24	17	7	Fratta										
82	74	66	57	47	40	34	28	21	11	5	Costa									
90	82	74	65	55	48	42	36	29	19	13	8	Rovigo								
100	91	84	74	65	57	52	46	39	29	22	18	10	Ceregnano							
103	95	87	78	68	61	55	49	42	32	26	21	13	4	Lama.						
110	102	94	85	75	68	62	56	49	39	33	28	20	11	7	Baricetta.					
115	106	99	89	80	72	67	61	54	44	37	33	25	15	12	5	Adria.				
127	118	111	101	92	84	79	73	66	56	49	45	37	27	24	17	12	Loreo.			
131	122	115	105	96	88	83	77	70	60	53	49	41	31	28	21	16	5	Rosolina.		
135	126	119	109	100	92	87	81	74	64	57	53	45	35	32	25	20	9	5	Cavanella d'Adige.	
144	135	128	118	109	101	96	90	83	73	66	62	54	44	41	34	29	18	14	9	Brondolo.
147	138	131	121	112	104	99	93	86	76	69	65	57	47	44	37	32	21	16	12	3 **Chioggia.**

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO

N. **103.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio**. — 2 giugno.

Alla tabella annessa all'*Atto* N. 80 del corrente anno, indicante l'intestatura della carta e la leggenda dei bolli, sono fatte le modificazioni seguenti:

1° pag. 195. — Fra i reparti delle legioni carabinieri, che debbono essere muniti di bollo d'ufficio, togliere le *stazioni*.

2° pag. 195. — Dev'essere pure munito del *bollo a secco* « l'ufficio d'amministrazione » pei soli reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e di cavalleria dell'esercito permanente, per servire quando il reggimento è staccato dal deposito; gli altri reggimenti, nelle dette circostanze, si servono del bollo a secco stabilito pel *comando*.

3° pag. 207. — Ai *battaglioni alpini della milizia territoriale:* sopprimere il numero d'ordine tanto nella colonna della intestatura della carta quanto in quella del bollo, ed in quest'ultima aggiungere la denominazione del battaglione.

Alla tabella aggiungere:

a pag. 206 dopo « Reggimenti di milizia mobile »

Battaglioni di fanteria di linea di milizia mobile.	1° (2°, 3°....) Battaglione fanteria di linea di milizia mobile. (Distretto militare di(*)...)	1° (2°, 3°..) Battaglione fanteria - milizia mobile.	1

in calce:

Brigata d'artiglieria (o genio) di milizia territoriale	Brigata d'artiglieria da fortezza (o genio) di milizia territoriale Torino	Brigata artiglieria (o genio) milizia territoriale. Torino	1
Compagnia d'artiglieria (o genio) di milizia territoriale.	...ª Compagnia d'artiglieria da fortezza (o genio) di milizia territoriale. Piacenza	—	

A maggiore schiarimento del § 5 dell'*Atto* sopracitato, si avverte che i bolli presentemente esistenti dovranno essere mantenuti in uso, anche se di forma ellittica ed abbiano soltanto lo scudo invece dello stemma adottato dalla Consulta araldica; e che dovranno essere rinnovati con altri del tipo regolamentare solo di mano in mano che per l'uso vengano ad essere assolutamente inservibili, ma tralasciando di rinnovare quelli che dal ricordato *Atto* non siano più prescritti.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

231

DISPENSA 26ª · 1887 · PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

APRILE 21. — Regio Decreto N. 4503 (serie 3ª) pel quale cessano di essere considerate opere di fortificazione dello Stato alcune batterie poste nel territorio di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), *pag.* 241.

MAGGIO 29. — Legge 29 maggio 1887, N. 4510 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1867, *pag.* 242.

GIUGNO 6. — Regio Decreto di chiamata sotto le armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria, *pag.* 242.

» 6. — Regio Decreto relativo alla costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale colle classi chiamate sotto le armi per istruzione, *pag.* 243.

» 7. — Trasporto di polveri e munizioni sulle ferrovie per conto dell'amministrazione militare, *pag.* 248.

» 7. — Inscrizioni sui gambi delle bandiere dei reggimenti che ebbero reparti ai combattimenti di Saati e di Dogali, *pag.* 248.

Atto N. **104.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4503 (serie 3ª), pel quale cessano di essere considerate opere di fortificazione dello Stato alcune batterie poste nel territorio di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).** — 21 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio Decreto 25 novembre 1886, che approva il regolamento per l'esecuzione delle succitate leggi;

Sulla proposta del Notro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Cessano di essere considerate come opere di fortificazione dello Stato le batterie Torre Cavallo, Alta Fiumara e Punta del Pezzo, poste nel territorio del comune di Villa S. Giovanni, provincia di Reggio Calabria.

Art. 2. Le proprietà fondiarie adiacenti a dette batterie cessano per conseguenza di essere soggette alle servitù militari derivanti dalle batterie stesse.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **105**. — RECLUTAMENTO. — **Legge 29 maggio 1887, N. 4510 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria della leva militare sui giovani nati nel 1867.** — 29 maggio.

UMBERTO I., ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il contingente di 1ª categoria, che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1867, è fissato ad *ottantaduemila* uomini.

Per *diecimila* uomini del predetto contingente, designati in base al numero d'estrazione a sorte, la durata del servizio sotto le armi sarà limitata a due anni.

Art. 2. Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con Regio Decreto del 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento, per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **106**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto di chiamata sotto le armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria**. — 6 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 133 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. Decreto 17 agosto 1882, N. 956 (serie 3ª);

Visto l'articolo 4 della legge 29 giugno 1882, N. 831, (serie 3ª), sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel corrente anno 1887 nei distretti di Verona, Mantova e Vicenza, saranno chiamati alle armi per un periodo di 20 giorni d'istruzione i militari di 1ª e di 2ª categoria nati negli anni 1852-53-54, ascritti all'artiglieria meno il treno.

Art. 2. Per completare i quadri dei sottufficiali delle compagnie di milizia territoriale di artiglieria che saranno formate coi militari indicati all'articolo precedente, potranno essere chiamati alle armi anche i sottufficiali nati in altri anni oltre quelli sopra indicati, purchè ascritti alla milizia territoriale.

Art. 3. La chiamata dei predetti militari avrà luogo nel tempo e nei modi che saranno d'ordine Nostro stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **107.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto relativo alla costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale colle classi chiamate sotto le armi per istruzione.** — 6 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto la legge 29 giugno 1882, N. 830 (serie 3ª), per il reclutamento e gli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale;

Visto il R. Decreto 17 maggio 1883, per l'ordinamento della milizia territoriale;

Visto il R. Decreto 9 gennaio 1887, per l'ordinamento della milizia mobile;

Visto i RR. Decreti 2 giugno e 6 giugno 1887 di chiamata alle armi per istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Coi militari di truppa, di cui ai N. 3 e 4 dell'art. 1 del R. Decreto in data 2 giugno 1887, si costituiranno i battaglioni di fanteria, le compagnie bersaglieri e le compagnie alpini di milizia mobile, indicati negli annessi elenchi *A* e *B* d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra.

Art. 2. Coi militari di truppa di cui al N. 5 dell'art. 1 del R. Decreto in data 2 giugno 1887 ed all'articolo 1 del R. Decreto in data 6 giugno 1887, si costituiranno i battaglioni di fanteria e le compagnie d'artiglieria di milizia territoriale, indicati negli annessi elenchi *C* e *D* d'ordine Nostro firmati dal Ministro della guerra.

Art. 3. Unitamente ai militari di truppa per la costituzione dei reparti di milizia mobile e di milizia territoriale, di cui ai precedenti articoli, sono chiamati tutti gli ufficiali in congedo effettivi ai detti reparti e quegli altri che potessero occorrere per la regolare costituzione dei quadri dei reparti stessi.

Art. 4. Unitamente alla 1ª categoria della classe 1861 di cui al N. 1 dell'art. 1 del R. Decreto in data 2 giugno 1887, sono chiamati tutti gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1861, eccettuati quelli provenienti dagli ufficiali dell'esercito permanente dimissionari e quelli di cavalleria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

—

ELENCO *dei distretti militari ai quali è estesa la chiamata dei militari di 1ª categoria delle classi 1855-1856-1857 di fanteria e di bersaglieri per la costituzione dei battaglioni di fanteria e delle compagnie bersaglieri di milizia mobile.*

Corpo d'armata	DISTRETTI MILITARI	REPARTO DA COSTITUIRSI		
		FANTERIA DI LINEA		BERSAGLIERI
		Battaglioni	Numero di compagnie	Numero di compagnie
I	Torino	1°	4	1
			2 (del 3° battaglione)	
II	Alessandria	7°	4	1 (3 plotoni)
III	Milano	10°	4	1
		11°	3	
IV	Piacenza	19°	4	1 (3 plotoni)
V	Verona	25°	4	1
VI	Bologna	37°	4	1
VII	Ancona	40°	3	1
VIII	Firenze	49°	4	1
			2 (una del 50°, l'altra del 51° battaglione)	
IX	Roma	55°	4	1
X	Napoli	61°	4	1
		62°	3	
XI	Bari	67°	4	1
		68°	3	
XII	Palermo	79°	4	1
		80°	4	
	Totale		64	12

Roma, addì 6 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

ELENCO B.

Compagnie alpini di milizia mobile da costituirsi coi militari chiamati alle armi di 1ª categoria delle classi 1855-1856-1857.

Reggimento alpini	Compagnie alpini di milizia mobile	Centri di formazione (sedi dei magazzini di battaglione)
1°	76°	Pieve di Teco (forte di Nava).
	77°	Ceva.
	78°	Mondovì.
2°	79°	Borgo S. Dalmazzo.
	80°	Vinadio (forte).
	81°	Dronero.
3°	82°	Fenestrelle (forte).
	83°	Susa.
	84°	
4°	85°	Pinerolo.
	86°	Ivrea.
	87°	Aosta.
5°	88°	Morbegno.
	89°	Tirano.
	90°	Chiari.
	91°	Rocca d'Anfo.
	92°	Verona.
6°	93°	Vicenza.
	94°	Bassano.
	95°	Feltre.
	96°	Pieve di Cadore.
	97°	Gemona (forte Osoppo).

Roma, addì 6 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

ELENCO *dei comuni ai quali è estesa la chiamata alle armi dei militari di 1ª e 2ª categoria nati negli anni 1851-1852-1853 e 1854 e di 3ª categoria nati negli anni 1859-1860-1861-1862-1863-1864 per la costituzione di battaglioni di fanteria di milizia territoriale.*

Corpo d'armata	Comuni	Battaglioni da costituirsi
I	Vercelli . . .	8°
II	Casale	22°
III	Cremona . . .	64°
IV	Parma	66°, 67°
V	Treviso. . . .	100°
VI	Reggio Emilia .	117°, 118°
VII	Chieti	154°
VIII	Siena	184°
IX	Perugia . . .	200°, 201°
X	Caserta. . . .	220°
X	Salerno . . .	238°
XI	Barletta . . .	256°
XI	Lecce	261°
XII	Girgenti . . .	293°
XII	Caltanissetta. .	297°
	Isola di Sardegna.	
IX	Cagliari . . .	313°

Roma, addì 6 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

ELENCO *dei distretti militari ai quali è estesa la chiamata dei militari di 1ª e 2ª categoria nati negli anni 1852-1853-1854, per la costituzione di compagnie di artiglieria di milizia territoriale.*

Corpo d'armata	Distretti	Compagnie d'artiglieria da costituirsi
V	Verona . .	28ª
	Mantova .	30ª
	Vicenza . .	32ª

Roma, addì 6 giugno 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **108**. — TRASPORTI MILITARI — **Trasporto di polveri e munizioni sulle ferrovie per conto dell'amministrazione militare.** — 7 giugno.

Si porta a conoscenza che in seguito ad accordi presi con le Società ferroviarie del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, le spedizioni di polveri e munizioni da guerra eseguite con casse regolamentari saranno accettate anche se eccedenti il peso di 80 chilogrammi ciascuna, purchè le casse non abbiano dimensioni superiori a quelle dei cofani regolamentari di artiglieria. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **109**. — SERVIZIO TERRITORIALE — **Inscrizioni sui gambi delle bandiere dei reggimenti che ebbero reparti ai combattimenti di Saati e di Dogàli.** — 7 giugno.

A senso del prescritto dal N. VI dell'*Atto* N. 338 della *Raccolta del Giornale Militare*, questo Ministero determina che i reggimenti di fanteria di linea, i quali hanno preso parte ad uno o ad ambedue i combattimenti di Saati e di Dogàli, facciano incidere, a imperituro ricordo, una speciale inscrizione sui gambi della rispettiva bandiera.

E pertanto i reggimenti sottonotati faranno incidere l'inscrizione per caduno di essi qui in appresso indicata:

6°	reggimento	fanteria	1887 Saati e Dogàli.
7°	id.	id.	
15°	id.	id.	1887 Dogàli.
20°	id.	id.	
41°	id.	id.	

Tutti i reggimenti poi, che ebbero reparti od anche piccole frazioni ai combattimenti sopra mentovati, ne faranno apposita annotazione sul proprio registro delle memorie storiche, e ne sarà pur fatta speciale menzione nei sunti storici del regio esercito italiano, annessi all'*Annuario Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

281

ENSA 27° 1887 PARTE 1°

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

MAGGIO 20. — Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione, *pag.* 251.

Atto N **110**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione**. — 20 maggio.

MINISTERO DELLA GUERRA E MINISTERO DEL TESORO.

Ritenuta la necessità di speciali provvedimenti per agevolare la provvista dei fondi ai corpi e reparti di corpo del regio esercito, che in caso di mobilitazione debbono partire pei luoghi di radunata sin dai primi giorni;

Visti gli articoli 322, 597 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Il Ministro della guerra e il Ministro del tesoro;

Decretano:

Art. 1. Sono approvate le annesse *Istruzioni speciali per le somministrazioni di fondi ai corpi e distaccamenti del regio esercito in caso di mobilitazione.*

Art. 2. Il presente Decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 maggio 1887.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

ISTRUZIONI SPECIALI *per la somministrazione di fondi ai corpi e distaccamenti del regio esercito in caso di mobilitazione.*

1. La somministrazione dei fondi ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini e cavalleria pel momento della mobilitazione è fatta con un *Ordine di pagamento* speciale, che sarà emesso dall'ufficio d'amministrazione dei personali mi-

litari vari sin dal tempo di pace, ma non potrà essere riscosso se non all'atto della mobilitazione.

Nello stesso modo è pure fatta la provvista dei fondi ai distaccamenti d'artiglieria e genio ed a quelli delle altre armi che debbono recarsi ai luoghi di radunata senza prima rientrare alla sede del rispettivo corpo.

2. Siffatti ordini di pagamento — muniti di matrice, contromatrice ed avviso di emissione, e stampati sopra carta verdemare con l'intestazione: « *Fondi per la mobilitazione* » e con la generica indicazione: *Con quietanza del comandante o della persona all'uopo delegata, sulla presentazione del Libretto di riscossione* — saranno rilasciati, senza distaccarne la contromatrice, per somme determinate, ma lasciandovi in bianco le indicazioni della tesoreria e della località ove dovrà aver luogo il pagamento.

3. Gli ordini di pagamento però, da riscuotersi fuori dei capoluoghi di provincia, non dovranno eccedere ciascuno l'importo di L. 500, saranno rilasciati nelle quantità occorrenti a formare le somme necessarie e verranno riscossi poi presso i contabili della riscossione (ricevitori del registro e del demanio, magazzinieri e spacciatori dei generi di privativa, ricevitori principali e secondari delle dogane e conservatori delle ipoteche) o presso gli uffici postali, a seconda del fondo che ciascun contabile od ufficio avrà disponibile.

4. Gli ordini di pagamento non sono rinnovati d'anno in anno, se non nel caso che dai *Prospetti* mod. 709, trasmessi dai corpi a norma delle *Istruzioni sulla mobilitazione*, risulti tale differenza nella forza, di confronto col prospetto dell'anno antecedente, che, a giudizio del Ministero della guerra, renda necessario un aumento o una diminuzione nei fondi da somministrarsi.

In questo caso il Ministero stesso disporrà che gli siano restituiti i titoli in deposito e provvederà per l'invio di nuovi titoli in relazione al bisogno, annullando i precedenti.

5. Quando per effetto di cambi di guarnigione, gli ordini di pagamento già emessi non corrispondessero più all'unità cui, in caso di mobilitazione, debbono essere somministrati i fondi, i corpi li restituiranno al Ministero della guerra, il quale provvederà perchè, occorrendo, siano sostituiti con altri in relazione alla nuova dislocazione delle truppe

6. Ricevuto l'ordine di mobilitazione, i comandanti dei corpi o distaccamenti completano essi medesimi gli ordini di pagamento e le contromatrici con la indicazione della Tesoreria

della provincia in cui hanno stanza e della località in cui deve aver luogo la riscossione. Vi segnano la data del sopraggiunto ordine di mobilitazione, trasmettono le contromatrici stesse alla intendenza provinciale di finanza, e curano l'esazione dei fondi, osservando i procedimenti ordinari stabiliti dal Regolamento di amministrazione, e prendendo prima, all'uopo, i necessari accordi coi contabili pagatori per quanto riguarda i fondi presso di loro rispettivamente disponibili.

Anche nell'avviso di riscossione da spedirsi al contabile pagatore deve farsi risultare, con apposita annotazione scritta a mano, la data dell'ordine di mobilitazione.

La data dell'ordine di mobilitazione apposta sull'ordine di pagamento stabilisce l'anno finanziario al quale deve far carico la spesa.

7. I contabili pagatori forniranno colla maggiore sollecitudine ai comandanti di corpo o distaccamento le informazioni occorrenti, e, in corrispondenza, soddisferanno prontamente gli ordini di pagamento loro assegnati, osservando le vigenti disposizioni di massima

8. All'atto della mobilitazione il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero del Tesoro, per opportuna sua norma, uno specchio dimostrativo degli ordini di pagamento che risultano emessi, colla indicazione delle tesorerie dalle quali dovranno essere riscossi.

9. La custodia degli ordini di pagamento è affidata alla responsabilità personale del comandante del reggimento o del distaccamento.

Dell'esistenza degli ordini sarà dai corpi fatto constare, al termine di ciascun trimestre, sulla *Situazione finanziaria* modello 338 mediante apposita nota.

10. Affinchè il Ministero della guerra sia in grado di provvedere per l'emissione degli ordini di pagamento in relazione alla dislocazione delle truppe, i corpi che hanno distaccamenti nelle condizioni indicate al secondo comma del precedente N. 1, indicheranno altresì, sui *Prospetti* modello 709, in quali proporzioni la somma complessiva occorrente debba essere ripartita fra il comando del corpo e i singoli distaccamenti.

Quando, in seguito a cambi di guarnigione, occorra rinnovare, giusta il precedente N. 5, gli ordini di pagamento, i comandanti dei corpi trasmetteranno al Ministero un altro *Prospetto* mod. 709 colla indicazione del nuovo riparto della somma, unendovi i titoli da rinnovarsi.

11. Con norme analoghe a quelle indicate di sopra per fondi

in genere, sarà pure provveduto alla somministrazione dei fondi abbisognevoli ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria ed artiglieria per il pagamento del prezzo di acquisto dei cavalli e muli arruolati per la mobilitazione; e per essi verranno rilasciati separati *Ordini di pagamento*.

Cotali fondi saranno pertanto anch'essi compresi, ma in distinti articoli, sui *Prospetti* mod. 709, assegnando al reggimento il fondo corrispondente al prezzo dei cavalli che debbono essere presentati alla sede del corpo, ed ai singoli distaccamenti i fondi relativi ai cavalli che debbono essere presentati direttamente a questi.

12. Dove, per impreviste circostanze, i fondi messi a disposizione secondo le norme sovrastabilite venissero a risultare insufficienti, i corpi potranno sempre rivolgersi al Ministero della guerra secondo le norme ordinarie — od anche con richiesta telegrafica, se occorra — per la somministrazione di altri fondi.

13. Per la somministrazione dei fondi ai distretti militari, alle legioni dei carabinieri reali, alle compagnie operai d'artiglieria e alle compagnie di sanità e sussistenza nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 28ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 giugno.

GIUGNO 12. — Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 255.
» 12. — Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati, *pag.* 255.

Atto N. **111.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato.** — 12 giugno.

Per l'applicazione del N. 8 dell'*Atto* N. 8 del corrente anno, in quanto riflette il trasferimento degli ufficiali in congedo, il Ministero determina quanto segue:

1° Nelle circostanze di cambi di residenza degli ufficiali in congedo la variazione nei ruoli va fatta colla data del primo giorno della quindicina successiva a quella in cui è datata la determinazione ministeriale di trasferimento inserta nel *Bollettino ufficiale*, in conformità del § 809 del Regolamento d'amministrazione.

2° Per il diritto alle indennità nelle chiamate in servizio devesi ritenere come residenza quella designata dall'ufficiale nella dichiarazione di cui al N. 8 dell'*Atto* precitato, benchè il trasferimento non sia ancor pubblicato nel Bollettino.

3° L'ufficiale chiamato in servizio, in tempo di pace, il quale dichiara di cambiare la sua residenza di congedo illimitato durante il servizio stesso, o all'atto del congedamento, ha diritto all'indennità di viaggio soltanto per la residenza d'onde è partito quando venne chiamato in servizio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **112.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati.** — 12 giugno.

A regolare la provvista e il mantenimento dei cavalli pel traino del carro dei vivandieri assegnati ai corpi nella formazione di guerra (reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria e legioni carabinieri reali), il Ministero determina quantosegue:

1° I vivandieri destinati a seguire i corpi di truppa in campagna debbono essere forniti di due cavalli (o muli), coi finimenti abbisognevoli per entrambi.

Uno dei cavalli dev'essere stato provvisto per cura diretta dei vivandieri; l'altro verrà loro somministrato, all'atto della mobilitazione e mediante rimborso, dai corpi stessi cui sono addetti, traendolo da quelli arruolati o provenienti dalla requisizione.

2° Il cavallo somministrato dai corpi s'intenderà ceduto senza guarentigia alcuna, e con dichiarazione anzi di rinunzia assoluta, per parte dei vivandieri, ad ogni beneficio consentito dalla legge.

La cessione del cavallo è fatta al prezzo di costo, e l'importo di questo sarà dai corpi versato in tesoreria a titolo di « entrate eventuali a reintegrazione di fondi in bilancio » colle norme prescritte dal § 1162 del Regolamento d'amministrazione, ed unendo alla quietanza da trasmettersi al Ministero uno stato indicante: il numero di matricola, il nome e il sesso d'ogni cavallo ceduto, la data sotto la quale vennero tolti dalla forza e il prezzo parziale di ciascun quadrupede.

3° È fatta facoltà ai vivandieri di rimborsare il prezzo del cavallo loro ceduto in tre uguali rate mensili, sborsando la prima rata all'atto stesso della cessione.

In questo caso, la parte del prezzo non versata subito sarà considerata, pel vivandiere, come un debito verso la cassa del corpo.

4° Durante la permanenza presso le truppe mobilitate e fino a che le truppe rientrino sul piede di pace, i vivandieri dovranno prelevare il foraggio pei loro cavalli dai magazzini militari, rimborsandone il prezzo nella ragione di lire 1 ogni razione.

Il prelevamento sarà fatto per mezzo dei corpi, che comprenderanno le somministrazioni sui propri boni e se ne daranno poi debito sul rendiconto generale nello stesso modo che è stabilito per le razioni dei cavalli di truppa.

L'importo delle razioni prelevate sarà dai vivandieri versato nella cassa del corpo al termine d'ogni mese.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

231

DISPENSA 29ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 giugno.

GIUGNO 4. — Decreto Ministeriale che concede un *soprassoldo* speciale giornaliero ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guarda batteria alla tagliata delle scale di Primolano, *pag.* 257.

» 16. — Regi Decreti 5 e 12 giugno 1887, N. 4526 e 4581 (serie 3ª) che concedono l'amnistia a renitenti ed omessi della leva di terra, *pag.* 258.

» 17. — Schiarimenti circa il rilascio dei fogli di congedo assoluto o illimitato ai militari riformati o trasferiti alla 3ª categoria, *pag.* 262.

Atto N **113**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto Ministeriale che concede un soprassoldo speciale giornaliero ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e di guarda batteria alla tagliata delle scale di Primolano.** — 4 giugno.

IL MINISTRO

Vista la legge 30 gennaio 1887, N. 4286, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1886-1887;

Visto il Regio Decreto del 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali per il regio esercito;

Visto il Regio Decreto 22 marzo 1883 che modifica i quadri delle indennità suddette ed il relativo regolamento;

Valendosi della facoltà fatta dall'articolo 4 del precitato Regio Decreto 27 marzo 1879;

Determina:

Il soprassoldo giornaliero di una lira e centesimi quaranta stabilito dal N. 17, lettera A del quadro C, approvato con Regio Decreto 27 marzo 1879 e del Regio Decreto 22 marzo 1883 precitati, è esteso ai sottufficiali che prestano servizio di custodia e guarda batteria alla tagliata delle scale di Primolano nel territorio del V corpo d'armata.

Il predetto soprassoldo sarà corrisposto coi fondi stanziati al capitolo 11 del bilancio, sotto la osservanza di quanto prescrive l'art. 51 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 4 giugno 1887.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale

N. **114**. — RECLUTAMENTO. — **Regi Decreti 5 e 12 giugno 1887 numeri 4526 e 4564 (serie 3ª) che concedono l'amnistia a renitenti ed omessi della leva di terra**. — 16 giugno.

Questo Ministero trasmette ai signori prefetti e sottoprefetti copia dei due Regi Decreti del 5 e del 12 volgente mese di giugno, numeri 4526 e 4564, stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale del Regno* del 6 e 15 stesso mese.

Col primo di essi decreti S. M. si è degnata di concedere piena amnistia ai renitenti ed agli omessi di leva nati anteriormente al 1848 nonchè ai renitenti nati posteriormente al 1847 ma che si trovano all'estero per iscopo d'istruzione, di educazione, di beneficenza o per esplorazioni scientifiche.

Col secondo dei detti decreti sono indicate le norme e le condizioni onde questi ultimi renitenti, quelli cioè nati dopo il 1847 e che si trovano all'estero per uno degli scopi anzidetti, possano essere ammessi al godimento di tale sovrana concessione.

In quanto ai renitenti nati anteriormente al 1848, sia che si trovino nel Regno, ovvero all'estero, siccome hanno già oltrepassato il 39° anno di loro età, ed, ai termini dell'articolo 1° della legge sul reclutamento (testo unico), non hanno più obbligo di servizio militare, così occorre avvertire che, qualora non siano ancora stati deferiti all'autorità giudiziaria, il còmpito dei signori prefetti e sottoprefetti si limiterà a cancellarli dalla lista generale dei renitenti (mod. 61) della leva alla quale appartengono, ed a provvedere perchè i sindaci e l'arma dei carabinieri reali li cancellino egualmente dalla loro lista (modello 62), onde non abbiano più ad essere ricercati per l'incorso reato di renitenza, nè tampoco per fatto di leva.

Qualora poi taluni di essi renitenti fossero già stati deferiti all'autorità giudiziaria, e fossero stati giudicati, condannati e si trovassero in corso di espiazione della pena, ovvero sotto giudizio, sarà cura dell'autorità giudiziaria stessa di provvedere perchè sia loro applicata l'amnistia, e vengano quindi gli uni liberati dal carcere, e sia arrestato per gli altri il corso del procedimento penale.

Degli omessi nelle liste di leva bisogna distinguere quelli che si presentano spontanei, la cui omissione non è soggetta ad alcuna pena, e quelli scoperti, cui è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 152 della legge sul reclutamento, quelli cioè che sonosi sottratti con frode o raggiri alla leva, e che per il citato articolo vanno puniti con la pena del carcere, e con la multa estensibile a lire duemila.

Tanto gli uni che gli altri essendo nati anteriormente al 1848, ed avendo perciò oltrepassato il 39° anno di età, ai termini dell'articolo 1° della citata legge sul reclutamento, non hanno più obbligo di servizio militare e perciò, indipendentemente dalla concessa amnistia, non sono oramai più perseguibili pel fatto della leva alla quale avrebbero dovuto soddisfare.

Senonchè, quelli di essi omessi, che sarebbero punibili a termini del suaccennato articolo 152 della legge sul reclutamento, qualora vengano scoperti o si trovino in corso di espiazione della pena a cui furono condannati, ovvero sotto giudizio pel fatto della loro fraudolenta omissione, sono ammessi a godere del beneficio della amnistia, ma a cura della competente autorità giudiziaria.

A riguardo poi di costoro che dai magistrati competenti saranno stati ammessi al godimento di tale sovrana concessione, come pure di quelli omessi che si presentassero spontanei e che perciò non sono contemplati nel decreto d'amnistia, i signori prefetti, sottoprefetti provvederanno che i consigli di leva emettano sul loro conto una decisione all'unico e solo scopo di dichiarare, che avendo oltrepassato il 39° anno di età, non hanno ai termini dell'articolo 1° della legge sul reclutamento alcun obbligo di servizio militare.

In ordine ai renitenti nati posteriormente al 1847, che si trovano all'estero per uno degli scopi indicati nel regio decreto d'amnistia, spetta alla competente autorità giudiziaria di applicare loro la grazia sovrana, epperò quando si presenteranno ai signori prefetti e sottoprefetti nei termini utili stabiliti dal citato regio decreto del 12 giugno corrente, dovranno essere visitati dai consigli di leva con le norme consuete stabilite per i renitenti, e denunziati senz'altro al procuratore del re, al quale dovrà essere indicato esattamente il giorno in cui si sono presentati.

E poichè l'amnistia non esime coloro cui venne concessa, dall'obbligo del servizio militare onde si fossero sottratti, e conseguentemente dovendo quelli nati posteriormente al 1847 tale obbligo assumere e soddisfare, così, tostochè i detti renitenti saranno dall'autorità giudiziaria rinviati ai signori prefetti e sottoprefetti, questi ultimi provocheranno dai rispettivi consigli di leva le occorrenti deliberazioni per ciascuno di loro, tenendo presente che a quelli che non fossero stati ammessi al godimento dell'amnistia, i consigli di leva dovranno applicare le disposizioni comuni della legge e del regolamento sul reclutamento secondo che siano stati assolti, o, se condannati, abbiano espiata la pena loro stata inflitta.

I renitenti stati ammessi all'amnistia dovendo considerarsi come restituiti nel pieno esercizio dei diritti propri degli inscritti obbedienti, i medesimi, oltrechè, se idonei, saranno ascritti alla categoria loro spettante per la sorte del numero estratto nella leva della loro classe, potranno altresì essere ammessi all'assegnazione alla 3ª categoria, se proveranno, che il relativo titolo fosse perfetto nel giorno in cui avrebbero dovuto presentarsi all'esame definitivo ed arruolamento con gli altri inscritti della rispettiva loro classe e del rispettivo loro mandamento, e ciò quand'anche tale titolo ora più non sussistesse.

I signori prefetti e sottoprefetti sono pregati di dare, con quei mezzi che sono loro propri, la maggiore possibile pubblicità ai due Regi Decreti di cui è parola, affinchè, specialmente quei renitenti compresi nell'amnistia, i quali si trovano all'estero, oltre della conoscenza che a cura dei regi consoli riceveranno dei sensi della detta amnistia, possano anche direttamente esserne informati dalle loro famiglie, e proffittare in tempo utile della grazia sovrana.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunciate per i seguenti reati:

a) per i reati di stampa di azione pubblica;

b) per i reati politici soggetti a pene correzionali, purchè non siano accompagnati o connessi a reati contro le persone, le proprietà o le leggi militari;

c) per i reati preveduti dagli articoli 247, 260, 263 e 264 del Codice penale del Regno commessi in occasione di dimostrazioni politiche, purchè soggetti a pena correzionale;

d) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sullo stato civile;

e) per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto di armi non vietate;

f) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria applicabile od applicata non ecceda lire 300;

g) per le contravvenzioni alle leggi sul bollo delle carte da giuoco;

h) per le contravvenzioni alle leggi sulle privative dello Stato, riguardanti i sali e tabacchi, purchè la pena pecuniaria applicabile od applicata non ecceda lire 100, e non trattisi di recidivi.

Art. 2.

È concessa pure piena amnistia:

1° ai renitenti ed agli omessi delle varie leve di terra e di mare, i quali risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1848;

2° ai renitenti delle varie leve di terra e di mare, a qualunque classe appartengano per ragione di nascita, i quali si trovino all'estero per iscopo d'istruzione, educazione, beneficenza o per esplorazioni scientifiche, purchè si presentino entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con altro Nostro Decreto.

Art. 3.

Il presente Decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1887.

UMBERTO.

A. Zanardelli.
A. Magliani.
E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto l'articolo 2°, N. 2, del Nostro Decreto d'amnistia del giorno 5 del volgente mese, N. 4526 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva di terra e di mare appartenenti per ragione d'età ad alcuna delle classi di leva posteriori a quella del 1847 e stati dichiarati renitenti, i quali si trovano all'estero per iscopo d'istruzione, educazione, beneficenza, o per esplorazioni scientifiche, perchè siano ammessi al godimento dell'amnistia da Noi concedata col citato Nostro Decreto, dovranno rientrare nel Regno e personalmente presentarsi, se inscritti della leva di terra, all'autorità di leva del rispettivo circondario, e se inscritti della leva marittima alla capitaneria di porto del proprio compartimento, per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

La presentazione degli anzidetti inscritti alle rispettive loro autorità di leva dovrà effettuarsi entro il termine di sei mesi se trovansi in Europa, e di 18 mesi se fuori d'Europa.

Essi dovranno inoltre esibire un foglio il quale sarà rilasciato dai Regi consoli all'estero, da cui risultino il luogo e la data della loro partenza, nonchè la circostanza che la loro dimora fuori dello Stato abbia avuto per oggetto uno degli scopi contemplati nell'articolo 2 del citato Nostro Decreto.

Art. 2.

Trascorsi i termini stabiliti nel precedente articolo, senza che i renitenti anzidetti si siano costituiti personalmente, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

N. 115. — RECLUTAMENTO. — **Schiarimenti circa il rilascio dei fogli di congedo assoluto o illimitato ai militari riformati o trasferiti alla 3ª categoria.** — 17 giugno.

A soluzione di dubbi insorti intorno alla compilazione dei fogli di congedo assoluto pei militari riformati nelle rassegne semestrali di rimando e dei fogli di congedo illimitato per

quelli trasferiti dalla 1ª o 2ª alla 3ª categoria in applicazione degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento, questo Ministero determina quanto segue:

1° Pei militari di 1ª o di 2ª categoria in congedo illimitato tuttora ascritti ad un corpo dell'esercito permanente o alla milizia mobile dei corpi cui questa è effettiva, o infine alla milizia territoriale alpina, i quali, nelle rassegne di rimando semestrali di cui al § 288 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento, fossero riformati, il foglio di congedo assoluto dev'essere compilato e rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono.

A tal uopo il comandante del distretto militare presso cui ha avuto luogo la rassegna, ed al quale, ai termini del § 731 (alinea 2°) del Regolamento e dell'ultimo alinea del § 364 dell'appendice al Regolamento stesso, incombe l'obbligo di *provvedere* per lo scambio del foglio di congedo illimitato, modello N. 34, con quello di congedo assoluto, modello N. 13, trasmetterà al corpo il primo di detti fogli accompagnandolo con una copia dell'elenco della rassegna di rimando, modello N. 41, ed il corpo in base a tali documenti ed al foglio matricolare che possiede, compilerà e trasmetterà al distretto stesso pel recapito all'interessato il foglio di congedo assoluto.

2° Per gli altri militari di 1ª o di 2ª categoria ascritti alla milizia mobile di fanteria, e per quelli di milizia territoriale (meno gli alpini) il suaccennato foglio di congedo assoluto per rimando dev'essere senz'altro compilato e rilasciato dal distretto.

3° Nulla è innovato a quanto è prescritto dal § 364 dell'appendice al Regolamento sul reclutamento per ciò che riguarda il rilascio del congedo assoluto ai militari da congedarsi definitivamente per compimento degli obblighi di servizio.

4° Ai militari in congedo illimitato che hanno già prestato servizio o preso parte ad istruzione, i quali ottengano il trasferimento alla 3ª categoria per effetto degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento, dev'essere ritirato il foglio di congedo illimitato di cui sono provvisti e sostituito da altro interamente ricompilato con tutte le necessarie varianti prescritte dalle avvertenze apposte al modello, principalmente nello specchietto indicante la classe e categoria e nella intestazione del foglio.

Questa commutazione dev'essere fatta dal corpo o distretto cui il militare trovasi effettivo al momento del conseguito pas-

saggio alla 3ª categoria, ed il nuovo foglio di congedo dev'essere trasmesso all'interessato, con le norme consuete, per mezzo del rispettivo distretto o del sindaco del comune di residenza.

5° Pei militari invece i quali all'atto del trasferimento alla 3ª categoria non hanno ancora preso parte all'istruzione se di 2ª, e non siano stati chiamati alle armi se di 1ª categoria, e che quindi si trovino ancora muniti del foglio di congedo illimitato provvisorio, modello 4 A e 4 B (bianco o rosso) i distretti cui sono effettivi provvederanno alla commutazione del detto foglio in altro, modello 4 C (verde) facendovi però risultare con apposita postilla che il militare fece passaggio alla 3ª categoria dopo l'arruolamento, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 95 o di quello 96 della legge suaccennata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 30ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

MAGGIO 26. — R. Decreto N. 4555 (serie 3ª) che stabilisce le norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani, *pag.* 265.

GIUGNO 10. — Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 maggio 1887 N. 4555, che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma ed a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani, *pag.* 274.

Atto N. **116**. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **R. Decreto N. 4555 (serie 3ª) che stabilisce le norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani**. — 26 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 27 giugno 1850, N. 1049;
Visti gli articoli 9 e 26 della legge 25 maggio 1852, N. 1376;
Visto l'articolo 2 della legge 11 luglio 1852, N. 1402;
Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 1871, N. 330;
Vista la legge 25 gennaio 1885, N. 2888;
Sulla proposta del Ministro della guerra,
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. — *Domande di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia e di collocamento a riposo per anzianità di servizio.*

Art. 1. Le domande di collocamento in aspettativa per motivi di famiglia saranno dagli ufficiali presentate al rispettivo comandante di corpo, il quale vi unirà lo stato di servizio dell'ufficiale ed un rapporto dove saranno brevemente accennate le ragioni per le quali viene chiesta l'aspettativa, e le trasmetterà quindi al Ministero della guerra per via gerarchica.

Art. 2. I militari che intendono di far valere i loro diritti al collocamento a riposo, per anzianità di servizio, dovranno presentarne domanda al rispettivo comandante di corpo.

Le domande degli ufficiali saranno trasmesse al Ministero della guerra per via gerarchica. Quelle degli uomini di truppa

saranno dai corpi trasmesse direttamente al Ministero, previo parere del consiglio d'amministrazione.

TITOLO II. — *Domande motivate da ferite od infermità provenienti da cause di servizio.*

Art. 3. Nell'evenienza di qualsiasi fatto traumatico o di malattia che possa essere stata incontrata da un militare per aver dovuto, per obbligo di servizio, affrontare straordinarie cause morbifiche (non escluse l'endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), ogni comandante di compagnia, o di più piccola frazione di truppa distaccata, dovrà sempre inviarne rapporto al comando del corpo, corredandolo del relativo certificato medico.

Il comandante del corpo, in seguito a questi rapporti, od anche quando in altro modo gli consti di simili fatti risguardanti taluno dei militari da esso dipendenti, e che, benchè leggeri, possono poi più tardi divenir causa di inabilità per eventi di servizio, dovrà in relazione ai §§ 243, 327 e 448 del regolamento di disciplina, raccogliere tutti i documenti comprovanti la causa e la natura delle ferite od infermità, il luogo, il tempo e le altre circostanze in cui esse ebbero origine e quindi presentarli al consiglio d'amministrazione.

Art. 4. Il consiglio, procuratosi quegli altri documenti che creda necessari, e fatte, ove occorra, nuove investigazioni, esprimerà chiaramente in apposito processo verbale, da conservarsi ne' suoi atti, il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° Se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui si attribuisce la lesione o l'infermità;

2° Se questo fatto riunisca in sè le condizioni volute perchè le conseguenze, quali che siensi, si possano attribuire al servizio.

La lesione od infermità che venga così riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sulla matricola del militare, secondo le vigenti norme.

Se la deliberazione è negativa, l'interessato può presentare reclamo per via gerarchica al Ministero della guerra, il quale deciderà in proposito.

Art. 5. Sarà considerato come in servizio comandato il militare che avrà operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in virtù dei doveri che, giusta le leggi e i regolamenti militari, spettano al suo ufficio.

Art. 6. Il militare che intenda far valere i suoi diritti al collocamento a riposo, per ferite od infermità incontrate per

ragione di servizio, dovrà farne domanda al rispettivo comandante di corpo.

Art. 7. Ricevuta la domanda, il comandante vi unisce lo stato di servizio, il processo verbale di cui all'articolo 4 coi documenti giustificativi, nonchè un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in licenza di convalescenza, ai bagni, all'ospedale o sarà rimasto ammalato in casa.

Quindi la comunica, così corredata, al direttore dell'ospedale militare principale o succursale, il quale, assistito da due ufficiali medici, visiterà il richiedente e rilascerà un certificato nel quale sieno accuratamente descritte le ferite od infermità attribuite a causa di servizio e si dichiari se esse possano in modo ben accertato, od almeno scientificamente probabile, ritenersi provenienti dal fatto allegato come causa di servizio e se sieno comprese in qualcuna delle tre categorie seguenti:

1ª
- *a*) Perdita intiera ed incurabile della vista;
- *b*) Amputazione di due membri;
- *c*) Perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri.

2ª
- *a*) Amputazione di un membro;
- *b*) Perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro e le infermità equivalenti descritte nella tabella annessa al presente Decreto.

3ª Le ferite od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene ed in qualsiasi altro, compresi i veterani.

La suddetta visita potrà anche essere eseguita dal solo direttore dell'ospedale, quando debba avere luogo in una località dove non siano ufficiali medici o dove non possano i medesimi venir distolti, per questo scopo, dal loro ordinario servizio.

Art. 8. La domanda sarà poscia sottoposta all'esame del consiglio d'amministrazione, che, riconosciuta la regolarità dei documenti, emette il suo parere.

Art. 9. Le carte sono quindi trasmesse al comandante della divisione, il quale le comunica al direttore di sanità militare del corpo d'armata, perchè le esamini ed esprima in apposito certificato il suo giudizio sui punti enunciati all'articolo 7.

Il direttore di sanità potrà chiedere agli ufficiali medici che hanno avuta parte alla cura tutti gli schiarimenti necessarie, quando lo creda opportuno, può anche sottoporre il richiedente a visita personale.

Art. 10. Ricevuto il certificato del direttore di sanità militare, qualunque ne sieno le conclusioni, il comandante della divisione trasmette gli atti al Ministero della guerra, direttamente, se trattasi di individuo di truppa; per via gerarchica, se trattasi di ufficiale.

Art. 11. Qualora per un qualsiasi motivo non sia stato compilato prima della domanda di collocamento a riposo il processo verbale, di cui all'articolo 4, vi procederà, colle stesse norme e prima che sia richiesta la visita del direttore dell'ospedale militare, il consiglio d'amministrazione incaricato delle pratiche pel collocamento a riposo.

Art. 12. Contro il giudizio del direttore dell'ospedale militare, di cui all'articolo 7, l'interessato potrà appellarsi a quello del direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, a invito del comandante del corpo, visiterà il richiedente, rilasciando un certificato da compilarsi colle norme stabilite per quello del direttore dell'ospedale militare. In base a tale certificato il consiglio d'amministrazione emetterà il suo parere.

In questo caso il comandante di divisione si asterrà dal comunicare le carte al direttore di sanità militare e richiedergli il certificato prescritto dal precedente art. 9.

Art. 13. Se consti ad un comandante di corpo che un militare di truppa sia divenuto inabile al servizio per infermità proveniente da causa di servizio, esso dovrà senz'altro iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari in congedo illimitato potranno far valere i loro diritti in occasione delle rassegne di rimando, di cui ai §§ 288 e 289 dell'appendice al regolamento sul reclutamento 30 dicembre 1877, approvata con R. Decreto 5 novembre 1885.

Art. 14. Accadendo che le ferite od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, vengano, dopo tale provvedimento, ad aggravarsi in modo da attribuirgli maggiori diritti, egli potrà farli valere nei modi sopra descritti entro il termine di un anno dal dì del collocamento a riposo.

Il termine ora detto sarà di due anni nel caso che le ferite od infermità abbiano cagionata la perdita totale della vista o l'amputazione d'un membro.

Art. 15. Per gli ufficiali che domandino di essere collocati in aspettativa per infermità provenienti dal servizio si seguiranno le norme prescritte dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 per quelli che domandano il collocamento a riposo per lo stesso titolo.

Il direttore dell'ospedale militare e il direttore di sanità del

corpo d'armata nei loro certificati dichiareranno: 1° se si possa ritenere come abbastanza accertato che le ferite od infermità provengono dal fatto riconosciuto come causa di servizio; 2° se le medesime per la loro gravità rendano indispensabile la temporanea esonerazione dal servizio; 3° se sieno suscettibili di miglioramento, in modo da lasciare speranza che l'ufficiale possa più tardi riassumere il servizio.

TITOLO III. — *Domande motivate da infermità non provenienti da cause di servizio.*

Art. 16. Per le domande di collocamento in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, per quelle di collocamento in riforma o a riposo per infermità secondo l'articolo 4 della legge 25 gennaio 1885, si procederà analogamente al disposto dagli articoli 6, 7, 8 e 12, omettendo quanto si riferisce alla verificazione della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Art. 17. Trattandosi di domande di collocamento in aspettativa, la dichiarazione del direttore dell'ospedale si limiterà al 2° e 3° dei punti indicati all'art. 15.

Per le domande di collocamento in riforma o a riposo per infermità, il direttore dell'ospedale dichiarerà se l'ufficiale sia divenuto inabile a continuare o riassumere il servizio, omettendo però di indicare la categoria dell'infermità.

Eccettuato il caso di reclamo contemplato all'articolo 12, per le infermità non provenienti da causa di servizio non è richiesto il giudizio del direttore di sanità militare del corpo d'armata.

TITOLO IV. — *Domande di pensione delle vedove e degli orfani di militari.*

Art. 18. Le vedove e gli orfani di militari pensionati o morti in attività di servizio, che abbiano diritto a pensione od assegnamento, a termini degli articoli 33 e 34 della legge 27 giugno 1850 e dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1885, dovranno far pervenire le loro domande di liquidazione al Ministero della guerra, o direttamente, o per mezzo delle autorità locali.

Art. 19. Le vedove e gli orfani dei militari morti nei casi contemplati all'art. 27 della legge 27 giugno 1850, presenteranno le loro domande di pensione al comandante del corpo cui apparteneva il loro marito o padre.

Art. 20. La morte avvenuta in battaglia sarà provata nei

modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 21. La morte avvenuta in servizio comandato, o per effetto di ferite od infermità contratte per eventi di servizio, sarà provata:

1° Con rapporti ufficiali od altri titoli che avranno accertato i fatti asseriti, con certificati delle autorità militari, ovvero con informazioni od inchieste operate, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze del fatto allegato;

2° Con documenti simili a quelli testè accennati, ovvero con certificati d'ufficiali di sanità militari o civili, da cui risulti che il fatto asserito fu la causa diretta della morte o dell'infermità per la quale il militare dovette soccombere.

Art. 22. La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose od endemiche sarà giustificata:

1° Con un certificato delle autorità civili o militari del luogo dove avvenne la morte, da cui consti che all'epoca di essa regnavano ivi le malattie, alle quali si attribuisce;

2° Con un certificato dell'autorità militare, da cui consti che il militare dovette assoggettarsi per causa di servizio all'influenza di tali malattie;

3° Con un certificato del direttore dell'ospedale dove il militare fu ricoverato, ovvero dell'ufficiale di sanità militare o civile che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima delle suddette malattie.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi si supplirà con una informazione ad inchiesta diretta dall'autorità militare o civile del luogo.

Art. 23. Per le domande dei congiunti del militare contemplati nell'articolo 32 della legge 27 giugno 1850, si osserveranno le stesse norme stabilite dai precedenti articoli per le domande delle vedove ed orfani.

Art. 24. Raccolti, a cura del comandante del corpo, tutti i documenti relativi alla causa della morte del militare, il consiglio d'amministrazione esprimerà in apposito processo verbale il suo parere e trasmetterà quindi le carte direttamente al Ministero della guerra, dal quale saranno poi rimesse alla Corte dei conti per le sue decisioni.

TITOLO V. — *Disposizioni generali.*

Art. 25. Gli ufficiali generali e gli ufficiali comandanti di corpo, gli ufficiali in disponibilità o in aspettativa e quelli in posizione di servizio ausiliario, presenteranno le loro domande all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 26. Quando il governo intenda di collocare in riforma un militare, o di collocarlo in aspettativa per infermità provenienti o non provenienti da causa di servizio, ovvero a riposo per i medesimi motivi, esso promuoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente Decreto.

Art. 27. Il Ministero della guerra, riconosciuta la validità dei titoli del militare, promuoverà il relativo provvedimento.

In difetto rigetterà la domanda con decisione motivata da comunicarsi all'interessato.

Se, contrariamente al parere espresso dal consiglio d'amministrazione del corpo, giusta il prescritto dagli articoli 4 e 11, avvenga che le lesioni od infermità non sieno dal Ministero riconosciute come procedenti da causa o ragion di servizio, sarà annullata sulla matricola del militare l'annotazione che già vi fosse stata fatta.

Art. 28. Tuttavolta il diritto del richiedente si fondi su ferite, infermità o morte, incontrate per cause di servizio, gli atti saranno dal Ministero trasmessi al comitato di sanità militare, perchè esamini i giudizi di competenza medica ed esprima quindi il suo parere.

Se la morte del militare, avvenuta sul campo di battaglia o in altre consimili circostanze di servizio, sia comprovata in modo da render superfluo il giudizio di periti sanitari, il Ministero potrà astenersi dal chiedere al comitato tale parere.

Sarà invece chiesto per le infermità non provenienti da causa di servizio, sia che trattisi di collocamento in aspettativa, sia che trattisi di collocamento in riforma od a riposo.

Art. 29. Per gli effetti dell'articolo 10 della legge 27 giugno 1850, l'importo dell'alloggio è computato, per ciascun militare di truppa, in lire sessanta annue.

Art. 30. In apposita istruzione da pubblicarsi saranno designate le autorità che dovranno, per determinate categorie di militari, esercitare le funzioni attribuite dal presente decreto ai consigli d'amministrazione.

Art. 31. I Regi Decreti 15 agosto 1852, N. 1455 *ter*, e 16 gennaio 1853 sono abrogati.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Tabella *delle infermità considerate come equivalenti alla perdita assoluta di una mano o di un piede (2ª categoria) pel conseguimento della pensione di riposo.*

Malattie del capo.

1. L'immobilità assoluta del capo nella sua positura naturale, e le sue permanenti direzioni in avanti, in dietro o dai lati, tuttochè siano ancora superstiti alcuni movimenti di semirotazione.

2. Le grandi lesioni del cranio o la perdita di ragguardevoli porzioni degli ossi del medesimo, che diano luogo a gravi neurosi abituali.

3. La sordità compiuta in ambedue gli orecchi.

Malattie cerebrali.

4. L'alienazione mentale, cioè l'imbecillità, la mania e la demenza.

Malattie cerebro-spinali.

5. Il tremito permanente di uno o di due cospicui arti, vieppiù se di tutto il corpo.

6. La paralisia delle palpebre, di uno o più arti, o dei muscoli del collo.

7. L'epilessia e le vertigini abituali gravi e ben constatate.

Malattie degli occhi.

8. Le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi, che diminuiscono talmente la facoltà visiva, da rendere impossibile o pericoloso a chi ne è colpito il dirigersi da solo nelle vie.

Malattie della bocca.

9. La perdita totale o di gran parte della lingua, la paralisia, l'atrofia, l'ipertrofia, l'immobilità della medesima, per cui sia perduta la facoltà di parlare e riesca difficile la deglutizione.

10. La disfagia grave organica permanente.

Malattie del collo e del petto.

11. La tisi laringea o la polmonale e le fistole insuperabili delle vie aeree con grave difficoltà di respirare.

12. La cifosi o gibbosità della colonna vertebrale associata ad ascesso freddo sintomatico, congestizio od a paresi, qualunque ne sia la causa.

13. Vizi organici del cuore ledenti gravemente le funzioni della circolazione e della respirazione.

14. Le fistole penetranti nelle cavità delle pleure e le gravi lesioni degli organi della respirazione con dispnea (difficoltà di respirare) abituale.

Malattie dell'addome e della pelvi.

15. Le fistole epatiche o spleniche, il vomito abituale, la melena, la diarrea e la dissenteria croniche ed accompagnate da cachessia inoltrata.

16. Le fistole dello stomaco, l'ano artificiale, la fistola retto-vescicale e l'incontinenza delle fecce per paralisia degli sfinteri.

17. L'enuresi, l'esiuria, la stranguria, l'ematuria e la piuria permanenti.

18. L'evirazione.

Malattie delle estremità.

19. La mancanza di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, ovvero dei diti pollice ed indice d'ambedue le mani.

20. L'artritide cronica già riescita a vizio organico delle principali giunture, soprattutto all'anchilosi compiuta con attrattura del membro, non meno che la contrattura permanente di uno o più muscoli o tendini di un membro principale, allorquando le dette infermità siano a grado tale da doversi ritenere perduto l'uso del membro.

21. La carie e la necrosi estese, la spina ventosa degli ossi del corpo umano più cospicui per volume, per ispessezza, per lunghezza, con grave dissesto o con perdita della funzione della parte a cui sono destinati, escluse per conseguenza le consimili malattie degli ossi piccoli delle estremità.

22. L'elefantiasi.

23. Il marasmo insanabile.

24. Gli aneurismi dei grossi tronchi arteriosi (aorta, carotidi, succlavie, omerali, iliache, femorali e poplitee).

25. Gli aneurismi delle arterie minori (cubitali, radiali, tibiali e dell'arcate polmonari quando siano voluminosi, complicati od accompagnati da degenerazioni delle rispettive tonache).

Nota. — Sarà da considerarsi come un'infermità di 2ª categoria la coesistenza di più infermità o lesioni di natura diversa o gravità minore di quelle indicate nella precedente tabella,

quando da esse risulti uno stato di debilitamento organico equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di 2ª categoria.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra:
E. Bertolè-Viale.

N. **117**. — GIUBILAZIONI E PENSIONI. — **Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 26 maggio 1887, N. 4555, che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani**. — 10 giugno.

CAPO I. — *Consigli di amministrazione e autorità designate a farne le veci.*

§ 1. I consigli d'amministrazione compiranno gli atti ad essi attribuiti dal Regio Decreto 26 maggio 1887 anche per i militari del corpo non residenti nel territorio della divisione dove essi consigli hanno sede.

In questi casi, il consiglio, emesso il suo parere, farà pervenire le carte, sempre che non debba trasmetterle direttamente al Ministero, al comandante della divisione nella quale trovasi il militare ed ebbe luogo la visita del direttore dell'ospedale.

§ 2. Per gli ufficiali addetti a comitati, comandi, direzioni od uffici non aventi un consiglio d'amministrazione a sè, farà le veci di esso il rispettivo presidente, comandante o direttore, tuttavolta le domande sieno motivate da infermità non provenienti dal servizio.

Trattandosi d'infermità provenienti da cause di servizio, verrà dal comandante della divisione designato per gli atti a farsi un consiglio d'amministrazione avente sede nella divisione medesima, preferibilmente della stess'arma cui l'ufficiale appartiene.

§ 3. I consigli d'amministrazione speciali contemplati al 2º comma del § 1 del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi adempiranno alle attribuzioni fissate dal Regio Decreto 26 maggio 1887 tanto per gli ufficiali, come per gli operai borghesi addetti alle rispettive direzioni e stabilimenti.

§ 4. Per le domande di ufficiali superiori comandanti di corpo, o di ufficiali generali, motivate da infermità provenienti o non

provenienti da causa di servizio, faranno le veci di consiglio d'amministrazione:

a) Per gli ufficiali generali, il comandante di divisione, se trattasi di ufficiale da lui dipendente; in caso diverso, il comandante di corpo d'armata ed, occorrendo, un altro ufficiale generale da designarsi dal Ministero.

b) Per gli ufficiali superiori comandanti di corpo, il rispettivo comandante di divisione.

§ 5. Per gli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in posizione di servizio ausiliario, gli atti attribuiti al consiglio di amministrazione saranno compiuti:

se ufficiali generali, da un ufficiale generale da designarsi dal Ministero;

se ufficiali superiori, già comandanti di corpo, dal comandante superiore dei distretti del corpo d'armata;

per tutti gli altri ufficiali, dai consigli d'amministrazione dei distretti, nei quali essi ufficiali hanno la loro residenza.

Gli stessi consigli d'amministrazione dei distretti provvederanno per l'accertamento delle ferite od infermità di militari già a riposo, che chiedono aumento di pensione in base all'articolo 14 del R. Decreto 26 maggio 1887.

§ 6. All'accertamento delle infermità di militari in forza al deposito centrale delle truppe in Africa (§ 233 delle norme di servizio e d'amministrazione per le truppe in Africa) provvederà il consiglio d'amministrazione del deposito stesso, al quale saranno spediti dal comando superiore in Africa il certificato del direttore dell'ospedale e tutti gli altri documenti atti a provare la natura e gravità delle ferite od infermità e le circostanze di servizio in cui furono contratte.

Quando dette ferite od infermità provengano da causa di servizio, gli atti saranno trasmessi, per gli effetti dell'articolo 9 del R. Decreto 26 maggio 1887, al comando della divisione militare di Napoli e quindi comunicati al direttore di sanità del X corpo d'armata.

CAPO II. — *Norme per l'accertamento delle infermità e per le visite sanitarie.*

§ 7. Nel decidere sulla provenienza di una ferita od infermità, a tenore di quanto prescrive il titolo II del R. Decreto 26 maggio 1887, i consigli d'amministrazione avranno presente che possono attribuirsi al servizio solo quelle che procedono da causa diretta ed immediata di servizio, vale a dire che sono la conseguenza d'un fatto necessario richiesto dal ser-

vizio ed avente in sè virtualmente il pericolo della ferita od infermità riportata, e non già quelle a cui tale pericolo era estraneo o, quanto meno, che dal servizio non ripetono la loro causa diretta.

§ 8. Mentre potranno quindi considerarsi dipendenti dal servizio le ferite od infermità riportate in guerra, in servizio di pubblica sicurezza od anche in causa di esercitazioni, istruzioni, scuole, marcie, governo e cura di cavalli o di opere e lavori comunque prescritti dai regolamenti o dai comandanti, non saranno da giudicarsi tali quelle riportate soltanto in occasione di servizio, come p. e. nell'andare o ritornare dalla caserma, nel salire o discendere le scale per recarsi a compiere un servizio qualsiasi.

§ 9. Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui alcuna di dette malattie regni o siasi sviluppata, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni a lui attribuite dalle leggi o dai regolamenti militari, ovvero coll'essere comandato da luogo immune a luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

§ 10. Per gli effetti dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1886, N. 3814, i militari appartenenti ai presidii d'Africa sono considerati in servizio comandato, a norma dell'articolo 5 del R. Decreto 26 maggio 1887.

§ 11. Per le visite sanitarie i militari devono presentarsi personalmente alla direzione dell'ospedale o di sanità militare, salvo che per la natura o gravità della infermità non sieno in grado di recarvisi senza inconvenienti. In questo caso l'ufficiale medico cui spetta di eseguire la visita, si trasferirà al luogo del loro domicilio.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo possono essere visitati alla loro residenza ed abitazione.

§ 12. Nelle divisioni in cui non siavi un ospedale militare principale, eserciterà le funzioni di direttore, per gli effetti del R. Decreto 26 maggio 1887, l'ufficiale medico superiore presente alla sede del comando.

Quando il militare dimori nella città, o in luogo più vicino alla città, dove ha sede un ospedale succursale della stessa divisione, egli potrà essere visitato dal direttore di questo, anzichè dal direttore dell'ospedale militare principale.

§ 13. Gli ufficiali medici incaricati di compilare i certificati

prescritti dall'articolo 7 del R. Decreto 26 maggio 1887, dopo di avere premesso le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dei militari da loro visitati e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa delle malattie, lesioni, imperfezioni motivanti l'inabilità al servizio, dovranno: 1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche ed i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da essi rilevati; 2° indicare, quando ciò per la fattispecie sia necessario, le cure già tentate, e se queste si credano tali da renderne inutili altre, in modo da poter dichiarare che le infermità e i difetti da loro osservati, sono tali da impedire per sempre, checchè ne avvenga, il servizio in qualsiasi corpo, compresi i veterani. Ed in questo caso esprimeranno chiaramente in quale delle categorie contemplate dall'articolo 7 del R. Decreto 26 maggio 1887 debbano comprendersi i difetti e le infermità, non dimenticando che ogni qualvolta le imperfezioni descritte rendano bensì il militare inabile al servizio attivo (1), ma lo lascino ancora idoneo ad un qualunque utile servizio nel corpo dei veterani, non potranno le medesime venir comprese in alcuna di esse categorie; 3° dichiarare se a loro giudizio le dette infermità, alterazioni fisiche o i disturbi funzionali sieno in modo evidente, o per lo meno scientificamente ammissibile, da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati e dichiarati dai consigli d'amministrazione come legalmente provati e riconosciuti dipendenti da cause di servizio.

§ 14. Nella compilazione dei certificati richiesti dagli articoli 15 e 17 del R. Decreto 25 maggio 1887 gli ufficiali medici seguiranno le norme espresse nel precedente § 13, colle varianti indicate, secondo i casi, negli articoli stessi. La dichiarazione relativa alla inabilità dovrà accennare soltanto al servizio militare in genere, senza che occorra di fare speciale menzione dei veterani.

Per gli operai borghesi degli stabilimenti militari, cui sono applicabili le leggi sulle pensioni militari delli 27 giugno 1850 e 7 febbraio 1865 e quella sulla riforma dei militari di truppa dell'11 luglio 1852, l'inabilità sarà giudicata in rapporto al loro speciale servizio.

Gli ufficiali medici dovranno sempre assicurarsi che la persona da sottoporre a visita sia quella indicata nei documenti.

---

(1) Pei militari di truppa l'inabilità al servizio attivo è determinata dagli articoli dell'Elenco C che fa seguito al Regolamento sul reclutamento del regio esercito.

§ 15. Quando si tratti di individui ricoverati in un manicomio, il certificato del medico direttore dello stabilimento potrà tener luogo del certificato del direttore dell'ospedale militare.

Questi però potrà richiedere al direttore del manicomio tutti gli schiarimenti che riterrà necessari per esprimere il giudizio che gli spetta circa le disposizioni da consigliarsi a riguardo del militare infermo.

Il direttore dell'ospedale militare, quando lo stimi necessario, potrà anche richiedere alle competenti autorità militari e civili l'autorizzazione di accedere a una visita diretta.

Nella compilazione dei certificati riguardanti malattie mentali di ufficiali non si dovrà, per massima, proporre la riforma, se non quando i medesimi abbiano passato in aspettativa per infermità il tempo consentito dalla legge per tale posizione.

§ 16. Dovendosi annullare, a termini dell'articolo 27 del Regio Decreto 26 maggio 1887, l'annotazione relativa a lesioni od infermità, che già fosse stata fatta sulla matricola d'un militare, il corpo, in base alla lettera ministeriale, procederà analogamente a quanto prescrive l'art. 6 dell'istruzione sulle matricole in data 1° luglio 1886.

§ 17. I reclami contro le deliberazioni dei consigli d'amministrazione, qualunque sia l'arma e il corpo cui il militare appartiene, saranno trasmessi per via gerarchia al Ministero della guerra (Segretariato generale).

In caso di dubbi circa la realtà o natura dei fatti ammessi quali cause di servizio dai consigli d'amministrazione, gli uffici del Ministero, prima di provvedere, comunicheranno gli atti al Segretariato generale per le sue decisioni.

CAPO III. — *Domande di collocamento in riforma e a riposo e pareri dei consigli d'amministrazione.*

§ 18. Le domande di collocamento in riforma o a riposo per qualsiasi titolo devono essere accompagnate dall'atto di nascita del richiedente, eccettuate quelle degli ufficiali che già si trovino in posizione di servizio ausiliario.

I comandanti di corpo uniranno alle domande copia dello stato di servizio mod. N. 53 per gli ufficiali e mod. N. 61 per i militari di truppa.

§ 19. Il parere del consiglio di amministrazione richiesto dall'art. 2°, comma 2° del Regio Decreto 26 maggio 1887 per le domande di collocamento a riposo per anzianità di servizio degli uomini di truppa, sarà conforme al mod. N. 156 del catalogo.

Questo parere mira sopratutto allo scopo di accertarsi che il militare conti effettivamente gli anni di servizio prescritti dalla legge.

Qualora dal computo dei servizi risulti che esso militare abbia interesse a liquidare la pensione in base al grado anteriore all'attuale, a termini del 3° comma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1885, il consiglio di amministrazione l'inviterà a fare una dichiarazione in tal senso, separatamente dalla domanda di collocamento a riposo.

Il parere del consiglio dovrà trasmettersi al Ministero (Segretariato generale) in un colla domanda e carte annesse.

Nella sua domanda di collocamento a riposo od in riforma il militare di truppa indicherà pure il luogo dove intende eleggere domicilio per la riscossione della pensione.

§ 20. Le domande di collocamento a riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al Ministero abbastanza in tempo da potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

§ 21. I pareri dei consigli d'amministrazione, o delle autorità che ne fanno le veci, sulle domande di collocamento in aspettativa, in riforma od a riposo, richiesti dagli articoli 8, 15 e 16 del Decreto, saranno conformi al mod. 154 del catalogo.

CAPO IV. — *Domande di liquidazione di pensione o di assegnamento dei militari.*

§ 22. L'ufficiale, dopo di aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso, con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) per mezzo del comandante del corpo cui apparteneva o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione od assegnamento diretta alla Corte dei conti.

§ 23. L'istanza deve esprimere il nome e cognome e la qualità del richiedente, dev'essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuotere la pensione o l'assegnamento e ove possano notificarsi gli atti che occorressero nel procedimento di liquidazione.

Coloro che eleggono domicilio nelle grandi città dovranno pure segnare sull'istanza il preciso indirizzo dell'abitazione.

Sull'istanza medesima dovrà esser fatta la descrizione dei documenti che la corredano.

§ 24. All'istanza dell'ufficiale dovranno unirsi l'atto di nascita legalizzato (se già non fu presentato colla domanda di collocamento a riposo, in riforma o in posizione di servizio ausiliario); lo stato di servizio modello 155 del catalogo colla indicazione degli stipendi e firmato dal richiedente; tutti i titoli di nomine, promozioni, collocamenti e richiami dalle aspettative, gli estratti delle determinazioni ministeriali relative alle concessioni di sessenni ottenuti posteriormente al 1° gennaio 1885; insomma tutti quei titoli che determinano una nuova posizione dell'ufficiale, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono ad impieghi a cariche speciali e simili.

I suddetti titoli possono essere rimessi anche per copia, purchè debitamente autenticata.

La copia del Decreto che fece cessare il militare dal servizio sarà unita all'istanza a cura del Ministero.

§ 25. Per gli ufficiali, che dalla posizione di servizio ausiliario vengono collocati a riposo, basterà che la domanda di liquidazione della pensione definitiva sia accompagnata dallo stato di servizio modello N. 155.

§ 26. In quanto ai militari di truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione del loro collocamento a riposo, trasmetterà al Ministero la dichiarazione di cessazione dal servizio modello N. 158 del catalogo e la dichiarazione degli assegni di cui il militare era provveduto all'atto del suo collocamento in riforma o a riposo, conforme al modello N. 157 del catalogo stesso.

Per gli operai borghesi degli stabilimenti militari le direzioni trasmetteranno, oltre alla dichiarazione di cessazione dal servizio, altra dichiarazione dalla quale risulti la paga giornaliera della quale erano provvisti all'atto del loro collocamento a riposo; per gli operai pagati ad ore la paga giornaliera è valutata in base a 10 ore di lavoro; per quelli che lavorano a cottimo è valutata come se essi lavorassero a giornata o ad ore, in ragione delle tariffe stabilite per gli operai della classe alla quale appartengono.

§ 27. A termini dell'articolo 5 del R. Decreto 24 aprile 1864, N. 1760, i militari di truppa non sono tenuti a presentare spe-

ciale domanda diretta ad ottenere dalla Corte dei conti la liquidazione della pensione.

§ 28. Ai militari di truppa verrà rilasciata dai rispettivi consigli d'amministrazione, all'atto del loro collocamento a riposo o in riforma, una dichiarazione conforme al modello N. 159 del catalogo.

§ 29. I militari, che in base al R. Decreto 2 settembre 1863, N. 1455, intendano di chiedere acconti mensili sulla pensione che loro sia per spettare, dovranno farne apposita domanda, nella quale verrà ripetuta l'indicazione del domicilio e dell'abitazione.

Le domande d'acconto degli ufficiali saranno trasmesse al Ministero della guerra insieme colla domanda di liquidazione di pensione, e quelle degli uomini di truppa colle dichiarazioni di cessazione dal servizio e degli assegni.

CAPO V. — *Domande di pensione delle vedove e degli orfani di militari.*

§ 30. Le vedove di militari morti in attività di servizio, le quali abbiano diritto a pensione od assegnamento, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti: 1° atto di nascita della vedova; 2° atto di nascita del militare; 3° atto di matrimonio; 4° copia autentica del permesso di matrimonio o della dichiarazione dell'indulto accordato al marito, in virtù del Regio Decreto 3 luglio 1871, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero che sia applicabile alla vedova l'articolo 1° o 2° della legge 2 luglio 1885, N. 3211; 5° atto di morte del militare; 6° atto di notorietà da farsi alla presenza del sindaco, con intervento di tre testimoni, dal quale risulti che non fu pronunciata contro la vedova sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non fu resa definitiva; 7° stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, nel quale sia indicata la data della nascita d'ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata; 8° stato di servizio del militare; 9° titoli relativi alla carriera accennati al § 24, se trattasi di vedova di un ufficiale; dichiarazione degli assegni mod. N. 157 se trattasi di vedova d'un militare di truppa.

§ 31. Gli orfani di militare morto in servizio, ai documenti accennati ai numeri 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del paragrafo precedente, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti della loro nascita.

§ 32. Alle domande di vedove ed orfani di militari morti per cause dipendenti dal servizio, oltre ai documenti accennati nei due paragrafi precedenti, saranno uniti dal comandante del corpo, cui le domande stesse dovranno essere presentate, i documenti prescritti, secondo i casi, dagli articoli 20, 21 e 22 del R. Decreto 26 maggio 1887.

§ 33. Le vedove dei militari pensionati dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del § 30 e la copia del Decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non sia in grado di presentare questo ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equipollente o dall'intendenza di finanza o dall'ufficio già incaricato del pagamento della pensione al marito.

§ 34. Gli orfani di militare pensionato e di madre premorta al marito uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 7 del § 30, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti della loro nascita ed il titolo di concessione della pensione del padre.

§ 35. Gli orfani di militare e di madre già provveduta di pensione, presenteranno gli atti della loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia, ed il titolo di concessione di pensione della madre.

§ 36. Quando sia stata definitivamente pronunciata separazione di corpo contro la madre o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani del militare, in aggiunta ai documenti enumerati, secondo i vari casi, nei paragrafi precedenti, presenteranno copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto del nuovo di lei matrimonio.

§ 37. Il genitore di un militare, che a termini dell'art. 32 della legge 27 giugno 1850 possa aspirare a pensione, dovrà unire alla domanda: 1° l'atto di nascita del militare morto; 2° l'atto di nascita di esso richiedente; 3° la situazione di famiglia al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre e colla data della nascita di ciascun membro; 4° la dichiarazione di cecità o di vedovanza del richiedente, quando ne sia il caso; 5° l'atto di morte del militare; 6° un certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli e, se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in istato vedovile; 7° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti; 8° l'atto di matrimonio.

A questi documenti verranno aggiunti dal comandante del

corpo lo stato di servizio del militare e tutti i documenti prescritti dagli articoli 20, 21 e 22 del R. Decreto 26 maggio 1887.

§ 38. I fratelli e sorelle nubili minorenni, orfani di entrambi i genitori, che in base all'articolo 32 della stessa legge 27 giugno 1850 possono fare domanda di pensione, ai documenti accennati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6 e 8 del precedente § 37 dovranno aggiungere gli atti di morte dei genitori.

§ 39. La divisione della pensione tra la vedova e gli orfani di militare che vivono separati è fatta secondo le norme stabilite dal R. Decreto 28 agosto 1864, N. 1901, esteso alle famiglie dei militari coll'altro R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2595.

CAPO VI. — *Disposizioni generali.*

§ 40. A tenore dell'art. 20, N. 32 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, N. 2077, le domande di collocamento in aspettativa, a riposo, in riforma e quelle di liquidazione di pensione, sieno di militari che di vedove ed orfani, devono essere scritte su carta da bollo da una lira.

Invece, i documenti che si presentano per la liquidazione delle pensioni possono essere in carta libera, a senso dell'articolo 21, N. 26 della legge stessa.

§ 41. Nel procedimento di liquidazione di pensione si seguono le norme stabilite col R. Decreto 12 maggio 1864, N. 1777.

I richiami contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, N. 4516, direttamente alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni, a decorrere dal giorno in cui viene notificata la decisione della Corte stessa. — Il procedimento in caso di richiamo è quello stabilito dagli articoli 71 a 74 del R. Decreto 5 ottobre 1862, N. 884.

§ 42. Sono abrogati: l'*Istruzione* 26 giugno 1853 coll'*Appendice* 10 gennaio 1855; le *Istruzioni* 21 agosto e 12 settembre 1853; le *Avvertenze* 31 marzo 1855; la *Circolare* 7 novembre 1856, N. 100; le *Note* 27 aprile 1857, N. 60, 22 novembre 1858, N. 104, 15 novembre 1866, N. 233, 22 aprile 1869, N. 52, 12 luglio 1869, N. 91, 7 aprile 1871, N. 70, 6 marzo 1882, N. 10, gli *Atti* 1° giugno 1885, N. 75 e 22 febbraio 1886, N. 26.

Roma, addì 10 giugno 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

555,852

281

DISPENSA 31ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

GIUGNO 23. — Legge 23 giugno 1887 N. 4593 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 285.

» 23. — Legge 23 giugno 1887 N. 4594 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del R. Esercito, *pag.* 300.

» 23. — Legge 23 giugno 1887 N. 4595 (serie 3ª) portante modificazione alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, *pag.* 304.

» 23. — Legge 23 giugno 1887 N. 4596 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di 2,500,000 per acquisto di cavalli pel R. Esercito, *pag.* 305.

Atto N. **118**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Legge 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 23 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 29 giugno 1882, N. 8315 (serie 3ª), già modificata dalla legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

Art. 5. *Nel titolo* « Ufficiali superiori » *aggiungere al primo comma le parole:*

« Colonnello veterinario ».

Nel titolo « Caporali » *sopprimere le parole:*

« Caporale furiere ».

Art. 14. *Sostituire:*

« Il comando del corpo di stato maggiore consta di:
un comandante (generale d'esercito o tenente generale);
un comandante in 2° (tenente generale);
un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale) ».

Articoli dal 16 al 26 compreso. *Sostituire i seguenti:*

ARMA DI ARTIGLIERIA.

« Art. 16. — L'arma di artiglieria, di cui la tabella N. III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

d) due ispettori d'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);

e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

f) quattro comandi d'artiglieria da campagna;

g) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria;

h) direzioni territoriali d'artiglieria;

i) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;

l) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali;

m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;

n) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

o) un reggimento d'artiglieria da montagna;

p) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

q) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria;

r) uffici degli ispettori.

« Art. 17. — I quattro comandi d'artiglieria da campagna e i due comandi d'artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.

« Art. 17 *bis*. — Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno. Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo IV della presente legge.

« Art. 18. — Gli ufficiali superiori ed inferiori di artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi di artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria, e gli ufficiali allievi della scuola di applicazione

d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma d'artiglieria*.

« Art. 18 *bis*. — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno e un deposito.

« Art. 19. — Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 19 *bis*. — Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

« Art. 20. — Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e un deposito.

« Art. 21. — Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.

Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

ARMA DEL GENIO.

« Art. 22. — L'arma del genio, di cui la tabella N. IV determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);

d) comandi territoriali del genio;

e) direzioni territoriali del genio;

f) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;

g) quattro reggimenti del genio;

h) uffici degli ispettori.

« Art. 23. — I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

« Art. 23 *bis*. — Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno.

« Art. 24. — Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio

assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio*.

« Art. 24 *bis*. — Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

« Art. 25. — Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

« Art. 26.—Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito ».

Art. 27. *Sostituire il seguente:*

« Art. 27. — L'arma di fanteria, di cui la tabella N. V determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);

b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);

c) fanteria di linea;

d) bersaglieri;

e) alpini;

f) distretti;

g) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;

h) ufficiali delle fortezze;

i) uffici degli ispettori ».

Art. 31. *Al primo comma sostituire:*

« Gli alpini sono formati in sette reggimenti (ventidue battaglioni, settantacinque compagnie) ».

Art. 32. *Aggiungere il comma seguente:*

« In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo ».

Art. 35. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 35. — L'arma di cavalleria, di cui la tabella N. VI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);

b) un ufficio dell'ispettore generale;

c) nove comandi di brigata di cavalleria;

d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;

e) sei depositi di allevamento cavalli.

« Art. 35 *bis*. — Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito ».

Art. 37. *Sostituire:*

« Il comando generale dell'arma si compone di:

Un comandante generale (tenente generale);

Due ufficiali generali addetti (maggiori generali);

Un ufficio di segreteria ».

Articoli 41 e 42. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 41. — Il corpo sanitario militare, di cui la tabella N. IX determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di sanità militare;

b) direzioni territoriali di sanità militare;

c) direzioni di ospedali militari principali;

d) ufficiali medici;

e) compagnie di sanità ».

« Art. 42. — L'ispettorato di sanità militare si compone di:

un ispettore capo (maggiore generale medico);

due ispettori (maggiori generali medici);

due ispettori (colonnelli medici);

un chimico farmacista ispettore;

un ufficio di segreteria ».

« Art. 42 *bis*. — Il numero delle direzioni territoriali di sanità è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto sovrano ».

Art. 54. *Sostituire*:

« I professori e maestri nelle scuole militari, di cui la tabella N° XVI determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

professori titolari;

professori aggiunti;

maestro direttore di scherma;

maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica ».

Art. 57. *Sopprimere le parole:*

« sotto capi tecnici ».

Art. 62. *Sopprimere il capoverso* d) *e seguenti e sostituire:*

d) La *scuola militare* per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;

e) La *scuola dei sottufficiali* che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

f) La *scuola d'applicazione di sanità militare* per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

g) Cinque *collegi militari* per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

h) La *scuola centrale di tiro di fanteria* per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

i) La *scuola di cavalleria* per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori di equitazione;

l) La *scuola centrale di tiro d'artiglieria* per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) Due *batterie d'istruzione* per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;

n) La *compagnia d'istruzione* d'artiglieria da fortezza per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza;

o) *Plotoni allievi ufficiali di complemento* e *plotoni allievi sergenti* presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal Ministero della guerra.

Articolo 64. *Sostituire:*

« L'ufficio di revisione delle contabilità, per delegazione del Ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica le contabilità dei corpi e degli uffici del regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale, ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito ».

Articolo 78. *Ove dice:*

c) Trentasei compagnie alpine,

Sostituire:

c) Ventidue compagnie alpini.

Articoli 79 ed 80. *Sostituire i seguenti:*

« Art. 79. — L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;

b) quattordici compagnie treno;
c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;
d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie ».

« Art. 80. — Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia ».

Art. 82. *Sostituire:*

« Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:
a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuno compagnie;
b) due compagnie ferrovieri;
c) tre compagnie telegrafisti;
d) quattro compagnie pontieri;
e) una compagnia lagunari;
f) quattro compagnie treno.

Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente ».

Art. 86. *Al capoverso e) sostituire:*

e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza.

Art. 88. *Al capoverso* b) *sostituire:*

b) ventidue battaglioni alpini, complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 2.

Alle tabelle organiche numeri I, II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, sono sostituite le seguenti:

TABELLA N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali al Ministero della guerra, come: ministro, segretario generale, o direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito):

Alla tabella si sostituisce la seguente:

5 generali d'esercito;
50 tenenti generali;
92 maggiori generali;
3 maggiori generali medici;
1 maggiore generale commissario;
10 colonnelli brigadieri (impiegati come maggiori generali);
2 colonnelli medici ispettori (impiegati come magg. generali).

163 totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

TABELLA N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

15 colonnelli;
53 tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
84 capitani.

152 totale.
120 capitani applicati di stato maggiore (*b*).

272 totale generale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

(*b*) Compresi nella tabella N. XIII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.*

44 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
135 maggiori;
499 capitani;
931 tenenti e sottotenenti (*a*).

1657 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma del genio.*

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
217 capitani;
252 tenenti e sottotenenti (*a*).

569 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un decimo potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

178 colonnelli;
191 tenenti colonnelli;
504 maggiori;
2000 capitani;
4517 tenenti e sottotenenti (*a*).

7390 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. VI *degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

26	colonnelli;
28	tenenti colonnelli;
52	maggiori;
226	capitani;
586	tenenti e sottotenenti (*a*).
918	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

14	colonnelli medici;
26	tenenti colonnelli medici;
57	maggiori medici;
304	capitani medici;
376	tenenti e sottotenenti medici (*a*).
777	totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo di commissariato militare.*

13	colonnelli commissari;
13	tenenti colonnelli commissari;
26	maggiori commissari;
124	capitani commissari;
190	tenenti e sottotenenti commissari (*a*).
366	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un decimo potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

1	colonnello contabile;
10	tenenti colonnelli contabili;
58	maggiori contabili;
509	capitani contabili;
928	tenenti e sottotenenti contabili.
1506	totale.

TABELLA N. XII *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

1	colonnello veterinario;
2	tenenti colonnelli veterinari;
10	maggiori veterinari;
57	capitani veterinari;
128	tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).
198	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

TABELLA N. XIII *degli ufficiali fuori quadro*
(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

23	colonnelli;
25	tenenti colonnelli;
32	maggiori;
253	capitani;
159	tenenti e sottotenenti.
492	totale.

TABELLA N. XIV *del personale della giustizia militare.*

1	avvocato generale militare;
1	sostituto avvocato generale militare di 1ª classe.
1	id. id. id. 2ª »
5	avvocati fiscali militari di 1ª classe.
5	id. id. 2ª »
9	id. id. 3ª »
7	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
8	id. id. id. 2ª »
9	id. id. id. 3ª »
3	segretari principali;
8	segretari di 1ª classe;
10	id. 2ª »
14	sostituti segretari di 1ª classe;
11	id. 2ª »
11	sostituti segretari aggiunti;
103	totale.
23	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).
126	totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella N. XIII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. XV *degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi (*a*).

1	ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1	id. id. 2ª »
1	id. id. 3ª »
2	ingegneri geografi di 1ª classe;
3	id. 2ª »
2	aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe;
1	id. id. 2ª »
11	totale.

(*a*) Gli ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degl'ingegneri stessi.

Topografi.

1 topografo capo di 1ª classe;
1 id. id. 2ª »
5 topografi principali di 1ª classe;
7 id. id. 2ª »
18 topografi di 1ª classe;
18 id. 2ª »
22 aiutanti topografi di 1ª classe;
21 id. id. 2ª »
17 aspiranti aiutanti topografi.

110 totale.

121 totale generale.

Tabella N. XVI *dei professori e maestri civili.*

Professori.

Scuole	Collegi	
11	3	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe;
11	10	id. id. id. 2ª »
8	11	id. id. id. 3ª »
30	24	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	21	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
3	5	id. id. id. 2ª »
6	26	totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	3	id. id. 2ª »
1	1	id. id. 3ª » e professori aggiunti di disegno.
4	5	totale professori di disegno.

Maestri di scherma e di ginnastica.

1 maestro direttore di scherma;
12 maestri di 1ª classe;
18 id. di 2ª »
18 id. di 3ª » e maestri aggiunti.

49 totale maestri e maestri aggiunti.

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Tabella N. XVII *dei farmacisti militari.*

1 chimico farmacista ispettore;
1 chimico farmacista direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
10 id. id. 2ª »
16 farmacisti di 1ª classe;
29 id. 2ª »
40 id. 3ª »

103 totale.

Tabella N. XVIII *dei ragionieri d'artiglieria.*

2 ragionieri capi di 1ª classe;
7 id. id. 2ª »
20 id. principali di 1ª classe;
24 id. id. 2ª »
24 id. id. 3ª »
24 id. di 1ª classe;
41 id. di 2ª »
44 aiutanti ragionieri.

186 totale.

TABELLA N. XIX *dei ragionieri geometri del genio.*

3	ragionieri	geometri	capi	di 1ª	classe;
9	id.	id.	id.	2ª	»
26	id.	id.	principali	di 1ª	classe;
32	id.	id.	id.	2ª	»
32	id.	id.	id.	3ª	»
32	id.	id.	di 1ª	classe;	
52	id.	id.	di 2ª	»	
57	aiutanti	ragionieri	geometri.		
243	totale.				

TABELLA N. XX *dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

8	capitecnici	principali	di 1ª	classe;
16	id.	id.	2ª	»
25	id.	id.	3ª	»
25	capitecnici	di 1ª	classe;	
25	id.	2ª	»	
50	id.	3ª	»	
149	totale.			

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e riunire in un testo unico le leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 4.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati sino ad estinzione, in eccedenza al quadro orga-

nico stabilito pei maestri civili dalla tabella N. XVI annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 119. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge 23 giugno 1887, N 4591 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del R. esercito.** — 23 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla legge che stabilisce gli stipendi e gli assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito in data 5 luglio 1882, N. 851 (serie 3ª), modificata colle leggi in data 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª), e 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª), sono fatte le seguenti varianti e aggiunte:

Al 3° capoverso dell'art. 9 dopo le parole: « pensione vitalizia » *aggiungere* «richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione ».

Tabella I. — *All'annotazione n. 1, togliere* « gli ufficiali di ordinanza di S. M. il Re »;

All'annotazione n. 2, sostituire:

« I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali ».

Tabella II. — *Al 1° capoverso dell'annotazione n. 1, alle parole*: « agli ufficiali superiori ed inferiori delle brigate di artiglieria a cavallo *sostituire*: « agli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo ».

Aggiungere le competenze in foraggi per il comandante del reggimento d'artiglieria da montagna.

All'annotazione n. 1, togliere « gli ufficiali d'ordinanza di S. M. il Re ».

Alla nota n. 2, stabilire che gli aiutanti di campo dei

Reali Principi che hanno diritto a cinque razioni foraggio sono solamente i maggiori generali.

Nella TABELLA III, *ove si parla degli ufficiali che hanno diritto alla indennità cavalli in lire 340, alle parole* « alle batterie di montagna », *sostituire le parole*: « del reggimento di artiglieria da montagna ».

Al 2° capoverso dell'annotazione n. 1, sostituire:

« Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli del reggimento di artiglieria a cavallo, quelli dell'arma dei reali carabinieri, gli aiutanti di campo di S. M., gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria ».

TABELLA IV. — *Al capoverso* b) *sostituire*:

« Ispettori generali delle armi di artiglieria, del genio e della cavalleria; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandante di divisione; comandante militare dell'isola di Sardegna; comandante generale dell'arma dei reali carabinieri; comandante della scuola di guerra e comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ».

Al capoverso c) *sostituire*:

« Comandante dell'accademia militare; comandante della scuola militare; ispettori dell'arma d'artiglieria; ispettori dell'arma del genio; ispettori dell'arma di fanteria; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità:

se tenente generale . . . . . L. 3600
se maggiore generale. . . . . » 1200 ».

Al capoverso f) *sostituire*:

« Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandante di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria da campagna; comandanti d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; comandanti territoriali del genio; direttore dell'istituto geografico militare; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei reali carabinieri; comandanti di presidio nominati con Decreto Reale; comandanti superiori dei distretti; maggiore generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; comandante della scuola centrale di tiro della fanteria ».

Al capoverso l) *sostituire*:

« Colonnello addetto ad un ispettorato, a un comando,

ad una direzione, ad un ufficio od a disposizione del Ministero ».

Al capoverso m) *sostituire*:

« Ufficiale superiore reggente una sezione al Ministero della guerra; tenente colonnello segretario presso l'ispettorato di sanità militare; comandanti in 2° delle scuole centrali di tiro; tenenti colonnelli capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore; direttore della farmacia centrale; capo riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile vice direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî; ufficiale superiore addetto all'ispettorato generale di cavalleria ».

Al primo alinea del capoverso p) *sostituire*:

« Ufficiali delle varie armi della scuola di cavalleria, delle scuole centrali di tiro e dei reparti d'istruzione (esclusi i plotoni) ».

Al secondo alinea del capoverso p) *sopprimere le parole*:

« Battaglioni d'istruzione ».

Al capoverso s) *sostituire*:

« Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto ».

Alle annotazioni aggiungere il capoverso seguente:

« Con decreto reale sono determinate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio ».

TABELLA VI.

Giustizia militare.

Alle parole:

« Segretario principale lire 5000 ».

Sostituire:

« Segretario principale lire 4000 ».

Farmacisti militari.

Sopprimere:

« Farmacisti militari di 4ª classe ».

Ragionieri di artiglieria e genio.

Sostituire il seguente riparto:

Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª	classe	L. 5000
Id. id.	2ª	id.	» 4500
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª	id.	» 4000
Id. id.	2ª	id.	» 3500
Id. id.	3ª	id.	» 3000

Ragioniere e ragioniere geometra . . .	1ª classe	L. 2500
Id. id. . . .	2ª id.	» 2000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		» 1500

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

Capotecnico principale	1ª classe	L. 4500
	2ª id.	» 4000
	3ª id.	» 3500
Capotecnico.	1ª id.	» 3000
	2ª id.	» 2500
	3ª id.	» 2000

Sopprimere:
« Sottocapo tecnico ».

INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Ingegnere geografo principale. . . .	1ª classe	L. 5000
	2ª id.	» 4500
	3ª id.	» 4000
Ingegnere geografo	1ª id.	» 3500
	2ª id.	» 3000
Aiutante ingegnere geografo	1ª id.	» 2500
	2ª id.	» 2000
Topografo capo	1ª id.	» 5000
	2ª id.	» 4500
Topografo principale.	1ª id.	» 4000
	2ª id.	» 3500
Topografo	1ª id.	» 3000
	2ª id.	» 2500
Aiutante topografo	1ª id.	» 2000
	2ª id.	» 1500
Aspirante aiutante topografo		» 1200

ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO.

Assistenti di 1ª classe.	L. 2000
» 2ª »	» 1600
» 3ª »	» 1200

TABELLA VII. — *Cancellare nella colonna* « Pontieri » *l'assegno di lire 1.30 corrispondente al grado di caporale maniscalco.*

TABELLA VIII. — *Cancellare nella testa della seconda colonna le parole* « da costa ».

Art. 2.

L'indennità annua di lire 4000, stabilita dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1885, per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per Decreto Reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nella presente legge andranno in vigore il 1° del mese successivo alla sua promulgazione.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito, ed in altro testo unico quelle sulle pensioni per i militari del regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **120**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Legge 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª), portante modificazione alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno**. — 23 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), è fatta la seguente variante:

Art. 1. *Sopprimere le parole*:

« 6 comandi territoriali d'artiglieria ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **131**. — LEGGI. — **Legge 23 giugno 1887, N. 4596 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 2,500,000 per acquisto di cavalli pel R. esercito.** — 23 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 2,500,000 a favore della parte straordinaria del bilancio della guerra, per acquisto di cavalli pel regio esercito.

Tale spesa sarà imputata in ragione di lire 1,500,000 all'esercizio 1887-88, e di lire 1,000,000 all'esercizio 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

Ar
cer
ide
Sala

Vis
cari
Vis
a tut
Vis
gliam
Sul
gli al
Abl
Art
opera
Art
sino
deriv
Art
del p
On
Stato
creg
serva

DISPENSA 32ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 giugno.

GIUGNO 2. — R. Decreto N. 4540 (serie 3ª) pel quale cessa di essere considerato come opera di fortificazione dello Stato il forte di Baia, *pag.* 307.
» 16. — R. Decreto N. 4585 (serie 3ª) che ripartisce la somma di L. 1,900,000, autorizzata con la legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), fra i vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87, *pag.* 303.
» 24. — Modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina (Allegato N. 12 al Regolamento di disciplina militare), *pag.* 309.
» 24. — Trasporti in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie, *pag.* 309.
» 26. — Norme di massima per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari, *pag.* 318.
» 28. — Impiego di caporale maggiore o di caporale di contabilità, *pag.* 330.
» 28. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 330.
» 28. Pubblicazione di una istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra, *pag.* 330.

Atto N. **122**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4540 (serie 3ª) pel quale cessa di essere considerato opera di fortificazione dello Stato il forte di Baia**. — 2 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il forte di Baia cessa di essere considerato come opera di fortificazione dello Stato.

Art. 2. Le proprietà fondiarie adiacenti a detto forte cessano per conseguenza di essere soggette alle servitù militari derivanti dal forte stesso.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 123. — LEGGI. — **R. Decreto N. 4585 (serie 3ª), che ripartisce la somma di L. 1,900,000, autorizzata colla legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), fra i vari capitoli del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87.** — 16 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), colla quale venne autorizzata nella parte ordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1886-87 la spesa di un milione e novecentomila lire da ripartirsi fra i capitoli sui quali ha influenza il richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864, pei quali dalla legge N. 2469 (serie 3ª) del 3 luglio 1884 l'obbligo del servizio sotto le armi fu limitato a 2 anni;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

La spesa di lire un milione e novecentomila, autorizzata colla legge 29 maggio 1887, N. 4513 (serie 3ª), è ripartita ed iscritta ai sottoindicati capitoli della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa della guerra per l'esercizio finanziario 1886 87.

CAPITOLI		Somma	
Numero	DENOMINAZIONE		
22	Assegni agli ufficiali in congedo ed agli uomini di classi in congedo chiamati all'istruzione L.	415,000	»
24	Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e dell'opificio arredi e spese dell'opificio e dei magazzini centrali . . . »	362,000	»
25	Pane e viveri alle truppe, rifornimento viveri di riserva ai corpi di truppa. . . . . »	800,000	»
27	Casermaggio per le truppe, retribuzione ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . . »	123,000	»
30	Materiale e stabilimenti d'artiglieria . . . . »	200,000	»
	L.	1,900,000	»

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **124.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni al Regolamento per le compagnie di disciplina (allegato N. 12 al regolamento di disciplina).** — 24 giugno.

In seguito all'apertura al pubblico esercizio della linea ferroviaria Chioggia-Rovigo, i soldati trasferiti alla 2ª compagnia di disciplina speciale devono essere direttamente avviati alla sede della suddetta compagnia in Chioggia, e pertanto rimane abolita la nota a piè della pagina 13 del Regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena (allegato N. 12 al regolamento di disciplina militare).

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

N. **125.** — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporti in ferrovia degli impiegati civili delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie.** — 24 giugno.

A compimento della riserva fatta coll'*Atto* N. 92 del volgente anno si notificano qui appresso le nuove norme stabilitesi di accordo colle Società delle strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia riguardo al trasporto per conto proprio degli impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato.

Tariffa.

1. Agl'impiegati in attività di servizio, aventi nomina regia o ministeriale, inscritti nei ruoli organici fissi e provvisti di stipendio annuo a totale carico dello Stato, designati negli elenchi allegati alla presente, quando viaggiano in conto proprio, per congedo o per ragioni di famiglia, è concessa la riduzione di prezzo progressiva nel seguente modo:

per una percorrenza che non superi i 100 chilometri			30	%
per le successive percorrenze da	101 a 200	»	35	»
»	» 201 a 300	»	40	»
»	» 301 a 400	»	45	»
»	» 401 chilom. ed oltre		50	»

2. I prezzi sui quali viene computata la progressiva riduzione che precede sono:

per la 1ª classe . . . . . L. 0,1187
» 2ª » . . . . . » 0 0831
» 3ª » . . . . . » 0,0537

3. La stessa riduzione è applicabile alle persone di famiglia purchè sieno accertate *conviventi ed a carico* dell'impiegato, ad una persona di servizio ed alla nutrice con bambino lattante.

4. I ragazzi di età fra i tre ed i sette anni sono trasportati alla metà dei prezzi anzidetti; quelli di età inferiore gratuitamente.

5. Le riduzioni sono accordate sulla presentazione di regolari documenti e si estendono a tre viaggi all'anno, di andata e ritorno per l'impiegato, e tre per la famiglia, coll'osservanza delle condizioni e norme indicate in appresso.

6. All'impiegato posto in disponibilità, in aspettativa od a riposo, ed alla sua famiglia, è pure concessa la riduzione sopra stabilita per recarsi al domicilio eletto, purchè il viaggio si compia nel termine di tre mesi dalla data del relativo decreto; la riduzione è parimente accordata quando l'agente fosse richiamato in servizio. Consimile concessione è estesa al viaggio delle famiglie, le quali, per avvenuto decesso dell' impiegato capo-famiglia, dovessero recarsi ad altro domicilio. E tutto ciò all'infuori dei tre viaggi suindicati.

Condizioni e norme.

7. Il personale subalterno e le rispettive famiglie non possono valersi che di biglietti di 2ª e 3ª classe, secondo la rispettiva posizione d'organico.

8. Sono considerati come facenti parte della famiglia, agli effetti della concessione suddetta: la moglie, i figli di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, purchè conviventi ed a carico dell'impiegato.

I figliastri minorenni e le figliastre nubili, pei quali si faccia risultare all' amministrazione cui appartiene l' impiegato, che sono con lui conviventi ed a suo carico, vengono considerati come figli, e come tali possono fruire della consentita riduzione sul prezzo di trasporto. Sono esclusi invece i patrigni, le matrigne, i fratellastri e le sorellastre.

La concessione è pure accordata, giusta quanto è premesso, ad una persona di servizio e ad una nutrice in accompagnamento di bambino lattante, per ciascuna famiglia d'impiegato. Tuttavia, qualora al servizio continuato della famiglia trovisi

una persona di servizio od una nutrice di più, ne viene ammesso il trasporto a prezzo ridotto, purchè ciò sia stato previamente constatato dall'amministrazione rispettiva e sia fatto risultare sulla dichiarazione di viaggio.

9. Le persone della famiglia possono godere della riduzione anche quando viaggiano separatamente, cioè senza essere accompagnate dall'impiegato; invece alle persone di servizio ed alle nutrici coi bambini lattanti la riduzione è concessa soltanto quando viaggiano collo stesso convoglio in cui viaggia l'impiegato o qualcuno della famiglia. Le persone di servizio debbono, di regola, viaggiare soltanto in 3ª classe. Può tuttavia esser loro accordata una classe superiore, qualora debbano viaggiare coi treni diretti non aventi vetture di 3ª classe, ovvero che i padroni o le persone di famiglia abbiano bisogno, per causa di malattia o per altro motivo, dell'assistenza delle medesime nel corso del viaggio. Le nutrici viaggiano nella stessa classe spettante ai bambini loro affidati.

10. Ogni viaggio di tutta o di parte della famiglia esaurisce una delle tre concessioni.

11. Tanto gl'impiegati quanto la famiglia possono valersi indistintamente dei convogli diretti, omnibus o misti aventi vetture della classe per la quale sono emessi i biglietti, eccettuati i convogli composti di sole carrozze di 1ª classe, quelli della valigia indo-europea, e gli altri che fossero esclusi dagli orari ufficiali.

12. Pei detti viaggi sono ammesse le fermate intermedie concesse ai viaggiatori ordinari, cioè nei limiti e modi prescritti dall'articolo 30 ed allegato N. 7 delle tariffe vigenti (*).

(*) Ai viaggiatori con biglietto a tariffa intera e ridotta è fatta facoltà di fermarsi nelle stazioni intermedie

a) *una volta* per le percorrenze eccedenti i 200 chilometri.

b) *due volte* per le percorrenze eccedenti i 500 chilometri.

Ciascuna fermata non può durare oltre la mezzanotte che segue la fine del giorno successivo. La continuazione del viaggio deve farsi coi convogli portanti carrozze della classe a cui dà diritto il biglietto e pei quali non sia più elevato salvo che il viaggiatore paghi la differenza.

Il viaggiatore che desidera approfittare della fermata in una stazione intermedia deve presentarsi al capo della stazione in cui vuol fermarsi ed esibirgli il biglietto affinchè vi faccia apposito visto di fermata. Allorchè poi riparte, il viaggiatore deve presentare il biglietto allo sportello di distribuzione perchè vi sia apposto nuovo bollo pel convoglio col quale deve essere adoperato.

Il viaggiatore che non parte e quello che non riprende il viaggio col convoglio al quale gli dà diritto il biglietto non possono servirsene per altri convogli, nè spetta loro verun rimborso.

Qualora gli impiegati e le loro famiglie intendessero di fare delle fermate intermedie che eccedano i limiti di tempo e di numero consentiti dalle disposizioni sopra citate, in tal caso dovranno essere compilati tanti separati scontrini, quanti sono i diversi tratti nei quali il viaggio è suddiviso, e ciò beninteso nei limiti della quantità di scontrini dei quali è fornito ogni libretto o dichiarazione, ed attenendosi alle stesse prescrizioni stabilite nei successivi articoli dal N. 22 al 26.

13. I viaggiatori, previa domanda al personale ferroviario, hanno modo a passare da una classe inferiore ad una superiore, pagando la differenza tra il prezzo intero della classe indicata sul biglietto acquistato ed il prezzo intero della classe superiore richiesta.

14. Agli impiegati muniti di biglietto di 1ª classe ed alle loro famiglie è concesso di prender posto nei *coupés*, nelle vetture a letti e nelle carrozze speciali, mediante pagamento dell'integrale sopratassa stabilita pei viaggiatori ordinari, ai quali viene però riservata la precedenza.

15. I viaggi possono aver luogo tanto in servizio interno di ciascuna rete, quanto in servizio cumulativo fra le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, facendo uso di un solo biglietto per l'intero percorso. Però pei viaggi in servizio cumulativo con le ferrovie Sicule è dovuta l'intera tassa stabilita per la traversata dello Stretto di Messina.

16. Nessuna riduzione è concessa per il trasporto del bagaglio e delle cose che l'impiegato porta seco, salvo bene inteso il piccolo bagaglio a mano che, a tenore delle vigenti tariffe, viene ammesso gratuitamente nelle carrozze.

17. Per ottenere l'applicazione dei prezzi ridotti sovrastabiliti pei biglietti da viaggio, gl'impiegati di nomina regia debbono far uso di un *libretto a scontrini* conforme al modello stabilito; le persone di famiglia, gl'impiegati di nomina ministeriale, il personale subalterno e le rispettive loro famiglie debbono invece valersi di una *dichiarazione* nominativa, conforme all'unito modello allegato *B*. I libretti vengono rilasciati dall'Amministrazione centrale, dalla quale gl'impiegati dipendono, secondo le cautele e norme che, in aggiunta alle presenti, ogni amministrazione trovasse di adottare nei rapporti interni. Le dichiarazioni si rilasciano invece dai funzionari che, come dagli annessi elenchi, sono espressamente autorizzati ad emetterle per ogni amministrazione, direzione, ufficio, ecc. nel limite di tre all'anno per impiegato non munito di libretto, e pure di tre per le famiglie.

Però agli impiegati provinciali che si trovano temporaneamente adibiti presso le amministrazioni centrali, le *dichiarazioni* (modello allegato *B*) potranno esser rilasciate nel numero annuo sopraindicato dal funzionario delle amministrazioni stesse, delegato al rilascio dell'analogo documento per gli impiegati centrali.

18. Il libretto di viaggio si compone:

a) di una copertina di pelle color turchino-scuro portante, nell'esterno, da una parte l'indicazione dell'amministrazione centrale che ha rilasciato il libretto, nonchè il numero d'ordine del libretto stesso, dall'altra parte un bollo a secco delle ferrovie e nell'interno la fotografia recente e ben riuscita del titolare. A questa è applicata per cura dell'amministrazione centrale una marca da bollo speciale, sulla quale il funzionario che rilascia il libretto appone la propria firma per attestare che la fotografia è realmente il ritratto del titolare del libretto. Sulla marca da bollo, gommata alla fotografia, viene impresso il bollo a secco della prefata amministrazione, in modo che l'impronta cada in parte sulla marca ed in parte sulla fotografia;

b) di un biglietto fisso a cartoncino portante impressi i detti due bolli a secco. In tale biglietto sono indicati il numero d'ordine del libretto, il casato, nome e grado del titolare, e figura inoltre la firma del medesimo con la vidimazione del capo dell'Amministrazione da cui dipende o del funzionario superiore che ne fosse delegato;

c) di una serie annuale di ventiquattro scontrini a matrice sul modello accennato più sopra, portanti il numero del libretto e per di più numerati progressivamente da 1 a 24, e muniti del succitato bollo di controllo delle ferrovie.

L'inscrizione sugli scontrini del numero del libretto ha luogo sotto la responsabilità dei funzionari incaricati del rilascio, i quali devono firmare ogni fascicolo, indicandovi la data della distribuzione.

19. Per ottenere i biglietti a tariffa ridotta, il libretto deve dal titolare esser presentato *in tempo utile* al bigliettario della stazione di partenza, dopo di avere inscritte chiaramente sulla matrice e sullo scontrino la classe in tutte lettere, la stazione di partenza, quella di arrivo e la data. Sullo scontrino deve inoltre essere posta la firma per esteso del titolare.

20. Gli scontrini vengono staccati esclusivamente dai bigliettari, i quali nel restituire il libretto, rimettono, verso pagamento del prezzo dovuto, il biglietto valido pel viaggio.

21. Gli scontrini presentati già staccati, ovvero incompleti, non compilati regolarmente, raschiati, cancellati o portanti correzioni od aggiunte, sono da considerarsi nulli e di nessun valore.

22. Al titolare è fatta facoltà di scegliere per ogni viaggio la via da lui preferita; quando questa però non sia la più breve, egli è tenuto a suddividere il viaggio in due o più tratti, da percorrersi ognuno seguendo la via più breve, e verso rilascio di altrettanti scontrini, pagando di volta in volta il prezzo relativo.

23. La *dichiarazione* conforme all'allegato *B.* che, come si è premesso, vale pei tre viaggi annui degli impiegati di nomina ministeriale, del personale subalterno e delle rispettive famiglie, nonchè di quelle degli impiegati di nomina regia, è composta di due serie di quattro scontrini ciascuna, da servire per suddividere in altrettanti tratti il viaggio di andata e quello di ritorno, usando uno scontrino debitamente compilato per ogni tratto. Per esser valida la dichiarazione deve sempre indicare se si tratta della 1ª, 2ª o 3ª concessione.

24. Il pagamento del prezzo ridotto ha luogo a partenza per l'intiera percorrenza, quando il titolare della *dichiarazione* non intenda frazionare il viaggio, e va fatto di volta in volta e per ogni tratto, quando il viaggio viene suddiviso. Nel primo caso la *dichiarazione* deve essere presentata col primo scontrino completato coll'indicazione della percorrenza per l'intiero viaggio; nel secondo caso invece, la dichiarazione deve avere altrettanti scontrini riempiti, quanti sono i tratti in cui il viaggio viene suddiviso, affinchè il bigliettario di ogni successiva stazione possa distribuire, contro ritiro del relativo scontrino, il corrispondente biglietto.

25. Gli scontrini non utilizzati per suddividere il viaggio devono essere annullati con un tratto di penna o dal titolare della *dichiarazione* o dal bigliettario.

26. Anche colle *dichiarazioni* è fatta facoltà di scegliere, tanto nel viaggio di andata, come in quello di ritorno, la via che più aggrada al titolare; nel caso però in cui venga prescelta una via più lunga, il viaggio dovrà essere suddiviso in modo che ciascun scontrino sia rilasciato per una percorrenza da farsi seguendo la via più breve.

27. Ai viaggiatori muniti di *dichiarazione*, che nel viaggio di andata non potessero, per impedimento qualsiasi (di cui deve esser fatto cenno sulla dichiarazione per parte del personale ferroviario) raggiungere la definitiva stazione destinataria, viene accordata facoltà di far ritorno alla residenza par-

tendo dalla stazione in cui si fossero fermati, e usufruendo della *dichiarazione* di ritorno.

28. Le *dichiarazioni* non sono più valevoli trascorsi tre mesi dalla data del loro rilascio.

Ove per altro il titolare rimanesse fuori della residenza oltre il termine di mesi tre, può essergli rilasciata dall'amministrazione cui appartiene una nuova *dichiarazione* valevole pel solo viaggio di ritorno, staccando dalla medesima tutti gli scontrini di andata e facendovi, tanto sul *recto*, quanto sul *verso*, negli spazi riservati alla indicazione del viaggio di andata, l'annotazione seguente:

« *La presente sostituisce la dichiarazione primitiva N..... del..... ritirata da questa amministrazione e vale pel controindicato (o retro indicato) viaggio entro tre mesi da oggi* ».

Tale annotazione, nel *recto* della nuova *dichiarazione*, deve essere munita della firma del funzionario autorizzato al rilascio e portare il bollo dell'amministrazione stessa.

29. Qualora, dopo il rilascio di una dichiarazione, cambiassero le condizioni di *convivenza* e di *carico* delle persone di famiglia cui era intestata, la dichiarazione non potrà più essere utilizzata, ma dovrà invece essere restituita per la sua sostituzione con altra, se del caso, o per l'annullamento.

30. Anche le *dichiarazioni* incomplete, non compilate regolarmente o raschiate, cancellate o portanti correzioni od aggiunte che non siano convalidate dai funzionari che le hanno rilasciate, oppure non presentate in *tempo utile*, non sono ritenute valide.

31. Il libretto e gli scontrini, come le *dichiarazioni*, e di conseguenza i biglietti acquistati, sono *personali:* tanto chi ne fa cessione, quanto chi se ne serve illecitamente o s'intromette nella cessione, incorre nelle penalità comminate dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Inoltre nel caso di cessione, come in tutti gli altri di abusi, il titolare perde ogni diritto alle riduzioni.

32. I portatori di libretti, scontrini, *dicharazioni* o biglietti non propri, oppure alterati o falsificati, sono soggetti, a forma dell'articolo 34 delle tariffe e condizioni pei trasporti, al pagamento del prezzo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto ed accertato, più di una sopratassa eguale a tre volte il prezzo stesso, e sono inoltre passibili delle penalità stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza delle strade ferrate, approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687 (serie 2ª).

33. Chi è trovato a viaggiare in classe superiore a quella

portata dal biglietto deve pagare, secondo il precitato art. 34, la differenza fra il prezzo a tariffa intiera della classe a cui aveva diritto e quello della classe abusivamente occupata, più una sopratassa eguale alla differenza stessa.

34. Chi viaggia sprovvisto dei documenti prescritti per giustificare la riduzione ottenuta incorre, a forma dell'art. 34 suddetto, nel pagamento, per tutto il percorso fatto ed accertato, della differenza fra l'importo del biglietto a prezzo ridotto e quello a tariffa intiera di un biglietto della classe in cui viaggiava, più di una sopratassa eguale alla differenza stessa.

35. Chi è trovato sopra una linea diversa da quella indicata sul biglietto deve pagare l'importo a tariffa intiera per tutto il percorso fatto e accertato.

36. Il libretto e la *dichiarazione*, con gli annessi scontrini, sono da esibirsi, insieme al biglietto da viaggio acquistato, ad ogni richiesta del personale ferroviario, il quale nelle sue controllerie può anche richiedere la firma del viaggiatore.

37. Gli impiegati collocati in aspettativa, in disponibilità, o che per qualunque causa cessano dal servizio dell'amministrazione governativa, devono, per mezzo dei propri capi d'ufficio, restituire il libretto nell'ultimo giorno del loro servizio. Per recarsi però alla nuova residenza possono fruire della tariffa ridotta, valendosi di una *dichiarazione* come all'art. 23, previo annullamento dei quattro scontrini pel ritorno e delle altre indicazioni a stampa riferentisi al ritorno stesso, annullamento da farsi con opportuna annotazione. Analogamente devesi procedere nel caso di successivo richiamo in servizio, e la concessione si intende estesa anche alla famiglia. Sulla dichiarazione dovrà in tutti questi casi figurare l'indicazione del motivo del viaggio, in luogo della normale indicazione di 1ª, 2ª o 3ª concessione richiesta dallo stampato.

38. Smarrito per avventura un libretto od una *dichiarazione*, l'impiegato deve tosto informarne la sua superiorità, la quale ne darà a sua volta pronta comunicazione alle diverse Società ferroviarie interessate.

Dei libretti smarriti potrà ottenersi la sostituzione dopo trascorso l'anno per cui valeva il fascicolo di scontrini che vi era unito.

Fino a che non sia dichiarato lo smarrimento o non sia restituito il libretto o la *dichiarazione* inservibile, il titolare sarà tenuto responsabile dei danni derivanti dall'uso che altre persone ne facessero.

39. Gli scontrini dei libretti e le *dichiarazioni* non utilizzati in

tempo utile, e perciò resi inservibili, devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati.

40. Gli eventuali reclami in ordine all'applicazione della presente concessione, devono essere rivolti all'amministrazione ferroviaria, dalla quale dipende la stazione di partenza, pel tramite dell'amministrazione cui appartiene il reclamante. Non saranno però ammesse le domande di rimborso di somme pagate in più per mancata o ritardata presentazione a partenza del libretto o della *dichiarazione*, o per irregolare compilazione di questa o dello scontrino, essendo in tali casi tolto in modo assoluto ogni diritto a ribasso od a rimborso.

41. Chi rilascia e firma i libretti e le dichiarazioni è responsabile della identità delle persone in esse nominate e risponde delle differenze di prezzo e relative sopratasse dovute all'amministrazione, nel caso in cui si trattasse di persone che non avrebbero dovuto fruire della presente concessione.

42. Tutte le norme e condizioni relative al trasporto dei viaggiatori in generale sono estese ai trasporti degl'impiegati delle amministrazioni provinciali dello Stato, in quanto non siano modificate dalle presenti condizioni e norme speciali.

Le norme preaccennate comincieranno ad aver effetto dal 1° del prossimo mese di luglio.

I libretti e le dichiarazioni di cui trattasi nelle norme stesse dovranno essere richiesti al Ministero: però la prima distribuzione verrà fatta direttamente senz'uopo di speciale domanda.

Tanto le nuove dichiarazioni quanto i libretti e così le nuove norme valgono solamente pei viaggi sulle linee esercitate dalle Società per le strade ferrate del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia e perciò converrà che i corpi e le amministrazioni dipendenti da questo Ministero conservino le antiche dichiarazioni, le quali dovranno usarsi fino a che anche dalle Società secondarie, colle quali sono già bene avviate le pratiche, non siasi avuto adesione alle norme suaccennate.

Ad ogni buon fine si avverte che per i viaggi da compiersi per ragioni di servizio continuano ad avere effetto le norme stabilite dal regolamento per i trasporti militari in ferrovia in data 1° giugno 1883.

È abolito l'*Atto* N. 163 della Raccolta delle disposizioni in vigore inserto nel *Giornale militare* dal 1831 a tutto l'anno 1885.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **126**. — AVANZAMENTO. — **Norme di massima per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari**. — 26 giugno.

1. Gli esami d'idoneità per l'avanzamento a tenente veterinario che, a senso dell'art. 2 del R. Decreto 18 luglio 1882, debbono subire i sottotenenti veterinari, saranno dati presso una delle scuole superiori di medicina veterinaria, innanzi ad una commissione da nominarsi da questo Ministero, composta come è detto al seguente N. 4.

2. I sottotenenti veterinari ammessi agli esami vi saranno chiamati mediante inserzione nel *Bollettino delle nomine*, nel quale sarà indicata la sede della scuola presso la quale gli esami stessi avranno luogo ed il giorno in cui dovranno presentarvisi.

3. L'esame verserà sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti, come è qui sotto indicato.

Esperimento scritto: A) Igiene — ippotecnia — polizia sanitaria e servizio veterinario militare.

Esperimento orale: B) Anatomia descrittiva — fisiologia — patologia generale e speciale, medica e chirurgica — anatomia patologica — terapia e materia medica.

Esperimento teorico-pratico: C) Clinica medica — clinica chirurgica.

D) *Operazioni chirurgiche.*

E) *Anatomia topografica.*

4. La commissione esaminatrice sarà composta nel modo seguente:

Presidente: Colonnello ispettore veterinario.

Membri: N. 4 ufficiali superiori veterinari.

5. Materie d'esame.

A) *Igiene, ippotecnia, polizia sanitaria e servizio veterinario militare.*

1) Esame scritto: durata 5 ore.

Riuniti i candidati alla presenza della commissione sarà estratto a sorte un solo tema del programma A.

La commissione, appena estratto il tema, si ritirerà e redigerà su quello un conciso e limitato sommario dei punti che dovranno essere svolti da tutti i candidati. Quindi il presidente detterà il sommario ai candidati, e questi lo svolgeranno nel termine di tempo fissato, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto ed alla presenza e sotto la responsabilità di un membro della commissione.

Scopo di quest'esame è di riconoscere nei candidati, oltre le cognizioni sull'argomento, anche l'ordine e la correttezza nella esposizione delle loro idee.

B) *Anatomia, fisiologia, patologia medica e chirurgica, terapia, materia medica.*

2) Esame orale: durata un'ora circa.

Ogni candidato dovrà estrarre a sorte un tema del programma B, e lo svolgerà fermandosi specialmente su quelle parti del tema che gli venissero indicate dalla commissione e rispondendo inoltre alle domande che gli verranno fatte sullo stesso tema.

C) *Clinica medica e clinica chirurgica.*

3) Esame teorico pratico: durata a giudizio della commissione.

Il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli, uno dei quali presentante un caso clinico di medicina, e l'altro un caso clinico di chirurgia; quindi procederà successivamente alla visita dei cavalli indicati, esponendo dapprima i connotati di detti quadrupedi, indi i sintomi che osserva, e rispondendo alle analoghe interrogazioni della commissione, farà la diagnosi, la prognosi e tratterà della cura.

I cavalli da servire per l'esame clinico saranno scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli esistenti nell'infermeria della scuola veterinaria, o fra quelli delle infermerie cavalli dei corpi stanziati nella città dove hanno luogo gli esami.

A questo scopo il presidente della commissione si rivolgerà al comandante il corpo d'armata, il quale impartirà quelle disposizioni che saranno del caso, e provvederà ad un tempo perchè gli esaminandi non siano ammessi a studiare e visitare i cavalli ricoverati nelle infermerie, che dovranno servire per l'esame; al qual fine, quindici giorni prima del principio degli esami, dovranno possibilmente venir dispensati dal prestar servizio presso le infermerie stesse quei sottotenenti veterinari del presidio chiamati agli esami, che vi fossero addetti.

D) *Operazioni chirurgiche.*

4) Esame teorico-pratico: durata a giudizio della commissione.

Il candidato estrarrà a sorte un numero del programma D) per le operazioni chirurgiche, quindi farà l'esposizione delle malattie, delle lesioni o dei casi, per i quali è richiesta l'operazione indicatagli dalla sorte; dirà dei metodi operativi e sceglierà quello che intenderà di adottare specificando le ragioni della preferenza; poscia, fatto assoggettare in modo conveniente

e sotto la sua direzione il cavallo da operare, eseguirà su questo l'operazione stabilita.

E) *Anatomia topografica.*

5) Esame teorico-pratico: durata a giudizio della commissione.

Il candidato, estratto a sorte un numero del programma E), eseguirà sul cadavere di cavallo la preparazione indicata dal tema e quindi risponderà alle interrogazioni che gli saranno fatte dalla commissione.

6. I programmi delle anzidette materie sono i seguenti:

PROGRAMMA *A*.

Igiene, Ippoteonia, Polizia veterinaria e Servizio veterinario militare.

1. Esame scritto: durata 5 ore.

1. Aria. — Clima. — Stagioni. — Temperatura. — Gas nocivi alla respirazione. — Disinfezioni.

2. Acqua potabile — Abbeveratoi. — Acque cattive e mezzi per correggerle. — Bagni.

3. Suolo. — Terreni. — Prati e pascoli. — Bivacco. — Trasporti in ferrovia e per la via di mare.

4. Scuderie. — Pareti, porte e finestre. — Pavimenti e canali di scolo. — Lettiera. — Imbarramento.

5. Alimenti e loro composizione chimica. — Composizione delle razioni a seconda dell'esercizio e del lavoro. — Preparazione degli alimenti; loro distribuzione. — Condimenti.

6. Fieno. — Paglia. — Biada. — Orzo. — Farina. — Crusca. — Succedanei alimentari. — Valori nutritivi. — Buone e cattive qualità. — Doveri dell'ufficiale veterinario al servizio del foraggio.

7. Calorificazione e nutrizione. — Sorgenti della forza muscolare. — Esercizio. — Lavoro. — Riposo.

8. Igiene della pelle. — Governo. — Tosatura. — Igiene del piede. — Ferratura.

9. Allevamento equino in Italia. — Razze e varietà che interessano strettamente l'esercito. — Cavallo militare da sella e da tiro. — Depositi di allevamento. — Rimonta cavalli di pronto servizio in paese e all'estero.

10. Durata del cavallo militare in servizio. — Riforme, loro cause. — Malattie e difetti principali che rendono il cavallo inetto al servizio militare.

11. Misure profilattiche e di polizia sanitaria contro il moccio, il farcino e altre malattie contagiose. Cavalli sospetti di moccio o di farcino. — Isolamento. — Mezzi per assicurare la diagnosi. — Proposte di abbattimento. — Mezzi migliori per distruggere il virus moccioso.

12. Visita delle carni da macello per alimentazione della truppa.

PROGRAMMA *B.*

Anatomia, Fisiologia, Patologia medica e chirurgica. Materia medica.

2. Esame orale: durata 1 ora circa.

1. *Sangue.* — Sua costituzione anatomica. — Cenno della sua composizione chimica. — Gas del sangue. — Coagulazione del sangue. — Funzioni del sangue. — Discrasie in genere, concetto, distinzioni. — Pletora. — Anemia e Leucemia. — Diabete. — Loro patogenesi. — Eziologia. — Forme cliniche. — Anatomia patologica. — Prognosi e Terapia. — Valore curativo della trasfusione del sangue.

2. *Malattia d'infezione.* — Miasmi e virus. — Proprietà dei virus. — Teoria chimica e parassitaria. — I batteridi del carbonchio e le inoculazioni preventive. — Moccio e farcino. — Patogenesi, eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, terapia e misure di polizia sanitaria. — Acido fenico.

3. *Febbre.* — Concetto, fenomeni febbrili, eziologia, distinzione, decorso, tipi, stadi, esiti, prognosi e terapia della febbre. — Influenza. — Tifoidea nei cavalli dell'esercito. — Concetto che se ne può formare, eziologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche e terapia. — Chinino e suoi preparati, caratteri, effetti terapeutici, usi e dosi.

4. *Infiammazione.* — Concetto, eziologia, sintomi e loro spiegazione teorica, fenomeni istologici, produttività infiammatorie. — Leucociti e globuli di pus. — Esiti dell'infiammazione. — Terapia antiflogistica. — Contusioni, distinzione e cause, sintomi, successioni morbose, prognosi e cura. — Acetato di piombo; alcoolito di arnica.

5. *Sistema linfatico.* — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Linfagite e adenite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Adenite equina, concetto, patogenesi, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche,

complicanze, prognosi e cura. — Vaiuolo e manifestazioni vaioloidi. — Joduro potassico.

6. *Generalità sul sistema muscolare.* — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Fibre stirate e fibre lisce. — Anatomia e fisiologia dei tendini e legamenti. — Reumatismo. — Concetto teorico. — Reumatismo muscolare e articolare, distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Delle iniezioni ipodermiche a scopo curativo. — Sostanze più comunemente adoperate per tale medicazione.

7. *Sistema nervoso.* — Sua conformazione generale. — Struttura del sistema nervoso. — Descrizione anatomica sommaria dell'encefalo, sue parti e sue cavità. — Encefalite, etiologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. — Tetano, concetto, eziologia, forma clinica; diagnosi, prognosi e cura. — Etere solforico e cloroformio. — Caratteri, usi e dosi. — Modo di adoperarli per ottenere l'anastesia.

8. *Apparecchio della circolazione.* — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Corso del sangue nelle cavità del cuore e relativo ufficio regolatore delle valvole. — Polso e toni cardiaci. — Struttura dei vasi sanguigni. — Innervazioni vasomotoria. — Insufficienza delle valvole cardiache. — Pericardite, patogenesi, eziologia, lesioni anatomo-patologiche; sintomi, diagnosi e cura. — Trombosi ed embolia; patogenesi, anatomia patologica, sintomi e cura. — Digitale purpurea.

9. *Stomaco e intestini.* — Anatomia. — Meccanismo digestivo del cavallo. — Succo gastrico e enterico, loro composizione ed azione. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto gastro-intestinale. — Catarro cronico dello stomaco; catarro cronico degli intestini. — Gastro-enterite per ingestione di sostanze irritanti, acri o caustiche; eziologia, forme cliniche, diagnosi differenziali, prognosi e cura. — Solfato sodico. — Solfato magnesiaco. — Aloe.

10. *Peritoneo.* — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite. — Idrope ascite. — Eziologia, forme cliniche; diagnosi, prognosi e cura. — Fegato. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Struttura intima di un lobulo epatico. — Bile e sue funzioni. — Malattie del fegato in generale e specialmente della epatite parenchimatosa, e epatite interstiziale, lesioni anatomo-patologiche, sintomi e decorso. — Itterizia. — Concetto. — Distinzioni, etiologia, forme cliniche e cura. — Nitrato potassico e succedanei diuretici.

11. *Reni.* — Anatomia e fisiologia. — Malattie più frequenti. — Nefrite e sue varietà; etiologia, sintomi, decorso, esiti, le-

sioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Calcoli e concrementi, generalità; condizioni di loro formazione. — Calcoli orinari in particolare, caratteri fisici; composizione chimica, e forme cliniche destate per la loro presenza. — Valore della cura medica e chirurchica. — Canfora.

12. *Cavità nasali laringe e faringe.* — Cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale e dei seni. — Processi infiammatori della laringe e della faringe. — Distinzioni, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Corneggio.

Solfuri d'antimonio. — Belladonna.

13. *Bronchi, Polmoni e Pleure.* — Anatomia. — Respirazione polmonale. — Cangiamenti che subiscono l'aria e il sangue nei polmoni. — Teoria della respirazione. — Meccanismo respiratorio nel cavallo. — Influenza dei nervi su questo meccanismo. — Bronchite, polmonite, pleurite. — Distinzioni, etiologia, forme cliniche, sintomi, esiti, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Tartrato antimonico potassico. — Acido arsenioso.

14. *Cute* — Anatomia. — Peli. — Glandule sudorifere e sebacee; processo di secrezione del sudore e del sego cutaneo. — Malattie della pelle in generale e loro forme primitive. — Eritema. — Erisipola. — Ebollizione. — Eczema. — Erpete. — Acqua alle gambe, eziologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura. — Forme cliniche prodotte dagli acari della scabbia; altri parassiti vegetali e animali che albergano la pelle del cavallo. — Mezzi di distruggerli. — Unguento mercuriale e altri preparati mercuriali frequentemente in uso.

15. *Ferite.* — Distinzioni varie. — Fenomeni primitivi, locali, emorragia e suo arresto. — Complicazioni generali; cicatrizzazione delle ferite; fenomeni istologici del processo di cicatrizzazione. — Diagnosi, prognosi e cura delle ferite. — Nitrato d'argento. — Acolito d'aloe.

16. *Ossa.* — Cartilagini d'incrostazione e sinoviali articolari; generalità anatomiche e fisiologiche. — Frattura, definizione, distinzioni; complicazioni, eziologia, sintomatologia e diagnostico; processo di riunione delle ossa fratturate; prognosi e cura delle fratture. — Ferite articolari e artrite traumatica; sintomi, esiti, prognosi e cura. — Assorbimento pioemico. — Lussazioni in generale e particolarmente della lussazione della rotula. — Vescicanti, loro composizione ed uso.

17. *Glandole salivari, e in particolare della parotide.* — Descrizione anatomica, note istologiche. — Saliva parotidea e sa-

liva mista. — Caratteri e composizione della saliva parotidea. — Influenza dei nervi sulla secrezione salivare. — Azione e destino della saliva. — Parotite, eziologia, sintomi, successioni morbose, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

Ulceri e fistole in generale, condizioni indispensabili perchè si possa compiere la loro guarigione. — Fistole salivari, sintomi e terapia. — Alcolito di jodio.

18. *Apparecchio genitale maschile e femminile.* — Generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaja. — Secrezione spermatica. — Cenno delle malattie più frequenti dell'apparato genitale maschile e femminile. — Orchite. — Acrobustite, eziologia, sintomi, prognosi e cura. — Morbo coitale, concetto, sintomi e cura. — Ernie, concetto, generalità. — Ernie inguinali, cause, sintomi, prognosi e cura.

19. *Apparecchio ottico.* — Anatomia descrittiva del globo oculare. — Cenno delle malattie più frequenti cui va soggetto l'occhio del cavallo. — Mezzi e modi per esaminare l'occhio del cavallo. — Congiuntivite, cheratite, iridite; ciclite, coroidite; sintomi di ciascuna, complicanze, esiti e lesioni anatomo-patologiche. — Cateratta e Amaurosi. — Concetto, lesioni anatomo-patologiche. — Oftalmia periodica; concetto, eziologia, sintomi, successioni morbose, esiti, prognosi e cura. — Medicamenti che si usano più comunemente per collirio e loro dosi.

20. *Neoplasie.* — Maniere d'origine dei neoplasmi. — Classificazione dei neoplasmi; generalità per la loro diagnosi, prognosi e cura. — Fibroma. — Missoma. — Sarcoma. — Lipoma. — Condroma. — Osteoma. — Epitelioma. — Carcinoma. — Papilloma. — Cistoma. — Melanoma. — Caratteri microscopici, fisici, clinici ed istologici di ciascuno e particolarità di diagnosi, di prognosi e di cura.

21. *Piede.* — Generalità anatomiche e fisiologiche. — La cutidura come modificazione della cute. — Generazione e sviluppo della parete, della suola e del fettone. — Difetti di proporzione e di forma del piede; difetti di direzione e d'appiombo. — Ferratura correttiva e sua importanza a seconda dei casi. — Chiovardo, cause, successioni morbose; lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Podoflemmatite. — Podotrochilite. — Concetto, cause, sintomi, lesioni anatomo-patologiche; successioni morbose, prognosi e cura. — Jodoformio e idrato di clorale.

PROGRAMMA *C.*

Clinica.

3. Esame teorico-pratico: durata a giudizio della commissione.

1. Clinica medica.
2. Clinica chirurgica.

PROGRAMMA *D.*

Operazioni chirurgiche.

4. Esame teorico-pratico: durata a giudizio della commissione.

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugolare.
5. Id. della carotide.
6. Cistigutturotomia.
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Setoni.
10. Salasso alla vena giugulare e alla safena.
11. Suture.
12. Puntura del torace, dell'addome e dell'intestino.
13. Applicazione del catetere e uretrotomia.
14. Miotomia caudale.
15. Castrazione.
16. Cauterizzazione sottocutanea alla De Nanzio.
17. Id. trascorrente al garretto od al nodello.
18. Id. a punte id. id.
19. Tenotomia del peroneo pre-falangeo.
20. Id. dell'epitroclo sopra carpiano.
21. Id. del perforato.
22. Id. del perforante.
23. Nevrotomia plantare.
24. Operazioni per la carie della fibro cartilagine plantare.

N. B. Per i numeri 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 le operazioni da eseguire saranno limitate dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame.

PROGRAMMA *E*.

Anatomia topografica.

5. Esame teorico-pratico: durata a giudizio della commissione.

1. Preparazione anatomica del muscolo lungo abduttore del braccio (grande scapolo-omerale) (Girard).
2. Preparazione anatomica del muscolo lungo (flessore dell'avambraccio (bicipede brachiale o coraco-radiale) (Girard).
3. Preparazione anatomica del muscolo grande estensore dell'avambraccio (grande scapolo-olecranico) (Girard).
4. Preparazione anatomica del muscolo estensore anteriore del metacarpo (epicondilo premetacarpico) (Girard).
5. Preparazione anatomica del muscolo estensore anteriore delle falangi (arti anteriori) epicondilo prefalangeo (Girard).
6. Preparazione anatomica del muscolo estensore anteriore delle falangi (arti posteriori) femoro prefalangeo (Girard).
7. Preparazione anatomica del muscolo flessore superficiale delle falangi (arti anteriori) perforato o epitroclo falangeo (Girard).
8. Preparazione anatomica del muscolo flessore superficiale delle falangi (arti posteriori) perforato o femoro falangeo (Girard).
9. Preparazione anatomica del muscolo flessore profondo delle falangi (arti anteriori) perforante o cubito falangeo (Girard).
10. Preparazione anatomica del muscolo flessore profondo delle falangi (arti posteriori) perforante o tibio falangeo (Girard).
11. Preparazione anatomica del muscolo flessore del metatarso (tibio premetatarsico) (Girard).
12. Preparazione anatomica del muscolo gastrocnemio (bifemoro calcaneo) (Girard).
13. Preparazione anatomica dei muscoli motori dell'orecchio esterno.
14. Preparazione anatomica dei muscoli motori del globo oculare.
15. Preparazione anatomica dell'articolazione omero-radio-cubitale.
16. Preparazione anatomica dell'articolazione del carpo (radio-carpo-metacarpica).
17. Preparazione anatomica dell'articolazione coxo-femorale.
18. Preparazione anatomica dell'articolazione femoro-tibio-rotulea.

19. Preparazione anatomica dell'articolazione del tarso (tibio-tarso, metatarsica).

20. Preparazione anatomica dell'articolazione corono-navicolo-triangolare.

21. Preparazione anatomica del legamento sospensore del nodello (organo tendinoso elastico di Ruini).

22. Preparazione anatomica dell'arteria omerale.

23. Preparazione anatomica dell'arteria femorale.

Votazione, classificazione e trasmissione dei risultati.

7. Per ciascuna materia o gruppo di materie come dai programmi *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno fatte due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dallo 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

8. Il punto di classificazione finale si otterrà dividendo la somma dei punti ottenuti nelle varie materie d'esame, pel numero delle materie stesse, cioè 5.

9. Sarà dichiarato idoneo, per ragione d'esame, il candidato che:

avrà riportato l'idoneità e quindi un punto non inferiore a 10 in tutte le materie d'esame; ovvero che, avendo riportato un punto inferiore a 10, purchè però non inferiore ad 8, in qualcuna di esse, avrà raggiunto un punto di classificazione finale non inferiore a 12.

10. Il punto di classificazione finale dei dichiarati idonei stabilirà la sede d'anzianità relativa al nuovo grado di tenente veterinario fra i candidati aventi la stessa data di nomina a sottotenente.

A parità di classificazione, avrà la precedenza colui che l'aveva nel grado di sottotenente veterinario.

11. Ravvisandosi opportuno che la commissione esaminatrice, nel formulare il proprio giudizio definitivo sulla idoneità o non idoneità dei singoli candidati, abbia a tener conto non solo del risultato dell'esame, ma ben anche delle note caratteristiche dei candidati stessi, questo Ministero trasmetterà a suo tempo al presidente di detta commissione una copia degli specchi e specchietti caratteristici dei sottotenenti veterinari chiamati all'esame. Coll'aiuto di questi adunque, la commissione esaminatrice dovrà, a esami finiti, emettere un parere intorno al merito complessivo di ciascun candidato, apprezzato sotto il

duplice punto di vista delle note caratteristiche e del risultato dell'esame, e tale giudizio potrà quindi, a seconda dei casi, modificare il valore di detto esame, sia in favore, sia in isfavore del candidato. Qualora il parere di cui si tratta modificasse a talun candidato il risultato ottenuto nella classificazione d'esame, dovrà essere brevemente ma esplicitamente motivato.

12. I sottotenenti veterinari che non fossero riusciti idonei nella prima prova, potranno dopo un anno ripresentarsi ad altri esami, e non riuscendo nemmeno in questi, saranno dispensati dal servizio militare.

13. Ultimati gli esami, il presidente della commissione ne trasmetterà i risultati al Ministero (Direzione generale di fanteria e cavalleria) in un apposito specchio, conforme all'unito modello, firmato da tutti i componenti della commissione, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento degli esami stessi e con quelle osservazioni che stimasse di fare.

14. Durante il corso degli esami nessuna comunicazione potrà in verun modo farsi intorno ai risultati degli stessi.

15. Agli ufficiali esaminatori ed esaminandi che dovranno muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle vigenti disposizioni per tale circostanza.

16. Le spese di qualsiasi specie, occorrenti per gli esami, saranno rimborsate dal Ministero su apposita richiesta del presidente della commissione.

17. I sottotenenti veterinari chiamati agli esami non potranno portar seco il proprio attendente.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

SPECCHIO *indicante il risultato degli esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari.*

Numero d'ordine	COGNOME E NOME dei sottotenenti veterinari	Risultato dell'esame sul programma A — Idoneità: Si	No	Punti ottenuti	Risultato dell'esame sul programma B — Idoneità: Si	No	Punti ottenuti	Risultato dell'esame sul programma C — Idoneità: Si	No	Punti ottenuti	Risultato dell'esame sul programma D — Idoneità: Si	No	Punti ottenuti	Risultato dell'esame sul programma E — Idoneità: Si	No	Punti ottenuti	Punti di classificazione finale	Per ragione di esame: Idoneo	Non idoneo	Parere definitivo della commissione: Idoneo	Non idoneo	*Annotazioni*
1	N. N.	3	2	10,00	4	1	10,60	3	2	10,20	3	2	10,00	3	2	10,40	10,24	5	»	»	»	
2	N. N.	4	1	12,60	3	2	11,60	5	»	14,80	»	5	8,00	4	1	14,40	12,28	5	»	»	»	
3	N. N.	5	»	13,80	5	»	14,40	»	5	6,40	3	2	12,60	5	»	13,40	12,12	»	5	»	»	
4	N. N.	3	2	11,60	4	1	12,40	»	5	8,80	3	2	11,20	3	2	11,00	11,00	»	5	»	»	
5	N. N.	5	»	13,80	5	»	14,40	»	5	8,80	3	2	12,60	5	»	13,40	12,60	5	»	»	»	

. . . . . *addì* . . . . . .

La Commissione

N. **127.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Impiego di caporale maggiore o di caporale di contabilità.** — 28 giugno.

In seguito alla legge 23 corrente mese, N. 4593 (serie 3ª), per la quale furono portate modificazioni alle precedenti leggi sull'ordinamento del R. esercito, è soppressa la qualificazione speciale di caporale furiere.

Tutte le attribuzioni che, dai vigenti regolamenti, sono attribuite ai caporali furieri, saranno, a datare dal 1° venturo luglio, disimpegnate da caporali maggiori o da caporali di contabilità, i quali, per questo impiego, non avranno alcun distintivo speciale.

Gli attuali caporali furieri conserveranno il distintivo, di cui sono fregiati, fino a che disimpegneranno le funzioni di caporali di contabilità. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **128.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 28 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (Edizione 1882), ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* 429, inserto nel *Giornale Militare*, Parte 1ª, dell'anno 1882.

Detti esemplari unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione e contabilità, essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 70; quello dei foglietti di centesimi 45.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — Corvetto.

N. **129.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione d'una istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra.** — 28 giugno.

È stata adottata e pubblicata una speciale *Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra* in relazione alle esi-

genze del servizio dei trasporti ferroviari militari in caso di mobilitazione.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici si provvederanno di quel numero di esemplari dell'Istruzione in parola che riterranno loro necessari; i distretti però nella cui circoscrizione territoriale, in base alle indicazioni contenute nelle *Istruzioni riservate di mobilitazione*, si costituiscono comandi di stazione ferroviaria, ne provvederanno in più un certo numero di esemplari, in ragione di due per ciascun comando di stazione, da distribuirsi poi all'atto della mobilitazione agli ufficiali designati a costituire quei comandi.

Tutti gli esemplari della predetta Istruzione, compresi quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione, 1° maggio 1885.

Il prezzo di ciascun esemplare è fissato in cent. 10.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

555852

DISPENSA 33ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 luglio.

GIUGNO 12. — R. Decreto N. 4581 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte Monte Castelletto della piazza di Verona, *pag.* 333.
» 12. — R. Decreto N. 4582 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere esistenti nel bastione Scalzi e nel bastione Cornaro in Padova, *pag.* 334.
» 30. — R. Decreto relativo alla chiamata per istruzione di 10 compagnie di fanteria di milizia territoriale nei distretti militari di Massa, Lucca, Livorno e Siena, *pag.* 335.
» 30. — Inventario dei beni di Demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato e dipendenti dal ramo di Guerra, *pag.* 335.
» 30 — Sottufficiali delle compagnie di sanità o di sussistenza, *pag.* 336.
LUGLIO 1. — Errata-corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, *pag.* 337.
» 1. — Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Ancona e Piacenza, *pag.* 337.
» 5. — Ruoli nominativi per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio, *pag.* 337.
» 5. — Sul cambio di domicilio chiesto da militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione, *pag.* 338.
» 7. — R. Decreto relativo alla assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali, *pag.* 338.

Atto N. **130**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4581 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al forte Monte Castelletto della piazza di Verona**. — 12 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 18 ottobre 1859, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820, che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al forte Monte Castelletto della piazza di Verona, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **121.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4582 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere esistenti nel bastione Scalzi e nel bastione Cornaro in Padova.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi succitate;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polvere esistenti nel bastione Scalzi e nel bastione Cornaro in Padova, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **132**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto relativo alla chiamata per istruzione di 10 compagnie di fanteria di milizia territoriale nei distretti militari di Massa, Lucca, Livorno e Siena.** — 30 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 4 e 91 della legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª) sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Nel corrente anno 1887 nei distretti di Massa, Lucca, Livorno e Siena saranno chiamate alle armi per un periodo di 15 giorni d'istruzione complessivamente 10 compagnie di fanteria di milizia territoriale.

Art. 2. Le compagnie di cui all'articolo precedente saranno formate con ufficiali e militari di truppa di milizia territoriale, a qualsiasi classe o categoria appartengano, che già abbiano ricevuto precetto personale o che lo riceveranno all'atto della chiamata.

Art. 3. La chiamata dei predetti militari e la formazione delle 10 compagnie avranno luogo nei modi e nel tempo che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **133**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Inventario dei beni di Demanio pubblico destinati alla difesa dello Stato e dipendenti dal ramo di guerra**. — 30 giugno.

Questo Ministero, presi gli opportuni concerti con quello del Tesoro, ha determinato che i magazzini i quali sono pure destinati esclusivamente al ricovero di munizioni da guerra e di altri materiali indispensabili alla difesa dello Stato, ma non hanno attinenza diretta colle opere di fortificazione, siano da considerarsi come beni patrimoniali, anzichè di Demanio pubblico.

In conseguenza, deve intendersi depennato l'alinea *d*) del-

l'*Atto* N. 77 del corrente anno, relativo appunto all'inventario dei beni di Demanio pubblico.

Nell'occasione si avverte che, come il prospetto generale, anche le Note di variazioni, indicate in quell'*Atto*, dovranno essere rimesse in triplice esemplare, anche se negative.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **134**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza**. — 30 giugno.

Tenuto conto dello speciale servizio che devono esercitare i sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza, e considerate le condizioni meno favorevoli di avanzamento nelle quali i medesimi si trovano a confronto dei sottufficiali degli altri corpi dell'esercito, il Ministero determina:

1°. L'impiego di furiere di compagnia presso le suddette compagnie di sanità e di sussistenza sarà d'ora innanzi esercitato da furieri maggiori da nominarsi colle ordinarie regole di avanzamento fra i sottufficiali di ciascuna compagnia, ovvero da destinarsi mediante trasferimento di furieri maggiori di altri corpi.

2°. Tutti indistintamente gli altri sottufficiali delle dette compagnie, di sanità e di sussistenza, dopo *cinque* anni di anzianità nel grado di sergente e dopo un anno almeno di permanenza nelle compagnie stesse, potranno essere promossi al grado di furiere, semprequando siano dichiarati promovibili dalla commissione di avanzamento e cioè meritevoli di ottenere tale promozione.

3°. Trattandosi di provvedere alla destinazione di un sottufficiale per le compagnie di sanità e di sussistenza, i comandanti di corpo d'armata, nell'ottemperare alle prescrizioni contenute nel § 131 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, avvertiranno:

a) che nessun sottufficiale può essere proposto per tale destinazione se non ha almeno due anni di anzianità di grado da sottufficiale e se non è classificato come *buono* nel foglio caratteristico modello N. 961;

b) che trattandosi di dover destinare alle suddette compagnie furieri maggiori di altri corpi per l'impiego di furieri di compagnia, le richieste dovranno essere inviate al Ministero (Direzione generale leve e truppa) il quale si riserva, in tali casi, di provvedere.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **135**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria** — 1° luglio.

Importando che la scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi a piedi abbia termine prima che cominci il periodo *estivo* d'istruzione, cioè non più tardi del 31 marzo, dal capoverso *c*) del § 25 del Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria sono soppresse le parole (*protratta a tutto aprile*).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **136**. — TRASPORTI MILITARI. — **Istituzione di comandi militari permanenti di stazione in Ancona e Piacenza**. — 1° luglio.

Nella stazione ferroviaria di Ancona ed in quella di Piacenza è istituito un comando militare permanente di stazione.

Detti comandi comincieranno a funzionare dal giorno 16 del corrente mese. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **137**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ruolini nominativi per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio**. — 5 luglio.

Affinchè il Ministero possa essere informato di tutte le variazioni relative agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario, richiamati temporaneamente in servizio, si prescrive che i comandi, corpi ed uffici, presso i quali gli ufficiali suddetti vengono chiamati, li comprendano nel ruolino nominativo mensile inscrivendoli in seguito ai propri ufficiali e premettendo la seguente intestazione:

« Ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in temporaneo servizio ».

I distretti poi, presso i quali gli ufficiali summentovati sono inscritti per ragione di domicilio, continueranno a comprenderli nel proprio ruolino trimestrale, indicando nell'apposita colonna la posizione degli stessi, per esempio: in temporaneo servizio presso il . . . . dal . . . . per Decreto ministeriale del . . . . *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **138**. — RECLUTAMENTO — **Sul cambio di domicilio chiesto da militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione**. — 5 luglio.

A soluzione di dubbi presentatisi, questo Ministero dichiara che quando siano stati chiamati alle armi i militari di milizia territoriale di taluni determinati comuni, non potranno altrimenti i comandanti dei distretti accordare ai militari stessi, in seguito a cambio di domicilio, il passaggio dai ruoli militari di un comune a quelli di un altro, restando così sospesa momentaneamente l'applicazione del disposto dal § 868 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito.

L'autorizzazione ivi indicata potrà tuttavia essere concessa a quei militari pei quali risultasse che avessero soddisfatto alle prescrizioni del Codice civile per cambiar domicilio prima della pubblicazione del R. Decreto di chiamata alle armi della milizia territoriale nel comune, cui essi prima appartenevano.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **139**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **Regio Decreto relativo alla assegnazione degli ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali**. — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Nostri Regi Decreti 29 marzo 1883, 22 marzo e 29 novembre 1885 relativi agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali;

Visto il Nostro Regio Decreto 3 luglio 1887 che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono assegnati:

a) *due ufficiali d'ordinanza* al Ministro della guerra, al capo di stato maggiore dell'esercito ed ai comandanti di corpo d'armata;

b) *un ufficiale d'ordinanza* ai generali di esercito che, senza occupare una delle succitate cariche, siano in servizio effettivo, in disponibilità od in aspettativa; ai comandanti di divisione militare territoriale, all'ispettore generale dell'arma di cavalleria, al comandante militare dell'isola di Sardegna ed ai comandanti stabili di presidio.

Art. 2.

Ad ogni comando di brigata di fanteria o di cavalleria è assegnato *un aiutante di campo*.

Art. 3.

Uno dei due ufficiali d'ordinanza del Ministro della guerra, del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti di corpo d'armata deve essere scelto fra i capitani dell'arma di cavalleria.

L'ufficiale d'ordinanza dei generali d'esercito, di cui al capoverso *b*) del precedente art. 1, può essere capitano delle armi di fanteria o di cavalleria.

Gli ufficiali d'ordinanza dei comandanti stabili di presidio sono tratti dagli ufficiali subalterni dell'arma di fanteria. Gli altri ufficiali d'ordinanza sono scelti fra gli ufficiali subalterni dei reggimenti di fanteria e di cavalleria. Essi devono avere non meno di due anni di servizio effettivo come ufficiali.

Art. 4.

Gli aiutanti di campo dei comandanti di brigata di fanteria e di cavalleria sono scelti fra gli ufficiali inferiori (preferibilmente capitani) dell'arma rispettiva che abbiano superato gli esami finali della scuola di guerra. Possono però anche esservi destinati ufficiali che non abbiano frequentato la scuola di guerra, purchè posseggano i requisiti necessari a coprire quella carica.

Art. 5.

Nessuno potrà essere nominato aiutante di campo col grado di capitano, se non ha comandato per un anno consecutivo la compagnia o lo squadrone, secondo l'arma cui appartiene.

Art. 6.

Fuorchè per promozione vengano a conseguire un grado incompatibile colla carica loro, gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza possono rimanere in quelle cariche tre anni se capitani, due anni se subalterni.

Essi non possono essere rinominati a tali cariche se non dopo averne cessato da tre anni se capitani e da due anni se subalterni ed avere prestato servizio nei reggimenti della propria arma per tutto il periodo di tempo accennato.

Art. 7.

L'aiutante di campo essendo assegnato al comando di brigata continua a rimanervi anche quando cambia il comandante della brigata.

L'ufficiale d'ordinanza invece, essendo assegnato alla persona del generale, lo segue in qualsiasi cambiamento d'ufficio, sempre che ad esso generale spetti di avere ufficiali di ordinanza.

Art. 8.

Agli ufficiali d'ordinanza sono applicate le prescrizioni dell'articolo 140 del regolamento di disciplina militare.

Art. 9.

Sono abrogati i Nostri RR. Decreti 29 marzo 1883 e 22 marzo e 29 novembre 1885 relativi agli ufficiali d'ordinanza ed agli aiutanti di campo degli ufficiali generali.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

ISTRUZIONE *per l'eseguimento del R. Decreto del 7 luglio 1887 circa gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza degli ufficiali generali.*

Aiutanti di campo.

1. Gli aiutanti di campo di brigata, oltre i doveri stabiliti dall'articolo 140 del regolamento di disciplina militare, adempiono presso il comando di brigata le incombenze di ufficiale di stato maggiore.

2. Essi sono scelti e nominati dal Ministero della guerra.

3. Quando il comandante di brigata si assenta per più di 10 giorni senza essere sostituito nel suo comando, o quando il comando di brigata rimane vacante, l'aiutante di campo che non abbia diritto a licenza o non intenda fruirne, presta servizio al comando della divisione se il comando di brigata ha sede nel capoluogo della divisione, od altrimenti al comando di presidio.

4. Gli aiutanti di campo di brigata sono tolti di forza dal loro corpo e sono presi a ruolo ed amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Ufficiali d'ordinanza.

5. L'ufficiale generale, cui debba essere destinato o cambiato l'ufficiale d'ordinanza, propone al Ministero della guerra l'ufficiale da nominarsi. Trattandosi di sostituzione, la proposta dovrà pervenire al Ministero circa un mese prima che occorra la nomina del nuovo ufficiale d'ordinanza.

6. Di massima ogni reggimento non deve avere contemporaneamente più di due ufficiali subalterni comandati come ufficiali d'ordinanza.

7. Gli ufficiali d'ordinanza continuano a rimanere in forza al proprio corpo e ad essere computati nel suo effettivo organico, tranne i capitani i quali sono presi a ruolo ed amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

8. L'ufficiale generale che, nell'assentarsi dalla sua sede, non conduca seco il proprio ufficiale d'ordinanza e non creda di concedergli la licenza ordinaria (o questi non vi abbia diritto) prescrive il servizio cui il medesimo dovrà attendere durante la sua assenza.

9. L'ufficiale d'ordinanza di un generale che cessi dal servizio o che passi in una posizione nella quale più non gli spetti di avere ufficiali d'ordinanza, cessa dalla carica o passa ufficiale d'ordinanza di altro ufficiale generale sino a compimento del tempo stabilito dal succitato R. Decreto.

Disposizioni relative agli aiutanti di campo ed agli ufficiali d'ordinanza.

10. I distintivi di carica per gli aiutanti di campo e per gli ufficiali di ordinanza sono quelli per essi prescritti dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali.

11. Gli aiutanti di campo e gli ufficiali d'ordinanza col grado di capitano continuano a vestire la divisa del corpo da cui provengono.

Disposizioni transitorie.

12. Gli ufficiali generali i quali, a senso dell'articolo 3 del R. Decreto sopracitato, devono avere uno dei due ufficiali di ordinanza col grado di capitano, e che ora hanno due ufficiali subalterni rivestiti di tale carica, dovranno, non più tardi della fine del corrente anno, chiedere che uno dei due subalterni sia sostituito con un capitano dell'arma di cavalleria.

È abolito l'*Atto* N. 10 della *Raccolta* del Giornale militare.

Roma, 7 luglio 1887.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

Roma, 1887.— Tip. C. Voghera.

DISPENSA 34ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

LUGLIO 1. — Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace, *pag.* 343.

Atto N. **140**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace.** — 1° luglio.

I comandi militari permanenti di stazione sono posti alla diretta dipendenza dei rispettivi comandanti di presidio e sono composti di:

un capitano-comandante;
un ufficiale subalterno-addetto;
un sottufficiale-addetto in servizio permanente;
personale di truppa comandato temporaneamente a seconda delle esigenze del servizio.

Oltre all'essere investiti in modo permanente delle attribuzioni specificate all'art. 11 del Regolamento sul servizio dei trasporti, i comandi di stazione dovranno, quando ne sia il caso, provvedere per le pernottazioni dei militari di truppa di passaggio, e corrispondere eventualmente le indennità che potessero competere agli individui isolati e drappelli in viaggio.

Le attribuzioni affidate a questi comandi si riferiscono tanto agl'individui isolati e drappelli di truppa del regio esercito come agl'individui isolati e drappelli della regia marina, i quali tutti hanno obbligo di annuire alle richieste, indicazioni ed osservazioni che ricevessero da tali comandi, ed hanno pure obbligo di presentarsi ad essi tutte volte debbano fermarsi in stazioni ove esista un comando, come pure di far capo ai comandi stessi per ogni emergenza di servizio.

Per il disimpegno delle sovraccennate attribuzioni, i comandi militari permanenti di stazione terranno presenti le seguenti prescrizioni e norme generali di servizio, non che quelle speciali che ad ogni singolo comando verranno date dal Ministero per mezzo dei rispettivi comandi di presidio.

Norme generali di servizio.

1. Il comandante militare di stazione e l'ufficiale addetto dovranno giornalmente e per turno trovarsi presenti all'arrivo

e alla partenza dei treni, coi quali possono viaggiare i militari di truppa. Il sottufficiale, oltre ad attendere ai lavori di scritturazione, coadiuverà gli ufficiali nel disimpegno del servizio di stazione.

2. Gli individui isolati ed i drappelli, che debbono proseguire il viaggio coi treni in coincidenza, verranno avviati in buon ordine e riuniti al sito di carico; verranno loro date le necessarie indicazioni affinchè durante il viaggio non possano sbagliare direzione, e si procurerà di far salire sulle stesse vetture tutti quelli che hanno eguale destinazione; coloro invece che devono sospendere il viaggio per mancanza di coincidenza, o perchè siavi deficienza di carrozze o soverchia affluenza al treno in partenza, saranno accompagnati nei locali, che il comando del presidio avrà destinato per le truppe di passaggio. A tal uopo il comando del presidio disporrà, perchè settimanalmente vengano comandati presso il comando militare di stazione un caporale ed un appuntato per l'accompagnamento degli individui predetti. Parimenti per cura del comando del presidio verrà destinato un soldato in qualità di piantone fisso all'ufficio del comando di stazione.

Per i militari della regia marina, che debbano pernottare in città ove ha sede un comando in capo di dipartimento marittimo, il locale comando di stazione si regolerà a seconda degli ordini che verranno impartiti dal comando del presidio, giusta le indicazioni fornite dal comando stesso di dipartimento marittimo.

Salvo che sia diversamente disposto dall'autorità militare superiore, i comandi di stazione non permetteranno mai che vengano impiegati carri chiusi armati con panche per trasporto di militari.

3. In via generale si dovrà procurare che tutti gli individui indistintamente proseguano senza interruzione il viaggio fino a destinazione; epperciò ogni comandante di stazione invierà al comando viciniore preavviso telegrafico circa la forza dei drappelli che dovranno proseguire il viaggio, sempre quando essa forza ascenda a 30 o più individui, e ciò affinchè il comando di stazione ricevente possa prendere col capo stazione i necessari concerti circa i mezzi di trasporto.

Verranno all'uopo date disposizioni, affinchè i comandanti militari di stazione possano fruire della corrispondenza telegrafica di servizio ferroviario.

4. Qualora non si potesse ottenere per tutti i militari la immediata prosecuzione del viaggio, i comandi di stazione do-

vranno attenersi, come norma generale, alla massima di ripartire i militari nei vari treni della giornata, a seconda della loro destinazione, in guisa che ciascun gruppo possa arrivare a destinazione senza aumentare il numero totale delle giornate di viaggio.

5. Così facendo accadrà assai raramente di dover allungare il viaggio dei drappelli: tuttavia se per eccezionale affluenza fosse necessario trattenere taluni drappelli fino al giorno successivo, si dovrà di preferenza trattenere i più vicini e lasciare in ogni caso continuare il viaggio a quelli destinati a prendere imbarco, affinchè non abbiano a perdere la coincidenza dei piroscafi postali.

6. A coloro, ai quali per tal fatto viene aumentata di una giornata la durata del viaggio, i comandanti di stazione dovranno corrispondere, se si tratta di drappelli di inscritti o di congedandi, l'indennità di trasferta dovuta per la giornata di differimento, annotandone il pagamento anche sul documento di viaggio di cui i comandanti dei drappelli sono forniti.

Nello stesso modo i comandanti militari di stazione si regoleranno pure per gli assegni, che eccezionalmente loro occorresse di dover fornire ad uomini isolati, nel caso previsto dal successivo n. 10, avvertendo di prendere altresì nota delle spese di trasporto in ferrovia per il proseguimento del viaggio degli uomini stessi.

7. I comandi di stazioni in località ove esiste un porto marittimo, debbono prendere le necessarie disposizioni perchè i proseguimenti fra le linee ferrate e quelle marittime avvengano in modo regolare e si evitino le inutili pernottazioni per attese d'imbarco.

A tal uopo i rispettivi comandi di presidio, oltre al personale indicato al N. 2, comanderanno settimanalmente un sottufficiale in sussidio al personale del comando militare permanente.

8. I comandanti di stazione terranno un registro, come dall'annesso modello, nel quale inscriveranno i drappelli ed individui isolati transitanti, i quali, in relazione a quanto è detto al N. 4, furono trattenuti per partire coi treni successivi dello stesso giorno, e quelli che, secondo è detto al N. 5, furono trattenuti per partire il giorno seguente.

9. Questo registro servirà al comando di stazione per estrarre la nota dei partenti, ripartiti per treni, da consegnarsi al capo-stazione onde possa provvedere per il trasporto.

Il registro verrà rinnovato di mese in mese; alla fine di ogni mese il registro sarà consegnato al comandante del presidio.

Un estratto di tal registro, unitamente ad un succinto rapporto relativo al funzionamento del servizio tecnico ferroviario, verranno pure mensilmente trasmessi al comando del corpo di stato maggiore, II riparto, Ufficio B.

10. Per il caso in cui occorresse provvedere di urgenza a qualche irregolarità riscontratasi sui documenti di viaggio, o per qualcheduno che abbia deviato dalla sua strada, o smarriti i suddetti documenti, i comandanti di stazione verranno provvisti di un registro di 50 scontrini di viaggio, mod. 198.

Di tutte le anormalità ed inconvenienti verificatisi verrà data partecipazione al comando del presidio, indicando in pari tempo i provvedimenti presi al riguardo.

11. In caso di grandi trasporti e di movimenti che durassero più giorni, i comandi militari di stazione cureranno la osservanza, per parte delle truppe, delle disposizioni che possono essere state concertate fra le autorità militari e le amministrazioni ferroviarie, e di quelle altre prescrizioni od ordini, che venissero loro comunicati dal comando del presidio. In tale occasione essi riceveranno, se sarà d'uopo, per cura del comando del presidio, quel rinforzo di ufficiali e di individui di truppa, che potesse essere ravvisato necessario.

In tali circostanze tutti gli ufficiali, mentre disimpegnano il servizio di stazione, cingeranno la sciarpa.

12. I comandi di stazione sono incaricati di prendere i dovuti concerti coi capi-stazione ogni qualvolta hanno luogo trasporti di corpi o reparti del presidio; e perciò i comandanti di tali corpi o reparti, per il tramite del comando del presidio, faranno loro pervenire in tempo quegli avvisi e modelli N. 2 che a senso dell'art. 1 del regolamento sui trasporti militari dovrebbero trasmettere ai capi-stazione.

13. Per la gestione amministrativa, i comandi militari permanenti di stazione sono considerati come dipendenze del distretto militare del luogo.

14. I fondi ad essi abbisognevoli pel pagamento delle indennità di trasferta e degli assegni di trasporto nei casi previsti dal N. 6 saranno pertanto forniti dalla cassa del distretto.

15. Ogni singolo pagamento verrà dai comandi di stazione annotato sul giornale di cassa per la compilazione del rendiconto che trasmetteranno al termine d'ogni mese al rispettivo distretto.

16. Colla scorta di questo rendiconto i distretti chiederanno poi rimborso delle somme pagate, ai corpi cui i drappelli o gli individui appartengono.

17. Le carte, i regolamenti, i timbri, la carta intestata per il comando militare permanente e gli altri oggetti di cancelleria stabiliti per i comandi di stazione saranno forniti dal distretto come se si trattasse di ufficio ad esso appartenente.

Il mobilio viene provvisto in seguito a disposizione ministeriale per mezzo del commissariato militare, e quindi dato in consegna ai distretti.

18. Il sottufficiale addetto in servizio permanente ad un comando militare di stazione riceverà il soprassoldo d' ufficio stabilito al N. 41 del quadro C del Regolamento sulle indennità eventuali.

Colla pubblicazione del presente *Atto* s'intende abolito l'*Atto* 16 della *Raccolta del Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 205 del Catalogo

COMANDO DELLA DIVISIONE MILITARE DI . . . .

COMANDO DI STAZIONE DI.....

REGISTRO *dei movimenti di drappelli e militari isolati in transito dalla stazione di* . . . . .

Mese di **188..**

DESIGNAZIONE DEI DRAPPELLI e dei militari isolati			PROVENIENZA	DESTINAZIONE
Numero d'ordine di cui sono composti	Grado, cognome, nome e numero di matricola del comandante il drappello o dei militari isolati.	CORPO al quale appartengono		

DESTINAZ.	ARRIVI			PARTENZE			ANNOTAZIONI
	Data	Treno	Ore	Data	Treno	Ore	

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera





DISPENSA 35ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 luglio.

LUGLIO 1. — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza, *pag.* 339.

Atto N. **141**. — CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — **Istruzione per la concessione di cavalli di agevolezza**. — 1° luglio.

§ 1. *Disposizioni preliminari.*

1. Per facilitare agli ufficiali che prestano servizio a cavallo il mezzo di provvedersi di cavalli di servizio, il Ministero dispone perchè nei reggimenti e nella scuola normale di cavalleria ogni anno sia scelto un determinato numero di cavalli di truppa convenientemente addestrati e di buon servizio, per essere distribuiti, mediante pagamento, agli ufficiali che ne facciano domanda, secondo le norme stabilite dalla presente istruzione.

Questi cavalli sono denominati *cavalli di agevolezza*.

2. I cavalli di agevolezza sono divisi nelle seguenti categorie:

Categoria speciale;
1ª categoria;
2ª categoria;
3ª categoria;
4ª categoria.

Nell'allegato A, annesso alla presente istruzione, sono indicati gli ufficiali di vario grado ed arma, che possono scegliere cavalli di agevolezza nelle suindicate categorie.

3. Gli ufficiali inferiori di fanteria (bersaglieri, alpini, reggimenti di fanteria di linea) non possono far uso in servizio di cavalli aventi la statura superiore a metri 1,54.

Gli ufficiali dei carabinieri reali non sono ammessi a prelevare cavalli di agevolezza, nè a riceverli in cessione.

§ 2. *Distribuzione annuale.*

4. Gli ufficiali di qualsiasi grado ed arma con diritto all'indennità cavalli possono essere ammessi a ricevere cavalli di agevolezza, salvo l'eccezione, di cui al N. 3.

Gli ufficiali in debito verso la massa rimonta, per esservi ammessi, devono obbligarsi a versare alla massa stessa, tra-

scorsi i 40 giorni di guarentigia, la somma che, cumulata col prezzo del nuovo cavallo, venisse a superare il debito massimo consentito dal § 44 del regolamento 10 dicembre 1882 sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, cioè:

di L. 2000 per gli ufficiali generali, e pei colonnelli brigadieri;

di L. 1500 per gli ufficiali con l'indennità di L. 400 o superiore;

di L. 1200 per gli ufficiali con l'indennità di L. 340;

di L. 1000 per gli ufficiali con l'indennità di L. 280.

5. I capi di corpo e di servizio trasmettono ogni anno direttamente, e non più tardi del 1° *ottobre*, al Ministero della guerra un elenco degli ufficiali loro dipendenti che desiderano un cavallo d'agevolezza, e che sono nelle condizioni volute per poterlo ottenere, indicando per ciascun ufficiale:

a) la categoria in cui chiede di scegliere il cavallo, ed alla quale abbia diritto;

b) l'ammontare del debito verso la propria massa rimonta;

c) il numero dei cavalli di cui è provvisto;

d) la data di concessione dell'ultimo cavallo di agevolezza o della anticipazione avuta per l'acquisto di cavalli a trattativa privata.

6. I cavalli della categoria speciale sono scelti da apposita commissione nominata dal Ministero, fra quelli distinti della scuola normale di cavalleria, perfettamente addestrati e che si trovino alla scuola da non meno di due anni. Questi cavalli sono distribuiti al prezzo stesso di rimonta fino all'età di otto anni compiuti. Il prezzo di quelli che superano gli anni otto sarà fissato dalla commissione incaricata della scelta, avvertendo che il medesimo può essere aumentato o diminuito secondo il valore reale di ogni cavallo all'atto della scelta, ben inteso che la diminuzione non può essere maggiore di lire 100 per ogni anno eccedente la mentovata età.

I cavalli di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria sono scelti nei reggimenti di cavalleria da una commissione nominata e presieduta dal comandante la brigata di cavalleria cui appartiene il reggimento, composta d'un ufficiale superiore (tenente colonnello o maggiore), di due ufficiali inferiori del reggimento, scelti possibilmente fra quelli che hanno fatto domanda del cavallo d'agevolezza, e d'un ufficiale veterinario segretario con voto deliberativo.

Le commissioni suindicate procedono alla scelta dei cavalli fra tutti quelli del reggimento, che sieno atti ad un buon ser-

vizio militare da sella, esclusi i cavalli dei sottufficiali quando siano loro stati assegnati da oltre un anno, ascrivendo:

alla 1ª categoria quelli dell'età fra i 5 e gli 8 anni e della statura non inferiore a metri 1,52;

alla 2ª categoria quelli dell'età fra i 5 e i 9 anni e della statura da metri 1,50 a metri 1,56;

alla 3ª categoria quelli della statura non superiore a metri 1,52, dai 5 anni compiuti ai 9;

alla 4ª categoria quelli aventi l'età superiore ad anni 12.

I cavalli scelti nei reggimenti lancieri avranno la statura fissata per la 4ª categoria, quelli scelti nei cavalleggeri non potranno superare quella di metri 1,52.

Per gli squadroni distaccati in Sicilia, se occorre, sarà formata una commissione sul luogo stesso, presieduta da un maggiore generale designato dal comandante del corpo d'armata, composta di tre altri ufficiali membri e d'un ufficiale veterinario con voto deliberativo.

Il Ministero farà conoscere ai presidenti delle commissioni il numero dei cavalli che dovranno scegliere per ogni categoria in ciascun reggimento ed il relativo prezzo medio.

7. I cavalli così prescelti sono descritti, distinti per categorie, sui ruoli modello 175-A, conformi all'annesso esempio pratico (modello N. 1) che i comandanti di brigata di cavalleria trasmettono direttamente al Ministero. Su tale ruolo va indicato il prezzo che la commissione assegna ad ogni cavallo; e questo prezzo vuol essere regolato in modo che la somma totale portata nell'elenco riesca uguale al numero dei cavalli moltiplicato per il prezzo fissato dal Ministero a senso del N. 6.

8. Ricevuti i suindicati ruoli, il Ministero:

a) annuncia nel *Giornale Militare* il giorno, in cui deve aver luogo la distribuzione dei cavalli d'agevolezza;

b) notifica ai comandanti dei reggimenti di cavalleria il nome degli ufficiali ammessi alla distribuzione presso ciascuno di essi, e la categoria nella quale dovranno pigliare il cavallo;

c) fa conoscere ai capi di corpo e di servizio quali degli ufficiali rispettivi sono ammessi alla distribuzione, e presso quale reggimento; quali debbono essere esclusi quando per avventura il numero delle domande superasse quello dei cavalli disponibili.

Verificandosi tale circostanza, nel procedere all'esclusione, si avrà per norma di eliminare dal concorrere alla distribuzione gli ufficiali:

1° che posseggono un maggior numero di cavalli;

2° che da minor tempo ebbero un cavallo d'agevolezza od una anticipazione per provvedersene uno dal commercio.

9. La distribuzione dei cavalli d'agevolezza ha luogo normalmente nei mesi di *ottobre* o *novembre* d'ogni anno.

10. I comandanti dei reggimenti di cavalleria presiederanno la distribuzione, rimpiazzando per tale operazione il comandante la brigata nella presidenza della commissione di cui al N. 6.

11. Nel giorno, che precede la distribuzione, i comandanti dei reggimenti di cavalleria permetteranno che i cavalli siano visitati dagli ufficiali ammessi alla distribuzione, e che questi possano prendere conoscenza degli stati signaletici, sui quali deve essere indicato il prezzo di ciascun cavallo; provvederanno inoltre perchè i cavalli stessi siano presentati all'aperto, e montati, facendo conoscere agli ufficiali interessati l'ora in cui avrà luogo tale presentazione.

12. L'ufficiale ammesso alla distribuzione può farsi rappresentare da altro ufficiale nella accettazione del cavallo, purchè ne abbia dato partecipazione per lettera o per telegramma al comandante del reggimento, presso il quale è stato ammesso a prendere il cavallo.

13. L'assegnazione dei cavalli di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria è fatta per sorteggio.

A tale scopo, nel giorno fissato per la distribuzione verrà assegnato a ciascun cavallo della stessa categoria un numero progressivo, che sarà annotato sugli stati signaletici e su d'un cartellino da appendersi in modo appariscente alla criniera del cavallo stesso. I numeri saranno imbussolati in tante urne distinte, corrispondenti alle categorie, alla presenza degli ufficiali ammessi alla distribuzione.

I nomi di questi saranno descritti in un elenco per ordine alfabetico, e, secondo quest'ordine, gli ufficiali estrarranno un numero dall'urna della categoria, in cui devono prendere il cavallo, e loro rimarrà assegnato quello distinto col numero corrispondente.

Qualora prima che avvenga l'assegnazione, uno o più cavalli cadessero per qualsivoglia causa ammalati, senza aver più tempo di sostituirli, i numeri dei detti cavalli saranno imbussolati egualmente, e gli ufficiali, ai quali toccherà in sorte il numero assegnato ai medesimi, non concorreranno alla distribuzione. Però, terminato il sorteggio, essi potranno scegliere in precedenza a quelli, di cui al N. 15, fra i cavalli stati rifiutati.

Pei cavalli della categoria speciale la distribuzione avrà luogo

a scelta, e quindi il numero estratto da ogni ufficiale deciderà dell'ordine di precedenza. Saranno perciò imbussolati altrettanti numeri quanti sono i cavalli posti in distribuzione, e gli ufficiali, per ordine alfabetico, ne estrarranno uno per ciascuno. Quegli, cui sarà toccato in sorte il numero 1, sceglierà pel primo sulla totalità dei cavalli; quegli che avrà estratto il numero 2 sceglierà pel secondo, e così di seguito.

Ove il numero delle domande per detta categoria fosse superiore a quello dei cavalli disponibili, si elimineranno dal concorso gli ufficiali in più, mediante sorteggio, che sarà eseguito da apposita commissione convocata presso il Ministero.

Presentandosi il caso previsto nel quarto comma del presente numero, gli ufficiali, che non hanno potuto concorrere alla distribuzione, potranno scegliere fra i cavalli stati rifiutati nell'ordine indicato al N. 15.

14. L'ufficiale che non si presenta al sorteggio, o non vi si fa rappresentare, decade dal diritto alla concessione del cavallo, qualunque sia la causa dell'impedimento, ed il suo nome sarà eliminato dall'elenco dei concorrenti.

15. Terminato il sorteggio, l'ufficiale può rinunziare a prendere il cavallo toccatogli.

Gli ufficiali ammessi a prendere un cavallo nella 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria, quando non fossero soddisfatti di quello loro toccato in sorte, possono, dopo eseguita la distribuzione, cambiarlo con uno di quelli della stessa categoria rimasti indistribuiti o stati rifiutati, facendone dichiarazione al presidente della commissione.

La precedenza in tale cambio sarà stabilita dal numero del cavallo toccato in sorte, cominciando dal minore, così che l'ufficiale che avrà avuto il cavallo col numero 1 sceglierà pel primo, quello col numero 2 sceglierà per il secondo fra i cavalli rimasti disponibili, compresi quelli restituiti per cambio, e così di seguito.

È vietato agli ufficiali di cambiare fra loro il cavallo prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia.

16. L'ufficiale acquirente deve provvedere la cavezza, la coperta e quanto altro occorre pel trasporto del cavallo.

§ 3. *Pagamento.*

17. L'importo del cavallo distribuito è addebitato sulla massa rimonta dell'ufficiale che lo ha ricevuto.

L'addebito ha luogo trascorsi i 40 giorni di cui al N. 21, ovvero quando il cavallo muoia o divenga inabile per incuria dell'utente prima che sia trascorso il suddetto tempo.

18. L'ufficiale acquirente deve pagare L. 10 a titolo di mancia a quel soldato che ha avuto in custodia il cavallo d'agevolezza dopo che fu scelto dalla commissione.

Tale mancia sarà corrisposta dal corpo che ha dato il cavallo, solo allorquando questo sarà passato in proprietà dell'ufficiale, cioè dopo trascorso il termine della guarentigia. Il corpo, che avrà pagata la mancia, ne ripeterà il rimborso da quello cui l'ufficiale appartiene; a quest'ultimo ne sarà poi fatta ritenuta sullo stipendio.

19. Le spese di trasporto sono interamente a carico dell'ufficiale acquirente.

20. Ultimata la distribuzione, i comandanti dei reggimenti, presso cui ebbe luogo, trasmetteranno al Ministero uno specchio indicante il numero dei cavalli distribuiti ed i prezzi di vendita, il nome, grado e corpo degli ufficiali acquirenti, come pure il numero ed il prezzo dei cavalli rimasti indistribuiti.

Trasmetteranno inoltre al comandante del corpo, cui l'ufficiale appartiene, lo stato signaletico del cavallo ceduto.

21. L'ufficiale che ha preso un cavallo d'agevolezza può restituirlo al corpo, dal quale l'ha avuto, nel termine di 40 giorni, decorrenti da quello della distribuzione, senza che sia tenuto a dichiarare il motivo della restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria dell'utente.

La domanda di restituzione dev'essere fatta al proprio comandante di corpo o capo di servizio, e da questo partecipata a quello del corpo che diede il cavallo.

Le spese di viaggio pel ritorno al corpo del cavallo sono sempre a carico dell'ufficiale a meno che nel cavallo si sia manifestato un vizio redibitorio.

22. Quando nei quaranta giorni successivi a quello della distribuzione il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, il prezzo non viene più addebitato alla massa rimonta dell'ufficiale.

§ 4. *Proibizione di cedere e vendere cavalli d'agevolezza.*

23. L'ufficiale, che ha avuto un cavallo di agevolezza, non può venderlo o cederlo, salvo nei casi di cui ai seguenti numeri 24 e 25, se non dopo trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto, e sempre che abbia interamente saldato il debito di massa riferentesi a quel cavallo.

24. Quando nel termine di tempo fissato dal numero pre-

cedente, o prima che l'ufficiale abbia saldato il suo debito di massa, il cavallo diventasse non più atto al servizio da sella, il consiglio d'amministrazione permanente del corpo, cui l'ufficiale appartiene, può autorizzarne la vendita, dopo constatata l'inabilità al servizio del cavallo.

La somma ricavata da questa vendita va versata alla massa rimonta dell'ufficiale, allorchè il debito non sia saldato.

Gli ufficiali, che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione permanente, per ottenere l'autorizzazione di vendere il cavallo, dovranno presentarlo al consiglio d'amministrazione permanente d'uno dei corpi viciniori, preferibilmente a cavallo, da designarsi dal proprio comandante di distaccamento o capo di servizio, onde ne venga riconosciuta l'inabilità.

Constatata l'inabilità del cavallo, l'ufficiale trasmetterà la relativa dichiarazione al proprio consiglio d'amministrazione permanente per ottenere l'autorizzazione di venderlo.

Gli ufficiali amministrati dall'ufficio di personali militari vari la presenteranno invece al proprio capo di servizio, al quale spetta, in questo caso, di dare l'autorizzazione per la vendita.

25. Anche prima che siano trascorsi quattro anni, e prima che sia saldato il debito di massa, ma non prima che siano trascorsi i 40 giorni di guarentigia, l'ufficiale che ha avuto un cavallo d'agevolezza può, previo l'assenso del proprio consiglio d'amministrazione permanente, cederlo ad un altro ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni volute per aspirare ad un cavallo d'agevolezza a senso del N. 4, ed abbia diritto di prelevarlo nella categoria, cui appartiene il cavallo stesso. L'acquirente subentra nel debito del cedente, e le differenze di prezzo sono regolate privatamente tra i due ufficiali.

§ 5. *Restituzione dei cavalli d'agevolezza.*

26. L'ufficiale, che per qualsiasi causa venga a cessare dal servizio effettivo, o a perdere l'indennità cavalli, deve restituire il cavallo di agevolezza avuto, a meno che paghi l'intiero debito verso la propria massa rimonta, nel qual caso il cavallo rimane di sua assoluta proprietà ancorchè non fossero trascorsi 4 anni dalla sua distribuzione.

L'ufficiale, che cessa dal servizio o perde l'indennità cavalli senza verun debito alla massa rimonta, può restituire il cavallo di agevolezza da lui posseduto.

In entrambi i casi il cavallo da restituire non dovrà eccedere l'età di anni 12.

La restituzione dei cavalli di 4ª categoria può aver luogo nel solo periodo della guarentigia. Trascorso un anno dalla data della distribuzione, l'ufficiale possessore può disporne liberamente, senza che occorra la preventiva autorizzazione del rispettivo consiglio d'amministrazione, purchè ne sia integralmente pagato il prezzo d'acquisto.

27. La restituzione del cavallo d'agevolezza sarà fatta al proprio corpo, se l'ufficiale appartiene ad un reggimento di cavalleria, e se l'ufficiale è di altro corpo, al reggimento di cavalleria che sarà indicato dal Ministero ad istanza del comandante del corpo o capo di servizio cui l'ufficiale è ascritto. Gli ufficiali distaccati in Sicilia, od altrove a grande distanza dalla sede del rispettivo reggimento, potranno chiedere al Ministero, per via del proprio comandante di corpo, di restituire il cavallo ad un reggimento di cavalleria di sede più vicina. Tali domande di restituzione devono essere corredate dallo stato signaletico del cavallo, e dalla copia del conto della massa rimonta rilasciati dal corpo cui appartiene il richiedente.

28. I cavalli di agevolezza della categoria speciale dovranno essere restituiti alla scuola normale di cavalleria alle condizioni contenute nel presente paragrafo, salvo che potranno essere accettati fino all'età di anni 13 compiuti.

29. Le spese di viaggio per la condotta del cavallo alla sede del corpo che deve riceverlo vanno a carico dell'ufficiale restituente, come pure quelle del viaggio di ritorno in caso di rifiuto del cavallo.

30. Il consiglio d'amministrazione permanente che deve ricevere il cavallo, riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ed accertatosi che non superi l'età di anni 12 e riunisca tutti i requisiti di cui al § 2, ne determina il prezzo, che va accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale.

Qualora il consiglio d'amministrazione rifiutasse il cavallo, questo dovrà essere venduto privatamente per cura dell'ufficiale proprietario, e la somma ricavata dovrà essere versata alla massa rimonta in estinzione del debito.

31. Il prezzo, cui può essere valutato il cavallo d'agevolezza restituito, non deve eccedere mai quello d'acquisto, diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni che l'ufficiale ha tenuto il cavallo; in questo computo gli anni incominciati non saranno considerati come compiuti, che allorquando siano già trascorsi 6 mesi.

Resta in facoltà dell'ufficiale di tenersi il cavallo, pagandone il prezzo, qualora questo prezzo fosse al disotto del massimo stabilito dal capoverso precedente.

32. Il debito della massa rimonta dell'ufficiale deceduto deve essere pagato dagli eredi; esso è considerato come debito verso lo Stato. Epperò, appena avvenuto il decesso (a meno che gli eredi saldino il debito), per cura del consiglio d'amministrazione o del superiore, da cui l'ufficiale dipendeva, deve essere ritirato il cavallo di agevolezza, qualunque sia la sua età e la sua condizione di servizio, e si deve procedere agli incumbenti prescritti dai numeri precedenti per la restituzione.

Se il prezzo, cui il cavallo è stato valutato, non bastasse a soddisfare il debito, e l'ufficiale fosse morto insolvibile, se ne riferirà al Ministero per le disposizioni occorrenti.

Questa disposizione è pure applicabile all'ufficiale che si rendesse disertore.

33. Alle stesse condizioni della restituzione obbligatoria, di cui ai numeri precedenti, è fatta facoltà di restituire il cavallo d'agevolezza all'ufficiale nei casi, di cui al N. 26, che non sia in debito di massa, e così agli eredi di un ufficiale deceduto senza un tale debito, purchè il cavallo da restituirsi non superi l'età di anni 10.

Il prezzo del cavallo così restituito è pagato all'ufficiale, od all'erede di esso dal corpo che ha ricevuto il cavallo.

34. I cavalli restituiti a senso di questo § sono presi in forza come di truppa. Vanno però inscritti sul ruolo, di cui al n. 7, collo esatto prezzo d'acquisto. Copia di tale registrazione sarà mandata volta per volta al Ministero mediante elenco suppletivo.

35. Il corpo acquirente deve inoltre trasmettere al Ministero l'atto di compra del cavallo (Modello N. 6), munito di marca da bollo da L. 1, a carico del venditore, affinchè si possa provvedere al rimborso per via di mandato da spiccarsi sopra il capitolo relativo del bilancio.

§ 6. *Cessione di altri cavalli.*

36. L'ufficiale, cui venga a cessare l'indennità cavalli, può ottenere dal Ministero l'autorizzazione di cedere ad un reggimento di cavalleria anche cavalli che abbia acquistato in via privata, purchè si tratti di cavalli che riuniscano i requisiti voluti dal § 2, e non oltrepassino i 10 anni d'età.

L'ufficiale, a cui venga a diminuire il numero delle razioni foraggio per effetto di cambiamento di posizione, senza che gli cessi l'indennità cavalli, può essere autorizzato dal Ministero a restituire un cavallo d'agevolezza, o cederne uno di sua proprietà, qualora abbia un numero di cavalli maggiore delle razioni foraggio che gli spetteranno nella nuova posizione, e sempre quando non superi l'età di anni 12, se si tratta di cavallo di agevolezza, e di anni 10 se è di proprietà privata.

37. Il massimo prezzo, cui potranno essere valutati dalla amministrazione reggimentale i cavalli di proprietà privata ceduti a senso del numero precedente, è fissato in L. 1200.

38. Nei quaranta giorni successivi a quello della cessione il reggimento acquirente può restituire il cavallo all'ufficiale senza addurre i motivi di tale restituzione, ben inteso che il cavallo in questo frattempo non abbia sofferto per incuria. Epperò il pagamento del cavallo non dev'essere effettuato che dopo il suddetto termine di tempo.

L'avviso di restituzione dev'essere mandato all'interessato con lettera raccomandata, all'indirizzo che all'uopo deve aver lasciato al corpo acquirente.

39. Le spese tutte, sia per la condotta del cavallo alla sede del reggimento che deve riceverlo, sia pel viaggio di ritorno in caso di restituzione, vanno a carico dell'ufficiale.

40. Le modalità per constatare l'attitudine del cavallo al servizio, fissarne il prezzo, compilare l'atto di compra (modello N. 8) inscriverlo sul ruolo di cui al N. 7, e farne notificazione al Ministero sono le medesime prescritte dal § 5.

§ 7. *Visite ai cavalli restituiti o ceduti.*

41. In occasione delle ispezioni annuali amministrative, i generali ispettori devono farsi presentare i cavalli acquistati durante l'anno dai corpi a mente dei §§ precedenti, per riconoscere se in tali acquisti siansi dai consigli d'amministrazione tutelati gl'interessi dello Stato; e di ciò deve essere fatta speciale menzione nel rapporto d'ispezione.

§ 8. *Cavalli indistribuiti, restituiti o ceduti.*

42. I cavalli rimasti disponibili dopo la distribuzione generale di cui al N. 13, e quelli posteriormente avuti per restituzione o per cessione a senso del N. 21, e dei §§ 5 e 6, pos-

sono essere concessi *a tutto giugno* dell'anno successivo agli ufficiali che ne facciano domanda.

Al 1° luglio i cavalli rimasti indistribuiti devono essere radiati dai ruoli dei cavalli d'agevolezza e passare di truppa.

Non possono essere accordati altri cavalli all'infuori di quelli ora detti, e compresi nell'elenco trasmesso al Ministero.

Le domande per queste singole concessioni saranno fatte al comandante del corpo, o al capo di servizio, e da questi trasmesse al Ministero.

L'ufficiale ammesso isolatamente a prelevare un cavallo di agevolezza dopo la distribuzione generale può scegliere il cavallo che più gli talenta nella categoria a cui ha diritto, fra tutti quelli rimasti disponibili nel reggimento assegnatogli per la scelta, senza dover ricorrere al sorteggio, di cui al N. 13.

Quando due o più ufficiali, dopo la distribuzione generale, si presentano contemporaneamente a scegliere in una stessa categoria il cavallo stato loro concesso, il sorteggio del rispettivo nome deciderà dell'ordine di precedenza nella scelta.

43. Quando nel corso dell'anno taluno di questi cavalli venisse riconosciuto non più atto al servizio, cui era stato prescelto, il comandante del reggimento ne riferirà al Ministero per essere autorizzato a cancellarlo dai ruoli dei cavalli disponibili per ufficiali.

44. Al tempo, in cui, giusta il § 2, dev'essere rinnovato il ruolo dei cavalli di agevolezza, tutti quelli rimasti indistribuiti dovranno essere visitati dalla commissione onde riconoscere se siano da riportarsi nuovamente sul ruolo, indicando per ognuno il prezzo che la commissione crederà di attribuir loro nei limiti fissati dal Ministero.

§ 9. *Speciale concessione a sottufficiali promossi sottotenenti.*

45. Il sottotenente delle armi a cavallo proveniente dai sottufficiali può, all'atto della sua promozione, ottenere due cavalli d'agevolezza, ed incontrare un debito verso la massa rimonta di L. 2,400.

§ 10. *Anticipazione agli ufficiali per compera di cavalli a trattativa privata.*

46. Gli ufficiali aventi diritto all'indennità cavalli, che desiderino provvedersi privatamente di un cavallo o di un mulo

di servizio, possono ottenere dall'amministrazione del proprio corpo, previa autorizzazione del Ministero, un'anticipazione in denaro nella misura qui appresso indicata:

1° Gli ufficiali coll'indennità di lire 600, meno gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza, una somma non superiore alle L. 2,000;

2° Quelli coll'indennità di L. 400, più gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza con indennità di L. 600, una somma non superiore a L. 1,500;

3° Quelli coll'indennità di L. 340, una somma non superiore a L. 1,200;

4° Quelli coll'indennità di L. 280, una somma non superiore a L. 1,000;

5° Ai sottotenenti indicati al § 9, una somma non superiore a L. 2,400 onde provvedersi di due cavalli dal commercio quando non possano trovare cavalli di agevolezza di loro convenienza.

Tanto in questo caso, come in quello che prelevassero cavalli di agevolezza, i detti sottotenenti dovranno versare integralmente alla massa rimonta la indennità di L. 600 loro dovuta, in diminuzione del debito incontrato per provvedersi di cavalli.

Tali anticipazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

a) L'ufficiale non abbia alcun debito verso la massa rimonta; non abbia avuto altra anticipazione da un anno almeno, tranne il caso di constatata inabilità o morte di altro cavallo acquistato mediante anticipazione, o quando si tratti di ufficiale che acquisti per la prima volta, o riacquisti il diritto a razioni di foraggio, ed abbia un numero di cavalli inferiore alle razioni di foraggio, cui ha diritto;

b) Il cavallo riunisca tutti i requisiti voluti dal § 1 N. 3 e § 2 per essere ascritto alla categoria, nella quale l'ufficiale può scegliere, abbia l'età non inferiore a 4 anni compiuti e non superi quella di 12 anni, e sia ad un tempo riconosciuto di un valore commerciale uguale o superiore alla somma chiesta in anticipazione.

Tali requisiti dovranno risultare in modo esplicito da apposito verbale di visita (Modello N. 3), da trasmettersi al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) insieme alla domanda di anticipazione, redatto dal proprio consiglio di amministrazione permanente o di distaccamento, se trattasi di ufficiale delle armi a cavallo, e per gli altri ufficiali dalle autorità, di cui al seguente N. 47.

Nella domanda d'anticipazione dovrà pur essere indicato il numero dei cavalli che l'ufficiale possiede;

c) Tra l'anticipazione chiesta ed il debito che già avesse l'ufficiale verso la propria massa rimonta non venga superato il debito massimo fissato dal § 44 del Regolamento 10 dicembre 1882 sugli assegni;

d) Il pagamento dell'anticipazione sia fatto dal consiglio di amministrazione all'ufficiale compratore dopo trascorsi 20 giorni dall'acquisto, ritirandone apposita ricevuta;

e) Il cavallo così acquistato sia considerato all'epoca del pagamento dell'anticipazione come cavallo di agevolezza, e sottoposto a tutte le disposizioni che regolano tale materia, escluso però il diritto nell'ufficiale di restituirlo al Governo nel termine di 40 giorni accennato al N. 21;

f) In caso di restituzione di tali cavalli al governo, si seguiranno le norme del § 5, ed il prezzo (che non potrà mai essere superiore a L. 1500) sarà stabilito dal consiglio di amministrazione (mod. N. 7) in base al loro valore reale.

L'autorizzazione pel pagamento delle anticipazioni agli ufficiali inscritti sui ruoli amministrativi tenuti dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, sarà domandata al Ministero dal proprio capo di servizio, ed il rimborso verrà dato all'amministrazione del corpo che visiterà il cavallo e sarà autorizzato dal Ministero ad anticipare la somma.

Per ottenere tale rimborso, la predetta amministrazione dovrà trasmettere al Ministero l'atto di compera del cavallo, e dopo ricevuto l'avviso del mandato relativo alla concessa anticipazione dovrà inviare copia dell'atto stesso all'ufficio di amministrazione di personali militari vari per l'inscrizone sul ruolo dei cavalli di agevolezza, mod. 175-B del catalogo, e per gli effetti di cui al N. 50; avvertendo d'indicare su detta copia la data ed il numero del mandato ministeriale suddetto.

47. Per i cavalli da acquistarsi da ufficiali non appartenenti ad armi a cavallo, e da quelli che si trovano lontani dalla sede del proprio consiglio d'amministrazione, i consigli stessi si rivolgeranno pel giudizio circa le qualità di servizio militare, l'età ed il valore del cavallo, al consiglio d'amministrazione di un corpo di cavalleria od artiglieria viciniore, ed in caso di sensibile distanza al consiglio d'amministrazione di una legione di carabinieri reali o di distaccamento di un corpo a cavallo.

In difetto ne potrà fare le veci l'ufficiale comandante locale dell'arma dei carabinieri assistito da un ufficiale veterinario o da un veterinario civile.

48. I consigli d'amministrazione dei corpi, tanto per l'acquisto dei cavalli a senso del presente paragrafo e di quello precedente, quanto per ottenerne il rimborso dal Ministero, s'atterranno alle norme stabilite al § 5. Però l'atto di compera non sarà redatto se non dopo spirata la guerentigia in uso nel luogo d'acquisto.

§ 11. *Ufficiali generali e comandanti di corpo.*

49. Saranno direttamente rivolte al Ministero le domande degli ufficiali generali e dei capi di corpo o di servizio, per acquisto, restituzione, vendita o cessione dei cavalli d'agevolezza, giusta le norme della presente istruzione.

§ 12. *Norme contabili.*

50. Il giorno stesso in cui segue la consegna d'un cavallo di agevolezza ad un ufficiale, il corpo, al quale il cavallo appartiene, ne fa prendere atto colla seguente variazione; *Cavallo . . . . N. . . . . assegnato come cavallo di agevolezza al N. N.* (1).

In conseguenza di tale variazione, che dev'essere riportata sia sul ruolo amministrativo mod. 213, come sul rendiconto generale degli assegni modello 222, il cavallo sarà dimostrato tra gli assenti senza assegno.

Spirato il prefisso termine di 40 giorni senza che il cavallo sia stato restituito, il corpo stesso lo toglie definitivamente dalla forza facendo nelle scritture contabili e sui ruoli una variazione così concepita: *Concesso d'agevolezza al signor N. N.* (1).

Eseguita quest'ultima variazione, il corpo promuoverà l'addebito del prezzo del cavallo alla massa rimonta dell'ufficiale acquirente e trasmetterà al Ministero apposito elenco, da cui risulti la data della concessione e del passaggio del cavallo in proprietà dell'ufficiale, il nome e cognome dell'ufficiale ed il corpo cui questi appartiene, non che il prezzo del cavallo.

Del valore dei cavalli d'agevolezza, od acquistati dal commercio, il corpo, cui appartiene l'ufficiale, o ne conteggia gli assegni, si darà debito sul rendiconto mod. 222 del trimestre, in cui è avvenuto il passaggio in definitiva proprietà, od è

(1) Indicare il grado, il cognome e il nome dell'ufficiale ed anche il corpo cui appartiene.

stato emesso il mandato di rimborso dell'anticipazione accordata: e tale valore si inscriverà pure a debito sulle richieste mod. 218 del trimestre medesimo o sui successivi mod. 219, che a quella gestione si riferiscono, indicando sempre il nome dell'ufficiale, e la data del passaggio in proprietà, o la data e il numero del mandato di rimborso.

Ove avvengano distribuzioni, o siano date anticipazioni a norma del § 10 nell'ultimo mese dell'anno finanziario, per le quali i corpi non siano più in tempo di fare le corrispondenti detrazioni sul modello 218, queste saranno soltanto fatte sul rendiconto, rimanendo il corpo in debito per siffatte partite, le quali non dovranno mai fare oggetto di detrazioni nella richiesta riferentesi all'anno finanziario successivo.

I reggimenti di cavalleria dovranno compilare e spedire all'ufficio di revisione, nei primi giorni di ciascun trimestre per il trimestre scaduto, uno specchio, anche negativo, dei cavalli come sopra ceduti agli ufficiali tanto appartenenti al proprio reggimento, come a tutti i corpi dell'esercito, pei quali cavalli sia scaduto il termine della guarentigia.

In questo specchio sarà indicato il cognome e nome degli ufficiali, il corpo cui appartengono, il nome del cavallo, il corrispondente prezzo attribuitogli e la data della concessione definitiva.

Le amministrazioni dei corpi, cui appartengono gli ufficiali che ricevettero cavalli di agevolezza, a giustificare il movimento di addebito da farsi a parte 2ª del rendiconto mod. 222, uniranno all'appoggio del medesimo un elenco, in duplice copia, dei cavalli stessi passati di proprietà degli ufficiali colle indicazioni sopra indicate. A tale elenco dovranno unire altresì le partecipazioni ricevute dai reggimenti di cavalleria in ordine all'addebito del valore rispettivo.

51. Nel caso in cui, prima che sia spirato il termine prefisso di giorni 40, avvenga la restituzione del cavallo, il corpo con apposita variazione fa notare tale circostanza nelle scritture amministrative, e il cavallo stesso ritorna ad essere computato fra quelli con diritto all'assegno.

52. Se prima della scadenza dei 40 giorni il cavallo morisse per causa non dipendente da incuria dell'utente, come è detto al N. 22, il corpo ne fa oggetto di variazione in base al verbale di morte che gli sarà stato trasmesso, e toglie senz'altro il cavallo dalla forza. Per questo caso non vi è obbligo di addebito del prezzo del cavallo sul rendiconto generale degli assegni.

53. I cavalli d'agevolezza che gli ufficiali restituiscono, a norma delle prescrizioni fatte al § 5, sono presi in forza dai corpi che li ricevono e ammessi all'assegno ordinario dal giorno successivo a quello della restituzione.

54. I cavalli, che in virtù della facoltà fatta dal § 6 saranno ceduti dagli ufficiali, verranno dal corpo che li riceve tenuti in aggregazione per i primi 40 giorni, e quindi, spirato il quarantesimo giorno, se definitivamente accettati, saranno presi in forza e inscritti sui ruoli.

§ 13. *Ruolo dei cavalli d'agevolezza posseduti dagli ufficiali.*

55. I corpi od uffici dai quali sono amministrati gli ufficiali cui sono assegnati cavalli d'agevolezza, appena trascorsi i quaranta giorni di guarentigia disporranno perchè i cavalli stessi siano descritti sul ruolo mod. 175-B conforme all'esempio pratico qui annesso (Mod. N. 2).

56. Sullo stesso ruolo saranno poi descritte tutte le variazioni di vendita, cessione, riforma o morte relative ai cavalli stessi sino a che siano trascorsi quattro anni dalla data della distribuzione come cavalli d'agevolezza, e sia, beninteso, integralmente saldato il debito per essi contratto.

57. Scaduto tale termine e soddisfatte le condizioni di cui sopra, sarà fatta per cadun cavallo l'annotazione: *Passato di assoluta proprietà del . . . . N. N. . . .* (1) *essendo trascorsi quattro anni ed avendo saldato il debito incontrato per il contronotato cavallo verso la massa rimonta il . . . .*

58. Allorchè un ufficiale venisse cambiato di corpo, ovvero quando un suo cavallo di agevolezza, fosse, dietro autorizzazione, ceduto ad un ufficiale appartenente ad altro corpo, il comandante del corpo o capo servizio dell'ufficiale cedente trasmetterà a quello da cui dipende l'acquirente copia di tutte le variazioni ad esso cavallo relative, e questi ne curerà la trascrizione sul ruolo del corpo.

59. Allorchè un ufficiale sarà autorizzato a restituire ad un corpo il proprio cavallo d'agevolezza sarà fatta sul ruolo matricolare l'annotazione: *Il . . . . N. N. . . . lo ha restituito al reggimento* (2) *il . . .* e quando il reggimento non sia quello

---

(1) Indicare il grado, casato e nome dell'ufficiale.
(2) Indicare il reggimento.

cui l'ufficiale appartiene, il comandante di questo trasmetterà al corpo, cui fece passaggio il cavallo, il relativo stato signaletico.

60. Alla fine di ogni mese dovrà trasmettersi al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) in doppio originale un elenco, anche negativo, delle variazioni matricolari relative a questi cavalli avvenute presso ogni singolo corpo. Uno di tali elenchi sarà poi restituito, debitamente approvato, al corpo mittente.

§ 14. *Abrogazione delle disposizioni anteriori.*

È abrogato l'*Atto* 193 della *Raccolta del Giornale militare.*

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

ALLEGATO **A.**

CATEGORIE, *nelle quali possono scegliere cavalli d'agevolezza*

ARMI E CORPI	CATEGORIA SPECIALE	1ª Categoria Età da 5 a 8 anni Statura m. 1,52 o più	2ª Categoria Età da 5 a 9 anni Statura da m. 1,50 a m. 1,56
Stato maggiore generale.	Ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata.	Ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata.	Ufficiali generali e colonnelli comandanti di brigata.
Corpo di stato maggiore.	Colonnelli	Ufficiali d'ogni grado.	Ufficiali d'ogni grado.
Arma di cavalleria.	Comandanti di reggimento.	Id.	Id.
Arma di artiglieria.	Comandanti dei reggimenti da campagna e a cavallo.	Id.	Id.
Arma del genio .	—	Colonnelli, tenenti colonnelli comandanti di reggimenti.	Id.
Arma di fanteria.	—	Colonnelli, tenenti colonnelli comandanti di reggimento.	Ufficiali superiori; aiutanti di campo, di brigata e ufficiali d'ordinanza.
Corpo sanitario militare.	—	Colonnelli	Ufficiali d'ogni grado.
Corpo di commissariato militare.	—	Id.	Ufficiali superiori
Corpo veterinario militare.	—	—	Id.

gli ufficiali, secondo il loro grado, e l'arma cui appartengono.

3ª Categoria Età da 5 a 9 anni Statura non superiore a m. 1,32	4ª Categoria Età da 12 o più anni Statura: Lancieri m. 1,52 o più; Cavalleggeri non superiore a m. 152.	*ANNOTAZIONI*
—	—	La scelta di cavalli di 4ª categoria per gli ufficiali superiori d'ogni arma e corpo (esclusi i colonnelli e i tenenti colonnelli comandanti di reggimento), e per gli ufficiali inferiori di cavalleria e di artiglieria ha luogo esclusivamente nei reggimenti lancieri.
—	Ufficiali d'ogni grado, esclusi i colonnelli.	
—	Ufficiali d'ogni grado, esclusi i comandanti di reggimento.	—
Ufficiali inferiori, esclusi quelli delle batterie a cavallo e da montagna.	Id.	La scelta di cavalli di 4ª categoria per gli ufficiali inferiori del genio, di fanteria, del corpo sanitario militare ha luogo esclusivamente nei reggimenti cavalleggeri.
Ufficiali inferiori	Id.	—
Ufficiali d'ogni grado, esclusi i comandanti di reggimento.	Id.	Gli ufficiali inferiori di fanteria (bersaglieri, alpini, reggimenti di fanteria di linea), non possono far uso in servizio di cavalli aventi la statura superiore a metri 1,54.
Ufficiali d'ogni grado	Ufficiali d'ogni grado	
Ufficiali superiori	Ufficiali superiori	
Id.	Id.	

Modello prescritto dal N. 7. (N. 1). N. 175-A del Catal.

REGGIMENTI DI CAVALLERIA GENOVA (4°)

RUOLO *dei cavalli disponibili per gli ufficiali designati per la* (*) *categoria anno . . .*

NUMERO d'ordine	NUMERO Matricola	Statura	SESSO	NOME DEL CAVALLO E CONNOTATI	Prezzo fissato dalla commissione	Età, anni all'epoca della rimonta	Di qual rimonta	Origine	*Annotazioni*
1	1894	1.55	Maschio	Astor-Baio scuro, con stella in fronte . .	1200 »	5	6 Mag. 1882	Italiano	
2	4871	1.49	Femmina	Emma-Morello . . .	980 »	5	5 Apr. 1882	Prussiano	

Modello prescritto dal N. 33. (N. 2).

REGGIMENTO . . . . .

RUOLO *dei cavalli d'agevolezza concessi*

NUMERO d'ordine del ruolo	NUMERO di matricola del reggimento cui apparteneva all'atto della cessione	Statura	SESSO ed ORIGINE	NOME DEL CAVALLO — CONTRASSEGNI E CATEGORIA	Prezzo fissato della commissione	Età, anni al tempo della rimonta
1	980	1,57	*Maschio* Italiano	*Plutone* *Baio scuro stella in fronte prolungata sul naso.*	1200 00	5 (2)

(1) Indicare il Corpo. — (2) Il..... (Indicare il mese e l'anno della rimonta).

CORPO . . . UFFICIO.

ad ufficiali del suddetto reggimento ecc.

Reggimento o corpo che eseguisce la variazione	VARIAZIONE
Cavall. Nizza (1°)	Acquistato dal commercio o concesso d'agevolezza al . . . . . il . . . .
	oppure
Id.	Concesso d'agevolezza al tenente (1) Tadolini dal reggimento di cavalleria Genova (4°) il . . . . .
Id.	Il tenente Tadolini in seguito a deliberazione del consiglio d'amministr. è stato autorizzato a cederlo al capitano Mazzucchelli di questo reggimento il . . .
Id.	Passato al reggimento di cavalleria Aosta (6°) in seguito a promozione a maggiore in detto del capitano Mazzucchelli il . . . . .
Cavall. Aosta (6°)	Il maggiore Mazzucchelli avendo cessato definitivamente dal servizio lo ha restituito a questo reggimento in seguito ad autorizzazione del consiglio di amministrazione il . . . .
	ovvero
	Il maggiore Mazzucchelli è stato autorizzato dal consiglio d'amministrazione a cederlo al capitano Ripoli del corpo di stato maggiore il . . .
Corpo di stato maggiore	Passato al 49° reggimento di fanteria in seguito a promozione a maggiore in quel reggimento del capitano Ripoli il . . . . .
49° fanteria	Il maggiore Ripoli essendo stato collocato in aspettativa lo ha restituito al regg di cavall. Roma (20°) in seguito ad autorizzazione ministeriale delli . . . . . il . . . . .
	oppure
	Venduto dal maggiore Ripoli il . . . in seguito ad autorizzazione del consiglio d'amministrazione, in data . . . siccome inservibile, obbligo di versarne il ricavato a favore della propria massa rimonta.
	ossia
	Morto il . . . . .
	ovvero
	Passato di assoluta proprietà del maggiore Ripoli essendo trascorsi quattro anni ed avendo saldato il debito incontrato per il contronotato cavallo verso la massa rimonta il . . . . .
	Passato di assoluta proprietà del maggiore Ripoli in seguito al suo collocamento in . . . . . non avendo più debito verso la massa rimonta, il . .

(N. 3).

Modello prescritto dal N. 46.

. . REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

PROCESSO VERBALE *di visita passata al cavallo presentato dal (a) . . . . . per constatarne l'idoneità al servizio militare*

L'anno milleottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione all'uopo convocato dal suo Presidente per riconoscere se il cavallo presentato dal (*a*) . . . . . e che il medesimo intende acquistare dal commercio, possiede i requisiti richiesti dal § 10 dell'istruzione in data . . . . . (*Atto* N. . . . .) assistito dal . . . . . veterinario sig. . . . . con voto consultivo, ha proceduto anzitutto alla constatazione dei dati signaletici che sono i seguenti:

Sesso . . . . *Età anni* . . *Mantello* . . . . . *Statura* . . . *Razza* . . . . . *Segni particolari* . . . . . .

Passando quindi all'esame delle qualità intrinseche del cavallo, ha riconosciuto che lo stesso *è atto al servizio militare*, e che il suo valore è (*b*) . . . . alla somma di lire . . . . . chiesta in anticipazione

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

IL . . . VETERINARIO

I membri del Consiglio

(*a*) Casato, nome, grado e corpo.
(*b*) Uguale o superiore.

(N. 4)

Modello prescritto dal N. 48.

REGGIMENTO . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo per essere distribuito d'agevolezza al* (*a*) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . in . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, previa autorizzazione del Ministero della guerra, a mente del § 10 dell'istruzione in data . . . . . per la concessione dei cavalli di agevolezza (*Atto* N. . .), si è riunito per deliberare sull'accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico che il predetto sig. (*a*). . . . . intende acquistare dal commercio.

Riconosciuto essere il medesimo idoneo al servizio come cavallo di agevolezza di (*b*) . . . categoria, e che il suo valore è (*c*) . . . alla somma chiesta in anticipazione, ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig . . . . . predetto la somma di lire (*d*) . . . . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di questo reggimento al N. . . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiusa l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (*d*) . . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE

I membri del Consiglio

(*a*) Grado casato nome e corpo.
(*b*) Indicare la categoria.
(*c*) Uguale o superiore.
(*d*) Indicare la somma in tutte lettere.

(N. 5).

Mod. prescritto dal N. 48.

REGGIMENTO DI . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo per essere distribuito d'agevolezza al* (*a*) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, previa autorizzazione del Ministero della guerra a mente del § 10 dell'istruzione in data . . . . . per la concessione dei cavalli d'agevolezza (*Atto N* . .) si è riunito per deliberare sull'accettazione del cavallo descritto nel seguente stato signaletico, che il predetto sig. (*a*). . . . . intende acquistare dal commercio.

(*b*) . . . . . che detto cavallo è atto al servizio come cavallo d'agevolezza di (*c*) . . . . categoria, e che il suo valore è (*d*) . . . . alla somma chiesta in anticipazione, ne ha determinata l'accettazione ed ha consegnato al sig. . . . . predetto la somma di L. (*e*) . . per essere pagata al venditore.

Tale cavallo fu inscritto sui ruoli matricolari d'agevolezza di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 48 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (*e*). . . . .

L'UFFICIALE ACQUIRENTE

I membri del Consiglio

(*a*) Grado, casato, nome e corpo.
(*b*) Visto dal processo verbale del consiglio d'amministrazione del . . . . in data . . . . *oppure*, risultando dalla dichiarazione rilasciata dal (*indicare l'autorità*), in data . . . . .
(*c*) Indicare la categoria.
(*d*) Uguale *oppure* superiore.
(*e*) Indicare la somma in tutte lettere.

N. B. — Quest'atto serve per l'acquisto di cavalli visitati dal consiglio d'amministrazione di un corpo diverso da quello, cui appartiene l'ufficiale acquirente.

Mod. prescritto dal N. 35. (N. 6).

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agerolezza del* (1) . . . . . *del* (2) . . . . . *collocato* (3) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . del mese di . . . . in (4) . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenuta nel § 5 dell'*Atto* N. . in data . . . . . si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza descritto nel seguente stato signaletico, distribuito dal (5) . . . . . il . . . . . 188 . per il prezzo di L. (6) . . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (6) . . . . . deduzione fatta di (7) . . . . . prescritta dal N. 31 del succitato atto.

Il prezzo è stato accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale in estinzione del suo debito (8) . . . . . .

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Di qual rimonta	Origine ed età all'epoca della rimonta	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 35 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE.

I membri del Consiglio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale o per quale causa venne autorizzata la restituzione.
(4) Località in cui si redige l'atto di compra.
(5) Reggimento che ha distribuito il cavallo.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Indicare i decimi dedotti.
(8) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.

(N. 7)

Mod. prescritto dal N. 46 lettera *f*.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo d'agevolezza del* (1). . . . . *del* (2) . . . . . (3).

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . del mese di . . . . in (4) . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, a mente delle disposizioni contenute nel § 5 dell'*Istruzione* in data . . . . . (*Atto* N. . .), si è riunito per procedere alla visita del cavallo d'agevolezza del (1). . . . . descritto nel seguente stato signaletico, acquistato dal commercio il (5) . . . .

Riconosciutane la identità e la idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di lire (6) . . . . . in base al suo valore reale, a senso del N. 46, lettera *f* del succitato atto.

Il prezzo è stato accreditato alla massa rimonta dell'ufficiale, in estinzione del suo debito (7) . . . .

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età all'epoca dell'acquisto	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto, per gli effetti voluti dal N. 35 delle ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE.

I membri del Consiglio

(1) Grado, casato e nome.
(2) Corpo cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale, o per quale causa venne autorizzata la restituzione.
(4) Località in cui si compila l'atto di compra.
(5) Indicare il giorno, il mese ed anno.
(6) Indicare la somma in tutte lettere.
(7) Se l'ufficiale appartiene ad altro corpo si unirà una dichiarazione del rispettivo consiglio d'amministrazione dalla quale risulti che la somma venne accreditata alla massa rimonta dell'ufficiale.

(N. 8)

Mod. prescritto dal N. 40.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA. . . . . .

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE PERMANENTE

ATTO DI COMPRA *di un cavallo di proprietà privata del* (1) . . .
del (2) . . . . . *collocato* (3) . . . . . .

L'anno mille ottocento . . . . ed alli . del mese di . . . . in . . . . . .

Sia noto che il consiglio d'amministrazione del suddetto reggimento, in seguito ad autorizzazione ministeriale e a mente delle disposizioni contenute nel § 6 dell'*Atto* N. . in data . . . . . relativo ai cavalli di agevolezza, si è riunito per procedere alla visita del cavallo descritto nel seguente stato signaletico.

Riconosciutane l'idoneità al servizio come cavallo di truppa, ne ha determinato l'acquisto al prezzo di L. (4) il quale venne pagato all'ufficiale predetto.

Il cavallo venne preso in forza ed inscritto sui ruoli matricolari di questo reggimento al N. . . .

Numero di matricola	NOME, SESSO E CONNOTATI	Origine ed età	*ANNOTAZIONI*

Quanto sopra si fa risultare col presente atto per gli effetti voluti dal N. 40 delle su ripetute disposizioni.

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Per quietanza di L. (6) . . . . .

L'UFFICIALE CEDENTE

I membri del Consiglio.

(1) Grado, casato e nome.
(2) Reggimento cui apparteneva l'ufficiale.
(3) Indicare in quale posizione fu collocato l'ufficiale.
(4) Indicare la somma in tutte lettere.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

281.

DISPENSA 36ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 luglio.

MAGGIO 26. — R. Decreto N. 4634 (serie 3ª), che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili, *pag.* 383.

GIUGNO 16. — R. Decreto N. 4622 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Udine, *pag.* 385.

» 23. — R. Decreto N. 4650 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Bari, *pag.* 385.

» 23. — R. Decreto N. 4651 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla polveriera d'Aosta, *pag.* 386.

» 30. — R. Decreto N. 4664 (serie 3ª), che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 387.

LUGLIO 10. — Legge 10 luglio 1887, N. 4699 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario, *pag.* 388.

» 10. — Legge 10 luglio 1887, N. 4700 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari, *pag.* 388.

» 10. — R. Decreto di nuova formazione degli alpini, *pag.* 389.

» 10. — Norme pel riordinamento degli alpini, *pag.* 393.

» 10. — Elenco generale e tariffa dei medicinali, *pag.* 413.

» 13. — Aggiunte all'allegato 40 del Regolamento di disciplina militare (Istruzione sull'igiene del regio esercito), *pag.* 414.

» 15. — Assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali, *pag.* 414.

Atto N. **142.** — SCUOLE MILITARI. — **R. Decreto N. 4634 (serie 3ª) che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili.** — 26 maggio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione;

Visto l'articolo 8 del regolamento generale degli studi universitari, approvato col R. Decreto 8 ottobre 1876;

Visti gli articoli 108 e 188 del regolamento per gli istituti tecnici, approvato col R. Decreto 21 giugno 1885;

Visto l'ordinamento degli studi e lo stato del personale insegnante e dirigente dei collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e della R. accademia militare di Torino;

Viste le condizioni dei locali e del materiale scientifico e scolastico dei citati istituti;

Sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo con quello della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I collegi militari di Napoli, Firenze, Milano, Roma e Messina e la R. accademia militare di Torino, dipendenti dal Ministero della guerra, sono pareggiati agli istituti civili di pubblica istruzione, per gli effetti del seguente articolo.

Art. 2.

Gli allievi degli istituti militari predetti, i quali non intendano proseguire gli studi nei medesimi e desiderino continuarli negli istituti civili di pubblica istruzione, vi sono ammessi ai corsi rispettivamente qui appresso indicati:

a) Gli allievi che hanno compiuto l'intero corso quinquennale od i primi quattro anni di corso dei collegi militari e ne hanno superati gli esami sono rispettivamente ammessi al 4° ed al 3° anno di corso degli istituti tecnici (Sezione fisico-matematica);

b) Gli allievi che hanno compiuto il 1° ed il 2° anno di corso dell'accademia militare e ne hanno superati gli esami sono ammessi rispettivamente al 1° ed al 2° anno del corso universitario di matematiche; quelli che ne hanno compiuto l'intero corso triennale, superandone gli esami, sono ammessi al 1° anno della scuola d'applicazione per gl'ingegneri.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di fare visitare da persone di sua fiducia, e d'accordo col Ministero della guerra, i collegi militari e di farsi rappresentare da suoi commissari negli esami finali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Coppino.

N. **113.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4622 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Udine.** — 16 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Udine vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **114.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4650 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Bari.** — 23 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª,)

che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza d'armi di Bari, vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **145**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4651 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla polveriera d'Aosta**. — 23 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Aosta vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1887.

UMBERTO E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **146**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 4664 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra**. — 30 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il R. Decreto 27 giugno 1884, N. 2492, che stabilì il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, e l'altro R. Decreto 10 febbraio 1887, N. 4336, che ha modificato lo stesso ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato di:

1	archivista di 2ª classe	L. 3,200
14	ufficiali d'ordine di 1ª classe . . .	» 2,200
21	ufficiali d'ordine di 2ª classe . . .	» 1,800
27	ufficiali d'ordine di 3ª classe . . .	» 1,500

Art. 2.

Sono soppressi nel predetto ruolo i posti di scrivano locale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1887.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **147**. — LEGGI. — **Legge 10 luglio 1887, N. 4699 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 12,000,000 *per provviste di vestiario* in continuazione degli assegni fatti colla legge 26 dicembre 1886, N. 4213, pel titolo: *approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi.*

La suddetta somma verrà ripartita:

a) per lire 6,000.000 nell'esercizio 1887-88;

b) per lire 6,000,000 nel successivo esercizio 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **148**. — LEGGI. — **Legge 10 luglio 1887, N. 4700 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La somma di lire 57,500,000 indicata al N. 10 dell'articolo 1 della legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), per fortificazioni a difesa delle coste, è ridotta a lire 47,500,000; e la somma di lire 19,600,000 indicata al N. 13 dello stesso articolo di legge per artiglieria di gran potenza è ridotta a lire 16,600,000.

Art. 2.

La somma di lire 13,000,000 tolta complessivamente, in virtù dell'articolo precedente, da quella già messa a disposizione del Ministero della guerra per spese straordinarie militari, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina per le fortificazioni della Maddalena e loro armamento.

Art. 3.

Il riparto della detta somma di lire 13,000,000 sarà il seguente:

Esercizio 1887-88	L.	2,000,000
Esercizi successivi (riparto da stabilirsi colla legge del bilancio)	»	11,000,000
Totale	L.	13,000,000

Art. 4.

Le somme già approvate, pei seguenti due capitoli, dallo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1887-88 rimangono, in virtù del disposto nell'articolo precedente, ridotte come segue:

Capitolo 46 — Fabbricazione di artiglierie di gran potenza L. 2,400,000;

Capitolo 49 — Lavori e difesa delle coste L. 5,100,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.
A. Magliani.

N. **149.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto di nuova formazione degli alpini.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalla legge 8 luglio 1883,

N. 1468 (serie 3ª) e da quella 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto di formazione dei sei reggimenti alpini in data 22 marzo 1885;

Visto il R. Decreto di ordinamento della milizia territoriale alpina in data 25 agosto 1885;

Visto il R Decreto di ordinamento della milizia mobile in data 9 gennaio 1887;

Visto il R. Decreto in data 3 luglio 1887, che stabilisce le tabelle graduali e numeriche di formazione in base alla legge di ordinamento modificata come sopra:

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alpini saranno formati in sette reggimenti dell'esercito permanente, ventidue compagnie di milizia mobile e ventidue battaglioni di milizia territoriale, conforme alla tabella di formazione annessa al presente Decreto, per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Art. 2.

La formazione di cui all'articolo precedente sarà attuata pel 1° agosto 1887, tranne quella delle compagnie dell'esercito permanente 73ª, 74ª e 75ª, che avrà luogo al 1° ottobre 1887.

Art. 3.

Le sedi per i vari reparti alpini verranno determinate dal Ministro della guerra.

Art. 4.

Sono abrogati i R. Decreti in data 22 marzo e 25 agosto 1885 sopra citati.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

ESERCITO PERMANENTE			MILIZIA MOBILE	MILIZIA TERRITORIALE	
Reggimenti	Compagnie	Battaglioni (Denominazione)	Compagnie	Compagnie	Battaglioni (Denominazione)
1° Reggimento	2ª, 3ª, 8ª	Pieve di Teco	76ª	2ª, 3ª, 8ª	Pieve di Teco.
	1ª, 4ª, 5ª, 6ª	Ceva	77ª	1ª, 4ª, 5ª, 6ª	Ceva.
	9ª, 10ª, 11ª	Mondovì	78ª	9ª, 10ª, 11ª	Mondovì.
2° Reggimento	12ª, 13ª, 14ª, 15ª	Borgo S. Dalmazzo	79ª	12ª, 13ª, 14ª, 15ª	Borgo S. Dalmazzo.
	16ª, 17ª, 18ª, 19ª	Vinadio	80ª	16ª, 17ª, 18ª, 19ª	Vinadio.
	20ª, 21ª, 22ª, 23ª	Dronero	81ª	20ª, 21ª, 22ª, 23ª	Dronero.
3° Reggimento	28ª, 29ª, 30ª, 37ª	Fenestrelle	82ª	28ª, 29ª, 30ª, 37ª	Fenestrelle.
	31ª, 32ª, 33ª	Susa 1°.	83ª	31ª, 32ª, 33ª	Susa 1°.
	34ª, 35ª, 36ª	Susa 2°.	84ª	34ª, 35ª, 36ª	Susa 2°.
4° Reggimento	24ª, 25ª, 26ª, 27ª	Pinerolo	85ª	24ª, 25ª, 26ª, 27ª	Pinerolo.
	38ª, 39ª, 40ª	Ivrea	86ª	38ª, 39ª, 40ª	Ivrea.
	7ª, 41ª, 42ª, 43ª	Aosta	87ª	7ª, 41ª, 42ª, 43ª	Aosta.

ESERCITO PERMANENTE			MILIZIA MOBILE	MILIZIA TERRITORIALE	
Reggimenti	Compagnie	Battaglioni (Denominazione)	Compagnie	Compagnie	Battaglioni (Denominazione)
5° Reggimento	44ª 45ª 47ª	Morbegno	88ª	44ª 45ª 47ª	Morbegno.
	46ª 48ª 49ª	Tirano	89ª	46ª 48ª 49ª	Tirano.
	50ª 51ª 52ª	Edolo	90ª	50ª 51ª 52ª	Edolo.
	53ª 54ª 55ª	Rocca d'Anfo	91ª	53ª 54ª 55ª	Rocca d'Anfo.
6° Reggimento	56ª 57ª 58ª 73ª	Verona	92ª	56ª 57ª 58ª 73ª	Verona.
	59ª 60ª 61ª	Vicenza	93ª	59ª 60ª 61ª	Vicenza.
	62ª 63ª 74ª	Bassano	94ª	62ª 63ª 74ª	Bassano.
7° Reggimento	64ª 65ª 66ª	Feltre	95ª	64ª 65ª 66ª	Feltre.
	67ª 68ª 75ª	Pieve di Cadore	96ª	67ª 68ª 75ª	Pieve di Cadore.
	69ª 70ª 71ª 72ª	Gemona	97ª	69ª 70ª 71ª 72ª	Gemona.

Roma, addì 10 luglio 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè Viale

N. **150** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Norme pel riordinamento degli alpini**. — 10 luglio.

Ordinamento.

1. La legge d'ordinamento dell'esercito e specialmente il R. Decreto in data 10 corrente (*Atto* N. 149) determinano la formazione degli alpini, sia dell'esercito permanente, sia della milizia mobile e della milizia territoriale. La composizione poi di ogni reggimento, come pure le sedi dei vari reparti e dei magazzini di reggimento e di battaglione, vengono indicate coll'annesso specchio N. 1.

La formazione organica del tempo di pace dei singoli reggimenti risulta dalla annessa tabella graduale e numerica di formazione, specchio N. 2.

Reclutamento.

2. In conseguenza del nuovo ordinamento viene stabilita una sola tabella di reclutamento degli alpini, tanto per l'esercito permanente e la milizia mobile, quanto per la milizia territoriale, come dall'annesso specchio N. 3.

3. Come risulta dall'indicazione dello specchio suddetto, il reclutamento è fatto per battaglione, ed il comando del reggimento provvede al riparto ed all'assegnazione degli uomini di 1ª categoria alle compagnie.

La 7ª compagnia però, che ha stabilmente sede estiva a Domodossola, ha reclutamento proprio, come è anche indicato nello specchio.

All'atto dell'assegnazione degli inscritti, nella variazione matricolare è indicato non solo il reggimento, ma anche il battaglione al quale ciascuno è destinato. Cambiando successivamente di battaglione viene quindi operata apposita variazione matricolare.

4. Gli uomini di prima categoria di ogni battaglione permanente, all'atto del loro passaggio alla milizia mobile, qualunque ne sia il numero, costituiscono la compagnia della milizia stessa, corrispondente al battaglione suddetto. Questa compagnia è da considerarsi, in caso di formazione, come quarta o quinta del battaglione permanente.

Gli uomini provenienti dalla 7ª compagnia (Domodossola), sono bensì incorporati come effettivi nella 87ª di milizia mobile, ma costituiscono un plotone della medesima, qualunque ne sia il numero.

5. Tutti i militari di 2ª categoria di ogni classe dei mandamenti effettivi di reclutamento degli alpini, (abbiano o no preso parte all'istruzione), tranne gli uomini che venissero ascritti all'artiglieria, al genio, o alle compagnie di sanità e di sussistenza, sono assegnati effettivi sin dal tempo di pace agli alpini e presi in forza dai depositi dei reggimenti. Tale assegnazione ha luogo volta per volta, nell'occasione di chiamata alle armi della 2ª categoria per istruzione.

Spetta poi al comando del reggimento di ripartire, in caso di chiamata, i detti uomini fra le compagnie permanenti, o fra le compagnie di milizia mobile, dove occorra complemento di forza, a seconda che i richiamati appartengono all'esercito permanente o alla milizia mobile.

6. La milizia territoriale si compone di tutti gl'individui di 1ª, 2ª e 3ª categoria, appartenenti ai mandamenti effettivi di reclutamento degli alpini, esclusi quelli che fossero stati ascritti ai carabinieri, all'artiglieria, al genio, alla cavalleria, o alle compagnie di sanità e di sussistenza.

Eppertanto, oltre agli uomini di 1ª e di 2ª categoria provenienti dalla milizia mobile degli alpini, fanno passaggio alla milizia territoriale degli alpini tutti quelli di 1ª categoria (compresi i sottufficiali) appartenenti a mandamenti effettivi di reclutamento alpino, che hanno prestato servizio nella fanteria di linea o nei bersaglieri.

Vi fanno inoltre direttamente passaggio tutti gli ascritti alla 3ª categoria, appartenenti ai mandamenti effettivi di reclutamento alpino, che non abbiano ricevuta l'istruzione per l'artiglieria.

7. Gli uomini di 1ª categoria provenienti dalla fanteria di linea o dai bersaglieri, di cui al numero precedente, sono trasferiti agli alpini, secondo il mandamento di reclutamento a cui appartengono, all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale. Tale trasferimento viene fatto dai distretti, e i detti uomini sono inscritti sui ruoli dei reggimenti alpini, senza che occorra dar loro di ciò comunicazione.

Quelli di 2ª categoria di milizia territoriale, in conseguenza del prescritto dal N. 4, si troveranno, all'atto del loro passaggio alla milizia territoriale, già effettivi agli alpini.

Quelli di 3ª categoria vengono assegnati effettivi agli alpini volta per volta, nell'occasione di chiamata alle armi per istruzione di classi, o parte di classi della detta categoria, e sia che abbiano o no preso parte all'istruzione.

8. Tutti i suddetti uomini di 1ª, 2ª e 3ª categoria, sono dai

comandi dei reggimenti alpini ripartiti fra le singole compagnie territoriali ed inscritti nei ruolini di posizione modello N. 250 d'ogni compagnia.

L'assegnazione di tutti questi uomini di 1ª, di 2ª e di 3ª categoria alle compagnie di milizia territoriale, deve essere fatta in guisa da riunire, per quanto è possibile, in ogni battaglione i provenienti dal rispettivo circolo di reclutamento.

La 7ª compagnia territoriale però deve ad ogni modo essere costituita coi soli elementi dei mandamenti effettivi di reclutamento della compagnia stessa.

9. Anche gli ufficiali alpini di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale, sono effettivi sin dal tempo di pace ai reggimenti alpini.

I sottufficiali congedati, i quali abbiano prestato servizio negli alpini, a qualsiasi distretto appartengano per fatto di leva, continuano, sino all'esaurimento del loro obbligo di leva, ad essere effettivi al reggimento alpini presso il quale hanno prestato servizio, pur effettuando a tempo opportuno i passaggi alla milizia mobile e alla territoriale.

Magazzini.

9. In base al nuovo ordinamento degli alpini, sono costituiti, in ogni reggimento, magazzini di battaglione ed un magazzino di reggimento.

I magazzini di battaglione sono stabiliti nei paesi dai quali i singoli battaglioni si denominano e servono per l'arredamento dei richiamati di 1ª categoria del battaglione, esercito permanente e milizia mobile, e per la costituzione delle salmerie del battaglione e delle compagnie del battaglione stesso, compresa quella della compagnia di milizia mobile

Il magazzino di reggimento serve per l'arredamento degli inscritti di leva e di tutti gli altri richiamati, di qualsiasi classe o categoria, salvo quelle eccezioni che saranno indicate dal Ministero, e per la costituzione della salmeria di reggimento.

Presso il magazzino di reggimento possono inoltre costituirsi salmerie di riserva.

Per la 7ª compagna alpini è costituito uno speciale magazzino a Domodossola, il quale serve per i richiamati di 1ª categoria della detta compagnia, compresi quelli transitati alla milizia mobile, e per la costituzione della salmeria della compagnia stessa.

I magazzini distaccati sono considerati come succursali dei magazzini di reggimento.

10. Ad ogni magazzino di battaglione, che non sia stabilito

in un forte, è addetto un ufficiale inferiore in posizione ausiliaria ed a tutti indistintamente i magazzini, un sottufficiale guarda-magazzino.

I magazzini stabiliti nei forti sono dati in massima rispettivamente in consegna all'ufficiale d'artiglieria o del personale delle fortezze, addetto al forte stesso.

Mobilitazione.

11. La formazione di guerra dei reggimenti alpini dell'esercito permanente, delle compagnie di milizia mobile e dei battaglioni della milizia territoriale di alpini è data rispettivamente dagli appositi specchi del Tomo I delle Istruzioni di mobilitazione.

Le disposizioni generali poi relative alla mobilitazione degli alpini, sono contenute nelle varie istruzioni per la mobilitazione dell'esercito, mentre ai particolari provvedono speciali istruzioni ministeriali e i comandanti di reggimento di loro iniziativa, in base alle disposizioni di massima sovra citate.

12. I reggimenti alpini, oltre alle speciali istruzioni che particolarmente li riguardano, dovranno anche prender norma nel loro funzionamento, rispetto alle operazioni di mobilitazione, da quanto è prescritto per i distretti militari.

Anche in molti particolari delle operazioni del tempo di pace, come ad esempio: vestizione della nuova leva, chiamata di classi, arredamento, ecc., ecc. i reggimenti alpini devono funzionare analogamente ai distretti.

13. Le dotazioni varie di oggetti d'arredamento e di equipaggiamento e di materiali speciali, sia individuali per militari di truppa, sia pei singoli reparti e per la salmerie, sono determinate dalle varie istruzioni per la mobilitazione e da ordini speciali che vengono comunicati ai comandi dei reggimenti alpini.

Similmente dicasi per quanto riguarda la composizione delle salmerie.

Il quantitativo e il genere delle dotazioni, che devono essere depositate in ogni magazzino alpino, sono determinati dal Ministero e stabiliti con ordini e disposizioni particolari.

14. Infine le operazioni relative all'arruolamento e alla requisizione dei quadrupedi occorrenti agli alpini per la costituzione delle salmerie, nel passaggio alla formazione di guerra, sono determinate da apposite norme contenute nelle varie istruzioni di mobilitazione vigenti per il regio esercito.

Formazione delle nuove unità.

15. A datare dal 1° di agosto prossimo gli alpini assumeranno la formazione stabilita dal R. Decreto del 10 luglio corrente e indicata dalla tabella annessa al Decreto stesso, fatta eccezione delle tre compagnie 73ª, 74ª, 75ª dell'esercito permanente, le quali saranno formate il 1° di ottobre e vi provvederanno senz'altro i comandi dei reggimenti cui le compagnie stesse appartengono.

16. Per la costituzione del 7° reggimento alpini si osserveranno le seguenti norme:

Col giorno 1° di agosto il personale che costituisce il comando, lo stato maggiore di reggimento e il deposito dell'attuale 6° reggimento, e i tre battaglioni Feltre, Pieve di Cadore e Gemona, passeranno a formare il 7° reggimento alpini.

17. Alla stessa data verrà nuovamente costituito il comando, lo stato maggiore e il deposito del 6° reggimento alpini, il quale resterà formato dei tre battaglioni Verona, Vicenza e Bassano.

Per la costituzione dello stato maggiore e del deposito di questo reggimento, il comandante del V corpo d'armata disporrà per il passaggio dell'occorrente personale di truppa, traendolo da tutte le unità dell'attuale 6° alpini, prima di eseguire i passaggi al 7° di cui sopra; di guisa che, tanto il 6° quanto il 7° reggimento, risultino formati, nel limite del possibile, secondo il prescritto della tabella graduale e numerica di formazione.

18. Per facilitare la formazione dello stato maggiore e del deposito del 6° reggimento, questo Ministero fa facoltà di non attenersi all'annessa tabella di reclutamento per la designazione degli uomini di truppa, la cui posizione sarà, ove occorra, regolarizzata con opportuni passaggi, all'atto del loro invio in congedo illimitato.

Il comandante del V corpo d'armata indicherà inoltre al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa) il fabbisogno di sottufficiali, tanto per il 6° quanto per il 7° reggimento alpini, precisando le cariche cui dovranno essere adibiti.

19. Ai passaggi relativi agli ufficiali sotto le armi e in congedo e alle destinazioni che si rendono necessarie, provvederà il Ministero, inserendo nel *Bollettino Ufficiale delle Nomine* il nuovo quadro completo dei due reggimenti alpini 6° e 7°.

Norme amministrative.

20. Alla data del 1° agosto prossimo, tanto il 6° quanto il 7° reggimento alpini provvederanno alla costituzione del proprio Consiglio d'amministrazione permanente.

21. Alla stessa data il nuovo reggimento (7°) costituirà i propri ruoli amministrativi e matricolari (ufficiali e truppa), colle norme previste dalla relativa istruzione, e dal 1° agosto si svolgerà quindi, per conto del reggimento stesso, la storia matricolare dei militari che vi fanno passaggio.

22. Tutti i reparti passeranno dall'attuale 6° al 7° reggimento colla loro completa dotazione di arredamento e di equipaggiamento e rispettive dotazioni di cancelleria.

Così gli uomini transitati al 7° reggimento vi faranno passaggio coll'intero loro arredamento.

23. Il 6° reggimento dovrà cedere al 7° i materiali del magazzino reggimentale, nella quantità già stabilita con particolari disposizioni, per costituire il magazzino reggimentale del nuovo reggimento, come pure una parte degli stampati regolamentari che ha in fondo.

Nello stesso modo sarà fatto il passaggio dei materiali depositati nei magazzini dei battaglioni, che passano a costituire il 7° reggimento.

24. I mobili degli uffici saranno ceduti dal 6° reggimento al 7°, ed il 6° reggimento a sua volta se ne provvederà coll'assegno che gli sarà fatto dal Ministero.

Il Ministro — E. Bertolé-Viale.

SPECCHIO

di formazione degli alpini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale, e dislocazione dei magazzini d'arredamento e d'equipaggiamento

N. B. — Le sedi estive delle compagnie non sono stabilite permanentemente, ma le compagnie stesse potranno alternarsi nelle varie sedi del circolo del battaglione rispettivo, secondo il Ministero si riserva di disporre, ove occorra. La 7ª compagnia però ha stabilmente sede estiva a Domodossola.

ESERCITO PERMANENTE

REGGIMENTI	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	SEDI delle compagnie e dei battaglioni — Estive	SEDI delle compagnie e dei battaglioni — Invernali	SEDI dei magazzini di battaglione
1° Reggimento sede Mondovi	2ª, 3ª, 8ª	**Pieve di Teco.**	Pieve di Teco e Triora.	Due battaglioni a Mondovi ed uno per Turno a Torino	Pieve di Teco.
	4ª, 4ª, 5ª, 6ª	**Ceva. . . . .**	Geressio, Ceva e Cairo Montenotte		Ceva . . .
	9ª, 10ª, 11ª	**Mondovi. . . .**	Mondovi e Chiusa di Pesio.		Mondovi. .
2° Reggimento sede Bra	12ª, 13ª, 14ª, 15ª	**Borgo San Dalmazzo.**	Tenda e Borgo San Dalmazzo	Due battaglioni a Bra ed uno per turno a Torino	Borgo San Dalmazzo.
	16ª, 17ª, 18ª, 19ª	**Vinadio . . . .**	Demonte e Vinadio.		Vinadio (Forte).
	20ª, 21ª, 22ª, 23ª	**Dronero. . . .**	Dronero e Costigliole Saluzzo.		Dronero. .
3° Reggimento sede Torino	28ª, 29ª, 30ª, 37ª	**Fenestrelle . .**	Fenestrelle, Oulx e Giaveno.	Due battaglioni a Torino ed uno per turno a Susa	Fenestrelle (Forte).
	31ª, 32ª, 33ª	**Susa 1°. . . .**	Bardonecchia e Susa.		Susa . . .
	34ª, 35ª, 36ª	**Susa 2°. . . .**	Moncenisio e Susa.		Susa . . .

MILIZIA MOBILE		MILIZIA TERRITORIALE		
Compagnie	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini
76ª	Pieve di Teco	2ª, 3ª, 8ª	**Pieve di Teco**	Mondovì.
77ª	Ceva	1ª, 4ª, 5ª, 6ª	**Ceva**	
78ª	Mondovì	9ª, 10ª, 11ª	**Mondovì**	
79ª	Borgo San Dalmazzo	12ª, 13ª, 14ª, 15ª	**Borgo San Dalmazzo**	Bra.
80ª	Vinadio (Forte)	16ª, 17ª, 18ª, 19ª	**Vinadio**	
81ª	Dronero	20ª, 21ª, 22ª, 23ª	**Dronero**	
82ª	Fenestrelle (Forte)	28ª, 29ª, 30ª, 37ª	**Fenestrelle**	Torino.
83ª	Susa	31ª, 32ª, 33ª	**Susa 1°**	
84ª	Susa	34ª, 35ª, 36ª	**Susa 2°**	

ESERCITO PERMANENTE

REGGIMENTI	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	SEDI delle compagnie e dei battaglioni — Estive	SEDI delle compagnie e dei battaglioni — Invernali	SEDI dei magazzini di battaglione
4° Reggimento sede Ivrea	24ª, 25ª, 26ª, 27ª	Pinerolo	Luserna e Pinerolo.	Due battaglioni ad Ivrea ed uno per turno a Torino	Pinerolo
	38ª, 39ª, 40ª	Ivrea	Cuorgnè e Bard		Ivrea
	7ª		Domodossola		Domodossola
	41ª, 42ª, 43ª	Aosta	Aosta e Chatillon.		Aosta
5° Reggimento sede Milano	44ª, 45ª, 47ª	Morbegno	Chiavenna, Morbegno e Sondrio.	Tre battaglioni a Milano ed uno per turno a Chiari	Morbegno
	46ª, 48ª, 49ª	Tirano	Sondrio e Tirano.		Tirano
	50ª, 51ª, 52ª	Edolo	Edolo e Breno.		Edolo (1)
	53ª, 54ª, 55ª	Rocca d'Anfo	Rocca d'Anfo e Salò.		Rocca d'Anfo.
6° Reggimento sede Verona	56ª, 57ª, 58ª, 73ª	Verona	Caprino, Bosco Chiesanova e Verona.	Due battaglioni a Verona ed uno per turno a Bassano	Verona
	59ª, 60ª, 61ª	Vicenza	Schio, Velo d'Astico e Valdagno.		Vicenza.
	62ª, 63ª, 74ª	Bassano	Asiago e Bassano.		Bassano.

(1) Il magazzino di Edolo sarà costituito transitoriamente a Chiari.

MILIZIA MOBILE		MILIZIA TERRITORIALE		
Compagnie	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini
85ª	Pinerolo	24ª, 25ª, 26ª, 27ª	Pinerolo	Ivrea.
86ª	Ivrea	38ª, 39ª, 40ª	Ivrea	
87ª	Domodossola, Aosta	7ª, 41ª, 42ª, 43ª	Aosta	
88ª	Morbegno	44ª, 45ª, 47ª	Morbegno	Milano.
89ª	Tirano	46ª, 48ª, 49ª	Tirano	
90ª	Edolo	50ª, 51ª, 52ª	Edolo	
91ª	Rocca d'Anfo	53ª, 54ª, 55ª	Rocca d'Anfo	
92ª	Verona	56ª, 57ª, 58ª, 73ª	Verona	Verona.
93ª	Vicenza	59ª, 60ª, 61ª	Vicenza	
94ª	Bassano	62ª, 63ª, 74ª	Bassano	

ESERCITO PERMANENTE					
REGGIMENTI	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	SEDI delle compagnie e dei battaglioni		SEDI dei magazzini di battaglione
			Estive	Invernali	
7° reggimento sede Conegliano	64ª 65ª 66ª	Feltre	Feltre e Agordo	Due battaglioni a Conegliano ed uno per turno a Padova	Feltre . . .
	67ª 68ª 75ª	Pieve di Cadore .	Pieve di Cadore		Pieve di Cadore.
	69ª 70ª 71ª 72ª	Gemona. . . .	Tolmezzo, Gemona e Cividale del Friuli.		Gemona (Forte di Osoppo)

MILIZIA MOBILE		MILIZIA TERRITORIALE		
Compagnie	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini	Compagnie	BATTAGLIONI (Denominazione)	CENTRI di formazione e sedi dei magazzini
95ª	Feltre.	64ª 65ª 66ª	**Feltre**	Conegliano.
96ª	Pieve di Cadore . .	67ª 68ª 75ª	**Pieve di Cadore** . .	
97ª	Gemona (Forte di Osoppo).	69ª 70ª 71ª 72ª	**Gemona**	

SPECCHIO N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 7 reggimenti alpini.

7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi.

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito	Totale — 7 reggim. 22 battagl. 75 compag. e 7 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	7
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	29
Capitani (aiut. magg. in 1°, comandanti di compagnia e deposito, e a disposizione)	2	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	(1) 298
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	22
Capitani contabili	»	»	»	3	21
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	14
Totale ufficiali	5	3	4	6	487
Scrivani locali	»	»	»	6	42
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	20
Furieri	»	»	1	1	82
Sottufficiali guarda magazzini	»	»	»	»	31
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	2	»	»	3	35
Sottufficiali trombettieri	2	»	»	»	14
Sottufficiali zappatori	2	»	»	»	14
Capi armaiuoli	2	»	»	»	14
Sergenti	»	»	4	2	314
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	1	1	2	»	179
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	»	1	7	124
Caporali trombettieri	»	1	»	»	22
Caporali zappatori	»	»	1	»	75
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	642
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	75
Appuntati	»	»	8	2	614
Trombettieri	»	»	3	1	132
Zappatori	»	»	8	»	600
Soldati	8	4	83	30	6579
Totale truppa	20	7	120	50	9575
Quadrupedi	1	1	2	»	179

(1) In ogni battaglione due compagnie hanno in organico 4 tenenti o sottotenenti invece di 3.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Presso alcuni reggimenti alpini sono istituiti i plotoni allievi ufficiali o plotoni allievi sergenti. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I sottufficiali guarda magazzini sono ripartiti nei reggimenti dal Ministero della guerra, e sono effettivi al deposito del reggimento.

Di regola, uno dei due sottufficiali di maggiorità è sottufficiale istruttore di scherma, l'altro è sottufficiale portalettere.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

SPECCHIO N. 3.

TABELLA *di reclutamento degli alpini.*

BATTAGLIONI e compagnie	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
	1° REGGIMENTO.	
Pieve di Teco 2ª, 3ª e 8ª	Savona. .	Albenga, Bordighera, Borgomaro, Ceriana, Dolceacqua, Dolcedo, Pieve di Teco, Porto Maurizio, San Remo, Taggia, Triora, Ventimiglia.
	Mandamenti di complemento del battaglione Pieve di Teco.	
	Savona. .	Alassio, Andora, Diano Marina, Oneglia, Santo Stefano al mare.
Ceva 1ª, 4ª, 5ª e 6ª	Savona. .	Cairo Montenotte, Calizzano, Dego, Finalborgo, Loano, Millesimo, Noli, Pietra Ligure, Sassello.
	Mondovì .	Bagnasco, Bossolasco, Ceva, Cortemilia, Garessio, Monesiglio, Murazzano, Ormea, Pamparato, Priero.
	Mandamenti di complemento del battaglione Ceva.	
	Mondovì .	Diano d'Alba, Monforte d'Alba, Santo Stefano Belbo.
	Alessandr	Acqui, Bistagno, Bubbio, Spigno Monferrato.
Mondovì 9ª, 10ª e 11ª	Cuneo . .	Chiusa di Pesio.
	Mondovì .	Bene Vagienna, Carrù, Dogliani, Frabosa Soprana, Mondovì, Morozzo, Trinità, Vicoforte di Mondovì, Villanova Mondovì.
	Mandamenti di complemento del battaglione Mondovì.	
	Mondovì .	Alba, Bra, Cherasco, La Morra.
	2° REGGIMENTO.	
Borgo San Dalmazzo 12ª, 13ª, 14ª, 15ª	Cuneo . .	Borgo San Dalmazzo, Boves, Cuneo, Limone Piemonte, Peveragno, Roccavione, Tenda, Valdieri.
	Mandamenti di complemento del battaglione Borgo San Dalmazzo.	
	Casale . .	Canelli, Costigliole d'Asti, Mombercelli.

BATTAGLIONI e compagnie	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Vinadio 16°, 17°, 18° e 19°	Cuneo . .	Caraglio, Demonte, Valgrana, Vinadio.
Mandamenti di complemento del battaglione Vinadio.		
	Mondovì .	Canale, Cornegliano d'Alba, Govone, Sommariva del Bosco.
	Casale . .	Asti (*1° e 2° mandamento*), Baldichieri, Montafia, Montechiaro d'Asti, San Damiano d'Asti.
Dronero 20°, 21°, 22° e 23°	Cuneo. .	Busca, Costigliole Saluzzo, Dronero, Paesana, Prazzo, Sampeyre, San Damiano, Macra, Sanfront, Venasca, Verzuolo.
Mandamenti di complemento del battaglione Dronero.		
	Cuneo . .	Cavallermaggiore, Centallo, Fossano, Moretta, Racconigi, Savigliano, Villafalletto, Villanova Solaro.
3° REGGIMENTO.		
Fenestrelle 28°, 29°, 30° e 37°	Pinerolo .	Avigliana, Cesana Torinese, Cumiana, Fenestrelle, Giaveno, Oulx (*comuni di: Beaulard, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx e Savoulx*) Perosa Argentina.
	Torino . .	Orbassano, Rivoli.
Mandamenti di complemento del battaglione Fenestrelle.		
	Casale . .	Castelnuovo d'Asti, Cocconato, Moncalvo, Montiglio, Portacomaro, Tonco, Villadeati, Villanova d'Asti.
Susa 1° 31°, 32° e 33°	Pinerolo .	Almese, Bussoleno, Condove, Oulx (*comuni di: Bardonecchia, Melezet, Millaures e Rochemolles*) Susa.
Mandamenti di complemento del battaglione Susa 1°.		
	Torino . .	Brusasco, Casalborgone, Caselle Torinese, Ciriè, Gassino, Pianezza, Venaria Reale, Volpiano.
Susa 2° 34°, 35° e 36°	Torino . .	Ceres, Corio, Fiano, Lanzo Torinese, Rivara, Viù.
Mandamenti di complemento del battaglione Susa 2°.		
	Torino . .	Barbania, Chivasso, Montanaro, Rivarolo Canavese, S. Benigno.
	Ivrea . .	Borgomasino, Caluso, San Giorgio Canavese.

BATTAGLIONI e compagnie	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
	4° REGGIMENTO.	
Pinerolo 24ª, 25ª, 26ª e 27ª	Pinerolo	Bricherasio, Buriasco, Cavour, Luserna, San Giovanni, None, Pancalieri, Perrero, Pinerolo, San Secondo di Pinerolo, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte.
	Cuneo	Barge, Revello, Saluzzo.
	Mandamenti di complemento del battaglione Pinerolo.	
	Torino	Carignano, Carmagnola, Chieri, Moncalieri, Poirino, Riva di Chieri, Sciolze.
Ivrea 38ª, 39ª e 40ª	Ivrea	Agliè, Azeglio, Castellamonte, Cuorgnè, Ivrea, Lessolo, Locana, Pavone Canavese, Pont Canavese, Strambino, Vico Canavese, Vistrorio.
	Mandamenti di complemento del battaglione Ivrea.	
	N. N.	N. N.
Aosta 7ª, 41ª, 42ª e 43ª	Novara	Bannio, Cannobbio, Crodo, Domodossola, Ornavasso, Santa Maria Maggiore.
	Ivrea	Aosta, Châtillon, Donnaz, Gignod, Morgex, Quart, Settimo Vittone, Verres.
	Vercelli	Biella, Graglia.
	Mandamenti di complemento del battaglione Aosta.	
	Vercelli	Andorno Cacciorna, Bioglio, Cossato, Crevacuore, Masserano, Mongrando, Mosso Santa Maria.
	5° REGGIMENTO.	
Morbegno 44ª, 45ª e 47ª	Lecco	Asso, Chiavenna, Introbbio, Lecco (*comuni di: Ballabio Inferiore, Ballabio Superiore, Laorca, Monterone, Rancio di Lecco, San Giovanni alla Castagna*), Morbegno, Traona.
	Como	Bellagio, Bellano, Dongo, Gravedona.
	Mandamenti di complemento del battaglione Morbegno.	
	Como	Castiglione d'Intelvi, Erba, Menaggio, Porlezza.
Tirano 46ª, 48ª e 49ª	Lecco	Bormio, Grossotto, Ponte in Valtellina, Sondrio, Tirano.
	Bergamo	Piazza Brembana, Zogno.

BATTAGLIONI e compagnie	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Mandamenti di complemento del battaglione Tirano.		
	Bergamo .	Almenno S. Salvatore, Caprino Bergamasco.
Edolo 50ª, 51ª e 52ª	Brescia .	Breno, Edolo.
	Bergamo .	Clusone, Gandino, Lovere, Vilminore.
Mandamenti di complemento del battaglione Edolo.		
	Bergamo .	Alzano Maggiore, Trescorre Balneario.
Rocca d'Anfo 53ª, 54ª e 55ª	Bergamo .	Sarnico.
	Brescia .	Bagolino, Bovegno, Brescia 3ª, Gardone Val Trompia, Gargnano, Iseo, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Salò, Vestone.
Mandamenti di complemento del battaglione Rocca d'Anfo.		
	Brescia .	Adro, Lonato.
6° REGGIMENTO.		
Verona 56ª, 57ª, 58ª e 73ª	Vicenza .	Barbarano.
	Verona. .	Bardolino, Caprino Veronese, San Pietro Incariano, San Bonifacio (*comuni di: Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Monteccchia di Crosara, Montefforte d'Alpone, Roncà e Soave*), Tregnago, Verona 2ª *Campagna.*
Mandamenti di complemento del battaglione Verona.		
	Verona .	Villafranca di Verona.
Vicenza 59ª, 60ª e 61ª	Vicenza .	Arzignano, Schio, Thiene (*comuni di: Caltrano, Calvene, Carrè, Cogollo, Lugo di Vicenza, Sarcedo, Thiene e Zugliano*), Valdagno, Vicenza 2ª *Campagna* (*comuni di: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Brendola, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola di Malo, Longare, Montecchio Maggiore e Sovizzo*).
Mandamenti di complemento del battaglione Vicenza.		
	N. N. .	N. N.

BATTAGLIONI e compagnie	DISTRETTI di reclutamento	MANDAMENTI che devono somministrare le reclute
Bassano 62ª, 63ª e 74ª	Belluno .	Fonzaso.
	Vicenza .	Asiago, Bassano Vicentino (*comuni di: Bassano Vicentino, Campolongo sul Brenta, Cismon, Mussolente, Pove, Romano d'Ezelino, San Nazario Solagna, Valrovina e Valstagna*). Marostica, (*comuni di: Conco, Crosara, Fara Vicentino, Molvena, Pianezze e Valloncara*).
	Treviso. .	Asolo.
Mandamenti di complemento del battaglione Bassano.		
	Treviso .	Montebelluna.
7° REGGIMENTO.		
Feltre 64ª, 65ª e 66ª	Belluno .	Agordo, Belluno, Feltre.
	Treviso .	Vittorio (*comuni di: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Colle Umberto, Follina, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo e Vittorio*).
Mandamenti di complemento del battaglione Feltre.		
	Treviso .	Valdobbiadene (*comuni di: Farra di Soligo, Miane, San Pietro di Barbozza, Segusino, Valdobbiadene e Vidor*).
Pieve di Cadore 67ª, 68ª e 75ª	Belluno .	Auronzo, Longarone, Pieve di Cadore.
	Udine . .	Ampezzo, Maniago, Pordenone (*comuni di: Aviano e Montereale Cellina*) Sacile.
Mandamenti di complemento del battaglione Pieve di Cadore.		
	Treviso .	Conegliano (*comuni di: Conegliano, Pieve di Soligo, Refrontolo, S. Pietro di Feletto e Susegana*).
Gemona 69ª, 70ª, 71ª e 72ª	Udine . .	Cividale del Friuli, Gemona, Moggio Udinese, San Pietro al Natisone, Spilimbergo (*comuni di: Castelmonco del Friuli, Clauzetto, Forgaria, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio e Vito d'Asio*, Tarcento e Tolmezzo.
Mandamenti di complemento del battaglione Gemona.		
	Udine . .	San Daniele del Friuli.

N. **151**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali**. — 10 luglio.

Le sostanze medicinali ed accessorie da adibirsi per il servizio sanitario militare nel corrente anno 1887-88 saranno quelle comprese nell'elenco generale che si è pubblicato colla data del 1° luglio 1887, ed i prezzi di tariffa quelli a dette sostanze assegnati nello stesso elenco generale, restando perciò abrogato ogni altro elenco e tariffa anteriormente pubblicato.

All'elenco generale suddetto furono aggiunte le sostanze indicate ai numeri categorici:

— 114, 115, 115 *bis*, 246, 247, 248, 249, 250, 250 *bis*, 256, 303, 451, 641, 687, 701, 706, 707, 707 *bis*, 708, 708 *bis*, 709, 709 *bis*, 710, 711, 711 *bis*, 712, 713, 714, 714 *bis*, 715, 716, 717, 718, 719, 720;

— e, per rispetto agli elenchi precedentemente in vigore, vennero soppresse le sostanze indicate ai numeri categorici:

— 233, 363;

— nonchè modificate la denominazione o le annotazioni relative alle sostanze che sono inscritte ai numeri categorici:

— 9, 117, 155, 172, 221, 290, 330, 423, 490, 526, 561, 594, 624, 633, 704, 705.

I medicinali soppressi che esistono in carico presso le farmacie militari saranno adoperati fino a consumazione e qualora risultino avariati, ne sarà fatto lo scarico secondo le norme vigenti.

Le direzioni d'ospedale militare potranno richiedere alla farmacia centrale anche quei medicinali e sostanze accessorie che sull'elenco sono notati « da acquistarsi sul luogo » sempre quando ciò trovino conveniente. Potranno eziandio acquistare sul luogo le sostanze medicinali non comprese nell'elenco generale, quando l'urgenza e la gravità dei casi ne facciano ritenere necessario l'impiego; ma tale acquisto dovrà farsi nella quantità strettamente necessaria alle indicazioni cliniche del momento e per uso esclusivo degli infermi ricoverati nello interno degli stabilimenti sanitari militari.

Lo zucchero raffinato potrà essere richiesto alla farmacia centrale, quando convenga per ragione di prezzo, esclusivamente però ad uso del servizio farmaceutico.

Le fascie di cambric e le compresse di mussola, indicate ai numeri categorici 707 *bis* e 714 *bis*, saranno allestite dagli ospedali militari con materiale prelevato esclusivamente dalla farmacia centrale.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° luglio 1887,

i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 542 del Regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco e tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi, corpi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria o sulla massa generale. Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno 15 copie.

Le richieste dovranno esser fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione. Il prezzo di ogni copia è di centesimi 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **152**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte all'allegato 19 del Regolamento di disciplina militare (Istruzione sull'igiene del regio esercito)** — 13 luglio.

Al N. 77, dopo il 1° comma « L'acqua pura sarà ecc. » si aggiungerà il seguente comma:

Quando poi si fosse nel paese sviluppata un'epidemia colerica, l'acqua da usarsi per bevanda della truppa sarà prima fatta bollire, ritenendosi questa una misura efficace a distruggere i germi della malattia che nell'acqua stessa fossero contenuti.

Al N. 87 dopo il 1° comma « Le caserme nelle quali si fossero sviluppati casi che ecc. » si aggiungerà:

Le caserme state sgombrate dalla truppa dopo disinfettate saranno mantenute chiuse e non più rioccupate fino a quando la epidemia sia completamente cessata nella truppa e nella popolazione civile. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **153**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Assegnazione degli ufficiali d'ordinanza agli ufficiali generali**. — 15 luglio.

Al N. 5 dell'Istruzione per l'eseguimento del R. Decreto 7 luglio 1887, relativo agli ufficiali d'ordinanza ed agli aiutanti di campo degli ufficiali generali, (*Atto* N. 139 del *Giornale Militare*), è aggiunto il seguente capoverso.

Dei due ufficiali d'ordinanza, assegnati agli ufficiali generali, di cui all'art. 1, lettera *a*) del succitato R. Decreto, uno deve essere ufficiale subalterno dell'arma di fanteria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 37ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 luglio.

LUGLIO 3. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 415.

Atto N. **154**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra**. — 3 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), modificata dalle leggi 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª) e 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª),

Vista la legge in data 30 settembre 1873, N. 1592 (serie 2ª), che stabilisce la circoscrizione territoriale militare del Regno, modificata dalle leggi 22 marzo 1877, N. 3750 (serie 2ª), 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª) e 23 giugno 1887, N. 4595 (serie 3ª);

Vista la legge sullo stato dei sottufficiali in data 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le sessantanove tabelle graduali e numeriche annesse al presente Decreto, e, per ordine Nostro, firmate dal Ministro della guerra, determinano la formazione che il regio esercito ed i vari servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra debbono assumere in conformità delle leggi succitate.

Art. 2.

Le formazioni stabilite dalle sopracitate tabelle verranno effettuate gradatamente senza eccedere i limiti del bilancio ordinario annuo del Ministero della guerra.

Il predetto Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

INDICE DELLE TABELLE

N. 1. Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi *Pag.* 421
» 2. Id. graduale e numerica di formazione dello stato maggiore generale . . . . . » 422
» 3. Id. graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore . . . . . » 423
» 4. Id. graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 425
» 5. Id. graduale e numerica di formazione degli ispettorati dei bersaglieri e degli alpini . . . . » 427
» 6. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria . . . . . » 428
» 7. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 429
» 8. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti bersaglieri . . . . . » 431
» 9. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti alpini . . . . . » 433
» 10. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari . . . . . » 435
» 11. Id. graduale e numerica di formazione dei distretti militari . . . . . » 436
» 12. Id. graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena » 438
» 13. Id. graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze » 440
» 14. Id. graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria . . » 441
» 15. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria . . . . . » 442
» 16. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti di cavalleria . . . . . » 443
» 17. Id. graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli . . . . . » 445

N. 35. Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma d'artiglieria . . . *Pag.* 446
» 19. Id. graduale e numerica di formazione dei comandi d'artiglieria da campagna . . . . . » 447
» 20 Id. graduale e numerica di formazione dei comandi di artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria . . » 448
» 21. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti di artiglieria da campagna divisionali . . » 449
» 22. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti di artiglieria da campagna di corpo d'armata » 451
» 23. Id. graduale e numerica di formazione dei reggimenti d'artiglieria a cavallo . . . . . » 453
» 24. Id. graduale e numerica di formazione del reggimento d'artiglieria da montagna. . . . . » 455
» 25. Id. graduale e numerica di formazione di tre reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 457
» 26. Id. graduale e numerica di formazione di due reggimenti d'artiglieria da fortezza . . . . . » 459
» 27. Id. graduale e numerica di formazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria . . . . . » 461
» 28. Id. graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma del genio . . . . . » 462
» 29. Id. graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio . . . . . » 463
» 30. Id. graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio . . . . . » 465
» 31. Id. graduale e numerica di formazione del 4° reggimento del genio . . . . . » 467
» 32. Id. graduale e numerica di formazione del corpo invalidi e veterani . . . . . » 469
» 33. Id. graduale e numerica di formazione dell'ispettorato di sanità militare . . . . . » 470
» 34. Id. graduale e numerica di formazione delle direzioni territoriali di sanità militare, degli ospedali militari e delle compagnie di sanità . . . » 471
» 18. Id. graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle compagnie di sussistenza. . . . . » 473
» 36. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di guerra . . . . . » 474
» 37. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio . . . . » 475

N. 38. Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare. . . . . *Pag.* 476
» 39. Id. graduale e numerica di formazione della scuola militare. . . . . » 477
» 40. Id. graduale e numerica di formazione della scuola dei sottufficiali . . . . . » 478
» 41. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare. . . . . » 479
» 42. Id. graduale e numerica di formazione dei collegi militari. . . . . » 480
» 43. Id. graduale e numerica di formazione della scuola centrale di tiro di fanteria . . . . . » 481
» 44. Id. graduale e numerica di formazione della scuola di cavalleria. . . . . » 482
» 45. Id. graduale e numerica di formazione della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 484
» 46. Id. graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione . . . . . » 485
» 47. Id. graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza » 486
» 48. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari. . . . » 487
» 49. Id. graduale e numerica di formazione dell'ufficio di personali militari vari . . . . . » 488
» 50. Id. graduale e numerica di formazione dei magazzini centrali militari . . . . . » 489
» 51. Id. graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari . . . . . » 490
» 52. Id. graduale e numerica di formazione della farmacia centrale militare . . . . . » 491
» 53. Id. guaduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare . . . . . » 492
» 54. Id. graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare . . . . . » 493
» 55. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria. . . . . » 494
» 56 Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . . » 495
» 57. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di artiglieria . . . . . » 496
» 58. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio . . . . . » 497
» 59. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo sanitario militare . . . . . » 498

N. 60. Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di commissariato militare . . . *Pag.* 499
» 61. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo contabile militare . . . . . » 500
» 62. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo veterinario militare. . . . . » 501
» 63. Id. graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro . . . . . » 502
» 64. Id. graduale e numerica riepilogativa dei professori e maestri civili . . . . . » 503
» 65. Id. graduale e numerica riepilogativa dei farmacisti militari . . . . . » 504
» 66. Id. graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri d'artiglieria . . . . . » 505
» 67. Id. graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio . . . . . » 506
» 68. Id. graduale e numerica riepilogativa dei capitecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 507
» 69. Id. graduale e numerica riepilogativa degli scrivani locali ed assistenti locali del genio . . . » 508

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.	
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale).	
4	Aiutanti di campo generali	(3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo	(8 ufficiali superiori del R. esercito) (*). (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).	
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. esercito, *o capitano di vascello*) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R. esercito, *o capitano di fregata*) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).	
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il principe di Carignano.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).	
4	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA N. 2.

Tabella graduale e numerica di formazione dello stato maggiore generale.

2	Generali d'esercito.
53	Tenenti generali.
92	Maggiori generali.
3	Maggiori generali medici.
1	Maggiore generale commissario.
151	Totale.
10	Colonnelli brigadieri (impiegati come maggiori generali).
2	Colonnelli medici ispettori (impiegati come maggiori generali).
163	Totale

Note. — Gli ufficiali generali ed i 10 colonnelli brigadieri coprono le cariche di comandanti di corpo d'armata, di ispettori generali, di comandanti di divisione militare, di comandante militare dell'isola di Sardegna, di ispettori, di comandanti stabili di presidio, di comandanti territoriali del genio, e quelle altre cariche indicate nelle tabelle graduali e numeriche dei varî servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Un determinato numero di ufficiali generali può essere a diposizione del Ministero della guerra.

Non sono compresi gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra od uffici estranei all'esercito.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 3.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo di stato maggiore.

1	Capo di stato maggiore dell'esercito (generale d'esercito o tenente generale) comandante.	
1	Comandante in 2° (tenente generale).	
1	Tenente generale o maggiore generale addetto.	
3	Totale.	
	Ufficiali di stato maggiore.	
15	Colonnelli	Impiegati presso il comando del corpo di stato maggiore, i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione, il comando militare dell'isola di Sardegna, e comandati al Ministero.
53	Tenenti colonnelli e maggiori	
84	Capitani	
152	Totale.	
	Ufficiali applicati di stato maggiore.	
120	Capitani (*)	Impiegati presso il comando del corpo di stato maggiore, i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione, il comando militare dell'isola di Sardegna, e comandati al Ministero.
272	Totale generale.	
	Personale contabile.	
1	Tenente colonnello o maggiore contabile.	
2	Capitani contabili.	
3	Tenenti o sottotenenti contabili.	
6	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 3.

		Scrivani locali.
150	Scrivani locali.	Impiegati presso il comando del corpo di stato maggiore, i comandi di corpo d'armata, i comandi di divisione, il comando militare dell'isola di Sardegna, ed i comandi stabili di presidio.

Nota. — Nel presente quadro non sono compresi gli ufficiali di stato maggiore effettivi al Ministero della guerra e gli ufficiali di stato maggiore di vario grado, che possono trovarsi a coprire una delle posizioni assegnate dalle varie tabelle ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 4.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma.

1	Comandante generale (tenente generale).	
2	Maggiori generali addetti.	
1	Tenente colonnello o maggiore.	Ufficio di segreteria.
2	Capitani.	
4	Tenenti.	
10	Totale.	

11 legioni ed 1 legione allievi.

Ufficiali.

12	Colonnelli.
12	Tenenti colonnelli.
33	Maggiori.
134	Capitani.
287	Tenenti.
105	Sottotenenti.
1	Capitano medico.
1	Tenente medico.
1	Capitano veterinario.
1	Tenente o sottotenente veterinario.
12	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
623	Totale ufficiali.
93	Scrivani locali.

Segue TABELLA N. 4.

	Truppa.
	Arma a piedi.
12	Marescialli d'alloggio maggiori.
19	Marescialli d'alloggio capi.
685	Marescialli d'alloggio ordinari.
2445	Brigadieri.
1086	Vice brigadieri.
13739	Carabinieri.
2130	Allievi.
	Arma a cavallo.
3	Marescialli d'alloggio capi.
152	Marescialli d'alloggio ordinari.
393	Brigadieri.
338	Vice brigadieri.
2632	Carabinieri.
370	Allievi.
24004	Totale truppa.
240	Cavalli di truppa.
3518	Cavalli di proprietà degli uomini di truppa dell'arma a cavallo.

Note. — Il riparto degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa dell'arma dei carabinieri reali, fra le varie legioni, è fatto per disposizione del Ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

A Cagliari è costituito un deposito di allievi carabinieri, di cui la forza in ufficiali, uomini di truppa e cavalli fa parte della legione che ha sede in quella località.

Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali e gli uomini di truppa addetti al servizio degli arsenali marittimi.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 5.

Tabella graduale e numerica
degli ispettorati dei bersaglieri e degli alpini

1	Ispettore dei bersaglieri (maggiore generale).
1	Ispettore degli alpini (maggiore generale).
	Uffici degli ispettori.
2	Capitani di fanteria (*).
1	Tenente o sottotenente di fanteria (*).
5	Totale ufficiali.
2	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 6.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di fanteria.

Le brigate di fanteria sono formate di due reggimenti.

	1 *comando di brigata di fanteria.*
1	Comandante di brigata (maggiore generale o colonnello brigadiere)
1	Aiutante di campo (capitano di fanteria).
2	Totale
	48 *comandi di brigata di fanteria.*
48	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonnelli brigadieri).
48	Aiutanti di campo (capitani di fanteria).
96	Totale

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 7.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 96 reggimenti di fanteria di linea.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				96 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	96
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	96
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	288
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito, e a disposizione)	2	12	1	15	1440
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	32	»	35	3360
Capitani medici	1	»	»	1	96
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	192
Capitani contabili	»	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	192
Totale ufficiali	13	44	4	61	5856
Truppa.					
Capi musica	1	»	»	1	96
Furieri maggiori	4	»	»	4	384
Furieri	»	12	1	13	1248
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	1	»	5	9	864
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	96
Capi armaiuoli	1	»	»	1	96
Sottufficiali musicanti	1	»	»	1	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	96
Sergenti	1	»	»	1	96
Caporali maggiori (di maggiorità e di comp.)	»	36	3	39	3744
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	4	36	»	40	3840
Caporali maggiori o caporali di contabilità	1	»	»	1	96
Caporali musicanti	»	12	6	18	1728
Caporali trombettieri	1	»	»	1	96
Caporali zappatori	3	»	»	3	288
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	3	»	»	3	288
Appuntati	1	72	4	77	7392
Zappatori	»	72	»	72	6912
Musicanti	»	24	»	24	2304
Trombettieri	16	»	»	16	1536
Vivandieri	»	24	1	25	2400
Soldati	2	»	»	2	192
Totale truppa	15	912	20	947	90912
Quadrupedi	59	1200	40	1299	124704
	3	»	»	3	288

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi sergenti o plotoni al-

Segue TABELLA N. 7.

—

lie ci ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

Dei quattro sottufficiali di maggiorità due sono addetti all'ufficio di maggiorità del reggimento, e gli altri due, di regola, sono impiegati uno come istruttore di scherma del reggimento, l'altro quale portalettere.

Uno dei cinque sottufficiali di contabilità è sottufficiale guarda magazzino reggimentale.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 8.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti bersaglieri.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 battaglioni (12 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				12 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (comandanti di battaglione)	1	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	3	»	»	3	36
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito, e a disposizione)	2	12	1	15	180
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	3	36	»	39	468
Capitani medici	1	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	1	1	12
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	24
Totale ufficiali	13	48	4	65	780
Truppa.					
Furieri maggiori	1	»	»	1	12
Furieri	»	12	1	13	156
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	4	»	5	9	108
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	12
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	1	12
Sergenti	»	36	3	39	468
Caporali maggiori (di maggiorità e di compag.)	4	36	»	40	480
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	12
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	6	18	216
Caporali trombettieri	3	»	»	3	36
Caporali zappatori	3	»	»	3	36
Caporali (di maggiorita e di compagnia)	1	72	4	77	924
Appuntati	»	72	»	72	864
Trombettieri	»	36	1	37	444
Zappatori	»	24	»	24	288
Vivandieri	2	»	»	2	24
Soldati	5	900	20	925	11100
Totale truppa	30	1200	40	1270	15240
Quadrupedi	3	»	»	3	36

Note — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti, dai volontari d'un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Segue TABELLA N. 8.

—

Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi sergenti o plotoni allievi ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

Dei quattro sottufficiali di maggiorità due sono addetti all'ufficio di maggiorità del reggimento, e gli altri due, di regola, sono impiegati uno come istruttore di scherma del reggimento, l'altro quale portalettere.

Uno dei cinque sottufficiali di contabilità è sottufficiale guarda magazzino reggimentale.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 9.

Tabella graduale e numerica di formazione dei reggimenti alpini.

7 reggimenti, 22 battaglioni, 75 compagnie, 7 depositi.

GRADI	Stato maggiore di reggimento	Stato maggiore di battaglione	Una compagnia	Un deposito	Totale — 7 reggim. 22 battagl. 75 compag. e 7 depositi
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	7
Tenenti colonnelli e maggiori (comandanti di battaglione e relatori)	1	1	»	»	29
Capitani (aiut. magg in 1°, comandanti di compagnia e deposito, e a disposizione.	2	»	1	1	96
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	1	1	3	»	(1) 298
Tenenti e sottotenenti medici	»	1	»	»	22
Capitani contabili	»	»	»	3	21
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	14
Totale ufficiali	5	3	4	6	487
Scrivani locali	»	»	»	6	42
Truppa.					
Furieri maggiori	1	1	»	»	29
Furieri	»	»	1	1	82
Sottufficiali guarda magazzini	»	»	»	»	31
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	2	»	»	3	35
Sottufficiali trombettieri	2	»	»	»	14
Sottufficiali zappatori	2	»	»	»	14
Capi armaiuoli	1	»	»	»	7
Sergenti	»	»	4	2	314
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	1	1	2	»	179
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	»	1	1	124
Caporali trombettieri	»	1	»	»	22
Caporali zappatori	»	»	1	»	75
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	2	»	8	4	642
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	»	»	1	»	75
Appuntati	»	»	8	2	614
Trombettieri	»	»	3	1	132
Zappatori	»	»	8	»	600
Soldati	9	4	83	30	6586
Totale truppa	20	7	120	50	9575
Quadrupedi	1	1	2	»	179

(1) In ogni battaglione due compagnie hanno in organico 4 tenenti o sottotenenti invece di 3.

Segue TABELLA N. 9.

Note. — I graduati di truppa con ferma emporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Presso alcuni reggimenti alpini sono istituiti i plotoni allievi ufficiali o plotoni allievi sergenti. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I sottufficiali guarda magazzini sono ripartiti nei reggimenti dal Ministero della guerra, e sono effettivi al deposito del reggimento.

Di regola, uno dei due sottufficiali di maggiorità è sottufficiale istruttore di scherma, l'altro è sottufficiale portalettere.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 10.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi superiori dei distretti militari.

	1 *comando superiore dei distretti militari.*
1	Maggiore generale o colonnello brigadiere.
1	Capitano di fanteria.
2	Totale.
2	Scrivani locali.
	12 *comandi superiori dei distretti militari.*
12	Maggiori generali o colonnelli brigadieri.
12	Capitani di fanteria.
24	Totale.
24	Scrivani locali.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 11.

Tabella graduale e numerica di formazione dei distretti militari.

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	98 compagnie	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti)	1	8	1	48	»	»	56
Tenenti colonnelli (comandanti)	»	»	1	31	»	»	31
Tenenti colonnelli e maggiori	2	16	2	158	»	»	174
Capitani (aiutanti maggiori in 1° e comandanti di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia)	2	16	1	79	2	196	291
Capitani medici	1	8	1	79	»	»	87
Tenenti colonnelli contabili	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori contabili	»	»	»	»	»	»	26
Capitani contabili	»	»	»	»	»	»	140
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	»	295
Totale ufficiali	..	..	..	..	..	..	1286
Scrivani ed assistenti locali	..	..	..	..	..	..	568
Truppa.							
Furieri maggiori di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Furieri maggiori o furieri (di contabilità e di compagnia)	1	8	1	79	1	98	185
Capi armaiuoli	»	»	»	»	»	»	71
Sottufficiali (di contabilità e di comp.)	1	8	1	79	3	294	381
Caporali maggiori	1	8	1	79	1	98	185
Caporali trombettieri	1	8	»	»	»	»	8
Caporali magg. o caporali di contabilità	2	16	1	79	1	98	193
Caporali di compagnia	»	»	»	»	4	392	392
Caporali di maggiorità	1	8	1	79	»	»	87
Appuntati	»	»	»	»	2	196	196
Trombettieri	»	»	»	»	2	196	196
Allievi armaiuoli	1	8	1	79	»	»	87
Soldati	1	8	1	79	43	4214	4301
Totale truppa	10	80	8	632	57	5586	6369
Quadrupedi	1	8	1	79	»	»	87

Segue TABELLA N. 11

GRADI E CARICHE	Stati maggiori				Compagnie permanenti		Totale per 87 distretti
	Distretti di 1ª classe		Distretti di 2ª classe				
	1 distretto	8 distretti	1 distretto	79 distretti	1 compagnia	96 compagnie	
FORZA SUPPLEMENTARE.							
Ufficiali.							
Tenenti e sottotenenti	»	»	»	»	»	1	20
Truppa							
Sottufficiali guarda forti.	»	»	»	»	»	»	120
Sergenti	»	»	»	»	»	»	13
Caporali maggiori.	»	1	»	»	»	1	14
Caporali	»	»	»	1	»	1	127
Appuntati	»	»	»	1	»	1	35
Trombettieri	»	»	»	»	»	2	2
Soldati	»	»	»	»	»	1	1931
Totale. . .	»	»	»	»	»	2	2242
Totale generale truppa. . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	8611

Note. — Gli ufficiali contabili, gli scrivani e gli assistenti locali sono ripartiti per disposizione ministeriale fra i distretti, a seconda dell'importanza dei distretti stessi.

Dal distretto di Livorno dipendono i 2 guardiani dell'isola di Capraia.

I capi armaiuoli non vengono assegnati a quei distretti che possono servirsi dell'opera di capi armaiuoli effettivi a scuole, stabilimenti militari od a corpi aventi stanza fissa nei luoghi di sede di distretto.

I 20 tenenti e sottotenenti della forza supplementare sono assegnati ai vari distretti, secondo le esigenze del servizio, e segnatamente alle compagnie presidiarie dei distretti di Cagliari, Siena e Cosenza. Questi distretti e quelli di 1ª classe hanno due compagnie permanenti, gli altri ne hanno una.

La forza supplementare può essere variata per disposizione ministeriale.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Uno dei due ufficiali superiori, in sott'ordine presso ciascun distretto, vi presta servizio temporaneo.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 12.

Tabella graduale e numerica di formazione del comando e personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Un comando, 7 compagnie di disciplina, 3 compagnie carcerati, 5 compagnie reclusi, 9 reclusori.

GRADI	Comando	Compagnie di disciplina di punizione: Una compagnia	Compagnie di disciplina di punizione: Tre compagnie	Compagnie di disciplina speciali: Una compagnia	Compagnie di disciplina speciali: Quattro compagnie	Compagnie di carcerati: Una compagnia	Compagnie di carcerati: Tre compagnie	Compagnie di reclusi: Una compagnia	Compagnie di reclusi: Cinque compagnie	Reclusori: Un reclusorio	Reclusori: Due reclusori	Plotone allievi	Totale
Ufficiali.													
Comandante (colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Comandante in 2° (tenente colonnello)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1
Maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Aiutante magg. in 1° (capit.)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	»	1
Aiutanti magg. in 2° (tenenti)	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Capitani	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	»	19
Tenenti o sottotenenti	1	3	9	3	12	3	9	3	15	6	12	»	58
Capitani medici	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	2
Capitani contabili	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Tenenti e sottotenenti contab.	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	6
Farmacisti	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	2
Totali	11	4	12	4	16	4	12	4	20	14	28	»	99
Scrivani locali	20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8	»	28
Truppa.													
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Furieri	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	1	20
Sottufficiali di maggiorità	2	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	»	6
Sergenti	»	8	24	6	24	6	18	6	30	11	22	2	120
Caporali maggiori	1	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	»	3
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	1	3	1	4	1	3	1	5	2	4	1	20
Caporali	»	12	36	10	40	10	30	10	50	20	40	2	198
Appuntati	»	»	»	»	»	15	45	15	75	55	110	»	230
Caporali o soldati allievi	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	90	90
Totali	6	22	66	18	72	33	99	33	165	94	188	96	890

Note. — Il servizio di custodia alle carceri militari preventive è fornito col personale di governo dei reparti di pena.

Segue TABELLA N. 12

Nei sei sottufficiali di maggiorità sono compresi tre portalettere, uno per il comando e per ciascuno dei due reclusori, e tre guarda magazzino, uno per il comando e per ciacun reclusorio.

Gli otto scrivani locali addetti ai reclusori sono ripartiti cinque per il reclusorio di Savona, tre per quello di Gaeta. Uno degli scrivani locali addetti al reclusorio di Savona è assistente locale adibito al magazzino degli stampati.

I sottufficiali, di cui è proposito al § 68 del regolamento sullo stato dei sottufficiali, e tutti quelli che hanno compiuto 12 o 16 anni di servizio effettivo, possono essere rispettivamente nominati furieri o furieri maggiori.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 13.

Tabella graduale e numerica degli ufficiali delle fortezze

6	Colonnelli.
9	Tenenti colonnelli.
16	Maggiori.
19	Capitani.
19	Tenenti e sottotenenti.
69	Totale.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 14.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma di cavalleria.

1	Ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale).
	Ufficio dell'ispettore.
1	Colonnello di cavalleria (*).
2	Capitani di cavalleria (*).
4	Totale ufficiali.
2	Scrivani locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 15.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi di brigata di cavalleria.

Ogni brigata è composta di due o tre reggimenti di cavalleria.

	1 *comando di brigata.*
1	Comandante di brigata (maggiore generale o colonn. brigadiere).
1	Aiutante di campo (capitano di cavalleria).
2	Totale.
	9 *comandi di brigata.*
9	Comandanti di brigata (maggiori generali o colonn. brigadieri).
9	Aiutanti di campo (capitani di cavalleria).
18	Totale.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 16.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 24 reggimenti di cavalleria.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 mezzi reggimenti (6 squadroni) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				24 Reggimenti
	Stato maggiore	6 squadroni	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	24
Tenenti colonn. o magg. (comand. di mezzo regg.)	1	»	»	1	24
Maggiori (comandanti di mezzo regg. e relatori)	2	»	»	2	48
Capitani (aiutanti maggiori in 1.°, comandanti di squadrone e deposito)	1	6	1	8	192
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2.° e ufficiali di squadrone e deposito)	9	18	4	24	576
Capitani medici	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	24
Capitani veterinari	1	»	»	1	24
Tenenti e sottotenenti veterinari	2	»	»	2	48
Capitani contabili	»	»	2	2	48
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	48
Totale ufficiali	12	24	9	45	1080
Truppa.					
Furieri maggiori	3	»	»	3	72
Furieri	»	6	1	7	168
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	4	»	5	9	216
Sottufficiali musicanti capi fanfara	1	»	»	1	24
Sottufficiali zappatori	1	»	»	1	24
Capi armaiuoli	1	»	»	1	24
Sergenti	»	24	4	28	672
Caporali maggiori (di maggiorità e di squadrone)	3	12	»	15	360
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	6	6	12	288
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	24
Caporali trombettieri	2	»	»	2	48
Caporali zappatori	»	6	»	6	144
Caporali (di maggiorità e di squadrone)	1	48	4	53	1272
Caporali maniscalchi	»	6	»	6	144
Appuntati	»	72	»	72	1728
Zappatori	»	48	»	48	1152
Trombettieri	»	24	2	26	624
Sellai	»	6	»	6	144
Vivandieri	1	»	»	1	24
Soldati	3	732	40	775	18600
Totale truppa	21	990	62	1073	25752
Cavalli di truppa	18	852	»	870	20880

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in sopranumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Gli ufficiali subalterni d'ordinanza, quelli comandati alla scuola normale di cavalleria, o comunque fuori del corpo, tranne che per servizi eventuali, sono ri-

Segue TABELLA N. 16.

partiti su tutti i reggimenti dell'arma e sono rappresentati nella presente tabella dai 4 tenenti e sottotenenti effettivi al deposito del reggimento.

Alcuni reggimenti hanno istituito presso il deposito un plotone allievi sergenti. Il deposito di detti reggimenti ha in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

Di regola, i quattro sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: sottufficiale istruttore di scherma, sottufficiale istruttore di equitazione, sottufficiale portalettere e sottufficiale custode dell'infermeria cavalli.

Uno dei cinque sottufficiali di contabilità è sottufficiale guarda magazzino reggimentale.

Il caporale di maggiorità è caporale conducente.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 17.

Tabella graduale e numerica di formazione dei depositi di allevamento cavalli.

UFFICIALI	Un deposito	Sei depositi
Ispettore (colonnello di cavalleria)	»	1
Direttori (tenenti colonnelli di cavalleria)	1	3
Direttori (maggiori di cavalleria)		3
Vice-direttori (capitani di cavalleria)	1	6
Capitani veterinari	2	4
Tenenti veterinari		8
Tenenti contabili	1	6
Totale	...	31
Scrivani locali	2	12

Nota. — Ogni deposito d'allevamento cavalli ha inoltre un personale avventizio (agenti e sotto agenti di campagna, capi butteri, maniscalchi, guardie campestri, butteri), secondo i proprii bisogni e le somme fissate in bilancio.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 18.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma d'artiglieria.

	Ispettorato generale.
1	Ispettore generale (tenente generale).
1	Ispettore delle armi (tenente generale o maggiore generale).
1	Ispettore della commissione d'esperienze e comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale).
2	Ispettori dell'artiglieria da campagna (tenenti generali o maggiori generali).
1	Ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale).
	Uffici degli ispettori.
1	Colonnello d'artiglieria.
4	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria).
5	Capitani d'artiglieria.
2	Tenenti id.
18	Totale ufficiali.
4	Ragionieri d'artiglieria.
3	Capitecnici.
10	Scrivani locali.
17	Totale impiegati civili.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 19.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi d'artiglieria da campagna.

	1 *Comando d'artiglieria da campagna.*
1	Comandante d'artiglieria da campagna (maggiore generale).
1	Capitano d'artiglieria addetto.
2	Totale.
1	Scrivano locale.
	4 *Comandi d'artiglieria da campagna.*
4	Comandanti d'artiglieria da campagna (maggiori generali).
4	Capitani d'artiglieria addetti.
8	Totale.
4	Scrivani locali.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 20.

Tabella graduale e numerica di formazione dei comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria.

	1 Comando d'artiglieria da fortezza.
1	Comandante d'artiglieria da fortezza (maggiore generale).
1	Capitano d'artiglieria } addetti
1	Tenente id. } addetti
3	Totale.
2	Scrivani locali.
	2 Comandi d'artiglieria da fortezza.
2	Comandanti d'artiglieria da fortezza (maggiori generali).
2	Capitani d'artiglieria } addetti
2	Tenenti id. } addetti
6	Totale.
4	Scrivani locali.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA N. 21.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 brigate di batterie (8 batterie), 1 compagnia treno e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO					12 reggimenti
	Stato maggiore	8 batterie	1 compagnia treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli o tenenti colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di brigata)	2	»	»	»	2	24
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	8	1	1	12	144
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito)	2	16	2	1	21	252
Maestri di equitazione (1)	1	»	»	»	1	12
Capitani medici	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari	1	»	»	»	1	12
Capitani contabili	2	»	»	»	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	24
Totale ufficiali	14	24	3	6	47	564
Scrivani locali	»	»	»	3	3	36
Truppa.						
Furieri maggiori	3	»	»	1	4	48
Furieri (di batteria e di compagnia)	»	8	1	1	10	120
Sottufficiali di maggiorita e di contabilita	8	»	»	4	12	144
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	12
Sergenti (di batteria e di compagnia)	»	32	3	5	40	480
Caporali maggiori (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	3	24	3	2	32	384
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	8	1	6	15	180
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanita	1	»	»	»	1	12
Caporali trombettieri	2	»	»	»	2	24
Caporali (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	2	48	6	4	60	720
Caporali maniscalchi	»	8	1	1	10	120
Appuntati	»	48	6	4	58	696
Trombettieri	»	16	2	2	20	240
Sellai	»	8	1	1	10	120
Vivandieri	1	»	»	»	1	12
Soldati	2	520	65	40	627	7524
Totale truppa	24	720	90	70	904	10848
Cavalli di truppa	8	360	40	20	428	5136

(1) Ufficiali fuori-quadro.

Segue TABELLA N. 21.

Note. — Uno dei tenenti e sottotenenti veterinari assegnati ad ogni raggimento d'artiglieria può essere destinato pel servizio generale di zooiatria nei principali presidi.

Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari d'un anno, sono considerati in soprannumero al quadro organico della presente tabella.

Di regola, gli otto sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, istruttore di equitazione, guarda selleria reggimentale, guarda batteria reggimentale, guarda magazzino reggimentale, capo operaio del laboratorio di riparazione, portalettere, e custode dell'infermeria cavalli.

Dei tre scrivani locali, uno è per il materiale.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 22.

Tabella graduale e numerica di formazione dei 12 reggimenti di artiglieria da campagna di corpo d'armata.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 2 brigate di batterie (8 batterie), 1 brigata treno (2 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO					12 reggimenti
	Stato maggiore	8 batterie	2 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	12
Maggiori (comandanti di brigata e pel materiale)	4	»	»	»	4	48
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	1	8	2	1	12	144
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito)	3	16	4	1	24	288
Maestri d'equitazione (1)	1	»	»	»	1	12
Capitani medici	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	»	3	36
Capitani contabili	»	»	»	2	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2	24
Totale ufficiali	17	24	6	6	53	636
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1	12
Scrivani locali	»	»	»	3	3	36
Truppa.						
Furieri maggiori	1	»	»	1	2	60
Furieri di batteria e di compagnia	»	8	2	1	11	132
Sottufficiali di maggiorita e di contabilita	8	»	»	4	12	144
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	12
Sergenti di batteria e di compagnia	»	32	8	4	44	528
Caporali maggiori (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	4	24	6	2	36	432
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	8	2	6	16	192
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanita	1	»	»	»	1	12
Caporali trombettieri	3	»	»	»	3	36
Caporali (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	2	48	12	6	66	792
Caporali maniscalchi	»	8	2	1	11	132
Appuntati	»	48	12	4	64	768
Trombettieri	»	16	4	2	22	264
Sellai	»	8	2	1	11	132
Vivandieri	1	»	»	»	1	12
Soldati	2	520	130	40	692	8304
Totale truppa	27	720	180	70	997	11964
Cavalli di truppa — per le 4 batterie da c. 9	40	480	80	20	558	5196
Cavalli di truppa — per le 4 batterie da c. 7		(168)				

(1) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 22.

Note. — Uno dei tenenti e sottotenenti veterinari assegnati ad ogni reggimento d'artiglieria può essere destinato pel servizio generale di zooiatria nei principali presidi.

Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado dopo 6 mesi di servizio.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari d'un anno, sono considerati in soprannumero al quadro organico stabilito dalla presente tabella.

Di regola, gli otto sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, istruttore di equitazione, guarda selleria reggimentale, guarda batteria reggimentale, guarda magazzino reggimentale, capo operaio del laboratorio di riparazione, portalettere e custode dell'infermeria cavalli.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 23.

Tabella graduale e numerica di formazione del reggimento d'artiglieria a cavallo.

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie (6 batterie), 1 brigata treno (4 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	6 batterie	4 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	1	»	»	»	1
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	4	6	4	1	15
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito)	12	18	8	1	31
Maestri d'equitazione (1)	4	»	»	»	4
Capitani medici	3	»	»	»	3
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1
Capitani veterinari	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	1	»	»	»	1
Capitani contabili	1	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	22	24	12	6	63
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	1
Scrivani locali	»	»	»	3	3
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	»	5
Furieri (di batteria o di compagnia)	»	6	4	1	11
Sottufficiali di maggiorita e di contabilita	8	»	»	5	13
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1
Sergenti (di batteria e di compagnia)	»	21	16	2	42
Caporali maggiori (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	5	18	12	2	37
Caporali maggiori o caporali di contabilita	»	6	4	6	16
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanita	1	»	»	»	1
Caporali trombettieri	4	»	»	»	4
Caporali (di maggiorita, di batteria e di compagnia)	22	36	24	4	66
Caporali maniscalchi	»	6	4	»	10
Appuntati	»	36	24	4	64
Trombettieri	»	12	8	1	21
Sellai	»	6	4	1	11
Vivandieri	1	»	»	»	1
Soldati	2	570	260	34	866
Totale truppa	30	720	360	60	1170
Cavalli di truppa	11	480	160	»	651

(1) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Uno dei tenenti e sottotenenti veterinari può esser destinato pel servizio generale di zooiatria nei principali presidii.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono considerati in soprannumero al quadro organico stabilito dalla presente tabella.

Segue TABELLA N. 23.

—

Di regola, gli otto sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, istruttore di equitazione, guarda selleria reggimentale, guarda batteria reggimentale, guarda magazzino reggimentale, capo operaio del laboratorio di riparazione, portalettere e custode dell'infermeria cavalli.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 24.

Tabella graduale e numerica di formazione del reggimento d'artiglieria da montagna.

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di batterie (9 batterie) e 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	9 batterie	Deposito	Totale del reggimento
Ufficiali.				
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, pel materiale, comandanti di batteria o di deposito)	»	9	1	12
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria e di deposito)	3	27	1	31
Capitani medici	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti medici	2	»	»	2
Capitani veterinari	1	»	»	1
Tenenti e sottotenenti veterinari	3	»	»	3
Capitani contabili	»	»	1	1
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	3	3
Totale ufficiali	17	36	6	59
Ragionieri di artiglieria (pel materiale)	1	»	»	1
Scrivani locali	»	»	3	3
Truppa.				
Furieri maggiori	3	»	»	3
Furieri	»	9	1	10
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	7	»	3	10
Sottufficiali guarda magazzino	3	»	»	3
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	1
Sergenti	»	36	2	38
Caporali maggiori (di maggiorità e di batteria)	4	36	6	46
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	9	5	14
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	3	»	»	3
Caporali trombettieri	3	»	»	3
Caporali (di maggiorità e di batteria)	12	72	8	82
Caporali maniscalchi	»	9	1	10
Appuntati	»	72	8	80
Trombettieri	»	27	4	31
Sellai	»	9	1	10
Vivandieri	1	»	»	1
Soldati	2	801	50	853
Totale truppa	31	1080	87	1198
Quadrupedi	»	495	26	521

Segue TABELLA N. 24.

Note. — Uno dei tenenti e sottotenenti veterinari assegnati al reggimento può esser destinato pel servizio generale di zooiatria nei principali presidî.

Il reggimento ha istituito presso il deposito un plotone allievi ufficiali; il deposito ha in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo 6 mesi di servizio.

I graduati con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Di regola, i sette sottufficiali di maggiorita coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, guarda halleria reggimentale, guarda sellería reggimentale, guarda magazzino reggimentale, capo operaio del laboratorio di riparazione, porta lettere e custode dell'infermeria cavalli.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Tabella graduale e numerica di formazione di tre reggimenti d'artiglieria da fortezza.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate (12 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO				3 reggimenti
	Stato maggiore	12 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	3
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	3
Maggiori (comandanti di brigata)	3	»	»	3	9
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito)	1	12	1	14	42
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito)	3	24	1	28	84
Capitani medici	1	»	»	1	3
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	3
Capitani contabili	»	»	2	2	6
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	6
Totale ufficiali	11	36	6	53	159
Scrivani locali	»	»	2	2	6
Truppa.					
Furieri maggiori	1	»	»	1	3
Furieri	»	12	1	13	39
Sottufficiali guarda batteria nei forti	12	»	»	12	36
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	4	»	6	10	30
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	1	3
Capi armaiuoli	1	»	»	1	3
Sergenti	»	36	3	39	117
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	4	36	»	40	120
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	12	6	18	54
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	3
Caporali trombettieri	3	»	»	3	9
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	1	72	4	77	231
Appuntati	»	72	»	72	216
Trombettieri	»	24	1	25	75
Vivandieri	1	»	»	1	3
Soldati	5	936	34	975	2925
Totale truppa	37	1200	55	1292	3876
Quadrupedi	3	»	»	3	9

Note. — Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico due sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo 6 mesi di servizio.

Segue TABELLA N. 25.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Uno dei 5 reggimenti d'artiglieria da fortezza ha in più N. 24 quadrupedi per il distaccamento di Sicilia.

Di regola, i quattro sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, guarda magazzino reggimentale, guarda batteria e portalettere.

Dei cinque soldati effettivi allo stato maggiore del reggimento due sono allievi armaiuoli e tre conducenti.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 26.

Tabella graduale e numerica di formazione di due reggimenti d'artiglieria da fortezza.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate (16 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO: Stato maggiore	16 compagnie	Deposito	Totale del reggimento	2 reggimenti
Ufficiali.					
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata)	4	»	»	4	8
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito)	4	16	1	18	36
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e deposito)	4	32	1	37	74
Capitani medici	1	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	1	1	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	2	2	4
Totale ufficiali	13	48	6	67	134
Scrivani locali	»	»	2	2	4
Truppa.					
Furieri maggiori	5	»	»	5	10
Furieri	»	16	1	17	34
Sottoufficiali guarda batteria nei forti	12	»	»	12	24
Sottoufficiali di maggiorità e di contabilità	4	»	6	10	20
Sottoufficiali trombettieri	1	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	1	2
Sergenti	»	48	3	51	102
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	5	48	»	53	106
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	16	6	22	44
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	1	2
Caporali trombettieri	4	»	»	4	8
Caporali (di maggiorità e di compagnia)	4	96	4	101	202
Appuntati	»	96	»	96	192
Trombettieri	»	32	1	33	66
Vivandieri	1	»	»	1	2
Soldati	5	1268	14	1287	2574
Totale truppa	40	1600	35	1695	3390
Quadrupedi	3	»	»	3	6

Segue TABELLA N. 26.

Note. — Presso i reggimenti possono essere istituiti plotoni allievi ufficiali. I depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi dichiarati idonei a tale grado, dopo 6 mesi di servizio.

I graduati con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Uno dei 5 reggimenti d'artiglieria da fortezza ha in più N. 24 quadrupedi per il distaccamento di Sicilia.

Di regola, i quattro sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di scherma, guarda magazzino reggimentale, guarda batteria e portalettere.

Dei cinque soldati effettivi allo stato maggiore del reggimento due sono allievi armaiuoli e tre conducenti.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 27.

Tabella graduale e numerica di formazione delle compagnie operai e veterani d'artiglieria.

2 compagnie artificieri, 2 compagnie maestranza, 1 compagnia armaiuoli, 1 compagnia veterani.

GRADI	5 compagnie operai	1 compagnia veterani
Ufficiali.		
Capitani	5	1
Tenenti e sottotenenti	10	2
Totale ufficiali	15	3
Truppa.		
Furieri maggiori	»	1
Furieri	5	2
Sergenti	30	6
Caporali maggiori	20	»
Caporali maggiori o caporali di contabilità	5	1
Caporali	60	6
Appuntati	35	»
Trombettieri	10	»
Soldati	335	4
Veterani d'ogni grado	»	Indeterminato
Totale truppa	500	Indeterminato

Nota. — Queste compagnie sono rette, per l'amministrazione, per la contabilità e per la matricola, da un consiglio d'amministrazione costituito presso la direzione territoriale di artiglieria di Torino.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 28.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato generale dell'arma del genio.

	Ispettorato generale.
1	Ispettore generale (tenente generale).
1	Ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale).
1	Ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale).
	Uffici degli ispettori.
1	Colonnello del genio.
3	Ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori del genio).
4	Capitani del genio.
1	Tenente id.
12	Totale ufficiali.
4	Ragionieri geometri del genio.
4	Scrivani locali.
2	Capi tecnici.
10	Totale impiegati civili.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 29.

Tabella graduale e numerica di formazione del 1° e 2° reggimento del genio.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 6 brigate di zappatori (18 compagnie), 1 brigata treno (2 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	UN REGGIMENTO					2 reggimenti
	Stato maggiore	18 compagnie zappatori	2 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.						
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	1	2
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	1	2
Maggiori (comandanti di brigata e pel materiale)	8	»	»	»	8	16
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito)	1	18	2	1	22	44
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia o deposito)	7	36	4	2	49	98
Capitani medici	1	»	»	»	1	2
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	1	2
Capitani contabili	»	»	»	1	1	2
Tenenti o sottotenenti contabili	»	»	»	1	1	2
Totale ufficiali	20	54	6	4	87	174
Ragionieri geometri del genio (pel materiale)	1	»	»	»	1	2
Scrivani locali	»	»	»	5	5	10
Truppa.						
Furieri maggiori	8	»	»	»	8	16
Furieri	»	18	2	1	21	42
Sottufficiali guardamine	22	»	»	»	22	44
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	7	»	»	7	14	28
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	1	2
Capi armaiuoli	1	»	»	»	1	2
Sergenti	»	54	8	2	64	128
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	8	54	6	»	68	136
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	18	2	6	26	52
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	1	2
Caporali trombettieri	7	»	»	»	7	14
Caporali (di maggiorità o di compagnia)	2	108	12	4	126	252
Caporali maniscalchi	»	»	2	»	2	4
Appuntati	»	108	12	»	120	240
Trombettieri	»	36	4	1	41	82
Sellai	»	»	2	»	2	4
Vivandieri	1	»	»	»	1	2
Soldati	3	1161	150	27	1586	3168
Veterani	Indeterminato					
Totale truppa	64	1800	200	48	2109	4218
Quadrupedi	»	54	80	»	134	268

Segue TABELLA N. 29.

Note. — Presso i reggimenti è costituito un plotone allievi sergenti, il quale incorpora pure gli allievi ufficiali. Il deposito di ciascun reggimento ha in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I graduati con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Di regola, i sette sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di equitazione, capo operaio del laboratorio di riparazione, guarda magazzino reggimentale, guarda parco reggimentale, istruttore di scherma, portalettere e guarda selleria reggimentale.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 30.

Tabella graduale e numerica di formazione del 3° reggimento del genio.

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate di zappatori (7 compagnie), 3 brigate di telegrafisti e specialisti, (6 compagnie telegrafisti ed 1 specialisti), 1 brigata treno (3 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	7 compagnie zappatori	6 compagnie telegrafisti	1 compagnia specialisti	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata e pel materiale)	8	»	»	»	»	»	8
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di compagnia e deposito)	1	7	6	1	3	1	19
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, e ufficiali di compagnia e deposito)	7	14	12	2	6	2	43
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	2	2
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	20	21	18	3	9	7	78
Ragionieri geometri del genio (pel materiale)	»	»	»	»	»	1	1
Scrivani locali	»	»	»	»	»	5	5
Truppa.							
Furieri maggiori	8	»	»	»	»	»	8
Furieri	»	7	6	1	3	1	18
Sottufficiali guarda colombai	16	»	»	»	»	»	16
Sottufficiali di maggiorita e di contabilità	3	»	»	»	»	2	11
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti	»	21	18	3	12	2	56
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	8	21	18	3	9	»	59
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	7	6	1	3	6	23
Caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	7	»	»	»	»	»	7
Caporali (di maggiorità o di compagnia)	2	42	36	6	18	4	108
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	3	»	3
Appuntati	»	42	36	6	18	»	102
Trombettieri	»	14	12	2	6	1	35
Sellai	»	»	»	»	3	»	3
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	1
Soldati	3	546	468	78	225	27	1317
Veterani			indeterminato				
Totale truppa	55	700	600	100	300	48	1803
Quadrupedi	»	21	18	3	120	»	162

Segue TABELLA N. 30.

Note. — Presso il reggimento è costituito un plotone allievi sergenti, il quale incorpora pure gli allievi ufficiali. Il deposito ha in più dell'organico due sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

Al quadro organico della compagnia specialisti possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio.

I graduati con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Di regola, i sette sottufficiali di maggiorita coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di equitazione, capo operaio del laboratorio di riparazione, guarda magazzino reggimentale, guarda parco reggimentale, istruttore di scherma, portalettere e guarda selleria reggimentale.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 31.

Tabella graduale e numerica di formazione del 4° reggimento del genio.

Il reggimento è composto di 1 stato maggiore, 3 brigate pontieri (8 compagnie), 1 brigata ferrovieri (4 compagnie), 1 brigata lagunare (2 compagnie), 1 brigata treno (3 compagnie) e 1 deposito.

GRADI	Stato maggiore	8 compagnie pontieri	2 compagnie lagunari	4 compagnie ferrovieri	3 compagnie treno	Deposito	Totale
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti colonnelli (relatori)	1	»	»	»	»	»	1
Maggiori (comandanti di brigata e pel materiale)	3	»	»	»	»	»	3
Capitani (aiutanti maggiori in 1ª, comandanti di compagnia e deposito)	1	8	2	4	3	1	19
Tenenti o sottotenenti (aiutanti maggiori in 2ª, pel materiale, ufficiali di compagnia e deposito)	8	24	6	12	6	2	58
Capitani medici	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti o sottotenenti medici	1	»	»	»	»	»	1
Tenenti veterinari	1	»	»	»	»	»	1
Capitani contabili	»	»	»	»	»	1	1
Tenenti o sottotenenti contabili	»	»	»	»	»	2	2
Totale ufficiali	24	32	8	16	9	7	93
Ragionieri geometri del genio (pel materiale)	1	»	»	»	»	»	1
Scrivani locali	»	»	»	»	»	3	3
Truppa.							
Furieri maggiori	1	»	»	»	»	»	1
Furieri	»	8	2	4	3	1	18
Sottufficiali di maggiorità o di contabilità	7	»	»	»	»	7	14
Sottufficiali guarda magazzino	2	»	»	»	»	»	2
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	»	1
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	»	1
Sergenti	»	32	8	12	12	2	66
Caporali maggiori (di maggiorità e di compagnia)	7	16	8	12	9	6	58
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	8	2	4	3	6	23
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	»	»	1
Caporali trombettieri	6	»	»	»	»	»	6
Caporali (di maggiorità o di compagnia)	3	64	16	24	18	4	129
Caporali maniscalchi	»	»	»	»	3	»	3
Appuntati	»	64	16	24	18	»	122
Trombettieri	»	16	4	8	6	1	35
Sellai	»	»	»	»	3	»	3
Vivandieri	1	»	»	»	»	»	1
Soldati	3	672	274	312	225	27	1513
Totale truppa	39	880	330	400	300	48	1997
Quadrupedi	»	»	»	12	120	»	132

Segue TABELLA N. 31.

Note. — I tenenti o sottotenenti pel materiale sono due: uno addetto alla brigata ferrovieri, l'altro alla brigata lagunare.

I comandanti della brigata ferrovieri e della brigata lagunare possono essere anche tenenti colonnelli.

Al quadro organico della brigata ferrovieri possono, per disposizione ministeriale, essere arrecate modificazioni, in relazione alle variabili esigenze di servizio di tale specialità.

Presso il reggimento è istituito un plotone allievi sergenti, il quale incorpora anche gli allievi ufficiali. Il deposito ha in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito per il deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati stabilito dalla presente tabella.

Di regola, i sette sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: sottufficiale istruttore di equitazione, capo operaio del laboratorio di riparazioni, guarda magazzino reggimentale, istruttore di scherma, guarda parco reggimentale, portalettere e guarda selleria reggimentale.

Dei 2 sottufficiali guarda magazzino uno è addetto alla brigata ferrovieri, l'altro alla brigata lagunare. Ciascuna di queste due brigate ha pure addetto un caporale di maggiorità.

I sottufficiali, che sono nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 32.

Tabella graduale e numerica di formazione del corpo invalidi e veterani.

Stato maggiore e 4 compagnie.

	Ufficiali.
1	Colonnello (comandante).
1	Maggiore.
5	Capitani (di cui uno aiutante maggiore in 1°).
13	Tenenti e sottotenenti (di cui uno aiutante maggiore in 2°).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti e sottotenenti contabili.
24	Totale.
	Truppa.
Indeterminato	Furieri maggiori, furieri, sergenti, caporali e soldati.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 33

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ispettorato di sanità militare.

1	Ispettore capo (maggiore generale medico).	
2	Ispettori (maggiori generali medici).	
2	Ispettori (colonnelli medici).	
1	Chimico farmacista ispettore.	
6	Totale.	
1	Segretario (colonnello medico).	Ufficio di segreteria.
3	Capitani o tenenti medici.	
1	Farmacista.	
5	Totale.	
7	Scrivani locali.	

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 34.

Tabella graduale e numerica di formazione delle direzioni territoriali di sanità militare, degli ospedali militari e delle compagnie di sanità

12 direzioni territoriali di sanità, ospedali militari e 12 compagnie di sanità.

Ufficiali.

12	Colonnelli medici.
24	Tenenti colonnelli medici.
55	Maggiori medici.
33	Capitani medici.
72	Tenenti e sottotenenti medici.
196	Totale ufficiali medici
12	Maggiori contabili.
25	Capitani contabili.
57	Tenenti e sottotenenti contabili.
94	Totale ufficiali contabili.
12	Farmacisti capi.
77	Farmacisti.
89	Totale farmacisti.
87	Scrivani locali per le direzioni territoriali di sanità e per gli ospedali militari.

Segue TABELLA N. 34.

	Truppa.
95	Sottufficiali (furieri maggiori, furieri o sergenti).
28	Caporali maggiori aiutanti di sanità.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
71	Caporali aiutanti di sanità.
108	Caporali infermieri.
56	Caporali portaferiti.
55	Appuntati infermieri.
42	Appuntati portaferiti.
247	Soldati aiutanti di sanità.
759	Soldati infermieri.
822	Soldati portaferiti.
2295	Totale truppa.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il riparto degli ufficiali medici, degli ufficiali contabili, degli scrivani locali e della truppa di sanità è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

La forza degli uomini di truppa di sanità può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze di servizio.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 35.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale per le sussistenze militari e delle 12 compagnie di sussistenza.

	Ufficiali.
12	Maggiori contabili.
42	Capitani contabili.
115	Tenenti contabili.
169	Totale.
152	Scrivani locali. (1)
	Truppa.
112	Sottufficiali (furieri maggiori, furieri o sergenti).
50	Caporali maggiori.
12	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
157	Caporali.
102	Appuntati.
1805	Soldati.
2238	Totale.

(1) 92 dei 152 scrivani locali sono addetti alle direzioni territoriali di commissariato.

Note. — I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono in soprannumero al quadro dei graduati di truppa stabilito dalla presente tabella.

Il riparto del personale fra i vari panifici, ecc. e quello della truppa nelle compagnie di sussistenza, è fatto per disposizione del Ministero della guerra.

Sono compresi 2 capitani, 3 ufficiali subalterni contabili e 10 scrivani locali incaricati dell'amministrazione delle compagnie di sussistenza e delle direzioni di commissariato.

La forza degli uomini di truppa delle compagnie di sussistenza può essere modificata per disposizione ministeriale, secondo le esigenze del servizio.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 36.

Tabella graduale e numerica
di formazione della scuola di guerra.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
12	Professori titolari militari (ufficiali superiori) (*).
1	Capitano (aiutante maggiore in 1°) (*).
1	Tenente (aiutante maggiore in 2°) (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
1	Maestro di equitazione (*).
19	Totale ufficiali.
2	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
3	Maestri civili e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
5	Totale professori e maestri civili.
7	Scrivani ed assistenti locali.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 37

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione d'artiglieria e genio

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*)
2	Tenenti colonnelli } (professori) (*).
4	Maggiori . . . }
1	Capitano aiutante maggiore in 1° (*).
9	Capitani (professori ed istruttori) (*).
9	Tenenti (professori aggiunti) (*).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile.
1	Tenente o sottotenente contabile.
2	Maestri d'equitazione (*).
32	Totale ufficiali.
2	Maestri civili o maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
4	Scrivani locali.

Truppa.

1	Sottufficiale istruttore di scherma.
2	Sottufficiali istruttori d'equitazione.
1	Sottufficiale guarda batteria.
1	Sottufficiale di governo.
4	Caporali e caporali guarda batteria.
9	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 38.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'accademia militare.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° direttore degli studi (colonnello) (*).
1	Direttore delle istruzioni militari e relatore (tenente colonnello o maggiore) (*).
4	Capitani di compagnia ed aiutante maggiore in 1° (*).
7	Tenenti di compagnia ed insegnanti aggiunti (*).
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di magazzino).
1	Maestro di equitazione (*).
18	Totale ufficiali.
16	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
1	Professore civile di disegno (titolare od aggiunto).
6	Maestri civili e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
23	Totale professori e maestri civili.
8	Scrivani locali.
	Truppa
1	Furiere maggiore.
4	Sottufficiali di maggiorità.
10	Sottufficiali di governo.
1	Caporale trombettiere.
3	Trombettieri.
19	Totale truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Di regola, i quattro sottufficiali di maggiorità coprono le seguenti cariche: due sottufficiali istruttori di scherma, 1 istruttore di equitazione ed 1 portalettere.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 39.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola militare.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*).
2	Comandanti di battaglione (tenenti colonnelli o maggiori) (*).
1	Maggiore di fanteria (relatore) (*).
14	Capitani, dei quali uno aiutante maggiore in 1° (*).
33	Tenenti (aiutanti maggiori in 2° ed ufficiali di compagnia) (*).
1	Maggiore o capitano medico.
2	Capitani commissari.
1	Tenente commissario.
1	Capitano veterinario.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
3	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore, ufficiale di magazzino e ufficiale di matricola).
4	Maestri di equitazione (un capitano e tre ufficiali subalterni) (*).
65	Totale ufficiali.
14	Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
3	Professori civili di disegno (titolari ed aggiunti).
14	Maestri civili e maestri aggiunti di ginnastica e scherma.
31	Totale professori e maestri civili.
24	Scrivani locali ed assistenti locali.
	Truppa.
2	Furiere maggiore.
3	Sottufficiali di maggiorità.
1	Sottufficiale (istruttore di equitazione).
24	Sottufficiali di governo.
1	Capo armaiuolo.
1	Caporale trombettiere.
12	Trombettieri.
44	Totale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Di regola, i tre sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: portalettere, guarda magazzino e sottufficiale per la contabilità della compagnia stato maggiore.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 40.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola dei sottufficiali.

1	Comandante (maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello) (*)
1	Comandante di battaglione (tenente colonnello o maggiore) (*).
1	Maggiore contabile (relatore).
8	Capitani (aiutante maggiore in 1°, comandanti di compagnia e insegnanti) (*).
13	Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di compagnia e insegnanti aggiunti) (*).
2	Maestri d'equitazione (*).
1	Capitano medico.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
4	Tenenti e sottotenenti contabili (ufficiale pagatore, ufficiale di magazzino, ufficiale di matricola e insegnante aggiunto).
33	Totale ufficiali.
4	Professori di lettere e scienze (titolari ed aggiunti).
4	Maestri civili e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
8	Totale professori e maestri civili.
12	Scrivani locali
	Truppa.
1	Furiere maggiore.
3	Sottufficiali di maggiorità.
1	Caporale trombettiere.
5	Trombettieri.
10	Totale.
400	Sottufficiali allievi.
150	Sottufficiali allievi al corso d'amministrazione e di contabilità.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Di regola, i tre sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: portalettere, guardamagazzino e sottufficiale per la contabilità della compagnia stato maggiore.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 41.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di applicazione di sanità militare

1	Direttore (colonnello medico).
1	Vice direttore (tenente colonnello medico).
2	Tenenti colonnelli o maggiori medici } professori
2	Capitani medici . . . . . } professori
3	Tenenti medici . . . . . } professori
2	Ufficiali inferiori contabili per l'insegnamento e la contabilità.
11	Totale ufficiali.
1	Maestro civile di scherma e ginnastica.
4	Scrivani locali.
	Truppa.
1	Furiere.
2	Sottufficiali di maggiorità.
1	Sottufficiale di governo.
2	Caporali.
8	Soldati.
14	Totale.
100	Caporali e soldati allievi.

Note. — La forza degli allievi può variare secondo il risultato del reclutamento.

Il tenente colonnello medico vice direttore può anche essere incaricato dell'insegnamento.

Professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

Dei due sottufficiali di maggiorità uno è sottufficiale istruttore di scherma, l'altro è portalettere.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 42.

Tabella graduale e numerica di formazione dei collegi militari.

	1 collegio militare	5 collegi militari
Ufficiali.		
Comandanti (colonnelli o tenenti colonnelli) (*)	1	5
Comandanti in 2° (maggiori) (*)	1	5
Capitani (di compagnia ed aiutanti maggiori in 1°)(*)	4	20
Tenenti e sottotenenti di compagnia (*)	6	30
Capitani medici	1	5
Capitani contabili	1	5
Tenenti e sottotenenti contabili	1	5
Totale ufficiali	»	75
Professori civili di lettere e scienze (titolari ed aggiunti)	»	50
Professori civili di disegno (titolari ed aggiunti)	»	5
Maestri civili e maestri aggiunti	»	10
Totale professori e maestri civili	»	65
Scrivani locali ed assistenti locali	»	52
Truppa		
Furieri maggiori	1	5
Sottufficiali di contabilità	3	15
Sottufficiali di governo	12	60
Sottufficiali istruttori di scherma e ginnastica	2	10
Caporali maggiori di fanteria	1	5
Caporali trombettieri di fanteria	1	5
Trombettieri	3	15
Totali.	23	115

(*) Ufficiali fuori quadro.

Nota. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 43.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola centrale di tiro di fanteria.

1	Comandante (maggiore generale).
1	Comandante in 2° (colonnello di fanteria) (*).
2	Tenenti colonnelli o maggiori (*).
6	Capitani (aiutante maggiore in 1°, di comp. istruttori e prof.) (*).
6	Tenenti (aiutante maggiore in 2°, di comp., istruttori e prof.) (*).
1	Capitano medico
1	Maggiore contabile.
1	Capitano contabile (direttore dei conti).
2	Tenenti contabili (ufficiale pagat., ufficiale di massa e matric.).
21	Totale ufficiali.
2	Maestri civili o maestri aggiunti di scherma e ginnastica.
3	Scrivani locali.
	Truppa
1	Furiere maggiore.
3	Furieri.
4	Sottufficiali di maggiorità.
1	Capo armaiuolo.
8	Sergenti.
1	Caporale maggiore.
1	Caporale trombettiere.
8	Caporali maggiori o caporali di contabilità.
4	Caporali zappatori.
8	Caporali.
4	Trombettieri.
6	Zappatori.
2	Allievi armaiuoli.
65	Soldati.
111	Totale.
1	Cavallo di truppa.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Note. — Altri professori civili e maestri civili possono inoltre essere *incaricati* dell'insegnamento.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 44

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola di cavalleria.

Stato maggiore e 2 squadroni palafrenieri.

GRADI	Stato maggiore	1° squadrone palafrenieri	2° squadrone palafrenieri	Totale
Ufficiali.				
Comandante (colonnello)	1	»	»	1
Comandante in 2° e relatore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Maggiore	1	»	»	1
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, comandanti di squadrone pel corso normale)	2	1	1	4
Tenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di squadrone e pel corso normale	4	2	4	10
Maestri d'equitazione (1)	2	»	»	2
Capitano medico	1	»	»	1
Tenente medico	1	»	»	1
Capitano veterinario	1	»	»	1
Tenenti o sottotenenti veterinari	2	»	»	2
Capitani contabili (direttore dei conti ed ufficiale di massa)	2	»	»	2
Tenenti o sottotenenti contabili (ufficiale pagatore ed ufficiale di matricola)	2	»	»	2
Totale ufficiali	20	3	5	28
Maestro capo d'equitazione (civile)	1	»	»	1
Maestro civile di scherma e ginnastica	1	»	»	1
Scrivani locali	3	»	»	3
Truppa.				
Furieri maggiori	1	»	»	1
Furieri	»	1	1	2
Sottufficiali di maggiorita e di contabilita	2	»	»	2
Capo armaiuolo	1	»	»	1
Sottufficiale maniscalco	1	»	»	1
Sergenti	»	4	8	12
Caporali maggiori (di maggiorita e di squadrone)	1	4	»	5
Caporale maggiore o caporale di contabilita	1	1	1	3
Caporale trombettiere	1	»	»	1
Caporali (di maggiorita e di squadrone)	2	9	15	26
Caporali maniscalchi	»	1	2	3
Appuntati	»	15	12	27
Trombettieri	»	3	3	6
Sellai	»	»	2	2
Vivandieri	1	»	»	1
Soldati	2	237	210	449
Totali	20	275	255	550
Cavalli di truppa	»	»	»	680

(1) Ufficiali fuori quadro.

Segue TABELLA N. 44

—

Note. — Dei dieci sottufficiali di maggiorità e di contabilità, quattro sono di maggiorità e sei di contabilità. I sottufficiali di maggiorità coprono le cariche seguenti: tre sono istruttori di scherma ed uno portalettere.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 45.

Tabella graduale e numerica di formazione della scuola centrale di tiro d'artiglieria.

1	Comandante (tenente generale o maggiore generale ispettore delle commissioni d'esperienze)
1	Comandante in 2° (colonnello d'artiglieria).
2	Ufficiali superiori addetti (tenenti colonnelli o maggiori d'artiglieria).
3	Capitani d'artiglieria.
2	Tenenti id.
9	Totale ufficiali.
1	Ragioniere d'artiglieria.
4	Capitecnici.
3	Scrivani locali.

Nota. — Il personale di truppa è assegnato in ragione delle variabili esigenze del servizio.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 46.

Tabella graduale e numerica di formazione delle batterie d'istruzione.

2 batterie, le quali fanno parte di reggimenti d'artiglieria da campagna.

GRADI	1 batteria	2 batterie
Ufficiali.		
Capitani	1	2
Tenenti o sottotenenti	4	8
Totale ufficiali	5	10
Truppa.		
Furieri maggiori o furieri	1	2
Sottufficiali istruttori di scherma	1	2
Sergenti di contabilità	1	2
Sergenti di batteria	8	16
Sergenti (allievi istruttori di scherma)	2	4
Caporali maniscalchi	1	2
Trombettieri	2	4
Sellai	1	2
Soldati	7	14
Caporali e soldati allievi	176	352
Totale truppa	200	400
Cavalli di truppa	90	180

Nota. — Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse superiore a quella della presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali e soldati allievi e i cavalli.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 47.

Tabella graduale e numerica di formazione della compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza.

La compagnia fa parte di un reggimento d'artiglieria da fortezza.

	Ufficiali.
1	Capitano.
4	Tenenti o sottotenenti.
5	Totale ufficiali.
	Truppa.
1	Furiere maggiore o furiere.
1	Sottufficiale istruttore di scherma.
1	Sergente di contabilità.
6	Sergenti di compagnia.
2	Sergenti allievi istruttori di scherma.
2	Trombettieri.
5	Soldati.
232	Caporali e soldati allievi.
250	Totale truppa.

Note. — Qualora per le condizioni del reclutamento la forza organica degli allievi risultasse superiore a quella della presente tabella, saranno aumentati in numero proporzionale i caporali e soldati allievi.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori, per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio di revisione delle contabilità militari.

1	Direttore (maggiore generale o maggiore generale commissario).
1	Vice direttore (colonnello commissario).
1	Tenente colonnello o maggiore di artiglieria.
2	Tenenti colonnelli commissari.
4	Maggiori commissari.
48	Capitani commissari.
85	Tenenti e sottotenenti commissari.
3	Tenenti colonnelli contabili.
3	Maggiori contabili.
8	Capitani contabili.
24	Tenenti e sottotenenti contabili.
180	Totale ufficiali.
12	Ragionieri di artiglieria.
12	Ragionieri del genio.
24	Totale ragionieri di artiglieria e del genio.
143	Scrivani locali.

Roma, addì 3 luglio 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 49.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

1	Direttore (colonnello contabile).
1	Vice direttore (tenente colonnello contabile).
6	Capitani contabili.
9	Tenenti e sottotenenti contabile.
17	Totali ufficiali.
32	Scrivani locali.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 50.

Tabella graduale e numerica di formazione dei magazzini centrali militari.

	1 magazzino	3 magazzini
Tenenti colonnelli contabili (direttori)	1	3
Maggiori contabili (relatori)	1	3
Capitani contabili	1	3
Tenenti e sottotenenti contabili.	4	12
Capitani commissari (controllori)	1	3
Tenenti e sottotenenti commissari (controllori) . .	2	6
Totale ufficiali. . .	10	30
Scrivani locali	8	24

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 51.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'opificio di arredi militari.

1	Direttore (ufficiale superiore) (*).
3	Capitani contabili.
4	Tenenti e sottotenenti contabili.
1	Capitano commissario (controllore).
2	Tenenti e sottotenenti commissari (controllori).
11	Totale ufficiali.
12	Scrivani locali.

(*) Ufficiale fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V^t^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 52.

Tabella graduale e numerica di formazione della farmacia centrale militare.

1	Direttore (chimico farmacista).
4	Farmacisti capi.
5	Farmacisti.
10	Totale farmacisti.
1	Capitano contabile (relatore e direttore dei conti).
1	Tenente o sottotenente contabile (ufficiale pagatore).
2	Totale ufficiali.
3	Scrivani locali.
2	Inservienti fissi (operai).

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 53.

Tabella graduale e numerica di formazione del personale della giustizia militare.

	Tribunale supremo di guerra e marina.
1	Presidente (tenente generale).
8	Giudici . . . . . 3 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato. 2 Presidenti di sezione o consiglieri della Corte d'appello.
5	Giudici supplenti . . 2 Ufficiali generali. 3 Consiglieri di Stato o della Corte d'appello.
1	Avvocato generale militare.
2	Sostituto avvocato generale militare.
3	Segretari principali.
1	Sostituto segretario.
21	Totale.
6	Scrivani locali.
	19 *Tribunali militari.*
19	Avvocati fiscali militari.
24	Sostituti avvocati fiscali militari.
18	Segretari.
35	Sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.
23	Capitani e tenenti ufficiali istruttori e sostituti istruttori (*).
119	Totale.
36	Scrivani locale.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V^a^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 54.

Tabella graduale e numerica di formazione dell'istituto geografico militare.

	Ufficiali.
1	Direttore (maggiore generale o colonnello brigadiere).
1	Direttore in 2° (colonnello di stato maggiore) (*).
2	Tenenti colonnelli o maggiori di stato maggiore (*).
1	Tenente colonnello contabile.
13	Capitani (*).
2	Capitani contabili.
1	Tenente o sottotenente contabile.
21	Totale ufficiali.
12	Scrivani locali.
	Personale tecnico.
1	Ingegneri geografi principali . . . di 1ª classe
1	Ingegneri geografi principali . . . di 2ª id.
1	Ingegneri geografi principali . . . di 3ª id.
2	Ingegneri geografi. . . . . di 1ª classe
3	Ingegneri geografi. . . . . di 2ª id.
2	Aiutanti ingegneri geografi . . . di 1ª classe
1	Aiutanti ingegneri geografi . . . di 2ª id.
11	Totale ingegneri geografi.
1	Topografo capo . . . . . di 1ª classe.
1	Topografo capo . . . . . di 2ª id.
5	Topografi principali . . . . . di 1ª classe
7	Topografi principali . . . . . di 2ª id.
18	Topografi. . . . . di 1ª classe
18	Topografi. . . . . di 2ª id.
22	Aiutanti topografi. . . . . di 1ª classe
21	Aiutanti topografi. . . . . di 2ª id.
17	Aspiranti aiutanti topografi.
110	Totale topografi.

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 55.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di fanteria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
48 comandi di brigata di fant.	»	»	»	48	»	48
96 reggimenti di fant. di linea.	96	96	288	1440	3360	5280
12 reggimenti bersaglieri . .	12	12	36	180	468	708
7 reggimenti alpini . . .	7	14	15	96	298	430
12 comandi superiori di distretti militari	»	»	»	12	»	12
87 distretti militari. . . .	56	59	146	185	311	757
Ufficiali delle fortezze . . .	6	9	16	19	19	69
Compagnie di disciplina e stabilimenti milit. di pena .	1	1	3	20	61	86
Totali . .	178	191	504	2000	4517	7390

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di fanteria, che vengono a trovarsi in una delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro, e quelli addetti al Ministero della guerra.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 56.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma di cavalleria.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottoten.	Totale
9 comandi di brigata di cavall.	»	»	»	9	»	9
24 reggimenti di cavalleria. .	24	24	48	192	576	864
6 depositi d'allevamento cavalli	1	3	3	6	»	13
Scuola normale di cavalleria.	1	1	1	4	10	17
Ufficiali d'ordinanza. . . .	»	»	»	15	»	15
Totali	26	28	52	226	586	918

Nota. — Nella presente tabella non sono compresi gli ufficiali di cavalleria, che vengono a trovarsi in una delle posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 57.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.

STATO MAGGIORE, CORPI E REPARTI D'ARTIGLIERIA	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore.						
Ispettorato generale d'artiglieria	1	4		5	2	12
Comandi d'artiglieria da campagna	»	»	»	4	»	4
Comandi d'artiglieria da fortezza	»	»	»	2	2	4
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	1	2		3	2	8
Direzioni territoriali d'artiglieria	14	16		(1)50	21	101
Direzioni di stabilimenti d'artiglieria	14	16		35	»	65
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi)	»		»	»	120	120
Ufficio di revisione delle contabilità milit.	»	1	»	»	»	1
Totale stato maggiore	13	17	39	99	147	315
Corpi e reparti.						
Reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali	12	12	24	144	252	444
Reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata	12	12	48	144	288	504
Reggimento d'artiglieria a cavallo	1	1	4	13	31	50
Reggimento d'artiglieria da montagna	1	1	3	12	31	48
Reggimenti d'artiglieria da fortezza a 12 compagnie	3	3	9	42	84	141
Reggimenti d'artiglieria da fortezza a 16 compagnie	2	2	8	36	74	122
Compagnie operai e veterani d'artiglieria	»	»	»	6	12	18
2 Batterie d'istruzione	»	»	»	2	8	10
1 Compagnia d'istruzione	»	»	»	1	4	5
	44	48	135	499	931	1657

(1) Compresi i capitani a disposizione del Ministero.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 58.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali dell'arma del genio.

STATO MAGGIORE E REGGIMENTI DEL GENIO	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Stato maggiore.						
Ispettorato generale del genio . .	1	3		4	1	9
Comandi territoriali del genio . .	»	6		6	6	18
Direzioni territoriali del genio . .	19	30		123	23	195
Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio .	1	1		2	1	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio (sottotenenti allievi). . .	»	»	»	»	22	22
Totale stato maggiore .	19	21	21	135	53	249
Reggimenti.						
1° e 2° regg. del genio	2	2	16	44	98	162
3° id. id.	1	1	8	19	43	72
4° id. id.	1	1	7	19	58	86
Totale . . .	23	25	52	217	252	569

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 59.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo sanitario militare.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Legioni carabinieri reali	»	»	»	1	1	2
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	192	288
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	24	36
Reggimenti alpini	»	»	»	»	22	22
Distretti militari	»	»	»	87	»	87
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	»	2
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	24	48
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	24	48
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	1	2
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	2	3
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	»	5	5	10
Reggimenti del genio	»	»	»	4	4	8
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	»	1
Ispettorato di sanità militare	1	»	»	2	1	4
Direzioni territoriali di sanità, ospedali militari e compagnie di sanità	12	24	55	33	72	196
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	»	1
Scuola militare	»	»	1	»	»	1
Scuola dei sottufficiali	»	»	»	1	»	1
Scuola d'applicazione di sanità militare	1	2	1	2	3	9
Collegi militari	»	»	»	5	»	5
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	1	2
Totali	14	26	57	304	376	777

Roma, addì 3 luglio 1887.

V^i^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 60.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo di commissariato militare.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Direzioni di commissariato e sussistenze militari	12	11	22	70	96	211
Scuola militare	»	»	»	2	1	3
Ufficio di revisione delle contabilità militari	1	2	4	48	85	140
Magazzini centrali militari	»	»	»	3	6	9
Opificio di arredi militari	»	»	»	1	2	3
Totale	13	13	26	124	190	366

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della Guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 61.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo contabile militare.

	Colonnelli	Ten.colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Comando del corpo di stato maggiore	»	1	»	2	3	6
Legioni carabinieri reali	»	»	»	12	24	36
Reggimenti di fanteria di linea	»	»	»	96	192	288
Reggimenti bersaglieri	»	»	»	12	24	36
Reggimenti alpini	»	»	»	21	14	35
Distretti militari	»	1	26	140	295	462
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	»	»	»	3	6	9
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	48	48	96
Depositi d'allevamento cavalli	»	»	»	»	6	6
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	48	48	96
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	2	2	4
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	2	2	4
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	»	»	»	10	10	20
Reggimenti del genio	»	»	»	8	8	16
Corpo invalidi e veterani	»	»	»	1	2	3
Direzioni di sanità e ospedali militari	»	»	12	25	57	94
Farmacia centrale militare	»	»	»	1	1	2
Sussistenze militari	»	»	12	42	115	169
Ufficio di revisione delle contabilità militari	»	3	3	8	24	38
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	1	1	»	6	9	17
Magazzini centrali militari	»	3	3	3	12	21
Opificio di arredi militari	»	»	»	3	4	7
Scuola di guerra	»	»	»	1	1	2
Scuola di applicazione d'artiglieria e genio	»	»	»	1	1	2
Accademia militare	»	»	»	1	2	3
Scuola militare	»	»	»	1	3	4
Scuola dei sottufficiali	»	»	1	1	4	6
Scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	»	1	1	2
Collegi militari	»	»	»	5	5	10
Scuola centrale di tiro di fanteria	»	»	1	1	2	4
Scuola di cavalleria	»	»	»	2	2	4
Istituto geografico militare	»	1	»	2	1	4
Totali	1	10	58	509	928	1506

Roma, addì 3 luglio 1887.

V^a^ d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 62.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali del corpo veterinario militare.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sottotenenti	Totale
Servizio d'ispezione veterinaria	1	2	10	»	1	14
Legioni carabinieri reali	»	»	»	1	1	2
Reggimenti di cavalleria	»	»	»	24	48	72
Depositi di allevamento cavalli	»	»	»	4	8	12
Reggimenti d'artiglieria da campagna	»	»	»	24	60	84
Reggimento d'artiglieria a cavallo	»	»	»	1	4	5
Reggimento d'artiglieria da montagna	»	»	»	1	3	4
4° reggimento del genio	»	»	»	»	1	1
Scuola militare	»	»	»	1	»	1
Scuola di cavalleria	»	»	»	1	2	3
Totali	1	2	10	57	128	198

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 63.

Tabella graduale e numerica riepilogativa degli ufficiali fuori quadro.

	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti e sotto-tenenti	Totale
Casa militare di S. M. il Re	2	3	3	»	»	8
Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta .	1	1	»	1	1	4
Casa militare di S. A. R. il duca di Genova.	»	»	1	»	»	1
Casa mil. di S. A. R. il Princ. di Carignano .	1	»	1	2	»	4
Capitani applicati di stato maggiore . .	»	»	»	120	»	120
Ispettorati dei bersaglieri e degli alpini .	»	»	»	2	1	3
Ispettorato generale dell'arma di cavall.	1	»	»	2	»	3
Scuola di guerra	1	5	7	1	1	15
Scuola d'applicazione d'artigl. e genio .	1	2	4	10	9	26
Accademia militare	1	1	»	4	7	13
Scuola militare	1	1	2	14	33	51
Scuola dei sottufficiali	1	1	»	8	13	23
Collegi militari	4	1	5	20	30	60
Scuola centrale di tiro di fanteria . . .	1	1	1	6	6	15
Opificio di arredi militari	1	»	»	»	»	1
Maestri d'equitazione	»	»	»	5	34	39
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori nei tribunali militari	»	»	»	20	3	23
Istituto geografico militare	1	1	1	13	»	16
A disposizione del Ministero	6	8	7	25	21	67
Totali . . .	23	25	32	253	159	492

Note. — Non sono compresi gli ufficiali impiegati al Ministero della guerra, i quali, a senso della legge di ordinamento del regio esercito, non sono contemplati nelle tabelle, ed il cui numero viene stabilito secondo le esigenze del servizio.

La graduazione stabilita per i singoli servizi può essere variata per disposizione ministeriale, senza però eccedere i totali stabiliti dalla presente tabella.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 64.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei professori e maestri civili.

	Professori di lettere e scienze e professori aggiunti	Professori di disegno e professori aggiunti	Maestri di scherma e ginnastica	Totale
Scuola di guerra	2	»	3	5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	2	2
Accademia militare.	16	1	6	23
Scuola militare	14	3	14	31
Scuola dei sottufficiali . . .	4	»	4	8
Scuola d'applicazione di sanità militare.	»	»	1	1
Collegi militari.	50	5	10	65
Scuola centrale di tiro di fanteria.	»	»	2	2
Scuola di cavalleria	»	»	1	1
Distretto militare di Roma (per la scuola magistrale) . . .	»	»	(*) 6	6
Totali . . .	86	9	49	144

(*) Dei quali uno è il maestro direttore tecnico di scherma.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 65.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei farmacisti militari.

	Chimico farmacista ispettore	Chimico farmacista direttore	Farmacisti capi	Farmacisti	Totale
Ispettorato di sanità militare	1	»	»	1	2
Stabilimenti militari di pena	»	»	»	2	2
Direzioni di sanità e ospedali militari. .	»	»	12	77	89
Farmacia centrale militare	»	1	4	5	10
Totali . . .	1	1	16	85	103

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 66.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri d'artiglieria.

4	Ispettorato generale d'artiglieria.
12	Reggimenti di artiglieria da campagna.
1	Reggimento id. a cavallo.
1	Id. id. da montagna.
78	Direzioni territoriali d'artiglieria.
70	Direzioni di stabilimenti d'artiglieria.
12	Ufficio di revisione delle contabilità militari.
1	Scuola centrale di tiro d'artiglieria.
7	A disposizione del Ministero.
186	Totale.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 67.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei ragionieri geometri del genio.

4	Ispettorato generale del genio.
6	Comandi territoriali del genio.
4	Reggimenti del genio.
213	Direzioni territoriali del genio (*).
4	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio
12	Ufficio di revisione delle contabilità militari.
243	Totale.

(*) Compresi i comandati al ministero.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 68.

Tabella graduale e numerica riepilogativa dei capitecnici d'artiglieria e genio.

3	Ispettorato generale d'artiglieria.
2	Id. id. del genio.
40	Direzioni territoriali d'artiglieria.
96	Direzioni di stabilimenti di artiglieria.
4	Direzione delle officine di costruzione del materiale del genio.
4	Scuola centrale di tiro d'artiglieria.
149	Totale.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA N. 69.

Tabella numerica riepilogativa
degli scrivani locali ed assistenti locali del genio.

Scrivani locali.	Numero
Corpo di stato maggiore	150
Carabinieri reali (comando generale dell'arma e legioni)	93
Ispettorati dei bersaglieri e degli alpini	2
Reggimenti alpini	42
Comandi superiori dei distretti militari	24
Distretti militari	568
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena	28
Ispettorato generale dell'arma di cavalleria	2
Depositi d'allevamento cavalli	12
Ispettorato generale di artiglieria	10
Comandi di artiglieria da campagna	4
Comandi di artiglieria da fortezza	4
Direzioni territoriali e stabilimenti di artiglieria	98
Reggimenti d'artiglieria da campagna	72
Reggimenti d'artiglieria a cavallo	3
Reggimenti d'artiglieria da montagna	3
Reggimenti d'artiglieria da fortezza	10
Ispettorato generale del genio	4
Comandi territoriali, direzioni territoriali e direzione delle officine di costruzione del materiale del genio	118
Reggimenti del genio	20
Ispettorato di sanità militare	7
Direzioni territoriali di sanità ed ospedali militari	87
Direzioni territoriali di commissariato	92
Sussistenze militari	60
A riportarsi	1513

Segue TABELLA N. 69

	Numero
Riporto .	1513
Farmacia centrale militare	3
Scuola di guerra	7
Scuola d'applicazione di artiglieria e genio	4
Accademia militare	8
Scuola militare	24
Scuola dei sottufficiali	12
Scuola d'applicazione di sanità militare	4
Collegi militari	52
Scuola centrale di tiro di fanteria	3
Scuola di cavalleria	3
Scuola centrale di tiro d'artiglieria	3
Ufficio di revisione delle contabilità militari	143
Ufficio di amministrazione di personali militari vari. . . .	32
Magazzini centrali militari	24
Opificio di arredi militari	12
Tribunali militari	36
Istituto geografico militare	12
Totale scrivani locali . . .	1895
Assistenti locali del genio.	
Direzioni territoriali del genio	240

Note. — Gli scrivani ed assistenti locali sono impiegati, parte per le scritturazioni e parte come assistenti locali presso i magazzini, stabilimenti, ecc.

Gli attuali assistenti locali presso i collegi militari, non compresi nel presente quadro organico, sono conservati, ed i posti che si faranno vacanti saranno man mano occupati con sottufficiali di governo.

Gli scrivani locali, presentemente assegnati alle legioni carabinieri reali in eccedenza al quadro organico, sono provvisoriamente conservati, e verranno man mano impiegati presso altri corpi o servizi. In totale però il numero degli scrivani locali, tenuto conto di tale eccedenza provvisoria, non dovrà eccedere i 1895 portati dalla presente tabella.

Roma, addì 3 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887.— Tip. C. Voghera.

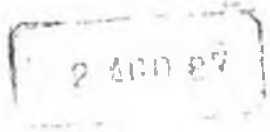
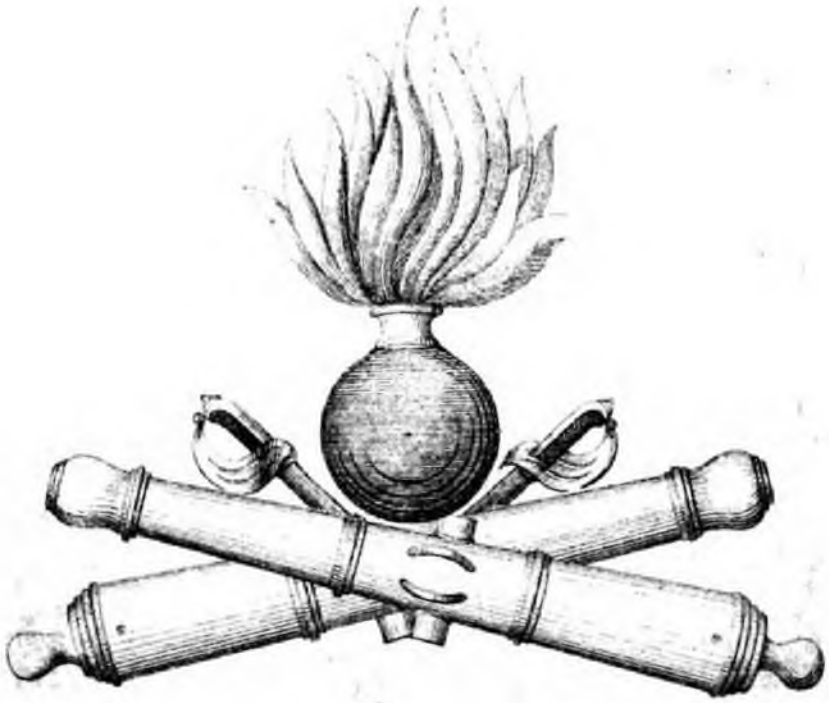


Fig. 1.ª

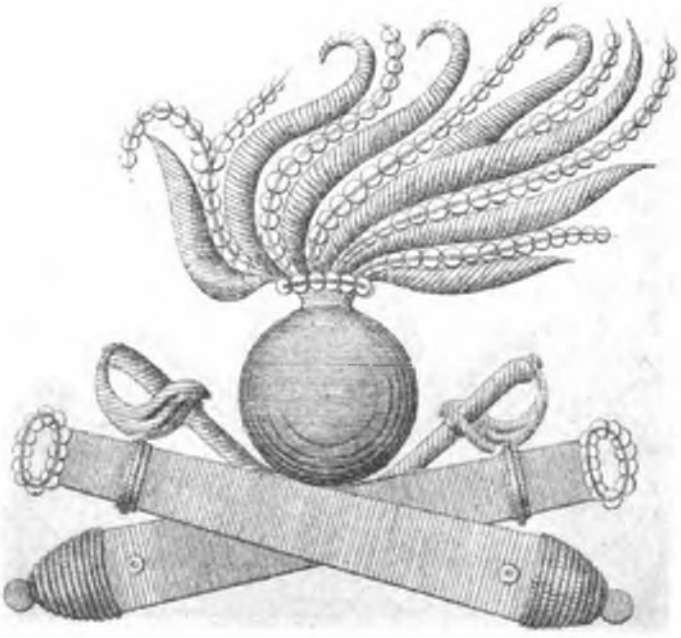
Fregio da Chepì per l'Uff.le e truppa d'artiglieria a cavallo.



Scala naturale.

Fig 2.ª

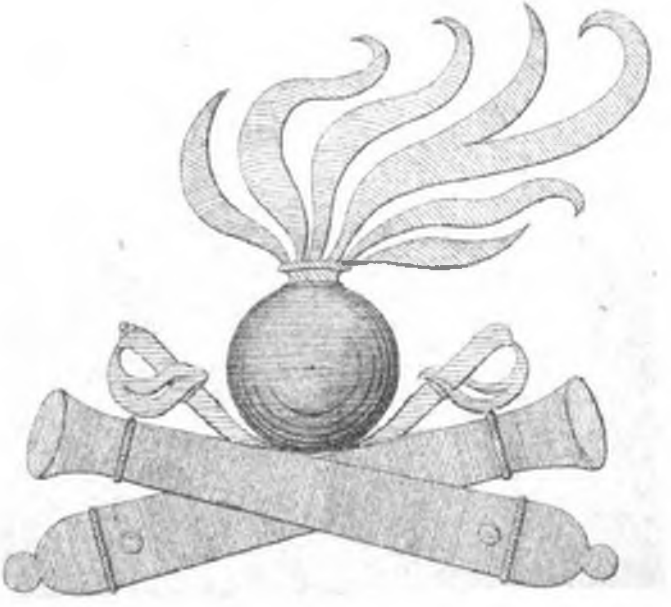
Fregio del berretto per Uff.li d'artiglieria a cavallo



Scala naturale

Fig.3.°

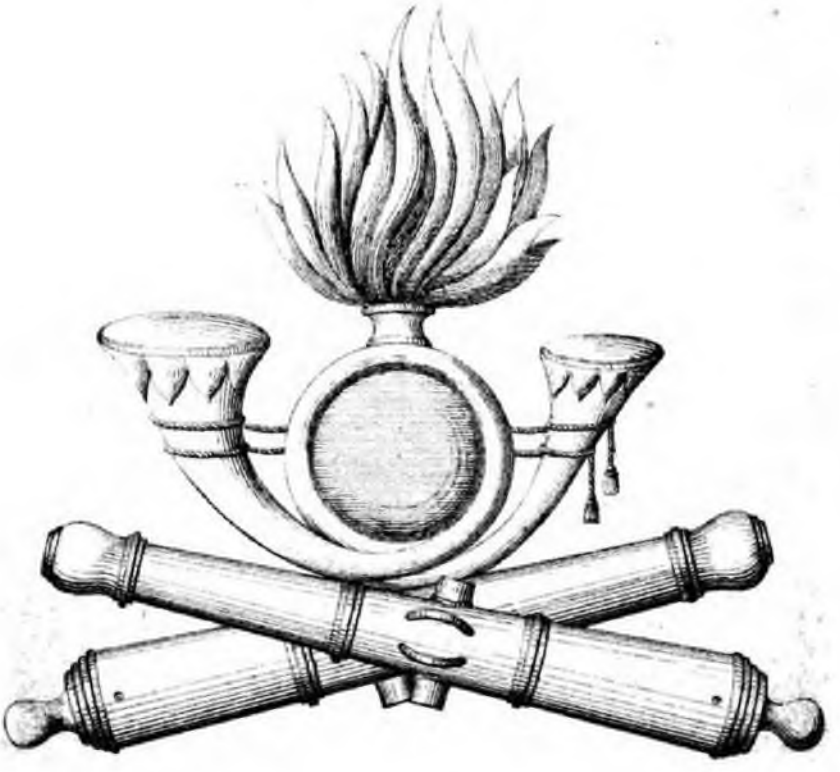
Fregio da berretto per truppa d'artiglieria a cavallo.



Scala naturale

Fig. 4.

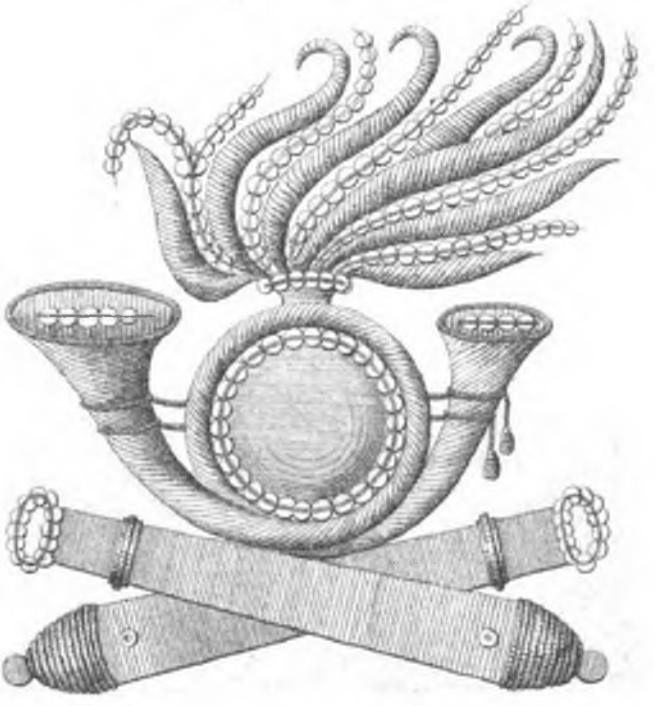
Fregio da Chepì per Uff.li e truppa
d'artiglieria da montagna



Scala naturale

Fig 5.

Fregio da berretto per Uff.li d'artiglieria da montagna

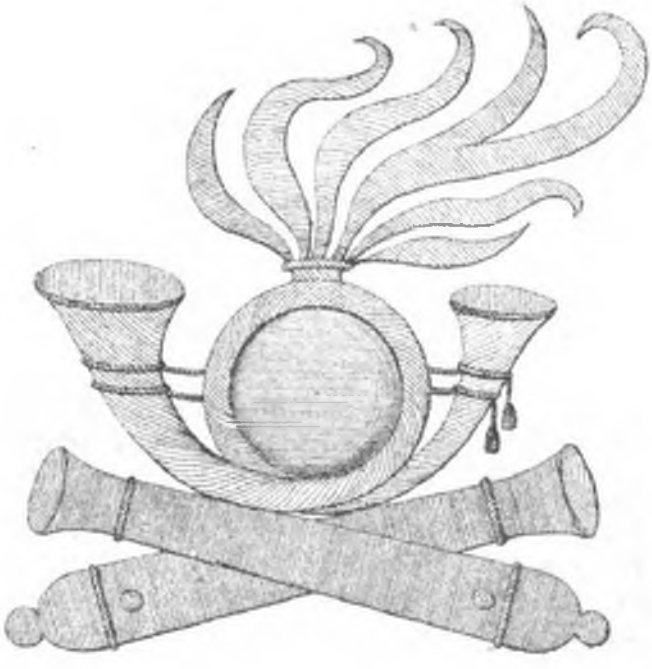


Scala naturale

Lit. Reale Roma

Fig 6.ª

Fregio da berretto per truppa d'artiglieria da montagna



Scala naturale

DISPENSA 38ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 luglio

LUGLIO 10. — Legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa, *pag.* 511

» 14. — Legge 14 luglio 1887, N. 4712 (serie 3ª), che autorizza sul bilancio della guerra la spesa straordinaria di lire 3,490 00o per la Cassa militare, *pag.* 512.

» 14. — Legge 14 luglio 1887, N. 4723 (serie 3ª), che approva la spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma, *pag.* 512.

» 14. — Legge 14 luglio 1887, N. 4724 (serie 3ª), relativa ad un concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio, *pag.* 513.

Atto N. **155**. — LEGGI. — **Legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa**. — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta allo stanziamento approvato con la legge 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª), è autorizzato un credito di venti milioni di lire.

Mediante Decreti Reali la suddetta somma potrà essere inscritta, in tutto od in parte, secondo le eventuali occorrenze, in capitoli speciali degli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra e del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1887-88.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a costituire un corpo speciale di truppe per i presidî d'Africa della forza di cinquemila uomini ed a stabilirne con Decreto Reale l'ordinamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, *Atto* N. 141, pag. 364. — Alla lettera *a*) del N. 46 *tolgansi le seguenti parole:* « non abbia alcun debito verso la massa rimonta. »

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO.

DEPRETIS.
E. BERTOLÈ-VIALE.
B. BRIN.
A. MAGLIANI.

N. **156**. — LEGGI. — **Legge 14 luglio 1887, N. 4712 (serie 3ª), che autorizza sul bilancio della guerra la spesa straordinaria di lire 3,490,000 per la cassa militare.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata sul bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1886-87 la spesa straordinaria di lire 3,490,000 da versarsi alla Cassa militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

N. **157**. — LEGGI. — **Legge 14 luglio 1887, N. 4723 (serie 3ª), che approva la spesa di L. 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 500,000 per lavori complementari nel fabbricato del Ministero della guerra in via Venti Settembre in Roma.

Art. 2.

La somma di cui nell'articolo precedente sarà inscritta in continuazione degli assegni fatti per il medesimo fabbricato con le leggi 13 giugno 1880, N. 5474, e 5 luglio 1882, N. 856, ed in ragione di lire 250.000 per l'esercizio 1887-88 e di lire 250.000 per l'esercizio 1888-89.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.
A. Migliani.

N. **158.** — AVANZAMENTO. — **Legge 14 luglio 1887, N. 4724 (serie 3ª), relativa ad un concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato ad aprire nell'anno 1887 un concorso speciale, onde coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi, nei sottotenenti delle armi d'artiglieria e del genio.

Art. 2.

Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

a) Essere regnicoli;

b) Avere compiuta l'età di anni 18 e non superata quella di 26 al tempo del concorso;

c) Essere celibi;

d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica, richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento del R. esercito;

e) Soddisfare alle condizioni di studi determinate dall'articolo 3.

Art. 3.

Il concorso avrà luogo unicamente per titoli.

Saranno ammessi a godere del disposto della legge coloro

che hanno conseguito il certificato di profitto nelle materie prescritte pel primo anno di corso in una delle regie scuole di applicazione per gl'ingegneri, o comprovino di aver superato nel Regno esami equivalenti a quelli del primo anno di corso suddetto.

Art. 4.

I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso, saranno ammessi a frequentare un corso speciale presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Art. 5.

L'anzianità per gli ufficiali così ammessi, determinata dalla data del Decreto di nomina, sarà regolata in ordine decrescente di età.

La promozione a tenente di tutti i sottotenenti avverrà secondo le leggi in vigore, ma con riserva di anzianità, dovendo concorrere nella classificazione per punti di merito ottenuti all'uscita della scuola d'applicazione, con gli allievi dell'accademia militare, la di cui anzianità al grado di sottotenente trovasi già determinata al tempo del concorso.

Art. 6.

Ai sottotenenti d'artiglieria e del genio, nominati per effetto della presente legge, che durante il corso presso la scuola di applicazione risultassero deficienti negli esami, saranno applicabili le norme in vigore per i sottotenenti delle due armi provenienti dall'accademia militare.

Art. 7.

Ai predetti ufficiali, che venissero in seguito a cessare dal servizio, nell'applicazione del disposto dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, non sarà computato come servizio effettivamente prestato il tempo da essi trascorso in qualità di allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 39ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio.

LUGLIO 14. — R. Decreto N. 4758 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, *pag.* 515.

Atto N. **159.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 4758 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª), che modifica quella precedente;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), la quale modifica anch'essa quella sopra indicata del 29 giugno 1882, dando facoltà al Nostro Governo di coordinare e riunire in un testo unico le tre leggi prementovate;

Sentito il Consiglio di Stato;

E sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra rimane approvato il seguente testo:

LEGGE

DI

ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO

E DEI

SERVIZI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA GUERRA

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il regio esercito comprende tutte le forze militari di terra del regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

Art. 2.

L'esercito permanente è costituito dalle armi e dai corpi descritti nel capo II della presente legge, che sono permanentemente mantenuti in servizio.

Art. 3.

La milizia mobile è costituita com'è indicato nel capo VII della presente legge.

In tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile dev'essere fatta per decreto reale.

Art. 4.

La milizia territoriale è costituita com'è indicato nel capo VIII della presente legge.

In tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del regno; ma, in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale dev'essere fatta per decreto reale.

Art. 5.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:

a) Ufficiali;
b) Truppa.

a) UFFICIALI.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale;
Maggiore generale, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;

Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario, tenente contabile, tenente veterinario;

Sottotenente, sottotenente medico, sottotenente commissario, sottotenente contabile, sottotenente veterinario.

b) **TRUPPA.**

La progressione dei gradi della truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Capo musica (di 1ª e 2ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Furiere maggiore;
Furiere, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice brigadiere dei carabinieri reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali;
Caporale, carabiniere.

Soldati.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Art. 6.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare, del corpo veterinario militare hanno grado effettivo con diritti ed ob-

blighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci; eccezione fatta per gli ufficiali contabili nei distretti o depositi, i quali, in mancanza di ufficiali di grado superiore o uguale al proprio, possono assumere il temporaneo comando dei distretti o dei depositi.

Art. 7.

Gl'impiegati dei personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra, contemplati nel capo VI di questa legge, non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra invece sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La costituzione e la ripartizione organica, determinate dalla presente legge, non possono essere variate se non per legge speciale.

Art. 9.

Le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 10.

L'esercito permanente consta:

A) dello stato maggiore generale;
B) del corpo di stato maggiore;
C) dell'arma dei carabinieri reali;
D) dell'arma di fanteria;
E) dell'arma di cavalleria;

F) dell'arma d'artiglieria;
G) dell'arma del genio;
H) del corpo degli invalidi e veterani;
I) del corpo sanitario militare;
L) del corpo di commissariato militare;
M) del corpo contabile militare;
N) del corpo veterinario militare.

Art. 11.

In tempo di pace i quadri dei corpi dell'esercito permanente sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero per ogni arma o corpo e per ogni grado è determinato dalle tabelle annesse alla presente legge.

Il numero degli ufficiali per ciascun grado non può essere mutato se non per legge speciale; la ripartizione invece per i singoli servizi può essere variata dalle leggi di bilancio.

Per l'arma dei carabinieri reali, il quadro degli ufficiali non è stabilito dalla presente legge, e viene fissato annualmente dalla legge del bilancio.

Possono in tempo di pace essere chiamati a prestare temporaneamente servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali in servizio ausiliario ed ufficiali di complemento.

In tempo di guerra possono essere destinati a prestare servizio presso l'esercito permanente anche ufficiali di riserva.

A) Stato maggiore generale.

Art. 12.

La composizione dello stato maggiore generale risulta dall'annessa tabella n° I.

Art. 13.

In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

B) Corpo di stato maggiore.

Art. 14.

Il corpo di stato maggiore è composto:

a) del comando del corpo di stato maggiore;

b) degli ufficiali di stato maggiore, di cui la tabella n° II determina il numero per ogni grado;

c) degli ufficiali applicati di stato maggiore;

d) dell'istituto geografico militare.

Art. 15.

Il comando del corpo di stato maggiore consta di:
un comandante (generale d'esercito o tenente generale);
un comandante in 2° (tenente generale);
un ufficiale generale addetto (tenente generale o maggiore generale).

Art. 16.

Il comandante del corpo di stato maggiore ha il titolo di *capo di stato maggiore dell'esercito*, ed ha in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra.

C) Arma dei carabinieri reali.

Art. 17.

L'arma dei carabinieri reali comprende:
a) il comando generale dell'arma;
b) undici legioni territoriali;
c) una legione allievi carabinieri.

Art. 18.

Il comando generale dell'arma si compone di:
un comandante generale (tenente generale);
due ufficiali generali addetti (maggiori generali);
un ufficio di segreteria.

Art. 19.

Le legioni territoriali sono istituite per attendere alla sicurezza pubblica. Ciascuna di esse è formata secondo le esigenze del rispettivo servizio.

Art. 20.

La legione allievi carabinieri è istituita per istruire nel servizio dell'arma i nuovi arruolati in essa.

D) Arma di fanteria.

Art. 21.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n° III determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore per speciali ispezioni ai bersaglieri (tenente generale o maggiore generale);

b) un ispettore per speciali ispezioni agli alpini (tenente generale o maggiore generale);

c) uffici degli ispettori;

d) quarantotto comandi di brigata di fanteria di linea;

e) novantasei reggimenti di fanteria di linea;

f) dodici reggimenti bersaglieri;

g) sette reggimenti alpini;

h) distretti;

i) compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena;

l) ufficiali delle fortezze.

Art. 22.

Ciascun reggimento di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Art. 23.

Ciascun reggimento bersaglieri si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.

Art. 24.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

Art. 25.

Il numero dei distretti militari è determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del regno.

Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale, si hanno novantotto compagnie.

In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 26.

La costituzione e la ripartizione organica delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena sono determinate dal capo IV della presente legge.

Art. 27.

Gli ufficiali delle fortezze, destinati pel servizio speciale dei comandi delle fortezze, sono tratti dai vari corpi dell'esercito, e di preferenza dalle armi d'artiglieria e del genio.

E) Arma di cavalleria.

Art. 28.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n° IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale dell'arma di cavalleria (tenente generale);

b) un ufficio dell'ispettore generale;

c) nove comandi di brigata di cavalleria;

d) ventiquattro reggimenti di cavalleria;

e) sei depositi di allevamento cavalli.

Art. 29.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di uno stato maggiore, due mezzi reggimenti (sei squadroni) e un deposito.

F) Arma d'artiglieria.

Art. 30.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n° V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle armi e delle fabbriche d'armi (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle commissioni di esperienze, comandante la scuola centrale di tiro d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

d) due ispettori dell'artiglieria da campagna ed a cavallo (tenenti generali o maggiori generali);

e) un ispettore dell'artiglieria da fortezza, delle direzioni e degli stabilimenti d'artiglieria (tenente generale o maggiore generale);

f) uffici degli ispettori;

g) quattro comandi d'artiglieria da campagna;

h) due comandi d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria;

k) direzioni territoriali d'artiglieria;

l) direzioni di stabilimenti d'artiglieria;

m) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna divisionali,

n) dodici reggimenti d'artiglieria da campagna di corpo d'armata;

o) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

p) un reggimento d'artiglieria da montagna;

q) cinque reggimenti d'artiglieria da fortezza;

r) cinque compagnie di operai d'artiglieria ed una compagnia veterani d'artiglieria.

Art. 31.

I quattro comandi d'artiglieria da campagna e i due comandi d'artiglieria da fortezza sono retti da maggiori generali.

Art. 32.

Il numero delle direzioni territoriali d'artiglieria è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno.

Il numero e la specie degli stabilimenti d'artiglieria sono indicati nel capo III della presente legge.

Art. 33.

Gli ufficiali superiori ed inferiori d'artiglieria assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi d'artiglieria da campagna, ai comandi d'artiglieria da fortezza, alle direzioni territoriali d'artiglieria ed alle direzioni di stabilimenti d'artiglieria, e gli ufficiali d'artiglieria allievi della scuola di applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma d'artiglieria*.

Art. 34.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una compagnia treno ed un deposito.

Art. 35.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata si compone di uno stato maggiore, due brigate di batterie (otto batterie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

Art. 36.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie a cavallo (sei batterie), una brigata treno (quattro compagnie) e un deposito.

Art. 37.

Il reggimento d'artiglieria da montagna si compone di uno stato maggiore, tre brigate di batterie da montagna (nove batterie) e un deposito.

Art. 38.

Due dei reggimenti d'artiglieria da fortezza si compongono ciascuno di uno stato maggiore, quattro brigate (sedici compagnie da fortezza) e un deposito.

Gli altri tre reggimenti si compongono ciascuno di uno stato maggiore, tre brigate (dodici compagnie da fortezza) e un deposito.

G) Arma del genio.

Art. 39.

L'arma del genio, di cui la tabella n.° VI determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettore generale (tenente generale);

b) un ispettore delle truppe del genio (tenente generale o maggiore generale);

c) un ispettore delle direzioni territoriali del genio, delle fortezze e dei fabbricati (tenente generale o maggiore generale);

d) uffici degli ispettori;

e) comandi territoriali del genio;

f) direzioni territoriali del genio;

g) una direzione delle officine di costruzione del materiale del genio;

h) quattro reggimenti del genio.

Art. 40.

I comandi territoriali del genio sono retti da maggiori generali.

Art. 41.

Il numero dei comandi territoriali e delle direzioni territoriali del genio è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno.

Art. 42.

Gli ufficiali superiori ed inferiori del genio assegnati agli uffici degli ispettori, ai comandi territoriali ed alle direzioni

territoriali del genio, ed alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio, e gli ufficiali del genio allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituiscono lo *stato maggiore dell'arma del genio*.

Art. 43.

Due dei reggimenti del genio si compongono ciascuno di uno stato maggiore, sei brigate zappatori (diciotto compagnie), una brigata treno (due compagnie) e un deposito.

Art. 44.

Un altro reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate zappatori (sette compagnie), tre brigate (sei compagnie telegrafisti ed una specialisti), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

Art. 45.

Il quarto reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, tre brigate pontieri (otto compagnie), una brigata ferrovieri (quattro compagnie), una brigata lagunare (due compagnie), una brigata treno (tre compagnie) e un deposito.

H) Corpo invalidi e veterani.

Art. 46.

Il corpo invalidi e veterani, di cui la tabella n° VII determina il numero degli ufficiali di vario grado, si compone di uno stato maggiore e quattro compagnie.

I) Corpo sanitario militare.

Art. 47.

Il corpo sanitario militare, di cui la tabella n° VIII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, consta di:

a) un ispettorato di sanità militare;
b) direzioni territoriali di sanità militare;
c) direzioni di ospedali militari principali;
d) ufficiali medici;
e) dodici compagnie di sanità.

Art. 48.

L'ispettorato di sanità militare si compone di:
un ispettore capo (maggiore generale medico);

due ispettori (maggiori generali medici);
due ispettori (colonnelli medici);
un chimico farmacista ispettore;
un ufficio di segreteria.

Art. 49.

Il numero delle direzioni territoriali di sanità è determinato dalla legge per la circoscrizione territoriale militare del regno; quello delle direzioni degli ospedali militari principali è stabilito con decreto reale.

Art. 50.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario dell'esercito, sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Art. 51.

Le compagnie di sanità sono instituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata al bisogno del servizio degli ospedali militari, tenuto conto pure dei bisogni per il servizio di sanità in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore là ove hanno la loro stanza.

L) Corpo di commissariato militare.

Art. 52.

Il corpo di commissariato militare, di cui la tabella n° IX determina il numero degli ufficiali di vario grado, soprintende, per delegazione del ministero della guerra, ai servizi di amministrazione generale e, sotto l'autorità dei comandanti di corpo d'armata e di quelli di divisione, ai servizi in particolare delle sussistenze, del casermaggio e di altri approvvigionamenti per l'esercito.

M) Corpo contabile militare.

Art. 53.

Gli ufficiali contabili, di cui la tabella n° X determina il numero per ogni grado, attendono al servizio della contabi-

lità nei corpi dell'esercito, nelle scuole, negli ospedali e nei magazzini centrali militari. Attendono pure al servizio delle sussistenze militari.

Art. 54.

Gli ufficiali contabili sono esclusivamente tratti dai sottufficiali dell'esercito, e vanno computati nella quota dei posti vacanti da sottotenente devoluta ai sottufficiali dell'arma di provenienza.

Art. 55.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Esse sono in numero di dodici.

La loro forza numerica in tempo di pace è adeguata ai bisogni del servizio, ed a quello che si calcola occorrere per il servizio in campagna.

Sono comandate da ufficiali contabili, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore là ove hanno la loro stanza.

N) Corpo veterinario militare.

Art. 56.

Gli ufficiali veterinari, di cui la tabella n° XI determina il numero per ogni grado, attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di corpo d'armata, ai corpi delle truppe a cavallo, ai depositi di allevamento cavalli ed alle scuole provviste di cavalli.

Ufficiali fuori quadro di vari corpi ed armi.

Art. 57.

La tabella n° XII determina il numero degli ufficiali di ogni grado che, per essere assegnati a servizi militari speciali, indipendentemente dall'arma o dal corpo cui effettivamente appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al ministero della guerra o ad uffici estranei all'esercito non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 58.

Le scuole militari del regno sono:

a) La *scuola di guerra*, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari;

b) La *scuola di applicazione d'artiglieria e genio*, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del genio;

c) L'*accademia militare*, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio;

d) La *scuola militare*, per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare;

e) La *scuola dei sottufficiali*, che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare;

f) La *scuola d'applicazione di sanità militare*, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

g) Cinque *collegi militari*, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare;

h) La *scuola centrale di tiro di fanteria*, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria;

i) La *scuola di cavalleria*, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori d'equitazione;

l) La *scuola centrale di tiro d'artiglieria*, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) Due *batterie d'istruzione*, per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna;

n) La *compagnia d'istruzione* d'artiglieria da fortezza, per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza. Questa compagnia è riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da fortezza;

o) *Plotoni allievi ufficiali di complemento*, e *plotoni allievi sergenti* presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni è annualmente determinato dal ministero della guerra.

Art. 59.

Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito, ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 73.

B) Uffici centrali.

Art. 60.

L'*ufficio di revisione delle contabilità militari*, per delegazione del ministero della guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica la contabilità dei corpi e degli uffici del regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati.

Esso è diretto da un ufficiale generale, ed è composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito.

Art. 61.

L'*ufficio d'amministrazione di personali militari vari* attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 53.

C) Stabilimenti militari.

Art. 62.

Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti:

Due arsenali da costruzione;

Quattro fabbriche d'armi;
Tre fonderie;
Due polverifici;
Due laboratori pirotecnici;
Un laboratorio di precisione;
Una officina di costruzione del materiale del genio.

Art. 63.

Sono istituiti tre *magazzini centrali militari* come depositi di robe da somministrarsi ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.

Art. 64.

L'*opificio di arredi militari* ha lo speciale incarico di preparare i vari campioni del vestiario e dell'equipaggiamento delle truppe, e coadiuva i distretti ed i corpi nelle lavorazioni che loro occorrono.

Art. 65.

La *farmacia centrale militare* somministra alle farmacie degli ospedali militari i prodotti chimici di maggiore importanza ed i medicinali di preparazione più difficile e complicata.

CAPO IV.

Stabilimenti militari di pena.

Art. 66.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena constano di:
un comando;
sette compagnie di disciplina;
tre compagnie di carcerati;
cinque compagnie di reclusi;
due reclusori.

Art. 67.

Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito che, o per condotta incor-

reggibile, o per colpe gravi di indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

Art. 68.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è stabilito dal codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e le carceri militari, e sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

CAPO V.

Commissari militari per le ferrovie.

Art. 69.

Il ministero della guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del regno.

Le attribuzioni ed il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto reale, previo accordo dei ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 70.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

A) Personale della giustizia militare;

B) Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare;

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari;

D) Farmacisti militari;

E) Ragionieri d'artiglieria;

F) Ragionieri geometri del genio;

G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio;

H) Scrivani locali ed assistenti locali;

I) Assistenti locali del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

A) Giustizia militare.

Art. 71.

Il personale della giustizia militare, di cui la tabella n° XIII determina il numero, il grado e le classi, è ripartito in conformità di quanto è stabilito dal codice penale per l'esercito, e si compone di:

un avvocato generale militare;
sostituti avvocati generali militari;
avvocati fiscali militari;
sostituti avvocati fiscali militari;
segretari;
sostituti segretari;
sostituti segretari aggiunti;
istruttori
sostituti istruttori } ufficiali dell'esercito.

B) Ingegneri geografi e topografi dell'istituto geografico militare.

Art. 72.

Gl'ingegneri geografi ed i topografi, che costituiscono il personale tecnico dell'istituto geografico militare, di cui la tabella n° XIV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Ingegneri geografi principali;
Ingegneri geografi;
Aiutanti ingegneri geografi.

Topografi.

Topografi capi;
Topografi principali;
Topografi;
Aiutanti topografi.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 73.

I professori e maestri civili nelle scuole militari, di cui la tabella n° XV determina il numero, il grado e le classi, si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

D) Farmacisti militari.

Art. 74.

Il personale farmaceutico militare, di cui la tabellla n° XVI determina il numero, il grado e le classi, si compone di:
un chimico-farmacista ispettore;
un chimico-farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

E) Ragionieri d'artiglieria.

Art. 75.

I ragionieri d'artiglieria di cui la tabella n° XVII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti d'artiglieria, e si compongono di:
ragionieri capi;
ragionieri principali;
ragionieri;
aiutanti ragionieri.

F) Ragionieri geometri del genio.

Art. 76.

I ragionieri geometri del genio, di cui la tabella n° XVIII determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati presso i comandi, le direzioni territoriali e gli stabilimenti del genio, e si compongono di:
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri principali;
ragionieri geometri;
aiutanti ragionieri geometri.

G) Capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 77.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio, di cui la tabella n° XIX determina il numero, il grado e le classi, sono impiegati negli stabilimenti e presso le direzioni d'artiglieria e del genio, sia propriamente come capi officina, sia come controllori; e si distinguono in:

capi tecnici principali;
capi tecnici.

H) Scrivani locali ed assistenti locali.

Art. 78.

Gli scrivani locali servono per i lavori d'ordine e di scrittura nei vari uffici dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Gli assistenti locali sono addetti ai vari magazzini per il servizio di manutenzione e di custodia.

Art. 79.

Gli scrivani locali e gli assistenti locali non hanno gradazione d'impiego, bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Il numero e la divisione in classe dei medesimi sono determinati per decreto reale.

I) Assistenti locali del genio.

Art. 80.

Gli assistenti locali del genio sono impiegati ad assistere, per conto dell'amministrazione militare, all'eseguimento dei lavori affidati al genio militare.

Art. 81.

L'articolo 79 è applicabile agli assistenti locali del genio.

CAPO VII.

Milizia mobile.

Art. 82.

La milizia mobile consta di:

A) Fanteria;

B) Artiglieria;

C) Genio;

D) Servizi di sanità e di sussistenza;

E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna;

F) Quadri di ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare.

Art. 83.

I quadri della milizia mobile sono costituiti con ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 84.

Alla milizia mobile chiamata sotto le armi si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente.

Art. 85.

Gli ascritti alla milizia mobile possono essere chiamati alle armi per classe, per categoria, per comune, per distretto, per arma di ascrizione, per arma di provenienza ed anche per precetto personale.

Art. 86.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia mobile può essere formata in brigate, divisioni e unità di forza maggiore, sia da sè, sia in unione a truppe dell'esercito permanente.

I quadri degli ufficiali dell'arma di cavalleria, del corpo di commissariato militare, del corpo contabile militare e del corpo veterinario militare di milizia mobile, vengono specialmente impiegati nella costituzione dei vari servizi occorrenti alle grandi unità di milizia mobile.

A) Fanteria.

Art. 87.

La fanteria della milizia mobile è costituita di:

a) quarantotto reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) diciotto battaglioni di bersaglieri a quattro compagnie;

c) ventidue compagnie alpini.

La fanteria di linea ed i bersaglieri hanno per centro di formazione e di amministrazione i distretti militari. Le compagnie alpini hanno per centro di amministrazione i reggimenti alpini, e per centro di formazione i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

B) Artiglieria.

Art. 88.

L'artiglieria della milizia mobile è costituita di:

a) tredici brigate d'artiglieria da campagna a quattro batterie;

b) quattordici compagnie treno;

c) trentasei compagnie d'artiglieria da fortezza;

d) tre brigate d'artiglieria da montagna a tre batterie.

Art. 89.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile, fatta eccezione per quelle indicate nell'ultimo capoverso del presente articolo, hanno rispettivamente per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

Ogni reggimento d'artiglieria da campagna di corpo d'armata costituisce uno stato maggiore di brigata, due batterie ed una compagnia treno di milizia mobile. Ogni reggimento d'artiglieria da campagna divisionale costituisce due batterie ed una sezione treno, la quale in caso di mobilitazione può essere unita alla compagnia treno di milizia mobile, formata dal reggimento d'artiglieria di corpo d'armata.

Il reggimento d'artiglieria a cavallo costituisce una compagnia treno di milizia mobile.

Tre reggimenti d'artiglieria da fortezza costituiscono ciascuno

sei compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile; due reggimenti ne costituiscono otto.

Una brigata d'artiglieria da campagna, una compagnia treno e due compagnie d'artiglieria da fortezza di milizia mobile sono rispettivamente costituite presso uno dei distretti di Sicilia.

Art. 90.

Le varie unità d'artiglieria di milizia mobile sono normalmente composte di uomini di 1ª o 2ª categoria, che servirono od ebbero istruzione nei reggimenti d'artiglieria dell'esercito permanente.

C) Genio.

Art. 91.

Le truppe del genio della milizia mobile sono formate in:

a) sette brigate zappatori del genio, complessivamente di ventuna compagnie;

b) due compagnie ferrovieri;

c) tre compagnie telegrafisti;

d) quattro compagnie pontieri;

e) una compagnia lagunare;

f) quattro compagnie treno.

Queste truppe hanno per centro di formazione e d'amministrazione i reggimenti del genio dell'esercito permanente.

Art. 92.

Esse sono normalmente composte di uomini che servirono nell'arma del genio, e vi possono essere ascritti anche uomini di 2ª categoria che vi abbiano attitudini speciali.

D) Servizi di sanità e di sussistenza.

Art. 93.

Le truppe di sanità della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sanità dell'esercito permanente.

Art. 94.

Le truppe di sussistenza della milizia mobile sono costituite di dodici compagnie, formate con uomini che abbiano servito nelle compagnie di sussistenza dell'esercito permanente.

E) Milizia speciale dell'isola di Sardegna.

Art. 95.

La milizia speciale dell'isola di Sardegna è costituita di:

a) tre reggimenti di fanteria di linea, ciascuno di tre battaglioni a quattro compagnie;

b) un battaglione bersaglieri di quattro compagnie;

c) uno squadrone di cavalleria;

d) una brigata d'artiglieria da campagna di due batterie e una compagnia treno;

e) una brigata di quattro compagnie d'artiglieria da fortezza;

f) una compagnia del genio;

g) una compagnia di sanità;

h) una compagnia di sussistenza.

Art. 96.

Questa milizia è composta di tutti i militari di truppa di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, appartenenti per leva o ascritti ai distretti dell'isola, i quali vi rimangono ascritti sino a che loro spetti di transitare nella milizia territoriale.

CAPO VIII

Milizia territoriale.

Art. 97.

La milizia territoriale è ordinata in:

a) trecentoventi battaglioni di fanteria a quattro compagnie;

b) ventidue battaglioni alpini complessivamente di settantacinque compagnie;

c) cento compagnie d'artiglieria da fortezza e venti comandi di brigata;

d) trenta compagnie del genio e sei comandi di brigata;

e) tredici compagnie di sanità;

f) tredici compagnie di sussistenza.

Art. 98.

I quadri della milizia territoriale sono costituiti, in massima, con ufficiali di milizia territoriale; possono però, in tempo di guerra o di mobilitazione, esservi assegnati anche ufficiali in servizio permanente, in servizio ausiliario, di complemento e di riserva.

Art. 99.

Le disposizioni del precedente art. 84 sono applicabili alla milizia territoriale chiamata sotto le armi.

Art. 100.

Gli ascritti alla milizia territoriale possono essere chiamati alle armi per classi, per categoria, per comune, per distretto, per armi di ascrizione, per armi di provenienza ed anche per precetto personale.

In tempo di pace, per la loro istruzione militare possono essere tenuti sotto le armi, ogni quattro anni per trenta giorni, ripartibili anche in due, tre, o nei quattro anni.

Art. 101.

I battaglioni e le compagnie della milizia territoriale hanno per centro di formazione i distretti militari, eccettuati i battaglioni alpini che hanno per centro di formazione i reggimenti o i battaglioni alpini dell'esercito permanente.

Art. 102.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, la milizia territoriale può essere ordinata in reggimenti e unità di forza maggiore.

CAPO IX.

Ufficiali e truppa di complemento.

Art. 103.

Gli ufficiali e la truppa di complemento servono a portare e mantenere in completo in tempo di guerra i corpi dell'esercito permanente e della milizia mobile.

Art. 104.

La truppa di complemento è costituita dagli uomini delle classi di 2ª categoria non ancora ascritte alla milizia territoriale, e da quelli di 1ª categoria che risultassero in eccedenza alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 105.

Potranno essere trasferiti nel corpo contabile militare, nei gradi di ufficiale inferiore, quelli fra gli attuali impiegati civili contabili che ne facciano domanda ed abbiano i requisiti di idoneità da stabilirsi con decreto reale.

Gli altri saranno mantenuti, sino ad estinzione, nel rispettivo ramo di servizio, occupandovi altrettanti posti di ufficiali contabili, adeguatamente al grado corrispondente.

Art. 106.

Ai professori e maestri civili nelle scuole militari, ai farmacisti militari ed agli impiegati civili contabili di cui al secondo capoverso dell'articolo precedente, che si trovavano in servizio all'atto della promulgazione della legge n° 1591, serie 2ª, 30 settembre 1873, continueranno ad essere applicate, quanto all'avanzamento, all'aspettativa ed alle pensioni e per tutto il tempo che resteranno in servizio militare, le leggi e le disposizioni che erano ad essi applicabili antecedentemente alla promulgazione della precitata legge. Per le pensioni potranno però optare per il trattamento stabilito per gl'impiegati civili dello Stato.

Art. 107.

Gli attuali guardarmi saranno mantenuti, sino ad estinzione, in esso grado e coi relativi assegni.

Art. 108.

Le unità organiche determinate dalla presente legge per la milizia mobile e per la milizia territoriale e i quadri corrispondenti saranno costituiti, man mano verrà consentito dalla forza rispettivamente disponibile.

Art. 109.

Sono abrogate:

la legge n. 1591, in data 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

la legge n° 3751, in data 15 marzo 1877;

la legge n° 5008, in data 27 luglio 1879;

e tutte le disposizioni contenute in altre leggi, per quanto sia diversamente stabilito dalla presente.

Resta però in vigore, finchè non sia provveduto con apposita legge, il seguente articolo 73 della succitata legge, N. 1591, in data 30 settembre 1873:

Art. 73. Gli ufficiali in ritiro, e quelli in riforma provveduti di pensione vitalizia, tranne che di provata assoluta inabilità a qualunque servizio militare, possono, in tempo di guerra, essere chiamati in servizio come ufficiali di riserva.

Gli ufficiali di riserva, tranne quelli che sono ascritti alla milizia mobile in seguito a loro domanda, saranno impiegati nei servizi interni, sia di amministrazione, sia di difesa territoriale. Non potranno venir destinati ai corpi mobilitati per le operazioni attive di guerra, se non col loro assenso.

Art. 110.

Transitoriamente e fino alla costituzione definitiva dei reggimenti d'artiglieria da campagna contemplati nella presente legge, possono essere costituite, corrispondentemente ad ogni reggimento d'artiglieria da campagna, altrettante direzioni del materiale.

Art. 111.

Gli attuali maestri civili di calligrafia e di ballo saranno conservati, sino ad estinzione, in eccedenza al quadro organico stabilito pei maestri civili dalla tabella n° XV annessa alla presente legge.

Tabella N. I *degli ufficiali dello stato maggiore generale.*

(Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al ministero della guerra, come: ministro, segretario generale, o direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito)

5 generali d'esercito;
50 tenenti generali;
92 maggiori generali;
3 maggiori generali medici;
1 maggiore generale commissario;
10 colonnelli brigadieri (impiegati come maggiori generali);
2 colonnelli medici ispettori (impiegati come maggiori generali).

163 totale.

NB. In ogni caso non vi potrà essere che un solo maggiore generale commissario.

Tabella N. II *degli ufficiali del corpo di stato maggiore.*

15 colonnelli;
53 tenenti colonnelli e maggiori (*a*);
84 capitani.

152 totale.
120 capitani applicati di stato maggiore (*b*).

272 totale generale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento pel corpo di stato maggiore.

(*b*) Compresi nella tabella n°. XII degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA N. III *degli ufficiali dell'arma di fanteria.*

178 colonnelli;
191 tenenti colonnelli;
504 maggiori;
2000 capitani;
4517 tenenti e sottotenenti (*a*).

7390 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. IV *degli ufficiali dell'arma di cavalleria.*

26 colonnelli;
28 tenenti colonnelli;
52 maggiori;
226 capitani;
586 tenenti e sottotenenti (*a*).

918 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

TABELLA N. V *degli ufficiali dell'arma d'artiglieria.*

44 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
135 maggiori;
499 capitani;
931 tenenti e sottotenenti (*a*).

1657 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella N. VI *degli ufficiali dell'arma del genio.*

23	colonnelli;
25	tenenti colonnelli;
52	maggiori;
217	capitani;
252	tenenti e sottotenenti (*a*).
569	totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti di complemento.

Tabella N. VII *degli ufficiali del corpo invalidi e veterani.*

1	colonnello comandante;
1	maggiore;
5	capitani;
13	tenenti e sottotenenti.
20	totale.

Tabella N. VIII *degli ufficiali del corpo sanitario militare.*

14	colonnelli medici;
26	tenenti colonnelli medici;
57	maggiori medici;
304	capitani medici;
376	tenenti e sottotenenti medici (*a*).
777	totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da sottotenenti medici di complemento.

TABELLA N. IX *degli ufficiali del corpo di commissariato militare.*

13 colonnelli commissari;
13 tenenti colonnelli commissari;
26 maggiori commissari;
124 capitani commissari;
190 tenenti e sottotenenti commissari (*a*).

366 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un decimo potranno essere sostituiti da sottotenenti commissari di complemento.

TABELLA N. X *degli ufficiali del corpo contabile militare.*

1 colonnello contabile;
10 tenenti colonnelli contabili;
58 maggiori contabili;
509 capitani contabili;
928 tenenti e sottotenenti contabili.

1506 totale.

TABELLA N. XI *degli ufficiali del corpo veterinario militare.*

1 colonnello veterinario;
2 tenenti colonnelli veterinari;
10 maggiori veterinari;
57 capitani veterinari;
128 tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).

198 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quinto potranno essere sostituiti da sottotenenti veterinari di complemento.

TABELLA N. XII *degli ufficiali fuori quadro*
(stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio).

23 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
32 maggiori;
253 capitani;
159 tenenti e sottotenenti.

492 totale.

TABELLA N. XIII *del personale della giustizia militare.*

1 avvocato generale militare;
1 sostituto avvocato generale militare di 1ª classe;
1 id. id. id. 2ª »
5 avvocati fiscali militari di 1ª classe;
5 id. id. 2ª »
9 id. id. 3ª »
7 sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe;
8 id. id. id. 2ª »
9 id. id. id. 3ª »
3 segretari principali;
8 segretari di 1ª classe;
10 id. 2ª »
14 sostituti segretari di 1ª classe;
11 id. 2ª »
11 sostituti segretari aggiunti;

103 totale.
23 ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani e tenenti) (*a*).

126 totale generale.

(*a*) Compresi nella tabella n. XII degli ufficiali fuori quadro.

Tabella N. XIV *degli ingegneri geografi e dei topografi.*

Ingegneri geografi (a).

1	ingegnere geografo principale di 1ª classe;
1	id. id. 2ª »
1	id. id. 3ª »
2	ingegneri geografi di 1ª classe;
3	id. 2ª »
2	aiutanti ingegneri geografi di 1ª classe;
1	id. id. 2ª »
11	totale ingegneri geografi:

Topografi.

1	topografo capo di 1ª classe;
1	id. id. 2ª »
5	topografi principali di 1ª classe;
7	id. id. 2ª »
18	topografi di 1ª classe;
18	id. 2ª »
22	aiutanti topografi di 1ª classe;
21	id. id. 2ª »
17	aspiranti aiutanti topografi.
110	totale topografi.
121	totale generale.

(*a*) Gli ingegneri geografi possono essere sostituiti con ufficiali di grado corrispondente al rango degl'ingegneri stessi.

Tabella N. XV *dei professori e maestri civili.*

Professori.

Scuole	Collegi	
11	3	professori titolari di lettere e scienze di 1ª classe;
11	10	id. id. id. 2ª »
8	11	id. id. id. 3ª »
30	24	totale professori titolari di lettere e scienze.
3	21	professori aggiunti di lettere e scienze di 1ª classe;
3	5	id. id. id. 2ª »
6	26	totale professori aggiunti di lettere e scienze.
1	1	professori titolari di disegno di 1ª classe;
2	3	id. id. 2ª »
1	1	id. id. 3ª » e professori aggiunti di disegno.
4	5	totale professori di disegno.

Maestri di scherma e di ginnastica.

1 maestro direttore di scherma;
12 maestri di 1ª classe;
18 id. di 2ª »
18 id. di 3ª » e maestri aggiunti.
49 totale maestri e maestri aggiunti.

NB. Non sono compresi i professori ed i maestri soltanto *incaricati* dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

TABELLA N. XVI *dei farmacisti militari.*

1 chimico farmacista ispettore;
1 id. id. direttore;
6 farmacisti capi di 1ª classe;
10 id. id. 2ª »
16 farmacisti di 1ª classe;
29 id. 2ª »
40 id. 3ª »

103 totale.

TABELLA N. XVII *dei ragionieri d'artiglieria.*

2 ragionieri capi di 1ª classe;
7 id. id. 2ª »
20 id. principali di 1ª classe;
24 id. id. 2ª »
24 id. id. 3ª »
24 id. 1ª classe;
41 id. 2ª »
44 aiutanti ragionieri.

186 totale.

TABELLA N. XVIII *dei ragionieri geometri del genio.*

3 ragionieri geometri capi di 1ª classe;
9 id. id. id. 2ª »
26 id. id. principali di 1ª classe:
32 id. id. id. 2ª »
32 id. id. id. 3ª »
32 id. id. 1ª classe;
52 id. id. 2ª »
57 aiutanti ragionieri geometri.

243 totale.

TABELLA N. XIX *dei capi tecnici d'artiglieria e genio.*

8	capi tecnici principali	di 1ª	classe;
16	id.	id.	2ª »
25	id.	id.	3ª »
25	capi tecnici	di 1ª	classe;
25	id.	2ª	»
50	id.	3ª	»
149	totale.		

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO

E. BERTOLÈ-VIALE

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

2 AGO 87

DISPENSA 40ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 luglio.

LUGLIO 7. — R. Decreto N. 4746 (serie 3ª) che determina le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata, *pag.* 553.
» 10. — R. Decreto N. 4740 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio, *pag.* 554.
» 18. — R. Decreto N. 4741 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio *pag.* 556.
» 20. — Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa, *pag.* 557.
» 24. — Apertura del tronco ferroviario Cuneo-Robilante della nuova linea Cuneo-Ventimiglia, *pag.* 557.
» 25. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 558.

Atto N. **160**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto N. 4746 (serie 3ª), che determina le cariche corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata.** — 7 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4594 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del R. esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli effetti dell'art. 2 della prementovata legge, saranno considerate corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata le cariche di:

a) Ministro segretario di Stato per la guerra;

b) Capo di stato maggiore dell'esercito;

c) Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, e Presidente del tribunale supremo di guerra e marina, purchè abbiano coperto la carica di ministro della guerra o quella di comandante di corpo d'armata;

d) Ispettori generali d'artiglieria, del genio e di cavalleria, purchè abbiano coperto la carica di comandante di corpo d'armata.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente sono applicabili agli ufficiali generali che hanno coperto la carica di presidente del comitato d'artiglieria e del genio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **161**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 4740 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio**. — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 3 luglio 1885 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri d'artiglieria e dei ragionieri geometri del genio;

Vista la legge 23 giugno 1887 portante modificazioni alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del succitato R. Decreto 3 luglio 1885, sono sostituiti i seguenti:

Art. 4. Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri d'artiglieria e del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto quale meritevole di promozione sulla lista di proposizione ad avanzamento.

Per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 3ª classe d'artiglieria, l'impiegato dovrà inoltre essere dichiarato capace di esercitare la carica di relatore, il che dovrà esplicitamente risultare dalle liste di proposizione.

Art. 5. In ogni anno saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale dei ragionieri delle due armi, secondo norme speciali da stabilirsi dal Ministero.

Art. 7. I posti vacanti nel grado di ragioniere principale di 3ª classe sono conferiti ai ragionieri di 1ª classe, dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministero di chiamare anche i più anziani della classe 2ª purchè contino almeno due anni di grado.

Saranno dichiarati promovibili a scelta coloro che in detto esame, oltre alla idoneità, avranno riportato un punto di classificazione non inferiore ad un limite da stabilirsi dal Ministero della guerra. Gli altri, risultati idonei nell'esame medesimo, saranno ammessi allo avanzamento per turno di anzianità.

Nella lista dei promovibili a scelta i candidati verranno poi descritti in ordine decrescente di merito secondo la classificazione riportata negli esami. Nel caso in cui concorressero anche i ragionieri di 2ª classe, questi saranno inscritti nella lista d'avanzamento a scelta dopo quelli di 1ª classe.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo ed il terzo spetti all' anzianità accompagnata da idoneità ed il secondo alla scelta. L'esame di promozione potrà essere ripetuto una volta soltanto.

Art. 8. I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono dati per una metà ad anzianità e per metà a scelta ai ragionieri principali di 1ª e 2ª classe purchè contino 4 anni di grado.

Però i ragionieri principali d'artiglieria non potranno conseguire la promozione a ragioniere capo se non avranno effettivamente esercitato e con buon risultato, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una direzione.

Art. 9. I posti di ragioniere capo di 1ª classe saranno dati a scelta ai ragionieri capi di 2ª classe che contino 3 anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe saranno concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Però i ragionieri principali d'artiglieria di 2ª classe non potranno far passaggio alla 1ª classe se non avranno effettivamente esercitato, e con buon risultato, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una direzione.

Art. 10 Ogni due anni ed anche più frequentemente il Ministero della guerra stabilisce il numero dei ragionieri da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di ragioniere principale di 3ª classe desumendoli dalle liste di proposizione ad avanzamento dell'anno in corso.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO E. Bertolè-Viale.

N. 162. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 4741 (serie 3ª), che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 3 luglio 1885 che stabilisce nuove norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio;

Vista la legge 23 giugno 1887 portante modificazioni alla legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 3, 5 e 10 del succitato R. Decreto 3 luglio 1885 sono sostituiti i seguenti:

Art. 3. I posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe sono dati al concorso ai capi armaiuoli dell'esercito, ai capi e sotto-capi operai degli stabilimenti governativi o privati, ma di preferenza a quelli militari, e saranno aggiudicati ai concorrenti per merito d'esame, tenendo però conto della specialità del servizio a cui si deve provvedere.

Le condizioni del concorso saranno ad ogni evenienza stabilite dal Ministero della guerra.

Art. 5. In ogni anno saranno compilate le liste di proposizione ad avanzamento per il personale tecnico delle due armi, secondo norme speciali da stabilirsi dal Ministero.

Art. 10. I posti di capotecnico principale di 1ª classe sono dati a scelta ai capitecnici principali di 2ª classe che contino 3 anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe sono

concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore.

Però i capitecnici di 3ª classe non potranno far passaggio alla 2ª classe se non contino almeno un anno di grado.

Art. 2.

È abrogato l'articolo 6 del succitato Nostro Decreto 3 luglio 1885.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **163**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa**. — 20 luglio.

È adottata una nuova *Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa*, in data 30 giugno 1887, ed è quindi abolita la precedente Istruzione del 15 giugno 1886.

I comandi, corpi ed uffici militari si provvederanno del numero di esemplari dell'Istruzione di cui abbisognano sulle spese di cancelleria o della massa generale, inviando la relativa richiesta, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, comprendendovi anche il numero degli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Gli esemplari pei comandi e reparti dei presidii d'Africa saranno richiesti e spediti a cura del deposito centrale per le truppe d'Africa.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 55.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **164**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario Cuneo-Robilante della nuova linea Cuneo-Ventimiglia** — 24 luglio.

Si prevengono le autorità militari che venne aperto all'esercizio il nuovo tronco ferroviario Cuneo-Robilante.

Le distanze chilometriche fra le stazioni del detto tronco ferroviario sono le seguenti:

Cuneo.				
8	Boves.			
13	5	Borgo S. Dalmazzo.		
14	7	2	Roccavione.	
17	10	5	3	Robilante.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **165**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni al Regolamento d'amministrazione**. — 25 luglio.

Colla nuova legge sulle tasse di registro e bollo del 14 luglio 1887 N. 4702 (serie 3ª), la tassa di bollo per le ricevute ordinarie di somme superiori a lire 100 è elevata a centesimi 10 e le quietanze dei pagamenti che si fanno dalle casse dello Stato sono soggette alla tassa di centesimi 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferiore a lire 10 o superiore a lire 100; tranne per le quitanze degli ufficiali ed impiegati relative al pagamento dei loro assegni, la cui tassa è limitata a 5 centesimi per qualsiasi somma, e per le quietanze degli uomini di truppa o delle altre persone a questi equiparate, per le quali non è dovuta tassa, qualunque sia la natura dei pagamenti.

In conseguenza di ciò il Ministero determina che al *Regolamento d'amministrazione dei corpi* 1° maggio 1885 siano fatte, con effetto dal 1° agosto, le modificazioni seguenti:

1. Al primo comma del § 1151 è aggiunto: « se trattasi di somma non eccedente le lire 100, da centesimi 10 se trattasi di somma superiore ».

2. Alle disposizioni dei §§ 1152 e 1153 sono sostituite le seguenti:

« § 1152. Le marche da bollo saranno applicate sulle ricevute, a cura e sotto la responsabilità dell'ufficiale pagatore, all'atto in cui si staccano dal bollettario, e verranno dal medesimo annullate collo scrivervi sopra la propria firma ».

§ 1153. Il relatore avrà cura che l'ufficio d'amministrazione sia sempre provvisto di un congruo fondo di marche da bollo da 5 e da 10 centesimi, il cui importo verrà quindi rimborsato, volta per volta che si debba usarne, dai debitori della tassa.

« Le marche da bollo saranno custodite nella cassa corrente e considerate, per ogni effetto, come effettivo contante ».

3. Dopo il § 1155 è aggiunto il seguente:

« § 1155-*bis*. Gli ordini di pagamento e gli altri documenti contenenti quitanze di somme pagate dall'amministrazione vanno munite, a spese dei creditori, di una marca da bollo da centesimi 5 per ogni ricevuta da lire 10 sino a lire 100, e da centesimi 10 per ogni somma superiore, la quale sarà annullata dall'ufficiale pagatore col bollo d'ufficio in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca e in parte sul foglio.

« Non saranno però usate marche da bollo nei pagamenti a uomini di truppa, guardie di finanza, di pubblica sicurezza e carcerarie, agli operai dei corpi od operai delle manifatture dello Stato, nei pagamenti ad agenti dell'amministrazione per iscopi esclusivamente amministrativi e in ogni altro caso in cui non sia dovuta la correlativa tassa.

Presso i reparti distaccati non provvisti di bollo d'ufficio, le marche da bollo delle quitanze saranno annullate dagli stessi creditori scrivendovi sopra la propria firma ».

4. All'ultimo comma del § 1159 è aggiunto:

« In questo caso, per i pagamenti soggetti a tassa, la marca da bollo sarà apposta sulla stessa ricevuta postale ed annullata dall'ufficiale pagatore ».

5. Al § 1232 è aggiunto questo comma:

« Qualunque sia l'importo della somma da quitanzarsi dai singoli creditori, sui fogli-stipendio, e così pure su qualsiasi altro documento con cui siano pagati assegni dovuti ad ufficiali, saranno applicate, ed annullate nel modo stabilito dal § 1155-*bis*, tante marche da bollo da centesimi 5 quante sono le quitanze contenute nei fogli ».

6. Nel comma *i)* del § 2345 sono tolte le parole: « e l'importo delle marche da bollo apposte sulle quitanze non ancora rilasciate ».

Anche le disposizioni del § 22 dell'*Istruzione sulla stipulazione dei contratti* s'intenderanno sin d'ora modificate in conformità delle surridicate varianti al Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

559815

DISPENSA 41ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto.

LUGLIO 10. — R. Decreto N. 4739 (serie 3ª) che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 561.

» 14. — Legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª) concernente l'abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono, *pag.* 562.

» 14. — R. Decreto che autorizza un primo prelevamento di L. 5,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), *pag.* 564.

» 20. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 564.

» 20. — R. Decreto che stabilisce una indennità speciale al direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa, *pag.* 569.

» 23. — Indennità di trasferta agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 570.

» 31. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali della posizione ausiliaria in tempo di guerra, *pag.* 570.

Atto N. **166** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 4739 (serie 3ª), che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 25 giugno 1887, N. 4591, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il R. Decreto 25 luglio 1885, N. 3263, che stabilì il ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposizione del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito col suddetto Decreto, è sostituito il ruolo seguente, a datare dal 1° luglio 1887:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 33ª, *Atto* N. 134, pag. 336. — Al N. 3, *a vece di:* § 131 dell'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, *pongasi:* § 431.

1	capo della sorveglianza pel servizio interno	stipendio annuo L.	1600
2	capi-uscieri	id. »	1400
3	uscieri	id. »	1300
5	uscieri	id. »	1200
19	uscieri	id. »	1100
26	uscieri	id. »	1000
8	inservienti fissi	id. »	850
1	legatore di libri	id. »	1500
1	legatore di libri	id. »	1350

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **167**. — LEGGI. — **Legge 14 luglio 1887, N. 4759 (serie 3ª), concernente l'abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono**. — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio 1887-88 saranno annualmente inscritte nel bilancio del Ministero della guerra le somme occorrenti pel soddisfacimento degli oneri dalle vigenti leggi attribuiti alla Cassa militare, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 2.

La Cassa militare dovrà far fronte col relativo patrimonio e fino alla loro estinzione agli oneri assunti a tutto gennaio 1883; essa continuerà, in via puramente transitoria, ad amministrare tale patrimonio.

Art. 3.

Le tasse per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno saranno incassate dal Tesoro dello Stato ed inscritte nel bilancio della entrata a cominciare dall'esercizio 1887-88.

Art. 4.

I depositi di coloro che vogliono premunirsi pel volontariato di un anno saranno d'ora in poi fatti alla Cassa dei depositi e da essa custoditi ed amministrati.

Art. 5.

La Cassa militare, fino alla sua cessazione, continuerà ad essere retta con le norme ora vigenti e sotto la vigilanza della Commissione di che all'articolo 149 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito.

Art. 6.

Sarà stabilita per Decreto Reale l'epoca della cessazione definitiva della Cassa militare entro il periodo di due anni, dopo il quale il relativo servizio di stralcio passerà alla Cassa dei depositi e prestiti.

Dalla rendita residuo ad essa intestata sarà prelevata e trasferita alla Cassa delle pensioni civili e militari quella parte che sarà riconosciuta necessaria pel pagamento delle pensioni vitalizie godute dai già riassoldati con premio per effetto dell'articolo 9 della legge 7 luglio 1866, N. 3062, ed eventualmente per la loro capitalizzazione, ai termini dell'articolo 15 della legge 14 giugno 1874.

Art. 7.

Qualora, dopo prelevata la rendita di cui al precedente articolo, rimanesse qualche avanzo, questo sarà devoluto allo Stato e versato nelle casse del Tesoro.

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei Ministri del tesoro e della guerra, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **168**. — LEGGI. — **R Decreto che autorizza un primo prelevamento di L. 5,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª).** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa, in data 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª);

Vista la legge che autorizza la spesa straordinaria di 5 milioni per spedizioni di rinforzi nel Mar Rosso, in data 6 febbraio 1887, N. 4315 (serie 3ª);

Vista la legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1887-88, in data 23 giugno 1887, N. 4591 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In base al disposto dall'articolo 1 della legge del 10 luglio 1887 sopracitata, sulla somma di L. 20,000,000 è autorizzato un primo prelevamento di L. 5,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, esercizio 1887-88, al capitolo 43 *ter*.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **169**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.** — 20 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 5 luglio 1882 che stabilisce gli stipendi e gli assegni fissi per il Regio Esercito;

Visto il Regio Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il Regio Decreto 6 luglio 1884 che modifica i quadri delle indennità eventuali;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al quadro *A* delle indennità eventuali, approvato col succitato Regio Decreto 27 marzo 1879, è fatta la seguente aggiunta:

Alla categoria *truppa* aggiungere:

	Indennità			Indennità pel trasporto del personale		
	di accantonamento	di marcia	di pubblica sicurezza	sulle ferrovie	sui laghi	sul mare con trattamento di bordo
				In posti di		
Capo-musica	1,20	2 »	2 »	2°	1°	2°

Nello stesso quadro *A*, le disposizioni relative al supplemento assegno pei cavalli, sono surrogate dalle seguenti:

Cavalli.

Supplemento d'assegno per le razioni foraggio:

Pei cavalli di truppa e degli ufficiali delle varie armi in servizio di pubblica sicurezza. . . . . L. 0,20

Pei cavalli di truppa dell'arma dei carabinieri reali in accantonamento, od in marcia, od in servizio di pubblica sicurezza . . . . . » 0,30

Al quadro *A* medesimo, sotto il titolo « indennità pel trasporto del bagaglio » al primo comma del gruppo *truppe a piedi* sono aggiunte le parole « e batterie da montagna ».

Al secondo, terzo e quarto comma del suddetto gruppo dopo la parola « fanteria », si aggiunga: « alpini ».

Nel gruppo *truppe a cavallo* dello stesso quadro e titolo, al 2° comma si sostituisca il seguente:

« Del comando di ciascun mezzo reggimento di caval-

« leria, e di ciascuna brigata d'artiglieria da campagna e del « treno ».

Art. 2.

Il quadro *B* delle indennità eventuali, nella categoria *truppa* è fatta la seguente aggiunta:

	INDENNITÀ		ASSEGNI PER LE SPESE DI TRASPORTO						
			Sulle ferrovie e sui laghi				Sul mare	Sulle strade ordinarie	
			Trasporto personale		Bagaglio				
	di trasferta	di missione all'Estero	sulle ferrovie	sui laghi	di 1° grado	di 2° grado	Trasporto personale e trattamento di bordo in posti di	Compenso fisso per le distanze da 10 a 30 chilom.	Supplemento per ogni chilom. eccedente i primi 30.
			in posti di						
Capo-musica . .	5 »	10 »	2ª	1ª	40		2ª	4 »	0,10

Art. 3.

Il N. 36 del quadro *C* delle indennità eventuali è abrogato.

Il N. 44, stesso quadro *C*, è modificato nel modo seguente:

44	Arresto di renitenti alla leva di mare: In tempo di pace . . . . . 20 In tempo di guerra 40	Premio per ogni arresto.

Allo stesso quadro *C* è aggiunto il seguente numero:

45	Soldati incaricati di portare gli zaini da cartucce di munizioni: Ai campi mobili e alle grandi manovre . . . . . 0,10 In tempo di guerra 0,50	Soprassoldo giornaliero.

Art. 4.

Allo specchio *I* del quadro *D* delle indennità eventuali sono fatte le seguenti modificazioni nella parte riflettente l'assegno annuo per cancelleria ai tribunali militari territoriali, rimanendo invariato quello pel combustibile.

		Assegno annuo per cancelleria
Tribunali militari territoriali di .	Torino	1100
	Alessandria . . .	1000
	Milano	1000
	Piacenza	500
	Genova	1500
	Verona	700
	Venezia.	900
	Bologna.	800
	Ancona	400
	Chieti.	500
	Firenze.	900
	Roma	1000
	Cagliari.	300
	Napoli	1250
	Salerno	400
	Bari	500
	Catanzaro	600
	Palermo.	1000
	Messina.	600

Art. 5.

Allo specchio II del quadro *D* precitato è fatta la seguente modificazione:

	ASSEGNO MENSILE					
	Per alloggio e mobilio		Per illuminazione e riscaldamento		Totale	
Comando della divisione militare di Bari.	360	»	40	»	400	»

Art. 6.

Al regolamento sulle indennità eventuali sono fatte le modificazioni ed aggiunte seguenti:

1° Al § 7 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente capo sono estese ai capi-musica in quanto riflettono l'applicazione delle tariffe dei quadri *A* e *B* ».

2° Ai §§ 21 e 22 sono sostituiti i seguenti:

« § 21. L'assegno per supplemento foraggi ai cavalli delle varie armi in servizio di pubblica sicurezza è dovuto per gli stessi giorni in cui spetta per la truppa la corrispondente indennità giornaliera, meno pei giorni di viaggio sulle ferrovie e sulle navi ».

« § 22. Pei cavalli dei carabinieri reali, nei movimenti collettivi per servizi militari, come ad esempio nelle grandi manovre, il supplemento assegni foraggi è dovuto per gli stessi giorni che spettano agl'individui le corrispondenti indennità di accantonamento o di marcia, ma solo se ed in quanto i foraggi siano prelevati dai particolari fornitori delle legioni ».

3° Al § 40 è sostituito il seguente:

« Nei viaggi degli ufficiali dei carabinieri reali, per le seguenti operazioni proprie al servizio speciale dell'arma:

a) per visitare i dipendenti comandi per ragioni di disciplina;

b) per verificare reati in genere od accertare avvenimenti di qualsiasi specie, che per la loro importanza, e giusta le vigenti prescrizioni, richiedano la presenza degli ufficiali sul luogo;

c) per sorvegliare i servizi dei propri dipendenti o per assumerne essi stessi la direzione;

d) per assumere informazioni ordinate da autorità militari o civili, o per assistere queste nelle investigazioni od inchieste che loro occorresse di fare, l'indennità è data anche quando l'ufficiale non pernotta fuori della sua residenza. Ma per ogni giornata potrà essere percepita soltanto una indennità di trasferta, qualunque sia il numero dei servizi compiuti ».

4° Dopo il 2° comma del § 60 è aggiunto quanto segue:

« Sono del pari a carico del bilancio dello Stato le indennità di trasferta e le spese di trasporto per i capi-musica ».

5° Al § 81 è sostituito il seguente:

« Il soprassoldo del N. 45 è dovuto nei giorni in cui gli zaini da munizione sono portati dai soldati. Quando uno zaino da munizione, in tempo di guerra, venga portato nello stesso giorno da due o più soldati, il soprassoldo sarà proporzionalmente ripartito fra i medesimi ».

6° Al § 121 (già soppresso), è sostituito il seguente:

« Il soprassoldo indicato al N. 45 è corrisposto dalle amministrazioni dei corpi di fanteria e bersaglieri, ed è conteggiato sul rendiconto generale (modello 222), del corpo che lo paga, unendovi uno specchio modello 380 ».

Art. 7.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. **170.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce una indennità speciale al direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore in Africa.** — 20 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approva il bilancio di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887 88;

Visto l'articolo 3 del R. Decreto 13 giugno 1886 che stabilisce gli assegni speciali per le truppe in Africa;

Considerata l'importanza del servizio per l'artiglieria presso il comando superiore delle truppe in Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficiale superiore direttore dei servizi di artiglieria presso il comando superiore delle truppe in Africa è assegnata una indennità speciale di annue lire seicento a decorrere dal 1° luglio 1887.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **171**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Indennità di trasferta agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali.** — 23 luglio.

IL MINISTRO

Visto l'articolo 6 del R. Decreto 20 luglio 1887 che modifica il regolamento sulle indennità eventuali;

Decreta:

Il Decreto Ministeriale in data 13 aprile 1885 (*Atto* 51), è abrogato.

Le indennità agli ufficiali dei carabinieri reali stabilite dalla tabella approvata col Decreto Ministeriale 19 febbraio 1887 (*Atto* 55), cesseranno di essere corrisposte a cominciare dal 1° luglio 1887.

Il presente Decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1887.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. **172**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento delle pensioni agli ufficiali della posizione ausiliaria in tempo di guerra.** — 31 luglio.

Per facilitare agli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio in tempo di guerra, o destinati presso truppe fuori del Regno, l'esazione delle pensioni onde sono provvisti, il Ministero del Tesoro, di concerto con quello della Guerra e sentita anche la Corte dei conti, ha emanato apposita Circolare (numero 35378-7190 Div. 4 15 giugno 1887), colla quale si dispone quanto segue:

1. Nel caso di guerra, il pagamento delle pensioni spettanti agli ufficiali della posizione ausiliaria, richiamati a prestar servizio, è eseguito, per conto del Tesoro, dall'ufficio di amministrazione di personali militari vari, e per esso dalle casse dei corpi e dei distaccamenti.

L'esecuzione di detto pagamento ha principio con decorrenza:

dal **21** del *mese precedente* quello in cui gli ufficiali sono richiamati in servizio, se il richiamo avviene dal 1° al 20 inclusivo;

dal **21** del *mese in corso*, se il richiamo avviene dal 21 al 31;

e cessa con decorrenza:

dal **21** del *mese precedente* quello del ricollocamento nella

posizione di servizio ausiliario, se gli ufficiali sono rinviati da sotto le armi dal 1° al 20;

dal 21 del *mese in corso*, se rinviati dal **21 al 31** (*).

2. Tanto della chiamata degli ufficiali della posizione ausiliaria a prestar servizio in tempo di guerra, quanto del loro ricollocamento nella posizione medesima, è dato avviso alle Intendenze di finanza, presso le quali trovansi inscritte le partite per pensione a detti ufficiali, a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

3. Le Intendenze di finanza, ricevuto l'avviso del richiamo in servizio degli ufficiali, comunicano prontamente all'ufficio di amministrazione di personali militari vari l'importo netto della rata mensile di pensione da corrispondersi ad ogni ufficiale, e cioè l'importo depurato non solo delle ritenute in conto entrate del Tesoro e per tassa di ricchezza mobile, ma altresì di quelle altre che eventualmente gravassero l'assegno per alimenti o per debiti verso lo Stato.

4. Per ottenere dalle casse dei corpi e dei distaccamenti il pagamento delle pensioni, gli ufficiali della posizione ausiliaria presentano il certificato di inscrizione (libretto di pensione) ed il certificato di prestato servizio che alle stabilite scadenze deve loro essere rilasciato dai capi di corpo, sui modelli prescritti per i certificati di esistenza in vita, in conformità e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nella circolare 20 luglio 1882, N. 137 (riprodotta in postilla al § 2502 del Regolamento d'amministrazione dei corpi).

5. L'incaricato del pagamento, assicuratosi della regolarità dei documenti presentatigli, scrive nella sede stabilita sull'ordine di pagamento che trovasi a sinistra del certificato di vita, ridotto colle necessarie correzioni a certificato di prestato servizio, la somma dovuta in armonia alle comunicazioni fatte dalle Intendenze di finanza: corrisponde quindi la somma stessa facendo firmare l'assegnatario (nome e cognome senza abbrevia-

---

(*) Le disposizioni per queste speciali decorrenze di termine hanno il loro fondamento nell'art. 1 del R. Decreto 3 luglio 1887, N. 4701, che così stabilisce:

« Art. 1. Le pensioni inscritte sul bilancio dello Stato sono ripartite « in due categorie, l'una per gli assegni non eccedenti le lire 500 annue, « e l'altra per quelle superiori a detta somma.

« La mensualità della prima categoria si matura allo scadere del « giorno 5 di ogni mese, e quella della seconda categoria allo scadere « del giorno 20 pure di ogni mese, intendendosi di conformità regolata « la scadenza a mesi maturati stabilita dall'articolo 400 del succitato « Regolamento sulla contabilità generale ».

zioni) nel posto destinato per dare quietanza, ed in prova dell'eseguito pagamento annota sul certificato di inscrizione, nell'apposito luogo, la rata o le rate pagate, apponendo il marchio d'ufficio quando ne sia provvisto od in difetto la sua firma.

6. L'incaricato deve eseguire i pagamenti ai creditori che si presentino in persona e siano conosciuti, e le quietanze debbono essere stese alla di lui presenza.

7. I titoli come sopra pagati in ogni mese, sono concentrati presso l'ufficio di amministrazione di personali militari vari, il quale, dopo di avere fatte le sue prenotazioni e di averli divisi a seconda delle provincie nelle quali trovansi inscritte le partite di pensione, li descrive in apposite distinte e ne fa la spedizione alle rispettive Intendenze di finanza.

8. Le Intendenze di finanza, ricevuti detti titoli, ne accertano la regolarità, eseguiscono le proprie affibrazioni, stendono l'ordine di pagamento e trasmettono i titoli stessi al dipendente controllore, il quale, riconosciutane a sua volta la regolarità e fatte le proprie registrazioni, li passa al tesoriere.

9. Il tesoriere scrittura in uscita, nei modi stabiliti, gli ordini di pagamento ricevuti, e si addebita del complessivo loro importo netto rilasciando vaglia del Tesoro sulla Tesoreria centrale a favore dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.

A tergo del vaglia deve essere fatta la distinta delle somme rimborsate, coll'indicazione del nome e cognome di ogni ufficiale pensionato e della rispettiva quota soddisfatta.

10. Detto vaglia è a cura delle Intendenze di finanza trasmesso all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, e serve ad esso per ottenere, nei modi consueti, lo accreditamento delle relative somme nel conto corrente dalla stessa amministrazione tenuto col Tesoro.

11. Qualora nei titoli soddisfatti dalle casse dei corpi militari si riscontrassero irregolarità, le Intendenze di finanza si astengono dallo ammetterli a pagamento, e li restituiscono invece all'ufficio di amministrazione di personali militari vari onde provveda alla loro regolazione.

12. Nel caso che durante il tempo in cui le pensioni agli ufficiali della posizione ausiliaria sono corrisposte dalle casse dei corpi militari, dovesse, per qualsiasi causa, cessare od essere sospeso il pagamento di qualche assegno, l'amministrazione di personali militari vari ne rende avvisata l'Intendenza di finanza, presso la quale trovasi inscritta la relativa partita, per le opportune annotazioni.

13. Le Intendenze di finanza debbono prontamente comunicare al Ministero del Tesoro (Segretario generale, Divisione 2ª, Ufficio pensioni), copia di tutti gli avvisi loro pervenuti a sensi delle disposizioni di cui ai numeri 2 e 12 della presente.

14. Per il pagamento delle pensioni tanto agli ufficiali della posizione ausiliaria, quanto agli altri ufficiali pensionati, chiamati a prestar servizio in tempo di pace, rimangono in vigore le disposizioni contenute nella circolare 20 luglio 1882, N. 137, indicata al N. 4.

Nel recare le surriferite disposizioni a conoscenza dei corpi dell'esercito, perchè possano osservarle nella parte che li riguarda, questo Ministero, a complemento delle medesime, determina quanto segue:

a) Colla scorta delle comunicazioni ricevute dalle Intendenze di finanza a senso del N. 3, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari notifica ai corpi presso i quali prestano servizio i singoli ufficiali l'importo netto di quanto è a questi dovuto a titolo di pensione.

Le pensioni saranno pagate dalle casse dei corpi il 21 di ogni mese invariabilmente;

b) Nel mandare ad effetto i pagamenti, gli ufficiali incaricati avvertiranno di attenersi strettamente alle disposizioni del N. 5, avendo presente che delle somme, che risultassero indebitamente pagate per inosservanza di tali disposizioni, essi soli dovranno rispondere;

c) *I certificati di prestato servizio* quitanzati, di cui allo stesso N. 5, saranno dai corpi e reparti distaccati annessi al proprio rendiconto di cassa e verranno conseguentemente trasmessi all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dal consiglio d'amministrazione permanente.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari accredita poscia ai corpi l'importo delle pensioni pagate, mantenendo le somme in bilancio finchè, giusta il N. 10, ne venga a sua volta rimborsato dalle Intendenze di finanza;

d) Ogniqualvolta qualche ufficiale della posizione ausiliaria venga a morire od a trovarsi altrimenti nella condizione che la pensione debba cessargli od essere sospesa, i corpi dovranno tosto informarne l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari affinchè possa ottemperare alle prescrizioni del N. 12.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

561,227

DISPENSA 42ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 agosto.

LUGLIO 14. — R. Decreto N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione di un corpo speciale d'Africa, *pag.* 575.

Atto N. **123**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 4783 (serie 3ª) per la costituzione di un corpo speciale d'Africa**. — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Vista la legge 18 aprile 1886, N. 3814 (serie 3ª), sul cómputo del tempo trascorso in servizio nei presidii della costa del Mar Rosso;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corpo speciale d'Africa, determinato dalla legge del 10 luglio sopracitata, fa parte integrante dell'esercito.

Esso è costituito come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Comando, stato maggiore e servizi annessi;

Due reggimenti di fanteria (cacciatori), ciascuno di 3 battaglioni su 4 compagnie;

Uno squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo);

Una brigata di 4 compagnie d'artiglieria (cannonieri);

Una compagnia del genio;

Una compagnia di sanità;

Una compagnia di sussistenza;

Una compagnia treno.

Art. 2.

Gli ufficiali ed i militari di truppa del corpo speciale d'Africa debbono essere cittadini dello Stato.

Art. 3.

Gli ufficiali d'ogni grado del corpo speciale d'Africa sono tratti dagli ufficiali dell'esercito che ne facciano domanda.

Gli ufficiali superiori e capitani sono ufficiali in effettività di servizio dell'esercito permanente; gli ufficiali subalterni sono tratti, parte dagli ufficiali in effettività di servizio dell'esercito permanente, e parte dagli ufficiali in congedo, in quella proporzione che sarà determinata dal Ministro della guerra.

Art. 4.

Per l'avanzamento gli ufficiali dell'esercito permanente continueranno ad essere inscritti nei ruoli d'anzianità dell'arma o del corpo da cui provengono. L'avanzamento degli ufficiali richiamati dal congedo illimitato sarà regolato secondo le norme applicabili agli ufficiali in congedo illimitato. Essi per altro potranno ottenere promozione per merito di servizio o per azioni segnalate di guerra.

Cessando dal far parte del corpo speciale, essi rientreranno nella posizione in congedo illimitato, conservando il grado conseguito.

Art. 5.

I militari di truppa, graduati e soldati, sono reclutati, in seguito a volontaria domanda, parte fra i militari sotto le armi, e parte fra i militari in congedo, in quelle proporzioni che saranno stabilite dal Ministro della guerra.

Art. 6.

La ferma dei militari di truppa per il corpo speciale è di anni quattro, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo l'arrolamento. Tale ferma è rescindibile dopo due anni di servizio, o in seguito a volontaria domanda, o per determinazione del Ministro della guerra.

Ultimata la ferma, i militari di truppa possono essere mantenuti in servizio, mediante successive rafferme di due anni ciascuna, fino al 32° anno di età se caporali e soldati, ed al 36° anno di età se sottufficiali.

Art. 7.

Al termine della ferma di quattro anni, al militare di truppa spetta un premio di lire duemila; questo premio sarà di lire seicento se la ferma sarà rescissa dopo due anni di servizio.

Per ogni rafferma di due anni compita, spetta ai militari di truppa un premio di lire mille.

Art. 8.

Al corpo speciale sono devoluti gli assegni e le indennità stabiliti per le truppe del regio esercito, e le speciali indennità prescritte per le truppe in campagna.

Art. 9.

Con apposita istruzione, il Ministro della guerra determinerà la data di formazione del corpo speciale e i particolari esecutivi che si riferiscono al reclutamento, all'arredamento, all'amministrazione ed al servizio del corpo stesso.

Art. 10.

Per l'amministrazione delle truppe in Africa, è istituito un *Deposito speciale d'Africa*, con sede a Napoli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1.

Comando, stato maggiore e servizi annessi.

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Comando e stato maggiore.				
Comandante (maggiore generale)	1	»	»	4
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore)	1	»	»	3
Capitani di stato maggiore	2	»	»	6
Capitani applicati di stato maggiore	4	»	»	»
Ufficiale d'ordinanza del comandante (ufficiale subalterno)	1	»	»	2
Contabile (ufficiale inferiore) per l'ufficio d'amministrazione	1	»	»	»
Scrivani militari	»	7	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	4	»	»
Attendenti	»	12	»	»
Totali del comando e stato maggiore	10	23	»	15
Direzione d'artiglieria.				
Direttore (tenente colonnello o maggiore)	1	»	»	3
Capitano	1	»	»	2
Ufficiale subalterno	1	»	»	2
Ragioniere d'artiglieria	»	»	1	»
Capotecnico d'artiglieria	»	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Totali della direzione d'artiglieria	3	9	2	7

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direzione del genio.				
Direttore (tenente colonnello o maggiore)	1	»	»	2
Capitani	2	»	»	2
Ufficiali subalterni	2	»	»	2
Ragionieri geometri del genio	»	»	2	»
Capotecnico del genio	»	»	1	»
Scrivani militari	»	4	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	8	»	»
Totali della direzione del genio	5	14	3	6
Direzione di sanità.				
Direttore (ten. colonn. medico o maggiore medico)	1	»	»	2
Medici (capitani)	4	»	»	4
Medici (ufficiali subalterni)	4	»	»	»
Ecclesiastici	»	»	2	»
Farmacista capo	»	»	1	»
Farmacisti	»	»	2	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	14	»	»
Totali della direzione di sanità	9	18	5	6
Direzione di commissariato.				
Direttore (tenente colonnello commissario o maggiore commissario)	1	»	»	2
Commissari (capitani)	2	»	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	4	»	»	»
Contabili (capitani)	2	»	»	»
Contabili (ufficiali subalterni)	4	»	»	»
Scrivani militari	»	6	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	13	»	»
Totali della direzione di commissariato	13	21	»	2
Totali generali (comando, stato maggiore e servizi annessi)	40	85	10	36

Note. — 1° Allo stato maggiore del corpo speciale è assegnata una sezione di carabinieri reali pel servizio di polizia.

2° Alla direzione d'artiglieria è assegnato un drappello d'operai d'artiglieria, la cui composizione è determinata in base alle esigenze del servizio.

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2.

Due reggimenti di fanteria (cacciatori), ciascuno di 3 battaglioni su 4 compagnie.

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi
UN REGGIMENTO.				
Stato maggiore di reggimento.				
Comandante (colonnello)	1	»	3	»
Aiutante maggiore in 1° (capitano)	1	»	1	»
Medico (capitano)	1	»	1	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiali di maggiorità	»	2	»	»
Sottufficiale trombettiere	»	1	»	»
Capo armaiuolo	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	2	»	»
Caporale di maggiorità	»	1	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Allievi armaiuoli	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Soldati conducenti	»	6	»	»
Vivandieri	»	2	»	»
Quadrupedi	»	»	»	6
Totali dello stato maggiore del reggimento	4	27	5	6
BATTAGLIONI.				
Stato maggiore di battaglione.				
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Da riportarsi	3	4	4	»

	Uomini: Ufficiali	Uomini: Truppa	Cavalli di ufficiali	Quadrupedi
Riporto . . .	3	4	4	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Portaferiti	»	3	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Soldati conducenti	»	4	»	»
Quadrupedi	»	»	»	4
Totali . . .	3	17	4	4
Una compagnia.				
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	»
Furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	4	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità .	»	1	»	»
Caporali	»	12	»	»
Appuntati	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Conducenti	»	6	»	»
Soldati	»	84	»	»
Quadrupedi	»	»	»	6
Tre compagnie . . .	15	408	3	18
Totali di un battaglione . . .	23	561	8	28
Due battaglioni . . .	46	1122	16	56
Totali del reggimento. . . .	73	1710	29	90
Due reggimenti . . .	146	3420	58	180

Nota. — Uno dei battaglioni è di bersaglieri. Ad uno dei due reggimenti di fanteria è assegnato un corpo di musica.

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3.

Squadrone di cavalleria (cacciatori a cavallo).

	Uomini		Cavalli di ufficiali	Quadrupedi	
	Ufficiali	Truppa		da sella	da basto
Comandante (capitano)	1	»	3	»	»
Ufficiali subalterni	4	»	8	»	»
Veterinario (ufficiale subalterno)	1	»	»	1	»
Furiere maggiore o furiere	»	1	»	1	»
Sergenti	»	5	»	5	»
Caporali maggiori	»	4	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	1	»
Caporale zappatore	»	1	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»	1	»
Caporali	»	12	»	12	»
Appuntati	»	12	»	12	»
Caporale maniscalco	»	1	»		
Allievo maniscalco	»	1	»	1	»
Sellaio	»	1	»		
Allievo sellaio	»	1	»	1	»
Trombettieri	»	4	»	4	»
Zappatori	»	8	»	8	»
Soldati conducenti	»	8	»	»	»
Attendenti	»	6	»	»	»
Soldati	»	83	»	73	»
Quadrupedi	»	»	»	»	8
Totali	6	150	11	125	8

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4.

Brigata di 4 compagnie d'artiglieria (cannonieri).

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Stato maggiore della brigata.			
Comandante (tenente colonnello o maggiore) (1)	»	»	»
Aiutante maggiore in 2° (ufficiale subalterno)	1	»	2
Medico (capitano)	1	»	1
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»
Furiere maggiore	»	1	»
Sottufficiali di maggiorità	»	2	»
Caporale maggiore	»	1	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporale trombettiere	»	1	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»
Attendenti	»	4	»
Totale dello stato maggiore della brigata	4	12	4
Compagnia.			
Comandante (capitano)	1	»	2
Ufficiali subalterni	4	»	8
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	6	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	12	»
Appuntati	»	12	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	95	»
Totale di una compagnia	5	140	10
Tre compagnie	15	420	30
Totali della brigata	24	572	44

(1) Il comando della brigata è retto dall'ufficiale superiore direttore d'artiglieria di cui nella tabella N. 1.

Nota. — Le compagnie sono impiegate, parte come artiglieria da fortezza e parte come artiglieria da campagna e da montagna.

Alle compagnie stesse sono pertanto assegnati i quadrupedi, sia da sella sia da basto, in relazione al loro impiego.

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5.

Compagnia del genio.

	Uomini		Cavalli di ufficiali	Quadrupedi
	Ufficiali	Truppa		
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	5	»	5	»
Furiere maggiore o furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	8	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali	»	16	»	»
Appuntati	»	16	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Attendenti	»	6	»	»
Soldati conducenti	»	8	»	»
Soldati	»	120	»	»
Quadrupedi	»	»	»	8
Totali	6	185	6	8

Nota. — Il personale del genio sarà composto di uomini istruiti nelle singole specialità (zappatori, telegrafisti, ferrovieri, ecc.).

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Compagnia di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	4	»	4
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti	»	4	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 2 farmacisti)	»	8	»
Caporali infermieri	»	8	»
Soldati infermieri	»	74	»
Attendenti	»	5	»
Totali	5	100	5

Roma, addì 14 luglio 1887.

V. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7.

Compagnia di sussistenza.

	Uomini	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (ufficiali subalterni)	4	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sergenti	»	4
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	12
Appuntati	»	12
Attendenti	»	5
Soldati	»	111
Totali	5	150

Nota. — I caporali, gli appuntati ed i soldati sono adibiti al servizio di macellai, di panattieri ed a servizi diversi (viveri, foraggi, ecc. ecc.) in relazione alle esigenze di servizio.

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Compagnia treno

	Uomini		Cavalli di ufficiali	Cavalli di truppa da sella
	Ufficiali	Truppa		
Comandante (capitano)	1	»	2	»
Ufficiali subalterni	4	»	8	»
Veterinario (ufficiale subalterno)	1	»	»	1
Furiere maggiore o furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	2	»	»
Caporali maggiori	»	2	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»
Caporali	»	8	»	»
Appuntati	»	8	»	»
Caporali maniscalchi	»	2	»	»
Allievi maniscalchi	»	2	»	»
Sellaio ed allievo	»	2	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Attendenti	»	6	»	»
Soldati	»	62	»	»
Totali	6	100	10	1

Nota. — Alla compagnia treno viene assegnato un certo numero di quadrupedi in relazione ai bisogni occorrenti per i vari trasporti.

Roma, addì 14 luglio 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

561.227

DISPENSA 43ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 4. — Aggiunte e modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi della amministrazione della guerra, *pag.* 591.

Atto N. **174**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e modificazioni all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi della amministrazione della guerra**. — 4 agosto.

All'Istruzione sui contratti sono arrecate le seguenti varianti:

Al § 389, linea nona, dopo la parola « desiderano » aggiungasi: « nei limiti delle razioni foraggio loro dovute ».

Allo stesso paragrafo è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali avranno però diritto di portare la razione giornaliera della paglia pei loro cavalli fino a chilogrammi 5, ma in tal caso il prezzo verrà proporzionatamente aumentato »,

Al § 390 è sostituito il seguente:

« L'obbligo del fornitore di somministrare, se richiesto, la paglia ai cavalli degli ufficiali non si limiterà agli ufficiali del reggimento (o distaccamento, secondo il caso), ma s'estenderà a tutti gli ufficiali del presidio a qualunque arma, corpo, comando od ufficio appartengano.

« Tutti gli ufficiali che intendono di valersi della facoltà loro fatta di prelevare dal fornitore la paglia occorrente pei loro cavalli, dovranno rilasciare appositi buoni vidimati dall'aiutante maggiore del corpo che ha stipulato il contratto.

« Tali buoni saranno alla fine del mese rimessi dal fornitore all'amministrazione del corpo predetto che ne curerà il pagamento, rivalendosene per gli ufficiali effettivi od aggregati mediante ritenute sugli averi degli ufficiali stessi; per gli altri, o chiedendone direttamente il rimborso ai debitori o addebitandone in conto corrente l'amministrazione del corpo cui gli ufficiali stessi appartengono ».

Al modello N. 18 (Contratto per atto pubblico), al secondo capoverso della pagina 275, dopo le parole « personalmente costituito » va aggiunta la postilla seguente:

« Se il contraente è una società commerciale diversa dalle società anonime, si dirà: « È comparsa e si è costituita la

ditta . . . . nella persona del signor . . . . comproprietario con firma . . . . e socio responsabile ».

Se si tratta di una società anonima si dirà invece: « È comparsa e si è costituita la Società anonima (denominazione), nella persona del signor . . . . amministratore delegato ».

« Se la Società contraente (qualunque sia) ha eletto un procuratore basterà dire: « È comparsa nella persona del signor . . . . procuratore costituito con atto . . . . », ma il funzionario rogante dovrà accertarsi che il notaro abbia dichiarato nell'atto che il mandante aveva facoltà di nominare un procuratore.

Consimili formole si useranno anche negli altri atti e contratti che occorra stipulare con società commerciali per fare risultare con esattezza della qualità delle persone che agiscono per loro.

In seguito poi alla pubblicazione della legge 14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª), che modifica le leggi sul registro e bollo, occorre fare alla Istruzione suddetta le altre varianti ed aggiunte che seguono, dopo le quali si riproduce la parte della legge succitata avente relazione colla materia dei contratti, non che le disposizioni delle leggi anteriori, la cui osservanza diviene obbligatoria anche per le pubbliche amministrazioni.

Dopo il 3° comma del § 9 si aggiunga il seguente:

« Il direttore dei conti o l'ufficiale incaricato dei contratti terrà inoltre il repertorio prescritto dall'articolo 110 della legge 13 settembre 1874 sulle tasse di registro ».

Sono abrogati i quattro ultimi comma del § 21.

Al secondo comma dello stesso § è sostituito il seguente:

« Per le ora dette copie, non che pei certificati o le dichiarazioni relative ad atti o contratti il primo foglio dovrà avere il bollo prescritto dall'articolo 7 della legge 14 luglio 1887. I fogli intercalari avranno il bollo ordinario stabilito dalla legge secondo la natura dell'atto. L'obbligo della registrazione di cui all'art. 105 della tariffa è abolito ».

Al penultimo capoverso del § 22 è fatta la variante seguente:

Alle parole: « una marca da bollo da centesimi cinque » si sostituiranno le seguenti: « una marca da bollo da centesimi cinque, se si tratta di somma non superiore a lire 100 e una marca da bollo da centesimi dieci per le somme maggiori » (1).

All'ultimo capoverso del § 22 è sostituito il seguente:

---

(1) Gli attuali bollettari già muniti del bollo da centesimi cinque o dieci continueranno ad essere validi sino ad esaurimento.

« Le quietanze non ordinarie e quelle per i canoni indicati al § 423, devono essere staccate dal bollettario di cui al comma precedente, e munite di marca da bollo da centesimi dieci annullata nel modo sopradetto, qualunque sia il loro importare ».

§ 23. L'ultimo capoverso è soppresso. Ne tengono luogo le disposizioni contenute nel 2° capoverso dell'art. 12 della legge 14 luglio 1887 e l'art. 4 del regolamento 15 luglio 1887 riprodotto in nota al medesimo.

L'articolo 1° della tariffa sugli atti civili e sui contratti (pag. 48) è modificato per alcuni atti giusta l'art. 18 della legge 14 luglio 1887 riprodotto in seguito.

Agli articoli 49 e 50 della tariffa suddetta (pag. 48), nella colonna della tassa proporzionata, alla cifra lire 0,50 sostituire lire 1 (*art. 5 della legge 14 luglio 1887*).

§ 159. 1° capoverso. Sono soppresse le parole: « e colla tassa di autenticazione applicata giusta il § 21 della presente Istruzione ».

§ 166. 1° capoverso. Dopo le parole: « da centesimi cinque » aggiungere « o dieci ».

§ 402. Al 2° capoverso è sostituito il seguente:

« Nel primo caso il prezzo vien pagato a pronti contanti dopo trascorsi i giorni 40 di garanzia. Il venditore ne rilascia ricevuta, sotto l'osservanza delle disposizioni sul bollo. (art. 12 della legge 14 luglio 1887, N. 4702) ».

LEGGE *14 luglio 1887, N. 4702 (serie 3ª) che modifica le precedenti leggi di registro e bollo.*

Art. 1.

. . . . . .

Art. 2.

Fermo l'attuale minimo di lire dieci (1), la sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatta per scrittura non autenticata, o per contratto verbale, sarà in ragione di cinque volte la tassa, ed andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa, quand'anche dovesse far uso in giudizio del contratto.

. . . . . .

(1) Vedi l'art. 94 della legge 13 settembre 1874, N. 2076 (a pag. 42 dell'Istruzione).

Art. 3.

Fra gli atti, in conseguenza dei quali, a norma dell'art. 104 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, è vietato di fare alcun atto o disposizione se non siano stati preventivamente registrati, sono compresi i contratti verbali designati nel primo capoverso dell'art. 74 dell'anzidetta legge (1).

La proibizione e le sanzioni penali portate dallo stesso articolo 104 sono estese a tutti i funzionari ed ufficiali governativi.

Art. 4.

Le disposizioni della legge predetta intorno al repertorio (2)

---

(1) Il primo capoverso dell'art. 74 citato di sopra è concepito come segue:

« Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificatamente « designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale, dall'annessa « tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla « presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza « delle parti interessate entro 20 giorni dalla loro data ».

(2) Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4702, portante modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e bollo, approvato con R. Decreto 15 luglio 1887, N. 4743 (serie 3ª).

Art. 1. I repertori che, giusta l'art. 4 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, devono essere tenuti dai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici saranno, come quelli dei notari presentati ai pretori delle rispettive residenze per essere numerati e segnati sopra ciascun foglio ai termini dell'art. 112 della legge 13 settembre 1874, N. 2076 (*a*).

(*a*) **Legge 13 settembre 1874, N. 2076 (serie 2ª) sulle tasse di registro. Capo II, Repertorio degli atti.**

Art. 110. I notari . . . . terranno uno speciale repertorio a colonne, sul quale iscriveranno giorno per giorno senza spazio in bianco, senza interlineamenti e per ordine di numero e di data:

1°. . . . . tutti i loro atti e contratti, compresi quelli che avranno rilasciato in originale alle parti, anche se esenti da registrazione, tutte le copie ed estratti da essi autenticati, nonchè le autenticazioni delle firme apposte agli atti in forma privata a norma dell'articolo 1323 del Codice civile.

. . . . . .

Per ogni atto o autenticazione non iscritti a repertorio, o non iscritti per ordine di data o riportati per interlinee, e per ciascuna mancanza o inesattezza di taluna delle indicazioni prescritte ai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 111, s'incorrerà nella pena di lire 5, oltre l'obbligo di completare il repertorio per gli atti e autenticazioni omesse dentro

sono estese ai segretari, delegati e capi di tutte le amministrazioni e stabilimenti pubblici, per gli atti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata che essi debbono sottoporre a registro a norma dell' art. 73, N. 4, della legge stessa.

I repertori ora ordinati ai suddetti segretari, delegati o capi di amministrazione, saranno tenuti in carta libera.

Negli uffici amministrativi, nei quali vi siano più funzionari

---

il termine da prefiggersi dall'amministrazione sotto pena della sospensione dall'esercizio.

. . . . . .

Art. 111. Ciascun articolo del repertorio conterrà:

1° Il numero progressivo;

2° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo e valore allorchè si tratterà di atti che avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, l'uso ed il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

6. La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati. . . . . .

Art. 112. I fogli dei repertori saranno numerati e segnati: quelli dei notari . . . . dal pretore delle rispettive loro residenze. . . . .

Art. 113. I notari . . . . presenteranno ogni semestre i loro repertori al ricevitore del registro del rispettivo distretto.

Il ricevitore apporrà il *visto* al repertorio enunciando il numero degli atti inscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

La presentazione dei repertori dovrà farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo.

Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

Questa pena sarà applicata ai notari . . . . che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese il notaro . . . . che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ritardo di un mese e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue fuzioni. . . . .

. . . . . .

Il ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.

Art. 114. I ricevitori del registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalità, rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'amministrazione.

Art. 115. Oltre la presentazione prescritta col precedente articolo 112, tutti i pubblici funzionari ed ufficiali obbligati a tenere i repertori do-

incaricati della stipulazione degli atti, si terrà un solo repertorio.

Oltre alla presentazione ordinata dall'art. 113 della ridetta legge, tutti indistintamente i notai e i pubblici ufficiali obbligati a tenere repertori dovranno darne comunicazione agli agenti dell'amministrazione demaniale ad ogni loro richiesta, sotto pena di lire cento in caso di rifiuto o della applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

Art. 5.

È portata da centesimi 50 a lire 1, per ogni cento lire la tassa per gli atti di appalto e contratti indicati negli articoli 48, 49 e 50 della anzidetta tariffa e per gli altri simili atti o contratti di che al 3° capoverso dell'articolo 5 della tariffa stessa.

---

vranno comunicarli ad ogni richiesta ai ricevitori del registro ed agli altri ufficiali od agenti dell'amministrazione all'uopo destinati che si presenteranno ad essi per verificarli, e ciò sotto pena di lire 100 in caso di rifiuto e l'applicazione delle misure disciplinari che occorressero.

In questo caso il ricevitore o l'agente dell'amministrazione del registro richiederà l'assistenza del pretore o del sindaco locale, o di chi ne fa le veci, per formare in sua presenza processo verbale del rifiuto.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulle tasse di registro approvato con R. Decreto 25 settembre 1874, N. 2127 (serie 2ª).

. . . . . .

Art. 26. Non s'intenderà adempiuto l'obbligo imposto dall'art. 110 della legge se il repertorio degli atti sarà mancante delle formalità o delle indicazioni prescritte ai successivi articoli 111 e 112.

Art. 27. Gli atti soggetti all'approvazione superiore od all'omologazione saranno iscritti a repertorio nel giorno stesso della loro stipulazione e con le indicazioni prescritte per gli altri atti, eccettuata quella della seguita registrazione, la quale vi sarà riportata quando l'atto sia stato registrato.

Parimente gli inventari, i processi verbali di esami e in generale gli atti che si compiono in più vacazioni o sedute dovranno essere iscritti al repertorio sotto la data del primo verbale.

Art. 28. Il completamento del repertorio, ordinato per l'omessa iscrizione di qualche atto, dovrà eseguirsi portando a data corrente l'atto omesso, con richiamo al luogo del repertorio in cui l'atto avrebbe dovuto inscriversi.

Art. 29. I ricevitori a cui vengono presentati i repertori per la vidimazione prescritta dall'art. 113 della legge, indipendentemente dall'obbligo di rilasciare regolare ricevuta a norma dell'ultimo alinea del citato articolo, dovranno nel giorno stesso della presentazione prenderne nota sul libro delle registrazioni.

I repertori non dovranno essere trattenuti in ufficio per più di 24 ore e la relazione della seguita verificazione sarà apposta dopo l'ultimo atto iscritto e con la data del giorno in cui il repertorio fu presentato.

Art. 6.

. . . . . .

Art. 7.

. . . . . .

Cessa . . . . . l'uso delle qualità di carta filigranata con bollo ordinario e speciale designate ai numeri 2, 4 e 9 dell'art. 2 del regolamento approvato col R. Decreto 13 maggio 1880, N. 5431.

Gli atti civili di che all'art. 105 della tariffa annessa alla legge sul registro del 23 settembre 1874, N. 2076, pei quali venne resa obbligatoria ciascuna specie della carta suddetta dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1880, N. 5430, saranno rispettivamente scritti, quanto al primo foglio, sulla carta munita del solo bollo ordinario di lire 1, di lire 2 o di lire 3 e rimarranno esenti dalla registrazione. Per gli intercalari continuerà a farsi uso della carta filigranata col bollo prescritto dalle disposizioni in vigore secondo la varia natura degli atti.

Art. 8.

. . . . . .

Art. 9.

. . . . . .

Art. 10.

Sarà abbuonato il dieci per cento della tassa di bollo dovuta sui moduli in bianco per le bollette indicate ai numeri 1, 2, 3 e 8, dell'art. 20 della legge 13 settembre 1874, N. 2077, qualora, invece di essere bollati mediante marca, vengano sottoposti al bollo mediante punzone negli uffici del bollo straordinario per un importo non minore di lire 10 di tassa per ciascuna richiesta di bollazione (1).

Sarà in facoltà del governo di estendere questa disposizione

---

(1) **Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1887, N. 4702, approvato con R. Decreto 15 detto, N. 4743 (serie 3ª).**

Art. 3. Per ottenere l'abbuono di che agli articoli 10 e 11 dell'anzidetta legge 14 luglio 1887, N. 4702, i contribuenti dovranno fare la richiesta della boluzione sopra appositi moduli distribuiti gratuitamente dall'amministrazione finanziaria.

coll'accordare un consimile abbuono, in misura però mai superiore al dieci per cento, ad altre categorie di atti soggetti al bollo straordinario.

Art. 11.

. . . . . .

Art. 12.

La tassa di centesimi 5 stabilita dall'art. 20, N. 7 della legge sul bollo 13 settembre 1874, N. 2077, e dall'art. 10 della legge 11 gennaio 1880, N. 3430, è portata a centesimi 10 per le quietanze o ricevute ordinarie per somma superiore a lire 100.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato, saranno dovute le anzidette tasse di bollo di centesimi 5 o 10, secondo che abbiano un importo non inferione a lire 10, o superiore a lire 100, e staranno a carico esclusivo del creditore (1).

. . . . . .

Art. 13.

. . . . . .

Le ricevute di deposito di valori per semplice custodia sono soggette alla tassa fissa di bollo di centesimi 50.

Art. 14.

. . . . . .

---

(1) **Regolamento 15 luglio 1887, N. 4743.**

Art. 4. Le tasse di bollo sulle quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato saranno riscosse mediante marche da bollo a tassa fissa da centesimi 5 o da centesimi 10 da apporsi sul mandato od altro titolo nel quale viene scritta la quietanza.

Per le quietanze stese in foglio a parte la tassa potrà venire corrisposta anche usando carta filigranata col bollo a tassa fissa da centesimi 5 o da centesimi 10.

Le marche verranno, nell'atto del pagamento, apposte ed annullate dai tesorieri o dagli agenti pagatori col bollo d'ufficio, in modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio cui la marca è applicata.

Ferma la facoltà nell'amministrazione demaniale di sostituire il bollo straordinario o il visto per bollo alla carta filigranata o alle marche da bollo, l'amministrazione medesima potrà altresì far riscuotere dette tasse in modo virtuale, cioè senza la materiale apposizione del bollo per i pagamenti rispetto ai quali fosse giudicato conveniente.

Art. 15.

È portata da lire 25 a lire 50 la pena pecuniaria per le contravvenzioni all'art. 19, N. 7 della legge 13 settembre 1874, N. 2077 (1).

Art. 16.

. . . . . .

Art. 17.

. . . . . .

Art. 18.

La tassa proporzionale di registro sugli atti di vendita di bestiame e di prodotti agrari, compreso il taglio dei boschi, è ridotta a centesimi cinquanta per ogni cento lire.

Art. 19.

. . . . . .

Art. 20.

Nei contratti che si stipulano nell'interesse dello Stato, le disposizioni dell'art. 86 della legge 13 settembre 1874, N. 2076, per il pagamento della tassa di registro, saranno applicabili anche alle tasse di bollo, e si avrà per non apposto qualunque patto diretto a derogare alle disposizioni medesime.

Art. 21.

. . . . . .

---

(1) Art. 19. . . . . È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo.

. . . . . .

§ 2. Saranno scritti sulla carta da centesimi venticinque:

. . . . . 2. Le copie degli atti in forma privata da presentarsi all'ufficio del registro per gli effetti della registrazione.

§ 4. Saranno scritti sulla carta da lire una:

. . . . . 7. Le private scritture portanti contratti d'ogni specie, scioglimento di contratti, obbligazioni, liberazioni, consensi e simili stipulazioni, le scritture private contenenti descrizioni, constatazioni o inventari che siano atti a far prova fra le parti sottoscritte.

. . . . . .

Art. 22.

La sovrimposta dei due decimi è applicabile alle tasse per le quali è disposto colla presente legge.

Rimangono eccettuate da tale sovraimposta le tasse di bollo non superiori a centesimi dieci.

Art. 23.

. . . . . .

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 44ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 agosto.

AGOSTO 7. — Variazione matricolare relativa ai militari di truppa che rivestono la qualifica di caporale furiere, *pag.* 601.
» 9. — Abolizione dei distintivi della carica di caporale furiere, *pag.* 602.
» 9. — Vestiario di cotone color bronzo-chiaro per le truppe d'Africa, *pag.* 602.
» 9 — Trasporto in ferrovia degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie *pag.* 610.
» 10. — Apertura dei tronchi ferroviari Como Lago e Roma-Cinelo Romano e della linea Foggia-Lucera, *pag.* 616.

Atto N. **175**. — MATRICOLA. — **Variazione matricolare relativa ai militari di truppa che rivestono la qualifica di caporale furiere**. — 7 agosto.

In seguito alla legge 23 giugno scorso N. 4593 (serie 3ª), per la quale restò soppressa nel grado di caporale la qualifica speciale di caporale furiere, questo Ministero determina che sulla matricola dei caporali furieri, sia di compagnia che di contabilità, i quali trovansi attualmente sotto le armi e che seguitino a disimpegnare le attribuzioni che dai vigenti regolamenti sono affidate ai caporali furieri e ne conservino il distintivo a senso dell'*Atto* N. 127 del corrente anno, sia inscritta la seguente variazione:

*Caporale di contabilità, a senso dell'*Atto *N. 127 del 1887. . . . . 1 luglio 1887.*

Una tale denominazione dovrà essere anche adottata per la indicazione dei detti militari, sia nei vari documenti contabili che nelle situazioni della forza.

Per quelli invece dei detti graduati i quali trovansi attualmente in congedo illimitato, si farà luogo alla variazione di cui sopra soltanto nella circostanza in cui la classe di leva alla quale i medesimi appartengono venisse chiamata sotto le armi, avvertendo però che, in tal caso, la data da apporsi alla variazione stessa, dovrà essere quella del 1° del mese successivo a quello della loro chiamata.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **176.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Abolizione dei distintivi della carica di caporale furiere.** — 9 agosto.

Abolita la carica di caporale furiere per effetto della legge 29 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, il Ministero determina che l'istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e l'appendice all'Istruzione stessa siano emendate come appresso:

A pagina 100 dell'Istruzione cancellare le linee 11ª e 12ª — a pagina 103, 105, 107, 109 dell'Istruzione stessa, e 38, 41, 44, 47 dell'appendice sopprimere, nel conto dei distintivi di grado, le colonne 5ª e 6ª.

I distintivi di carica tanto per i cappotti, quanto per le giubbe sì di panno, sì di tela, dei caporali furieri in congedo illimitato, che i corpi conservano in magazzino ad uso dei richiamati in caso di guerra, saranno trasformati in altrettanti da caporale e da caporale maggiore.

In conseguenza di quanto sopra saranno pure eseguite le seguenti varianti nel modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.

1ª 477 — Distintivo in lana per cappotto da caporale furiere	N.	— L.	0,28	— Abolito.
4ª 481 — Distintivo in lana per giubba di panno da caporale furiere	»	— »	0,27	— Id.
4ª 485 — Distintivo in lana per cappotto o pastrano da caporale furiere	»	— »	0,29	— Id.
4ª 489 — Distintivo in lana per giubba di tela da caporale furiere	»	— »	0,23	— Id.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **177.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Vestiario di cotone color bronzo-chiaro per le truppe d'Africa.** — 9 agosto.

Adottata la tela-cotone di colore bronzo-chiaro pel vestiario delle truppe d'Africa, in sostituzione di quella bianca finora in uso, il Ministero ha approvato i seguenti conti di costruzione delle giubbe, dei pantaloni e delle uose, insieme agli specchi delle misure e alle dimostrazioni delle quantità di stoffa per la manifattura degli oggetti stessi.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela.*

TAGLIE	Lunghezza totale	Meta larghezza della parte posteriore		Lunghezza della manica parte esterna	Meta larghezza della manica			Meta larghezza della parte anteriore al torace al secondo occhiello	Meta grossezza dell'abusto		Lunghezza del bavero alla attaccatura	Altezza delle manopole	
		alla schiena	alla taglia		Superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto della meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		alla punta	di sotto
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	670	220	80	670	235	230	160	250	590	580	450	90	60
2ª	660	220	80	660	235	230	160	250	590	580	450	90	60
3ª	650	210	75	650	225	220	155	245	570	565	440	90	60
4ª	640	210	75	640	225	220	155	245	570	565	435	90	60
5ª	630	205	75	630	220	220	150	240	555	550	430	90	60
6ª	620	200	75	620	220	220	150	230	540	535	430	90	60
7ª	610	200	75	610	220	220	150	225	525	520	420	90	60
8ª	600	195	75	600	210	205	145	215	505	500	410	90	60
9ª	590	195	75	590	210	205	145	215	505	500	410	90	60

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la*

TAGLIE	Quantità di stoffa per ciascuna taglia	Lavorazioni generali		FANTERIA E GRANATIERI				BERSAGLIERI	
				FANTERIA		GRANATIERI			
		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
		da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia
	metri		metri		metri		metri		metri
1ª	3 61	2	7 28	»	» »	20	72 80	»	» »
2ª	3 60	6	21 60	»	» »	50	180 »	»	» »
3ª	3 52	7	24 64	»	» »	30	105 60	»	»
4ª	3 46	9	31 14	5	17 30	»	» »	5	17
5ª	3 38	16	54 08	20	67 60	»	» »	20	67
6ª	3 30	28	75 90	25	82 50	»	» »	40	132
7ª	3 18	24	76 32	25	79 50	»	» »	30	95
8ª	3 02	12	36 24	2	6 04	»	» »	5	15
9ª	3 »	1	3 »	3	15 »	»	» »	»	» »
Totali . .		100	330 20	100	322 30	100	358 40	100	327
Media . .			3 30		3 22		3 58		3

per la manifattura delle giubbe di tela.

GENIO			ARTIGLIERIA						CAVALLERIA					
			da campagna			da fortezza			primi 40 reggim.			per gli altri 42 reggimenti		
Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	
	metri			metri			metri			metri			metri	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	35	20	»	»	»	10	35	20	»	»	»	»	»	»
15	51	90	5	17	30	40	138	40	»	»	»	»	»	»
25	84	50	10	33	80	10	135	40	10	33	80	»	»	»
25	82	50	30	98	»	10	33	»	40	132	»	10	33	»
15	47	70	45	143	10	»	»	»	40	127	20	40	127	20
10	30	20	10	30	20	»	»	»	10	30	20	45	135	90
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5	15	»
100	332	»	100	323	40	100	341	80	100	323	20	100	311	10
	3	32		3	23		3	42		3	23		3	11

CONTO *della giubba di tela.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	l.	1	10	3	30	3	630
Stellette di divisa in panno, al paio	»	08	P	1	0	080
Bottoni grandi di frutto, al cento.	2	40	N	5	0	120
Bottoni piccoli di frutto, al cento.	1	65	»	4	0	060
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	»	»	»	»	1	150
Prezzo di costo . . . L.					5	040
Prezzo di conteggio . . .					5	10

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherino in ottone colla rispettiva maglietta, N. 4 bottoni piccoli d'osso bianco per il paramasso ed il refe di canapa per le bottoniere ed attaccatura dei bottoni, ed il refe di cotone per le cuciture della giubba.

SPECCHIO *delle misure delle uose di tela.*

TAGLIE	ALTEZZA della parte posteriore	ALTEZZA del fianco misurato dalla linea degli occhielli	ALTEZZA dalla estremità superiore della uosa alla punta del settore	ALTEZZA dello sparato	ALTEZZA del settore misurato al centro	LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA Superiormente	LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA alla estremità superiore del settore	LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA alla estremità inferiore della uosa non compreso il settore	LARGHEZZA DELLA UOSA PIEGATA alla estremità inferiore del settore
	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	350	360	230	130	145	180	140	145	120
2ª	340	350	220	130	140	175	140	145	120
3ª	330	340	215	125	135	170	135	140	115
4ª	320	330	205	125	130	165	135	140	115

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle uose di tela.*

TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo	Lavorazioni generali		GRANATIERI		FANTERIA	
		Quantità		Quantità		Quantità	
		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia
	metri		metri		metri		metri
1ª	» 980	2	1 9	80	78 40	»	» »
2ª	» 920	24	22 08	20	18 40	21	19 32
3ª	» 880	56	49 28	»	» »	61	53 68
4ª	» 840	18	15 12	»	» »	18	15 12
Totali. . .		100	88 44	100	96 80	100	88 12
Media. . .			» 88		» 97		» 88

CONTO *delle uose di tela.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela di cotone da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1 100	0 880	» 968
Bottoni gemelli d'ottone, al cento	3 »	N.° 8	» 240
Sottopiedi da uose, al paio.	» 12	P 1	» 120
Bottoni piccoli di frutto, al cento	1 650	N.° 26	» 429
Mano d'opera (1)	» »	» »	» 645
Prezzo di costo. . . L.			2 402
Prezzo di conteggio L.			2 40

(1) Nella mano d'opera è compreso il refe di cotone e di canapa.

DIMOSTRAZIONE *del quantitativo di stoffa occorrente*

TAGLIE	Quantità di stoffa per cadun capo	Lavorazioni generali		FANTERIA E GRANATIERI				BERSAGLIERI	
				FANTERIA		GRANATIERI			
		Quantità		Quantità		Quantità		Quantità	
		da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia	da costruirsi su 100	di stoffa per caduna taglia
	metri		metri		metri		metri		metri
1ª	3 36	5	16 80	»	» »	20	67 20	»	» »
2ª	3 22	15	48 30	6	19 32	50	161 »	10	32 20
3ª	3 02	29	87 58	6	18 12	30	90 60	25	75 50
4ª	2 92	28	81 76	15	43 80	»	» »	45	131 40
5ª	2 84	17	48 28	40	113 60	»	» »	20	56 80
6ª	2 78	5	13 90	25	69 50	»	» »	»	» »
7ª	2 72	1	2 72	8	21 76	»	» »	»	» »
Totali. . .		100	299 34	100	286 10	100	318 80	100	295 90
Media. . .			2 99		2 86		3 19		2 96

per la manifattura dei pantaloni di tela.

GENIO			ARTIGLIERIA						CAVALLERIA					
			da campagna			da fortezza			primi 10 reggim.			per gli altri 12 reggimenti		
Quantità			Quantità			Quantità			Quantità			Quantità		
da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	metri	da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	metri	da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	metri	da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	metri	da costruirsi su 100	di stoffa per cadauna taglia	metri
5	16 80		»	» »		5	16 80		»	» »		»	» »	
15	48 30		20	64 40		10	32 20		10	32 20		»	» »	
30	90 60		40	120 80		40	120 80		30	90 60		10	30 20	
40	116 80		30	87 60		30	87 60		40	116 80		30	87 60	
10	28 40		10	28 40		15	42 60		20	56 80		40	113 60	
»	» »		»	» »		»	» »		»	» »		20	55 60	
»	» »		»	» »		»	» »		»	» »		»	» »	
100	300 90		100	301 20		100	300 »		100	296 40		100	287 »	
	3 01			3 01			3 »			2 96			2 87	

CONTO *dei pantaloni di tela.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone da vestiario alta da m. 0,68 a 0,69	1	100	2	900	3	280
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	»	»	»	»	»	650
Prezzo di costo . . . L.					3	930
Prezzo di conteggio . . . L.					4	»

(1) Nella fornitura sono compresi N. 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco, mm. 480 di nastro di filo grezzo alto da mm. 40 a 45 ed il refe di cotone e di canapa.

Al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono quindi recate le seguenti aggiunte:

I^a 625	Giubbe di cotone	per le truppe d'Africa		N. L.	5,10
» 626	Pantaloni	id.	id.	N.	» 4,00
» 627	Uose	id.	id.	P.	» 2,40

Il Ministro — E. Bertolé-Viale.

N. **178**. — TRASPORTI MILITARI. — **Trasporto in ferrovia degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra in viaggio per conto loro particolare e delle rispettive famiglie**. — 9 agosto.

A complemento delle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 125 di quest'anno, si pubblica qui appresso l'elenco dei personali delle amministrazioni dipendenti da questo Ministero ammessi a fruire delle riduzioni di tariffa di cui è cenno nell'*Atto* medesimo.

Il Ministro — E. Bertolé-Viale.

ELENCO *del personale ammesso a godere della riduzione di tariffa.*

Ministero della guerra.

Libretto o dichiarazione	**Tabella N. 1**	Libretto o dichiarazione	**Tabella N. 2**
	GIUSTIZIA MILITARE PRESSO I TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI.		INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.
	Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni — *Avvocatifiscalimilitari.*		Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni — *Comandante il corpo di stato maggiore. Direttore dell'Istituto.*
	Gradi o qualifiche.		**Gradi o qualifiche.**
L	Avvocati fiscali militari.	L.	Ingegneri geografi principali.
L	Sostituti avvocati fiscali militari.	L.	Ingegneri geografi.
L	Segretari.	L.	Aiutanti ingegneri geografi.
L	Sostituti segretari.	L.	Topografo capo.
L	Sostituti segretari aggiunti.	L.	Topografi principali.
L	Scrivani (1).	L.	Topografi.
L	Alunni presso il P.° Ministero (2).	L.	Aiutanti topografi.
		D.	Aspiranti aiutanti topografi.

(1) Residuo di personale che, nominato con Decreto Regio, è stato soppresso dai ruoli organici ed è mantenuto in servizio fino al collocamento a riposo. La concessione ha carattere precario.
(2) Escluse le famiglie.

Ministero della guerra.

Libretto o dichiarazione	Tabella N. 3	Libretto o dichiarazione	Tabella N. 4
	PERSONALE INSEGNANTE CIVILE DELLA SCUOLA DI GUERRA, DELL'ACCADEMIA MILITARE, DELLA SCUOLA MILITARE, DEI COLLEGI MILITARI, DELLA SCUOLA NORMALE DI FANTERIA, E DI QUELLA DI CAVALLERIA		FARMACISTI MILITARI
	Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni *Comandanti delle scuole o collegi militari*		Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni *Presidente del comitato di sanità militare.* *Direttori degli ospedali militari principali o succursali.* *Direttore della farmacia centrale.* *Comandanti di presidio.*
	Gradi o qualifiche.		**Gradi o qualifiche.**
L	Professori titolari di lettere e scienze.	L	Chimico farmacista direttore.
L	Professori aggiunti di lettere e scienze.	L	Farmacista capo.
L	Professori titolari di disegno.	L	Farmacista.
L	Professori aggiunti di disegno.		
L	Maestri.		
L	Maestri aggiunti.		

Ministero della guerra.

Tabella N. 5

RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA

Libretto o dichiarazione

Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni

Presidente del comitato d'artiglieria e genio.
Direttori territoriali d'artiglieria.
Direttori degli stabilimenti di artiglieria.
Direttore dell'opificio d'arredi militari.
Comandanti dei reggimenti d'artiglieria.
Comandanti locali d'artiglieria

	Gradi o qualifiche.
L	Ragionieri capi.
L	Ragionieri principali.
L	Ragionieri.
L	Aiutanti ragionieri.

Tabella N. 6

RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO

Libretto o dichiarazione

Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni

Presidente del comitato d'artiglieria e genio.
Comandanti territoriali del genio.
Direttori territoriali del genio.
Direttore del genio pel servizio della marina.
Direttori delle officine di costruzione pel materiale del genio.
Comandanti locali del genio.
Capi delle sezioni staccate del genio.

	Gradi o qualifiche.
L	Ragionieri geometri capi.
L	Ragionieri geom. principali.
L	Ragionieri geometri.
L	Aiutanti ragionieri geom.
L	Aiutanti del genio (*).
D	Assistenti locali del genio.

(*) Residuo di personale che, nominato con Decreto Regio, è stato soppresso dai ruoli organici ed è mantenuto in servizio fino al collocamento a riposo. La concessione ha carattere precario.

Ministero della guerra.

Libretto o dichiarazione	Tabella N. 7 CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E GENIO Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni *Presidente del comitato d'artiglieria e genio.* *Comando territoriale del genio in Roma.* *Direttore territoriale del genio in Roma.* *Direttori territoriali d'artiglieria.* *Direttori degli stabilimenti di artiglieria.* *Direttori delle officine del genio.* *Direttore dell'opificio d'arredi militari.*	Libretto o dichiarazione	Tabella N. 8 IMPIEGATI CIVILI CONTABILI Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni *Comandante del corpo di stato maggiore.* *Direttore dell'ufficio di revisione delle matricole e contabilità dei corpi.* *Direttori territoriali di commissariato militare.* *Direttore dell'opificio d'arredi militari.* *Direttori dei magazzini centrali militari.* *Capi delle sezioni staccate di commissariato militare.*
	Gradi o qualifiche.		**Gradi o qualifiche.**
L.	Capi tecnici principali.	L.	Contabili capi (*).
L.	Capi tecnici.	L.	Contabili principali (*).
L.	Sotto-capi tecnici.	L.	Contabili (*).

(*) Residuo di personale che, nominato con Decreto Regio, è stato soppresso dai ruoli organici; essendo mantenuto in servizio fino al collocamento a riposo, la concessione ha carattere precario.

Ministero della guerra.

Tabella N. 9.

SCRIVANI.

Libretto o dichiarazione	Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni	Gradi o qualifiche
	Gli impiegati sottoindicati sono ripartiti fra i diversi comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari del Regno, per cui le richieste vengono rilasciate da le rispettive autorità militari.	
D		Scrivani locali.
D		Scrivani assistenti locali.

Tabella N. 10.

ORFANOTROFIO MILITARE DI NAPOLI.

Libretto o dichiarazione	Funzionario incaricato di rilasciare e firmare le dichiarazioni	Gradi o qualifiche
	Presidente del consiglio d'amministrazione.	
L		Segretario.
L		Ragioniere.
L		Archivista.
L		Ufficiali.

N. **179**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura dei tronchi ferroviarii Como Lago e Roma-Cineto Romano e della linea Foggia-Lucera** — 10 agosto.

Si prevengano le autorità militari che, nella rete adriatica, vennero aperti all'esercizio i tronchi ferroviarii seguenti:

Como S. Giovanni-Como Lago, sulla linea Milano Como.

La nuova stazione di Como-Lago dista dalle altre stazioni della linea Milano-Como (rete adriatica) come appresso:

Da Milano (centrale)	Chil. 49	Da Cammago . . .	Chil. 20
» Greco	» 45	» Carimate . . .	» 17
» Sesto S. Giovanni	» 42	» Cantù Asnago. .	» 14
» Monza	» 36	» Cucciago . . .	» 11
» Lissone Muggiò .	» 33	» Albate Camerlata	» 7
» Desio	» 30	» Como S. Giovanni	» 2
» Seregno . . .	» 27		

Tronco *Roma Cineto.*

Le distanze fra le stazioni di questo nuovo tronco sono le seguenti:

Roma											
9	Cervara										
12	4	Salone									
15	7	3	Lunghezza								
21	13	9	6	Bagni							
26	18	14	12	6	Monte Celio S. Angelo						
34	26	22	19	14	8	Palombara Marcellina					
40	32	28	25	20	14	6	Tivoli				
44	36	32	29	24	18	11	5	S. Polo			
48	39	36	33	27	22	14	8	4	Castel Madama		
51	43	39	36	30	25	17	11	7	4	Vicovaro	
54	46	42	39	34	28	20	15	10	7	4	Mandela
57	49	46	43	37	32	24	18	14	10	7	4	Cineto Romano

Linea *Foggia-Lucera.*

Su questa linea esiste la sola stazione di Lucera, la quale dista da quella di Foggia chilometri 20.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 45ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 agosto.

LUGLIO 3. — R. Decreto N. 4734 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini di polveri, *pag.* 617.
» 14. — R. Decreto N. 4765 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Trapani, Caltanissetta e Girgenti, *pag.* 618.
» 14. — R. Decreto N. 4766 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel poligono di Gossolengo, *pag.* 619.
» 14. — R. Decreto N. 4769 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Napoli e Nola, *pag.* 619.
» 20. — R. Decreto N. 4793 (serie 3ª) che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari, *pag.* 620.
» 25. — R. Decreto N. 4814 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 625.
AGOSTO 16. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni, *pag.* 626.
» 16. — Domande e proposte di ufficiali e di impiegati per cambio di posizione o per speciali destinazioni, *pag.* 627.
» 17. — Varianti all'Istruzione speciale per le truppe d'Africa, *pag.* 629.
» 17. — Modificazioni alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 620.

Atto N. **180.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4734 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcuni magazzini da polveri.** — 3 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da

polvere esistenti nelle piazze di Oneglia, Perugia, Orvieto, Foligno, Spoleto, Ancona, Potenza, Castrovillari, Cosenza, Catanzaro e Reggio di Calabria, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **181**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4765 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Trapani, Caltanissetta e Girgenti**. — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polveri esistenti nelle piazze di Trapani, Caltanissetta e Girgenti vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **182.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4768 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel poligono di Gossolengo.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 23 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258, (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistenti nel poligono di Gossolengo, presso Piacenza, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale

N. **183.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4769 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nelle piazze di Napoli e Nola.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai magazzini da polveri esistenti nelle piazze di Napoli (Granili e Capo di Chino) e Nola vengono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 184. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto N. 4793 (serie 3ª) che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare e le norme per l'ammissione e per l'avanzamento nel personale dei farmacisti militari.** — 20 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 26 maggio 1861 relativo al personale farmaceutico militare;

Visto il R. Decreto 7 novembre 1873 col quale fu stabilita l'assimilazione di rango ai gradi militari dei vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 18 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª), sugli stipendi per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visti i Nostri Decreti 11 febbraio 1883 e 12 aprile 1885 sull'ordinamento del personale farmaceutico militare e sul trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), portante

modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assimilazione di rango a grado militare dei farmacisti militari è stabilita come segue:

Chimico farmacista ispettore — Tenente colonnello;
Chimico farmacista direttore — Maggiore;
Farmacisti capi di 1ª classe — Maggiore;
Farmacisti capi di 2ª classe — Capitano;
Farmacisti di 1ª classe — Capitano;
Farmacisti di 2ª classe — Tenente;
Farmacisti di 3ª classe — Sottotenente.

Art. 2.

Per l'ammissione nel personale farmaceutico militare è necessario:

a) essere cittadino dello Stato;

b) avere conseguito il diploma di dottore in chimica e farmacia o quello di farmacista;

c) non avere oltrepassato il ventottesimo anno di età;

d) possedere l'attitudine fisica al militare servizio tenendo conto nel determinarla delle esigenze speciali dell'ufficio di farmacista militare;

e) possedere i requisiti di moralità richiesti per l'ammissione come impiegati dello Stato.

Art. 3.

I posti di farmacista di 3ª classe saranno conferiti per via concorso a titoli fra aspiranti che abbiano conseguito in una università del Regno il diploma di laurea in chimica e farmacia o quello di libero esercizio in farmacia.

A parità di titoli saranno preferiti i laureati dottori in chimica e farmacia e poscia quelli che avranno prestato servizio militare.

Art. 4.

La promozione a farmacista di 2ª classe avrà luogo esclusivamente per ordine di merito in seguito ad esame di concorso e di idoneità, al quale saranno chiamati i farmacisti

di 3ª classe nell'anno successivo a quello della loro nomina a farmacisti militari.

Art. 5.

All'esame di cui all'articolo precedente, non si potrà concorrere che una sola volta. Quelli che non vi conseguiranno l'idoneità o che non vi si presenteranno senza esserne impediti da legittima ed accertata causa, saranno considerati come dimissionari dall'impiego e dispensati dal servizio senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 6.

La promozione a farmacista di 1ª classe avrà luogo in seguito ad un esame di idoneità, il quale sarà pure valevole come concorso per l'avanzamento a scelta.

I primi posti vacanti saranno conferiti a quelli che, avendo conseguito la scelta, sono ad un tempo i più anziani; i successivi saranno poi conferiti con tale norma che di due posti vacanti il primo spetti al merito ed il secondo all'anzianità accompagnata dalla idoneità.

Nella formazione della lista di avanzamento si avrà per base l'anzianità degli inscrivendi, a mente del comma precedente, indipendentemente dal risultato delle votazioni di esame.

Art. 7.

All'esame di cui all'articolo precedente si potrà concorrere per due volte soltanto, e il rifiuto di concorrervi, non giustificato da legittima causa d'impedimento, come pure la motivata esclusione dall'esame, saranno considerati come prova fatta e fallita.

Non potrà in ogni caso, e qualunque sia il risultato finale dell'esame, essere dichiarato promovibile a scelta quegli che nel precedente concorso non abbia conseguita l'idoneità.

Art. 8.

La promozione a farmacista capo di 2ª classe avrà luogo per anzianità fra i farmacisti di 1ª classe.

Art. 9.

La promozione a farmacista capo di 1ª classe avrà luogo per ordine di merito in seguito ad esame di concorso fra i farmacisti capi di 2ª classe che saranno compresi nella prima metà del rispettivo ruolo di anzianità, esclusione fatta di quelli

che anche ad uno solo dei precedenti concorsi per l'avanzamento non abbiano conseguita l'idoneità, o ne siano stati esclusi, o senza motivo abbiano rinunciato a concorrere.

Art. 10.

La promozione a chimico farmacista direttore ed a chimico farmacista ispettore avrà luogo esclusivamente per merito ed a scelta del Ministero fra i farmacisti capi di 1ª classe, sentito il parere del Comitato di sanità militare.

Art. 11.

L'anzianità è stabilita dalla data del decreto di nomina ed, a parità di data, da quella del decreto di nomina al grado inferiore. Se però la nomina è conseguenza di concorso o di esame, l'anzianità è regolata dal punto ottenuto nella relativa classificazione finale.

Nel computo dell'anzianità sarà dedotto:

a) il tempo durante il quale il farmacista sia stato sospeso dalle sue funzioni;

b) il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

Pei farmacisti già aventi assimilazione a grado militare il tempo trascorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio non sarà computato nè per l'avanzamento nè per anzianità, e sarà computato per la metà soltanto quanto alla riforma ed al ritiro.

Art. 12.

L'anzianità per sè sola non dà diritto a promozione, ma deve essere accompagnata dalla idoneità e da favorevoli note sugli specchi caratteristici.

Art. 13.

Il farmacista che sia stato sospeso dall'impiego non potrà, nel periodo in cui dura la punizione, essere ammesso ad esami, nè aspirare ad avanzamento, nè lo potrà in seguito, qualora per la gravità della mancanza commessa, egli sia stato giudicato immeritevole di ulteriore progresso nella carriera.

Art. 14.

I programmi d'esame, le norme colle quali avranno luogo e il numero dei punti necessari per ottenere il diritto all'avanzamento a scelta saranno stabiliti dal Ministero e pubblicati tre mesi prima che abbiano luogo gli esami.

Art. 15.

Nella formazione del punto di classificazione finale si terrà conto delle prove di assiduità e di condotta in genere dei candidati, mediante uno speciale voto di condotta, che interverrà come punto medio di gruppo nella formazione del suddetto punto di classificazione finale.

Art. 16.

I farmacisti presso le truppe in campagna potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso, ad eccezione di quelli che anche in un solo precedente concorso non siano stati dichiarati idonei all'avanzamento, o volontariamente abbiano rinunciato all'esame o ne siano stati esclusi. Per questi occorrerà, per aver diritto a promozione, la prova degli esami.

Art. 17.

Saranno applicabili ai farmacisti militari la legge sull'aspettativa e sulla disponibilità degli impiegati civili e le pene disciplinari di cui al capo terzo del regolamento annesso al R. Decreto 23 ottobre 1853, N. 1611.

Però per quello che riguarda il trattamento di aspettativa, di riforma e di ritiro dei farmacisti militari già aventi assimilazione a grado militare sarà provveduto a termine del Nostro Decreto 12 aprile 1885.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

I farmacisti di 3ª classe provenienti dai sottofarmacisti aggiunti potranno essere promossi farmacisti di 2ª classe senza ulteriore esame, perchè già subirono un esame di concorso per la nomina a sottofarmacisti aggiunti.

La stessa norma si seguirà per la promozione a farmacista di 2ª classe dei farmacisti di 3ª classe, i quali, essendo stati nominati per titoli farmacisti di 4ª classe, hanno già subito l'esame di avanzamento alla classe in cui attualmente trovansi.

Le dette promozioni si faranno nell'ordine della classificazione di merito riportata negli esami.

Art. 19.

I farmacisti capi di 2ª classe attuali, ed i farmacisti di 1ª classe, cui sia applicabile il disposto dall'art. 98 della pre-

citata legge 29 giugno 1882, potranno essere promossi farmacisti capi di 1ª classe per scelta, senza prova d'esame, semprechè essi abbiano i requisiti per esserne giudicati meritevoli, e che negli esami di concorso precedentemente sostenuti abbiano riportato sempre alla 1ª prova l'idoneità all'avanzamento.

Art. 20.

I farmacisti di 3ª classe già in servizio come tali all'atto della promulgazione della legge 23 giugno 1887, precitata, conserveranno l'assimilazione di rango a grado militare che prima avevano; ed i farmacisti di 3ª classe che ebbero la nomina a farmacisti di 4ª classe in dipendenza dei concorsi a titoli avvenuti negli anni 1885 e 1886, conserveranno relativamente agli esami di avanzamento a farmacista di 2ª classe i diritti acquisiti, giusta il disposto dall'art. 5 del precitato Nostro Decreto 11 febbraio 1883.

Art. 21.

Sono mantenute le disposizioni precedenti relative al personale farmaceutico militare in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 185. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 4811 (serie 3ª) che modifica il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra.** — 25 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4591, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1887-88;

Visto il R. Decreto 27 giugno 1884, N. 2492, che stabilì il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra e l'altro R. Decreto 10 febbraio 1887, N. 4336, che ha modificato lo stesso ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra è aumentato di 1 capo sezione di 2ª classe a lire 4500.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **186**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 16 agosto.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti gli articoli 21 e 27 della legge di ordinamento del R. esercito (testo unico) 14 luglio 1887;

Visto l'art. 25 del R. Decreto 12 maggio 1881, N. 231 (serie 3ª), portante il riordinamento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il Decreto Ministeriale 22 maggio 1881 col quale vennero stabilite le attribuzioni delle singole divisioni del Ministero;

Determina:

Art. 1.

A datare dal 1° settembre 1887, il personale degli ufficiali delle fortezze farà passaggio dalla direzione generale dell'artiglieria a quella di fanteria e cavalleria.

Art. 2.

La trattazione degli affari relativi agli ufficiali di milizia territoriale e di riserva, e così la tenuta dei ruoli relativi, è ripartita, secondo l'arma e corpo a cui essi appartengono, ai vari uffici del Ministero ai quali è affidato il servizio del rispettivo personale.

Roma, addì 16 agosto 1887.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. **187.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Domande e proposte di ufficiali e di impiegati per cambio di posizione, o per speciali destinazioni.** — 16 agosto.

1. D'ora in avanti le domande e le proposte di ufficiali per cambio di corpo, di servizio, di residenza, ovvero per destinazione a cariche od impieghi speciali, non dovranno essere notificate al Ministero che in occasione della compilazione delle note caratteristiche, in conformità a quanto è disposto dal N. 9 della relativa Istruzione.

2. All'infuori del tempo ora accennato, i capi di corpo e di servizio potranno far pervenire al Ministero, per la via gerarchica, soltanto quelle domande e proposte che rivestano veramente un grave e ben constatato carattere d'urgenza, ovvero siano consigliate da convenienze di servizio o da riguardi disciplinari; facendo risultare le ragioni per cui credono di darvi corso fuori del tempo stabilito.

3. Ogni anno sugli specchi e specchietti caratteristici dovranno essere inscritte, oltre le domande e proposte nuove per destinazioni speciali di ufficiali, anche quelle, non ancora soddisfatte, già inscritte negli specchi e specchietti dell'anno precedente, od inoltrate lungo l'anno in via eccezionale, che la commissione compilatrice o gli ufficiali credessero di mantenere: e rimane con ciò stabilito che, dopo la compilazione annuale dei nuovi specchi o specchietti, s'intenderanno annullate tutte le domande o proposte d'ogni genere fatte precedentemente, e non ripetute nei medesimi.

4. Le commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e le autorità militari per le quali passano gli specchi e specchietti, saranno tenute ad esprimere il loro avviso motivato, non solo sulle domande o proposte nuove inserte negli specchi e specchietti, ma anche su quelle che vi si trovano inscritte come ripetizione di domande o proposte precedenti, rimaste senza effetto.

Per le domande e proposte di nomina ad applicato di stato maggiore, il parere delle commissioni e delle autorità militari dovrà indicare le cause per le quali l'ufficiale fosse ritenuto meno atto al servizio nei reggimenti, e quando si tratti di malattie temporanee, dovrà accennarne la natura e la gravità.

5. Negli specchi e specchietti caratteristici non dovranno essere inscritte che le domande sull'accoglimento delle quali la commissione compilatrice possa esprimere un parere favorevole.

Per evitare gli inconvenienti di varia natura, e specialmente d'indole morale, che deriverebbero da un numero troppo grande

di domande le quali non possano essere assecondate, perchè eccedenti al bisogno, le commissioni, prima di esprimere il loro parere su ciascuna domanda e d'inscriverla quindi nello specchio o specchietto relativo, si assicureranno che l'ufficiale si trovi realmente nelle condizioni, o riunisca nel grado voluto le qualità che si richiedono per la destinazione al servizio od all'impiego speciale cui l'ufficiale aspira.

Quando la commissione si pronuncia sfavorevolmente su qualche domanda deve farne conoscere i motivi all'ufficiale interessato.

6. Non si dovranno più inoltrare, nè inscrivere sugli specchi e specchietti domande o proposte per trasferimento nelle scuole militari o nei convitti nazionali militari, di ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena, di capitani comandanti di compagnia nei distretti, e di ufficiali, in genere, che, oltre all'indole, coltura, istruzione militare, ecc., che si richieggono per il servizio speciale delle dette scuole e convitti, non abbiano tutte le condizioni fisiche richieste per l'avanzamento nei corpi *attivi*.

Parimenti non dovranno più essere inoltrate domande, nè proposte di tenenti per la nomina ad applicato di stato maggiore.

Infine non saranno ammesse domande di ufficiali di artiglieria per cambio di specialità di servizio, dovendo la loro assegnazione ai vari servizi dell'arma essere regolata secondo le proposte della commissione incaricata della compilazione delle liste annuali di proposta ad avanzamento.

7. Le domande per cambiamento di corpo o di destinazione, fondate unicamente sopra ragioni di privato interesse o di famiglia, non saranno ammesse se non quando vengono comunicate alla commissione per iniziativa del capo di corpo o di servizio, a cui spetta di tenersi informato dei bisogni dei suoi dipendenti e di accertarne la reale esistenza, e sia possibile l'esaudirle.

8. Le traslocazioni di ufficiali addetti a servizi con sedi fisse (comandi e direzioni territoriali, distretti, scuole, fortezze, tribunali ecc.), non saranno concesse se non quando l'ufficiale richiedente sia da due anni almeno nel luogo da cui desidera di essere trasferito.

9. Nessun ufficiale potrà ottenere un cambio di posizione o di residenza, nè la destinazione ad un servizio od impiego speciale, se non vi è proposto dai suoi superiori gerarchici, sia di loro iniziativa, sia in seguito a domanda regolare dell'ufficiale.

10. Le disposizioni sovraccennate sono in massima applicabili anche agli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra.

11. Gli *Atti* N. 88 della *Raccolta del Giornale Militare*, e N. 153 del 1886, sono abrogati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **188**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla Istruzione speciale per le truppe d'Africa.** — 17 agosto.

Alla Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe in Africa, 30 giugno 1887, sono fatte le seguenti varianti:

§ 92. Nell'ultimo periodo del secondo comma, dopo le parole: « sulle maniche della giubba » è aggiunto: « e consistono in una, due o tre trecciuole, secondo il grado, con più un gallone, alla base, per gli ufficiali superiori.

§ 101. Nel penultimo periodo del secondo comma, dopo le parole: « marca rossa » è del pari aggiunto: « e consistono: per i sottufficiali, in un gallone ed in uno, due o tre galloncini secondo il grado, dei quali il superiore finirà in un anello ellittico; pei caporali maggiori in due galloncini e pei caporali in uno solo coll'anello come sopra; per gli appuntati in un galloncino senza anello »....

§ 123. È sostituito dal seguente:

« § 123. Per gli ufficiali distaccati in Africa l'associazione vestiario è sospesa, salvo la continuazione delle ritenute sino alla estinsione del debito, cessando però ogni obbligo di contributo a favore dell'associazione ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **189**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio.** — 17 agosto.

Il Ministero ha determinato che alle figure 145-146-147-148-150-152-154-160 e 161 inserte a pagine 124-125-126-127 e 128 dell'Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sieno sostituite le corrispondenti designate nella annessa tavola, e che allo specchio delle misure delle giubbe di panno per artiglieria, cavalleria e genio, pagine 132-133, sia sostituito il seguente:

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di panno per artiglieria, cavalleria e genio.*

TAGLIE	Suddivisioni	Lunghezza della parte posteriore: Sino alla taglia	Lunghezza della parte posteriore: Totale	Metà lunghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna compreso il risvolto del manopola	Metà larghezza della manica: Superiormente	Metà larghezza della manica: Al gomito	Metà larghezza della manica: Al polso	Lunghezza della parte anteriore dalla metà del bavero al fondo della giubba	Metà larghezza della parte anteriore dal torace al 2° occhiello	Lunghezza del fianchetto da sotto il braccio sino al fondo	Metà grossezza dell'imbusto: Alla taglia	Metà grossezza dell'imbusto: Al punto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 3° occhiello	Lunghezza del bavero alla attaccatura	Altezza del bavero: Sul davanti	Altezza del bavero: Sul dietro	Altezza delle manopole: Alla punta	Altezza delle manopole: Di sotto
		mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.	mill.
1ª	1ª	500	650	215	650	240	230	160	785	255	430	585	600	460	70	60	90	60
	2ª	500	650	210	650	235	225	160	785	245	430	565	575	450	70	60	90	60
2ª	1ª	490	640	210	640	235	225	160	775	245	420	565	575	460	70	60	90	60
	2ª	490	640	205	640	225	220	155	775	240	420	550	560	450	70	60	90	60
3ª	1ª	480	630	205	630	225	220	155	765	240	410	550	560	450	70	60	90	60
	2ª	480	630	200	630	220	215	155	760	235	410	530	545	440	70	60	90	60
4ª	1ª	470	620	200	620	220	215	155	750	235	400	530	545	440	70	60	90	60
	2ª	470	620	195	620	215	210	155	750	225	400	500	520	440	70	60	90	60
5ª	1ª	460	610	195	610	215	210	150	740	225	390	500	520	440	70	60	90	60
	2ª	460	610	190	610	215	210	150	735	220	390	485	500	430	70	60	90	60
6ª	1ª	450	600	195	600	215	210	150	730	225	380	500	520	430	70	60	90	60
	2ª	450	600	190	600	215	210	150	725	220	380	485	500	430	70	60	90	60
7ª	1ª	440	590	190	590	215	210	150	715	220	370	485	500	430	70	60	90	60
	2ª	440	590	185	590	210	205	145	715	215	370	470	485	420	70	60	90	60

Fig. 146



Fig. 145

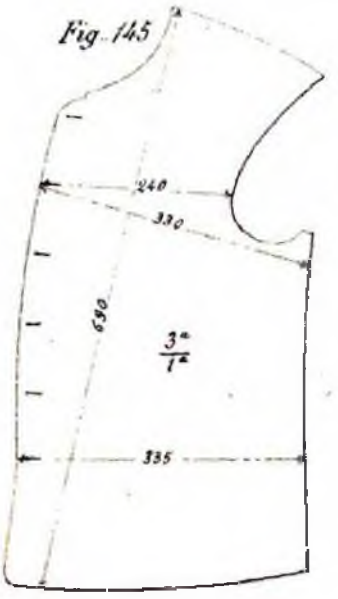
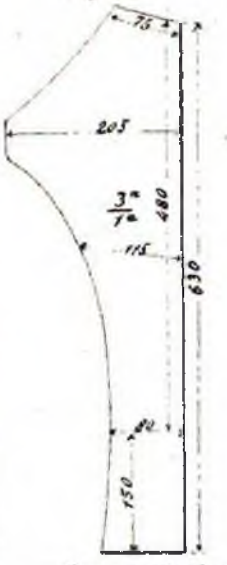


Fig. 147



Parte posteriore

Fig. 160

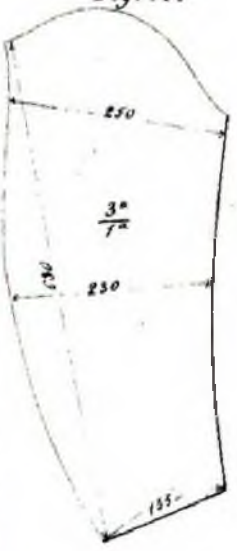


Fig. 161

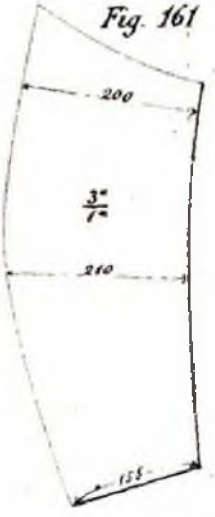
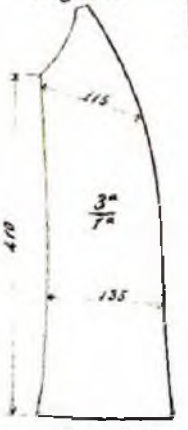


Fig. 147



Fianchetto

Fig. 150

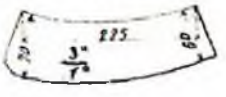


Fig. 154



Fig. 148

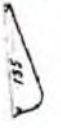


Fig. 152



Scala di ½.



La direzionedell' opificio di arredi militari provvederà, dopo la pubblicazione del presente *Atto*, all'invio ai corpi interessati dei nuovi campioni di giubbe e dei relativi modelli in carta (patrons) per il taglio delle medesime.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

563,054

DISPENSA 46ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° settembre.

LUGLIO 24. — Legge 24 luglio 1887, N. 4713 (serie 3ª), che modifica la legge di contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce alla stipulazione dei contratti. *pag.* 633.

AGOSTO 7. — R. Decreto N. 4861 (serie 3ª) relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione, *pag.* 634.

Atto N. **190** — SERVIZIO DEL COMMISSARIATO MILITARE. — **Legge 24 luglio 1887, N. 4713 (serie 3ª), che modifica la legge di contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce alla stipulazione dei contratti.** — 24 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 4 del testo unico di legge sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato del 17 febbraio 1884, N. 2016, è sostituito l'articolo seguente:

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza la forma di incanti:

1° per l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze impreviste non permetta l'indugio degli incanti e per le provviste delle fortezze e delle regie navi, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3° per la provvista dei grani destinati alle sussistenze militari, quando il Ministero giudichi che tali provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto, o non convenga farle ad economia nel modo stabilito dall'articolo 16;

4° per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

5° pei prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

6° per l'affitto di locali ad uso di abitazione e loro dipendenza, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

7° quando l'asta sia andata deserta, o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo; nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nello incanto.

L'acquisto dei tabacchi esteri potrà essere fatto dall'amministrazione direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri, col mezzo di funzionari a ciò delegati dal Ministro di finanza, volta per volta che occorra procedere agli acquisti, intendendosi non applicabile a questi speciali acquisti il disposto degli articoli 9 e 12.

Al conto consuntivo d'ogni anno saranno allegati: il decreto di nomina dei delegati, i contratti stipulati colla indicazione delle quantità di tabacchi acquistate e dei prezzi fatti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO. A. MAGLIANI.

N. **191**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto N. 4861 (serie 3ª), relativo al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione**. — 7 agosto.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 13 novembre 1853 sull'avanzamento nel regio esercito, ed il regolamento 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge medesima;

Vista la legge di ordinamento del regio esercito, approvata con R. Decreto 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. Decreto 13 maggio 1884;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali maestri di equitazione appartengono all'arma di cavalleria.

Essi peraltro non possono fare passaggio nella categoria degli ufficiali dei reggimenti di cavalleria.

A questi ufficiali esclusivamente appartengono i posti di maestro di equitazione stabiliti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito.

Art. 2.

I sottotenenti maestri di equitazione sono nominati *a scelta* fra i sottufficiali istruttori di equitazione, che al termine del corso magistrale ottennero il certificato di idoneità al mentovato impiego, man mano che si verificheranno delle vacanze.

Art. 3.

L'avanzamento a tenente ed a capitano dei maestri di equitazione ha luogo *ad anzianità*, in ragione dei posti che si fanno vacanti nel loro impiego, sempre quando dalle commissioni competenti siano dichiarati meritevoli della promozione, e conservino l'idoneità fisica ed intellettuale volute per l'impiego di maestro di equitazione.

Art. 4.

I sottotenenti ed i tenenti maestri di equitazione non potranno in nessun caso conseguire la promozione al grado superiore prima che siano promossi gli ufficiali dell'arma di cavalleria di pari grado che li precedono in anzianità.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

DISTINTIVI DI GRADO PER GLI UFFICIALI E PER GLI UOMINI DI TRUPPA COMANDATI IN AFRICA

UFFICIALI

Atto N° 193 del 1857



Le N. 3 dovranno avere un filo di mezzo Blue per gli Ufficiali fino al Tenente

TRUPPA



Le N. 3 dovranno avere un filo di mezzo verde per i graduati di Truppa meno per il Maresciallo e Capo Musica per i quali sono un filo di mezzo Blue



DISPENSA 47ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

SETTEMBRE 5. — Distintivi di grado per gli ufficiali e per gli uomini di truppa destinati in Africa, *pag.* 637.
» 5. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 638.
» 5. — Tariffa per le riparazioni alle armi, *pag.* 639.

Atto N. **192**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Distintivi di grado per gli ufficiali e per gli uomini di truppa destinati in Africa.** — 5 settembre.

Il Ministero ha adottato per gli ufficiali, e per gli uomini di truppa destinati in Africa, i distintivi di grado di cui nelle annesse tavole di disegni.

Per i distintivi degli uomini di truppa ha inoltre fissato il seguente conto di formazione:

CONTO *dei distintivi di grado sulle maniche delle giubbe di tela per le truppe destinate in Africa.*

GRADI	Quantità di treccia da rossa		Importo della treccia rossa (a L. 0,12 il metro)		Quantità di gallone rosso		Importo del gallone rosso (a L. 0,37 al metro)		Mano d'opera		Importo totale dei distintivi		*Annotazioni*
	m.	c.	L.	mm.	m.	c.	L.	mm.	L.	mm.	L.	mm.	
Appuntato . . .	»	50	»	060	»	»	»	»	»	140	»	200	
Caporale. . . .	»	70	»	084	»	»	»	»	»	200	»	284	
Caporale magg.	1	25	»	150	»	»	»	»	»	350	»	500	
Sergente . . .	»	95	»	114	»	50	»	185	»	450	»	749	
Furiere	1	50	»	180	»	50	»	185	»	600	»	965	
Furiere magg. .	2	10	»	252	»	50	»	185	»	750	1	187	
Maresciallo-Capo musica . . .	»	50	»	060	»	»	»	»	»	160	»	225	Il distintivo è di treccinola bleua L. 0,43 al metro.

Il Ministro — F. Bertolè Viale.

N. **193**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879)**. — 5 settembre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
VII^a	347	Tela in cotone color bronzo-chiaro da vestiario per le truppe d' Africa (alta da m. 0,68 a m. 0,69) . . .	M.L.	1	10	Variante
»	348	Trecciuola in filo di marca rossa alta mm. 5 da distintivi di grado per le truppe d'Africa	M.L.	0	12	Aggiunta
»	349	Gallone in filo di marca rossa alto mm. 16 da distintivi di grado per le truppe d'Africa	M.L.	0	37	Id.
»	350	Trecciuola in filo di marca bleu alta mm. 5 da distintivi di grado per le truppe d'Africa	M.L.	0	13	Id.
»	348*bis*	Cuoio mascherecio . . .	Kg.	3	30	Variante
»	349*bis*	Cuoio naturale	»	5	»	Id.
»	350*bis*	Cuoio nero.	»	4	»	Id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **194**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Tariffa per le riparazioni alle armi**. — 5 settembre.

Il Ministero determina che per le riparazioni alle armi Mod. 70/87 e Mod. 1870 si abbia ad applicare la tariffa che segue, la quale sostituisce quella N. 4 inserta nel Compendio delle prescrizioni che regolano il servizio tecnico delle armi presso i corpi. *Il Ministro*. — E. Bertolè-Viale.

TARIFFA *per le riparazioni ai fucili e moschetti da truppe specia*
da truppe speciali Mod. 1870, Tipo X e Regolamentare; m

Articolo		INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
1	C.A.	Anello d'arresto — adattarlo . . . . .
2		Bacchetta — adattarvi la copiglia, provvedendola . . . . .
3		Id. — adattarvi la mezza bacchetta e pulirla, provvedend la copiglia . . . . .
4		Id. — adattarvi la mezza bacchetta, la molla, la vite e p lirla provvedendo la copiglia. . . . .
5		Id. — adattarvi la molla e pulirla . . . . .
6		Id. — rinnovarvi le spire . . . . .
7		Id. — pulirla, drizzarla, ove occorra . . . . .
8	*	Base di mirino e mirino digrossato — adattarli, saldare la ba a forte, ultimarli, temprare il mirino nell'acqua, pulirlo e fa rinvenire al violetto, ripulire la canna e riabbrunarla . .
9		Bocchino colorito — adattarlo . . . . .
10		Id. — pulirlo e ricolorirlo . . . . .
11		Bottoncino di fascetta di bocchino e ponticello, colorito adattarlo e ribadirlo . . . . .
12		Bottone di alzo colorito — adattarlo e ribadire la copiglia.
13		Id. di copriapertura di caricamento — adattarlo, salda a forte, pulire il copriapertura ricolorirlo . . . . .
14		Id. id. di caricamento — risaldarla forte, p lire il copriapertura e ricolorir
15		Calciolo colorito — adattarlo . . . . .
16		Id. — pulirlo, togliervi gli sfregi ove occorra e r colorirlo . . . . .
17	*	Canna — adattarla all'arma . . . . .
18	*	Id. — accecarla alla bocca. . . . .
19		Id. — accecare leggermente lo spigolo del risalto della cam e pulirlo . . . . .
20	*	Id. — livellarla . . . . .
21		Id. — pulirla internamente con piombo, olio e smeriglio lire la camera e la culatta mobile con stecc legno, olio e smeriglio . . . . .
22	*	Id. — pulirla internamente con rame, olio e smeriglio .
23	*	Id. — rifarvi le rigie . . . . .
24	C.A.	Id. — separarla dalla culatta mobile, togliervi tutti gli sfr od ammaccature all'esterno ed alla bocca, riab narla e pulire la culatta mobile ove occorra .

(1) Pei fucili Mod. 1870 mezzani si applicano le analoghe riparazioni indicate pel fucile M

Mod. 70/87: ai fucili Mod. 1870, Tipo H-X e Regolamentare; moschetti schetti Mod. 1870 da cavalleria e carabinieri, abbrunati (1).

ARMI MOD. 70/87				ARMI MOD. 1870								ANNOTAZIONI
Fucili		Moschetti da truppe speciali		Fucili		Moschetti da truppe speciali		Moschetti da cavalleria		Moschetti da carabinieri		
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
»	10	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	05	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	10	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	16	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	05	»	»	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	»	»	10	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	
1	07	1	04	1	07	1	04	»	82	1	04	
»	06	»	06	»	06	»	06	»	15	»	35	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	07	»	15	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	»	»	02	
»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	
»	»	»	»	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	»	»	»	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	24	
»	16	»	16	»	16	»	16	»	14	»	16	
»	25	»	22	»	25	»	22	»	20	»	22	
»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	
»	08	»	08	»	08	»	08	»	08	»	08	
»	50	»	40	»	50	»	40	»	30	»	40	
»	50	»	40	»	50	»	40	»	30	»	40	
»	20	»	15	»	20	»	15	»	12	»	15	
»	50	»	40	»	50	»	40	»	30	»	40	
»	84	»	81	»	84	»	81	»	59	»	81	

pei fucili Mod. 1870 corti, si applicano invece le riparazioni indicate pel moschetto da truppe speciali.

Articolo		INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
25		CANNA — togliervi accuratamente leggieri sfregi nell' interno della camera con stecche di legno, olio e smeriglio . .
26	*	ID. — togliervi all'intorno ammaccature . . . . .
27		ID. — togliere ammaccature allo spigolo dell'incastro per la testa dell'estrattore e riparare alla sgranatura del medesimo . . . . .
28		ID. — togliervi leggieri sfregi alla bocca . . . . .
29		ID. — togliervi uno straccio inceppato . . . . .
30		CAPPELLO A SUOLA — adattarlo o riadattarlo al garbo . . . . .
31	C. A.	CASSA — adattarvi un fusto facendovi una grande innestatura .
32	C. A.	ID — adattarvi un mezzo fusto, facendovi una piccola innestatura . . . . .
33	C. A.	ID. — ultimarla, drizzandola ove occorra, adattando a tutte le parti dell'arma l'asta disgrossata . . . . .
34	C. A.	ID. — mettere un tassello grande . . . . .
35	C. A.	ID. — mettere un tassello piccolo . . . . .
36	C. A.	ID. — pulirla con petrolio, asciugarla con stracci riungendola negli incassi con olio carburo ed esternamente con olio d'oliva e poscia tornarla a fregare con stracci.
37		ID. — rinnovare lettera e numero matricolare . . . . .
38		ID. — riparare una scheggia od una solcatura molto profonda, raschiando la cassa solo nel punto ove si eseguisce la riparazione . . . . .
39		CHIAVETTA — adattarla . . . . .
40	C. A.	CILINDRO OTTURATORE — adattarlo e pulirlo . . . . .
41	*	ID. ID. — adattarvi il peduncolo e pulirlo . . .
42	C. A.	ID. ID. — raddrizzarvi il peduncolo . . . . .
43		CODETTA — adattarla . . . . .
44		COPIGLIA D'ALZO COLORITA — adattarla, ribadendola . . . . .
45		ID. ID. — disgiungerla dall'alzo, drizzarla e rimetterla a posto ribadendola . .
46		ID. DI MIRINO — adattarla . . . . .
47		ID. D'ARRESTO — adattarla, provvedendola . . . . .
48		ID. DI SPORTELLO — adattarla . . . . .
49		ID. ID. DI SCATOLA SERBATOIO — adattarla, provvedendola . .
50		COPRIAPERTURA DI CARICAMENTO COLORITO — adattarlo . . . .
51		ID. ID. — pulirlo, togliervi gli sfregi od ammaccature ove occorra, e ricolorirlo . . . . .
52	*	CULATTA MOBILE — adattarla . . . . .
53		DADO DI CASSA DI SINISTRA O DI DESTRA — adattarlo . . . . .
54		DENTE DI SCATTO TEMPRATO — adattarlo . . . . .
55		ESPULSORE — adattarlo e pulirlo . . . . .
56		ESTRATTORE — adattarlo e pulirlo . . . . .

ARMI MOD. 70/87				ARMI MOD. 1870								ANNOTAZIONI
Fucili		Moschetti da truppe speciali		Fucili		Moschetti da truppe speciali		Moschetti da cavalleria		Moschetti da carabinieri		
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	
»	20	»	20	»	20	»	20	»	20	»	20	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	
»	10	»	10	»	»	»	»	»	»	»	»	
1	20	»	»	1	20	»	»	»	»	»	»	
»	75	»	75	»	75	»	75	»	»	»	»	
2	10	2	»	2	»	1	90	1	80	»	»	
»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	
»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	20	»	18	»	20	»	18	»	15	»	15	
»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	»	03	
»	06	»	06	»	06	»	06	»	06	»	06	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	20	»	20	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	08	»	08	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	05	»	05	
»	06	»	06	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	12	»	12	»	12	»	12	
»	»	»	»	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	
»	05	»	05	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	
»	»	»	»	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	

Articolo		INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
57		ESTRATTORE — ridargli la voluta energia, raddrizzandolo o chiudendone il gancio . . . . .
58		ID. — ritemprarlo nell'olio, farlo rinvenire coll'olio e pulirlo . . . . .
59		FASCETTA PRIMA COLORITA — adattarla . . . . .
60		ID. SECONDA ID. — adattarla . . . . .
61		ID. PRIMA O SECONDA — pulirla e ricolorirla . . . . .
62	*	FERMO DI BAIONETTA FUCINATO — adattarlo, saldarlo a forte con lastra di ottone, ultimarlo, ripulire la canna e riabbrunarla
63	*	FERMO DI SCIABOLA-BAIONETTA — adattarlo, saldarlo a forte con lastra di ottone, ultimarlo, ripulire la canna e riabbrunarla . . .
64	C.A.	FERMO DI SCIABOLA-BAIONETTA — farvi l'incastro, adattarvi un pezzo di riporto di acciaio provvedendolo, saldarlo con saldatura di stagno, ultimarlo, riadattando la sciabola-baionetta . . .
65		FORNIMENTI — pulirli, togliervi gli sfregi e le piccole ammaccature ove occorra e ricolorirli (compresovi il manicotto ed il copriapertura di caricamento e per le armi M. 70/87 la riabbrunatura della scatola serbatoio con vernice da canne) . . .
66		GRILLETTO TEMPRATO — adattarlo. . . . .
67		GUARDAMANO ESCLUSO IL PONTICELLO, CODETTA CON LEVA DI SICUREZZA E VITE PERNO — togliervi le fecce o traccie di ruggine
68		LEVA DI SICUREZZA TEMPERATA — adattarla. . . . .
69		ID. ID. — adattarla, pulirla, temperarla in polvere d'osso carbonizzata . . . . .
70		MAGLIETTA DI BOCCHINO — adattarla, pulirla, colorirla insieme al bocchino, provvedendo la copiglia .
71		MAGLIETTA DI FASCETTA O DI BOCCHINO O DI PONTICELLO, COLORITA — adattarla, e ribadire il bottoncino . . . . .
72		MAGLIETTA DI PIASTRETTA — adattarla, provvedendo la copiglia, pulirla e colorirla insieme alla piastretta . . . . .
73		ID. ID. — adattarla e colorirla . . . . .
74		MANICOTTO — pulirlo e ricolorirlo . . . . .
75	C.A.	MIRINO — adattarlo, temprarlo e farlo rinvenire al violetto. .
76		ID. — togliervi piccole ammaccature e sfregi . . . . .
77		MOLLA D'ALZO — adattarla . . . . .
78		ID. ID. — ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio
79		ID. D'ATTRITO — adattarla. . . . .
80		ID. SPIRALE DEL SERBATOIO — adattarla. . . . .
81		ID. DI CULATTA MOBILE — adattarla . . . . .
82		MOLLA DEL GRILLETTO — adattarla e pulirla . . . . .
83		ID. ID. — ritemprarla nell'olio, farla rinvenire coll'olio
84		ID. SPORTELLO — adattarla . . . . .

ARMI MOD. 70/87				ARMI MOD. 1870								ANNOTAZIONI
Fucili		Moschetti da truppe speciali		Fucili		Moschetti da truppe speciali		Moschetti da cavalleria		Moschetti da carabinieri		
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	
»	05	»	»	»	05	»	»	»	»	»	»	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	»	»	»	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	00	1	00	
1	50	1	48	1	50	1	48	»	»	»	»	
1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»	
»	84	»	77	»	72	»	65	»	62	»	65	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	»	15	
»	30	»	30	»	30	»	30	»	30	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	»	»	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	»	»	05	
»	15	»	15	»	15	»	15	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	11	»	»	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	09	»	09	»	09	»	09	»	08	»	09	
»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	
»	05	»	05	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	07	»	07	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	09	»	09	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	04	»	04	»	04	»	04	»	04	»	04	
»	06	»	06	»	06	»	06	»	06	»	06	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	03	»	03	

Articolo		INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
85		Molla sportello — ritemperarla . . . . .
86		Molletta di becchino o di fascetta colorita — adattarla . .
87		Id. id. id. — pulirla e ricolorirla . .
88	*	Noce a manubrio — adattarla . . . . .
89	*	Otturatore — adattarlo e pulirlo . . . . .
90	*	Id. — pulirlo, togliervi gli sfregi ove occorra . . . .
91		Percussore — adattarlo e pulirlo . . . . .
92		Id. — rifare un tratto dell'asta con un pezzo di riporto d'acciaio provvedendolo, saldarlo a forte ed ultimarlo, temprare nell'acqua l'estremità del tratto cilindrico e farlo rinvenire al violetto . . . .
93		Piastretta con maglietta colorita — adattarla . . . . .
94		Id. id. — fermare la maglietta, ove occorra, pulirla e ricolorirla . . . . .
95		Ponticello colorito — adattarlo . . . . .
96		Id. — pulirlo e ricolorirlo . . . . .
97	C.A.	Ritto d'alzo ultimato — adattarlo ribadendo la copiglia . . .
98	C.A.	Scatola serbatoio — adattarla . . . . .
99	C.A.	Id. id. — riabbrunirla pulendola prima con lima dolce ed alzandovi piccole ammaccature ove occorra. . . . .
100		Scudo — adattarlo pulirlo e temprarlo in polvere d'ossa carbonizzata . . . . .
101		Sportello — adattarlo, temprarlo in parte, pulirlo e farlo rinvenire al violetto. . . . .
102		Id. — pulirlo e ricolorirlo . . . . .
103		Id. di sinistra o di destra di scatola serbatoio — adottarlo provvedendo la copiglia. . . . .
104		Vite da legno di calciolo o di piastretta — adattarla . . .
105		Id. di calciolo piccola — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
106		Id. di grilletto o dente di scatto — adattarla, pulirla e colorirla al violetto. . . . .
107		Id. di molla d'alzo — adattarla, pulirla e colorirla al violetto .
108		Id. di bacchetta — adattarla e pulirla . . . . .
109		Id. di anello d'arresto — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
110		Id. di scatola serbatoio — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
111		Id. di molla di culatta mobile — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
112		Id. di espulsione — adattarla, pulirla e colorirla al violetto. .

ARMI MOD. 70/87				ARMI MOD. 1870								ANNOTAZIONI
Fucili		Moschetti da truppe speciali		Fucili		Moschetti da truppe speciali		Moschetti da cavalleria		Moschetti da carabinieri		
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	05	»	05	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	»	50	
»	06	»	06	»	06	»	06	»	06	»	»	
»	08	»	08	»	08	»	08	»	08	»	»	
»	08	»	08	»	08	»	08	»	08	»	»	
»	11	»	11	»	11	»	11	»	11	»	15	
»	30	»	30	»	30	»	30	»	30	»	30	
»	30	»	30	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	45	»	45	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	»	25	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	20	»	20	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	02	»	02	
»	15	»	15	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	»	»	02	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	03	»	»	
»	05	»	05	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	07	»	07	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	05	»	05	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	05	»	05	»	»	»	»	»	»	»	»	

Articolo	INDICAZIONE DELLE RIPARAZIONI
113	VITE DA LEGNO PER DADI DI CASSA — adattarla . . . . .
114	ID. DI MOLLA DI SPORTELLO — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
115	ID. DI BOCCHINO — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . .
116	ID. DI CHIAVETTA — adattarla . . . . .
117	ID. DI CODETTA ANTERIORE E POSTERIORE — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
118	ID. DI ESPULSORE — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . .
119	ID. DI FASCETTA O DI BOCCHINO E DI PONTICELLO, COLORITA — adattarla e ribadire il bottoncino . . . . .
120	ID. DI PIASTRETTA — adattarla, pulirla e colorirla al violetto .
121	ID. DI PONTICELLO — adattarla, pulirla e colorirla al violetto .
122	ID. DI PERNO DI LEVA DI SICUREZZA — adattarla, pulirla e colorirla al violetto . . . . .
123	VITE ROTTA — estrarla dalla chiocciola . . . . .
124	ID. QUALUNQUE — pulirla, riparavi lo spacco e ricolorirla . .
125	C.A. ZOCCOLO D'ALZO — adattarlo, saldarlo con saldatura di stagno . .
126	C.A. ID. ID. — risaldarlo con saldatura di stagno . . . .
127	PICCOLA RIPARAZIONE QUALUNQUE . . . . .
128	PULITURA SEMPLICE ED UNTURA DELL'INTERA ARMA — compresa la sciabola-baionetta o baionetta. . . . .
	Articoli speciali riferentesi all'abbrunatura e coloritura a nuovo delle armi (Direzione di artiglieria).
129	CANNA — abbrunarla . . . . .
130	FORNIMENTI — colorirli (compreso il manicotto ed il copriapertura di caricamento). . . . .

ARMI MOD. 70/87				ARMI MOD. 1870								ANNOTAZIONI
Fucili		Moschetti da truppe speciali		Fucili		Moschetti da truppe speciali		Moschetti da cavalleria		Moschetti da carabinieri		
L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	
»	02	»	02	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	03	»	03	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	»	»	»	
»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	»	02	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	»	»	»	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	04	»	04	»	04	»	04	»	»	»	04	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	05	»	»	
»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	»	05	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	»	12	
»	01	»	01	»	01	»	01	»	01	»	01	
»	45	»	40	»	45	»	40	»	40	»	40	
»	45	»	40	»	40	»	40	»	40	»	40	
»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	»	10	
»	25	»	25	»	25	»	25	»	20	»	25	
»	57	»	56	»	57	»	56	»	37	»	»	
»	22	»	22	»	22	»	22	»	18	»	»	

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 48ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 settembre.

AGOSTO 3. — R. Decreto N. 4852 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai forti ed ai magazzini da polveri nella piazza di Roma, *pag.* 651.

» 17. — R. Decreto N. 4900 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa, *pag.* 652.

» 21. — R. Decreto che autorizza un secondo prelevamento di L. 6,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), *pag.* 654.

» 27. — R. Decreto relativo alla costituzione di nuovi comandi e reparti di cavalleria, artiglieria e genio, *pag.* 654.

SETTEMBRE 10. — Compilazione dei telegrammi di servizio, *pag.* 658.

Atto N. **195**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4852 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ai forti ed ai magazzini da polveri nella piazza di Roma.** — 3 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere del campo trincerato di Roma, denominate forti Ostiense, Ardeatina, Casilina e Appia Antica; batterie Porta Furba ed Appia Pignatelli e magazzini da polveri Portonaccio, Acquasanta ed Appia Antica, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. 146. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto N. 4900 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa.** — 17 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che autorizza un credito di L. 20,000,000 per spese militari in Africa;

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. Decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'amministrazione e contabilità della spesa autorizzata colla legge 10 luglio 1887, N. 4714, per spese militari in Africa, d'ordine Nostro firmato dai predetti Nostri Ministri.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsaranche, addì 17 agosto 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.
B. Brin.
A. Magliani.

REGOLAMENTO *per l'amministrazione e contabilità della spesa autorizzata colla legge 10 luglio 1887, N. 4714, per spese militari in Africa*

Art. 1.

A tutte le spese che debbono essere fatte dai Ministeri della guerra e della marina, in dipendenza della legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), è applicabile il disposto dall'articolo 63 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato col R. Decreto del 17 febbraio 1884, N. 2016.

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente, cioè acquisti e provviste di armi, materiali da guerra e da costruzione, munizioni, effetti di arredamento e di equipaggiamento, generi di vettovagliamento, quadrupedi, trasporti marittimi e terrestri, lavori di costruzione di opere e di strade militari, potranno essere fatte ad economia.

Art. 3.

I predetti Ministri della guerra e della marina potranno, in dipendenza della legge suindicata, assumere temporariamente in servizio personali civili. Le indennità e le mercedi relative da corrispondersi saranno stabilite a cura delle rispettive amministrazioni in apposite convenzioni, nelle quali verrà altresì determinato il modo di pagamento.

Art. 4.

Al pagamento delle spese di cui sopra, verrà fatto fronte dal Ministero cui la spesa riguarda, coi fondi che, secondo la precitata legge 10 luglio 1887, verranno a ciascuno assegnati con Reali Decreti sul credito di L. 20,000,000 autorizzato colla legge medesima per spese militari in Africa.

Art. 5.

Per le spese di cui ai precedenti articoli potranno emettersi mandati di anticipazione, regolati secondo il bisogno, nei limiti delle somme che saranno come sopra assegnate.

Roma, addì 17 agosto 1887.

Visto d'Ordine di S. M.

E. Bertolè-Viale.

B. Brin.

A. Magliani.

N. **197**. — LEGGI. — **R. Decreto che autorizza un secondo prelevamento di L. 6,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª).** — 21 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che accorda un credito di L. 20,000,000 per spese militari in Africa;

Visto il Nostro Decreto del 14 luglio suddetto col quale, in base al disposto dell'art. 1° della legge suindicata, è autorizzato a favore del Ministero della guerra un primo prelevamento di L. 5,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa nel Ministero stesso dell'esercizio 1887-88 al capitolo 43*ter*;

Sulla proposta del Ministro della guerra e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sul credito di L. 20,000,000 accordato come sopra colla legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), è autorizzato a favore del Ministero della guerra un secondo prelevamento di lire sei milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo dell'esercizio 1887-88 al capitolo 43*ter* sopraindicato.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **198**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto relativo alla costituzione di nuovi comandi e reparti di cavalleria, artiglieria e genio.** — 27 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvata come testo unico col R. Decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto del 3 luglio 1887, col quale vennero stabilite le tabelle graduali e numeriche definitive di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data del 1° novembre 1887 si costituiranno due nuovi comandi di brigata di cavalleria, i quali assumeranno la denominazione di:

comando dell'8ª brigata di cavalleria;

comando della 9ª brigata di cavalleria.

Art. 2.

Alla stessa data si costituiranno pure due reggimenti di cavalleria Umberto I (23°) e Vicenza (24°), alla formazione dei quali concorreranno gli attuali ultimi 12 reggimenti di cavalleria, nei modi che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Art. 3.

In ciascuno degli attuali 12 reggimenti d'artiglieria da campagna saranno, alla data del 1° novembre 1887, costituite 4 nuove batterie, un nuovo comando di brigata ed una direzione del materiale.

Art. 4.

Alla data del 1° novembre 1887 saranno costituiti un reggimento d'artiglieria a cavallo ed un reggimento d'artiglieria da montagna, in sostituzione delle attuali brigate d'artiglieria a cavallo e d'artiglieria da montagna. Il numero delle unità costitutive di detti reggimenti sarà quello prescritto dall'ultima legge di ordinamento sopracitata.

Art. 5.

Alla stessa data verranno costituiti nel 13° e nel 14° reggimento d'artiglieria da fortezza un nuovo comando di brigata e 4 compagnie d'artiglieria da fortezza.

Art. 6.

Sarà pure, alla data del 1° novembre 1887, attuato il nuovo ordinamento dei reggimenti del genio, e cioè:

nel 1° e nel 2° reggimento si costituiranno tre nuovi comandi di brigata e quattro compagnie zappatori;

nel 3° reggimento si costituiranno tre nuovi comandi di brigata, tre compagnie zappatori ed una compagnia specialisti;

nel 4° reggimento si costituiranno due nuovi comandi di brigata.

Inoltre faranno passaggio dal 3° al 4° reggimento del genio le 4 compagnie ferrovieri e dal 4° al 3° una compagnia treno.

Art. 7.

L'attuale Comitato di sanità militare assumerà, a datare dal 1° novembre 1887, la denominazione di *Ispettorato di sanità militare.*

Art. 8.

Alla stessa data l'attuale Scuola normale di cavalleria assumerà la denominazione di *Scuola di cavalleria.*

Art. 9.

I reggimenti d'artiglieria da campagna assumeranno la formazione provvisoria risultante dalla qui unita tabella graduale e numerica, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

I comandi di brigata di cavalleria, l'ispettorato di sanità militare, la scuola di cavalleria e tutti gli altri reggimenti di cui è parola nei precedenti articoli, assumeranno le formazioni per essi rispettivamente prescritte dalle tabelle graduali e numeriche annesse al R. Decreto del 3 luglio 1887.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Tabella graduale e numerica di formazione provvisoria dei reggimenti d'artiglieria da campagna.

Ciascun reggimento è composto di 1 stato maggiore, 4 brigate di batterie (16 batterie), 1 brigata treno (3 compagnie) e 1 deposito.

	UN REGGIMENTO						12 reggimenti
	Stato maggiore	4 batterie da 7	16 batterie da 9	3 compagnie treno	Deposito	Totale del reggimento	
Ufficiali.							
Colonnelli (comandanti di reggimento)	1	»	»	»	»	1	12
Tenenti colonnelli (relatori e direttori del materiale)	2	»	»	»	»	2	24
Maggiori (comandanti di brigata e addetti alle direzioni del materiale)	6	»	»	»	»	6	72
Capitani (aiutanti maggiori in 1°, addetti alle direzioni del materiale, comandanti di batteria, compagnia treno e deposito)	2	4	10	3	1	20	240
Tenenti e sottotenenti (aiutanti maggiori in 2°, ufficiali di batteria, compagnia treno e deposito, e addetti alle direzioni del materiale)	6	8	20	6	1	41	492
Ufficiali maestri d'equitazione (1)	1	»	»	»	»	1	12
Capitani medici	1	»	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti medici	1	»	»	»	»	1	12
Capitani veterinari	1	»	»	»	»	1	12
Tenenti e sottotenenti veterinari (2)	2	»	»	»	»	2	24
Capitani contabili	»	»	»	»	2	2	24
Tenenti e sottotenenti contabili	»	»	»	»	2	2	24
Totale ufficiali	23	12	30	9	6	82	989
Ragionieri d'artiglieria (pel materiale)	1	»	»	»	»	1	12
Scrivani locali	»	»	»	»	4	4	48
Truppa.							
Furieri maggiori	6	»	»	»	»	6	72
Furieri (di batteria e di compagnia)	»	4	10	3	1	18	216
Sottufficiali di maggiorità e di contabilità	8	»	»	»	»	8	96
Sottufficiali trombettieri	1	»	»	»	»	1	12
Capi armaiuoli	1	»	»	»	»	1	12
Sergenti (di batteria e di compagnia)	»	16	40	12	4	72	864
Caporali maggiori (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	6	12	30	9	»	57	684
Caporali maggiori o caporali di contabilità	»	4	10	3	6	23	276
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità	1	»	»	»	»	1	12
Caporali trombettieri	5	»	»	»	»	5	60
Caporali (di maggiorità, di batteria e di compagnia)	8	24	60	18	4	108	1296
Caporali maniscalchi	»	4	10	3	»	17	204
Appuntati	»	24	60	18	»	102	1224
Trombettieri	»	8	20	6	1	35	420
Sellai	»	4	10	3	»	17	204
Vivandieri	1	»	»	»	»	1	12
Soldati	2	300	650	195	26	1173	14076
Totale truppa	35	400	900	270	47	1652	19824
Cavalli di truppa	10	216	450	120	»	796	9552

(1) Ufficiali fuori quadro.

(2) Cinque reggimenti d'artiglieria hanno rispettivamente in più 1 tenente o sottotenente veterinario. Uno dei tenenti e sottotenenti veterinari assegnati a ciascun reggimento può essere destinato pel servizio generale di zooiatria nei principali presidi.

Note. — Presso alcuni reggimenti sono istituiti plotoni allievi ufficiali e plotoni allievi sergenti; i depositi di questi reggimenti hanno in più dell'organico 2 sottufficiali. Il quadro dei caporali stabilito pel deposito può essere aumentato dagli allievi che sono dichiarati idonei a tale grado, dopo almeno 6 mesi di servizio.

I graduati di truppa con ferma temporanea, provenienti dai volontari di un anno, sono considerati in soprannumero al quadro organico della presente tabella.

Di regola, i sottufficiali di maggiorità coprono le cariche di istruttore di scherma, istruttore di equitazione, guarda selleria, guarda batteria, guarda magazzino, capo operaio del laboratorio di riparazione, portalettere e custode dell'infermeria cavalli.

Dei quattro scrivani locali, uno è pel materiale.

I sottufficiali, che si trovano nelle condizioni volute dal regolamento sullo stato dei sottufficiali, possono essere promossi furieri o furieri maggiori per anzianità di grado e di servizio, in base al prescritto dal detto regolamento.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **199.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE. — **Compilazione dei telegrammi di servizio**. — 10 settembre.

In seguito a giuste osservazioni avute dal Ministero dei lavori pubblici devo chiamare l'attenzione delle autorità militari sulla corrispondenza telegrafica.

I telegrammi di servizio si devono usare solamente nei casi d'urgenza quando non si può provvedere con lettera. Devono poi essere sempre di dettato conciso, ristretto cioè alle sole parole necessarie per esprimere con chiarezza e precisione ciò che si vuol dire, evitando equivoci e ambiguità e le solite frasi convenzionali di ossequio.

Invito pertanto le autorità militari ad attenersi strettamente a queste norme. *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 49ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

AGOSTO 27. — R. Decreto N. 4919 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, *pag.* 659.

Atto N. **200**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto 4919 (serie 3ª) che approva il Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito**. — 27 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 5 luglio 1882, N. 854 (serie 3ª), che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, per gl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito;

Vista la legge 15 aprile 1886, N. 3813 (serie 3ª), portante modificazioni a quella precedente;

Vista la legge 3 febbraio 1887, N. 4310 (serie 3ª), che modifica quella sopra citata del 15 aprile 1886;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4594 (serie 3ª), la quale modifica anch'essa la legge del 5 luglio 1882, dando facoltà al Nostro Governo di riunire e coordinare in un testo unico tutte le leggi prementovate;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito è approvato il seguente testo:

LEGGE SUGLI ASSEGNI PER L'ESERCITO.

Art. 1.

Gli stipendi e gli altri assegni fissi per gli ufficiali, per gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e pei cavalli del regio esercito, sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 2.

Gli ufficiali superiori ed inferiori, e gl'impiegati civili aventi uno stipendio non superiore alle lire settemila, hanno diritto, per ogni sessennio di servizio passato nello stesso grado o nella stessa classe, all'aumento del *decimo* dello stipendio, a condizione però che lo stipendio accresciuto non abbia mai ad oltrepassare quello del grado o della classe immediatamente superiore.

Nel computo del sessennio di servizio si terrà conto soltanto: per gli ufficiali, del tempo che, a tenore della legge sullo stato degli ufficiali, è computabile per l'avanzamento e per l'anzianità di grado; per gl'impiegati, del tempo che, a tenore di legge, è computabile pel conseguimento della pensione.

Art. 3.

Lo stipendio può essere ridotto ai tre quinti, alla metà, ai due quinti, od essere sospeso.

È ridotto ai tre quinti:

ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie.

È ridotto alla metà:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per infermità non provenienti dal servizio;

b) agli ufficiali generali, superiori e capitani, in disponibilità od in aspettativa per riduzione di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie;

c) ai tenenti e sottotenenti in aspettativa per sospensione dall'impiego;

d) agli ufficiali condannati al confino;

e) agli ufficiali in attesa di giudizio, con diritto però a questi di avere l'altra metà dello stipendio, quando il giudizio non sia susseguito da condanna.

È ridotto ai due quinti:

agli ufficiali in aspettativa per sospensione dall'impiego, se capitani o di maggior grado.

È sospeso:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati;

b) agli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia;

c) agli ufficiali disertori, contumaci, condannati alle carceri od alla reclusione militare;

d) agli ufficiali che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro posto o se ne assentino.

Art. 4.

L'indennità d'arma spetta agli ufficiali come compenso degli speciali servizi e dei maggiori oneri, che in talune armi e corpi si richiedono.

L'indennità d'arma è sospesa agli ufficiali che si trovano in una delle posizioni indicate nel precedente art. 3.

Art. 5.

Le razioni di foraggio stabilite dalla legge sono solo dovute:

agli ufficiali, in ragione dei cavalli che effettivamente posseggono;

ai corpi, in ragione del numero dei cavalli che effettivamente hanno in consegna.

Art. 6.

Agli ufficiali, pei quali lo stipendio è sospeso, è pure sospeso il diritto alle razioni di foraggio, fatta solo eccezione per gli ufficiali in licenza straordinaria per affari privati.

Art. 7.

L'indennità cavalli spetta agli ufficiali cui sono assegnate razioni di foraggio, secondo le norme stabilite nella tabella relativa.

Art. 8.

L'indennità annua di lire 1000, stabilita dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1885 per i tenenti generali in posizione di servizio ausiliario, sarà di lire 4000 per quelli che abbiano, per un tempo non minore di due anni, comandato effettivamente un corpo d'armata o coperto una carica corrispondente.

Saranno stabilite per decreto reale le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata.

Art. 9.

Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, le indennità di carica e d'arma e le razioni di foraggio che spettano a questo grado ed impiego.

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva, e gli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile, quando siano chiamati in servizio in tempo di pace, hanno diritto alla giornaliera indennità di servizio.

Quando invece siano chiamati sotto le armi in tempo di guerra dichiarata o in caso di mobilitazione dell'esercito, hanno diritto allo stipendio ed all'indennità d'arma stabiliti per gli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Art. 11.

Per gli ufficiali indicati nell'articolo precedente provvisti di pensione vitalizia, dal giorno che comincia il diritto allo stipendio sino a quello che cessa per invio in congedo illimitato, il diritto alla pensione è sospeso, e le ritenute di cui questa pensione fosse gravata per debiti verso lo Stato o per debito d'alimenti saranno continuate sullo stipendio, senza pregiudizio dei diritti che possono competere, a norma di legge, per l'aumento proporzionale della ritenuta.

Al rinvio in congedo illimitato, la pensione primitiva verrà accresciuta, a norma della legge sulle pensioni militari, in ragione degli anni di servizio nuovamente prestati e delle campagne di guerra nuovamente fatte.

Gli ufficiali non provvisti di pensione vitalizia, richiamati in tempo di guerra o per mobilitazione, all'atto del loro invio in congedo, avranno diritto:

pel primo anno di servizio, ad una gratificazione uguale a due mesi di stipendio del loro grado;

per ogni anno successivo o per ogni campagna, ad una gratificazione uguale ad un mese di stipendio.

Art. 12.

Nel calcolo degli anni di servizio per la concessione della gratificazione, le frazioni di anno, in tempo di guerra dichiarata, saranno valutate per anni interi, qualunque sia la loro durata.

Quando si tratti di servizio per mobilitazione dell'esercito, le frazioni saranno valutate per un anno intiero, soltanto se abbiano avuto una durata non inferiore ai tre mesi.

Nel periodo dei dodici mesi non potrà tuttavia computarsi più di un anno di servizio, anche se l'ufficiale sia stato chiamato sotto le armi più di una volta.

Art. 13.

Gli stipendi e gli assegni tutti, che possano spettare agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, non possono cedersi o sequestrarsi, eccettuati i casi di debito verso lo Stato o verso l'amministrazione militare dipendente dall'esercizio delle loro funzioni, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenuta non potrà eccedere il quinto, e nell'altro il terzo dell'importo degli assegni dovuti.

Art. 14.

Gli stipendi e gli altri assegni dovuti agli ufficiali ed impiegati ed agli uomini di truppa dell'esercito, compresi, per questi ultimi, anche i crediti di massa, dei quali non sia domandato il pagamento entro due anni dal giorno della rispettiva loro scadenza, sono prescritti.

Quando però la prescrizione corra contro minori non emancipati o contro interdetti, essa non si compie che nel periodo di cinque anni.

Art. 15.

Le indennità eventuali sono stabilite da disposizioni speciali; quelle fissate pel tempo di pace non potranno però essere modificate che annualmente, su proposta da approvarsi nell'occasione dell'esame dello stato di prima previsione della spesa del ministero della guerra.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

L'assegno giornaliero dovuto ai sottufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sottufficiali, è diminuito di lire 0,30.

Art. 17.

Ai capitani dei reggimenti di fanteria e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa, l'indennità cavalli decorre dal 1° gennaio 1887; le razioni di foraggio saranno invece corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio

1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889.

Art. 18.

La legge 19 marzo 1874, N. 1857, è abrogata, e sono del pari abrogati: gli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 2° comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali; gli articoli 3, 4 e 6 della legge 7 giugno 1875 per modificazioni alle leggi sulle giubilazioni dell'esercito; gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1879 sui crediti di massa; la legge 27 luglio 1879 relativa all'assegno dei capi musica; la legge 22 luglio 1881, N. 328 (serie 3ª), ed ogni altra disposizione contraria a quelle della presente legge.

TABELLA I.

Stipendio ed indennità d'arma annuale per gli ufficiali dell' esercito permanente

GRADI	Stipendio	Indennità d'arma		Indennità annua personale
		Carabinieri reali	Cavalleria, artiglieria, genio	
Generale d'esercito	15,000	»	»	3,000
Tenente generale	12,000	»	»	»
Maggiore generale	9,000	»	»	»
Colonnello	7,000	2,200	400	»
Tenente colonnello	5,200	2,100	300	»
Maggiore	4,400	1,900	300	»
Capitano	3,200	1,500	300	»
Tenente	2,200	1,100	200	»
Sottotenente	1,800	800	200	»

ANNOTAZIONI.

1. All'indennità d'arma stabilita per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio hanno anche diritto gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), gli ufficiali medici, gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi.

2. I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici ispettori hanno lo stipendio dei maggiori generali.

3. Agli ufficiali riformati o rivocati, che non contino otto anni di servizio, è accordata una gratificazione eguale ad un trimestre dello stipendio ond'erano provveduti al momento della riforma o della rivocazione.

TABELLA II.

Razioni di foraggio
spettanti pei cavalli degli ufficiali dell'esercito permanente.

GRADI	Numero delle razioni giornaliere dovute				
	Stato maggiore generale	Arma dei carabinieri reali	Arma di fanteria	Arma di cavalleria	Armi di artiglieria e genio
Generale d'esercito .	6	»	»	»	»
Tenente generale . .	5	»	»	»	»
Maggiore generale .	4	»	»	»	»
Colonnello	»	3	2	4	2
Tenente colonnello .	»	3	2	3	2
Maggiore	»	3	2	3	2
Capitano	»	2	»	3	1
Tenente	»	2	»	2	»
Sottotenente . . .	»	2	»	2	»

ANNOTAZIONI.

1. Agli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), agli ufficiali del reggimento d'artiglieria a cavallo, agli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e agli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi spettano le razioni di foraggio dell'arma di cavalleria.

2. Il capo di stato maggiore dell'esercito, i comandanti di corpo d'armata ed il primo aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re hanno diritto a sei razioni di foraggio.

3. I maggiori generali, che siano comandanti di divisione, o comandanti di brigata di cavalleria, od aiutanti di campo generali di Sua Maestà il Re, od aiutanti di campo dei Reali Principi, hanno diritto a cinque razioni di foraggio.

4. I colonnelli brigadieri hanno diritto a cinque razioni di foraggio, se comandanti di brigata di cavalleria; a quattro, se investiti di altro ufficio o comando. I colonnelli medici ispettori hanno diritto a quattro razioni di foraggio.

5. Ai comandanti dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, d'artiglieria da fortezza e del genio spettano tre razioni di foraggio; ai comandanti dei reggimenti d'artiglieria da campagna e da montagna spettano quattro razioni foraggio.

6. Al tenente colonnello di stato maggiore capo di stato maggiore di un co-

mando di corpo d'armata, ed al tenente colonnello comandante di un reggimento di cavalleria spettano quattro razioni di foraggio.

7. Gli ufficiali superiori dell'arma di fanteria nei distretti e negli stabilimenti militari di pena hanno diritto ad una razione di foraggio.

Agli ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, che siano aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali, spettano due razioni di foraggio.

Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini ed alle scuole militari, spetta una razione di foraggio.

8. Agli ufficiali superiori d'artiglieria da campagna e da montagna spettano tre razioni di foraggio.

Agli ufficiali inferiori d'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali inferiori d'artiglieria e del genio addetti come insegnanti alla scuola d'applicazione di dette armi, ed agli ufficiali inferiori delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio.

Agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio, non contemplati nel precedente alinea (eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio), spetta una razione di foraggio.

9. Agli ufficiali medici spettano le razioni di foraggio delle armi d'artiglieria e del genio. Ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa spetta una razione di foraggio.

10. Agli ufficiali superiori commissari e veterinari spettano le razioni foraggio dell'arma di fanteria.

11. Agli ufficiali delle fortezze, del corpo invalidi e veterani e del corpo contabile militare non spettano razioni di foraggio.

12. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio, in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione.

13. Per gli ufficiali che passano in disponibilità od in aspettativa con diritto a stipendio, le razioni di foraggio che loro spettano continuano per 30 giorni, e quindi sono ridotte a due, se ufficiali generali; ad una, se ufficiali superiori od inferiori.

Per gli ufficiali che passano in aspettativa per motivi di famiglia le razioni di foraggio, che loro spettano, continuano per 30 giorni.

TABELLA III.

Indennità cavalli per gli ufficiali dell'esercito permanente.

ARMA	Indennità annua
Ufficiali generali	600
Ufficiali dell'arma di cavalleria	400
Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna, e del reggimento da montagna; ufficiali subalterni del genio delle compagnie pontieri e del treno	340
Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena; ufficiali inferiori dell'arma di fanteria; ufficiali subalterni d'artiglieria e genio, non contemplati nel precedente capoverso (meno gli allievi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio); ufficiali di altri corpi	280

ANNOTAZIONI.

1. Gli ufficiali del corpo di stato maggiore (esclusi gli applicati), quelli dell'arma dei carabinieri reali, quelli del reggimento d'artiglieria a cavallo, gli aiutanti di campo di Sua Maestà il Re e gli aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi hanno l'indennità stabilita per l'arma di cavalleria.

2. I colonnelli brigadieri, i colonnelli medici ispettori, gli ufficiali di fanteria aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza di ufficiali generali hanno l'indennità di lire 600.

3. Per gli ufficiali provvisti di cavalli, l'indennità è pagata collo stipendio mensile; per quelli però che abbiano debiti per cavalli forniti dallo Stato, è trattenuta fino alla estinzione del debito.

4. Per gli ufficiali sprovvisti di cavalli, l'indennità è trattenuta sino a che, col cumulo delle ritenute, sia costituito un fondo di massa nella somma che sarà determinata nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Costituito il fondo, l'indennità cessa.

5. L'ufficiale che cambia posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni l'indennità cavalli che prima gli spettava.

TABELLA IV.

Indennità di carica
e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito e comandante di corpo d'armata	7,200
b) Ispettori generali delle armi di cavalleria, artiglieria e genio; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; comandante militare dell'isola di Sardegna; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; comandante della scuola di guerra e comandante della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio .	3,600
c) Comandante dell'accademia militare; comandante della scuola militare; ispettore dei bersaglieri; ispettore degli alpini; ispettori d'artiglieria; ispettori del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; direttore dell'ufficio di revisione delle contabilità militari:	
se tenente generale	3,600
se maggiore generale	1,200
d) Segretario generale o direttore generale al ministero della guerra:	
se tenente generale	3,600
se maggiore generale o colonnello (incaricato) . .	1,200
e) Presidente del tribunale supremo di guerra e marina . .	2,400
f) Ispettore capo di sanità militare; ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria o di cavalleria; comandanti d'artiglieria da campagna; comandanti d'artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria; comandanti territoriali del genio; direttore dell'istituto geografico militare; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; comandanti di presidio nominati con decreto reale; comandanti superiori dei distretti militari; maggiore generale commissario; comandante della scuola dei sottufficiali; comandante della scuola centrale di tiro della fanteria	1,200

Segue TABELLA IV.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
g) Comandanti di legione di carabinieri reali; comandanti di reggimento; ispettore dei depositi d'allevamento cavalli; ufficiali superiori reggenti una divisione al ministero della guerra	900
h) Giudici supplenti (*non militari*) del tribunale supremo di guerra e marina	800
i) Ufficiali superiori capi di servizio; chimico farmacista ispettore	600
l) Colonnelli addetti ad un ispettorato, ad un comando, ad una direzione, ad un ufficio od a disposizione del ministero	600
Soprassoldi fissi.	
m) Ufficiali superiori reggenti una sezione al ministero della guerra; tenenti colonnelli capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; capi riparto dell'ufficio di revisione delle contabilità militari; tenente colonnello contabile vice direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari; direttore della farmacia centrale	600
n) Professori titolari militari.	800
o) Professori aggiunti militari	500
p) Ufficiali delle varie armi della scuola di cavalleria, delle scuole centrali di tiro e dei reparti d'istruzione (esclusi i plotoni): ufficiali medici, contabili e veterinari addetti alla scuola di cavalleria ed alle scuole centrali di tiro, pel tempo che siano incaricati dell'insegnamento di una materia del loro servizio	360
q) Ufficiali dell'arma di fanteria addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina. . .	500
r) Ufficiali istruttori dei tribunali militari.	600
s) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300

Segue TABELLA IV.

INDICAZIONE DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGHI	Somma annua assegnata
t) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni territoriali dell'arma; ufficiali ed impiegati controllori presso i magazzini centrali militari e l'opificio di arredi militari; ufficiali subalterni del corpo contabile militare, rivestiti della carica di direttore dei conti, o di ufficiale di magazzino nei distretti o corpi ove tengono posto di capitano; ufficiali veterinari addetti ai depositi di allevamento cavalli.	400
u) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma	3,000
Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma	1,800
Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma	1,200

ANNOTAZIONI.

1. L'ufficiale, che essendo professore titolare in una scuola militare venga incaricato di esercitare contemporaneamente lo stesso ufficio in altra scuola militare, riceve per questo secondo incarico il soprassoldo di lire 500 stabilito pel professore aggiunto.

2. L'ufficiale, che essendo addetto ad una scuola militare per il servizio di governo o di amministrazione venga in pari tempo incaricato di quello di professore titolare od aggiunto, riceve per tale incarico un soprassoldo di lire 500, oltre quello di cui sia già provvisto.

3. Con decreto reale sono determinate le cariche che vengono coperte da ufficiali superiori capi di servizio.

Disposizioni transitorie.

All'attuale capo di stato maggiore dell'esercito è conservata la maggiore indennità di carica di lire 8000, che già percepiva come presidente del comitato di stato maggiore generale.

Le maggiori indennità di carica che fossero godute alla data della promulgazione della presente legge, saranno conservate dai titolari, finchè i medesimi perdureranno nell'attuale loro ufficio.

TABELLA V.

Assegni per gli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva

a) Indennità di prima vestizione.	
Sottotenenti di complemento e della milizia territoriale di nuova nomina, provenienti dalla truppa, esclusi i provenienti dai volontari di un anno	200
b) Indennità annua.	
Tenenti o sottotenenti di complemento, provenienti dai sottufficiali con otto o più anni di servizio	200
c) Indennità giornaliera di servizio in tempo di pace.	
Ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e di riserva, chiamati temporaneamente alle armi per istruzione o per altri eventuali servizi in tempo di pace:	
Ufficiali generali	12
Colonnelli	10
Tenenti colonnelli e maggiori	9
Capitani	8
Tenenti.	5
Sottotenenti	

Maggiori assegni.

d) Razioni foraggio. — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, che prestano servizio a cavallo con cavalli propri, hanno diritto alle razioni di foraggio ed all'indennità cavalli, con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

e) Indennità di carica. — Quando le milizie sono riunite sotto le armi, ai comandanti di reggimento, di brigata e di divisione e ai capi servizio spetta pure, durante l'effettivo esercizio del comando, la corrispondente indennità di carica fissata dalla tabella IV per gli stessi comandanti nell'esercito permanente.

f) Indennità di residenza. — Gli ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva, chiamati a prestare servizio sotto le armi in città per le quali è assegnata l'indennità di residenza, e che abbiano la loro residenza in altro comune, avranno anche diritto alla detta indennità secondo le norme e nella misura stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Segue TABELLA V.

ANNOTAZIONI.

1. L'indennità di prima vestizione è dovuta all'atto della nomina degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della milizia territoriale provenienti dalla truppa.

2. L'indennità annua è dovuta dal 1° luglio dell'anno successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Sull'indennità annua assegnata agli ufficiali di complemento sono annualmente trattenute lire 100, sino a che il cumulo delle ritenute venga a costituire, a favore dell'ufficiale, un permanente fondo di massa di lire 300, per servire ai rifornimenti di vestiario nelle eventuali chiamate in servizio.

L'ufficiale di complemento che, senza giustificate cause, non risponde alla chiamata in servizio, perde il diritto al suo fondo di massa.

Disposizione transitoria.

Agli ufficiali attualmente effettivi alla milizia mobile è conservata l'indennità annua di lire 200.

TABELLA VI.

Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra.

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.		
Avvocato generale militare		12,000
Sostituto avvocato generale militare	1ª classe	8,000
	2ª »	7,000
Avvocato fiscale militare	1ª classe	6,000
	2ª »	5,000
	3ª »	4,000
Sostituto avvocato fiscale militare	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
	3ª »	2,500
Segretario principale		4,000
Segretario	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Sostituto segretario	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Sostituto segretario aggiunto		1,500
Ufficiali istruttori e sostituti istruttori		Stip. del grado
INGEGNERI GEOGRAFI E TOPOGRAFI		
Ingegnere geografo principale	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
	3ª »	4,000
Ingegnere geografo	1ª classe	3,500
	2ª »	3,000
Aiutante ingegnere geografo	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Topografo capo	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
Topografo principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
Topografo	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
Aiutante topografo	1ª classe	2,000
	2ª »	1,500
Aspirante aiutante topografo		1,200

Segue TABELLA VI.

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
PROFESSORI E MAESTRI CIVILI.		
Professore titolare di lettere e scienze	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Professore aggiunto di lettere e scienze	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Professore titolare di disegno o maestro	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000
Professore aggiunto di disegno o maestro aggiunto	1ª classe	1,500
	2ª »	1,000
Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma		5,000
FARMACISTI MILITARI.		
Chimico farmacista ispettore		5,000
Chimico farmacista direttore		4,500
Farmacisti capi	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
Farmacisti	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000
RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
Ragioniere capo e ragioniere geometra capo	1ª classe	5,000
	2ª »	4,500
Ragioniere e ragioniere geometra principale	1ª classe	4,000
	2ª »	3,500
	3ª »	3,000
Ragioniere e ragioniere geometra	1ª classe	2,500
	2ª »	2,000
Aiutante ragioniere ed aiutante ragioniere geometra		1,500
CAPI TECNICI D'ARTIGLIERIA E GENIO.		
Capo tecnico principale	1ª classe	4,500
	2ª »	4,000
	3ª »	3,500
Capo tecnico	1ª classe	3,000
	2ª »	2,500
	3ª »	2,000

Segue TABELLA N. VI

IMPIEGHI E GRADI		Stipendio annuo
SCRIVANI LOCALI.		
Scrivano locale.	1ª classe .	1,400
	2ª » .	1,200
	3ª » .	1,000
ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO MILITARE.		
Assistente	1ª classe .	2,000
	2ª » .	1,600
	3ª » .	1,200
INSERVIENTI.		
Inservienti fissi		1,000

TABELLA VII.

Assegno giornaliero per gli uomini di truppa dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

GRADI	Fanteria, compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri, bersaglieri, genio, artiglieria da fortezza	Alpini, artiglieria da montagna	Pontieri	Cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno, operai e veterani d'artiglieria e genio	Corpo invalidi e veterani
Capo musica (di 1ª classe.	3,35	3,35	»	»	»	»
Capo musica (di 2ª classe.	2,75	2,75	»	»	»	»
Furiere maggiore. . .	2,86	2,88	2,91	3,06	2,96	2,56
Furiere.	2,31	2,33	2,36	2,51	2,41	2,01
Sergente trombettiere .	2,21	2,23	2,26	2,41	2,31	»
Sergente	2,01	2,03	2,06	2,21	2,11	1,71
Caporale maggiore . .	1,33	1,35	1,38	1,53	1,43	»
Caporale trombettiere .	1,23	1,25	1,28	1,43	1,33	»
Caporale maniscalco . .	»	»	1,15	»	1,20	»
Caporale	1,13	1,15	1,18	1,33	1,23	1,13
Musicante	1,18	1,20	»	»	»	»
Trombettiere	1,08	1,10	1,13	1,28	1,18	»
Appuntato.	1,03	1,05	1,08	1,23	1,13	»
Zappatore di fanteria e cavalleria	1,03	1,05	1,08	»	1,03	»
Soldato.	0,98	1,00	1,03	1,18	1,03	0,98

CARABINIERI REALI	
Carabinieri a piedi.	
Maresciallo d'alloggio (maggiore .	3,35
Maresciallo d'alloggio (capo . . .	3,35
Maresciallo d'alloggio (ordinario .	2,75
Brigadiere.	2,30
Vice-brigadiere . . .	1,95
Carabiniere	1,90
Allievo.	1,18
Carabinieri a cavallo.	
Maresciallo d'allog. capo	4,01
Maresciallo d'alloggio .	3,41
Brigadiere.	2,96
Vice brigadiere . . .	2,56
Carabiniere	2,51
Allievo.	1,73

DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE	
Alle compagnie di disciplina speciali	0,98
Alle compagnie di disciplina di punizione	0,93
Alla reclusione ed al carcere militare.	0,75

UOMINI PRESI A SUSSISTENZA	
Uomini fuori forza:	
presso i corpi	0,80
ricoverati in ospedali . . .	1,00
Uomini richiamati dal congedo: presso i distretti e corpi per ricevere l'istruzione.	Assegno del grado e dell'arma.

ANNOTAZIONI. — I sottufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

TABELLA VIII.

Assegni di primo corredo.

	Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza e da montagna, operai d'artiglieria, genio, pontieri, compagnie di sanità e di sussistenza	Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno
ESERCITO PERMANENTE E MILIZIA MOBILE.	Lire	Lire
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente, esclusi i carabinieri:		
Per assegno di primo corredo, cioè per la prima vestizione degli individui . .	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti.	10	10
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri.	190	440
c) Per ogni individuo di 1ª o di 2ª categoria chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione.	45	45
Per l'istruzione	10	10
MILIZIA TERRITORIALE		
d) Per ogni individuo chiamato sotto le armi in tempo di guerra.		30
e) Per ogni individuo chiamato per l'istruzione . . .		5

ANNOTAZIONI.

1. Gli uomini dell'esercito permanente che passano da una ad altra arma, nella quale l'assegno di primo corredo è maggiore, hanno diritto alla differenza.

2. Gli allievi carabinieri ricevono soltanto l'assegno di lire 90; la differenza è loro dovuta quando passano carabinieri effettivi.

3. Gli inscritti di 2ª categoria, chiamati alle armi per istruzione eguale a quella degli uomini di 3ª categoria, hanno diritto a lire 5 di assegno di primo corredo.

TABELLA IX.

Soprassoldi fissi per gli uomini di truppa.

GRADI ED IMPIEGHI		Soprassoldi giornalieri
a) Uomini di truppa del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione.	sottufficiali	0,20
	caporali, trombettieri e zappatori. . . .	0,10
b) Sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità, e caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità nei reggimenti		0,20
c) Uomini di truppa delle compagnie di sussistenza . .		0,20
d) Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina		0,85
e) Sottufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma		1,65

TABELLA X.

Assegni giornalieri pei cavalli di truppa dell'esercito.

ARMI	Assegno
a) Legioni carabinieri reali	1,400
b) Fanteria e distretti	1,331
c) Cavalleria e scuole militari	1,261
d) Artiglieria e genio	1,266

ANNOTAZIONI.

1. Con questo assegno i corpi provvedono ai foraggi, alla bardatura e a quanto può occorrere pei cavalli, ed i corpi di fanteria anche alla manutenzione del carreggio.

2. Le razioni foraggio, prelevate dai magazzini dello Stato o per essi dagli appaltatori dell'amministrazione militare, sono calcolate in ragione di lire 1 ogni razione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 27 agosto 1887.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 50ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 settembre.

SETTEMBRE 16. — Variante all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 681.
» 19. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 682.
» 20. — Ruoli di mobilitazione per le guardie di finanza, *pag.* 683.

Atto N. **201**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Variante all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.** — 16 settembre.

Al capoverso 6 del modello N. 18 che fa seguito alla suddetta Istruzione (pagina 275) « Che volendosi ora procedere alla sti« pulazione del relativo contratto con cauzione ecc. ecc. . . . » sarà sostituito il seguente per quanto risguarda i contratti per i lavori e le provviste del genio militare:

Che volendosi ora procedere alla stipulazione del relativo contratto con cauzione, qui è comparso e si è personalmente costituito lo stesso signor . . . . di . . . . (o del fu) . . . . nato a . . . . domiciliato in . . . . (*se ha delegato un mandatario si dirà*: in persona del signor . . . . . suo procuratore costituito con atto . . . . rogato . . . .), il quale, ammettendo ed accettando per vero il contenuto nella sovra fatta narrativa, si è obbligato e sottomesso, come in forza di questo contratto si obbliga e si sottomette, di eseguire e consegnare nel termine di . . . . dalla data del verbale, col quale si ordina il cominciamento dei lavori o delle somministrazioni, secondo sarà del caso (*indicare l'oggetto dell'appalto e se trattasi di provvista anche la quantità*) per i prezzi e sotto i ribassi sovra indicati, cioè: . . . . . .

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **202**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).** — 19 settembre.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzi parziali	*Annotazioni*
I	628	Dischi per nappine da elmetti . .	N.	» 05	Aggiunta
»	629	Pennacchietti per elmetti da bersaglieri	»	2 50	Id.
»	630	Pennacchietti per elmetti da cacciatori d'Africa	»	2 50	Id.
»	631	Fregi di numeri in metallo per elmetti da cacciatori d'Africa . .	»	» 10	Id.
»	632	Bottoni di frutto grandi	%	2 40	Id.
»	633	Bottoni di frutto piccoli	%	1 65	Id.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

N. **203**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ruoli di mobilitazione per le guardie di finanza.** — 20 settembre.

Per opportuna norma dei comandanti di distretto, questo Ministero ravvisa opportuno di riportare qui in appresso il § 5 dell'art. 26 del regolamento d'istituzione e di disciplina del corpo delle guardie di finanza in data 31 agosto 1886, inserto negli *Atti* del Governo a pagina 2799:

« § 5. I ruoli di mobilitazione, distinti per compagnia e « portanti l'indicazione del battaglione al quale le compagnie « appartengono, debbono essere fatti il 1° luglio di ogni anno « dai capi circolo.

« I circoli che devono fornire un riparto di forza inferiore « alla compagnia, debbono indicare sul rispettivo ruolo di mo- « bilitazione la compagnia e il battaglione alla cui formazione « il proprio riparto deve concorrere.

« Dei ruoli di mobilitazione si manda un estratto numerico nel mese di luglio al comando del distretto militare « del capoluogo della provincia nella quale è compreso il « circolo, e si tiene l'elenco nominativo costantemente a giorno « alla sede del circolo, per le ispezioni che possono aver luogo « giusta l'articolo 27 successivo ».

Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 51ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 settembre.

LUGLIO 14. — R. Decreto N. 4879 (serie 3ª) che approva le nuove condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare, *pag.* 683.
AGOSTO 18. — R. Decreto N. 4912 (serie 3ª) che istituisce una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento delle fortificazioni nell'arcipelago della Maddalena, *pag.* 685
» 21. — R. Decreto N. 4903 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza di Barletta, *pag.* 686.

Atto N. **204**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Regio Decreto N. 4879 (serie 3ª) che approva le nuove condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare.** — 14 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 17 aprile 1884, N. 2260 (serie 3ª) che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

Riconosciuta la convenienza di apportare talune varianti e aggiunte alle condizioni generali predette;

Vista la deliberazione del comitato d'artiglieria e del genio (sezione genio) in data 27 febbraio 1886, N. 1081, risguardante il progetto delle modificazioni da introdursi nelle condizioni generali dei capitolati-tipo pei lavori del genio militare;

Udito il Consiglio di Stato;

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescritte formalità amministrative;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col Regio Decreto 17 aprile 1884, N. 2260 (serie 3ª) e depositate, in originale, presso l'archivio di Stato, e, per copia conforme, presso la Corte dei conti del Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **205**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Regio Decreto N. 4912 (serie 3ª) che istituisce una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento delle fortificazioni nell'arcipelago della Maddalena**. — 18 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 29 giugno 1882, N. 831 (serie 3ª), già modificata dalle leggi 8 luglio 1883, N. 1468 (serie 3ª), e 23 giugno 1887, N. 4593 (serie 3ª), sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Regio Decreto 4 marzo 1855 con cui si affida agli ufficiali ed impiegati del genio militare il servizio tecnico e di contabilità degli stabilimenti e fabbricati di marina;

Vista la legge 10 luglio 1887, N. 4700 (serie 3ª), portante modificazione alla legge 2 luglio 1885, N. 3223 (serie 3ª), che autorizza nuove spese straordinarie militari;

Considerato che, attesa l'importanza e la speciale natura dei lavori di difesa da eseguirsi nell'arcipelago della Maddalena, riesce indispensabile di creare una direzione straordinaria del genio militare incaricata esclusivamente di tali lavori sotto la dipendenza del Ministero della marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È instituita una direzione straordinaria del genio militare per l'eseguimento dei lavori contemplati dalla legge 10 luglio 1887 per le fortificazioni della Maddalena.

Art. 2.

La detta direzione dipenderà direttamente dal Nostro Ministro della marina per la parte di servizio che si riferisce alla ese-

cuzione e contabilità dei lavori, e da quello della guerra per la parte regolamentare e per la disciplina del personale.

Art. 3.

Per il servizio affidato alla detta direzione straordinaria, il Nostro Ministro della guerra metterà a disposizione di quello della marina il seguente personale del genio militare:

Due ufficiali superiori;
Due capitani;
Due tenenti;
Tre ragionieri geometra principali;
Due ragionieri geometra;
Un aiutante ragioniere geometra o capo tecnico;
Un assistente locale.

Questo personale s'intenderà in eccedenza ai quadri organici in vigore per l'arma del genio.

Art. 4.

Agli ufficiali ed impiegati della direzione straordinaria del genio militare della Maddalena, verrà corrisposto un soprassoldo giornaliero pari alla indennità di trasferta stabilito dalla tabella B del Regio Decreto 27 marzo 1879.

Questo soprassoldo sarà loro corrisposto in ragione soltanto dei giorni in cui si troveranno effettivamente presenti nel distretto dei lavori.

Art. 5.

La spesa per le competenze dovute al personale del genio, come agli articoli precedenti, sarà imputata a carico del bilancio della marina.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto a datare dal giorno 1° agosto 1887.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 18 agosto 1887.

UMBERTO.

B. Brin.
E. Bertolè-Viale.

N. **206**.— SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.— **R. Decreto N. 4909 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri esistente nella piazza di Barletta**. — 21 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza di Barletta vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Valsavaranche, addì 21 agosto 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 52ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 ottobre.

SETTEMBRE 25. — Relazione e Regio Decreto che modifica l'articolo 5 del precedente Decreto in data 29 marzo 1885, relativo al reclutamento ed all'avanzamento nel corpo di stato maggiore, *pag.* 687.
OTTOBRE 2. — Regio Decreto relativo alla divisa degli ufficiali e della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione, *pag.* 689.
» 2. — Divisa degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna e da fortezza e del genio, *pag.* 691.
» 3. — Tassa di bollo sulle quietanze, *pag.* 692.
» 3. — Pubblicazione di una istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito, *pag.* 694.
» 3. — Adozione di gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del Corpo speciale d'Africa, *pag.* 695.

Atto N. **207**. — AVANZAMENTO. — **Relazione e Regio Decreto che modifica l'articolo 5 del precedente Decreto in data 29 marzo 1885, relativo al reclutamento ed all'avanzamento nel corpo di stato maggiore**. — 25 settembre.

SIRE,

L'articolo 5 del Regio Decreto 29 marzo 1885, che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore, nello stabilire che i maggiori e i tenenti colonnelli di esso corpo siano promossi al grado superiore o nel corpo medesimo, ovvero nelle armi di fanteria e di cavalleria, prescrive che concorrano nell'avanzamento con gli ufficiali, aventi pari grado ed anzianità, *di quella fra le due armi suddette che si trova più avvantagiata*.

Questa prescrizione, che corrispondeva nella sostanza a quella dell'art. 6 del Regio Decreto 25 giugno 1882 sostituito dal sopraricordato Regio Decreto 9 marzo 1885, e che, in principio pare giusto e conveniente, nell'applicazione sua può in talun caso dar luogo a gravi inconvenienti. E che così sia lo dimostrò il fatto che il mio predecessore il quale rassegnava alla Augusta firma di V. M. il Decreto 25 marzo 1885, poco dopo, cioè li 2 dicembre stesso anno nel disegno di legge presentato al Senato del Regno sull'avanzamento del regio esercito trovava necessario di sostituire alla prescrizione in discorso un' altra assai differente. Di vero la osservanza della prescrizione che i maggiori e i tenenti colonnelli di stato mag-

Le tavole che vanno annesse all'Atto N. 208, saranno pubblicate nella prossima dispensa.

giore debbono nelle promozioni essere tenuti alla pari con gli ufficiali di ugual grado e d'uguale anzianità di quella fra le due armi di linea che si trova eventualmente più avvantagiata nell'avanzamento, può in taluna circostanza, come ora si verificherebbe per i maggiori di stato maggiore: o implicare un numero di promozioni eccessivo in confronto a quello possibile nell'arma principale, nella fanteria, e quindi a pregiudizio degli ufficiali di essa; o, per evitare questo grave inconveniente, indurre all'altro inconveniente anche maggiore di ritardare l'avanzamento in una delle due armi.

Per siffatta considerazione io crederei necessario di mutare il testo dell'art. 5 sopra menzionato, come è proposto dall'unito schema di Decreto. Per questa nuova disposizione i maggiori di stato maggiore saranno promossi tenenti colonnelli nel corpo stesso per turno d'anzianità, e siccome il numero dei tenenti colonnelli e dei maggiori di stato maggiore è dalla legge fissato complessivamente, vi sarà sempre modo di regolare convenientemente tali promozioni.

I tenenti colonnelli di stato maggiore continueranno a poter essere promossi nel corpo medesimo, ovvero nell'arma di fanteria, od in quella di cavalleria, se da questa effettivamente provengono di carriera, in concorrenza coi tenenti colonnelli di dette armi di pari data di grado.

In questa guisa verrebbero evitati gli inconvenienti sopravvertiti inerenti alla applicazione dell'art. 5 del Regio Decreto 29 marzo 1885. Ma poichè le precedenti disposizioni lasciavano all'avanzamento degli ufficiali superiori di stato maggiore un campo più largo di quello che verrebbe determinato dalle nuove prescrizioni, e siccome d'altro canto la disposizione contenuta nel Regio Decreto 25 marzo 1885, compresa quella contemplata nell'unito schema di Decreto, vanno considerate soltanto come l'affermazione di diritti conseguiti per ragione di anzianità di grado, sarebbe intenzione del riferente di valersi discrezionalmente della facoltà fatta dalla legge sull'avanzamento a giusto rispetto dei titoli acquisiti dagli attuali ufficiali di stato maggiore; ed in attesa di opportune definitive disposizioni, sancite da una nuova legge sull'avanzamento che il riferente ha in animo possa essere di non lontana promulgazione.

Nella speranza che la M. V. sia per aderire a queste mie proposte, ho l'onore di pregarla di ben volersi degnare di munire dell'Augusta Sua firma l'annesso Decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge del 13 novembre 1853 sull'avanzamento del regio esercito;

Visto il Regio Decreto dell'11 marzo 1867 e l'annesso regolamento per il riordinamento del corpo di stato maggiore;

Visto il Regio Decreto 29 marzo 1885 che determina il reclutamento e l'avanzamento nel corpo di stato maggiore;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'articolo 5 del sopracitato Nostro Decreto in data 29 marzo 1885 è sostituito il seguente:

Articolo 5.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli per turno di anzianità nel corpo stesso.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di fanteria, od anche in quella di cavalleria se ne provengono, in concorrenza coi tenenti colonnelli di dette armi di pari data di grado. Possono pure essere promossi nel corpo di stato maggiore quando spetti loro la promozione nell'arma di fanteria.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

N. **208.** — DIVISA E VESTIARIO. — **R. Decreto relativo alla divisa degli ufficiali e della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione** — 2 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvata come testo unico col R. Decreto del 14 luglio 1887, N. 4758 (serie 3ª);

Visto il R. Decreto in data 27 agosto 1887 per la parziale attuazione del nuovo ordinamento del regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale stabilisce la divisa degli ufficiali e della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

ISTRUZIONE *sulla divisa degli ufficiali e della truppa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna da formarsi per l'attuazione del nuovo ordinamento del regio esercito.*

Reggimenti di cavalleria.

La divisa degli ufficiali e degli uomini di truppa dei due nuovi reggimenti di cavalleria, Umberto I (23°) e Vicenza (24°), sarà conforme a quella degli altri reggimenti cavalleggeri. Per il bavero, le fiamme e le manopole della giubba, per le bande dei pantaloni e per la filettatura, sono adottati i seguenti colori:

REGGIMENTO	Bavero	Manopole	Bande per gli ufficiali	Filettatura della giubba e del berretto
Umberto I (23°)	Panno bianco con fiamme di panno celeste.	Panno bianco filettate di panno celeste.	Panno bianco.	Panno bianco.
Vicenza (24°)	Panno bianco con fiamme di panno rosso scarlatto.	Panno bianco filettate di panno rosso scarlatto.	Panno bianco.	Panno bianco.

Reggimento d'artiglieria a cavallo.

Gli ufficiali e la truppa del reggimento d'artiglieria a cavallo, eccezione fatta per la brigata treno, faranno uso della divisa stata stabilita, per le brigate d'artiglieria a cavallo, nella istruzione che fa seguito al R. Decreto in data 7 giugno 1883 (*Atto*

N. 124 del 1883), salvo che, per tutti, la granata del fregio del chepì e del berretto non avrà più un disco interno portante il numero della brigata, ma sarà piena (fig. 1ª, 2ª, 3ª).

Gli ufficiali e la truppa della brigata treno faranno uso della divisa loro speciale uguale a quella delle brigate treno addette ai reggimenti d'artiglieria da campagna, però nel disco della stella del chepì non verrà intagliato alcun numero, e la stella del berretto sarà completamente ricamata in oro e non avrà quindi più disco interno.

Reggimento d'artiglieria da montagna.

La divisa degli ufficiali e della truppa del reggimento d'artiglieria da montagna sarà conforme a quella stabilita per i reggimenti d'artiglieria da fortezza, colle seguenti varianti:

Ufficiali. — Il fregio del chepì di metallo dorato consisterà in due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con fiamma; nel disco della cornetta non sarà intagliato alcun numero di reggimento o di brigata (fig. 4ª).

Il fregio della copertura del chepì sarà nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in ricamo d'oro, consisterà in due cannoni incrociati sormontati da una cornetta con fiamma; il disco della cornetta ricamato in oro non porterà alcun numero. (fig. 5ª).

Truppa. — Il fregio del chepì, in metallo giallo, sarà conforme a quello prescritto per gli ufficiali (fig. 4ª).

Il fregio della copertura del chepì sarà nero ed uguale a quello del chepì.

Il fregio del berretto, in panno giallo con fondo nero, sarà simile a quello prescritto per gli ufficiali (fig. 6ª).

Roma, addì 2 ottobre 1887.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **209**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna e da fortezza e del genio.** — 2 ottobre.

La divisa degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna e da fortezza che, in esecuzione del R. Decreto 27 agosto 1887 per la parziale attuazione del nuovo ordinamento del regio esercito, dovranno formarsi alla data del

1° novembre prossimo, sarà conforme a quella dei reggimenti presso i quali rispettivamente esse si costituiscono.

Per le nuove unità di zappatori, da formarsi presso il 1°, 2° e 3° reggimento genio, la divisa degli ufficiali e truppa sarà conforme a quella stabilita attualmente per la specialità zappatori.

Le compagnie zappatori e minatori avranno la stessa identica divisa, senza alcun speciale caratteristico distintivo.

Gli ufficiali e truppa della brigata ferrovieri col passaggio dal 3° al 4° reggimento genio, pur conservando il loro attuale fregio per chepi e berretto e la nappina di lana verde, metteranno il numero del nuovo reggimento del quale fanno parte. Lo stesso avverrà per la compagnia treno destinata a passare dal 4° al 3° reggimento genio.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa della compagnia specialisti da costituirsi presso il 3° reggimento genio, avranno la stessa divisa di quelli delle compagnie zappatori, salvochè per gli uomini di truppa la nappina del chepì sarà di lana azzurra con numero bianco su fondo nero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **210.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo sulle quietanze.** — 3 ottobre.

Per l'esatta applicazione delle disposizioni inserte nell'*Atto* 465 del corrente anno, il Ministero della guerra, presi i concerti con quelli delle finanze e del tesoro, reca a conoscenza delle amministrazioni del regio esercito le norme seguenti:

1° Deve apporsi una marca da bollo per ogni firma a titolo di quietanza o ricevuta;

2° La marca da bollo da centesimi cinque deve apporsi pei pagamenti degli stipendi, indennità cavalli, indennità di carica, razioni foraggio in contanti, soprassoldi mensili ed altri assegni personali fissi, corrisposti agli ufficiali ed impiegati in effettivo servizio, col foglio di stipendio, con un'unica quietanza del creditore, e conteggiati sui rendiconti generali, semprequando raggiungano in complesso la somma di lire dieci;

3° Deve del pari, e con le norme di cui al numero precedente, apporsi la marca da centesimi cinque pei pagamenti delle indennità di servizio agli ufficiali in congedo richiamati sotto le armi e per gli assegni agli ufficiali in posizione ausiliaria chiamati in servizio, quando la quietanza sia per lire dieci o più;

4° Le quietanze per retribuzioni a scrivani straordinari o in esperimento sono soggette alle regole stabilite per gli stipendi degli impiegati;

5° Deve apporsi la marca da centesimi cinque per gli altri pagamenti agli ufficiali ed impiegati, cioè indennità di trasferta, spese di viaggio, indennità di marcia, indennità di prima vestizione, indennità annua agli ufficiali di complemento, assegni agli ufficiali in disponibilità, in aspettativa od in posizione ausiliaria, ed in genere sui pagamenti che si conteggiano su rendiconti speciali, semprequando l'importare pel quale si fa quietanza raggiunga le lire dieci e non superi le lire cento.

Deve invece apporsi la marca da bollo da centesimi dieci quando l'importare dei pagamenti della suddetta specie supera le lire cento;

6° Se con uno stesso titolo ed una sola quietanza vengono pagati complessivamente, in somma che raggiunga le lire dieci, assegni di la natura di quelli indicati ai numeri 2 e 3 ed indennità od assegni contemplati al N. 5, si appone una sola marca da bollo, la quale sarà di centesimi dieci se le indennità od assegni di cui al detto N. 5 eccedono complessivamente la somma di lire cento;

7° La marca da bollo da centesimi cinque o dieci è altresì da apporsi secondo le regole indicate ai numeri precedenti quando trattasi di quietanza per pagamenti a titolo di supplementi o di rettificazioni di errori;

8° Le quietanze dei capi operai ed operai per lavori o prestazioni d'opera in dipendenza di contratti o convenzioni (escluse perciò le paghe e rimunerazioni fisse od a giornate) sono soggette alla tassa di centesimi cinque o dieci secondo l'importare, purchè per somma non inferiore a lire dieci;

9° Per le quietanze sui mandati di anticipazione, ordini di pagamento dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, vaglia del tesoro per giri di fondi da una ad altra amministrazione e sui mandati di saldo delle contabilità rese dalle amministrazioni dei corpi e dai contabili pei servizi di cui sono incaricati, non è dovuta alcuna tassa di bollo.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **211**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione di una Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito**. — 3 ottobre.

È stata pubblicata una Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito, la quale sostituisce quella in data 7 settembre 1886 (Circolare N. 91).

In detta Istruzione, compilata in base al Regolamento 11 marzo 1886 (*Atto* 45) sono contenuti tutti i particolari per l'arruolamento dei quadrupedi e per il ritiro e pagamento del prezzo dei quadrupedi stessi in caso di mobilitazione.

Ciascun comando od ufficio militare dovrà provvedersi sulle proprie spese di cancelleria del numero di copie della Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito, che riterrà necessarie; i distretti militari ed i corpi se ne provvederanno nel quantitativo seguente, imputandone l'importo sulla rispettiva massa generale.

Legione carabinieri reali. — *Tre* copie per comando di legione, ed *una* copia per comando di divisione, compagnia, tenenza o sezione.

Reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri. — *Due* copie per lo stato maggiore di reggimento, ed *una* copia per ogni comando di battaglione.

Reggimenti alpini. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per ogni comando di battaglione ed *una* copia per ciascuna compagnia.

Distretti militari. — *Due* copie per ciascun comando di distretto.

Reggimenti di cavalleria. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di mezzo reggimento, ed *una* per ogni squadrone e deposito.

Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di brigata, ed *una* copia per batteria, compagnia treno e deposito.

Reggimenti d'artiglieria da fortezza. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento.

Reggimenti del genio. — *Tre* copie per lo stato maggiore di reggimento, *una* copia per comando di brigata, ed *una* copia per ogni compagnia treno.

Le richieste degli esemplari dell'Istruzione per l'arruolamento occorrenti a ciascun comando, corpo od ufficio, come pure quelli per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di

personali militari vari, in conformità del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascuna copia della detta Istruzione è fissato a cent. 15. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **212**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Adozione di gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del Corpo speciale d'Africa**. — 3 ottobre.

Per gli uomini di cavalleria e del treno del Corpo speciale d'Africa sono adottati gambali di tela di cotone color bronzo chiaro da vestiario. Tali gambali, formati con due teli mantenuti aderenti l'uno sull'altro da una cucitura praticata tutto all'intorno e da nove altre cuciture trasversali e tra di loro parallele, sono costituiti da due parti tagliate ed insieme cucite in modo da dare ai gambali stessi il necessario garbo perchè si adattino convenientemente alle gambe.

I gambali sono esternamente muniti, da una parte, di N 8 occhielli e due inchiappature di tela con passante fisso pure di tela e fibbia d'ottone, e dall'altra parte di N. 12 bottoni di frutto piccoli disposti su due file, di 4 bottoni la prima e di 8 la seconda. Dalla parte dei bottoni ed in corrispondenza delle inchiappature con fibbia sonvi applicati inoltre due riscontri della stessa tela dei gambali muniti di 5 fori ciascuno.

A 10 mm. circa dall'orlo superiore dei gambali sono praticati due occhielli i quali servono ad abbottonare i gambali stessi ai pantaloni.

SPECCHIO *delle misure dei gambali di tela.*

TAGLIE	Lunghezza		Metà larghezza del gambale piegato	
	dal fianco misurato sulla linea degli occhielli	della parte posteriore	superiormente	al fondo
	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	420	400	190	150
2ª	410	390	185	145
3ª	400	380	180	140
4ª	390	370	175	135

DIMOSTRAZIONE *della quantità di tela occorrente per la manifattura dei gambali.*

TAGLIE	Quantità di tela per cadun capo — metri		Quantità da costruirsi su 100	Quantità di tela per cadauna taglia — metri	
1ª	1	300	15	20	400
2ª	1	200	30	37	800
3ª	1	100	40	44	»
4ª	1	050	15	15	750
Totali . .			100	117	950
Media in				1	18

CONTO *dei gambali di tela.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie		Quantità		Valore	
Tela di cotone color bronzo-chiaro da vestiario per le truppe d'Africa alta da m. 0,68 a 0,69.	1	100	1	180	1	298
Bottoni piccoli di frutto al cento	1	650	N°	24	0	396
Fibbie piccole d'ottone	0	040	»	4	0	160
Mano d'opera	»	»	»	»	0	740
Prezzo di costo L.					2	594
Prezzo di conteggio L					2	60

Sono inoltre approvate le seguenti aggiunte al Modello per gl'Inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879).

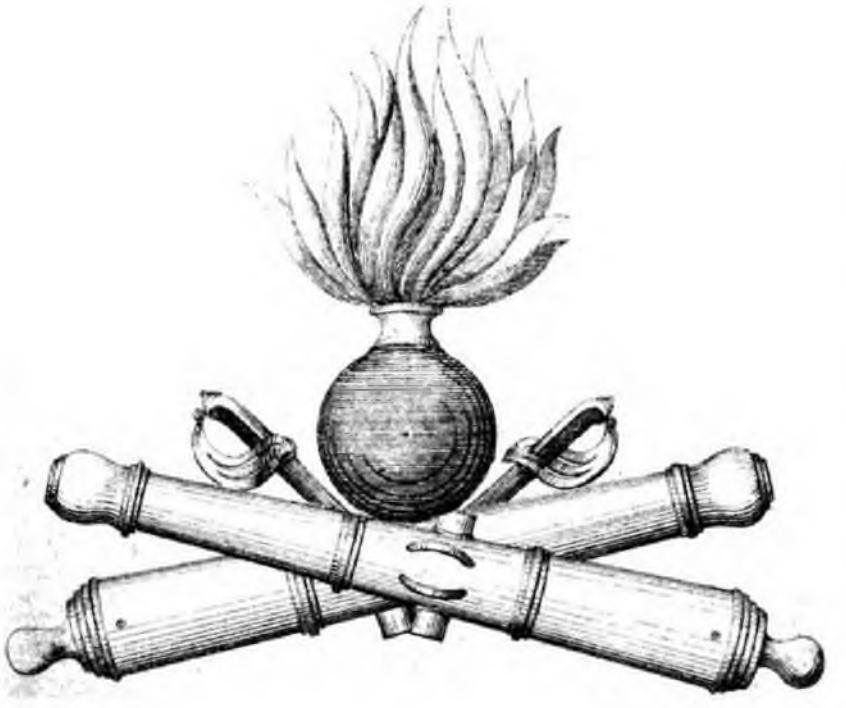
Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
1ª	634	Gambali di tela per la cavalleria e treno del corpo speciale d'Africa.	P.	2	60	Aggiunta

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

Fig. 1.ª

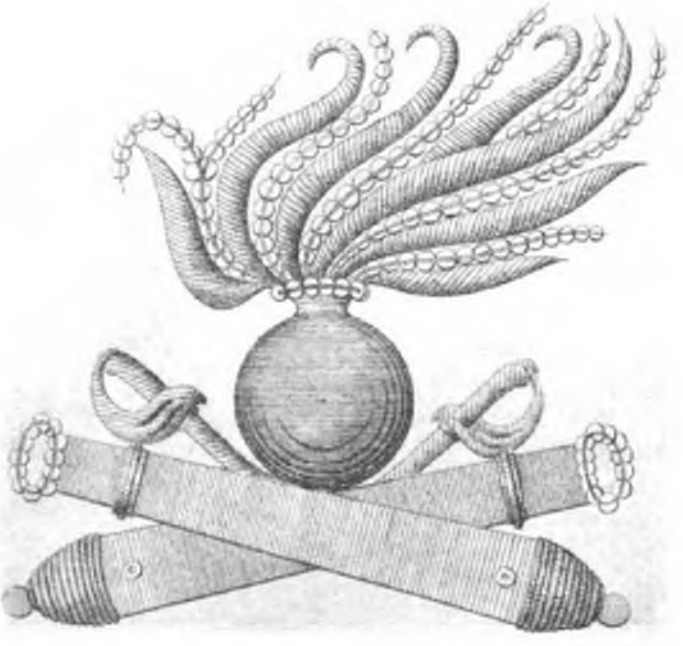
Fregio da Chepi per Uff.li e truppa d'artiglieria a cavallo.



Scala naturale

Fig 2.ª

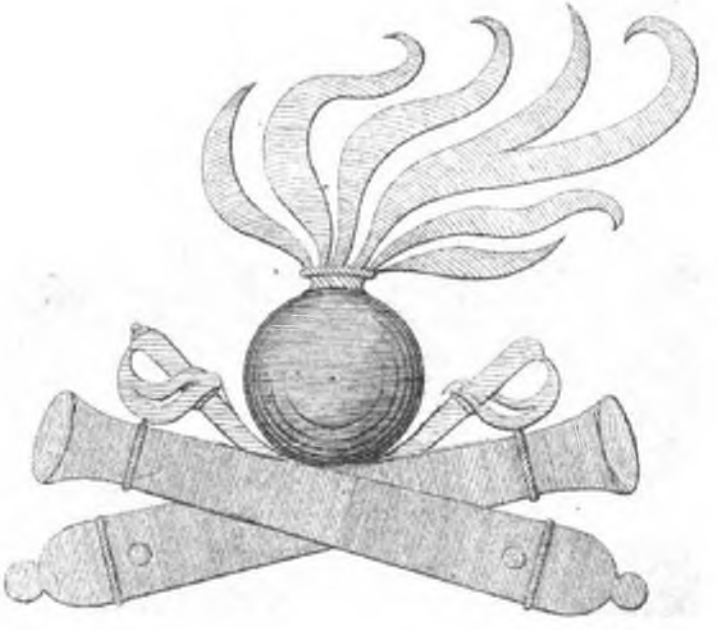
Fregio da berretto per Uff.li d'artiglieria a cavallo



Scala naturale

Fig.3ª

Fregio da berretto per truppa d'artiglieria a cavallo



Scala naturale

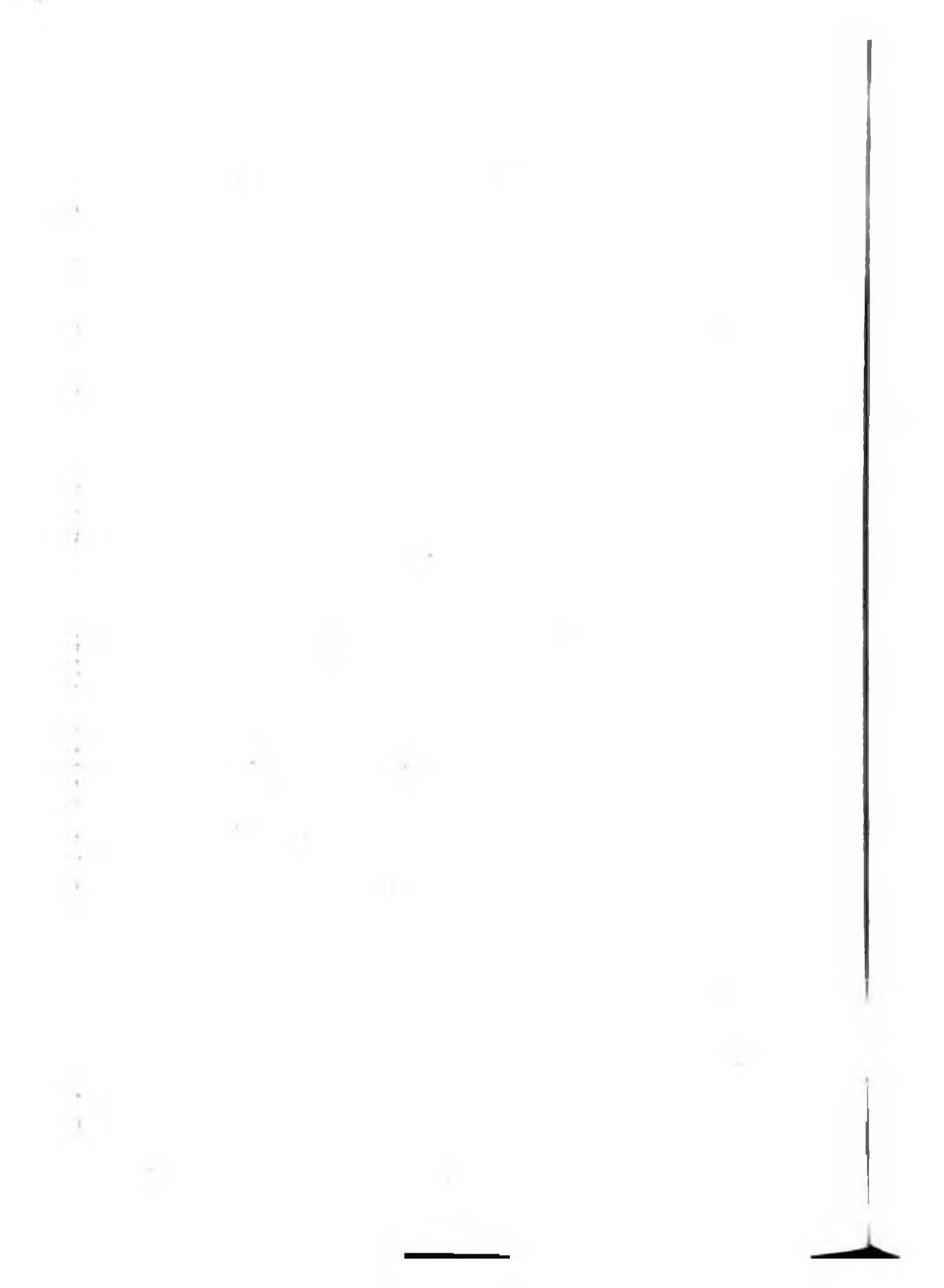
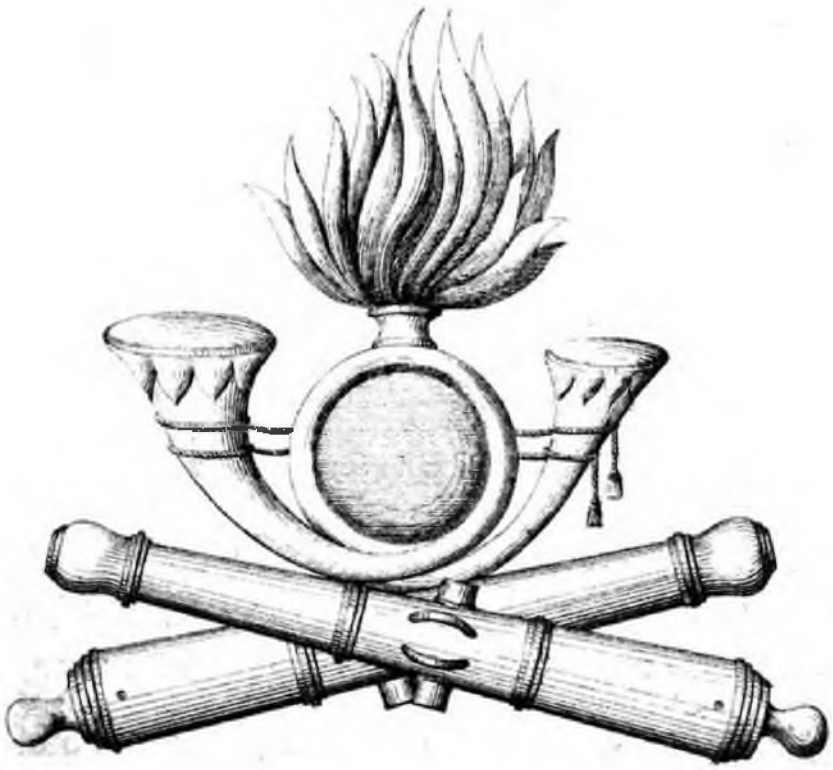


Fig. 4.

Fregio da Chepi per Uff.li e truppe d'artiglieria da montagna

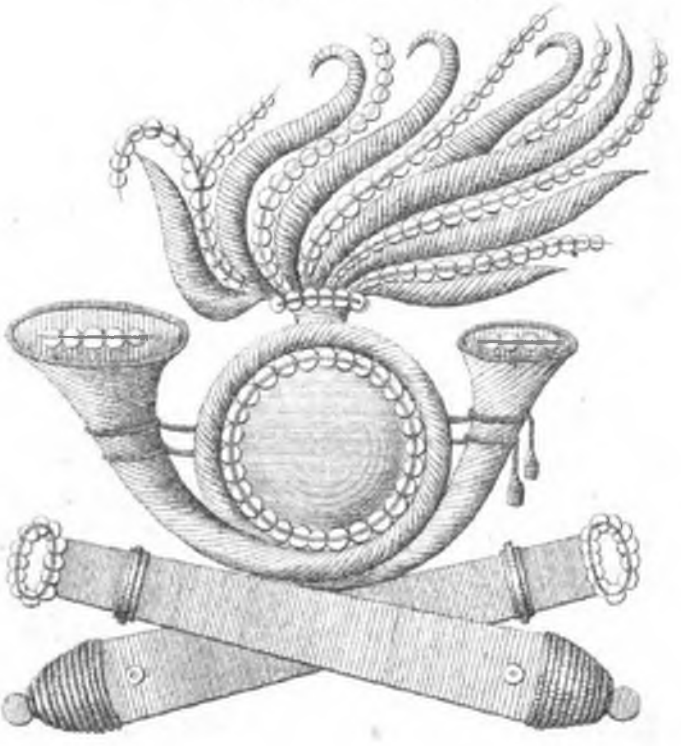


Scala naturale

Lit. Reale Roma

Fig 5.

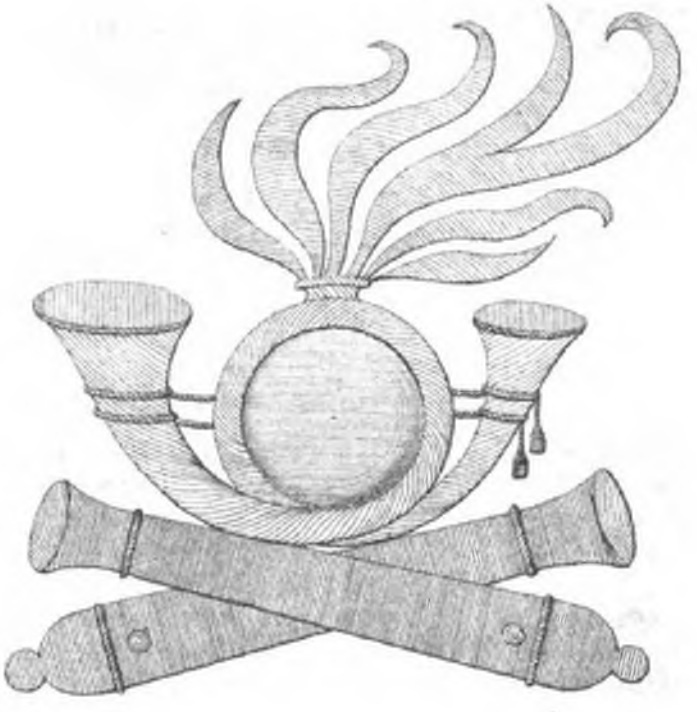
Fregio da berretto per l'Uff.le d'artiglieria da montagna



Scala naturale

Fig 6.ª

Fregio da berretto per truppa d'artiglieria da montagna



Scala naturale

Lit. Rolla Roma

DISPENSA 53ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 ottobre.

SETTEMBRE 16. — Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio, *pag.* 699.
OTTOBRE 1°. — Distintivi di grado pei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e capitecnici d'artiglieria e genio, *pag.* 701.
» 7. — Compilazione dei ruolini nominativi semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale, *pag.* 701.
» 10. — Visite mediche per gli aspiranti alla ammissione nella scuola normale di ginnastica, *pag.* 701.
» 10. — Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo, presso i distretti militari, *pag.* 702.
» 10. — Divisa degli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti, *pag.* 702.

Atto N. **213**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **Regio Decreto che stabilisce l'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio**. — 16 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 7 ed il Capo VI del Nostro Decreto in data 14 luglio 1887, che approva il testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Viste le tabelle graduali numeriche di formazione N. XVII, XVIII e XIX che fanno seguito al succitato testo unico;

Visto il Nostro Decreto delli 3 giugno 1874, che stabilisce l'assimilazione di rango a gradi militari di vari personali dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Vista la legge 23 giugno 1887, N. 4594 (serie 3ª) portante modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali ed impiegati del regio esercito;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo specchio annesso al presente Decreto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, stabilisce l'assimilazione di

rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e genio.

Art. 2.

L'assimilazione di rango a grado militare non implica alcuna dipendenza militare e non assoggetta alle leggi ed ai regolamenti militari. Essa è diretta soltanto a stabilire quale debba essere il posto di precedenza nelle circostanze di riunioni.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

SPECCHIO *d'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria, dei ragionieri geometri del genio e dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

DENOMINAZIONE GRADUALE	Assimilazione di rango a grado militare
Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe . .	Tenente colonnello.
Ragioniere geometra capo del genio di 1ª classe.	
Ragioniere capo d'artiglieria di 2ª classe . .	Maggiore.
Ragioniere geometra capo del genio di 2ª classe.	
Capotecnico principale di 1ª classe	
Ragioniere principale d'artiglieria di 1ª, 2ª e 3ª classe	Capitano.
Ragioniere geometra principale del genio di 1ª, 2ª e 3ª classe	
Capotecnico principale di 2ª e 3ª classe . .	
Ragioniere d'artiglieria di 1ª e 2ª classe . .	Tenente.
Ragioniere geometra del genio di 1ª e 2ª classe.	
Capotecnico di 1ª e 2ª classe	
Aiutante ragioniere d'artiglieria	Sottotenente.
Aiutante ragioniere geometra del genio. . .	
Capotecnico di 3ª classe.	

Roma, il 16 settembre 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **214**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Distintivi di grado pei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio e capitecnici di artiglieria e genio.** — 1° ottobre.

In seguito al Regio Decreto in data 16 settembre 1887 che stabilisce una nuova assimilazione di rango a grado militare del personale dei ragionieri d'artiglieria e ragionieri geometri del genio e di quello dei capitecnici d'artiglieria e genio, questo Ministero determina che i distintivi da portarsi dai predetti impiegati sul berretto, sulle maniche della giubba, nonchè nella foggia delle controspalline, abbiano a corrispondere ai gradi, a cui gl'impiegati stessi trovansi effettivamente assimilati in virtù del precitato Regio Decreto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **215**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Compilazione dei ruolini nominativi semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale.** — 7 ottobre.

I comandanti superiori dei distretti ed i comandanti di distretto militare, per la parte rispettivamente loro spettante a senso dei §§ 179 e 196 del Regolamento pel servizio territoriale, dovranno d'ora innanzi tener al corrente un registro degli ufficiali di milizia territoriale che coprono uno degli impieghi o delle cariche enumerate dal R. Decreto 26 aprile 1883 (*Atto* 19 della *Raccolta del Giornale Militare*).

Le variazioni relative saranno riportate sui ruolini nominativi da trasmettersi, separati per arma o corpo, semestralmente al Ministero.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **216**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Visite mediche per gli aspiranti alla ammissione nella scuola normale di ginnastica.** — 10 ottobre.

L'art. 7 comma *b*) del regolamento per la scuola normale di ginnastica in Roma, approvato con Decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 30 agosto 1884, prescrive che gli aspiranti alla ammissione in detta scuola debbano produrre attestati di costituzione fisica sana e robusta, ed atta all'ufficio di maestro di ginnastica, rilasciati da un medico militare e da un maestro di ginnastica insegnante nelle pubbliche scuole.

Di conseguenza le autorità militari disporranno perchè o presso le direzioni d'ospedale militare o dagli ufficiali medici posti sotto la loro diretta dipendenza si proceda alle visite mediche che fossero domandate al predetto scopo, e siano rilasciati i relativi attestati in carta da bollo da cent. 50

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **217**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti militari**. — 10 ottobre.

Agli ufficiali superiori destinati a prestare servizio temporaneo presso i distretti militari in applicazione dell'annotazione ultima alla tabella N. 11 approvata col Regio Decreto 3 luglio 1887 (*Atto* N. 151), spettano gli assegni fissi, le indennità cavalli e le razioni di foraggio stabilite per gli ufficiali di egual grado dei reggimenti di fanteria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **218**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti**. — 10 ottobre.

Gli ufficiali superiori comandati in servizio temporaneo presso i distretti militari, a senso della Nota posta in calce alla tabella N. 11 del Regio Decreto 3 luglio 1887, vestono la divisa del corpo dal quale provengono.

Se provengono dalla fanteria di linea, portano sul chepì e sul berretto l'identico fregio e lo stesso numero del distretto presso cui fanno servizio. Se invece provengono dai bersaglieri o dagli alpini, nel disco del fregio del berretto ed in quello del cappello, al numero del reggimento, sostituiscono la croce di Savoia prescritta per gli ufficiali applicati di stato maggiore. *Il Ministro* — E. Bertolè Viale.

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 54ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 ottobre.

OTTOBRE 16. — Regio Decreto che stabilisce le attribuzioni del generale dell'esercito comandante in capo delle regie truppe in Africa, *pag.* 703.
» 18. — Decreto Ministeriale che approva le nuove prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa, *pag.* 704.
» 18. — Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali, *pag.* 706.
» 18. — Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per alpini e bersaglieri, *pag.* 706.
» 19. — Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo alle ferrovie di Reggio Emilia, *pag.* 715.
» 19. — Sottufficiale capo fanfara dei reggimenti di cavalleria, *pag.* 716.
» 20. — Modificazioni all'Istruzione per la concessione degli attendenti, *pag.* 717.
» 21. — Direzione superiore della scuola magistrale militare di scherma, *pag.* 718.

Atto N. **219**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto che stabilisce le attribuzioni del generale dell'esercito comandante in capo delle regie truppe in Africa.** — 16 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il regolamento di servizio in guerra approvato col Nostro Decreto 26 novembre 1882;

Visto il Nostro Decreto 17 aprile 1887;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al generale dell'esercito, comandante in capo delle Nostre truppe in Africa, sono conferite le attribuzioni determinate pel comandante in capo dal regolamento di servizio in guerra, approvato col Decreto sopracitato in data 26 novembre 1882, ed inoltre quelle dal sopracitato Decreto 17 aprile 1887, date al comandante superiore in Africa.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 16 ottobre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **220**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto Ministeriale che approva le annesse prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa.** — 18 ottobre.

Visto il Regio Decreto degli 17 febbraio 1887 con il quale le truppe del regio esercito in Africa furono dichiarate sul piede di guerra;

Visto il Decreto in data 2 maggio 1887 del comandante superiore in Africa con il quale vennero dichiarate in istato di guerra Massaua e dipendenze;

Visto il Regio Decreto in data 10 ottobre 1887 che nomina un comandante in capo delle regie truppe in Africa;

Visto il Regio Decreto in data 16 ottobre 1887 che stabilisce le attribuzioni del predetto comandante in capo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse: *Prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa.*

Roma, addì 18 ottobre 1887. E. Bertolè-Viale.

PRESCRIZIONI *relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe in Africa.*

1. Ogni corrispondente di giornali o di agenzie telegrafiche deve essere munito di una licenza personale accordata dal Ministero della guerra o dal comandante in capo delle truppe in Africa. Nella licenza saranno indicati i giornali o l'agenzia che il corrispondente è autorizzato a rappresentare; e questi non potrà scrivere o telegrafare che per i giornali o le agenzie specificati nella ottenuta licenza.

2. Il Ministero della guerra ed il comandante in capo in Africa, prima di accordare le licenze, si accerteranno della onorabilità di chi le domanda, ed avranno diritto di negarle senza addurne i motivi.

3. Salvo particolare autorizzazione del comandante in capo, è vietato ai corrispondenti di giornali o di agenzie telegrafiche di valersi di cifrari o di linguaggio convenzionale per le loro comunicazioni telegrafiche o scritte. Per queste comunicazioni devono esclusivamente valersi della lingua italiana, della francese od inglese.

4. I corrispondenti non possono allontanarsi dalla sede loro

fissata dal comandante in capo, nè seguire le truppe spedite per operazioni militari senza particolare permesso del comandante in capo.

5. È stretto dovere dei corrispondenti di astenersi dal mandare ai giornali od alle agenzie notizie non accertate nel modo più sicuro, e che possano destare l'allarme in paese. Essi dovranno del pari astenersi nelle loro corrispondenze da ogni frase, apprezzamento o giudizio che possa in qualche modo intaccare la disciplina, o riuscire a danno dell'autorità e del prestigio dei comandanti delle truppe.

6. Nei loro privati rapporti coi militari, e specialmente con quelli di truppa, i corrispondenti dovranno astenersi nel modo il più assoluto dal tenere discorsi che possano scuotere il morale, menomare l'autorità di chi comanda o produrre effetti dannosi all'osservanza della disciplina.

7. I corrispondenti faranno capo ad un ufficiale che verrà designato dal comandante in capo, e sarà particolarmente incaricato di mantenere relazione con essi, di servire loro d'intermediario nei rapporti col comandante, di comunicare loro le informazioni che possono venire pubblicate, di agevolarli per quanto sia possibile nell'accertamento delle notizie, nella trasmissione dei telegrammi e delle corrispondenze, ed in qualunque altra cosa potesse loro occorrere, invigilando ad un tempo perchè essi osservino le discipline stabilite dalle presenti istruzioni.

8. I corrispondenti dei giornali in Africa sono sottoposti alle prescrizioni del codice penale militare.

9. L'ufficiale incaricato di invigilare per l'osservanza delle presenti norme può esigere gli sia data visione delle corrispondenze e dei telegrammi prima che siano spediti; ed egli potrà sopprimere o modificare le comunicazioni che gli sembrassero dannose nell'interesse delle operazioni militari o della disciplina dell'esercito. Il comandante in capo potrà inoltre autorizzare quest'ufficiale ad esigere dai corrispondenti che gli venga mandata copia di tutti i numeri dei giornali da essi rappresentati.

10. Ai corrispondenti che mancassero ad uno dei doveri imposti loro dalle presenti istruzioni, il comandante in capo potrà ritirare la licenza ed anche imporre lo sfratto.

11. Le licenze potranno inoltre venire temporaneamente sospese in qualunque momento dal comandante in capo, quando anche concesse dal Ministero della guerra, ogniqualvolta il predetto comandante ritenesse un tale provvedimento richiesto dall'interesse delle operazioni militari.

12. Tutti coloro che aspirano ad ottenere la licenza come corrispondenti di giornale o di agenzia telegrafica dovranno firmare una copia delle presenti prescrizioni, dichiarando di averne perfetta conoscenza ed obbligandosi ad attenervisi.

N. **221**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali**. — 12 ottobre.

Al § 86 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali e dei sottufficiali (allegato N. 3 del Regolamento di disciplina militare) è aggiunto il seguente:

« § 86.*bis* Alla fine di ciascun quadriennio dovrà essere rinnovato il foglio modello N. 961 contenente le note caratteristiche dei sottufficiali, ed i comandanti di corpo disporranno perchè quello del quadriennio precedente sia conservato fino a tanto che non sia interamente riempito quello del quadriennio successivo.

Spirato quel tempo il primo dei detti fogli, modello N. 961, dovrà essere abbruciato. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **222**. — DIVISA E VESTIARIO — **Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per alpini e bersaglieri**. — (*Con tavola di disegni*). — 18 ottobre.

In seguito all'adozione delle bufetterie per le nuove armi a tiro rapido mod. 1870-87 è stato necessario modificare le giubbe per bersaglieri ed alpini coll'aggiunta nelle medesime di due sparati laterali. Il Ministero determina quindi che all'Istruzione sulla divisa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, e relativa appendice, siano apportate le seguenti varianti:

A pagina 143. § 34. Giubba di panno per fanteria, al 1° e 2° capoverso sostituire il seguente:

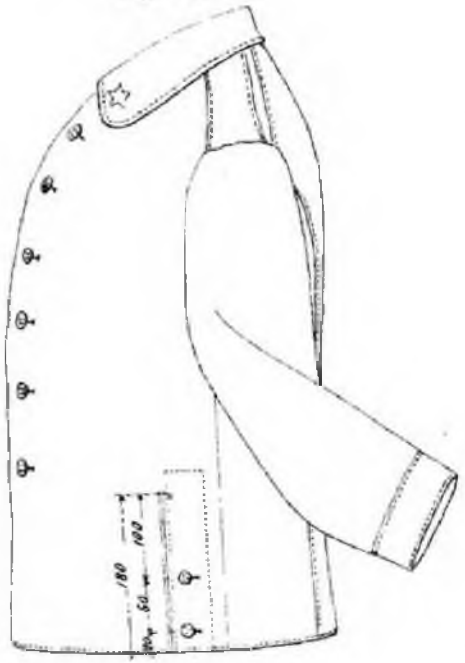
« La giubba è costruita con panno turchino ad un sol petto, con falde a taglio leggermente incavato alla cintola in modo che si acconci con bel garbo alla persona senza stringerla. Per forma la giubba è identica per tutta la truppa dei diversi corpi di fanteria; variano solo le fiettature, i bottoni ed i fregi come dalla tabella A. La giubba per bersaglieri e per alpini è inoltre munita di due sparati laterali (fig. 171*bis*) per i quali passa la fascia del cinturino che sul davanti del corpo deve essere affibiata sopra la giubba. Due bottoni piccoli di metallo giallo o bianco posti in corrispondenza di due occhielli servono a chiudere gli sparati laterali della giubba ».

Giubbe per Bersaglieri ed Alpini

Giubba di panno
Fig. 171 bis



Giubba di tela
Fig. 183 bis



Scala 1/10

Lit. ed Tip.ª Carlo Libella Roma

A pagina 144 al 4° capoverso sostituire il seguente:

« Due occhielli obliqui, praticati negli angoli delle due falde delle giubbe per fanteria di linea, servono, mediante appositi bottoncini (fig. 165) a tenere rialzate le falde stesse allorchè occorre di portare la giberna sulla parte anteriore del corpo ».

A pagina 144 al 7° capoverso sostituire il seguente:

« Il bavero (fig. 169), che si chiude mediante un ganghero e corrispondente maglietta, ha l'altezza variabile secondo le diverse taglie. Le sue punte sono leggermente arrotondate ed ornate di una mostrina ad una sol punta per la fanteria di linea (fig. 170), a due punte per i bersaglieri e per gli alpini (fig. 170bis), le quali vengono applicate sul bavero come indicano i disegni (fig. 171 e 171bis). Sopra ciascuna mostrina è collocata la stelletta di divisa nel modo indicato dalle stesse figure ».

A pagina 146, aggiungere la figura 171bis.

A pagina 148, nell'aggiunta che fa seguito al primo capoverso, dopo le prime due parole: « Le giubbe » cancellare: « dei bersaglieri, della fanteria e granatieri » e sostituirvi: « per fanteria di linea, bersaglieri ed alpini ».

A pagina 150 e 151 allo specchio delle misure delle giubbe di panno per fanteria aggiungere le seguenti due colonne:

TAGLIE	SUDDIVISIONI	NELLE GIUBBE PER BERSAGLIERI ED ALPINI	
		Distanza degli sparati laterali dalla meta del di dietro della giubba misurata alla taglia	Lunghezza degli sparati
		mm.	mm.
4ª	1ª	290	240
	2ª	290	240
5ª	1ª	280	240
	2ª	280	240
6ª	1ª	270	240
	2ª	270	240
7ª	1ª	260	240
	2ª	260	240
8ª	1ª	250	240
	2ª	250	240
9ª	1ª	240	240
	2ª	240	240

A pagina 152 e 153, alla dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per bersaglieri, fanteria e granatieri apportare le seguenti varianti:

Taglie	Suddivisioni	BERSAGLIERI								ALPINI							
		Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,30				Tela cotone basino			Da costruirsi su 100	Panno turchino alto m. 1,30				Tela cotone basino		
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia	
4ª	1ª	3	1	365	4	095	2	56	7	68	3	1	43	4	29	2	56	7	68
	2ª	2	1	325	2	650	2	54	5	08	2	1	40	2	80	2	54	5	08
5ª	1ª	10	1	305	13	050	2	49	24	90	10	1	37	13	70	2	49	24	90
	2ª	10	1	285	12	850	2	47	24	70	10	1	35	13	50	2	47	24	70
6ª	1ª	20	1	265	25	300	2	45	49	»	13	1	32	17	16	2	45	31	85
	2ª	20	1	245	24	900	2	34	46	80	12	1	31	15	72	2	34	28	08
7ª	1ª	15	1	225	18	375	2	30	34	50	13	1	29	16	77	2	30	29	90
	2ª	15	1	215	18	225	2	25	33	75	12	1	28	15	36	2	25	27	»
8ª	1ª	3	1	195	3	585	2	20	6	60	10	1	23	12	30	2	20	22	»
	2ª	2	1	175	2	350	2	18	4	36	10	1	22	12	20	2	18	21	80
9ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	21	3	63	2	16	6	48
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	19	2	38	2	14	4	28
Totali . .		100			125	380			237	37	100			129	81			233	75
Medie . . .					1	25			2	37				1	30			2	34

A pagina 154, al conto della giubba di panno per bersaglieri apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario alto m. 1,30 .	9 500	1 250	11 875
Tela di cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	2 370	1 422
Bottoni piccoli per bersaglieri, al cento . .	» 900	N. 4	» 036
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	» »	» »	2 500
Prezzo di costo . . . L.			17 998
Prezzo di conteggio . . . »			18 »

e le seguenti al conto della giubba di panno per alpini:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario alto m. 1,30 .	9 500	1 300	12 350
Tela di cotone bianca (basino) colorata in bigio alto m. 0,62	» 600	2 340	1 404
Bottoni piccoli per fanteria e cavalleria, al cento	» 800	N. 4	» 032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	9 »	» »	2 500
Prezzo di costo . . . L.			18 232
Prezzo di conteggio . . . »			18 30

A pagina 155. § 55. Giubba di tela. 1° capoverso. 2ª linea, togliere il punto, sostituirvi una virgola ed aggiungere: « quella per bersaglieri ed alpini però è munita di due sparati laterali eguali per posizione a quelli praticati nella giubba di panno ma alquanto più corti; i bottoni che servono a chiudere gli sparati sono d'osso bianco mezzani ».

2° capoverso. 1ª linea. Cancellare la parola: « Essa » e sostituirvi le parole: « La giubba ».

A pagina 155 aggiungervi la figura 183bis.

A pagina 156. 3° capoverso. Ultima linea. Al punto sostituire una virgola ed aggiungere le parole: « per i bersaglieri e per gli alpini ».

A pagina 157. Al 2° capoverso togliere il richiamo.

A pagina 159. Allo specchio delle misure delle giubbe di tela aggiungere le seguenti nuove colonne:

TAGLIE	NELLE GIUBBE PER BERSAGLIERI ED ALPINI	
	Distanza degli sparati laterali dalla meta del di dietro della giubba misurata alla tacca	Lunghezza degli sparati
4ª	290	180
5ª	280	180
6ª	280	180
7ª	270	180
8ª	260	180
9ª	250	180

Alle pagine 160, 161. Nella dimostrazione della stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di tela, cancellare la 9ª e 10ª colonna intestate « Bersaglieri » ed aggiungere le cinque seguenti:

TAGLIE	QUANTITÀ di stoffa per ciascun capo		BERSAGLIERI			ALPINI		
			QUANTITÀ			QUANTITÀ		
			da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia		da costruirsi su 100	di stoffa per ciascuna taglia	
1ª	»	»	»	»	»	»	»	»
2ª	»	»	»	»	»	»	»	»
3ª	»	»	»	»	»	»	»	»
4ª	2	910	5	14	55	5	14	55
5ª	2	800	20	56	»	20	56	»
6ª	2	760	40	110	40	25	69	»
7ª	2	680	30	80	40	25	67	»
8ª	2	620	5	13	10	20	52	40
9ª	2	540	»	»	»	5	12	55
Totali . . .			100	274	45	100	271	50
Media . . . m.				2	74		2	72

A pagina **162**. Al conto della giubba di tela sostituire il seguente:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Per fanteria di linea, cavalleria, artiglieria e genio		Per bersaglieri		Per alpini	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Tela in filo crudo spinata da vestiario alta m. 74 . .	1 10	2 650	2 915	2 740	3 014	2 720	2 992
Stellette di divisa al paio	» 08	P. 1	» 080	P. 1	» 080	P. 1	» 080
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	» 800	» »	1 050	» »	1 050
Prezzo di costo . . . L.			3 795		4 144		4 122
Prezzo di conteggio . . . »			3 80		4 20		4 20

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherino in ottone colla rispettiva maglietta, N. 6 bottoni d'osso bianco grandi e N. 4 mezzani nelle giubbe per bersaglieri ed alpini, e N. 2 mezzani nelle altre giubbe.

A pagina **24** dell'appendice alla Istruzione sulla divisa della truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, apportare le seguenti varianti alla Dimostrazione del quantitativo di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di panno per sottufficiali dei bersaglieri, alpini, fanteria e granatieri.

Taglie	Suddivisioni	BERSAGLIERI								ALPINI							
		Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62			Da costruirsi su 100	Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30				Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62		
			Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia		Per ciascun capo		Per ciascuna taglia
4ª	1ª	3	1	465	4	395	2	58	7	74	3	1	49	4	47	2	58	7	74
	2ª	2	1	445	2	890	2	56	5	12	2	1	47	2	94	2	56	5	12
5ª	1ª	10	1	385	13	850	2	52	25	20	10	1	43	14	30	2	52	25	20
	2ª	10	1	365	13	650	2	50	25	»	10	1	42	14	20	2	50	25	»
6ª	1ª	20	1	345	26	900	2	48	49	60	13	1	40	18	20	2	48	32	24
	2ª	20	1	325	26	500	2	35	47	»	12	1	39	16	68	2	35	28	20
7ª	1ª	15	1	295	19	425	2	30	34	50	13	1	37	17	81	2	30	29	90
	2ª	15	1	275	19	125	2	26	33	90	12	1	35	16	20	2	26	27	12
8ª	1ª	3	1	255	3	765	2	24	6	72	10	1	31	13	10	2	24	22	40
	2ª	2	1	245	2	490	2	21	4	42	10	1	30	13	»	2	21	22	10
9ª	1ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	1	28	3	84	2	17	6	51
	2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	1	27	2	54	2	15	4	30
Totali . .		100			132	990			230	20	100			137	28			235	83
Medie . . .					1	33			2	39				1	37			2	36

A pagina 26. Al conto della giubba di panno per sottufficiali dei bersaglieri apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30.	9 500	1 330	12 635
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62.	» 600	2 390	1 434
Bottoni piccoli per sottufficiali dei bersaglieri, al cento	8 »	N. 4	» 320
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	2 500
Prezzo di costo . . . L.			20 491
Prezzo di conteggio . . . »			20 50

ed al conto della giubba di panno per sottufficiali alpini apportare le seguenti varianti:

QUALITA' DELLE MATERIE E MANIFATTURA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30.	9 500	1 370	13 015
Tela in cotone bianca (basino) colorata in bigio alta m. 0,62	» 600	2 360	1 416
Bottoni piccoli per sottufficiali di fanteria e cavalleria, al cento	1 500	N. 4	» 060
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). .	» »	» »	2 500
Prezzo di costo . . . L.			19 437
Prezzo di conteggio . . . »			19 50

In conseguenza di quanto sopra saranno pure apportate le seguenti varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi:

1°	260	Giubbe per bersaglieri	N.°	18	»	Variante
»	272	Giubbe di tela per fanteria di linea, cavalleria, artiglieria e genio. .	»	3	80	Id.
»	497	Giubbe per sottufficiali dei bersaglieri	»	20	50	Id.
»	568	Giubbe per alpini	»	18	30	Id.
»	570	Giubbe per sottufficiali alpini. . .	»	19	50	Id.
»	635	Giubbe di tela per bersaglieri ed alpini.	»	4	20	Aggiunta

A cura dell'opificio di arredi militari saranno inviati i campioni delle giubbe di panno e di tela alle amministrazioni interessate.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale.

N. **223**. — TRASPORTI MILITARI. — **Estensione della Convenzione in data 28 settembre 1882 e del Regolamento relativo, alle ferrovie di Reggio Emilia**. — 19 ottobre.

Per norma dei corpi e delle amministrazioni del regio esercito, si previene che la Convenzione pei trasporti militari in ferrovia in data 28 settembre 1882 ed il Regolamento relativo pubblicatosi il 4° giugno 1883 sono applicabili anche alle *ferrovie di Reggio Emilia*.

Si avverte in pari tempo che non esistendo, per ora, servizio cumulativo fra dette ferrovie e le altre del Regno, per i trasporti da eseguirsi sulle linee *Reggio-Guastalla* e *Reggio-Carpi* dovranno essere rilasciati speciali documenti.

L'importare dei trasporti da eseguirsi sulle ferrovie di cui si tratta, verrà calcolato in base alle distanze risultanti dalla seguente tavola poliometrica:



Per il Ministro
Il Segretario Generale — CORVETTO.

N. **224**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiale capo fanfara dei reggimenti di cavalleria**. — 19 ottobre.

Con la tabella graduale e numerica di formazione N. 15, approvata con R. Decreto 3 luglio del corrente anno, fu istituito nei reggimenti di cavalleria l'impiego di *sottufficiale musicante capo fanfara*.

Per l'applicazione di questa disposizione il Ministero prescrive:

1° Il sottufficiale musicante capo fanfara ha il grado di sergente, e può essere promosso furiere e furiere maggiore per anzianità di grado e di servizio in base ai §§ 68, 69 e 70 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

2° Per ciò che si riferisce alla nomina ed al trattamento del sottufficiale musicante capo fanfara si seguiranno le regole e norme contenute nei §§ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ed 81 del citato regolamento sullo stato dei sottufficiali e relative ai sottufficiali capi musica dei reggimenti di fanteria.

3° Il sottufficiale musicante capo fanfara dei reggimenti

di cavalleria, oltre alla direzione artistica della fanfara, ha quella della istruzione dei graduati, soldati e allievi trombettieri, e suona egli stesso uno degli strumenti da canto specificati al N. 13 dell'*Atto* 486 della Raccolta del *Giornale militare*.

4° Il sottufficiale musicante capo fanfara si fregierà del distintivo prescritto pei sottufficiali musicanti dei reggimenti di fanteria.

5° Gli attuali sottufficiali trombettieri dei reggimenti di cavalleria assumeranno il titolo e le prerogative di sottufficiali musicanti capi fanfara.

Quelli fra essi che sono raffermati con soprassoldo, dovranno dichiarare, entro un mese di tempo dalla data del presente *Atto*, se intendono continuare nel trattamento stabilito dalla legge 8 luglio 1883, N. 1470, ossivero se aspirano invece alla rafferma con premio, come i sottufficiali musicanti. In quest'ultimo caso, vi saranno subito ammessi se contano più di 8 anni di servizio, o vi saranno ammessi più tardi al compiere di questo termine di anzianità.

Gli attuali sottufficiali trombettieri dei reggimenti di cavalleria che non siano peranche stati ammessi ad alcuna rafferma potranno aspirare alla rafferma con premio, compiuto che abbiano l'8° anno di servizio, e a tale effetto potranno esser loro concesse successive rafferme annuali senza premio, onde raggiungere tale anzianità di servizio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **225**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'istruzione per la concessione degli attendenti**.—(*Allegato N. 8*). — 20 ottobre.

Le domande che a mente dell'Istruzione per la concessione degli attendenti (Allegato N. 8 al Regolamento di disciplina) dovrebbero essere fatte al comando della brigata di cavalleria in Roma, al comando territoriale d'artiglieria in Roma o al comando territoriale del genio in Piacenza, saranno d'ora innanzi rivolte al Ministero della guerra (e rispettivamente alla Direzione generale fanteria e cavalleria, o a quella d'artiglieria o a quella del genio).

In conformità della presente disposizione s'intendono modificati tutti i numeri della suddetta Istruzione che vi possono avere relazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **226**. — SCUOLE MILITARI. — **Direzione superiore della scuola magistrale militare di scherma**. — 21 ottobre.

A datare dal 1° del prossimo novembre, il comandante del IX corpo d'armata, sotto la cui alta dipendenza trovasi la scuola magistrale militare di scherma, affiderà la direzione superiore della scuola stessa ad uno dei comandanti di brigata di fanteria stanziati in Roma.

S'intenderanno perciò modificati in tal senso sia l'*Atto* 117 della *Raccolta del Giornale Militare*, sia il *Regolamento di servizio interno* per la suindicata scuola, pubblicato coll'*Atto* N. 123 del 1884. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 55ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 ottobre.

OTTOBRE 21. — Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886, *pag.* 719.
» 23. — Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato d'un anno, *pag.* 747.
» 23. — Istruzioni amministrative per il Corpo speciale d'Africa, *pag.* 758.

Atto N. **227**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni ed aggiunte alla Istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886**. — 21 ottobre.

A seguito del nuovo ordinamento dato agli alpini ed alla milizia mobile ed in conseguenza delle relative disposizioni contenute negli *Atti* N. 6 e 150 del corrente anno, e per effetto della formazione del Corpo speciale d'Africa, e per migliorare, infine, l'andamento del servizio matricolare secondo i suggerimenti dell'esperienza, questo Ministero determina che alla Istruzione per le matricole del regio Esercito in data 1° luglio 1886 siano apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 3. *Variazioni matricolari.*

§ 13. Aggiungere il comma seguente:

« Le pene di pulizia, consistenti in arresti od in ammende, e che vengono inflitte ai militari per semplici contravvenzioni, non danno luogo a variazione matricolare, ma se ne dovrà prender nota per gli ufficiali nella colonna (i) dello specchio caratteristico, e per la truppa sul foglio matricolare parte E ».

Art. 9. *Ruoli e Stati di servizio.*

§ 38. Alla colonna delle autorità, corpi ed uffici che tengono ruoli, riga 12ª, dopo le parole « direzioni d'ospedale principale » cancellare le parole « di capoluogo di corpo d'armata ».

Alla colonna seconda ed al N. 4 delle indicazioni dei ruoli tenuti dall'ufficio personali militari vari devesi sostituire:

« Ufficiali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, ed ai vari ispettorati, ufficiali superiori incaricati delle

funzioni di capo di divisione e di capo sezione al Ministero della guerra, aiutanti di campo dei comandanti di brigata, ufficiali istruttori e sostituti ufficiali istruttori presso i tribunali militari, ufficiali addetti ai depositi di allevamento cavalli ed ai depositi cavalli stalloni, ufficiali condannati al carcere ed alla reclusione militare ».

§ 47 Sostituire al 1° comma il seguente:

« Per gli ufficiali provenienti dagli allievi dell'accademia e della scuola militare o dai militari di truppa, la bozza dello stato di servizio, mod. 53, è compilata colla scorta del foglio matricolare, mod. I, della presente istruzione (N. 59 del catalogo) il quale sarà unito alla bozza stessa e rimesso all'ufficio di revisione. In caso ecc. »

§ 55. Alla 6ª riga del paragrafo cancellare la parola « detto ».

Art. 11. *Rettificazioni matricolari.*

§ 62. Al termine del primo comma, aggiungere le seguenti parole: « in duplice originale ».

Art. 13. *Ufficiali dispensati dall'effettività di servizio, dimissionati, revocati, tolti dai ruoli, rimossi o dimessi prima del 31 dicembre dell'anno in cui compiono quello 39° di età.*

§ 83. Sostituire all'ultimo comma 6ª riga alle parole « l'originale » le parole « la copia avuta dal distretto ».

§ 90. Al secondo comma sostituire i seguenti:

« Però l'ufficiale di cui sopra, il quale a seguito di condanna oltre ad essere incorso nella perdita del grado debba anche scontare la pena del carcere, o della reclusione militare, sarà durante il tempo della sua detenzione tenuto in forza sui ruoli matricolari dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari, e dopo ultimata la pena verrà passato come soldato al proprio distretto di leva, per cura dello stesso ufficio ». (*Tabella 1ª, § 7, formola 9ª*).

« Parimenti sarà tenuto sui ruoli matricolari del suddetto ufficio l'ufficiale destituito per condanna che importi l'esclusione dal servizio militare a senso dell'art. 18 del codice penale militare, durante il tempo in cui debba eventualmente anche scontare il carcere o la reclusione militare; ma al termine della pena, anzichè essere assegnato quale soldato al proprio distretto

di leva, il medesimo sarà senz'altro depennato dai succitati ruoli, siccome non più abilitato a rimanere ascritto al regio esercito ». (*Tabella 1ª*, § 7, *formola 10ª*).

« L'ufficiale condannato al carcere o alla reclusione militare, senza perdita di grado, è pure tenuto in forza sui ruoli matricolari dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari sino a pena ultimata ».

Per tutti gli altri ufficiali non in servizio effettivo nell'esercito permanente i quali siano rimossi o dimessi dal grado a senso dell'art. 14 del codice penale militare, ovvero incorsi nella perdita del grado per effetto di condanna che non li renda indegni di appartenere alla milizia e non importi l'espulsione dal servizio militare, i quali abbiano obblighi di servizio militare per effetto dell'esito da loro avuto nella leva, si osserveranno a riguardo della loro inscrizione sui ruoli del proprio distretto di leva le norme accennate nel primo comma del presente paragrafo.

Art. 16. *Ruoli e fogli matricolari.*

§ 99. Al quinto comma dopo le parole « di 2ª categoria » aggiungere: « e per quelli di 3ª categoria delle truppe alpine ».

Art. 17. *Ruolo modello N. 57.*

§ 104. Aggiungere il seguente comma:

« I detti volontari saranno inoltre inscritti sul ruolo mod. 57 della classe nella quale venissero poi a computare, ma soltanto colla indicazione del cognome e nome e del ruolo della classe di cui corrono la sorte, sul quale trovansi indicate tutte le altre occorrenti variazioni. »

§ 110. Alla lettera *e*) dopo le parole « o successivamente trasferito » aggiungere: « e per gli alpini anche il battaglione, ».

§ 111. Alla 2ª e 3ª riga invece di « dopo il discarico finale » dicasi: « dopo la chiusura della sessione ordinaria ».

Allo stesso paragrafo aggiungere un nuovo comma del tenore seguente:

« Tali ruoli potranno essere tenuti divisi in più volumi, per ogni categoria, per modo però che ciascun volume non sia superiore a 150 fogli ».

§ 113. Aggiungere i seguenti comma:

« Nei ruolini mod. 250 di 3ª categoria si farà annotazione speciale per coloro che prestano servizio nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza, ed egnalmente i distretti centri di formazione di compagnie di sanità di milizia territoriale vi annoteranno i militari della stessa categoria appartenenti ad altri distretti.

« I distretti di reclutamento dei reggimenti alpini formeranno separato ruolino mod. 250 per gli uomini di 3ª categoria appartenenti ai mandamenti effettivi di reclutamento alpino e per quelli dei soli comuni montani, quando trattisi di mandamenti nei quali questi comuni soltanto concorrono al reclutamento alpino ».

§ 115. Al 2° comma, 8ª e 9ª riga, cancellare le parole: « allo stato maggiore ed »

§ 117. Aggiungere un nuovo comma come segue:

« Pei militari che debbono essere riportati da un ruolo mod. 57 all'altro, per passaggio di classe o di categoria, le inscrizioni sul nuovo ruolo si possono limitare soltanto a quelle del nome, del cognome e della variazione che dà luogo al passaggio di ruolo, accennando quindi nell'apposito specchietto il N. di matricola del ruolo di provenienza, onde così potere rintracciare le precedenti annotazioni ».

§ 119. All'attuale secondo comma sostituire i seguenti:

« Nello specchio del ruolo N. 57 in cui si fanno le annotazioni accennate alla lettera *e*) del § 110 s'indicherà per tutti il nuovo numero del ruolo modello N. 58; il riparto di milizia mobile del distretto pei provenienti dai reggimenti di fanteria e bersaglieri; e l'annotazione di *M. M.* per quelli che rimango ai reggimenti d'artiglieria, genio, alpini, compagnie di sanità e sussistenza, annotando altresì per gli alpini a fianco delle lettere *M. M.*, anche il numero della compagnia ».

« Al passaggio poi alla milizia territoriale si annoterà: pei militari dei reggimenti d'artiglieria e genio, delle compagnie di sanità e sussistenza, il numero del ruolo modello 58 acquistato nel distretto e l'indicazione di *M. T.*, e pei militari dei reggimenti alpini la sola indicazione di *M. T.* con a fianco la denominazione del battaglione, rimanendo per essi invariato il numero del ruolo modello N. 58 del proprio corpo, col quale furono precedentemente annotati nella milizia mobile ».

§ 120. Alle ultime cinque righe che cominciano con le parole « Pei militari » sostituire le seguenti:

« Pei militari però ascritti ai reggimenti di artiglieria, genio

ed alpini, al loro passaggio alla milizia mobile, e per gli alpini anche al loro passaggio alla milizia territoriale, si fanno nello specchio del ruolo mond N. 57, in cui si inseriscono le annotazioni accennate alla lettera *e*) del § 110, le stesse indicazioni prescritte per gli uomini di 1ª categoria ».

Art. 18. *Ruolo modello N. 58.*

§ 124. Aggiungere i seguenti due comma:

« I reggimenti alpini (oltre al ruolo modello N. 58 di milizia mobile) ne tengono altro uguale per la milizia territoriale di 1ª e 2ª categoria, ed altro separato ruolo per la 3ª categoria, distinto per anno di nascita ».

« Sullo stampato modello N. 58 pei ruoli di milizia mobile e territoriale alpina, verrà aggiunta a mano una colonna sul margine a sinistra, nella quale dovrà rispettivamente annotarsi la compagnia di milizia mobile, ovvero il battaglione di milizia territoriale di cui il militare fa parte ».

§ 125. Alla sesta riga, dopo le parole « di altri corpi » cancellare le parole « e distretti. »

Allo stesso § aggiungere un nuovo comma come segue:

« Al passaggio di una classe dalla milizia mobile alla milizia territoriale, saranno cancellati dal detto ruolo mod. 58, tutti i militari nati in anni differenti di quello della classe cui esso ruolo si riferisce, riportando i nati in anni precedenti sul ruolo 58 di milizia territoriale della propria classe, e quelli nati in anni posteriori sul ruolo provvisorio comune, mod. 56. »

§ 126. Sostituire all'attuale il seguente paragrafo:

« I distretti, centri di formazione di compagnie di milizia territoriale, di artiglieria, genio, sanità e sussistenza, inscriveranno sul corrispondente ruolo mod. 58 oltre gli uomini di 1ª categoria, anche quelli di 2ª e 3ª del proprio e degli altri distretti che concorrono alla costituzione di dette compagnie, avvertendo d'indicare, con speciale annotazione, quelli di essi militari che trovansi inscritti sul ruolo provvisorio comune mod. 56 del proprio distretto di leva.

Ugualmente si regolano i distretti di Palermo e Messina pei respettivi reparti di milizia mobile di artiglieria.

I militari incorporati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza non possono concorrere alla suaccennata formazione delle compagnie di milizia territoriale e mobile ».

§ 132. Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« I reggimenti alpini rinnoveranno il ruolo modello 58 dell'esercito permanente, solo quando abbiano raggiunto il numero 25000 di matricola ».

Alla fine dell'attuale paragrafo aggiungere il seguente comma:

« Inoltre tutti i corpi, ad eccezione del corpo invalidi e veterani e degli stabilimenti militari di pena, comunicheranno all'ufficio di revisione, mediante elenco nominativo il nuovo numero di matricola acquistato dai sottufficiali, allievi ufficiali, allievi sergenti e volontari d'un anno, per essere riportato sui rispettivi fogli matricolari, mod. 61, tenuti dall'ufficio stesso ».

§ 133. Al primo comma, 3ª riga, dopo le parole « 2ª categoria » aggiungere: « eccetto gli alpini », ed all'8ª riga, dopo le parole « anno di nascita » aggiungere:

« Eguale ruolo tengono anche i reggimenti alpini per i militari loro effettivi ».

Al secondo comma dello stesso paragrafo, dopo le parole « distretto di leva » aggiungere: « e per ogni reggimento alpini ».

Art. 19. *Fogli matricolari.*

§ 134. Al comma segnato colla lettera *a*), dopo le parole « riammissioni in servizio » aggiungere: « e per gli alpini, oltre al reggimento, l'indicazione del battaglione dell'esercito permanente per gl'inscritti di 1ª e di 2ª categoria, e quella del battaglione della milizia territoriale per gli uomini arruolati in 3ª categoria ».

Al comma dello stesso paragrafo, segnato colla lettera *e*), dopo le parole « cambi di corpo e d'arma » aggiungere: « e per gli alpini anche il cambiamento di battaglione dell'esercito permanente, o della milizia territoriale, o delle compagnie di milizia mobile ».

§ 134. Alla 30ª riga della pagina 48, alle parole *nel quadro* E *dei modelli 59 e 60*, sostituire: « *nel quadro* E *del mod. N. 59 e nel quadro* D *del mod. N .60.* »

§ 135. 8ª riga,
§ 137. 3ª »
§ 138. 4ª e 7ª »

alle parole al quadro F, sostituire « quadro E ».

§ 143. Sostituire al 2° comma il seguente:

« In caso di differenze notevoli nei contrassegni personali e di differenze nei dati relativi allo stato civile che non siano state rilevate dai distretti, com'è detto al precedente § 140, i corpi si rivolgeranno ai distretti stessi per i necessari schiarimenti e per le opportune indagini a farsi presso i consigli di leva, trasmettendo loro i relativi atti di nascita ».

§ 145. Alla 2ª riga, alle parole: « a senso del § 170 » sostituire: « a senso del § 175 ».

§ 146. All'attuale paragrafo sostituire il seguente:

« I certificati penali saranno conservati presso la sezione matricola a senso del § 211 del Regolamento; però i comandanti di corpo ne faranno tosto rilasciare ai comandanti di compagnia una copia integrale, la quale resterà unita al foglio matricolare, e nel caso di passaggio ad altre compagnie sarà poi trasmessa col detto foglio a quella ricevente, secondo è accennato nel successivo § 159.

« I comandanti di compagnia potranno pur avere visione delle copie autentiche delle sentenze riferentisi ai propri dipendenti, che sono conservate presso la sezione matricola a senso dell'ultimo alinea del precedente § 136. »

§ 154. All'attuale paragrafo sostituire il seguente:

« Quando le surrogazioni hanno luogo presso i corpi, questi rimettono all'ufficio di revisione tutti i documenti, compresavi la copia del foglio matricolare modello 61, trasmettendo ad un tempo altra copia del foglio matricolare al distretto di leva ».

§ 155. Sostituire all'attuale, il seguente:

« Pei riammessi in servizio non si rinnova il foglio matricolare, dovendo servire quello preesistente; per quelli già transitati alla milizia mobile o territoriale, i corpi richiederanno i fogli matricolari originali, l'uno all'ufficio di revisione e l'altro al distretto, qualora da questo non l'avessero già ricevuto colla domande di riammissione ».

§ 159. Al primo comma aggiungere: « ed ove ne sia il caso, unitamente anche alla copia dei certificati penali di cui al § 146 ».

Cancellare l'intiero 2° comma.

§ 160. Sostituire all'attuale il seguente:

« Nei cambi di corpo di militari sotto le armi, eccezione fatta per quelli accennati al § 166, i fogli matricolari della compagnia vanno consegnati alla sezione conti la quale, previo riscontro con quelli tenuti dalla sezione matricola, ne cura la trasmissione, insieme alle carte amministrative, ai corpi interessati. I fogli tenuti dalla sezione matricola sono trasmessi

separatamente al corpo ricevente, ciò allo scopo di evitare lo smarrimento di entrambi i fogli ».

§ 166. Sostituire al 1°, 2° e 3° comma i seguenti:

« Pei militari di 1ª categoria dell'esercito permanente, i quali all'atto dell'invio in congedo illimitato della propria classe, fanno passaggio al personale permanente del rispettivo distretto di leva, giusta il 2° alinea del § 300 della istruzione complementare i fogli matricolari modello N. 59 saranno trasmessi: quello tenuto dalla compagnia, all'ufficio di revisione unitamente all'elenco di variazioni di cui al § 231, e quello tenuto dalla sezione matricola direttamente al distretto di leva, coi documenti contabili a senso del § 160.

« Pei militari invece che da sotto le armi fanno direttamente passaggio alla milizia territoriale, la trasmissione ai distretti ed all'ufficio di revisione dei fogli matricolari modello 59, sarà fatta colle norme date dai successivi §§ 294 e 295.

« Pei militari in congedo illimitato, i quali per effetto del loro arruolamento nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, vengono trasferti effettivi nel personale permanente dei rispettivi distretti di leva, la trasmissione dei fogli matricolari si effettua pure nel modo indicato dal precedente § 160, volta per volta che tale passaggio è notificato dai distretti ai corpi, spettando poi ai primi di far pervenire all'ufficio di revisione il foglio matricolare tenuto dalla compagnia mediante elenco di trasmissione ».

§ 167. Al terzo comma alle parole « specchio C » sostituire « specchio B ».

Al quarto comma sostituire i due seguenti:

« Al passaggio poi della classe alla milizia territoriale i reggimenti di artiglieria e genio, le compagnie di sanità e sussistenza rimettono i fogli matricolari uno al distretto di leva e l'altro all'ufficio di revisione, egualmente con le norme di cui ai successivi §§ 272 e 273 ».

« I reggimenti alpini al passaggio dei militari alla milizia territoriale rimettono l'originale già tenuto dalle compagnie all'ufficio di revisione e conservano l'altro presso la sezione matricola, meno pei militari non sottufficiali, che per effetto delle tabelle di reclutamento cessano di essere di reclutamento alpino, i cui fogli matricolari dovranno essere rimessi come è detto al precedente comma ».

§ 168. Sostituire all'attuale il seguente:

« I fogli matricolari modello N. 60 vengono impiantati per gli uomini di 2ª categoria dai distretti colle stesse norme date

pei mod. N. 59 e non appena ultimate le operazioni d'invio ai corpi del contingente di 1ª categoria ».

Egualmente deve praticarsi per gli uomini di 3ª categoria dei mandamenti effettivi di reclutamento alpino e per quelli dei soli comuni montani, quando trattasi di mandamenti nei quali questi comuni soltanto concorrano al reclutamento alpino ».

Nei fogli matricolari mod. N. 60 non è completata la seconda parte dei contrassegni personali.

I detti fogli matricolari mod. N. 60 sono dai distretti rimessi ai corpi quando vi vengono inviati i militari, cui si riferiscono, per l'istruzione e se trattasi di alpini di 3ª categoria quando essi vengano trasferiti effettivi ai reggimenti. Ultimata l'istruzione i corpi, eccetto i reggimenti alpini, li restituiscono ai distretti dopo avervi annotate quelle punizioni che ai militari fossero state inflitte.

§ 170. Alla 2ª e 3ª riga, togliere la parola « alpini ».

Allo stesso paragrafo aggiungere il seguente nuovo comma:

« Pei militari della 3ª categoria alpini, la variazione di assegnazione e di trasferimento sarà completata in occasione della chiamata per istruzione dell'intiera classe o di parte di essa e per tutti i militari sia che prendano o no parte alla istruzione.

§ 172. Aggiungere il seguente comma:

« Per quelli che debbano far parte delle truppe alpine, un originale sarà conservato presso il reggimento alpini e l'altro sarà trasmesso al distretto di leva ».

§ 174. Alla 2ª riga, dopo le parole « foglio matricolare » aggiungere: « eccezione fatta per gli assegnati agli alpini ».

Allo stesso paragrafo, aggiungere il seguente comma:

« I fogli matricolari, dei militari di 3ª categoria delle truppe alpine, saranno compilati sullo stampato modello N. 60, sul quale sarà cancellata la dizione « Esercito permanente » ed annotato a fianco del 2° e 3° asterisco « Milizia territoriale » « 3ª categoria ».

Art. 20. *Rilascio di copie di fogli matricolari.*

§ 180. Aggiungere il seguente comma:

« Pei già militari di 2ª categoria, i quali vengono a trovarsi nei casi accennati dal § 815 del regolamento sul reclutamento del § 364 della relativa appendice spetta ai distretti di rilasciare le copie dei fogli matricolari.

§ 181. Aggiungere i seguenti comma:

« La copia dei fogli matricolari di militari morti in congedo illimitato che venisse richiesta dai sindaci o dagli interessati, all'oggetto di dedurne il diritto alla applicazione dell'articolo 88 del testo unico della legge sul reclutamento, non dovrà essere dai corpi od uffici rilasciata, se non nel caso in cui sia già unita a corredo della domanda, l'attestazione del consiglio d'amministrazione, constatante che la morte avvenne in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare (N. 14 della tabella che fa seguito al § 117 dell'appendice al regolamento sul reclutamento).

« Egualmente è vietato ai corpi ed uffici di rilasciare senza autorizzazione del Ministero della guerra copia degli elenchi di rassegna, salvo che la richiesta pervenga da autorità militare superiore ».

Art. 21. *Rettificazioni.*

§ 186. Sostituire all'attuale 2° comma il seguente:

« Ogni richiesta fatta dai corpi ai distretti all'oggetto di promuovere rettificazioni ai dati dello stato civile, che figurano nelle matricole dei militari di truppa, dev'essere giustificata dalla contemporanea produzione del relativo estratto di atto di nascita, o della copia di sentenza, anche quando riflette inscritti di cui trattasi al precedente § 143. Il distretto coll'appoggio dei documenti ricevuti e dell'estratto dell'atto di nascita che gli sarà pervenuto o di quello che in ogni altro caso dovrà procurarsi, rivolge richiesta alla rispettiva prefettura o sotto prefettura affinchè provveda per le occorrenti rettificazioni alla lista di leva ».

§ 188. Sostituire all'attuale il seguente:

« Quando il distretto abbia ricevuto dalla prefettura o sottoprefettura un nuovo estratto della lista d'estrazione stata rettificata, ed alla quale dovrà essere unito l'estratto dell'atto di nascita che servì di base all'eseguita rettificazione, ne farà proposta all'ufficio di revisione, mediante elenco mod. N. 64 in triplice copia, unitamente ai documenti, esistenti nella pratica e ad un estratto del ruolo mod. 57 (completato dei dati dello stato civile e dell'annotazione del primo arruolamento) quando trattasi di militari pei quali l'ufficio stesso non tiene il foglio matricolare a senso dei §§ 175 e 177.

« L'ufficio di revisione riconosciuta la regolarità della proposta, rimette una copia dell'elenco mod. 64 al distretto ed una al corpo interessato, per le immediate correzioni ed aggiunte da farsi sui

corrispondenti ruoli e fogli matricolari, ritenendo presso di sè la terza copia ed i documenti sopraccennati.

« Quando trattasi di rettificazioni riguardanti militari effettivi ai distretti stessi, siano del personale permanente che della milizia mobile o territoriale, l'elenco mod. 64 sarà trasmesso in duplice copia ».

§ 190. Aggiungere le seguenti parole: « sulla quale, sotto l'intestazione del corpo, dovrà essere indicato il personale cui la rettifica si riferisce, cioè sottufficiali, allievi ufficiali, allievi sergenti, o volontari d'un anno ».

Art. 22. *Variazioni matricolari.*

§ 193. Al secondo comma, 2ª riga, alle parole « ai successivi §§ 223, 233, 294 e 297 », sostituire: « ai successivi §§ 204, 223, 224, 230, 233, 247, 275, 276, 294 e 297 ».

§ 194. Aggiungere il seguente comma:

« I comandanti di distretto nel comunicare ai rispettivi consigli di leva, la morte di tali inscritti, avvenuta prima della dichiarazione del discarico finale, avranno cura di tener conto della notizia stessa per gli effetti di cui al § 157 dell'appendice al regolamento, giacchè non dovendo questi inscritti essere rimpiazzati nel contingente, anche il passaggio in 2ª categoria che venisse ad essi eventualmente a spettare per ragione del numero estratto, spetterà invece ad altri inscritti aventi un numero più basso ».

§ 196. Al 2° comma aggiungere le seguenti parole: « indipendentemente dal controllo da farsi dall'ufficio di revisione, giusta il § 209 e seguenti ».

§ 198. Al 2° comma, lettera *a)* dopo le parole: « in forza ai corpi », cancellare le parole: « o ad altri distretti ».

Sostituire all'ultimo comma il seguente:

« Le variazioni contemplate nei fascicoli indicati alle lettere *b*) e *c*), ad eccezione di quelle riguardanti i militari di 3ª categoria, sono per cura della sezione matricola fatte annunciare all'ordine del giorno del distretto, volta per volta in cui sono conosciute, affinchè lo stato maggiore e le compagnie permanenti possano, per la parte che rispettivamente li riguarda, riportarle sul rapporto situazione e sui ruolini di posizione mod. 250 ».

§ 199. Soppresso.

§ 202. 1ª riga, invece di: « colonna 6 », dicasi: « colonna 4 ».

§ 203. Sostituire all'attuale il seguente:

« Per le variazioni concernenti militari di 1ª categoria sotto le armi che cessano definitivamente di appartenere al regio esercito, come ad esempio: congedati per rimando, prosciolti dal servizio, espulsi, ecc., il corpo perdente unisce all'elenco mod. N. 62 l'originale del foglio matricolare mod. 59 tenuto dalla sezione matricola affinchè pervenga al distretto, e spedisce contemporaneamente quello tenuto dalla compagnia all'ufficio di revisione, accompagnato con elenco di trasmissione, avvertendo di prima pareggiare e mettere al corrente entrambi i fogli e di farli munire della firma dell'ufficiale di matricola sotto l'ultima variazione, in prova del controllo operato.

« Trattandosi di militari promossi ufficiali l'originale tenuto dalla compagnia sarà invece trasmesso al corpo *ricevente*, il quale formata la bozza del mod. 53 lo trasmette con essa all'ufficio di revisione, senza che occorra farne altra copia.

« Pei volontari di un anno ed altri militari in congedo nominati sottotenenti di complemento, i corpi cui sono effettivi non appena pubblicato il *Bollettino delle nomine* trasmetteranno il foglio matricolare tenuto dalla compagnia all'ufficio di revisione e quello tenuto dalla sezione matricola, completato della variazione di promozione, al distretto cui furono assegnati affinchè possa formare le bozze dei rispettivi stati di servizio, e se quello di leva, prenderne nota sui propri ruoli e comprendere la relativa variazione nell'elenco trimestrale. Ove il promosso non sia stato assegnato al proprio distretto di leva, il corpo comunicherà a questo la variazione con elenco speciale, mod. 62.

§ 204. Al primo comma sostituire i seguenti:

« Le variazioni relative ai militari in congedo illimitato che cessano definitivamente di appartenere all'esercito, per una delle cause indicate al precedente § 203, comprese le morti, non saranno comunicate ai corpi coll'elenco trimestrale di cui al § 224, ma i distretti le parteciperanno tosto direttamente ai corpi interessati per lettera, con la contemporanea trasmissione dei relativi documenti giustificativi, prendendo frattanto memoria di tali variazioni sul corrispondente ruolo modello 57 ».

« I corpi a loro volta avuta una tale partecipazione comprenderanno le variazioni nel primo elenco mensile modello N. 62, al quale dovranno pure unire i relativi documenti, uniformandosi quindi per la trasmissione dei fogli matricolari modello N. 59 a quanto è detto al § 203 ».

§ 209. Aggiungere il seguente comma:

« La trasmissione ai distretti di leva degli elenchi mod. 62, sarà per cura dell'ufficio di revisione fatta in una sol volta mese per mese; i distretti ne accuseranno ricevuta a volta di corriere, accennando i corpi cui gli elenchi stessi si riferiscono ».

§ 219. Al primo e secondo comma, sostituire i seguenti:

« Nei passaggi di corpo di militari sotto le armi, il numero di matricola acquistato nel nuovo corpo è ricavato dal preavviso di partenza modello N. 83. Coll'istesso stampato si farà pure la comunicazione del numero di matricola pei passaggi di corpo degli uomini in congedo illimitato, avvertendo di annotare nella colonna 4ª, anziché la compagnia, il numero di matricola del corpo perdente e di lasciare in bianco la colonna 6ª ».

§ 221. Aggiungere al termine del 1° comma, dopo le parole « modello N. 62 » le seguenti: « avvertendo che a tale variazione non dev'essere segnata data alcuna ».

§ 222. Dopo il 4° comma aggiungere il seguente:

« A tal uopo tutti i corpi aventi riparti d'istruzione per gli allievi sergenti, dovranno trasmettere ai rispettivi distretti, non appena sia fatto noto il giorno in cui dovrà pronunziarsi il discarico finale delle operazioni di ciascuna leva, un elenco nominativo degli inscritti, che chiesero l'assegnazione ai detti riparti affinchè i distretti possano provvedere con tutta regolarità ed esattezza alle operazioni di cui sopra, ed escludere tali inscritti dalla designazione pel servizio di due anni, a mente del § 177 dell'appendice al regolamento ».

§ 224. All'11ª riga, dopo le parole « della milizia mobile » aggiungere. « Per i reggimenti alpini tale elenco dovrà comprendere anche i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria della milizia territoriale ».

Aggiungere alla fine del paragrafo il comma seguente:

« Le variazioni relative all'arrivo alle armi dei volontari di un anno, per intraprendere il servizio, anzichè con l'elenco trimestrale, saranno comunicate con gli elenchi mensili, e quindi ripetute sugli elenchi complessivi dai corpi o distretti cui detti militari sono effettivi ».

§ 226. Aggiungere il comma seguente:

« I militari delle varie armi in congedo illimitato, i quali per trovarsi incorporati nelle guardie di pubblica sicurezza, di finanza o carcerarie, sono trasferti al proprio distretto di leva, debbono contemporaneamente fare passaggio nell'arma di fanteria, salvo ad essere ritransitati nel proprio corpo ed

arma quando, per una causa qualsiasi, venissero a cessare da una delle dette qualità di guardie.

§ 227. Alla 6ª riga, del primo comma dopo la parola « territoriale » aggiungere: « ad eccezione degli alpini ».

Dopo il 1° comma aggiungere il comma che segue:

« In calce agli elenchi trimestrali, i distretti annoteranno, per ordine rigoroso di matricola e coll'indicazione della loro provenienza, gli uomini di 1ª categoria nuovi inscritti isolatamente durante il trimestre, sui ruoli 58 della milizia mobile, non che quelli in egual modo passati sui ruoli 56 e 58 di milizia territoriale, affinchè l'ufficio di revisione possa mantenere l'esatta corrispondenza coi propri ruoli e praticare i voluti riscontri delle variazioni consegnate dai corpi, dai quali pervennero tali militari.

All'attuale 2° comma, 1ª riga cancellare le parole: « di compagnie di bersaglieri di milizia mobile e ».

Alla fine dell'attuale paragrafo, aggiungere il seguente:

« I reggimenti alpini colla scorta degli elenchi ricevuti dai distretti, di cui al § 224, compilano uno speciale modello N. 62 per l'ufficio di revisione, per le variazioni avvenute negli uomini di 1ª categoria ascritti alla propria milizia territoriale compresi i sottufficiali. In calce a tale elenco annoteranno per ordine rigoroso di matricola colla indicazione della provenienza i nuovi ascritti sui propri ruoli modelli N. 58 e 56 di detta milizia, durante il trascorso trimestre ».

§ 228. Aggiungere il seguente nuovo comma:

« I reggimenti alpini non sì tosto che sia pubblicato l'*Atto* ministeriale col quale viene determinato il proscioglimento dal servizio d'una classe, trasmettono direttamente ai rispettivi distretti di leva i fogli matricolari modello N. 59 per la 1ª categoria, e quelli modello N. 60 per la 2ª e 3ª categoria, completati della variazione di proscioglimento indicando con elenco nominativo i disertori latitanti, pei quali non rimettono i fogli ».

§ 229. All'attuale sostituire il seguente:

« Per tutti i sottufficiali in congedo illimitato sia dell'esercito permanente, della milizia mobile o della milizia territoriale, in forza ai corpi o ad altri distretti, per i volontari di un anno e per gli arruolati nei riparti d'istruzione, plotoni allievi sergenti e plotoni allievi ufficiali, i distretti compilano un duplicato dell'elenco trimestrale delle variazioni modello N. 62 per uso dell'ufficio di revisione desumendolo dal quaderno minuta di cui alla lettera *a*) del precedente § 198.

§ 230. Alla 4ª riga, dopo le parole « la variazione » aggiungere le seguenti: « eccetto quando trattasi di militari di cui è cenno al § 204, nel qual caso le relative variazioni saranno comunicate dai corpi ai distretti, con le modalità indicate nello stesso paragrafo.

§ 231. Aggiungere il seguente comma:

« L'invio in congedo illimitato dei militari con ferma ed obbligo speciali di servizio (sottufficiali, musicanti, vivandieri, carabinieri reali, militari dei depositi cavalli stalloni e del personale di governo degli stabilimenti militari di pena), che si effettua isolatamente per parte dei corpi, dovrà essere subordinato all'approvazione preventiva dell'ufficio di revisione. A tale scopo i corpi trasmetteranno all' ufficio medesimo, non più tardi del giorno 15 del mese che precede il trimestre in cui dovrebbe effettuarsi il congedamento, un elenco nominativo in duplice copia dei militari che durante il trimestre vengono ad acquistare il diritto all'invio in congedo illimitato, e quando non si tratti di militari pei quali l'ufficio di revisione già possiede il mod. 61, correderanno tali proposte colle copie dei rispettivi fogli matricolari. Detti elenchi firmati dall'ufficiale di matricola e dal relatore saranno compilati con le seguenti colonne:

« N. di matricola — Grado — Cognome e nome — Data cui i militari hanno diritto al congedo — Decisione dell'ufficio di revisione ».

§ 236. Al secondo comma, 4ª riga, togliere: « ed alpini », ed aggiungere invece alla 5ª riga, dopo le parole « di sanità » ed alla milizia mobile e territoriale dei reggimenti alpini ».

Al terzo comma dello stesso paragrafo, aggiungere: « salvo per gli alpini l'eccezione di cui al § 172, 2° comma ».

§ 237. Alla 4ª riga, dopo le parole « milizia territoriale » aggiungere: « eccetto quella alpina ».

§ 240. Alla 10ª riga, dopo le parole « e di sanità » aggiungere: « e per quelli di 3ª categoria della milizia territoriale alpina ».

Aggiungere alla fine del paragrafo il comma seguente:

« Però i distretti comprenderanno nell'elenco trimestrale mod. 62, le variazioni avvenute nei sottufficiali ascritti alla 2ª e 3ª categoria ».

Art. 27. *Variazioni relative a militari di classi chiamate alle armi per istruzione e per mobilitazione.*

§ 245. Aggiungere il seguente comma:

« I militari che già riportarono condanne in contumacia per mancanza ad una precedente chiamata e che non rispondono alle successive chiamate per istruzioni, saranno denunziati altra volta e perciò soggetti a nuovo procedimento penale, colle stesse norme stabilite dall'articolo 20 dell'Istruzione complementare ».

§ 247. Al primo comma, 5ª riga, dopo le parole « congedo illimitato » aggiungere: « eccetto quelle di cessazione definitiva dal servizio, per le cause specificate al § 204, nel qual caso opereranno come è detto allo stesso paragrafo ».

§ 251. Alla 2ª riga, dopo le parole « applicabili ai militari » aggiungere: « di tutta la milizia territoriale alpina ed a quelli ».

§ 252. Cancellare l'intiero 2° comma.

§ 253. Aggiungere il seguente nuovo comma:

« Eguale comunicazione fanno i reggimenti alpini per le classi di 1ª categoria della propria milizia territoriale ».

§ 254. Sostituire all'attuale il seguente:

« Per gli uomini della milizia territoriale appartenenti ai distretti che non sono centri di formazione di compagnia d'artiglieria, genio e sussistenza, i distretti osserveranno invece le norme contenute nei §§ 243 e 247, dovendo il distretto di leva comunicare a quello centro di formazione, la variazione di richiamo alle armi, non che le variazioni avvenute durante la permanenza al distretto stesso, mentre il distretto centro di formazione comunica a quelli di leva tutte le variazioni avvenute nei militari durante la permanenza alle compagnie.

« Il distretto centro di formazione comunica all'ufficio di revisione pei militari di 1ª categoria tanto le une come le altre variazioni, un mese dopo il rinvio in congedo illimitato ».

Art. 24. *Disposizioni speciali per gli stabilimenti militari di pena e pel corpo invalidi e veterani.*

§ 258. 1° comma, 5ª riga, sostituire alle parole: « di anzianità », quelle: « di matricola ».

Art. 25. *Passaggio alla milizia mobile.*

§ 269. 2ª riga, alle parole: « a senso del § 381 della appendice al reclutamento », sostituire: « a senso del § 381 dell'Istruzione complementare.

§ 275. All'attuale 1° e 2° comma sostituire il seguente:

« Per le disposizioni di cui ai precedenti §§ 272 e 273 non occorre che la variazione di passaggio alla milizia mobile di fanteria e bersaglieri sia dai corpi accennata ai distretti di leva con gli elenchi mensili e da questi partecipata all'ufficio di revisione ».

§ 276. Aggiungere un nuovo comma come segue:

« Contemporaneamente i corpi preaccennati dovranno partecipare all'ufficio di revisione con elenco speciale mod. N. 62, il passaggio alla detta milizia dei militari contemplati nel § 175 onde l'ufficio ne possa fare la trascrizione sul proprio ruolo generale e corrispondenti fogli matricolari ».

Art. 26. *Passaggio alla milizia speciale dell'isola di Sardegna.*

§ 280. 2ª riga, alle parole: « il relativo ruolo » sostituire: « altro ruolo ».

Art. 27. *Passaggio alla milizia territoriale.*

§ 285. Alla 12ª riga, dopo le parole « precedente § 133 » aggiungere: « del proprio distretto di leva, ovvero del reggimento alpino, cui rimangono effettivi ».

§ 286. Nel primo comma fare precedere alla lettera *a*) le seguenti parole: « Dai distretti ».

Allo stesso paragrafo, dopo il quinto comma *d*), aggiungere il comma seguente:

« Dai reggimenti alpini ».

« Si cancellano dal ruolo modello N. 56 i militari nati nell'anno della classe di leva di cui è avvenuto il passaggio alla milizia territoriale, riportandoli invece sul corrispondente ruolo modello N. 58.

All'ultimo comma, 3ª riga, dopo le parole « della classe . . . . al N. . . . » aggiungere: « (e per gli alpini) si dirà: riportato sul ruolo modello N. 58 della classe . . . al N. . . . . ».

§ 289. Aggiungere il comma seguente:

« Per i carabinieri reali ascritti alla milizia territoriale, i distretti terranno uno speciale ruolo, in conformità all'*Atto* N. 24 della *Raccolta delle disposizioni in vigore del Giornale militare* ».

§ 290. Alla 3ª riga, dopo le parole « a quest'arma » aggiungere: « eccezione fatta per coloro che siano assegnati agli alpini ».

§ 294. Alla 1ª riga, togliere le parole: « ed alpini ».

Allo stesso paragrafo, aggiungere il seguente nuovo comma:

« I reggimenti alpini all'atto del passaggio di una classe alla propria milizia territoriale, si regolano come segue:

a) comunicano ai rispettivi distretti di leva, mediante elenco speciale modello N. 62, la variazione di passaggio, tanto pei militari di 1ª che di 2ª categoria;

b) trasmettono all'ufficio di revisione con altro elenco speciale modello 62 i fogli matricolari modello N. 59 dei militari di 1ª categoria;

c) conservano presso la sezione matricola gli originali modello N. 60 dei militari di 2ª categoria e la seconda copia del foglio modello 59 per quelli di 1ª categoria;

d) annotano sugli elenchi speciali pei distretti di leva di cui al precedente comma *a*) i militari di 1ª e di 2ª categoria che dal ruolo provvisorio comune furono riportati sul ruolo modello N. 58 della classe di cui è avvenuto il passaggio ».

§ 296. Aggiungere il seguente nuovo comma:

« Per coloro che debbono rimanere nella milizia territoriale delle truppe alpine, il foglio matricolare modello N. 59 e 60 tenuto dalla sezione matricola rimane presso il reggimento alpino, il quale coll'elenco mensile comunica l'avvenuto passaggio al distretto di leva. Questo allorchè deve fare trasposizione da un ruolo modello N. 57 ad altro, a mente del disposto dal § 286, lettera *c*), comunica al reggimento il nuovo numero di matricola ».

§ 300. Cancellare l'intero paragrafo.

Art. 28. *Disertori e mancanti alle chiamate.*

§ 302. Sostituire all'attuale il seguente:

« Indipendentemente dalle variazioni da apportarsi ai ruoli matricolari, tanto l'ufficio di revisione, quanto i corpi o distretti, tengono un registro dei militari denunziati disertori, conforme al mod. N. 26 della presente istruzione (N. 68 del catalogo).

« Quello dell'ufficio di revisione è generale per tutti i militari disertori del regio esercito, e le notizie relative alle diserzioni sono ricavate dalla comunicazione di cui ai §§ 163 e 389 dell'istruzione complementare ed al § 432 del regolamento d'istruzione e servizio interno per la fanteria (o corrispondente § del regolamento delle altre armi). Il registro viene poi tenuto al corrente mediante la notificazione che i corpi e i distretti debbono fare all'ufficio di revisione, volta per volta in cui avvengano variazioni nei disertori (comprese quelle riguardanti la prescrizione dell'azione penale) che siano da portarsi nelle colonne 11 e 12 del registro.

« Tali comunicazioni saranno fatte per mezzo degli elenchi parziali mod. 62 prescritti dal § 201 e ripetute sull'elenco di cui al § 207 affichè l'ufficio di revisione ed i distretti di leva possano riportarle sul ruolo mod. 57 e sui registri dei disertori. I fogli matricolari dei disertori pei quali sia stata pronunciata la sentenza di prescrizione, saranno trasmessi all'ufficio di revisione a corredo dell'elenco di cui sopra.

« A tale registro va annessa una rubrica generale alfabetica la quale dovrà pure esser tenuta da tutti i corpi ».

§ 305. Aggiungere i seguenti capoversi:

« Tali notificazioni saranno redatte sullo stampato modello N. 68. Esse comprenderanno non solo i militari denunziati disertori il 31 dicembre, ma anche quelli stati denunziati durante l'anno per essersi presentati spontaneamente dopo il 5° giorno della chiamata senza giustificato motivo, ovvero per essere stati arrestati dalla forza pubblica, quand'anche siano già stati condannati od assolti, riempiendo in tal caso le colonne 11 e 12 del relativo stampato modello N. 68.

« Le partecipazioni delle variazioni da apporsi nelle colonne 11 e 12 dei registri modelli N. 68 dei mancanti alle chiamate per mobilitazione degli anni antecedenti, dovranno esser fatte con elenchi speciali modello N. 62, pure al 1° gennaio d'ogni anno, come praticasi per la comunicazione delle nuove denunzie.

« Quanto sopra non dispensa i distretti dal comunicare ai corpi coll'elenco trimestrare tutte le variazioni relative ai mancanti alle chiamate per mobilitazione, come prescrive il precedente § 245, affinchè i corpi possano tenere al corrente i rispettivi fogli individuali modello N. 59, e per quanto riguarda i mancanti per mobilitazione, anche il registro modello N. 68 ».

§ 311. 9ª riga, alle parole: « anche del § 303 » sostituire: « anche del § 302 ».

Allo stesso paragrafo aggiungere il seguente comma:

« La comunicazione dei denunziati mancanti alla chiamata alle armi per istruzioni dovrà esser fatta dai distretti all'ufficio di revisione mediante l'invio di un'elenco nominativo compilato sullo stampato mod. 70, riempiendovi le prime 10 colonne, senza che occorra unirvi le copie dei fogli matricolari ».

Art. 29. *Tempo non computabile nella ferma. Trasferimenti di classe.*

§ 320. All'attuale paragrafo sostituire il seguente:

« I militari con ferma permanente ed i sottufficiali riammessi in servizio per la ferma di anni cinque, i quali abbiano incontrato interruzioni di servizio debbono rimanere sotto le armi tanto tempo quanto occorre a compiere gli otto o cinque anni inerenti alla ferma intrapresa, e finchè non li abbiano compiuti non acquistano diritto ad essere inviati in congedo ».

Art. 30. *Conservazione ed annullamento dei ruoli, fogli matricolari ed altri documenti.*

§ 326. Sostituire all'attuale il seguente:

« I ruoli mod. 57, sono dai distretti, un anno dopo il proscioglimento definitivo dal servizio della classe cui si riferiscono, versati nel proprio archivio ed ivi conservati: quelli di 1ª e 2ª categoria per 10 anni e quelli di 3ª per 20 anni, per essere quindi venduti alle cartiere ».

§ 329. Lettera *f*), 4ª riga, sopprimere le parole: « e in ogni classe suddivisi per compagnie, per gradi ».

Lettera *g*), 2ª riga, sopprimere le parole: « ed in ogni classe suddivisi per arma e per specialità, in corrispondenza coi ruolini speciali di posizione prescritti dalla Istruzione per la mobilitazione ».

§ 331. Aggiungere il seguente comma:

« Però i fogli matricolari delle 2ª categorie, saranno conservati presso i distretti per 20 anni dopo il proscioglimento dal servizio della classe ».

Art. 32. *Ruolo matricolare dei militari tenuto dai Comuni.*

§ 337. 1° comma, 7ª riga, avvece di: « convenute », leggasi: « avvenute ».

Art. 33. *Memorie storiche.*

§ 340. Modulo N. 6 per le compagnie di sussistenza, aggiungere: « N 5. Variazioni } come al N. 5 del modulo N. 4 per i reg-
nella forza } gimenti fanteria, alpini, artiglieria ».

Disposizioni transitorie.

§ 370. Aggiungere il seguente comma:

« I distretti ai quali risultassero mancanti sui rispettivi an-
« tichi ruoli delle classi 1848 e 1849 alcuni dei dati generali
« concernenti i militari delle anzidette classi dovranno rivol-
« gersi all'ufficio di revisione per richiedere le necessarie indi-
« cazioni affine di completare i ruoli stessi, trasmettendo al-
« l'uopo appositi elenchi nominativi ».

§ 383. Soppresso.

Modelli.

Modello C, N. 53 del catalogo, alla variazione di computato nel contingente cancellare la data: « 1 dicembre 1888 ».

Modello G, N. 58 del catalogo, aggiungere al N.B. quanto segue: « Per il ruolo di milizia mobile, sarà sostituito, a colonna 4, l'indicazione dell'anno di nascita a quella della classe ».

Modello I, N. 59 del catalogo, depennare dalla casella dei numeri di matricola, il « N. 472, distretto Firenze, M. M. ».

dal quadco A, dello stesso modello cancellare: « Tale in detto nel distretto di Firenze, 31 luglio 1889 » e dal quadro B: « 12 battaglione bersaglieri M. M., 3°-31 luglio 1893 ».

FORMULE PER LA MATRICOLA UFFICIALI

Pag. 207, § 1, formola N. 17. Cancellato il segnacaso « il ».

§ 2. Nota in fondo alla pagina. Cancellare il 2° capoverso che comincia colle parole: « La data ecc. ».

Pag. 208, formula N. 4. Alla parola: « Massa », sostituire: « Magazzino ».

Pag. 213, § 4, formula N. 36. Dopo il segnacaso « il . . . », aggiungere: « (data dell'imbarco) ».

Formula N. 37. Sostituire l'attuale con la seguente:

37. Tale rientrato in Italia per (indicare il motivo; se per licenza si dirà: ordinaria, straordinaria, di convalescenza), il . . . . . (data dello sbarco).

Allo stesso § 4 aggiungere nuova formola:

38. Tale partito per l'Africa per termine di licenza « . . . . . il (data dell'imbarco) ».

Pag. 216. È soppressa l'annotazione riportata con asterisco a piè di pagina.

Pag. 217, § 8. Sostituire alla formula N. 6 la seguente:

6. Morto il . . . . . (nel fatto d'armi, battaglia o combattimento di . . . . .) come da verbale in data . . . . . firmato.

Pag. 220, § 10. Sostituire alla formola 2 la seguente:

2. Ferito d'arma (indicare se da fuoco o da taglio, ed in qual parte del corpo) nel (fatto d'armi, combattimento o battaglia di . . . .) (data).

Pag. 223. All'avvertenza ivi esistente aggiungere « e per gl'impiegati dell'Orfanotrofio Militare di Napoli quelle stabilite dal regio decreto 12 febbraio 1885 (*Atto* N. 23 di quell'anno).

FORMULE PER LA MATRICOLA TRUPPA

Pag. 232, § 4. Sostituire all'attuale formola 3 la seguente:

3. Caporale o Caporale maggiore di contabilità in detto li . . . . .

Pag. 232. Aggiungere la seguente formola:

9bis. Sergente musicante capo fanfara in detto li . . . . .

All'attuale formola 12 sostituire la seguente:

12. Furiere (o furiere maggiore) (impiego o carica speciale) a senso del § 68 del regolamento sullo stato dei sottufficiali li . . .

Pag. 234, formula 41. Sostituirla con la seguente:

41. Tale di contabilità	Furiere, sergente o caporale.	li . . . .

Pag. 235, § 7. All'attuale formola 3 sostituire le seguenti:

3. Cessò dalla qualità di allievo ufficiale (data della retrocessione) li	Se per retrocessione dal grado.	(1)
3*bis*. Cessò dalla qualità di allievo ufficiale in seguito a deliberazione della Commissione di avanzamento (Disp. M. N. . . . delli . . . . . ovvero lettera del comandante del . . . Corpo d'armata N. . . . delli . . . . .) il	Se per deliberazione della commissione d'avanzamento.	
3*ter*. Cessò dalla qualità di allievo ufficiale per non avere superati gli esami per la promozione al grado di (caporale, sergente o sottotenente di complemento) li	Se per non avere superati gli esami.	
3*quater*. Cessò dalla qualità di allievo ufficiale in seguito a sua domanda (dispaccio ministeriale N. . . . . delli . . . . .) li	Se per propria domanda.	

(1) La variazione N. 3 deve seguire quella della retrocessione. Quando poi alla cessazione di allievo ufficiale deve fare seguito anche il trasferimento di corpo, si eseguirà inoltre sotto la stessa data la variazione seguente:

Tale nel . . . . . li . . . . . .

Pag. 236. Aggiungere dopo l'attuale 7ª le seguenti formule:

8. Cessò dalla qualità di allievo sergente a senso del N. 182 dell'Istruzione 12 ottobre 1885, cambiando la ferma di sottufficiale in quella temporanea dell'arma li . . . . . — Se ritenuto inetto a conseguire il grado.

9. Cessò dalla qualità di allievo sergente per applicazione del N. 190 dell'Istruzione 12 ottobre 1885, continuando nella ferma assunta li . . . . . — Se dichiarato non promovibile al grado di sergente nel 2° esperimento.

10. Inviato in licenza illimitata in attesa della nomina al grado di sottotenente di complemento li . . . . . — Invio in licenza in attesa della nomina a sottotenente.

Pag. 240, § 10. Aggiungere la seguente formula:

3bis. Chiamato alle armi a senso del § 64 dell'appendice al regolamento sul reclutamento e giunto li . . . . . — *Inscritti provenienti dal domicilio coatto.*

Pag. 241. Al N. 10 togliere le parole: « od alpini ».

Pag. 241. Aggiungere le seguenti formule:

9bis. Tale nel reggimento cavalleria (. .) colla ferma temporanea di anni 12 a mente della circolare ministeriale N. 108 delli 26 ottobre 1886. — *Inscritti assegnati alla cavalleria con la ferma di anni 12* (1).

14bis. Tale in congedo illimitato con la sua classe li . . . . . — *Militari ammessi da sotto le armi nelle guardie di finanza.*

Concessa dichiarazione buona condotta.

14ter. Tale giunto sotto le armi per compiere il servizio colla sua classe avendo cessato d'appartenere al corpo delle guardie di finanza li . . . . . — *Militari ammessi da sotto le armi nelle guardie di finanza.*

(1) Per quelli che poi venissero designati pel servizio di 2 anni sotto le armi si eseguirà inoltre la variazione N. 5 del § 1 (Tabella 2ª).

Pag. 243. Dopo la 33ª formula, aggiungere le seguenti:

34. Tale nel . . . . . reggimento alpini, battaglione . . . . . li . . . . . *Prima assegnazione in 1ª e 3ª categoria.*

35. Tale nel . . . . . reggimento alpini, battaglione . . . . . di milizia territoriale.

36. Tale nel battaglione . . . . . li . . . . . *Cambio di battaglione. Passaggio alla milizia mobile. Passaggio alla milizia territoriale.*

37. Tale nella . . . . . compagnia di milizia mobile, li . . . . .

38. Tale nella milizia territoriale, battaglione di . . . . . li . . . . .

Pag. 243. § 10. Annotazione da apportarsi dopo la formola 38ª.

N.B. Per le variazioni dei militari di truppa partiti e rientrati dall'Africa, si osserveranno le formule portate dai N. 36, 37 e 38 del § 4, tabella I.

Pag. 244, § 13. Aggiungere le seguenti nuove formule:

3*bis*. Tale nel distretto di. . . . . perchè trovasi incorporato nelle guardie di . . . . . *Militari in congedo illimitato ammessi a che cessano di far parte dei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza.*

3*ter*. Tale nel (reggimento o corpo) per avere cessato di appartenere al corpo delle suddette guardie rimanendo in congedo illimitato li . . . . . .

Pag. 245, formula 5, riga 4ª della pagina, invece di « pel » leggasi « del ».

Pag. 248, § 14. Aggiungere la seguente formula:

6*bis*. Collocato a riposo per ferite riportate in guerra (o per ferite od infermità incontrate in servizio od a causa di servizio). Decreto ministeriale delli . . . . . *Collocamento a riposo per ferite od infermità.*

Pag. 249, § 15. Aggiungere la seguente formula:

5*bis*. Denunziato mancante per non avere risposto all'altra chiamata del . . . . . li . . . . .

Pag. 250. All'attuale 17ª formula, sostituire la seguente:

17. Condannato a . . . . . (qualità e durata della pena, ed occorrendo, aggiungere: compreso il carcere sofferto ed alla rimozione dal grado, ed al passaggio alle compagnie di disciplina dopo scontata la pena) con sentenza del Tribunale di . . . . . in data . . . . . (*).

Pag. 251. Alla formula N. 22 attuale sostituire la seguente:

22. Messo alla prigione del corpo per scontarvi la pena di . . . . . a cui fu condannato con sentenza del . . . . . in data . . . . . .

Pag. 256. Aggiungere quanto appresso dopo il Nota Bene ivi esistente:

TABELLA III

Formule di Variazioni pel passaggio nel corpo speciale d'Africa.

Ufficiali.

1. Tale ammesso nel . . . . . (indicare l'arma od il riparto) del corpo speciale d'Africa. Det. M. . . . . delli . . . . . il . . . . .
2. Tale partito per l'Africa il . . . . . (data dell'imbarco).
3. Tale nel . . . . . (indicare il corpo) avendo cessato di appartenere al corpo speciale d'Africa, Det. M. . . . . delli . . . . . il . . . . .
4. Tale rientrato in Italia, il . . . . . (data dello sbarco).

Per gli ufficiali dell'esercito permanente.

5. Chiamato in servizio nel . . . . . (indicare l'arma od il riparto) del corpo speciale d'Africa. R. Decreto . . . . delli . . . . . il . . . .
6. Tale partito per l'Africa il . . . . . (data dell'imbarco).
7. Tale rientrato in Italia avendo cessato di appartenere al corpo speciale d'Africa, il . . . . (data dello sbarco).
8. Partito in congedo illimitato, il . . . . .

Per gli ufficiali in congedo illimitato.

Truppa.

1. Tale ammesso nel . . . . . (indicare l'arma od il riparto) del corpo speciale d'Africa per la ferma d'anni 4, il . . . . . — *Pei militari sotto le armi.*
2. Tale ammesso in servizio (indicare l'arma o riparto) del corpo speciale d'Africa per la ferma d'anni 4, li . . . . . (data dell'arrivo alle armi). — *Pei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato.*
3. Tale partito per l'Africa (data dell'imbarco) li . . . . .
4. Cessò di far parte del corpo speciale per (indicare se per termine della ferma o per rescissione dopo i primi due anni o per altre cause) e rientrato in Italia il . . . . . (data dello sbarco); ove ne sia il caso citare le disposizioni relative. — *Militari che cessano di fare parte del corpo speciale d'Africa.*
5. Tale nel (corpo cui gia apparteneva) per riprendere il servizio con la sua classe il.... — *Militari la di cui classe è tuttora sotto le armi.*
6. Tale nel (corpo cui già apparteneva) ed inviato in congedo illimitato il . . . . . — *Militari dell'esercito permanente la di cui classe trovasi in congedo illimitato.*
7. Tale nella milizia mobile o milizia territoriale del distretto di . . . . (ovvero del reggimento . . . . per l'artiglieria, genio, alpini, ecc.) per continuare negli obblighi di servizio con la sua classe e categoria, ed inviato in congedo illimitato il . . . . — *Militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria già appartenenti alla milizia mobile o territoriale; ovvero la di cui classe è stata passata in detta milizia dopo la loro ammissione nel corpo speciale.*

Sottufficiali o militari con ferma temporanea di sottufficiale, o con ferma permanente ovvero rafferma che essano di far parte del corpo speciale

8. Tale nel (reggimento . . . . . o distretto di . . . . .) coll'obbligo di ultimare la ferma o rafferma in corso, li . . . . . — *che hanno da ultimare obblighi di servizio inerenti alla rispettiva ferma o rafferma.*
9. Tale nel (reggimento . . . . . o distretto di . . . . .) ovvero nella milizia mobile o territoriale del reggimento . . . . . o distretto di . . . . . ed inviato in congedo illimitato il . . . . . — *che hanno ultimati gli obblighi di servizio inerenti alla propria ferma o rafferma.*

Avvertenze relative alla suddetta tabella III.

1. Le variazioni per gli ufficiali N. 1 e 5 e quelle per la truppa N. 1 e 2 riguardanti ufficiali, sottufficiali e militari pei quali l'ufficio di revisione tiene i corrispondenti fogli individuali, saranno comunicate a quell'ufficio mediante elenco speciale e non sì tosto avvenuta l'ammissione nel corpo speciale d'Africa, per cura dei corpi e distretti cui gli ufficiali e militari sono effettivi.

2. Le variazioni per la truppa N. 1 e 2 saranno anche consegnate per tutti i militari stati ammessi nel corpo suddetto ai rispettivi distretti di leva, con elenco speciale modello N. 62, dai corpi e distretti cui gl'individui erano effettivi, per essere riportate sui corrispondenti ruoli modello N. 57.

3. Le notificazioni relative agli ufficiali e militari che cessarono di far parte del corpo speciale, saranno fatte dal deposito centrale d'Africa mediante la restituzione dei corrispondenti fogli individuali, completati delle variazioni di cessazione e di passaggio, ai corpi ed uffici nei quali i militari transitano effettivi.

4. Se invece trattasi di ufficiali e militari di truppa morti o che vengono a cessare dal predetto corpo per qualsiasi altra ragione prima del loro ritorno in Italia, la trasmissione degli accennati fogli sarà fatta: per gli ufficiali all'ufficio di revisione, e per la truppa ai rispettivi distretti di leva.

5. Epperò spetterà ai corpi ed uffici ricavare dai modelli N. 53 o 59, loro stati rimandati dal deposito centrale d'Africa, la variazione di cessazione e di passaggio, per essere ulteriormente comunicata e riportata sui corrispondenti ruoli.

6. La spedizione dei fogli individuali di cui sopra sarà fatta per parte del deposito centrale, mediante elenco di trasmissione in cui sarà sommariamente indicato il motivo della cessazione.

7. Le variazioni di cessazione dal Corpo speciale degli ufficiali, di cui alle formule N. 3, 4, 7 e 8, saranno consegnate all'ufficio di revisione, con elenco speciale per cura dei corpi o distretti, ai quali gli ufficiali rimpatriati saranno stati assegnati, comprendendo in tale comunicazione anche le variazioni che fossero avvenute in Africa, durante il periodo di tempo compreso fra l'ammissione nel Corpo speciale ed il ritorno, da rica-

varsi dagli stati di servizio modello N. 53, che saranno stati ritornati dal Deposito centrale d'Africa.

8. Le variazioni di cessazione dal Corpo speciale, dei militari di truppa, e di cui alle formule 4, 5, 6, 7, 8 e 9 saranno partecipate:

a) pei militari che ritornano a far parte dell'esercito permanente o della milizia mobile dei reggimenti d'artiglieria, genio, alpini, compagnie di sanità e sussistenza, dai corpi cui passano effettivi, col primo elenco mensile, comprendendovi anche le variazioni avvenute per essi militari durante la loro permanenza in Africa, come risulteranno dai fogli matricolari modello N. 59 che saranno stati ritornati dal deposito centrale d'Africa;

b) per quelli che passano a far parte della milizia mobile di fanteria o bersaglieri o della milizia territoriale (eccetto gli alpini), all'ufficio di revisione per cura dei distretti cui detti militari appartengono o passano effettivi, con apposito elenco speciale, al quale dovrà andare unito uno degli originali fogli matricolari modello N. 59, che saranno stati rimandati ai distretti dal Deposito centrale d'Africa.

9. Le variazioni di cui al comma *a*) del precedente articolo, per quanto riguardano i sottufficiali e militari contemplati al § 175 dell'Istruzione matricolare, saranno pure comunicate nel modo ivi indicato all'ufficio di revisione, con elenco complessivo di cui al § 207, onde l'ufficio stesso possa mettere al corrente i corrispondenti fogli matricolari modello N. 61.

10. I militari di 2ª e 3ª categoria, stati ammessi nel Corpo speciale, non fanno in genere passaggio alla 1ª, ma di tale ammissione i distretti e corpi cui sono effettivi prenderanno nota sui corrispondenti ruoli modelli N. 57 e 58 colle formule prescritte.

11. Per gli ufficiali e militari che temporaneamente rientrano in Italia per licenze o altro motivo, le relative formule da trascriversi sui fogli individuali saranno quelle stesse indicate coi N. 37 e 38, § 4, tabella I.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **228**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato d'un anno**. — 23 ottobre.

È stata adottata una nuova *Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato*

d'un anno, in sostituzione a quella pubblicata il 12 ottobre 1885.

I comandi ed uffici militari ne dovranno richiedere il numero di copie loro occorrenti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento di amministrazione 1° maggio 1885.

Le richieste dei privati dovranno essere fatte direttamente all'editore del *Giornale Militare*.

Il prezzo di ciascuna copia è fissato in cent. 40.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **229**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzioni amministrative per il Corpo speciale d'Africa.** — 23 ottobre.

Sono state pubblicate le *Istruzioni amministrative pel Corpo speciale d'Africa*.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici si provvederanno di quel numero di esemplari di dette Istruzioni che riterranno loro necessarie, facendone richiesta all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione. Nella stessa richiesta saranno compresi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare a proprie spese.

Il prezzo di ciascuna copia delle Istruzioni in parola è di centesimi 20.

Per il Ministro
Il Segretario Generale — Convitto.

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 56ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 ottobre.

AGOSTO 7. — R. Decreto N. 4858 (serie 3ª) che instituisce un ufficio di stato civile in Assab, *pag.* 749.

OTTOBRE 7. — R. Decreto che autorizza un terzo prelevamento di L. 8,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), *pag.* 750.

» 23. — R. Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'Ispettore generale dell'arma di cavalleria, *pag.* 751.

» 23. — Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa, *pag.* 753.

» 23. — Instituzione di nuovi comandi locali del genio, *pag.* 756.

» 23. — Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio, *pag.* 756.

Atto N. **230**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regio Decreto N. 4858 (serie 3ª), che instituisce un ufficio di stato civile in Assab.** — 7 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'articolo 2 della legge 5 luglio 1882, N. 847 (serie 3ª), per la istituzione di una colonia italiana in Assab;

Ritenuto che nella colonia stessa le funzioni di ufficiale di stato civile sono state finora provvisoriamente disimpegnate dal commissario civile colà residente;

Ritenuta la convenienza di provvedere alla istituzione d'un regolare ufficio di stato civile in quella colonia;

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'interno, Ministro ad *interim* degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella colonia italiana in Assab, stabilita dalla legge 5 luglio 1882, N. 857 (serie 3ª), è istituito un ufficio di stato civile con giurisdizione su tutto il territorio della colonia determinato come all'articolo 1 della legge predetta, e dipendente dal tribunale civile e correzionale di Napoli.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 54ª, *Atto* N. 226, pagina 718, — *alle parole:* comandanti di brigata di fanteria stanziati, *sostituiscansi le seguenti:* maggiori generali o colonnelli brigadieri da lui dipendenti e aventi sede

Art. 2.

Il regio commissario civile in Assab eserciterà le funzioni di ufficiale di stato civile sotto l'osservanza delle leggi, regolamenti e norme vigenti in tale materia.

In caso di assenza o d'impedimento del regio commissario, le funzioni di ufficiale di stato civile saranno provvisoriamente esercitate dal funzionario incaricato di farne le veci.

Art. 3.

È data facoltà al procuratore del Re presso il tribunale di Napoli di delegare al funzionario giudiziario, residente in Massaua, le attribuzioni a sè spettanti in materia di stato civile, eccettuate quelle relative a controversie devolute alla competenza del tribunale suddetto.

Art. 4.

Il presente Decreto avrà esecuzione a cominciare dal giorno 1° settembre prossimo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1887.

UMBERTO.

CRISPI.

N. **231**. — LEGGI. — **R. Decreto che autorizza un terzo prelevamento di L. 8,000,000 per spese militari in Africa sul credito approvato con la legge 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª)**. — 7 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), che accorda un credito di L. 20,000,000 per spese militari in Africa;

Visto il Nostro Decreto del 14 luglio suddetto col quale, in base al disposto dall'articolo 1 della legge suindicata, è autorizzato a favore del Ministero della guerra un primo prelevamento di L. 5,000,000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1887-88 al capitolo 43 *ter*;

Visto l'altro Nostro Decreto del 21 agosto 1887, col quale

è stato autorizzato a favore del Ministero della guerra un secondo prelevamento di L. 6,000,000 in base alla legge succitata, da inscriversi come avanti;

Sulla proposta del Ministro della guerra e del Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sul credito di L. 20,000,000 accordato come sopra colla legge del 10 luglio 1887, N. 4714 (serie 3ª), è autorizzato a favore del Ministero della guerra un terzo prelevamento di lire otto milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio 1887-88 al capitolo 43 *ter* sopraindicato.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 ottobre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

N. **232**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria.** — 23 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 3 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 2 ottobre 1887 che nomina ispettore generale dell'arma di cavalleria S. A. R. il tenente generale principe Amedeo, duca di Aosta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria dipende direttamente dal Ministro della guerra.

Art. 2.

L'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore dell'arma di cavalleria.

Art. 3.

Sono abrogati i Nostri Decreti 26 luglio 1883 e 20 dicembre 1885 relativi all'istituzione e alle attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Facoltà ed *incombenze* di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria.

1. Incarico di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria è quello di sopravvedere a tutti i servizi dell'arma di cavalleria, mediante i rapporti e le notizie che gli sono comunicati dal Ministro della guerra e mediante le *ispezioni generali e visite speciali* che da questi gli sono prescritte. È suo dovere lo studiare tutto quanto può giovare al miglioramento dell'arma per chiamarvi l'attenzione del Ministro della guerra mediante proposte.

2. S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria corrisponde d'ufficio normalmente col solo Ministro della guerra, ed eventualmente coi comandanti di brigata e di reggimento dell'arma di cavalleria in occasione delle ispezioni generali o visite speciali, in quanto concerne queste ispezioni o visite.

3. Egli dirige i suoi rapporti esclusivamente al Ministro della guerra.

4. Gli annunzi delle ispezioni o delle visite, per parte o per ordine di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria, ai comandanti di corpo d'armata, sono dati dal Ministro della guerra.

5. S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria riceve e tiene copia delle note caratteristiche degli ufficiali dell'arma.

Riceve mensilmente dai comandi delle brigate e dalla scuola di cavalleria il ruolino della posizione degli ufficiali al primo del mese e la situazione graduale numerica della forza, mod. 82.

6. Un ufficiale generale è messo a disposizione di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria per coadiuvarlo nelle varie incombenze e particolarmente nelle ispezioni o visite.

Roma, addì 23 ottobre 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **233**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa.** — 23 ottobre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA:

Vista l'Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa, in data 30 giugno 1887;

Viste le Istruzioni amministrative per il Corpo speciale d'Africa, in data 23 ottobre 1887;

Ritenuta la necessità di coordinare le predette due istruzioni in quanto regolano servizi comuni od analoghi;

Decreta:

Sono approvate le annesse *Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa*.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 ottobre 1887.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Norme amministrative complementari per le truppe d'Africa.

Art. 1. — *Uomini di truppa del Corpo speciale assegnati a reparti d'altri corpi.*

§ 1. Gli uomini di truppa del Corpo speciale in eccedenza all'organico, stati incorporati in altri reparti delle truppe di spedizione, saranno considerati, nei rapporti interni (organico del reparto, avanzamento, servizio, ecc.), come effettivi ai reparti stessi.

Nei documenti contabili delle compagnie relativi alla forza saranno però dimostrati separatamente dagli altri preceduti dalla indicazione: *Uomini del Corpo speciale*, o, se si tratta di documenti che comprendano un individuo solo, aggiungendo alla designazione del grado la sigla C. S. (Corpo speciale).

§ 2. Nel caso che taluno di detti uomini venisse temporanea-

mente comandato presso altro reparto, sarà da questo amministrato come aggregato del reparto cui appartiene.

§ 3. Per l'amministrazione del vestiario si osserveranno dalle compagnie le disposizioni dell'art. 7° delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale d'Africa, del 23 ottobre 1887, e sarà conseguentemente tenuto per essi il *Libro-mastro* prescritto dal § 57 di tali Istruzioni (1).

§ 4. Per rapporto ai conti collo Stato, gli anzidetti uomini del Corpo speciale in eccedenza ai quadri sono da considerarsi come appartenenti organicamente al corpo stesso e verranno quindi inscritti nei ruoli di cui al § 11 delle citate istruzioni.

Ricevendo pertanto i *Rapporti-situazioni* delle compagnie, il Deposito centrale avvertirà di riportare le variazioni di detti uomini in tali ruoli per computarne poi gli assegni sui corrispondenti rendiconti generali.

§ 5. Fino a che rimarranno fuori del Corpo speciale, gli uomini di che si tratta vestiranno la divisa del reparto nel quale sono incorporati.

Art. 2. — *Riparazioni agli effetti d'arredamento.*

§ 6. Le riparazioni agli effetti d'arredamento degli uomini di truppa dei vari reparti d'Africa non appartenenti al Corpo speciale saranno fatte, da quindi innanzi, a carico della massa generale del Deposito centrale.

Epperò anche da parte degli altri reparti saranno osservate, per questo servizio, le disposizioni dell'art. 8 delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale.

§ 7. Nei casi che le riparazioni siano rese necessarie da cause di *manifesta incuria* o da altro fatto *volontario* degli individui, l'autore del danno sarà assoggettato alla ritenuta sul soldo prescritta dal § 62 delle citate istruzioni, tenendone conto nel modo ivi stabilito.

Art. 3. — *Quadrupedi e bardature.*

§ 8. Le disposizioni dell'art. 9 delle Istruzioni amministrative pel Corpo speciale, relative ai trasferimenti di quadrupedi da uno ad altro reparto ed alle bardature ed accessori pel governo dei cavalli, sono estese a tutte le truppe distaccate in Africa.

---

(1) Composto di un ristretto numero di fogli in proporzione del bisogno.

Art. 4. — *Infermerie-cavalli.*

§ 9. All'art. 34 della Istruzione speciale sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa, è sostituito il seguente:

« § 259. Per la cura dei cavalli e muli e dei cammelli sono istituite, tanto a Massaua quanto ad Assab, apposite infermerie affidate ad ufficiali veterinari e rette con norme analoghe a quelle stabilite per le infemerie cavalli dei corpi. Quando sia necessario, potranno, pei cammelli, essere istituite infermerie separate.

Ogni infermeria si amministra da sè e rende conto della propria gestione come i distaccamenti di truppa.

I medicinali occorrenti sono prelevati dagli ospedali militari o acquistati sul luogo e le derrate d'alimentazione sono prelevate dai magazzini delle sussistenze ».

« § 260. Lo *Specchio giornaliero delle variazioni* mod. 411 sarà giornalmente compilato e spedito al comando del presidio di Massaua od Assab per essere da questo fatto pervenire al Deposito centrale con norme analoghe a quelle prescritte nel successivo § 266 pei rapporti-situazioni delle compagnie.

Al termine del mese il *Prospetto statistico* modello 413 sarà dalle infermerie trasmesso, insieme colle carte della gestione, al Deposito centrale, dal quale sarà fatto pervenire direttamente al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) ».

« § 261. Nelle situazioni della forza i cavalli ricoverati nelle infermerie saranno dimostrati, dai reparti cui appartengono, nella colonna *ricoverati in luogo di cura* ».

Art. 5. — *Atti di stato civile.*

§ 10. Con Regio Decreto del 7 agosto 1887 (*Atto* N. 230 del 1887) essendo stato istituito in Assab apposito ufficio di stato civile con giurisdizione su tutto il territorio della colonia, le disposizioni dell'art. 9 della Istruzione sul servizio e sulla amministrazione delle truppe in Africa, cominciando dal settembre 1887, si intendono solo applicabili, quanto alle truppe del presidio di Assab, per ciò che si riferisce ai testamenti e agli atti di procura, di consenso e di autorizzazione.

Art. 6. — *Cavalli degli ufficiali.*

§ 11. Al secondo comma del § 98 della Istruzione speciale per le truppe d'Africa è sostituito il seguente:

« La cessione di cavalli o muli in Africa, a titolo di cavalli di agevolezza, potrà essere fatta anche se l'ufficiale venga,

per effetto di cotale cessione, ad oltrepassare il debito massimo sulla propria massa rimonta.

Le razioni foraggio pei cavalli o muli ricevuti in Africa saranno considerate come dovute in più delle razioni spettanti pei cavalli lasciati in Italia ».

N. **234**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Instituzione di nuovi comandi locali del genio**. — 23 ottobre.

Con la data del 1° prossimo venturo novembre, in sostituzione delle attuali sezioni staccate, in Novara, Ravenna e Padova, sono instituiti altrettanti comandi locali del genio rispettivamente dipendenti dalle direzioni territoriali dell'arma di Torino, Bologna e Venezia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **235**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio**. — 23 ottobre.

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione dei reggimenti del genio, approvate con R. Decreto in data 3 luglio ultimo scorso (*Atto* N. 154), si prescrive quanto segue in ordine agli incarichi del personale addetto al servizio del materiale presso i reggimenti stessi.

Il servizio del materiale nei reggimenti del genio si estende a tutti i materiali, in consegna al reggimento, compresi nel modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio, descritti nel registro modello N. 48, prescritto dal regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria e genio, in data 31 dicembre 1880.

L'ufficio del materiale è diretto dal maggiore capo dell'ufficio stesso, a cui saranno addetti il ragioniere geometra ed uno scrivano locale, e ne dipenderanno, per quanto riguarda il servizio del materiale, il sottufficiale capo operaio del laboratorio di riparazione, il guardaparco reggimentale, il guarda sellería reggimentale, ed il personale del laboratorio di riparazione.

Il capo dell'ufficio del materiale è responsabile verso il comandante del reggimento dell'assestamento e manutenzione di tutto il materiale del genio descritto nel registro modello 48 di cui sopra, del buon andamento del laboratorio di ripa-

razione e di tutto ciò che ha tratto alle prescrizioni che interessano la mobilitazione del reggimento, per quanto riguardano il materiale suddetto. Egli è altresì responsabile della parte contabile concernente il materiale stesso.

Il ragioniere del genio disimpegna le funzioni di consegnatario del materiale conservato nei magazzini del consiglio. Egli, coadiuvato dallo scrivano locale, avrà l'incarico di tenere i registri e le carte contabili riflettenti il materiale.

Per quanto riguarda i lavori da eseguirsi nel laboratorio di riparazione, per le provviste e le collaudazioni e per ciò che ha tratto alla contabilità, si seguiranno in massima le prescrizioni del regolamento per il servizio del materiale delle armi di artiglieria e genio in data 31 dicembre 1880. Gli ordini di lavoro dovranno essere dati dal comandante il reggimento.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 57ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 novembre.

NOVEMBRE 4. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria, *pag.* 759.

» 4. — Condizione per essere inscritti nel quadro di avanzamento a maggiore nei reggimenti di fanteria e cavalleria, *pag.* 767.

» 4. — Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al *Regolamento di disciplina militare*), *pag.* 767.

Atto N. **236** — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria.** — 4 novembre.

§ 1. *Proposte all'avanzamento.*

1. Ogni anno il Ministero stabilisce i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria, per poter essere inscritti nei quadri generali di avanzamento da compilarsi nell'anno successivo.

2. Per ognuno degli ufficiali, tanto di fanteria quanto di cavalleria, che sono compresi nei limiti di anzianità suaccennati, la commissione o l'autorità, cui compete di compilarne le note caratteristiche, dovrà redigere un apposito specchio (1) di proposta all'avanzamento.

Tale specchio per altro non sarà compilato per gli ufficiali che già per due volte non siano stati inscritti nel quadro d'avanzamento, sia per essere stati giudicati non idonei, sia per avere volontariamente rinunciato, non per causa di malattia.

(1) Questi specchi, come anche i verbali di cui al N. 32, saranno compilati (formato protocollo) in guisa che i requisiti domandati (*a*, *b*, *c* ecc.) per ciascun grado e specialità di servizio siano dichiarati in altrettante distinte colonne. In una colonna a parte sarà espresso il giudizio complessivo sull'idoneità all'avanzamento dell'ufficiale.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 55ª *Atto* N. 227, pag. 720, seconda riga:

Dopo le parole « aiutanti di campo dei comandanti di brigata. » *aggiungere*: « capitani ufficiali d'ordinanza ».

3. Gli ufficiali dei distretti, a mente dell'*Atto* N. 247 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, potranno essere proposti all'avanzamento soltanto nei distretti.

4. Tutti gli altri ufficiali suaccennati saranno proposti, qualora ne abbiano l'idoneità, all'avanzamento nei reggimenti dell'arma cui rispettivamente appartengono.

Per quelli poi che non ne fossero giudicati idonei, la commissione od autorità competente esprimerà un secondo parere; se cioè li ritiene atti o non all'avanzamento nei distretti.

Gli ufficiali delle fortezze non potranno essere proposti all'avanzamento che nel personale stesso.

5. Nel fare le loro proposte come sopra è indicato, le commissioni ed autorità competenti terranno a norma che, per poter essere giudicato idoneo all'avanzamento, l'ufficiale deve possedere il complesso dei requisiti specificati nel § 148 del regolamento sull'avanzamento in data 5 giugno 1854, ed inoltre riunire, a seconda del suo grado e del ramo di servizio in cui deve essere promosso, le condizioni indicate nei numeri seguenti.

6. Il capitano di fanteria o di cavalleria per essere promosso maggiore nei reggimenti o in servizio temporaneo nei distretti, deve possedere:

a) le qualità fisiche, intellettuali e morali, e militari,
b) la coltura generale,
c) le cognizioni militari, sia generali, sia speciali,
d) infine l'abilità nel cavalcare,

che si richiedono per poter esercitare convenientemente sotto ogni rapporto ed in qualsivoglia circostanza di pace e di guerra, il comando, rispettivamente, di un battaglione di fanteria o di un mezzo reggimento di cavalleria.

7. Il maggiore proposto per la promozione a tenente colonnello nei reggimenti, deve essere riconosciuto atto per i requisiti di cui al numero precedente e per:

e) colpo d'occhio ed abilità nel maneggio delle truppe,
f) cognizioni amministrative e contabili,
g) tatto nel reggere un comando,

a comandare un reggimento dell'arma cui egli appartiene, nelle assenze eventuali del comandante titolare.

8. Il tenente colonnello di fanteria o di cavalleria per essere nominato comandante di reggimento, ovvero promosso colonnello nei reggimenti, deve possedere, in grado più elevato e distinto, il complesso dei requisiti di cui al precedente N. 7, ed essere riconosciuto perfettamente atto a ben comandare, sotto ogni rapporto, ed in qualsivoglia circostanza di pace e

di guerra, un reggimento rispettivamente di fanteria o di cavalleria.

9. Il capitano da proporsi all'avanzamento a maggiore nei distretti, deve possedere:

a) le qualità fisiche, intellettuali e morali, e militari,

b) la coltura generale,

c) la conoscenza delle varie istruzioni militari da impartirsi al personale dei distretti,

d) la capacità di comandare a cavallo, od anche soltanto a piedi, un battaglione nelle evoluzioni regolamentari,

e) le cognizioni amministrative e contabili,

f) la conoscenza delle disposizioni e prescrizioni relative alla mobilitazione e formazione dell'esercito sul piede di guerra,

che si richiedono per comandare in sottordine, e nelle assenze eventuali del comandante titolare, un distretto di 2ª classe.

10. Il maggiore per essere promosso tenente colonnello nei distretti, oltre a possedere, in grado più spiccato, i requisiti specificati nel precedente N. 9, dev'essere riconosciuto idoneo per

g) tatto nel reggere un comando,

a ben comandare sotto ogni rapporto ed in qualsiasi evenienza un distretto ed a dirigerne il servizio amministrativo.

11. Il tenente colonnello proposto per l'avanzamento a colonnello nei distretti, deve possedere, in grado più esteso e distinto, il complesso dei requisiti accennati nel precedente N. 10, ed inoltre essere giudicato atto a reggere convenientemente un comando superiore di distretti, nelle assenze eventuali del comandante titolare.

12. Il capitano per essere promosso maggiore nel personale delle fortezze, deve possedere:

a) le qualità fisiche, intellettuali e morali, e militari,

b) la coltura generale,

c) le cognizioni militari speciali,

che si richieggono per poter adempiere convenientemente in ogni circostanza di pace e di guerra, le varie attribuzioni del grado di maggiore nel servizio di fortezza.

13. Il maggiore, proposto per la promozione a tenente colonnello nelle fortezze, oltre riunire il complesso delle qualità ed attitudini, di cui nel precedente numero, deve, più specialmente, possedere:

d) l'energia d'animo e la risolutezza necessarie,

per poter esercitare con efficacia il comando di un forte di sbarramento, o di frontiera.

14. Il tenente colonnello, da promuoversi colonnello nel per-

sonale delle fortezze, deve possedere in grado anche più elevato e distinto, i requisiti di cui nel numero precedente.

15. Per gli ufficiali che non sono giudicati idonei all'avanzamento, devesi egualmente compilare lo specchio di proposta, indicando i motivi della loro non idoneità.

16. Gli specchi riflettenti ufficiali comandati a prestar servizio fuori del proprio corpo, saranno compilati dalla commissione del reggimento cui rispettivamente gli ufficiali stessi sono effettivi.

Per coloro che avessero cambiato di destinazione da meno di sei mesi, i relativi specchi devon essere redatti dalla commissione del corpo cui appartengono, o dall'autorità da cui direttamente dipendono; tenuto conto delle partecipazioni che, riguardo agli ufficiali suaccennati, fossero state fatte a senso del § 6 della Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

17. Gli specchi dei quali si tratta, devono essere inviati al Ministero della guerra (Direzione generale fanteria e cavalleria) direttamente dal presidente della commissione o dall'autorità che li ha compilati, e per modo che abbiano a pervenirvi non più tardi del 15 dicembre.

Le altre autorità superiori avranno poi occasione di esprimere il loro giudizio sulle proposte medesime o in seno alle commissioni di avanzamento di cui nel seguente paragrafo, ovvero nel dar corso ai verbali delle deliberazioni delle commissioni stesse, come è detto nel paragrafo medesimo.

18. Per gli ufficiali che si trovano in Africa da più di 6 mesi, le proposte all'avanzamento, compilate in conformità del N. 2, saranno trasmesse, anzichè al Ministero, al comandante in capo delle truppe ivi distaccate.

Per gli ufficiali che si trovano in Africa da meno di 6 mesi, le proposte saranno compilate e trasmesse direttamente al Ministero dalla commissione del corpo cui appartengono, od al quale appartenevano prima della loro partenza.

§ 2. *Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali di fanteria.*

19. Presso ogni comando di divisione territoriale e presso il comando militare dell'isola di Sardegna, si riunirà una commissione di avanzamento, con l'incarico di riconoscere ed accertare la idoneità alla promozione al grado superiore dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani di fanteria, residenti per ragioni di servizio nel territorio della divisione o

dell'isola, i quali sono compresi nei limiti di anzianità di cui al precedente N. 1, e per i quali pervennero al Ministero le proposte all'avanzamento, a senso delle prescrizioni contenute nel § 1°.

Per quelli peraltro fra gli ufficiali or accennati, che sono distaccati fuori della divisione ove ha sede il loro comandante di corpo, l'incarico di cui sopra spetterà alla commissione di avanzamento della divisione, da cui dipende il rispettivo comandante di corpo.

20. Le commissioni di cui si tratta, saranno presiedute dal comandante della divisione (o dell'isola) e formate dai comandanti di brigata di fanteria, che hanno sede nella divisione. Interverranno eventualmente in esse commissioni i comandanti superiori dei distretti e i comandanti titolari o interinali di corpo o scuole, o capi di ufficio, ma solo per il giudizio riflettente i rispettivi dipendenti. I candidati che sono comandanti di corpo, titolari od interinali, si asterranno naturalmente dal prendere parte alla commissione, allorchè questa delibererà a loro riguardo.

Qualora per la mancanza o l'assenza di taluna delle autorità suaccennate, ovvero a motivo del grado del candidato, qualche commissione d'avanzamento venisse a risultare composta di meno di tre persone, il comandante del corpo d'armata destinerà a farne parte ufficiali generali o colonnelli dipendenti; per modo che, oltre il presidente, abbiano a trovarsi nella commissione non meno di due membri, di cui uno almeno ufficiale generale.

Gli ufficiali superiori e generali cui spetta far parte delle commissioni di avanzamento, i quali si trovino in licenza, ne saranno richiamati.

21. I comandanti di corpo d'armata disporranno altresì, affinchè le riunioni delle due commissioni divisionali non abbiano luogo contemporaneamente; ma in guisa che possa eventualmente in entrambe intervenire il comandante superiore dei distretti.

22. Le commissioni d'avanzamento saranno convocate dai comandanti di corpo d'armata nei mesi di gennaio e febbraio; e dovranno procedere nell'eseguimento del loro mandato in modo, che i verbali delle loro deliberazioni possano pervenire al Ministero non più tardi del 10 di gennaio, per i tenenti colonnelli, e del 15 febbraio per gli altri ufficiali.

23. Le commissioni, fondandosi sulle risultanze delle carte personali degli ufficiali sottoposti al loro esame, che riceve-

ranno in comunicazione direttamente dal Ministero, e sulla conoscenza personale degli ufficiali medesimi, esprimeranno per ognuno di questi un giudizio esplicito, assoluto e senza riserve, sulla idoneità all'avanzamento.

24. Per quanto riguarda i capitani però, prima che le commissioni divisionali abbiano a pronunciarsi sui medesimi, essi saranno chiamati, d'ordine del comandante del corpo d'armata nel cui territorio risiedono, alla sede del comando stesso; ed ivi verranno sottoposti a speciali esperimenti pratici per cura di una sotto-commissione, nominata dal comandante del corpo d'armata e composta di un maggior generale e di due ufficiali superiori di fanteria.

I capitani da assoggettarsi a detti esperimenti, i quali si trovassero in licenza, ne saranno richiamati.

25. Gli esperimenti di cui al numero precedente consisteranno, per i capitani proposti all'avanzamento nei reggimenti:

a) nell'equitazione, prima in maneggio e poscia all'aperto, nello scopo di riconoscere se sanno cavalcare con franchezza e disinvoltura;

b) nel comandare, possibilmente a cavallo se le condizioni del terreno lo permettano, il battaglione in ordine chiuso, per constatarne la sicurezza e precisione di comando.

I capitani proposti per l'avanzamento nei distretti saranno sottoposti solamente al secondo degli esperimenti suddetti, facendo loro comandare, soltanto a piedi, il battaglione.

26. Per ciascuno dei capitani così esperimentati la sotto-commissione redigerà apposito verbale, in cui esprimerà il proprio parere sulla idoneità dimostrata dal capitano, sia nell'equitazione, sia nel comando del battaglione.

Detti verbali saranno rimessi dal presidente della sotto-commissione al comandante del corpo d'armata, il quale con tutta sollecitudine li trasmetterà rispettivamente ai comandanti di divisione, presidenti delle commissioni d'avanzamento che, a senso del N. 19 dovranno pronunciarsi su ciascuno dei capitani cui i verbali stessi concernono.

27. Non saranno sottoposti agli esperimenti di cui sopra i capitani che si trovano in Africa, quelli del personale delle fortezze, e quelli che hanno dichiarato di rinunciare all'avanzamento.

28. Saranno pure dispensati da tali esperimenti i capitani che già si trovano inscritti nel quadro generale di avanzamento. Potranno peraltro esservi sottoposti quei capitani che

fossero stati precedentemente giudicati non idonei all'avanzamento, e non ne siano esclusi a senso del N. 2 precedente.

Quelli poi dei capitani non appartenenti ai distretti, i quali fossero già stati proposti per l'avanzamento in questo ramo di servizio, anzichè nei reggimenti, unicamente per non aver fatto buona prova negli esperimenti pratici di cui si tratta, potranno a loro richiesta essere nuovamente assoggettati agli esperimenti stessi, e così concorrere all'avanzamento nei reggimenti.

29. Le commissioni d'avanzamento dovranno pronunciarsi su tutti gli ufficiali per i quali venne compilata la proposta all'avanzamento, giusta le disposizioni del § 1, non esclusi quelli che, dalle commissioni od autorità compilatrici della proposta stessa, siano stati dichiarati non idonei alla promozione.

Esse non si terranno in alcun modo vincolate dai giudizi che già fossero stati precedentemente emessi circa l'idoneità o non idoneità all'avanzamento degli ufficiali su cui sono chiamate a pronunciarsi; ma potranno modificare i giudizi stessi in senso sia favorevole sia sfavorevole.

30. Riguardo agli ufficiali dei distretti ed a quelli delle fortezze, le commissioni di avanzamento si limiteranno a deliberare se gli ufficiali stessi sono, o non, giudicati idonei alla promozione rispettivamente nei distretti o nelle fortezze.

Per tutti gli altri si pronuncieranno dapprima sulla loro idoneità o non all'avanzamento nei reggimenti; e su quelli giudicati non idonei, esprimeranno un secondo parere sulla loro idoneità alla promozione nei distretti.

31. Per poter essere giudicato dalla commissione divisionale idoneo all'avanzamento, l'ufficiale deve riunire, nel grado richiesto, il complesso dei requisiti indicati, per ciascun grado e ramo di servizio, rispettivamente dal N. 5 al 14 inclusivi.

32. Le commissioni di avanzamento redigeranno, per ognuno degli ufficiali deferiti al loro esame, un apposito verbale, dove saranno formulati i giudizi espressi sulla idoneità dell'ufficiale alla promozione, ed indicato il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari.

Ogni verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti della commissione da cui emana.

33. Quando una commissione ad unanimità od a maggioranza, od anche solo a parità di voti, non riconosca idoneo allo avanzamento taluno degli ufficiali su cui ebbe a pronunciarsi, dovrà motivare in termini brevi e precisi il suo giudizio sfavorevole.

34. I verbali delle deliberazioni di cui sovra è parola, unitamente alle carte personali degli ufficiali, ricevute in comunicazione, saranno dal presidente della commissione trasmessi al Ministero per il tramite del comandante del corpo d'armata, il quale dovrà esprimere il proprio parere sull'idoneità all'avanzamento di ciascun candidato, e sul relativo giudizio della commissione.

Riguardo per altro ai tenenti colonnelli da nominarsi comandanti di reggimento o da promuoversi al grado di colonnello, i comandanti di corpo d'armata si asterranno da emettere qualsivoglia parere od osservazione, dovendo essi intorno a questi ufficiali pronunciarsi, più tardi, in seno ad una commissione di ordine superiore.

35. Gli ufficiali che si trovano in Africa da più di sei mesi saranno deferiti al giudizio di una commissione, la quale sarà nominata dal comandante in capo e procederà, per quanto possibile, con norme analoghe a quelle date più sopra.

Alla commissione oradetta non saranno comunicate le carte personali, esistenti al Ministero, relative agli ufficiali su cui essa dovrà pronunciarsi, ma bensì la copia delle carte stesse, di cui al § 14 dell'Istruzione speciale sul servizio delle truppe in Africa.

Per gli ufficiali che si trovano in Africa da meno di 6 mesi il giudizio sarà pronunziato dalla commissione convocata nella divisione, dove risiede il comando del corpo al quale appartengono o appartennero.

36. Gli ufficiali non appartenenti ai distretti, i quali saranno proposti per la promozione in tale ramo di servizio, vi saranno trasferiti il più presto che sarà possibile, in attesa che giunga ivi il loro turno di avanzamento.

Similmente saranno trasferiti ai reggimenti i capitani che verranno giudicati idonei all'avanzamento nei reggimenti, i quali da più di 4 anni si trovano addetti a servizi speciali.

37. I comandanti di corpo d'armata daranno le disposizioni occorrenti, perchè i lavori delle commissioni d'avanzamento dipendenti abbiano a procedere con la maggior possibile sollecitudine, ed in conformità alle disposizioni contenute nel presente *Atto*.

§ 3. *Accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali di cavalleria.*

38. Gli ufficiali di cavalleria saranno deferiti al giudizio di una commissione presieduta da S. A. R. l'ispettore generale

dell'arma, e composta di tutti i comandanti di brigata di cavalleria.

I comandanti dei reggimenti di cavalleria ed il comandante della scuola di cavalleria prenderanno anch'essi parte alle deliberazioni della commissione, però soltanto per gli ufficiali del proprio reggimento o della scuola.

39. La commissione sarà convocata in Torino da S. A. R. il presidente; e procederà nel compire il suo mandato in modo analogo, per quanto possibile, alle norme date dal § 2. I verbali delle sue deliberazioni dovranno pervenire al Ministero nei limiti di tempo rispettivamente indicati nel precedente N. 22 per gli ufficiali di fanteria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **237**. — AVANZAMENTO. — **Condizione per essere iscritti nel quadro di avanzamento a maggiore nei reggimenti di fanteria e cavalleria.** — 4 novembre.

I capitani di fanteria e di cavalleria che non abbiano comandato durante due anni una compagnia od uno squadrone (valutato come tale il tempo trascorso nella carica di aiutante maggiore in 1° in un reggimento di fanteria o cavalleria od in una scuola militare), non potranno essere iscritti nel quadro d'avanzamento a maggiore pei reggimenti dell'arma rispettiva, bensì in quello a maggiore nei distretti, qualora ben inteso abbiano i voluti requisiti.

I capitani anziani, ai quali mancano presentemente le suespresse condizioni e che non si trovano nei reggimenti dovranno domandare subito di rientrarvi, se non vogliono esporsi all'esclusione indicata sopra. Questi, qualora soddisfacciano a tutte le altre condizioni d'idoneità richieste, potranno essere iscritti nel quadro d'avanzamento anche prima di aver compiuto i due anni di effettivo servizio reggimentale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **238**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle Note caratteristiche.** — (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare). — 4 novembre.

In dipendenza del R. Decreto 23 corrente mese, che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'Ispettore dell'arma di cavalleria, al *sesto capoverso* del N. 44 della succitata Istruzione è sostituito il seguente:

I comandanti di brigata di cavalleria trasmettono in duplice esemplare il rapporto Modello *C*, gli specchi e gli specchietti caratteristici degli ufficiali dipendenti ai comandanti delle divisioni militari dove gli ufficiali stessi hanno sede. Tali documenti devono giungere, in due esemplari, per la via gerarchica al Ministero, il quale ne invia una copia allo Ispettore generale di cavalleria.

Per gli ufficiali superiori il Ministero manda a S. A. R. l'Ispettore generale di cavalleria anche il secondo esemplare dei Modelli *C*, specchi e specchietti per essergli restituiti colle di lui annotazioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 58ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 novembre.

SETTEMBRE 16. — Regio Decreto N. 4979 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcune opere di fortificazione al passo del Giovo, *pag.* 769.

» 16. — Regio Decreto N. 4980 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Belluno, *pag.* 770.

NOVEMBRE 7. — Regio Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore degli alpini, *pag.* 771.

» 7. — Regio Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore dei bersaglieri, *pag.* 771.

» 8. — Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi, *pag.* 772.

» 10. — Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa, *pag.* 773.

» 13. — Circa i materiali da cedersi alle Società del tiro a segno nazionale, *pag.* 773.

» 13. — Modificazione all'Istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886, *pag.* 774.

» 16. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione, *pag.* 775.

Atto N **239.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4979 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno ad alcune opere di fortificazione al passo del Giovo.** — 16 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª) che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª) che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione al Passo del Giovo, denominate: *Lodrino Superiore*,

Lodrino Inferiore, Bruciato, Tagliata, Scarano e *Moglie*, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **240**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 4980 (serie 3ª), che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nella piazza di Belluno.** — 16 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da stabilirsi attorno alle proprietà fondiarie, adiacenti al magazzino da polveri esistente nella piazza di Belluno, vengono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 16 settembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **241**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore degli alpini**. — 7 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 14 luglio 1887 (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'articolo 38 della legge sopracitata, un maggiore generale è assunto all'ufficio di Ispettore degli alpini.

Art. 2.

L'Ispettore degli alpini dipende immediatamente dal Ministro della guerra, il quale se ne vale per imprimere e mantenere la necessaria uniformità quanto all'organizzazione, all'istruzione tecnica e alla mobilitazione degli alpini.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **242**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore dei bersaglieri**. — 7 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 14 luglio 1887 (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'articolo 38 della legge sopra citata, un maggiore generale è assunto all'ufficio di Ispettore dei bersaglieri.

Art. 2.

L'Ispettore dei bersaglieri dipende immediatamente dal Ministro della guerra, il quale se ne vale per imprimere e mantenere uniformità nell'andamento dei reggimenti bersaglieri, particolarmente in quanto ha tratto all'istruzione.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 7 novembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **243**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi**. — 8 novembre.

È stampata una nuova edizione del *Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi*, la quale è adottata in sostituzione di quella attualmente in vigore.

I comandi, uffici, scuole e direzioni qui sotto designati si provvederanno del numero di esemplari di questo Regolamento, per ciascuno di essi indicati:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	2
Comitato delle armi di artiglieria e genio. . . .	»	20
Comandi di corpo d'armata e di divisione . . .	»	1
Comandi territoriali d'artiglieria.	»	2
Comandi territoriali del genio	»	1
Comandi di reggimenti d'artiglieria	»	2
Fonderie, laboratori pirotecnici e di precisione .	»	8
Polverifici e direzioni territoriali d'artiglieria . .	»	4
Fabbriche d'armi	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare	»	8
Scuola militare	»	2
Biblioteche militari	»	2

I comandi e gli uffici non compresi fra quelli suindicati si provvederanno di quel numero di esemplari che loro abbisognasse computandone l'importo o sulla propria spesa di cancelleria o sulla massa generale uomini.

I detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del § 1526 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 80.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **244.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa.** — 10 novembre.

È stampata una *Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa*, la quale costituisce il Titolo IV del Volume VI delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria.

I reggimenti e le direzioni di artiglieria si provvederanno del numero di copie di detta Istruzione qui di seguito per ciascuno indicato:

Comandi di reggimenti di artiglieria da fortezza, da campagna, a cavallo e da montagna . . .	N.	2
Comandi di brigata d'artiglieria da fortezza, da campagna, a cavallo e da montagna	»	1
Compagnie d'artiglieria da fortezza	»	4
Compagnia d'istruzione	»	30
Batterie d'istruzione.	»	1
Deposito dei reggimenti d'artiglieria da fortezza .	»	6
Direzioni territoriali e di stabilimento d'artiglieria	»	2

Gli altri comandi, corpi, scuole ed uffici si provvederanno del numero di copie che loro occorressero, come pure le direzioni dell'arma potranno acquistarne un numero maggiore di quello per esse sopra indicato, imputandone l'importo o sulla massa generale o sulle proprie spese di cancelleria.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione 1° maggio 1885.

Il prezzo per ciascun esemplare è fissato in cent. 20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **245** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Circa i materiali da cedersi alle Società del Tiro a segno nazionale.** — 13 novembre.

All'*Atto* 441 della *Raccolta del Giornale Militare* sono portate le seguenti modificazioni.

Al N. 3 sostituire il seguente:

« Le distribuzioni ed i ricevimenti di materiali (*eccettuate le bufetterie*), che si eseguiscono dai distretti dovranno essere effettuati per conto della direzione territoriale d'artiglieria nella cui circoscrizione i distretti si trovano stanziati.

Nell'eseguire questi movimenti i distretti riscuoteranno integralmente l'importo dei materiali somministrati e pagheranno l'importo dei bossoli e delle casse da imballo restituite, ritirando ricevuta della somma pagata per essere trasmessa alla direzione.

Mediante operazione di conto corrente i distretti accrediteranno alla fine d'ogni trimestre alla direzione medesima l'ammontare delle somme riscosse dalle società per le armi e munizioni ad esse distribuite, e con altro articolo le addebiteranno contemporaneamente l'ammontare delle somme pagate alle dette società per casse da imballo o bossoli restituiti.

I distretti accrediteranno pure con distinto articolo le somme che avessero riscosse per le riparazioni di cui ai N. 356 e 357 del Compendio d'istruzioni militari per le società del Tiro a segno nazionale ».

Al N. 8 alle parole: « le somme accreditate nel trimestre trascorso, dedotte le somme state pagate per bossoli o per casse da imballo, per venire » sostituire: « le somme riscosse direttamente od accreditatele nel trimestre trascorso, per venire ».

All'attuale N. 10 sostituire il seguente:

« Le direzioni chiederanno, con speciale rendiconto Mod. 45, rimborso delle somme pagate direttamente o per loro conto nel trimestre scaduto per casse da imballo vuote o bossoli sparati stati restituiti dalle Società del Tiro ».

Nello specchio riassuntivo, annesso all'*Atto* suddetto, sopprimere i tre alinea:

« Si deduce » ecc. « Resta » ecc. « La somma », ecc., ed i tre richiami in modo che lo specchio termini coi totali, la data e la firma. *Il Ministro.* — E. Bertolè-Viale

---

N. **246**. — MATRICOLA. — **Modificazione all'istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886.** — 13 novembre.

Tenuto conto della natura delle attribuzioni affidate ai personali dei farmacisti e dei topografi militari, nonchè dei titoli di studio necessari per conseguire la nomina ai suddetti impieghi questo Ministero, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio, ha riconosciuto la convenienza di modificare la suddivisione delle varie categorie dei personali dell'amministrazione militare, agli effetti della statistica della cassa pensioni, nel senso di comprendere nella categoria di concetto

tanto i topografi dell'istituto geografico, quanto i farmacisti militari.

In conseguenza di ciò il § 349 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito in data 1° luglio 1886, è modificato nel modo seguente:

alla lettera *a*) « Concetto » aggiungere: « topografi, aiutanti topografi ed aspiranti aiutanti topografi dell'istituto geografico; i farmacisti militari ».

alla lettera *e*) « Ordine » cancellare le prime due righe.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **247**. — AVANZAMENTO. — **Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione**. — 16 novembre.

§ 1. *Proposte all'avanzamento.*

1. Ogni anno il Ministro della guerra determina i limiti di anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di fanteria per poter essere inscritti nel quadro generale d'avanzamento dell'anno successivo.

2. Per ognuno dei tenenti che si trovano nelle condizioni di anzianità suaccennate, la commissione od autorità, alla quale spetta compilarne le note caratteristiche, redige uno specchio di proposta all'avanzamento, e lo trasmette gerarchicamente al rispettivo comandante di corpo d'armata, in guisa che abbia a pervenirgli non più tardi del 31 dicembre.

3. In detto specchio deve indicarsi se il tenente è giudicato idoneo o non all'avanzamento, oppure se vi rinuncia volontariamente.

Per i tenenti giudicati non idonei, si devono addurre brevemente ed esplicitamente i motivi di *non idoneità*, dandone comunicazione agli interessati per loro norma.

Per quelli poi che dichiarano di rinunciare all'avanzamento, se ne indica la causa; e quando la rinuncia sia motivata da malattia esistente o recentemente sofferta, tale circostanza va accertata da regolare certificato medico.

4. Per poter essere giudicato idoneo all'avanzamento il tenente deve possedere il complesso delle qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, specificate nel § 148 del Regolamento, 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed essere dichiarato *buono* od *ottimo* ufficiale nel proprio specchio caratteristico.

Riguardo alle qualità fisiche, siccome i tenenti di fanteria non possono essere promossi che nei reggimenti, così l'attitudine fisica richiesta per il servizio nelle truppe mobili sarà condizione essenziale ed indispensabile, affinchè essi possano essere proposti all'avanzamento.

5. Ad ogni specchio di proposta devono essere unite le carte personali del tenente cui lo specchio si riferisce, ed anche, se ne sia il caso, i verbali di modificazione delle note caratteristiche, di cui al § 11 della Istruzione per la compilazione delle note medesime.

Tali specchi sono pure corredati del visto ed, ove occorra, del parere delle autorità per le quali passano per giungere al comandante del corpo d'armata.

6. Non possono più aspirare all'avanzamento i tenenti che già per due volte siano stati ommessi nel quadro generale di avanzamento, sia per esserne stati giudicati non idonei, sia per avervi rinunciato volontariamente non per causa di malattia. Per essi quindi non va compilato lo specchio di proposta all'avanzamento.

7. Similmente non è compilato detto specchio per i tenenti che frequentano i corsi della scuola di guerra. Ma il comandante della scuola, udito il parere della commissione compilatrice delle note caratteristiche degli ufficiali allievi della scuola stessa, riferisce direttamente al Ministero intorno alla loro idoneità all'avanzamento.

§ 2. *Esperimenti pratici.*

8. Per accertare la idoneità all'avanzamento dei tenenti di fanteria, questi vengono assoggettati ad esperimenti pratici:

a) nelle evoluzioni regolamentari,

b) nelle esercitazioni di combattimento.

Tali esperimenti hanno luogo per cura di apposite sottocommissioni di cui nel § 3, con le norme seguenti.

9. *Evoluzioni regolamentari a*). — Durata a volontà della sottocommissione. Il candidato dà prova della sua idoneità, prima nel comando della compagnia nelle evoluzioni di compagnia, e poscia nel comando della compagnia inquadrata nel battaglione comandato da uno dei membri della sottocommissione.

10. *Esercitazioni di combattimento b*). — Durata a volontà della sottocommissione. Il candidato dà prova della sua idoneità nel comandare la compagnia in una esercitazione di combattimento di secondo grado a partiti contrapposti; ovvero in una

operazione relativa al servizio di sicurezza delle truppe in campagna, sopra un tema proposto dal presidente della sottocommissione.

Non è sempre necessario che la operazione sia condotta a fine; ma basta che le sia dato lo svolgimento necessario a fornire alla sottocommissione elementi sufficienti pel suo giudizio.

11. Gli esperimenti pratici di cui sopra sono eseguiti alla sede dei singoli comandi di corpo d'armata; ove vengono riuniti tutti i candidati che risiedono per ragione di servizio, nel territorio di ciascun corpo d'armata.

Qualora il terreno circostante alla sede del proprio comando non si prestasse all'esercitazione di combattimento, i comandanti di corpo d'armata possono disporre affinchè i relativi esperimenti abbiano luogo in altra più adatta località del territorio da loro dipendente.

12. Sono dispensati dagli esperimenti pratici:

a) i tenenti già inscritti nel quadro generale di avanzamento, dei quali il Ministero trasmette l'elenco nominativo al comandante di corpo d'armata;

b) quelli che si trovano ai corsi della scuola di guerra;

c) quelli infine che abbiano dichiarato di rinunciare all'avanzamento.

13. Non sono ammessi agli esperimenti pratici quei tenenti che non riuniscono tutte le condizioni di cui al N. 4.

14. I comandanti di corpo d'armata, esaminati gli specchi di proposta all'avanzamento e le carte personali loro pervenuti a senso del N. 2, decidono quali dei candidati debbano essere ammessi agli esperimenti e quali venirne esclusi: e dispongono per la chiamata degli ammessi, o simultaneamente od in più mute, a seconda del loro numero.

15. I candidati ammessi agli esperimenti non possono condurre seco il proprio attendente.

Di mano in mano che essi hanno ultimato i loro esperimenti, o dichiarato di rinunciarvi, sono rinviati al rispettivo corpo.

§ 3. *Commissioni di avanzamento.*

16. Ogni comandante di corpo d'armata nomina una commissione di avanzamento, destinando a farne parte ufficiali residenti nel luogo stesso dove hanno luogo gli esperimenti pratici; e qualora questi non bastassero, ve ne chiamerà dai presidî viciniori quanti occorrono per completarla.

17. La commissione è presieduta da un comandante di bri-

gata di fanteria; e si suddivide in due sottocommissioni, composte ciascuna di un presidente (colonnello o tenente colonnello) e di due membri (ufficiali superiori): una per le evoluzioni regolamentari *a*), e l'altra per le esercitazioni di combattimento *b*).

Alla commissione d'avanzamento è destinato un capitano di fanteria per l'ufficio di segretario.

In ciascuna sottocommissione fa da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

18. Prima di procedere agli esperimenti pratici, di cui nel § precedente, la commissione d'avanzamento si riunisce e prende in attento esame gli specchi di proposta e le carte personali dei singoli candidati, nello scopo di formarsi un concetto preliminare, chiaro e per quanto possibile preciso sul valore personale, sull'attitudine e sul merito di ciascuno di essi; per potere così pronunciarsi in seguito con maggiore conoscenza di causa intorno ai medesimi.

19. Per ciascuno dei due esperimenti pratici la rispettiva sottocommissione fa una votazione per *sì* o per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la idoneità o non idoneità del candidato in quel dato esperimento.

20. Saranno dichiarati *idonei* all'avanzamento i tenenti che abbiano riportato la idoneità in entrambi gli esperimenti pratici: e *non idonei* quelli che rimasero deficenti in tutti due gli esperimenti od anche in uno solo.

21. Per i tenenti già inscritti nel quadro di avanzamento, i quali a senso del N. 12 *a*) sono dispensati dagli esperimenti pratici, la commissione si limita a dichiarare, in base all'esame delle rispettive carte personali, se essi continuano ad essere idonei alla promozione, ovvero se si resero non idonei.

22. Tosto che la commissione abbia ultimato il proprio còmpito, il suo presidente ne invia al comandante del corpo d'armata i risultati in apposito specchio.

Questo specchio, firmato da tutti i componenti della commissione, deve contenere in altrettante colonne per ciascuno dei candidati, descritti in ordine di anzianità:

a) la indicazione d'idoneità o non idoneità nell'esperimento *a*),

b) simile indicazione per l'esperimento *b*),

c) la indicazione d'idoneità o non idoneità all'avanzamento,

d) considerazioni e proposte, riguardo a quei candidati per i quali ne sia il caso.

23. Il comandante di corpo d'armata a sua volta trasmette

al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria), non più tardi del 1° marzo, lo specchio suddetto, unitamente a tutti gli specchi di proposta all'avanzamento, pervenutigli a senso del § 1, ed un elenco nominativo dei tenenti i quali, trovandosi nei voluti limiti di anzianità:

a) rinunciarono all'avanzamento,

b) non si presentarono agli esperimenti per malattia, o per qualsivoglia altra causa,

c) non vi furono ammessi, indicando per ciascuno i motivi della esclusione.

§ 4. *Disposizioni speciali.*

24. Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti che si trovano in Africa, provvederà il comandante delle truppe colà distaccate, attenendosi, per quanto possibile, alle prescrizioni e norme contenute nei §§ precedenti.

25. I tenenti giudicati idonei all'avanzamento, i quali da più di quattro anni siano addetti a servizi speciali all'infuori dei reggimenti, saranno senz'altro inviati ai reggimenti.

26. Colla pubblicazione del presente *Atto* restano abrogati gli *Atti* della *Raccolta* del *Giornale Militare* N. 246, per la parte che riguarda i tenenti di fanteria, e N. 248.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 59ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 novembre.

SETTEMBRE 25. — R. Decreto N. 4989 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria sulla altura della Polveriera presso Messina, *pag.* 781.

» 27. — R. Decreto N. 5046 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Nomentana del campo trincerato di Roma, *pag.* 782.

NOVEMBRE 17. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze, *pag.* 783.

» 17. — Trasferimento al forte del Melogno del comando locale d'artiglieria di Savona, *pag.* 784.

» 19. — Adozione di bufetterie speciali alle armi a tiro rapido mod. 70-87, *pag.* 784.

» 19. — Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, *pag.* 784.

» 20. — Nuova edizione del Volume I, Titolo I delle *Istruzione pratiche dell'artiglieria*. — *Istruzione a piedi*, *pag.* 785.

» 25. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di cavalleria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione, *pag.* 785.

» 25. — Panificio militare di Cuneo, *pag.* 791.

Atto N. **248**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO.— **R. Decreto N. 4989 (serie 3ª) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria sull'altura della polveriera presso Messina**. — 25 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 58ª, pag. 771 — Nell'art. 1 dei Regi Decreti di cui negli *Atti* N. 241 e 242, alle parole « In conformità dell'articolo 38 » si sostituiscano le parole « In conformità dell'articolo 21. »

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria sull'altura della polveriera presso Messina, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 25 settembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **249**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 5016 (serie 3) che determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari intorno alla batteria Nomentana del campo trincerato di Roma.** — 27 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria Nomentana del campo trincerato di Roma, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **250**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze.** — 17 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, in data 14 luglio 1887;

Visto il R. Decreto del 3 luglio 1887, che determina le tabelle graduali e numeriche di formazione in relazione alla legge succitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il qui unito prospetto, d'ordine Nostro firmato dal Ministro della guerra, indica l'impiego degli ufficiali delle fortezze, di cui la tabella N. 13 annessa al R. Decreto sopra citato, ha stabilito il numero e la gradualità.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1887.

UMBERTO. E. Bertolè-Viale.

PROSPETTO *indicante l'impiego degli ufficiali delle fortezze.*

6 colonnelli	—	Comandanti di forti o fortezze.
9 tenenti colonnelli 16 maggiori	}	Comandanti di forti o addetti a comandi di fortezze.
19 capitani	—	Comandanti di forti o addetti a comandi di forti o fortezze.
19 tenenti e sottotenenti	—	Addetti a comandi di forti e fortezze.

Roma, addì 17 novembre 1887.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **251**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Trasferimento al forte del Melogno del comando locale d'artiglieria di Savona**. — 17 novembre.

A datare dal 1° dicembre 1887, il comando locale d'artiglieria in Savona, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Genova, è trasferito al forte del Melogno.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **252**. — ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di bufetterie speciali alle armi a tiro rapido, modello 70 87**. — 19 novembre.

In seguito all'adozione dei fucili e moschetti da truppe speciali mod. 70 87 sono adottati i seguenti oggetti:

la tasca da caricatori,
la cinghia di cuoio naturale da cartuccere,
la cinghia di cuoio nero da cartuccere,
il cinturino di bufalo mod. 77 87,
il cinturino di cuoio mod. 77 87,
la giberna mod. 77 87,
la giberna da granatieri mod. 77 87.

Gli attuali cinturini e le giberne mod. 1877 in distribuzione alle truppe di fanteria possono ridursi ai corrispondenti modelli 77 87 secondo le apposite istruzioni emanate dal Ministero. *Il Ministro*. — E. Bertolè-Viale.

N. **253**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche. (Allegato N. 3 al regolamento di disciplina militare)**. — 19 novembre.

È soppresso l'ultimo capoverso del N. 27 dell'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche.

Nel quarto capoverso del N. 32 dopo le parole: *dei comandanti territoriali d'artiglieria e del genio*, si aggiunga « *dei comandanti di brigata di cavalleria.* »

A pie' del sesto capoverso del N. 44 (rinnovato dall' *Atto* 238 del 1887) aggiungere quanto segue:

« Il Ministero comunica a S. A. R. l'Ispettore generale di « cavalleria i modelli C dei comandanti di brigata di caval- « leria, perchè voglia apporvi le sue annotazioni e ritornarli « poscia al Ministero stesso ».

Nella 4ª riga del N. 35 dopo la parola *ufficiale* aggiungere: « (per determinazione inserta nel bollettino delle nomine) »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **254.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova edizione del Volume I, Titolo I delle Istruzioni pratiche dell'artiglieria. — Istruzione a piedi.** — 20 novembre.

È stata stampata una nuova edizione del Volume I, Titolo I delle Istruzioni pratiche di artiglieria (Istruzione a piedi), in sostituzione della edizione 1884, la quale deve intendersi abolita.

I comandi, corpi, direzioni e scuole si provvederanno del numero di esemplari del nuovo volume occorrente per sostituire quelli della edizione abolita.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno essere chiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 70.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **255.** — AVANZAMENTO. — **Proposte all'avanzamento per i tenenti di cavalleria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione.** — 25 novembre.

§ 1. *Proposte all'avanzamento.*

1. Ogni anno il Ministero determina i limiti d'anzianità, entro cui devono essere compresi i tenenti di cavalleria per poter essere inscritti nel quadro generale d'avanzamento dell'anno successivo.

2. Per ognuno dei tenenti che si trovano nelle condizioni di anzianità suaccennate, la commissione od autorità, cui spetta compilarne le note caratteristiche, redige uno specchio di proposta all'avanzamento, conforme all'unito modello, il quale viene poi trasmesso gerarchicamente a S. A. R. l'Ispettore generale dell'arma di cavalleria, in guisa che abbia a pervenirgli non più tardi del 31 dicembre.

3. In detto specchio deve indicarsi se il tenente è giudicato idoneo o no all'avanzamento, oppure se vi rinunzia volontariamente.

Pei tenenti giudicati non idonei, se ne devono addurre, brevemente ed esplicitamente, i motivi comunicandoli agli interessati per loro norma.

Per quelli poi che dichiarano di rinunciare all'avanzamento, se ne indica la causa; e quando la rinuncia sia motivata da

malattia, esistente o recentemente sofferta, tale circostanza va accertata da regolare certificato medico.

4. Per poter essere giudicato idoneo all'avanzamento il tenente deve possedere il complesso delle qualità fisiche, intellettuali, morali e militari, specificate nel § 148 del Regolamento 5 giugno 1854, per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed essere dichiarato *buono* od *ottimo* ufficiale nel proprio specchio caratteristico.

5. Gli specchi di proposta all'avanzamento devono essere corredati del visto ed, ove occorra, del parere delle autorità per le quali passano per giungere a S. A. R. l'Ispettore generale dell'arma di cavalleria.

6. Non possono più aspirare all'avanzamento i tenenti che già per due volte non siano stati inscritti nel quadro generale di avanzamento, sia per esserne stati giudicati non idonei, sia per avervi rinunciato volontariamente, non per causa di malattia; per essi quindi non sarà compilato lo specchio di proposta allo avanzamento.

7. Similmente non sarà compilato detto specchio per i tenenti che frequentano i corsi della scuola di guerra; ma per essi il comandante della scuola, udito il parere della commissione compilatrice delle note caratteristiche degli ufficiali allievi della scuola stessa, riferisce direttamente a S. A. R. l'Ispettore generale dell'arma di cavalleria intorno alla loro idoneità all'avanzamento.

I medesimi, dovranno però subire l'esperimento sull'equitazione, indicato al seguente paragrafo.

§ 2. *Esperimenti pratici.*

8. Per accertare la idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria, questi vengono assoggettati ad esperimenti pratici:

a) nelle evoluzioni regolamentari;
b) nelle esercitazioni di combattimento;
c) nell'equitazione.

Tali esperimenti hanno luogo, per cura di apposite sottocommissioni, di cui nel § 3, con le norme seguenti.

9. *Evoluzioni regolamentari. a*) Durata a volontà della sottocommissione.

L'esperimento sarà dato comandando lo squadrone in piazza d'armi, sia nelle evoluzioni di squadrone (squadrone isolato), sia in quelle di mezzo reggimento (squadrone in quadrato).

10. *Esercitazioni di combattimento. b*) Durata a volontà della sottocommissione.

L'esperimento sarà dato comandando lo squadrone in una esercitazione di combattimento di 2° grado a partiti contrapposti, o in una operazione relativa al servizio di sicurezza delle truppe in campagna, compreso il servizio di avanscoperta, sopra un tema proposto dal presidente della sottocommissione.

In questo esperimento non sarà sempre necessario che la relativa operazione sia condotta a fine, ma potrà bastare che le sia dato quello svolgimento che valga a fornire alla sottocommissione sufficienti elementi pel suo giudizio.

11. *Equitazione. c*) Durata a volontà della sottocommissione.

L'esperimento consisterà:

a) Montare in maneggio un cavallo perfettamente addestrato;

b) Montare in maneggio un cavallo di rimonta, e dar prova di conoscere teoricamente e praticamente l'addestramento dei cavalli di rimonta e d'istruzione sul lavoro alla corda (Tomo II, Parte III, e IV, del *Regolamento d'esercizi ed evoluzioni per la cavalleria*):

c) Montare all'aperto un cavallo addestrato, dando prova di arditezza e resistenza nella equitazione di campagna.

La sottocommissione con interrogazioni sull'arte dell'equitazione, e col far comandare le sezioni, si accerterà che il candidato sia in grado di dirigere con intelligenza l'istruzione di equitazione nello squadrone.

12. Sono dispensati dagli esperimenti pratici:

a) I tenenti i quali siano già inscritti sul quadro generale di avanzamento;

b) Quelli che abbiano dichiarato di rinunciare all'avanzamento.

13. Non sono ammessi agli esperimenti pratici quei tenenti che non riuniscono tutte le condizioni di cui al N. 4.

14. Esaminati gli specchi di proposta all'avanzamento e le carte personali, S. A. R. l'Ispettore generale dell'arma di cavalleria decide quali dei tenenti debbano essere ammessi agli esperimenti e quali debbano venirne esclusi e trasmetterà al Ministero non più tardi del 31 gennaio:

a) Tre distinti elenchi, in cui debbono essere inscritti i tenenti;

Che furono ammessi agli esperimenti, i nomi dei quali saranno pubblicati sul *Bollettino Ufficiale*;

Che rinunciarono all'avanzamento;

Che non furono ammessi, accennando per ciascuno i motivi della esclusione;

b) Gli specchi di proposta all'avanzamento e la relazione pervenutigli a senso del N. 2 e 7 del § 1.

15. I candidati ammessi agli esperimenti non possono condurre seco i propri cavalli nè il proprio attendente: e di mano in mano che hanno ultimato i loro esperimenti, o dichiarato di rinunciarvi, sono rinviati al rispettivo corpo.

§ 3. *Commissioni di avanzamento.*

16. La commissione di avanzamento è nominata dal Ministero.

Essa è presieduta da un ufficiale generale e si suddivide in tre sottocommissioni, composte:

Di un presidente (colonnello o tenente colonnello) e 4 membri (ufficiali superiori), *per le esercitazioni di combattimento a*);

Di un presidente e due membri, *per le evoluzioni regolamentari b*);

Di un presidente e due membri, *per l'equitazione c*).

Alla commissione di avanzamento è destinato un capitano della scuola di cavalleria per l'ufficio di segretario.

In ciascuna sottocommissione fa da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

17. Prima di procedere agli esperimenti pratici di cui nel § precedente, la commissione d'avanzamento si riunisce e prende in attento esame gli specchi di proposta e le carte personali dei singoli candidati, che saranno fatti pervenire al presidente della commissione a cura del Ministero, nello scopo di formarsi un concetto preliminare, chiaro e, per quanto possibile, preciso, sul valore personale, sull'attitudine e sul merito di ciascuno di essi; e per potere così pronunciarsi, in seguito con maggiore conoscenza di causa intorno ai medesimi.

18. Per ciascuno dei tre esperimenti pratici la sottocommissione rispettiva d'avanzamento fa una votazione per *sì* o per *no*, la quale determina, a maggioranza di voti, la idoneità o non idoneità del candidato in quel dato esperimento.

19. Sono dichiarati *idonei* all'avanzamento i tenenti che abbiano riportato la idoneità in tutti e tre gli esperimenti pratici: e *non idonei* quelli che rimasero deficienti anche in un solo.

20. Per i tenenti già inscritti nel quadro di avanzamento, i quali a senso del N. 12 *a*) sono dispensati dagli esperimenti

pratici, la commissione si limita a dichiarare, in base all'esame delle rispettive carte personali, se essi continuano ad essere idonei alla promozione, ovvero se si sono resi non idonei.

21. Tosto che la commissione abbia ultimato il proprio compito, il suo presidente ne invia al Ministero i risultati in apposito specchio.

Questo specchio, firmato da tutti i componenti della commissione, deve contenere in altrettante (5) colonne per ciascuno dei candidati, descritti in ordine di anzianità:

a) b) c) l'indicazione d'idoneità o non idoneità nei singoli esperimenti *a) b) c)* espressa col numero dei *si* o dei *no* riportati;

d) la dichiarazione complessiva di idoneità all'avanzamento come risulterà dai tre esperimenti;

e) considerazioni e proposte riguardo a quei candidati per i quali ne sia il caso.

Allo stesso specchio sarà unito un elenco nominativo dei tenenti che non si presentarono agli esperimenti per malattia, o per qualsivoglia altra causa.

§ 4. *Disposizioni speciali.*

22. Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti che si trovano in Africa, provvederà il comandante delle truppe colà distaccate, attenendosi, per quanto possibile, alle prescrizioni e norme contenute nei paragrafi precedenti.

23. I tenenti, giudicati idonei all'avanzamento, i quali da più di quattro anni siano addetti a servizi speciali all'infuori dei reggimenti, saranno senz'altro inviati ai reggimenti.

24. Colla pubblicazione del presente *Atto* restano abrogati gli *Atti* della *Raccolta del Giornale Militare* N. 246, per la parte che riguarda i tenenti di cavalleria e N. 249.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

REGGIMENTO DI CAVALLERIA . . . . . .

SPECCHIO *di proposta all'avanzamento per il tenente infranominato.*

CASATO E NOME	DECISIONE della commissione od autorità compilatrice delle note caratteristiche	VISTO O PARERE DELLE AUTORITÀ SUPERIORI		
		Comandante della brigata	Comandante della divisione	Comandante del corpo d'armata

N. **256**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Panificio militare di Cuneo**. — 25 novembre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° gennaio 1888 sarà aperto un panificio militare in Cuneo.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma, 1887. — Tip. G. Voghera.

DISPENSA 60ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 dicembre.

NOVEMBRE 13. — Relazione e R. Decreto N. 5047 (serie 3ª) relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, che si recano all'estero senza regolare autorizzazione, *pag.* 793.

» 30. — Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la loro posizione a senso dell'art. 4 del R. Decreto 13 novembre 1887, *pag.* 796.

Atto N. **257**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione e R. Decreto N. 5047 (serie 3ª) relativo agli inscritti di leva ed ai militari di 1ª e 2ª categoria ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, che si recano all'estero senza regolare autorizzazione**. — 13 novembre.

SIRE,

Era da tempo noto al Governo di V. M. come l'emigrazione all'estero dei cittadini dello Stato andasse notevolmente aumentando a tal che per le informazioni e pei rapporti che si ebbero dalle autorità civili e militari venne a constatarsi un'aumento non indifferente anche nella emigrazione dei giovani in congedo illimitato tuttora vincolati al servizio militare, e perfino tra quelli che non hanno ancora concorso alla leva.

E ciò mentre veniva accertato con dati precisi per coloro che ossequenti alle leggi richiedono la prescritta autorizzazione governativa, risultava in genere, ma con non minore certezza, anche per quelli che emigrano senza soddisfare a quest'obbligo.

Che se si considera che non tutti i militari in congedo illimitato hanno il dovere di chiedere l'autorizzazione dell'autorità militare pel rilascio del passaporto, giacchè per la maggior parte di essi, quelli cioè ascritti alla milizia territoriale, questo dovere non esiste, ne consegue che i dati che risultano al governo acquistano una importanza maggiore.

Considerato in tal guisa, questo stato di cose non ha potuto a meno di preoccupare il Governo di V. M. il quale se da un lato è ben lungi dalla idea di menomare nel cittadino la facoltà di cercare emigrando fuori dello Stato i mezzi che crede

miglioni per esplicare utilmente la sua attività e le sue attitudini, ritiene in pari tempo che siffatta facoltà debba andar conciliata coi sacri doveri che il cittadino stesso ha, e deve avere, verso la patria.

Vedrà il Governo di V. M. se possa in avvenire essere il caso di limitare pei giovani vincolati al servizio militare la facoltà di emigrare almeno finchè fanno parte dell'esercito permanente; frattanto crede sia opportuno fin d'ora di frenare la clandestina ed irregolare emigrazione dei militari in congedo e degli inscritti di leva.

Nella legge sul reclutamento e nelle disposizioni regolamentari che a quel servizio si riferiscono, talune facilitazioni vennero stabilite per coloro che, trovandosi all'estero, debbano come inscritti soddisfare agli obblighi della leva, o siano come militari chiamati alle armi.

E poichè quella legge e quei regolamenti non ammettono per altra parte il passaggio dei cittadini all'estero senza autorizzazione superiore, così è sembrato logico e naturale il ritenere che a questi benefizi e a queste facilitazioni siano ammessi coloro soltanto che vollero e seppero sottomettersi all'obbligo di quell'autorizzazione, non già coloro che clandestinamente emigrando dal Regno, può credersi altro scopo non abbiano che di schivare o sottrarsi agli obblighi militari.

A questo alto concetto, ed allo scopo di affermarlo in modo speciale, per le ragioni più sopra accennate, s'informa il decreto che ho l'onore di proporre a V. M. nella speranza che voglia degnarsi di munirlo dell'augusta Sua firma.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 7 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito;

Visto il capo XX del regolamento per l'applicazione del testo unico suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini che per ragione di età siano già inscritti sulle liste di leva e quelli che arruolati nella 1ª o 2ª categoria siano ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile, i quali si rechino all'estero senza averne ottenuta regolare autorizza-

zione nei modi prescritti dalla legge e dal regolamento sul reclutamento del regio esercito, sono da ritenersi esclusi da tutti i benefici e da tutte le facilitazioni che sono dalla legge e dal regolamento stesso stabiliti per gl'inscritti di leva e pei militari che si trovano all'estero.

Art. 2.

In conseguenza del disposto dall'articolo precedente, i cittadini inscritti sulle liste di leva ed i militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato sono rispettivamente esclusi:

a) dall'ottenere la visita avanti le autorità diplomatiche e consolari nel luogo di loro residenza, a senso dell'art. 81 della legge sul reclutamento;

b) dalla facoltà di farsi rappresentare innanzi al consiglio di leva per l'arruolamento nella 2ª o nella 3ª categoria, a senso del § 193 e seguenti del regolamento sul reclutamento;

c) dall'ottenere in caso di chiamata alle armi della loro classe per istruzione, il rinvio ad altre istruzioni o la dispensa se residenti fuori d'Europa a norma delle vigenti prescrizioni.

Art. 3.

Nei vari casi indicati all'art. 2 dovranno sempre le autorità competenti richiedere che la regolare permanenza all'estero degli inscritti e dei militari venga comprovata con certificato dell'autorità consolare del luogo di residenza degl'inscritti e dei militari stessi.

Art. 4.

Per i militari residenti all'estero senza autorizzazione da tempo anteriore alla pubblicazione del presente decreto è accordato il termine di *diciotto mesi* a datare dalla pubblicazione stessa, per poter chiedere di regolarizzare la loro posizione nei casi, nei modi e con le norme che saranno stabilite dal Nostro Ministro della guerra.

Art. 5.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in quanto fossero contrarie al presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. **258**. — RECLUTAMENTO — **Inscritti di leva e militari in congedo illimitato ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si trovano all'estero senza autorizzazione e che chiedono di regolarizzare la loro posizione a senso dell'art. 4 del Regio Decreto 13 novembre 1887.** — 30 novembre.

Per l'applicazione dell'art. 4 del Regio Decreto 13 novembre 1887, N. 5047 (serie 3ª), e previ accordi tra il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno ed il sottoscritto vengono stabilite le seguenti norme:

§ 1. Gl'inscritti sulle liste di leva i quali si recarono all'estero dopo aver compiuto il 18° anno di età, senza averne ottenuta la prescritta autorizzazione dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo loro circondario (§ 193 dell'appendice al regolamento sul reclutamento) ed i militari di 1ª e 2ª categoria tuttora ascritti all'esercito permanente od alla milizia mobile, i quali trovandosi in congedo illimitato, si recarono all'estero senza richiedere il necessario nulla osta dal rispettivo comandante del distretto militare (§ 620 del regolamento sul reclutamento), se desiderano rimanere fuori del Regno e regolarizzare la loro posizione per gli effetti del Regio Decreto 13 novembre 1887, devono farne domanda all'autorità consolare del luogo di loro residenza prima del giorno 31 del mese di maggio 1889.

§ 2. Ricevute tali domande le autorità consolari le rivolgeranno direttamente al prefetto o sottoprefetto nel cui circondario risulti dover l'inscritto, od aver già il militare concorso alla leva.

Se si tratta d'inscritti che non hanno per anco concorso alla leva spetterà ai prefetti e sottoprefetti il deliberare.

Se si tratta di militari in congedo illimitato, e nulla siavi in contrario per parte delle autorità prefettizie, esse dovranno, prima di concedere qualsiasi autorizzazione, richiedere al comandante del rispettivo distretto se nulla osti per parte dell'autorità militare.

§ 3. I comandanti dei distretti militari nel ricevere dalle prefetture e sottoprefetture le richieste di cui sopra, ed ove credano di potervi aderire, invieranno alle prefetture e sottoprefetture stesse uno speciale certificato il quale, per questi casi, non dovrà esser redatto secondo il modello N. 67 del Regolamento sul reclutamento, ma compilato su carta semplice d'ufficio e senza che contenga la prima parte del modello stesso relativa alle informazioni del sindaco del comune cui il militare appartiene.

§ 4. I comandanti dei distretti dovranno rifiutare il *nulla osta* per tutti quei militari de' quali non risultasse regolare la posizione a matricola per essere stati dichiarati disertori o mancanti ad una istruzione annuale.

§ 5. Gli uffici di prefettura o sottoprefettura, a seconda dei casi, trasmetteranno direttamente alla lor volta i certificati di cui al N. 3 alle autorità consolari all'estero affinchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti, o faranno ad esse conoscere i motivi pei quali tale rilascio non può essere autorizzato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 61ª **1887** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 dicembre.

NOVEMBRE 13. — R. Decreto che stabilisce l'indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in Africa, *pag.* 799.
DICEMBRE 5. — Marchio per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna, *pag.* 800.

Atto N. **259**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto che stabilisce l'indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in Africa**. — 13 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto in data 17 febbraio 1887, col quale furono stabilite le indennità speciali per le truppe in campagna, e le annessevi Norme per la concessione delle indennità firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra;

Visto l'altro Nostro Decreto di pari data, con cui le truppe distaccate in Africa vennero considerate sul piede di guerra;

Ritenendo essere necessario dare provvedimenti speciali per regolare l'applicazione del § 4 delle precitate Norme alle truppe spedite in Africa, per ciò che risguarda la rinnovazione della indennità d'entrata in campagna;

Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali ed impiegati destinati ai presidi d'Africa, dopo avervi già appartenuto altra volta, avranno nuovamente diritto alla indennità d'entrata in campagna ogni qualvolta fra il ritorno e la nuova destinazione vi sia stata una interruzione di oltre sei mesi.

Art. 2.

Gli ufficiali ed impiegati però, che siano rientrati in Italia prima del 27 scorso ottobre (giorno dal quale è incominciata la partenza delle truppe di rinforzo), avranno nuovamente diritto alla indennità d'entrata in campagna, anche se l'inter-

ruzione tra la precedente e la nuova destinazione sia stata minore di sei mesi.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Per gli effetti dell'articolo 1° del premesso Regio Decreto, l'interruzione si calcola prendendo per base le date di sbarco e d'imbarco, quali sono annunziate sul *Bollettino ufficiale* a termini del § 13 della Istruzione speciale per l'amministrazione delle truppe in Africa. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **260**. — SERVIZIO VETERINARIO MILITARE. — **Marchio per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna**. — 4 dicembre.

Per l'applicazione delle prescrizioni contenute nell'*Atto* N. 201 della *Raccolta del Giornale Militare*, il Ministero determina che nel marchio da imprimersi sulla coscia sinistra dei quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna, il numero del reggimento venga sostituito dalla lettera iniziale indicante la specialità del reggimento stesso.

Così, per l'artiglieria a cavallo il marchio consisterà nelle lettere A. C., e per l'artiglieria da montagna nelle lettere A. M., il tutto sormontato dalla Croce di Savoia.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1887. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 65ª 1887 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 dicembre.

DICEMBRE 8. — R. Decreto N. 5104 (serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio, *pag.* 831.

» 23. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi, *pag.* 832.

» 25. — Sciabola e cinturino per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani, *pag.* 832.

» 27. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 833.

» 30. — Modificazione alle norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887 N. 5100 (serie 3ª) che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare, *pag.* 833.

Atto N. **274**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto N. 5104 (Serie 3ª) che modifica le norme in vigore per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio** — 8 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 10 luglio 1887, N. 4740 (Serie 3ª), che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri di artiglieria e dei ragionieri geometri del genio,

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo 7 del succitato R. Decreto, in quanto si riferiscono al personale dei ragionieri geometri del genio, sono sostituite dalle seguenti:

I posti vacanti nel grado di ragioniere-geometra principale di 3ª classe del genio sono conferiti per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta ai ragionieri-geometri che contino almeno due anni di grado.

Le promozioni verranno regolate in modo che, di ogni tre posti vacanti, il primo ed il terzo siano dovuti alla anzianità, ed il secondo alla scelta.

I ragionieri-geometri del genio che hanno subìto prima d'ora con esito favorevole l'esame di promozione al grado di ragioniere geometra principale di 3ª classe conservano il diritto di coprire le prime vacanze che si verificheranno in tale grado.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1887.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **275.** — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di tre mesi.** — 25 dicembre.

I sottotenenti di complemento di nuova nomina, provenienti dai volontari di un anno, devono prestare i prescritti tre mesi di continuato servizio fra il 1° di aprile e tutto ottobre nel reggimento a cui ciascuno di essi fu assegnato.

È pertanto fatta loro facoltà di imprendere l'accennato servizio al 1° dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto, a loro scelta.

Ove ne fossero impediti da gravi interessi, potranno chiedere per via gerarchica al rispettivo comandante di corpo d'armata di essere autorizzati a prestare il predetto servizio trimestrale in tempo diverso da quello sopra indicato.

I detti ufficiali si presenteranno il primo giorno del mese, che devono intraprendere il servizio, al distretto di residenza, ovvero direttamente al reggimento al quale furono assegnati. In ambedue i casi avranno diritto all'indennità di trasferta ed all'assegno per le spese di trasporto sulle ferrovie per tutta la durata del viaggio calcolata dal capoluogo del mandamento in cui risiedono. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **276.** — DIVISA E VESTIARIO. — **Sciabola e cinturino per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e di riserva** — 25 dicembre.

Gli ufficiali dell'esercito permanente od in congedo che, dopo il 1° venturo gennaio, venissero trasferiti nel corpo invalidi e

veterani o nei quadri di riserva e che già fossero provveduti della sciabola e del cinturino stati adottati col Regio Decreto 8 andante mese, potranno continuare a farne uso.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **277**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 27 dicembre.

Si sono pubblicati:

Un fascicoletto di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto (edizione 1882) ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte ai medesimi.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto dei fascicoli quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi indicato nell'*Atto* 429 del *Giornale Militare*, parte I dell'anno 1882.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, dovranno a norma del § 1526 del regolamento di amministrazione e contabilità essere richiesti all'ufficio di amministrazione di personali militari varî.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di centesimi 65; quello dei foglietti di centesimi 50.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **278**. — ONORIFICENZE. — **Modificazione alle norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887 N. 5100 (serie 3ª) che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare.** — 30 dicembre.

Al N. 3 dell'*Atto* 267 in data 10 corrente, contenente le norme per l'esecuzione del R. Decreto 8 dicembre 1887 che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare, è sostituito il seguente:

3° Coloro che dal 1848 a tutt'oggi, hanno conseguito la menzione onorevole al valor militare, per potersi fregiare della medaglia di bronzo, devono presentare il certificato della menzione onorevole: se militari sotto le armi, al rispettivo capo di corpo, d'ufficio, di servizio, od all'autorità superiore da cui direttamente dipendono; se militari in congedo illimitato, o persone estranee all'esercito, al comandante del distretto nel cui territorio risiedono; ed all'autorità militare cui diretta-

mente fanno capo, a senso dei §§ 15bis e 179 del Regolamento pel servizio territoriale, se ufficiali superiori o generali in congedo illimitato. Le predette autorità apporranno a piè del certificato medesimo, avvalorandola della propria firma e del bollo d'ufficio, la notazione seguente:

« Autorizzato a fregiarsi della medaglia di bronzo al valor militare istituita con regio decreto 8 dicembre 1887 ».

Quando un individuo avesse ricevuto due oppure tre menzioni onorevoli al valor militare, sul certificato della seconda menzione, la notazione da apporsi sarà la seguente:

« Autorizzato ad unire una fascetta alla medaglia di bronzo al valor militare ».

Sul certificato poi della 3ª menzione la notazione sarà:

« Autorizzato ad aggiungere una seconda fascetta alla medaglia di bronzo al valor militare ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1888. — Tip. C. Voghera.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1887

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — Varianti alle istruzioni sull'amministrazione delle truppe in) . . . . . *Pag.* 96

Idem. — Legge per spesa di 5 milioni . . . » 104, 146

Idem. — Ordine del giorno di S. M. il Re ai presidi d'). . » 107

Idem. — Sono considerate sul piede di guerra le truppe distaccate in) . . . . . » 108

Idem. — Ricompense al valor militare per i combattimenti di Saati e Dogali . . . . . » 414

Idem. — Norme per gli assegni di guerra alle truppe dei presidi d') 436

Idem. — Attribuzioni del comando superiore a Massaua. — Trattazione delle cose d') . . . . . » 479

Idem. — Modificazione alla Istruzione per le truppe in). . » 211

Idem. — Assegni ai colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di più battaglioni . . . . . » 216

Idem. — Legge che autorizza un credito di 20 milioni » 511, 564, 654 e 750

Idem. — Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe d'). . . . . » 537, 629

Idem. — Indennità speciale al direttore dei servizi d'artiglieria. » 569

Idem. — R. Decreto per la costituzione di un corpo speciale d') » 575

Idem. — Vestiario di cotone color bronzo chiaro per le truppe d') » 602

AFRICA. — Distintivi di grado per gli ufficiali e per gli uomini di truppa destinati in) . . . . . *Pag.* 637
Idem. — Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari . . . . . » 632
Idem. — Gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del corpo speciale . . . . . » 695
Idem. — Attribuzioni del comandante in capo delle regie truppe » 703
Idem. — Prescrizioni relative ai corrispondenti di giornali e di agenzie telegrafiche presso le regie truppe . . » 704
Idem. — Istruzioni amministrative per il corpo speciale . » 748
Idem. — Ufficio di stato civile in Assab . . . . » 749
Idem. — Norme amministrative complementari per le truppe d') » 753
Idem. — Indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in) . . . . . » 799
AIUTANTI di campo degli ufficiali generali . . . » 338, 414
ALPINI. — Formazione degli) . . . . . » 289, 393
Idem. — Maggiore generale ispettore degli) . . . . » 771
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Passaggio di attribuzioni alla direzione generale leve e truppa. . . . . » 3
Idem. — Modificazioni all'ordinamento dell') . . . » 35
Idem. — Modificazione al ruolo organico . . . . » 112
Idem. — Modificazione al Regolamento di) . . . . » 143
Idem. — Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio . . . . . » 221
Idem. — Indennità ai funzionari che dirigono le ragionerie . » 226
Idem. — R. Decreto che modifica il ruolo organico del personale » 387
Idem. — Ruolo organico del personale di servizio. . . » 561
Idem. — R. Decreto che modifica il ruolo organico del personale » 625
Idem. — Passaggio di attribuzioni da uno ad altro ramo del Ministero . . . . . » 626
Idem. — Modificazione al riparto delle attribuzioni dei vari rami di servizio . . . . . » 827
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati . . . . . » 255
Idem. — Modificazioni al regolamento d') . . . . . » 558
Idem. — Pagamento delle pensioni agli ufficiali in posizione ausiliaria in tempo di guerra . . . . . » 570
Idem. — Regolamento per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa . . . . . » 632

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tassa di bollo sulle quietanze . . . . . *Pag.* 692
Idem. — Istruzioni amministrative per il corpo speciale d'Africa » 748
Idem. — Norme amministrative complementari per le truppe di Africa . . . . . » 753
Idem. — Tassa di bollo sugli atti di notorietà . . . . » 828
AMNISTIA ai renitenti ed agli omessi della leva di terra . . » 258
ARMAMENTO delle truppe di fanteria di linea, bersaglieri e cavalleria . . . . . » 818
ARMI E MUNIZIONE. — Adozione delle armi a caricamento rapido » 73
Idem. — Accessori di armi a tiro rapido . . . . . » 146
Idem. — Modificazione di dotazione individuale di cartucce . » 147
Idem. — Rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento . . . . . » 168
Idem. — Riparazione e conservazione delle armi da fuoco portatili » 186
Idem. — Società di tiro a segno nazionale possono prelevare moschetti . . . . . » 220
Idem. — Trasporto di polveri e munizioni sulle ferrovie . » 248
Idem. — Tariffa per le riparazioni alle armi. . . . . » 639
Idem. — Materiale da cedersi alle società del tiro a segno nazionale » 773
Idem. — Dotazione di cartucce per armi portatili presso i corpi » 805
ARREDAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di bufetterie speciali alle armi a tiro rapido . . . . » 784
Idem. — Modificazione alla giberna da cavalleria . . . » 828
Idem. — Modificazione all'equipaggiamento dei reggimenti di cavalleria. . . . . » 828
ARTIGLIERIA. — Nuovi comandi e reparti di) . . . . » 654
ASSEGNI agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti militari . . . . . » 702
Idem. ai colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di più battaglioni in Africa. . . . . » 216
Idem. di guerra alle truppe d'Africa . . . . . » 136
Idem. — Modificazioni alla legge sugli assegni fissi . . » 103
Idem. — Testo unico delle leggi sugli stipendi e sugli assegni fissi pel regio esercito . . . . . » 659
ASSIMILAZIONE di rango a grado militare dei farmacisti militari » 620
Idem. di rango a grado militare dei ragionieri e dei capi tecnici d'artiglieria e genio. . . . . » 699
ATTRIBUZIONI del generale dell'esercito comandante in capo delle regie truppe in Africa . . . . . » 703

AVANZAMENTO. — Norme per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici . . . . . *Pag.* 75
Idem. — Modificazione alle norme suddette . . . . . » 106
Idem. — Norme e programmi per gli esami di idoneità all'avanzamento al grado di capitano nel personale delle fortezze » 159
Idem. — Modificazioni alle norme per gli esami di idoneità all'avanzamento dei tenenti di cavalleria . . . . » 174
Idem. — Norme per l'idoneità al avanzamento dei sottotenenti veterinari . . . . . » 318
Idem. dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza. » 336
Idem. — Legge relativa ad un concorso speciale ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e genio . . . . » 513
Idem. nel personale dei ragionieri di artiglieria e genio. » 554, 831
Idem. — R. Decreto che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio. » 556
Idem. nel personale dei farmacisti militari . . . . . » 620
Idem. — R. Decreto circa al reclutamento ed avanzamento degli ufficiali maestri di equitazione . . . . . » 681
Idem. — R. Decreto relativo al reclutamento ed all'avanzamento nel corpo di stato maggiore . . . . . » 687
Idem. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria. . . . . » 759
Idem. — Condizione per essere inscritti nel quadro di avanzamento a maggiore nei reggimenti di fanteria e cavalleria. » 767
Idem. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di fanteria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione . » 775
Idem. — Proposte all'avanzamento per i tenenti di cavalleria. — Accertamento della loro idoneità alla promozione . » 785

B

BANDIERE. — Iscrizione dei combattimenti di Saati e Dogali sui gonfali delle) . . . . . *Pag.* 248
BENI DEMANIALI destinati alla difesa dello Stato . . » 181, 335
BERSAGLIERI. — Maggior generale ispettore dei) . . . » 771
BOLLI per la corrispondenza ufficiale . . . . . » 186, 240
BOLLO sulle quietanze . . . . . » 692

BOLLO. — Tassa negli atti di notorietà . . . . . *Pag.* 828
BUFETTERIE speciali alle armi a tiro rapido . . . . . » 784

C

CARABINIERI REALI. — Colonnelli e tenenti colonnelli, comandanti di legione e di divisione, dispensati dalle funzioni di presidente presso i tribunali militari . . *Pag.* 101
Idem. — Indennità fissa agli ufficiali dei) . . . . . » 153
Idem. — Relazioni dei comandanti di legione con i comandanti delle divisioni militari . . . . . » 211
Idem. — Tabella graduale e numerica di formazione dell'arma » 213
Idem. — Indennità di trasferta agli ufficiali dei) . . . » 570
CARICHE corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata » 553
CARTUCCE per armi portatili presso i corpi . . . . . » 805
CASSA MILITARE. — Legge che autorizza la spesa di L. 3,490,000 » 512
Idem. — Sua abolizione . . . . . » 562
CAVALLERIA. — Nuovi comandi e reparti di) . . . . » 654
Idem. — Sottufficiale capo fanfara dei reggimenti di) . . » 716
Idem. — R. Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria. » 751
Idem. — Modificazione alla giberna da) . . . . . » 828
Idem. — Modificazione all'equipaggiamento dei reggimenti di). » 828
CAVALLI. — Indennità ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali per prima provvista di) . . . . . » 100
Idem. — Alimentazione col granturco . . . . . » 168
Idem. dei vivandieri presso i corpi mobilitati . . . » 255
Idem. — Legge per acquisto di) . . . . . » 305
Idem. di agevolezza per gli ufficiali . . . . . » 353
CHIAMATA sotto le armi dei militari di 1ª categoria classe 1864 » 229
Idem. alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato » 232
Idem. alle armi per istruzione di militari in congedo ascritti all'artiglieria . . . . . » 242
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione del genio in Legnago . . . . » 158
Idem. — Comando locale del genio in Napoli . . . . » 175
Idem. — Legge che modifica la) . . . . . » 304
Idem. — Direzione del genio per le fortificazioni alla Maddalena » 684

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di nuovi comandi locali del genio . . . . *Pag.* 756
Idem. — Comando locale d'artiglieria al forte del Melogno . » 784
Idem. — Sezione del genio in Orbetello . . . . . » 828
COMANDI MILITARI DI STAZIONE FERROVIARIA. — Norme di servizi . . . . . » 343
COMANDO militare permanente di stazione in Napoli . . » 106
Idem. in Alessandria e Verona . . . . . » 186
Idem. superiore a Massaua; sue attribuzioni . . . . » 179
Idem. militare di stazione in Ancona e Piacenza . . . » 337
COMMISSARIATO MILITARE. — Legge che modifica quella di contabilità generale dello Stato . . . . . » 633
COMPLEMENTO. — Assegnazione degli ufficiali di) . . » 158
Idem. — Computo del servizio dei sottotenenti di). . . » 176
Idem. — Tempo in cui devono prestare il servizio trimestrale i sottotenenti di) . . . . . » 832
CONGEDO ILLIMITATO ED ASSOLUTO. — Foglio di) . » 158
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO. — Legge circa la stipulazione dei contratti . . . . . » 633
CONTRATTI. — Istruzione sulla stipulazione dei) . . » 141, 633
CORPO DI STATO MAGGIORE. — Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali del) . . . . . » 687
CORPO SANITARIO. — Norme di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici . . . . . » 75, 106
Idem. — Regolamento del servizio sanitario. . . . . » 231
CORPO SPECIALE D'AFRICA. — R. Decreto per la costituzione del) » 375
Idem. — Istruzioni amministrative per il) . . . . . » 748
CORPO VETERINARIO. — Norme per l'avanzamento dei sottotenenti veterinari. . . . . » 318
CORRISPONDENZA UFFICIALE. — Norme per la intestatura della carta e per i bolli d'ufficio. . . . . » 186, 240
Idem. — Firme nei documenti ufficiali. . . . . » 228
Idem. — Compilazione dei telegrammi di servizio . . . » 658
COSTITUZIONE di nuovi comandi e reparti di cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 654

D

DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme Pag. 104
Idem. — Aggiunte all'allegato N. 9 al regolamento di disciplina » 231
Idem. — Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina » 309
Idem. — Aggiunte all'allegato N. 10 al regolamento di disciplina » 414
Idem. — Domande e proposte di ufficiali per cambio di posizione o per speciali destinazioni . . . . . » 627
Idem. — Aggiunta all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina » 706, 767 e 784
Idem. — Modificazioni all'allegato N. 8 al regolamento di disciplina » 717
Idem. — R. Decreto che porta modificazioni al regolamento di) » 823
Idem. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . » 826
DISPOSIZIONI VARIE. — di generi di privativa da parte dell'vivandieri militari . . . . . » 100
Idem. — Esperimento annuale del materiale di mobilitazione. » 148
Idem. — Fogli di congedo illimitato ed assoluto . . . » 158
Idem. — Stagnatura di gavette, attrezzi di cucina, ecc. . . » 164
Idem. — R. Decreto relativo alle attribuzioni del comando superiore a Massaua ed alla trattazione delle cose d'Africa » 179
Idem. — Individui che conoscono lingue estere . . . » 216
Idem. — Firme scritte a mano e bene intelligibili nei documenti ufficiali . . . . . » 228
Idem. — Abolizione del *Giornale militare* dal 1831 a tutto il 1885 » 228
Idem. — Cambi si residenza degli ufficiali in congedo . . » 255
Idem. — Ruoli di mobilitazione per le guardie di finanza . » 682
Idem. — Tassa di bollo sulle quietanze . . . . » 692
Idem. — Visite mediche per gli aspiranti all'ammissione alla scuola normale di ginnastica . . . . . » 701
Idem. — R. Decreto che istituisce un ufficio di stato civile in Assab » 749
DISTRETTI MILITARI. — Ufficiali in congedo effettivo ai) . » 28
Idem. — Sul cambio di domicilio chiesto da militari di milizia territoriale . . . . . » 338
Idem. — Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i) . . . . . » 702
DIVISA VESTIARIO. — Numerazione delle gavette . . » 38

DIVISA VESTIARIO. — Sacchetto per la razione di sale. . *Pag.* 100
Idem. — Modificazione all'istruzione sulla divisa della truppa » 148
Idem. — Abolizione dei distintivi della carica di caporal furiere, » 602
Idem. — Vestiario di cotone color bronzo chiaro per le truppe d'Africa. . . . . » 602
Idem. — Modificazione alla divisa della truppa . . . » 629
Idem. — Distintivi di grado per ufficiali e per uomini di truppa destinati in Africa . . . . . » 637
Idem. — R. Decreto per la divisa dei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria a cavallo e da montagna di nuova formazione » 689
Idem. — degli ufficiali e della truppa delle nuove unità d'artiglieria da campagna, da fortezza e del genio. . . » 691
Idem. — Gambali di tela per gli uomini di cavalleria e del treno del corpo speciale d'Africa . . . . . » 695
Idem. — Distintivi di grado pei ragionieri e capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 701
Idem. — Divisa degli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti . . . . . » 702
Idem. — Modificazioni alle giubbe di panno e di tela per alpini e bersaglieri . . . . . » 706
Idem. — Adozione di una nuova sciabola e di un nuovo cinturino per gli ufficiali . . . . . » 801
Idem. — Sciabola e cinturino per gli ufficiali del corpo invalidi e veterani e di riserva . . . . . » 832
DOMANDE di dispense dell'effettività di servizio o di dimissione dal grado . . . . . » 177
Idem. di ufficiali per cambi di posizione o per speciale destinazione . . . . . » 627

E

EQUITAZIONE. — Durata della scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori delle armi e corpi a piedi . . . *Pag.* 337
ESAME delle proposte di ricompense al valor militare. . . » 826
ESERCITAZIONI MILITARI. — Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento. . » 168

F

FARMACISTI MILITARI. — Loro assimilazione ed avanzamento *Pag.* 620
FERROVIE. — Aperture di linee ferroviarie . . . . . » 38
Idem. — Comando militare di stazione in Napoli . . . . » 106
Idem. — Comandi militari di stazione in Alessandria e Verona. » 186
Idem. — Trasporti degli impiegati civili e per le rispettive famiglie . . . . . » 227, 309
Idem. — Aperture di nuove linee. . . . . » 235
Idem. — Trasporto di polveri e di munizioni sulle) . . . » 248
Idem. — Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra » 330
Idem. — Comandi militari di stazione in Ancona e Piacenza . » 337
Idem. — Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace . . . . . » 343
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Cuneo-Robilante . » 557
Idem. — Apertura di tronchi ferroviari . . . . . » 616
Idem. — Estensione della convenzione e del Regolamento sui trasporti militari alle ferrovie di Reggio Emilia . » 715
FIRME nei documenti ufficiali . . . . . » 228
FORTEZZE. — Esame di idoneità all'avanzamento nel personale delle) . . . . . » 159

G

GAVETTE. — Numerazione delle) . . . . . *Pag.* 38
Idem. — Stagnatura delle) . . . . . » 164
GENIO. — Nuovi comandi e reparti del) . . . . . » 664
GIORNALE MILITARE. — Pubblicazione del 2° ed ultimo volume della raccolta del) . . . . . » 105
Idem. — Abolizione del *Giornale militare* dal 1831 a tutto il 1885 » 228
GIUBILAZIONI E PENSIONI. — Pensioni alle vedove ed agli orfani dei mille di Marsala . . . . . » 95
Idem. — Norme per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo . . . . . » 265, 274
GIUSTIZIA MILITARE. — Modificazione al regolamento organico pel servizio dei tribunali militari . . . . . » 35

GIUSTIZIA MILITARE. — Ufficiali superiori dei carabinieri reali dispensati dalle funzioni di presidente ai tribunali militari . . . . . *Pag.* 101
GUARDIE DI FINANZA. — Ruoli di mobilitazione per le) . » 682

I

IMPIEGATI CIVILI. — Aumenti sessenali di stipendio . . *Pag.* 225
Idem. — Trasporti in ferrovia per essi e per le loro famiglie » 227, 309 e 618
Idem. — Legge che modifica quella sugli stipendi ed assegni fissi » 300
Idem. — Domande e proposte per cambio di posizione o per speciali destinazioni . . . . . » 627
INDENNITÀ per la prima provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali . . . . . » 100
Idem. eventuali. — Modificazioni al regolamento sulle) . » 111
Idem. speciali per le truppe in campagna . . . . . » 117
Idem. fissa agli ufficiali dei carabinieri reali rivestiti di comando » 153
Idem. ai funzionari incaricati di dirigere le ragionerie . . » 226
Idem. — Soprassoldo ai sottufficiali alla tagliata delle scale di Primolano . . . . . » 257
Idem. — R. Decreto che determina le cariche corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata . . » 353
Idem. — R. Decreto che modifica quello sulle indennità eventuali » 564
Idem. speciale al direttore di servizio d'artiglieria in Africa . » 569
Idem. di trasferta agli ufficiali dei carabinieri reali . . » 570
INTESTATURA della carta per la corrispondenza ufficiale » 186, 240
INVENTARIO dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato » 181, 335
ISTITUTI MILITARI. — R. Decreto che pareggia gli studi degli istituti militari a quelli degli istituti civili . . » 383
ISTRUZIONE sull'ordinamento della milizia mobile. . . » 5
Idem. provvisoria per le truppe provviste di fucile a tiro rapido » 113
Idem. sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 141, 591 e 681
Idem. per gli allievi ufficiali di complemento. — Modificazioni. » 157
Idem. provvisoria per la requisizione dei quadrupedi . . » 221
Idem. per il collocamento in aspettativa, in riforma ed a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione delle loro vedove ed orfani . . . » 271

ISTRUZIONE per i comandi di stazione in tempo di guerra . *Pag.* 330
Idem. per la concessione di cavalli d'agevolezza . . . » 353
Idem. speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe d'Africa . . . . . » 557, 629
Idem. per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito . . . . . » 694
Idem. per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti e pel volontariato di un anno . . . » 747
ISTRUZIONI amministrative per il corpo speciale d'Africa . » 718
Idem. militari. — Norme pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento . . . . . » 168
Idem. speciali per le somministrazioni di fondi ai corpi in caso di mobilitazione . . . . . » 251

L

LEGGE per pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille . . *Pag.* 95
Idem. che modifica quella sugli assegni fissi per il regio esercito » 103
Idem. che autorizza la spesa di 5 milioni per l'Africa . » 104, 146
Idem. pel richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di 2 anni . » 229
Idem. che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nel 1867 . . . . . » 242
Idem. che modifica quella sull'ordinamento del regio esercito. » 285
Idem. che modifica quella sugli stipendi ed assegni fissi . » 300
Idem. che modifica quella per la circoscrizione territoriale militare » 304
Idem. che autorizza la spesa straordinaria per acquisto di cavalli » 305
Idem, che autorizza spese per provviste di vestiario . . » 388
Idem. che modifica quella del 2 luglio 1885 per spese straordinarie militari . . . . . » 388
Idem. che autorizza un credito di 20 milioni per spese militari in Africa . . . . . » 511, 564, 654 e 750
Idem. che autorizza la spesa di L. 3,490,000 per la cassa militare » 512
Idem. che approva la spesa di 500,000 lire per lavori nel fabbricato del Ministero della guerra. . . . . » 512
Idem. relativa ad un concorso a posti di sottotenente nelle armi d'artiglieria e genio . . . . . » 513
Idem. per l'abolizione della cassa militare . . . . » 562

LEGGE che modifica quella di contabilità generale dello Stato per quanto si riferisce alla stipulazione dei contratti . *Pag.* 633
LEGGI. — Ripartizione della somma di L. 1,000,000 autorizzata con legge 29 maggio 1887 . . . . . » 308
Idem. — Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito » 515
Idem. — Testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito . . . . . » 659
LINGUE ESTERE. — Elenco dei militari che le conoscono . » 216

M

MARCHIO per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna . . . . . *Pag.* 800
MATRICOLA. — Variazione relativa agli istruttori di scherma . » 73
Idem. — Situazione di sottufficiali raffermati con soprassoldo. » 157
Idem. — Variazione per la qualificazione di caporal furiere . » 601
MATRICOLE. — Varianti alla istruzione per le) . . . » 719, 774
MEDAGLIA di bronzo al valor militare . . . » 821, 824 e 833
MEDICINALI. — Elenco generale, tariffa dei) . . . . » 413
MILLE DI MARSALA. — Pensione alle vedove ed agli orfani dei) » 95
MILITARI DI TRUPPA. — È abolita l'azione penale per i reati d'inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a scopo d'istruzione di 3ª categoria . . . . . » 209
Idem. — Elenco di quelli che conoscono lingue estere . . » 216
Idem. — Fogli di congedo assoluto o illimitato a militari riformati o trasferti alla 3ª categoria . . . . . » 262
Idem. — Impiego di caporale maggiore o caporale di contabilità » 330
Idem. — Sottufficiale delle compagnie di sanità e di sussistenza » 336
Idem. — Cambio di domicilio di militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione . . . . . » 338
Idem. — Militari di cavalleria trasferti alla 2ª categoria per esuberanza nel contingente. . . . . » 230
Idem. — Variazione matricolare per i caporali furieri . . » 601
Idem. — Sottufficiale capo fanfara dei reggimenti di cavalleria » 716
Idem. — Inscritti di leva e militari ascritti all'esercito permanente ed alla milizia mobile che si recano all'estero senza autorizzazione o che chiedano di regolarizzare la loro posizione . . . . . » 793, 796

MILIZIE. — R. Decreto ed istruzione sull'ordinamento della milizia mobile . . . . . *Pag.* 5, 71
Idem. — Norme per la nomina a sottotenente nella milizia territoriale . . . . . » 166
Idem. — Costituzione di reparti di milizia mobile e di milizia territoriale . . . . . » 243
MOBILITAZIONE. — Ordinamento di compagnie e battaglioni presidiari . . . . . » 24
Idem. — Pubblicazione del tomo I di) . . . . . » 113
Idem. — R. Decreto che stabilisce le indennità speciali per le truppe in campagna . . . . . » 117
Idem. — Esperimento annuale del materiale di) . . . . » 148
Idem. — Ruolini speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo. . . . . » 165
Idem. — Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi » 221
Idem. — Somministrazione dei fondi ai corpi in caso di) . » 251
Idem. — Cavalli dei vivandieri presso i corpi mobilitati. . » 255
Idem. — Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra » 330
Idem. — Ruoli per le guardie di finanza . . . . . » 682
Idem. — Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi. . » 694

N

NORME di massima per l'avanzamento dei capitani e tenenti medici . . . . . *Pag.* 75, 106
Idem. per gli assegni di guerra alle truppe d'Africa . . » 136
Idem. e programmi per gli esami all'avanzamento nel personale delle fortezze . . . . . » 159
Idem. per le nomine a sottotenente nella milizia territoriale . » 166
Idem. per l'alimentazione dei cavalli col granturco. . . . » 168
Idem. pel rifornimento delle cartucce alla fanteria durante il combattimento. . . . . » 168
Idem. per la intestatura della carta e per i bolli d'ufficio. » 186, 240
Idem. per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo, ecc. (R. Decreto ed Istruzione) . » 265, 274
Idem. per gli esami d'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti veterinari . . . . . » 318
Idem. di servizio dei comandi militari di stazione ferroviaria. » 343

NORME per il riordinamento degli alpini . . . . *Pag.* 393
Idem. per l'esecuzione del R. Decreto che istituisce la medaglia di bronzo al valor militare . . . . » 824, 833

O

ONORIFICENZE. — Ricompense al valor militare pei combattimenti in Africa . . . . . *Pag.* 114
Idem. — R. Decreto che istituisce una medaglia di bronzo al valor militare e norme per l'esecuzione del Decreto » 821, 824, 833
Idem. — R. Decreto che istituisce una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . » 826
ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione sull'ordinamento della milizia mobile . . . . . » 5
Idem. — Compagnie e battaglioni presidiari . . . . » 24
Idem. — R. Decreto circa l'ordinamento della milizia mobile » 71
Idem. — Le truppe distaccate in Africa sono considerate sul piede di guerra . . . . . » 108
Idem. — Tabella di formazione dell'arma dei carabinieri reali » 213
Idem. — Costituzione di riparti di milizia mobile e di milizia territoriale . . . . . » 243
Idem. — Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito » 285
Idem. — Impiego di caporal maggiore o di caporale di contabilità » 330
Idem. — Ufficiali d'ordinanza ed aiutanti di campo degli ufficiali generali . . . . . » 338, 414
Idem. — R. Decreto di riordinamento degli alpini . » 389, 393
Idem. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra . . » 415
Idem. — Testo unico delle leggi di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra » 515
Idem. — R. Decreto che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e del genio » 554, 831
Idem. — R. Decreto che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio » 556
Idem. — R. Decreto per la costituzione di un corpo speciale d'Africa » 575
Idem. — R. Decreto per l'assimilazione di rango e per l'avanzamento dei farmacisti militari . . . . . » 620

ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto per la costituzione di nuovi comandi e reparti di cavalleria, artiglieria e genio . . . . . *Pag.* 654
Idem. — R. Decreto per l'assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri d'artiglieria e del genio e dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 699
Idem. — R. Decreto che determina le facoltà e le incombenze di S. A. R. l'ispettore generale dell'arma di cavalleria . » 751
Idem. — Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio . . . . . » 756
Idem. — R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore degli alpini . . . . . » 771
Idem. — R. Decreto che destina un maggiore generale all'ufficio di ispettore dei bersaglieri . . . . . » 771
Idem. — R. Decreto che stabilisce l'impiego degli ufficiali delle fortezze. . . . . » 783
ORDINE del giorno di S. M. il Re ai presidi d'Africa . . » 107
ORFANI. — Norme per la presentazione delle domande di pensione da parte delle vedove e degli) . . . » 265, 274

P

PANIFICIO MILITARE di Savona . . . . . *Pag.* 4
PENSIONI. — Alle vedove ed orfani dei Mille . . . » 95
Idem. — Norme per la presentazione delle domande di pensione delle vedove e degli orfani dei militari . . » 265, 274
Idem. — Agli ufficiali in posizione ausiliaria in tempo di guerra » 570
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Vendita di regolamenti d'istruzione d'artiglieria e genio .. . . . . » 2
Idem. — Caricamento di fucina da campagna. Varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . » 2
Idem. — Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. . . . . » 36, 37
Idem. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . » 104
Idem. — Pubblicazione del 2° volume della *Raccolta del Giornale Militare* . . . . . » 105
Idem. — Errata corrige ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria ed il genio . . . . » 105

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Acquisti e pagamenti di pubblicazioni militari . . . . . *Pag.* 109
Idem. — Tomo I delle istruzioni per la mobilitazione e la formazione di guerra dell'esercito . . . . . » 113
Idem. — Istruzione provvisoria per le truppe provviste di fucile a tiro rapido . . . . . » 113
Idem. — Istruzione sulla stipulazione dei contratti » 141, 591, 681
Idem. — Variante al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 142
Idem. — Modificazione alle istruzioni per gli allievi ufficiali di complemento . . . . . » 157
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 9 BR. ret. . . . » 167
Idem. — Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione . . . . . » 173
Idem. — Regolamento di guerra per le piazze marittime . » 174
Idem. — Modificazione all'istruzione per le truppe in Africa . » 211
Idem. — Istruzione provvisoria per la requisizione dei quadrupedi » 221
Idem. — Manopere di forza per le artiglierie d'assedio . . » 230
Idem. — Regolamento del servizio sanitario militare . . » 231
Idem. — Aggiunte all'allegato N. 9 al regolamento di disciplina » 231
Idem. — Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina » 309
Idem. — Aggiunte al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria . . . . . » 330
Idem. — Istruzione per i comandi di stazione in tempo di guerra » 330
Idem. — Errata corrige al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria . . . . . » 337
Idem. — Istruzione per la concessione di cavalli d'agevolezza » 353
Idem. — Aggiunte all'allegato N. 10 al regolamento di disciplina » 414
Idem. — Istruzione speciale sul servizio e sull'amministrazione delle truppe d'Africa . . . . . » 557, 629
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . » 638, 682
Idem. — Istruzione per l'arruolamento dei quadrupedi per la mobilitazione del regio esercito . . . . . » 694
Idem. — Aggiunta all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina » 706
Idem. — Modificazione all'allegato N. 8 al regolamento di disciplina » 717
Idem. — Varianti alla istruzione per le matricole . . . » 719
Idem. — Istruzione per gli allievi ufficiali di complemento, per gli allievi sergenti, e pel volontariato di un anno . » 747

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzioni amministrative per il corpo speciale d'Africa . . . . . *Pag.* 748
Idem. — Modificazioni all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina » 767
Idem. — Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi » 772
Idem. — Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglieria d'assedio e da costa. . . . . » 773
Idem. — Modificazioni all'allegato N. 3 al regolamento di disciplina » 784
Idem. — Volume I, Titolo I delle istruzioni pratiche dell'artiglieria » 785
Idem. — Volume I, Titolo II delle istruzioni pratiche dell'artiglieria » 804
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 833
PRESIDIARI. — Ordinamento di compagnie e battaglioni . » 24

Q

QUADRI generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria . . . *Pag.* 759
QUADRO DI AVANZAMENTO A MAGGIORE. — Condizioni per esservi inscritti. . . . . » 767

R

RACCOLTA DEL GIORNALE MILITARE. — Pubblicazione del 2° ed ultimo volume . . . . . » 105
RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO. — Norme per l'ammissione e l'avanzamento dei) . . . . » 554
RECLUTAMENTO. — Modificazione all'Istruzione complementare al Regolamento sul) . . . . . » 36, 37
Idem. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente » 142
Idem. — Somma da pagarsi per l'arruolamento dei volontari di un anno . . . . . » 145
Idem. — Situazioni dei raffermati con premio e con caposoldo. » 164
Idem. — È abolita l'azione penale per i reati di inobbedienza alle chiamate alle armi fatte a scopo d'istruzione dei militari di 3ª categoria . . . . . » 209
Idem. — Richiamo sotto le armi dei militari di 1ª categoria, classe 1864 con obbligo di servizio di 2 anni . . » 229

RECLUTAMENTO. — Militari di cavalleria trasferiti alla 2ª categoria . . . . . *Pag.* 230
Idem. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato . . . . . » 232
Idem. — Renitenti alla leva che si costituiscono spontaneamente » 233
Idem. — Legge che fissa il contingente di 1ª categoria della leva nel 1887 . . . . . » 242
Idem. — Chiamata sotto le armi per istruzione di militari in congedo ascritti all'artiglieria . . . . . » 242
Idem. — Amnistia ai renitenti ed omessi delle leve di terra . » 258
Idem. — Rilascio di congedi a militari riformati o trasferiti alla 3ª categoria . . . . . » 262
Idem. — Cambio di domicilio di militari di milizia territoriale chiamati alle armi per istruzione . . . . . » 338
Idem — Inscritti di leva e militari di 1ª e 2ª categoria che si recano all'estero senza regolare autorizzazione . » 793, 796
REGOLAMENTO SULLA POLIZIA STRADALE. — Modificato dal R. Decreto 11 novembre 1886 . . . . . » 1
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE.—Vendita di regolamenti e di istruzioni d'artiglieria e genio . . . . » 2
REGOLAMENTO ORGANICO PEL SERVIZIO DEI TRIBUNALI MILITARI. — Modificazione . . . . . » 35
REGOLAMENTO SULLE SERVITÙ MILITARI . . . » 43
REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE. — Acquisto e pagamento di pubblicazioni militari . . . . . » 109
REGOLAMENTO SULLE INDENNITÀ EVENTUALI. — Modificazione . . . . . » 111
REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO. — Situazioni dei militari raffermati con premio e dei sottufficiali con caposoldo » 164
REGOLAMENTO DI GUERRA PER LE PIAZZE MARITTIME » 171
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO MILITARE. » 231
REGOLAMENTO DI ISTRUZIONE E DI SERVIZIO INTERNO PER LA FANTERIA. — Modificazione . . » 337
REGOLAMENTO D'AMMISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione . . . . . » 358
REGOLAMENTO per l'amministrazione e la contabilità delle spese militari in Africa . . . . . » 652
Idem. per la collaudazione dei proietti oblunghi . . . » 771
RENITENTI alla leva che si costituiscono spontaneamente » 142, 233

RENITENTI alla leva di terra amnistiati . . . . *Pag.* 258
REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI. — Istruzione provvisoria per la) . . . . . » 221
RUOLINI speciali e fogli dimostrativi per le classi in congedo . » 165
Idem. per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio » 337
Idem. semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale . » 701

S

SALE. — Sacchetto per la razione di) . . . . . *Pag.* 100
SCHERMA. — Direzione superiore della scuola magistrale . » 718
SCUOLE MILITARI. — Gli studi degli istituti militari sono pareggiati a quelli degli istituti civili . . . . . » 383
SERVITU' MILITARI intorno al magazzino polveri al piau di Mugnone . . . . . » 33
Idem. — pel magazzino polveri in Arezzo . . . . . » 34
Idem. — Regolamento sulle) . . . . . » 43
Idem. — Zone soggette a servitù nella piazza di Ancona . . » 163
Idem. — Zone di servitù intorno al forte Monte Castelletto . » 333
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini da polvere in Padova » 334
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini polveri in Udine » 385
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini polveri in Bari . » 385
Idem. — Zone di servitù intorno alla polveriera d'Aosta . . » 386
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini da polveri . . » 617
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini da polveri . » 618
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini da polveri . » 619
Idem. — Zone di servitù intorno alla piazza di Roma . . » 651
Idem. — Zone di servitù intorno al magazzino da polveri a Barletta » 686
Idem. — Zone di servitù intorno ad opere al passo del Giovo . » 769
Idem. — Zone di servitù intorno al magazzino da polveri a Belluno » 770
Idem. — Zone di servitù intorno alla polveriera presso Messina » 781
Idem. — Zone di servitù intorno alla batteria Nomentana (Roma) » 782
SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto che modifica il regolamento 10 marzo 1881 sulla polizia stradale » 1
Idem. — Caricamento della fucina da campagna. Varianti alle istruzioni pratiche d'artiglieria . . . . . » 2
Idem. — Servitù militare intorno al magazzino da polveri al piano di Mugnone . . . . . » 33

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Servitù militare pel magazzino polveri in Arezzo . . . . . *Pag.* 34
Idem. — Regolamento sulle servitù militari . . . . . » 43
Idem. — Cessano di essere considerati opera di fortificazione alcuni forti di Verona . . . . . » 99
Idem. — Errata corrige ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno . . . . . » 105
Idem. — Variante al modello per gli inventari del materiale . » 142
Idem. — Zone soggette a servitù militare in Ancona . . . » 163
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 9 BR ret. . . . . » 167
Idem. — Istruzione sulla composizione dei parchi del genio di divisione . . . . . » 173
Idem. — Istituzione in Napoli di un comando locale del genio pei lavori della regia marina in Taranto . . . . » 175
Idem. — Inventario dei beni demaniali destinati alla difesa dello Stato . . . . . » 181, 335
Idem. — Manopere di forze per l'artiglieria d'assedio . . » 230
Idem. — Opere di fortificazione a villa San Giovanni che cessano di essere consdierate tali . . . . . » 244
Idem. — Forte di Baia cessa di essere considerato tale . . » 307
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale . . . . . » 330
Idem. — Zone di servitù intorno al forte Monte Castelletto . » 333
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini da polvere in Padova » 334
Idem. — Zone di servitù intorno ai magazzini polveri in Bari . » 385
Idem. — Zone di servitù intorno al magazzino polveri in Udine » 385
Idem. — Zone di servitù intorno alla polveriera d'Aosta . » 386
Idem. — Legge per concorso ai posti di sottotenente . . » 513
Idem. — R. Decreto che modifica le norme per l'ammissione e l'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria e del genio » 554, 831
Idem. — R. Decreto che modifica le norme per l'ammissione e avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio » 556
Idem. — Zone di servitù intorno a magazzini da polveri . » 617
Idem. — Zone di servitù intorno a magazzini da polveri . » 618
Idem. — Zone di servitù intorno a magazzini da polveri . » 619
Idem. — Zone di servitù intorno ai forti e magazzini nella piazza di Roma . . . . . » 651
Idem. — R. Decreto che approva le condizioni generali pei contratti dei lavori di competenza del genio . . . » 683

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Direzione del genio per le fortificazioni alla Maddalena . . . . *Pag.* 684
Idem. — Zone di servitù intorno al magazzino polveri di Barletta » 686
Idem. — Assimilazione di rango a grado militare dei ragionieri e dei capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 699
Idem. — Distintivi di grado pei ragionieri e capi tecnici d'artiglieria e genio . . . . . » 701
Idem. — Istituzione di nuovi comandi locali del genio . . » 756
Idem. — Incarichi del personale addetto al servizio del materiale dei reggimenti del genio . . . . . » 756
Idem. — Zone di servitù intorno ad opere al passo del Giovo. — » 769
Idem. — Zone di servitù al magazzino polveri a Belluno . » 770
Idem. — Regolamento per la collaudazione dei proietti oblunghi » 772
Idem. — Istruzione provvisoria sulla preparazione dei cartocci e sul caricamento delle granate e palle per artiglierie d'assedio e da costa . . . . . » 773
Idem. — Zone di servitù della polveriera presso Messina . » 781
Idem. — Zone di servitù intorno alla batteria Nomentana (Roma) » 782
Idem. — Sezione del genio in Orbetello . . . . . » 828
Idem. — Varianti al modello per gli inventari del materiale . » 833
SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Regolamento del) . » 231
Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali . . . » 413
SERVIZIO TERRITORIALE. — Relazioni dei comandanti le legioni dei carabinieri reali con i comandanti delle divisioni militari . . . . . » 211
Idem. — Iscrizione sui gambi delle bandiere dei reggimenti che ebbero reparti ai combattimenti di Suati e di Dogali » 248
Idem. — Ruolini per gli ufficiali in posizione ausiliaria richiamati in servizio . . . . . » 337
Idem. — Ruolini semestrali per gli ufficiali della milizia territoriale . . . . . » 701
SERVIZIO VETERINARIO MILITARE.—Marchio per i quadrupedi di truppa dei reggimenti d'artiglieria a cavallo e da montagna . . . . . » 800
STAGNATURA di gavette, attrezzi di cucina, ecc. . . . » 464
STATO DEGLI UFFICIALI. — Domande di dispensa dall'effettività di servizio o di dimissione dal grado . . . » 477
Idem. — R. Decreto che stabilisce le norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo . . » 265, 274

STATO DEI SOTTUFFICIALI. — Variazioni relative agli istruttori di scherma . . . . . *Pag.* 73
Idem. — Situazione dei sottufficiali raffermati con soprassoldi » 157
Idem. — Avanzamento dei sottufficiali delle compagnie di sanità e di sussistenza . . . . . » 336
STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità per provvista di cavalli ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali » 100
Idem. — Modificazioni alla legge sugli assegni fissi . . » 103
Idem. — Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali » 111
Idem. — Indennità speciali per le truppe in campagna . . » 117
Idem. — Norme per gli assegni di guerra alle truppe dei presidi d'Africa . . . . . » 136
Idem. — Indennità fissa agli ufficiali dei carabinieri reali . » 153
Idem. — Assegni ai colonnelli e tenenti colonnelli comandanti di più battaglioni in Africa . . . . . » 216
Idem. — Aumenti sessenali di stipendio per gli impiegati e gli agenti di basso servizio dell'amministrazione civile dello Stato » 225
Idem. — Indennità ai funzionari incaricati di dirigere le ragionerie delle amministrazioni centrali . . . . . » 226
Idem. — Soprassoldo ai sottufficiali alla tagliata delle scale di Primolano . . . . . » 257
Idem. — Legge che modifica quella sugli stipendi ed assegni. » 300
Idem. — R. Decreto che determina le cariche corrispondenti alla carica di comandante di corpo d'armata. . . . » 553
Idem. — R. Decreto che modifica quello sulle indennità eventuali » 564
Idem. — R. Decreto per indennità speciale al direttore dei servizi d'artiglieria in Africa . . . . . » 569
Idem. — Indennità di trasferta agli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 570
Idem. — R. Decreto che approva il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito . . . 650
Idem. — Assegni agli ufficiali superiori in servizio temporaneo presso i distretti militari . . . . . » 702
Idem. — Indennità di entrata in campagna per gli ufficiali destinati in Africa . . . . . » 799
SUSSISTENZE MILITARI. — Panificio militare di Savona . » 4
Idem. — Norme per l'alimentazione dei cavalli col gran turco invece dell'avena. . . . . » 168
Idem. — Apertura di un panificio militare in Cuneo . . » 791

T

TABELLA graduale e numerica di formazione dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 213
TABELLE graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra » 415
TARIFFA per le riparazioni alle armi . . . . . » 639
TASSA di bollo sulle quietanze . . . . . » 692
Idem. di bollo sugli atti di notorietà . . . . . » 828
TELEGRAMMI DI SERVIZIO. — Loro compilazione . . » 658
TESTO unico delle leggi di ordinamento del regio esercito . . » 515
Idem. unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi . . » 659
TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Si possono prelevare moschetti » 220
Idem. — Circa i materiali da cedersi alle società del) . . » 773
TRASPORTI MILITARI. — Apertura di linee ferroviarie . » 38
Idem. — Comando militare permanente di stazione in Napoli . » 106
Idem. — Comandi militari di stazione in Alessandria e Verona » 186
Idem. — Viaggi per conto particolare degli impiegati civili e delle rispettive famiglie . . . . . » 227, 309, 610
Idem. — Aperture di nuove linee ferroviarie . . . . » 235
Idem. — Trasporti di polveri sulle ferrovie . . . . . » 248
Idem. — Comando militare di stazione in Ancona e Piacenza . » 337
Idem. — Servizio dei comandi militari permanenti di stazione ferroviaria in tempo di pace . . . . . » 343
Idem. — Apertura di tronco ferroviario . . . . . » 357
Idem. — Apertura di tronchi ferroviari . . . . . » 616
Idem. — Estensione della convenzione e del regolamento sulle ferrovie di Reggio Emilia . . . . . » 715
TRIBUNALI MILITARI. — Modificazione al regolamento organico pel servizio dei) . . . . . » 35

U

UFFICIALI in congedo destinati effettivi ai distretti di residenza *Pag.* 28
Idem. — Assegnazione degli ufficiali di complemento . . » 158
Idem. — Computo del servizio dei sottotenenti di complemento » 176
Idem. — Domande di dispense dall'effettività di servizio o di dimissione dal grado. . . . . » 177

UFFICIALI che conoscono lingue estere . . . . . *Pag.* 216
Idem. in congedo. — Cambi di residenza degli) . . . » 255
Idem. — Norme per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo, ecc. . . . . » 265, 274
Idem. d'ordinanza degli ufficiali generali . . . » 338, 414
Idem. — Concessione di cavalli d'agevolezza agli). . . » 353
Idem. in posizione ausiliaria. — Pagamento delle loro pensioni in tempo di guerra . . . . . » 570
Idem. — Domande e proposte per cambio di posizione o per speciali destinazioni . . . . . » 627
Idem. maestri di equitazione. — Loro reclutamento ed avanzamento » 634
Idem. del corpo di stato maggiore. — Loro reclutamento ed avanzamento . . . . . » 687
Idem. superiori in servizio temporaneo presso i distretti. — Loro assegni e divisa . . . . . » 702
Idem. — Proposte ed accertamento della idoneità alla promozione per i tenenti di fanteria . . . . . » 775
Idem. delle fortezze. — Loro impiego . . . . . » 783
Idem. — Proposte ed accertamento della idoneità alla promozione per i tenenti di cavalleria . . . . . » 785
Idem. — Adozione di una nuova sciabola e di un nuovo cinturino per gli) . . . . . » 801, 832
Idem. — Tempo in cui i sottotenenti di complemento di nuova nomina devono prestare il servizio di 3 mesi . . . » 832

V

VEDOVE. — Norme per la presentazione delle domande di pensione da parte delle) . . . . . *Pag.* 265, 274
VENDITA di regolamenti ed istruzioni d'artiglieria e genio . » 2
VISITE mediche per gli aspiranti all'ammissione nella scuola normale di ginnastica . . . . . » 701
VIVANDIERI militari possono vendere generi di privativa . » 100
Idem. — Loro cavalli presso i corpi mobilitati . . . » 255
VOLONTARI DI UN ANNO. — Somma da pagarsi per l'arruolamento . . . . . » 145

Roma, 1897. — Tip. G. Voghera.



